This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 689 865

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

Received JUN 23 1925

Digitized by Google

Italy

Digitized by Google

Digitized by Google

PRINCIPII

FONDAMENTALI E FILOSOFICI

DI

RAGION PENALE

COMUNI

AD OGNI SAVIA LEGISLAZIONE

Digitized by Google

Qualunque copia della presente opera non munita della firma dell'autore s'intenderà contraffatta.

Digitized by Google

PRINCIPII
FONDAMENTALI E FILOSOFICI

DI

RAGION CRIMINALE

COMUNI

AD OGNI SAVIA LEGISLAZIONE

DI

GIUSTINIANO ORAZJ

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, E PRESIDENTE
DELLA CORTE DI ASSISE DI BENEVENTO.

VOLUME PRIMO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO
Strada Banchi-nuovi, 13.

1862

Digitized by Google

CrW
0635x

Possedendo la collezione de' principî e delle nozioni di una scienza, si possiede per ciò stesso virtualmente ed in una forma ristretta ed ordinata tutto il tenore conoscibile della scienza medesima.

Le regole pratiche, le massime, gli artifizî politici hanno un valore puramente precario, e rimangono ludibrio del capriccio fino a che ad un confuso senso di utilità non si sostituisca un sistema irrefragabile di principî tratti dai rapporti reali dell'unica necessità della natura, contro della quale il politico vegga evidentemente non rimanergli che l'alternativa, o di ubbidire, o di naufragare.

ROMAGNOSI — *Saggio filosofico-politico sulla istruzione pubblica legale* §. XIII.

L'autore ristampa questo primo volume all'occasione della pubblicazione del secondo, e precisamente per dare completa l'opera ai novelli associati— Ora piacegli avvertire tutt'i suoi lettori che come pubblica detto secondo volume tale quale lo scrisse all'epoca della maggiore tirannia borbonica, così ristampa il primo anche come fu pubblicato nel 1842, senza portarvi la menoma variazione.

JUN 28 1927

Digitized by Google

PREFAZIONE

Scrisse Bacone (1) che le scienze fisiche e naturali, come fondate sulla natura e modellate sopra le sue savie leggi, avrebbero fatto sempreppiù de' progressi per la via della perfezione; ma che la speranza di simili progressi, in rapporto alle scienze legislative, sarebbe tornata sempre vana, perchè figlie del volere arbitrario dell' uomo. Se vere fossero le basi della sentenza del celebre filosofo inglese, niun dubbio sorger potrebbe sulla rettitudine della sentenza medesima. Ma la moderna filosofia, padroneggiando lo scibile coll' analisi e coll' induzione, ha dimostrato che il fisico ed il morale dell' uomo sono sif-

(1) Vedi l'articolo del professore Celso Marzucchi su le opere più ragguardevoli del Romagnosi, ed in particolare su la genesi del diritto penale, stampato nella settima edizione delle opere stesse fatta in Prato, e posto nel fine della menzionata genesi.

Digitized by Google

fattamente congiunti da formare un sol tutto indivisibile anche dinanzi al pensiere; che tutte le scienze riferibili all' uomo riduconsi alla conoscenza ed al buon regolamento de'fenomeni che si possono verificare sulla sensibilità umana; e che niun sistema legislativo potrà essere utile e savio se non sarà il risultamento dell'osservazione dei fenomeni stessi,avendo in mira esclusivamente l'universale felicità.

Che se tanto è vero in rapporto alle leggi in generale, la rettitudine del principio con evidenza si scorge, guardate specialmente le leggi criminali di un popolo qualunque. Ed in fatti; come definire per nociva una determinata classe di azioni umane; come nella medesima sceverare quelle che debbono formare l'oggetto di un codice penale dalle altre che abbandonar conviene alle sanzioni civili, popolari e religiose; e come da ultimo determinare la specie, la natura e la intensità dei mezzi dolorosi e coercitivi proprî a tener lontano l'uomo dalle azioni stesse, senza conoscere profondamente il governo della sensibilità dell'uomo, senza trar partito da siffatta conoscenza, e senza modellare il sistema legislativo sopra i fenomeni che di necessità debbono nella medesima avverarsi?

Ciò posto, è chiaro, che agli stessi identici progressi, cui attendeva Bacone dalle scienze naturali e fisiche, si può con fondamento mirare nello studio delle scienze morale-legislative; e si vede di già nota la via che batter deve ogni scrittore, il quale si proponga di stabilire principî universali proprî ad istruire non meno i facitori delle leggi, che coloro i quali giudicar vogliono della rettitudine e saviezza di quelle esistenti: e quindi è chiaro ancora di qual

Digitized by Google

natura esser debba il libro che convien porre in mano al giovane studioso, cui stia a cuore l'apparare i principî della scienza legislativo-penale. Ed oh! quale difetto non si osserva nel ramo di siffatte istituzioni! Molti scrittori, a dir vero, si hanno, non meno nel passato che nel secolo che volge, i quali si sono occupati a stabilire dei principî universali di diritto penale per istruire la gioventù studiosa, speranza e fondamento di ogni società. Ma, se il troppo amore della verità non mi accieca, sembra che niuno fino a questo momento abbia interamente raggiunto lo scopo proposto. Alcuni affascinati dalla vana ed erronea idea della bontà assoluta delle azioni, e trasportati dal cieco fanatismo di un senso interno di morale, consacrarono delle massime, cui piacque di dare il nome di ottime, d'inconcusse, ed anco di divine; ma che in fatto ed in realtà non erano che l'espressione delle individuali passioni. — Altri, colpiti dalla sapienza de' Giureconsulti Romani, non fecero che raccozzare i frammenti dei responsi de' medesimi; e quindi, senza discuterli, e senza sottoporli all'analisi, propria sempre del filosofo, li presentarono come la scorta più fedele e più sicura non meno alla gioventù che ai magistrati decisori della vita, dell'onore e della libertà degli uomini. — I terzi (e questi sono la maggior parte dei moderni), nel mentre si sono creduti nel diritto di spacciare come teoriche scientifiche ed universali i principii loro, non hanno che esposte le sanzioni di qualcuna delle novelle legislazioni, scacciando così il pensiero indagatore dal vasto campo della natura, consacrando errori verificati, ed imprimendo il carattere di universalità a quelle idee che nacquero solo da individuale posizio-

Digitized by Google

ne di un qualche legislatore. — Gli ultimi finalmente, facendo, dirò così, di tutte le opinioni e di tutt'i sistemi un fascio informe, e mostrandosi sempre ora troppo arditi, ed ora troppo dubbiosi, si sono annunciati ad un tempo e dommatici e positivi; rare volte però sono stati sinceri ragionatori, e non mai filosofi, veraci scrutatori della natura umana quale è, e di tutto ciò che alla medesima può essere precisamente relativo.

Ora in siffatto stato di cose, e volendo almeno tracciare a chi di maggiori forze e cognizioni sarà fornito la via da battersi per la composizione di un libro, che valga il miglior dono che far si possa alla gioventù studiosa della scienza del diritto penale, ardisco presentare al pubblico per le stampe un'opera in due volumi, cui piacquemi dare il titolo. — *Principî fondamentali e filosofici di ragion penale comuni ad ogni savia legislazione.*

E poichè due sono gli oggetti principali della scienza di diritto penale, che deve chiunque vuole bene appararla conoscere sotto tutt' i rapporti cioè, il *reato* e la *pena*; tratterò dell' uno nel primo volume, e dell' altra nel secondo. Ecco pertanto le precise idee che da me saranno sviluppate nel detto primo volume, riserbandomi di fare lo stesso prospetto di quelle contenute nel secondo.

Il reato è un male, e deve farsi di tutto per tenerlo lontano dalla società; e l'allontonamento è necessità procurarsi mercè il doloroso magistero penale. Questo principio é ormai inelutabile ed universalmente riconosciuto; ma varie ed interessanti osservazioni è d'uopo che si facciano intorno al medesimo.

Digitized by Google

Spesse fiate si riguarda come reato, e quindi come un male sociale quell'azione, che o è vantaggiosa, o per lo meno è indifferente; e ciò o perchè niun principio offende, o perchè offende la sola morale, o perchè non può essere allontanata colla pena, o perchè da ultimo può impedirsi la reiterazione di essa con altre sanzioni meno dispendiose. Sovente per lo contrario si approva o per lo meno si manda impunita un'azione, che sotto tutt'i rapporti meriterebbe di essere repressa con la pena. Più di frequente ancora si dà ad un reato un determinato valore nel mentre che lo stesso reato, guardato il vero interesse della società, ha realmente un valore nocivo in un grado maggiore od anche in un grado minore. La confusione sopra queste idee non può non produrre effetti tristissimi non meno per la società, che per i cittadini che la compongono.

Ora io, scrivendo sul reato in generale, ho avvisato, per meglio disaminar le cose, distinguere la *criminosità esterna* dalla *criminosità interna*, cioè, l'effetto esteriore e dannoso prodotto contro la società dalle azioni dell'uomo, e la causa interiore produttrice dell'effetto medesimo. Quindi, parlando esclusivamente della prima, ho basato come perno di tutte le mie idee *un fatto primitivo di natura universalmente sentito fra tutti gli uomini;* e procedendo innanzi sul medesimo col metodo analitico ed induttivo, ho discussa l'origine vera della detta criminosità esterna, ne ho segnato la sfera ed i confini tanto in rapporto alla morale, che in riguardo al potere sociale. Nel tempo stesso ho indicato con precisa esattezza que' caratteri, dalla cui esistenza o non esistenza in una azione umana qualunque, deve unicamente

Digitized by Google

dipendere, se la medesima sia oppur no esternamente criminosa, e se per conseguenza meriti di essere repressa con le sanzioni penali, ovvero allontanata con qualunque altro mezzo sociale. In fine, raccogliendo le sparse idee sull' oggetto, ho dato la definizione della enunciata criminosità esterna.

Fatto tutto ciò, son passato ad esaminare, se tale criminosità conservi sempre lo stesso valore, oppure se sia varia a seconda delle varie azioni degli uomini, e giusta le circostanze tutte in mezzo alle quali le medesime possono verificarsi. Ed è quì dove precisamente è sorto il bisogno di esaminare più da vicino non meno la sensibilità umana, che tutt'i fenomeni che su questa, colpita in qualunque modo, debbono di necessità avverarsi. Nell' eseguire tali spinose ricerche ho preso a maestro Geremia Bentham. Quindi con lui ho distinte le cause *primarie* dalle cause *secondarie*; le ho tutte enumerate, ed ho di ciascuna fatto motto particolarmente: quindi ho parlato della natura de' mali, che appunto derivano dalla modificazione dolorosa fatta su la sensibilità umana: e quindi ancora ho stabilito de' canoni per calcolare il vero valore de' medesimi; e ciò non solo in rapporto all' uomo individuo, ma anche in rapporto all'uomo collettivo, cioè alla intera società. E da ultimo, avendomi fatto strada con questo metodo per giungere al mio scopo, ho fissato de' canoni proprî a determinare il preciso valore della criminosità esterna nelle diverse azioni degli uomini.

Ma questa criminosità esterna, ove sola e disgiunta esista, non merita i calcoli in un codice penale; che anzi, parlando con precisa esattezza, cessa di esser tale. Quindi ho dimostrato, che per essa è in-

Digitized by Google

dispensabile la coesistenza della *criminosità interna* : ho definita questa ; ed ho fatto conoscere come stia interamente riposta ne'poteri morali dell'uomo. Sono giunto perciò a parlare del *dolo* , della *colpa* e del *caso*. Disaminando questi oggetti di grandissima importanza nella ragion penale , mi sono allontanato, senza tema d'inganno, dal pensare ordinario degli scrittori: e consultando invece e raccogliendo i fatti universali degli uomini in rapporto agli oggetti medesimi , ho dato di essi novelle definizioni, le quali mi lusingo siano vere, precise ed esatte, e che perciò vogliano essere di buon grado ricevute.

Il dolo , come sarà dimostrato con la maggiore evidenza, non è suscettibile di gradi o di specie: ma la criminosità interna , considerata in sè stessa , è varia immensamente. A dir vero , come pure vedrassi, un legislatore non deve direttamente attendere a tale varietà, perchè nol può, non guardando egli l'uomo individuo, bensì l'uomo in massa. Ma poichè la criminosità interna ed il diverso grado di essa , per fatto ineluttabile ed universale di natura, influisce sulla esistenza e sul grado della criminosità esterna; e poichè se non può la stessa criminosità interna direttamente calcolarsi dal legislatore, la medesima deve almanco con filosofica ponderazione disaminarsi dal magistrato che ha innanzi a sè l' individuo, e non già la specie ; mi son visto nella necessità di esaminare e discutere non solo le cause che son valevoli a distruggere tale criminosità interna, ma anche quelle che son potenti a diminuirla. Quindi ho parlato delle *azioni erronee* , delle *azioni invite*, delle *azioni coatte*, della *provocazione*, dell'*impeto degli affetti*, della *rissa*, del-

Digitized by Google

l'*eccesso nel fine*, ed in ultimo del *concorso di estranee cause nel produrre un'azione esternamente criminosa*.

Finalmente mi sono occupato a disaminare le più celebri quistioni che si elevano sulla imputabilità delle azioni relative ai sordo-muti nati, agli alienati di mente, agli ubbriachi ed ai dormienti. La soluzione di tali quistioni congiunta ad alcune considerazioni generali per la criminosità interna stanno in luogo di chiusa al trattato della stessa criminosità.

Ho parlato con distinzione della criminosità esterna e della criminosità interna, per meglio più facilmente e con metodo analitico sviluppare tutte le mie idee in rapporto ad esse. Ma l'oggetto principale ed ultimo è stato quello di farmi strada all'esame ed alla conoscenza della vera natura del reato. È perciò che in fine, avvalendomi de' principî di sopra esposti ed assodati, son venuto a parlare appunto del reato complessivamente. In questo luogo ho disaminato e discusso tutte le definizioni più celebrate che dagli scrittori fino a questo momento si son date di esso, e ne ho poi io stesso data una che mi è sembrata la migliore.

Quindi ho discorso tutte le teoriche relative al *conato*, essendo anche questo un reato nella ragion penale; e poichè le medesime, non meno per analizzarne la natura, che per farne la pratica applicazione, presentano le maggiori difficoltà, e sono d più alta importanza; ho cercato di portare sull' getto la più minuta analisi, e di conservare sul medesimo tutta la scrupolosità scientifica.

Trattato non meno importante nella ragion penale si é quello della *complicità* e della *correità*. Ora an-

Digitized by Google

che di questi due oggetti ho dovuto occuparmi; ed intorno ai medesimi mi sono principalmente studiato di stabilire il vero carattere in che precisamente sta la differenza dell'una e dell'altra; cosa interessante nella scienza per le conseguenze diverse che debbono farsi avverare in ogni savia legislazione, e tanto più di rilievo, in quantoche gli scrittori in rapporto alla medesima sembrano ancora incerti e confusi nelle loro idee e ne' loro principî.

In fine esaurisco l'intero trattato del reato col disaminare il principio, cui esclusivemente attender deve ogni savio legislatore per conoscere e stabilire in fatto la diversa graduazione de' reati. Ognuno, che per poco siasi fermato nello studio della scienza filosofico-penale, già conosce qual rilievo presentino i principî relativi a tale oggetto, e quante difficoltà si offrano nella investigazione de' medesimi per istabilirne uno che, al carattere della universalità e di una facile applicazione, congiunga i caratteri della giustizia e della esattezza. Ed è questo il luogo in cui ho dovuto discutere se siano oppur no accettabili i sistemi degli scrittori politici e dei filosofi sulla graduazione de' reati, e prescegliere uno che sia proprio sotto tutt' i rapporti per la graduazione in esame.

Studiosa gioventù: fu per te e per la tua istruzione che io avvisai di compilar l'opera che ora ti presento. Sappi che nel formarla io volli liberamente pensare, tenendo solo in mira il tuo maggiore vantaggio. Quindi è che, se sopra più cose mi sono allontanato da quello che fino ad oggi se ne è scritto, io ti prego a leggerla con attenzione, meditando i miei principî; e se li troverai consentanei a quel che senti nel tuo cuore, a quello che l'esperienza t'in-

Digitized by Google

segna, e che la conoscenza del cuore e delle passioni umane ti manifesta, accoglili di buon grado e fanne tesoro per lo tuo avanzamento nello studio della scienza filosofico-penale. Che se io mi sarò ingannato, condona il tutto al mio sentimento per la verità, che solo per esser troppo viva, ha potuto farmi cadere in errore.

Digitized by Google

NOZIONI PRELIMINARI

I. È l'uomo un essere complesso, e composto di una certa anima e di un certo corpo, l'una pensante, l'altro organizzato, nel quale si osservano moltiplici poteri e svariati bisogni.

II. In generale questi poteri e questi bisogni possono ridursi a tre classi, cioè, ai fisici, ai morali ed agl'intellettuali, capaci tutti di un indeterminabile aumento e decremento (a).

III. Dove più facilmente possono diminuirsi ed aumentarsi gli enunciati bisogni e poteri, colà deve rinvenirsi lo stato naturale dell' uomo. Così in generale si dice, che la natura nel suo ordine abbia destinata una pianta ad un determinato terreno, solo perchè nel medesimo la pianta stessa si vede prosperare, e si vedrebbe disseccata in qualunque altro.

IV. La società civile è appunto l'enunciata situazione: e quindi a ragione può dirsi di essere la stessa società civile il vero stato

(a) Vedi *l' assunto primo della scienza del diritto naturale* di Romagnosi §. 6 e 7. — Non posso a meno di manifestare in questo luogo il mio vivissimo desiderio, che detta opera, unica nel suo genere e grande ad onta della picciolezza del volume al pari di tutte le altre molte del maggiore dei filosofi, stesse sempre fra le mani della gioventù studiosa, e che con essa unicamente innalzasse nel suo spirito ogni base per progredire nello studio della scienza morale, politica, e politico-legale. Il vantaggio sarebbe immenso, e la società potrebbe una volta sperare di avere giureconsulti filosofi, anzichè giureconsulti pedanti.

Digitized by Google

naturale dell' uomo, perchè, nel mentre da una parte offre essa i mezzi più efficaci a coltivare ed aumentare le tre enunciate specie di poteri, presta dall'altra tutt'i possibili soccorsi per diminuire i bisogni esistenti, siano di qualunquè natura o carattere.

V. Nè vale il dire, per distruggere siffatta verità, che nel seno della società civile l'uomo perda o per lo meno vegga diminuita la sua naturale indipendenza mercè il freno delle leggi umane; e che in mezzo alla medesima si vegga spuntare per lui una moltitudine di bisogni, dei quali nello stato naturale non si avrebbe neppure l' idea (b).

VI. Dapprima è falso, che l' uomo nello stato naturale goda di sua indipendenza. Sarebbe egli in siffatto stato accerchiato da una folla sorprendente di bisogni, e si vedrebbe nella impossibilità di poterli distruggere od allontanare. I suoi poteri, poichè privo dei mezzi capaci a svilupparli, sarebbero nello stato grezzo quali furono originalmente dalla natura concessi. Ora lo stesso stato, lungi dal potersi appellare stato d'indipendenza, avrebbe invece tutt'i caratteri del vero stato della impotenza (c). D' altronde l' assoggettamento alle leggi umane non costituisce, nè costituir può una restrizione nella nostra naturale libertà, cioè, nella libertà ispirata e sostenuta dalla ragione, perchè le leggi umane, dato che abbiano que' caratteri che necessariamente debbono avere, non sono che le stesse leggi naturali; e quindi racchiude un assurdo l' idea che le medesime possano opporsi alle viste ed ai dettati della natura.

VII. Secondariamente, se è vero che nella società e solo per effetto di essa si sviluppino per l' uomo de' novelli bisogni, che non avrebbe avuto nel così detto stato naturale, egli è vero altresì che i medesimi vengono ad esistenza solo per distruggere i naturali, che sarebbero più numerosi e di gran lunga maggiori; e che d'altronde i mezzi soddisfacenti che dona pure la società sorprendentemente

(b) Rousseau - *Discours sur l' origine et les fondamens de l' inégalité parmi les hommes.*

(c) Vedi il prelodato Romagnosi luogo citato.

Digitized by Google

superano ed i primi ed i secondi: di modo che, tutto calcolato, non vi è paragone a farsi fra la società civile e quella decantata per naturale; ed ogni buon senso si persuade che, nel mentre la prima rallegra e solleva l' umanità, l' idea della seconda non può ispirare che terrore e spavento.

VIII. Tutti questi effetti però sono annessi e legati all'idea della società civile ben costituita e con prudenza regolata. Una società civile, nella quale o non vi fossero leggi ed il governo fosse abbandonato al capriccio di chicchessia, o vi fossero leggi, ma queste non protettrici dei diritti, bensì unicamente conculcatrici de' medesimi, od in fine non fossero in fatto osservate le buone e le savie esistenti; senza alcun dubbio in questi tre funesti casi la stessa società civile produrrebbe tristissimi danni, e lo stato naturale, quando anche d'impotenza e di barbarie, ecciterebbe il pubblico desiderio. Interessa quindi moltissimo di formarsi idea giusta ed adequata del vero stato sociale, cioè, dello stato sociale *di ragione* e non *di fatto*, od almeno di *fatto*, ma riconosciuto ed approvato dalla ragione, come quella che è d'uopo riguardare qual tronco scientifico nelle materie politico-legali, e da cui debbon farsi derivare naturalmente, quasi rami del tronco stesso, tutt' i principî ne' parziali e svariati oggetti della legislazione.

IX. La società civile dunque in generale può definirsi: *la unione di più uomini* (d), *stabilita per lo meglio possibile di ciascuno, e voluta dalla natura, attesa la debolezza e perfettibilità umana.*

X. Ora varie considerazioni debbono farsi, e moltiplici conseguenze debbono dedursi, le quali sono naturali e necessarie, e fluiscono direttamente da siffatta definizione.

1.ª La società civile è l'unione di più uomini, perchè l'unità in-

(d) Dissi *di più uomini*, non perchè l' unione di due tre o quattro individui potesse animare una società civile, ma solo perchè, siccome è indeterminato per sua natura e può essere variissimo il numero degl' individui necessarî alla sua costituzione, ho avvisato che la parola *più* sia in preferenza adequata alla espressione della nostra idea generale.

Digitized by Google

dividuale non è concepibile che nello stato di dissociazione sulla terra; e società e dissociazione sarebbero idee contradittorie. Ma se da una parte è assurda la unità individuale a fronte della idea della società, dall'altra è conseguenza naturale della società stessa l' idea della unità morale, ossia della *personalità* morale, la quale appunto risulta dalla unione di più uomini per uno stesso fine. Quindi ancora la società, ossia la *persona morale* risultante dall' unione di *più* pel medesimo scopo, debbe costituire un *governo*, di qualunque natura voglia idearsi, e questo debbe avere direttamente e per sè stesso diritti ed obbligazioni non meno verso altre società, che verso ciascuno de' governati. Di fatti, ove la società non godesse di un ordinamento, ossia di un governo, ove il governo stesso non avesse diritti proprî e corrispondenti, ove potesse capricciosamente spiegare la sua azione senza veruna positiva obbligazione; chimerica ed assurda sarebbe l' idea di tendere ad uno scopo determinato, ed il campo della confusione sarebbe aperto innanzi ai suoi passi.

2.ª Ma lo scopo della società è appunto quello di ottenere il meglio, ossia il maggior bene de' componenti la società stessa. Dunque l'ordinamento sociale, ossia il governo, non che tutt' i suoi diritti e tutte le sue obbligazioni sono esclusivamente fondate sul meglio de' medesimi, ed esso n' è per così dire il matematico modellatore.

3.ª E poichè, come di già si disse, il meglio degli uomini sta nel perfezionamento de' suoi poteri e nella diminuzione dei suoi bisogni, siano fisici, siano morali, siano in fine intellettuali; è chiaro che ogni diritto ed ogni obbligazione della società, ossia del governo, si abbia solo pel duplice ed enunciato oggetto ed a proporzione delle esigenze del medesimo, di modo che quanto si facesse in senso opposto ed anche oltre il necessario al bene sociale, non avrebbe il carattere di diritto.

4.ª Però è d' uopo distinguere il meglio astratto ed il meglio in concreto. Il primo risveglia l' idea di una società dell' ordine assoluto ed esclusivo di ragione, ed il secondo esprime uno stato sociale

Digitized by Google

di ragione sì ma di fatto ancora. Quindi ognuno vede che, siccome *nella natura* non esistono che individui, e perciò sole società nel *fatto*; così il meglio esigibile non sia quello di ragione, che assume come norma assoluta la perfetta convergenza di perfetti mezzi col fine massimo, ma solo quello che le circostanze di fatto ed esistenti permettono; e fu per ciò, che nella definizione si disse: unione di più uomini, stabilita e regolata per lo meglio *possibile* di ciascuno.

5.ª Ma qualunque siasi il meglio che una società si proponga in vista delle sue particolari circostanze, la sua azione debb' esser diretta sempre all'aumento ed alla dimuzione de' soprascritti poteri e bisogni. E poichè è nella natura e nel proponimento de' maggiori de' beni, quale dev' esser quello di ogni società, che l'idea del bene generale vinca l'idea del bene individuale; è d'uopo che il miglioramento de' detti poteri e de' detti bisogni sia a preferenza corrispondente al primo; e perciò tutte le società e tutt' i governi debbono dirigere i loro passi a fare che ogni individuo si studî di produrlo.

6.ª Nè per tale salutare fine si trova ostacolo nella esistenza in ciascun individuo dell' *amor proprio*, che a sè particolarmente volger vorrebbe ogni bene sociale; che anzi questo fatto della natura servir deve di base al grand'edificio di ogni felicità della nazione in generale. La grande arte appunto del governo sta, come il celebre filosofo italiano dice, *nell'identificare l'interesse personale coll'interesse sociale, di modo che il singolare individuo, operando per altrui, vegga di operare per sè medesimo*: e quando in tale bisogna le cose si portino, come portar si possono, ad un felice risultamento; allora, come prosegue lo stesso filosofo, si verifica nel popolo, *dal canto della mente la sana opinione pubblica, dal canto del cuore il più vivo amor della patria, e dal canto delle forze la maggiore possibile potenza relativa.*

7.ª La società civile, di cui, ove sia ben costituita, non può darsi più ridente e magnifico spettacolo, riconosce la sua esistenza, come già si disse, ne' voleri della natura; perchè avendo questa formato

Digitized by Google

l'uomo *debole* e *perfettibile*, tali due caratteri esigono indispensabilmente che gli uomini si aiutino reciprocamente tra loro, e che mercè tale reciproco soccorso si avanzino verso il comun meglio, e verso la individuale e generale perfezione. Quindi la società civile a buon diritto si può e si deve appellare *società naturale*, o meglio più brevemente e per eccellenza *Società*, perchè, oltre alla civile, niun' altra può idearsene, che venga approvata dalla ragione e dai dettati della natura. Quello però che interessa osservare, e che deriva dagli stessi caratteri si è, che la società non è, nè esser può società di *comunione* o di *azienda*, ma solamente società di *commercio* e di *aiuto necessario*.

XI. Ora dietro tutte queste cose, ognun vede, che dall'idea propria ed adequata della società fluisce di necessità quella della legge.

XII. Due specie di leggi è d'uopo dapprima conoscere, data l'esistenza di una società, cioè, la *legge fondamentale* della società stessa, e la *legge cui debbono i cittadini uniformare le loro azioni*.

XIII. La prima può definirsi per — *quella che stabilisce e modella la precisa forma del governo di una data società;* e la seconda è — *il comando necessario e notificato di un imperante riconosciuto, obbligante i membri della società civile, a cui presiede, a fare od ommettere qualche cosa, a fine di ottenere, per quanto si può, e nella più equa maniera, il comune loro ben essere* (e).

XIV. È inutile che mi occupi a dilucidare siffatte definizioni. Quello che si è osservato sull'idea che debbe ognuno avere della società, è bastevole non solo a far intendere il verace senso di quanto è detto nelle medesime, ma anche a persuadere della loro rettitudine ed esattezza.

XV. Debbo solo dire, che tre sono gli oggetti generali delle leggi, cioè, la *sussistenza*, la *educazione*. e la *tutela* (f), non avendo gli uomini alcun diritto, che ad uno degli enunciati oggetti non possa riferirsi o direttamente od indirettamente.

(e) Questa definizione è dello stesso Romagnosi — Vedi l'assunto primo §. 29.

(f) Vedi detta opera e detto §. del Romagnosi.

Digitized by Google

XVI. Ma qualunque siasi l' oggetto delle leggi, queste debbono sempre avere la loro sanzione, ossia quel carattere, che valga ad assicurarne l' esecuzione, perchè staccare l' idea della sanzione da quella della legge, è lo stesso che distruggerla interamente, e far rimanere l' idea del semplice consiglio.

XVII. In questo senso tutte le leggi sarebbero di una natura e di una specie, od almeno potrebbero dividersi solo in rapporto all'oggetto loro. Però, siccome gli stessi mezzi che guarentiscono l' esecuzione delle leggi sono ancor essi di diversa natura, poichè altri sono più ed altri meno dispendiosi; così io divido in generale le leggi sotto questo rapporto, e dico, che le medesime altre sono *civili*, altre *penali*, e parlando quì solo di queste ultime, le definisco per — *Quelle che comminano una determinata pena contro coloro, che o fanno alcune date azioni, o ne ommettono altre per detta pena istessa proibite o comandate; e che del pari prescrivono il modo come procedersi tanto per la investigazione ed assodamento di esse, quanto per lo scoprimento dell' autore e sua punizione.*

XVIII. In generale, tutte le leggi penali sono di *pubblica* ragione, perchè, intente tutte a guarentire la sicurezza de' componenti le civili associazioni, influiscono sempre alla felice esistenza di queste.

XIX. In un senso però più preciso e più particolare le stesse leggi possono distinguersi in leggi di *diritto pubblico*, ed in leggi di *diritto privato*.

XX. Si appellano leggi di diritto pubblico quelle che direttamente e da vicino guarentiscono la comune e generale sicurezza, comechè producano nel tempo stesso il bene individuale e tutelino egualmente la privata sicurezza di ciascun componente la società: ed in senso inverso si dicono leggi di diritto privato quelle che più direttamente e più da vicino mirano a conservare la sicurezza dei particolari individui, e solo in un modo indiretto e da lontano influiscono sul benessere generale del corpo sociale.

XXI. Le stesse leggi penali poi, sieno di pubblico o di privato

Digitized by Google

diritto, sono di loro natura o *precettive* o *proibitive*, non potendo aver luogo nel novero di esse le leggi *permessive*: e possono distinguersi ancora in leggi *punitrici* propriamente dette, ed in leggi di *procedura*, o, come avvisa un moderno profondo filosofo e giuspubblicista, in leggi *sostantive* ed in leggi *aggettive* secondo che, o versano a minacciare di pena gli autori di alcune date azioni, o tracciano la via che batter si deve, perchè il magistrato giunga a notizia de' reati avvenuti, ne assodi le pruove, ne investighi gli autori e li punisca.

XXII. Da quanto si è di sopra detto risulta chiaro, che nella ragion penale il maggior interesse e le maggiori difficoltà stiano nell' acquistare la idea esatta del *reato* e della *pena*.

Ora la conoscenza appunto dell' uno e dell' altra sotto tutti i rapporti, ed il più che per me si potrà, colla presente opera mi studierò di dare.

Digitized by Google

PRINCIPII FONDAMENTALI E FILOSOFICI DI RAGION PENALE

PARTE PRIMA

DEL REATO E DI QUANTO GLI È RELATIVO

LIBRO PRIMO

DELLA CRIMINOSITÀ ESTERNA ED INTERNA

INTRODUZIONE

§. 1.—Il reato è un oggetto fisico-morale e complesso nella scienza penale. Volendo dunque conoscerlo sotto tutt'i rapporti, debbo analiticamente (1) esaminarne gli elementi, partendo dai fatti della

(1) È oggi un principio riconosciuto dal maggior novero de'dotti, che le scienze non possano fare degli utili progressi ove l'analisi non sia compagna e conduttrice nello studio di esse. I principî generali, che si annunziano come verità nelle scienze fisiche e morali, non si creano dall'arbitrio degli uomini: per esser realmente veri ed utili, è d'uopo che siano sempre l'espressione accorciata degl'invariabili fatti della natura, dal di cui governo gli uomini stessi vanamente tenterebbero sottrarsi. Ora qual miglior metodo per giungere a stabilirli con rettitudine, quanto quello che, muovendo dai fatti, porti a conseguenze necessarie, e da queste ad altre conseguenze pure necessarie comechè più remote e più lontane? — Vedi Carlo Comte: *Trattato di legislazione tom. I. lib. I. cap.* 3.°; e Romagnosi nelle sue molte e profondissime opere, e particolarmente in quella sulla dottrina della ragione, in cui sono le vedute fondamentali *sull'arte logica lib. I. cap.* 2.

Digitized by Google

natura; e poichè può considerarsi o nel senso dell'effetto esteriore che produce nella società e sopra la sensibilità de' componenti di essa, o nel senso del principio interiore da cui viene animato, dividerò il presente libro in due sezioni, delle quali, la prima sarà relativa alla *criminosità esterna*, verserà la seconda sulla *criminosità interna* (2).

SEZIONE I.

Della criminosità esterna delle azioni umane.

2. — Due cose debbono stabilirsi in rapporto a questa criminosità, cioè:

I. È d'uopo conoscere l'origine della medesima, in che essa precisamente consista, e quando le leggi penali di una società debbano calcolarla per tale, guardato il loro scopo.

II. Dato che essa esista in una classe qualunque di azioni umane, conviene esaminare se possa essere sempre uguale, e nel caso negativo tracciare le norme a fine di determinarne la varietà.

Tutte queste disamine saranno l'oggetto de' due seguenti capitoli.

CAPITOLO I.

Della genesi della criminosità esterna, della sua definizione, e quando le leggi penali di una società qualunque debbano calcolarla.

3.—È un fatto (3) di sentimento costante e come fondamentale si pone in tutte le scienze, nelle quali si tratta di stabilire principî

(2) Ho creduto di usare le parole *criminosità esterna* e *criminosità interna*, per esprimere antecedentemente con esse que'caratteri che voglio, esaminando, ritrovare nelle azioni degli uomini perchè possano e debbano notarsi nelle legislazioni come reati, e quindi dichiararsi meritevoli di pena, e comechè i caratteri stessi non possano in realtà separatamente esistere, pure, a fine di poterli meglio analizzare e conoscere io li disaminerò l'uno disgiunto dall'altro.

(3) Rimarrà sorpreso qualcuno che si rimonti ad un principio tanto remoto nella

Digitized by Google

dirigenti le umane azioni, e per conseguenza anche nella scienza filosofico-penale (4), che tutti gli uomini amano istintivamente il piacere, ed aborrono per necessaria conseguenza il dolore.

4.—Il piacere è una sensazione grata, o meglio, una maniera di esistere, dalla quale l'uomo non vuole, nè può allontanarsi, se non in vista di un piacere maggiore, che cangia la natura di quello.

5.—Il dolore è una sensazione ingrata, o più esattamente una maniera di esistere, in cui l'uomo non vuole rimanere, e che desidera cangiare per giungere ad un piacere od almeno ad un dolore minore, il quale in rapporto al primo è un vero piacere (5).

presente disamina. Ciò in fatto non è vero: la deduzione, come vedrassi, di poche conseguenze mi condurrà al conseguimento del mio scopo. Ma dato anche che fosse troppo remoto, poichè debbo portare la vera persuasione negli animi de'giovani studiosi crederei di tradirli e di smarrire il fine proposto, ove i principî da stabilirsi non si basassero sopra fatti, de'quali niuno ha mai dubitato, nè si dubiterà giammai, fino a che gli uomini saranno quali furono e sono.

(4) Dico essere *fondamentale* in tutte le scienze direttrici delle azioni umane il fatto della tendenza al piacere e dell' abborrimento al dolore, perchè scriverle sopra base diversa è lo stesso che dir nulla, e servire al capriccio de' sistemi, tanto più dannosi ed immorali, anche innanzi a Dio, per quanto più si allontanano dall' uomo *di fatto*, posta da banda ogni corruzione sopravvenuta; quella stessa cioè che nel magistero penale un legislatore è costretto pure a seguire per non produrre maggiori mali di quelli che vuole allontanare con la creazione, dirò così, de'reati e delle pene. Le stesse scienze poi non sono varie fra loro che per l' oggetto diverso che imprendono a trattare, e pe' diversi fini che si propongono, cumunque questi parziali fini siano tutti e sempre subordinatamente al fine ultimo ed universale della felicità umana. Così p. e., comunque le scienze della pubblica economia e della ragione penale siano diverse tra loro, poichè l'una tratta delle ricchezze e si propone di stabilire dei principî per aumentarle, e l'altra tratta de'reati e delle pene, ed ha per suo scopo la retta determinazione degli uni e delle altre, onde con queste allontanar quelli; pure niuno penserà che entrambe queste scienze non abbiano per fine ultimo la felicità maggiore delle società, e quindi degli uomini.

(5) Non ignoro le definizioni date dal Conte Verri nel suo discorso *sull' indole del piacere e del dolore*. Egli, dopo aver fatta la consueta distinzione dei piaceri e dei dolori in *morali* e *fisici*, dice, che i piaceri morali ed i piaceri fisici stanno nella *rapida cessazione del dolore*; che il dolore morale non sia altro che il *timore*; e che il dolore fisico debba definirsi per *quel sentimento che in noi nasce per effetto della la-*

Digitized by Google

6.—Tutte le cause che apportano o sogliono apportare all' uomo piaceri o dolori, diconsi beni o mali, e questi beni o mali sono maggiori o minori secondo che producono in effetti o sogliono produrre piaceri o dolori maggiori o minori (6).

7.—Quell'uomo che è scevro di mali, che possiede de'beni, e che ad un tempo come tali li avverte dicesi essere un uomo felice.

8.—La felicità quindi è il sentimento del proprio ben essere, e questo è il risultamento della privazione de' mali e del possesso dei beni (7).

9.—Questo sentimento è sempre vivamente scolpito nel cuore dell' uomo: non vi ha azione del medesimo, la quale non si vegga animata dal desiderio di allontanare un male o di acquistare un bene, val dire, dal desiderio della propria ed individuale felicità.

10.—Il fine dunque unico che l'uomo si propone in tutto il corso

cerazione o della compressione del nostro corpo. Ma chi non vede che il celebrato scrittore, anzichè definire, non fa che indicare l' origine e il modo, con che si va ai piaceri ed ai dolori, e che anche in questa disamina si è manifestamente ingannato?

Il sig. di Maupertuis ha definito il dolore per *una sensazione che dispiace di avere*.

Io ho avvisato di essere il piacere ed il dolore *una maniera di esistere*; e questo costituisce il genere prossimo. Ho quindi soggiunto che dal piacere non vuole e non può l'uomo allontanarsi, e che per lo contrario desidera che il dolore cessi; e ciò forma l' ultima differenza delle due opposte maniere di esistere. Che altro può esigersi per una retta definizione, trattandosi specialmente di pure e semplici sensazioni?

(6) Quindi è chiaro che le parole *beni* e *mali* possono prendersi in doppio senso, cioè, o nel senso di una cagione qualunque che in fatto arreca piacere o dolore ad un certo e determinato individuo senza calcolare la sensazione che agli altri produrrebbe; od in quello di una causa che si riguarda in generale dagli uomini come capace di apportare piacere o dolore, e perciò si giudica che la stessa impressione debba fare a ciascun individuo determinato della specie umana.

Questo doppio significato debbe tenersi presente per la chiarezza dei §§ 7 ed 8 delle presenti istituzioni.

(7) Niente ha dunque di comune la felicità con quelle cagioni che dagli uomini si riguardano come capaci di produrla: quella sta nel nostro interno, e non è che un sentimento del nostro cuore; queste sono oggetti esistenti fuori di noi, e spesse fiate si avvera che in fatto producano dolori, comechè si riguardino dalla maggior parte degli uomini come cagioni suscettibili esclusivamente di produr piaceri.

Digitized by Google

del suo vivere è appunto la felicità propria ed individuale; e ciò non si può avverare che per la stessa legge della natura, perchè quando i nostri sentimenti sono universali fra gli uomini, costanti, invariabili e tali da non potersi per qualunque forza soffocare, è stoltezza riportarli ad altra cagione qualunque (8).

(8) Che l' uomo agisca sempre in vista della felicità ed esclusivamente per essa, è un fatto dimostrato dalla storia di tutt'i tempi e dalla quotidiana esperienza. Ogni lettore che vorrà esser sincero narratore de'proprî sensi, non potrà che confermare il fatto stesso, tosto che riconcentrerà in sè l'attenzione, e, scevro di passioni pregiudicate, consulterà l' interno del suo cuore. La verità del medesimo è anche evidente per dimostrazione tratta dalla natura delle nostre facoltà. — La volontà è quella potenza che sola pone l'uomo in azione: ove accade l'opposto, ed un'altra cagione qualunque muova le nostre membra, l' uomo stesso non sarà più l' autore vero de' suoi moti. Ora la volontà stessa non può determinarsi senza motivi, e questi motivi non possono essere che o il procaccio di un bene o l'allontanamento di un male. Stabilire diversi principi, è lo stesso che stabilire assurdi inconciliabili con una reale esistenza. Nè in fine con le teoriche enunciate si porta il menomo attacco ai principî di religione e di sana morale; che anzi da una parte è indubitatamente vero che con esse si possono sviluppare, ed in effetti si sviluppano tutt'i principî della prima e della seconda; e dall' altra è nel modo stesso certo che un diverso fonte qualunque, da cui vogliano i medesimi attingersi, non presenterà che risultamenti passionati, capricciosi ed erronei. È vero che nella società si osservano de'fatti, da' quali può in qualche modo dedursi che un principio opposto regoli la condotta degli uomini, e che questi tante fiate sembra che facciano altrui del bene senza riguardo a loro stessi. Ma è da osservarsi: 1.° che i fatti di tal natura sono ben ristretti in numero a fronte di quelli che presentano una fisonomia contraria, e che prendono origini dal proprio ed individuale interesse; perlochè questi e non quelli possono servir di base ai principî generali: 2.° che ove si vogliano indagare le cause vere degli stessi fatti, si conoscerà che essi pure trovano la loro origine nel bisogno di liberarsi da uno stato penoso: 3.° che quando anche non voglia starsi a queste riflessioni, deve dirsi che i fatti nei quali si vede agir l'uomo pel bene altrui esclusivamente, e non per sè, siano non l'effetto della natura dell'uomo originale, sì bene della educazione, della religione, della convivenza sociale e di tutta la schiera di que' principî che modificano l' uomo nella società: 4.° in fine che i fatti stessi nascono più da un meccanico moto della nostra sensibilità che dai calcoli della ragione. Chi si gittò al mare per ritogliere dalle voraci onde l'infelice naufrago, se avesse riflettuto al pericolo evidente cui espose il proprio individuo, senza alcun dubbio non sarebbe giunto al fatto generoso. Ora possono mai trarsi i principî della condotta umana da'fatti di simil natura? La brevità neces-

Digitized by Google

11.—Se il desiderio della felicità deriva dalla natura, la felicità stessa è per l'uomo un diritto, essendo la natura la legislatrice suprema ed universale in tutto il creato (9).

12.—Ma la natura non fu parziale per tale o tali altri uomini, e come nel cuore di uno, così impresse nel cuore di tutti lo stesso sentimento; e quindi anche tutti debbono per dovere agire ed agiscono con diritto, quando dirigono le loro azioni al conseguimento del proprio ed individuale ben essere.

13.—Le verità esposte, sempre le stesse e sempre universali fra tutti gli uomini, fanno sorgere le seguenti deduzioni, le quali sono e naturali e necessarie, cioè:

I. Comechè sia vero che l'uomo possa con diritto aspirare alla propria ed individuale felicità, e quindi dirigere le sue azioni a procacciarsi que' beni che possono generarla, pure è vero altresì e nel modo stesso, che egli nel tendere a far ciò non mai debba o possa offendere la felicità altrui legittimamente posseduta (10).

saria ad una nota in una istituzione di diritto filosofico-penale non permette che io mi trattenga a fare di siffatte idee una piena dimostrazione. — Possono leggersi sull'oggetto le filosofiche e profondissime opere di Elvezio, di Bentham, di Romagnosi, e di altri scrittori celebrati sulla scienza filosofico-legislativa. — Del resto non è mio assunto dimostrare le enunciate teoriche, e pel mio scopo è bastevole tener per fermo che il sentimento della individuale felicità parta dalla natura e sia universale, poco calendo che lo stesso sentimento non sia o non voglia riguardarsi come l'esclusivo motore dell'uomo.

(9) Sembra che tale deduzione sia e naturale e necessaria. L'idea fondamentale della legge sta nel rapporto reciproco di due potenze, delle quali l'una agisce e l'altra riagisce corrispondentemente e necessariamente: e dalla legge debbono derivare le altre idee di diritti e di obbligazioni. Ora, se con forza prepotente la natura agisce sull'uomo col perenne sentimento della propria felicità, l'uomo stesso deve riagire corrispondentemente coll'andar sempre dietro agli oggetti che egli riguarda come beni; e quindi la felicità, ossia l'agire per essa è un vero diritto ed anche un dovere per lui.

(10) Ciò è manifestamente chiaro, perchè i diritti derivano dalla natura e sono il risultamento delle sue inalterabili leggi. Se per noi non si ammettesse la restrizione enunciata, si troverebbe la natura contradittoria a sè stessa, sorgerebbe l'idea della collisione de' diritti, idea assurda che distruggerebbe ogni diritto, e lungi dal potere

Digitized by Google

II. Nell'equilibrio delle particolari felicità, ossia nel pacifico godimento che ha ciascun uomo de' beni legittimamente posseduti, sta solo la pubblica sicurezza, la pubblica tranquillità, ed in una parola la libertà civile.

III. Le azioni dell' uomo si debbono riguardare come fatte con diritto quando non si oppongono all' altrui felicità; e per lo contrario sono reputate criminose allorchè offendono l' altrui felicità, ossia l' altrui bene, senza una giusta necessità.

14. — Premessi tali principî tratti dalla natura umana, è facile persuadersi che le azioni criminose, per quanto riguarda l'esterno di esse, non siano che *gli attentati non necessarî e non giusti all'altrui felicità* (11).

15.—Quindi può nella scienza stabilirsi in massime generali:

I. Che ove non esiste attacco all' altrui felicità, quivi non possa riconoscersi criminosità esterna di azioni, e che l'opposta sentenza

edificare sulla natura il bello ed utile, anzi necessario sistema della morale e della giustizia, vedremmo il tutto ricadere nell'abbisso del caos e del disordine. Ma la natura non è confusa, non è disordinata, e molto meno è contradittoria a sè stessa: dicendo il contrario si farebbe imperdonabile e vergognosa offesa alla natura ed alla Divinità medesima. Ora la natura si presenta a noi non altrimenti che con fenomeni sulla nostra sensibilità, esaminando i quali, mercè le nostre facoltà morali, ossia con la ragione, dobbiamo interpretarla: e, ritenuta per vera la idea fondamentale della *conservazione*, dobbiamo conoscere e fermare le leggi del suo ammirabile sistema: Fenomeni sulla sensibilità umana: eguaglianza tra gli uomini tutti dei sentimenti e dei diritti; son queste le basi prime di ogni morale, di ogni legislazione, e quindi di ogni giustizia umana e positiva. La filosofia non può ricevere altri principî senz' abbandonarsi a chimerico dommatismo, e senz' abbandonare e le scienze morali tutte e le leggi al vero capriccio degli uomini, sottraendo il tutto dall' impero della natura, l'unico capace di produrre ogni bene sociale ed individuale.

(11) Giova ricordare che qui io parlo esclusivamente della criminosità esterna: quindi è chiaro che l'idea stabilita non possa ritenersi per la definizione del reato, poichè a ben definire questo non debbe omettersi il concorso de' nostri poteri morali: d' altronde l' idea sarebbe senza misura generale. Si è detto che le azioni criminose stanno negli attentati all' altrui felicità, solo per indicarne l'origine e l'oggetto fondamentale esteriore: in altro luogo sarà data la precisa definizione di esso.

Digitized by Google

racchiuderebbe un assurdo in ragione, ed una inutile e dannosa crudeltà nel fatto (12).

II. Che, dato anco l'attacco all'altrui felicità, se questo sia stato consigliato e voluto dalla necessità o dalla giustizia, neanco esiste criminosità esterna in quelle azioni che il produssero (13).

16.—È questa la vera genesi della criminosità esterna delle azioni

(12) Quindi è che in niuna savia legislazione sociale s'è mai punito il nudo pensiero. — Nella l. 18 ff. *de poenis* diceva il Giureconsulto Ulpiano « *Cogitationis poenam in foro nemo patitur* »—E Catone presso Gellio (7 *noctium* 3) diceva pure « *Quis aequum censeat, quemquam poenam dare ob eam rem, quod arguatur male facere voluisse?*» —Gotofredo ne' suoi dottissimi ed eruditissimi comenti sulla indicata legge 18 scrive « *Nuda vero, simplex, latens in animo, ac nemini delecta cogitatio, ut ab hominibus ignoratur, ab iisdem ita puniri non potest* »—Burlemaqui opina che *i legislatori umani, perchè impotenti, debbono* TOLLERARE *la impunità de' soli pensieri*. Questi due celebrati scrittori però caddero in errore. Non è vero che i legislatori umani *tollerano* la impunità de' soli pensieri, ma debbe dirsi in vece che sian privi del diritto di punirli; di quel diritto che neppure avrebbero ove anco fossero nella potenza di penetrare nel fondo de' cuori e conoscere i pensieri stessi. — In Inghilterra vi fu un tale che teneva il registro di tutte le falsità che aveva commesse. Avrebbe potuto tener pure il notamento di tutte quelle che aveva pensato di commettere. Ora, se questo progetto fosse stato noto per qualunque accidente, si sarebbe forse potuto punire l'autore di esso? Senza dubbio, secondo Gotofredo e Burlemaqui. Ma nò. Ne sarebbe mancato assolutamente il diritto, perchè niuno attacco si sarebbe fatto col cennato progetto all'altrui felicità. Iddio solo è lo scrutator del cuore dell'uomo e questi non debbe essere allontanato da' malvagi pensieri che dalla sola religione. Perciò con orrore si ricordano e le tirannidi di Dionigi che fe' punire l'infelice Marsia sol perchè aveva sognato di ucciderlo, ed i tristi tempi della Francia, ne' quali si promulgò la legge così detta *de' sospetti*. Da ultimo lo stesso interesse che ha la società di prevenire i reati, oggetto unico delle pene, come a suo tempo vedrassi, comanda non punire i nudi pensieri, e perciò ne spoglia del diritto di farlo i legislatori della terra. « *Coll' elevare ad azioni criminose*, dice Pellegrino Rossi, *i soli pensieri e quindi col punirli, voi ne renderete più rara la manifestazione; scemerete il numero degl'imprudenti per accrescere quello de' malfattori; ed in tal modo covronsi delle scintille pel piacere di assistere all' incendio.*

(13) Così i patimenti, non esclusa la morte stessa, che si fan soffrire all' uomo in una società costituita per effetto di legittima condanna, non risvegliano affatto idea di criminosità esterna, che anzi risvegliano invece quella di un massimo diritto. Così pure l'uccisione che l'uomo per necessaria ed imperiosa difesa di sè stesso fa dell'in-

Digitized by Google

umane. Qualunque altro principio voglia seguirsi nella investigazione delle azioni criminose, se a quello non si fa subordinato, od almeno non si congiunge, è assolutamente incompleto. Così non raggiunsero il loro scopo que' legislatori, i quali nel formare il codice penale, anzichè avere per loro oggetto unico ed indipendente la felicità, diressero le loro leggi a proteggere l'eguaglianza, la libertà, la potenza, il commercio, etc. (14).

17.—Ma è qui che debbono notarsi diversi effetti in riguardo alla morale ed alle legislazioni sociali per la ragione, che sebbene la criminosità delle azioni umane stia in generale nell'annientamento o nella diminuzione dell'altrui felicità, non sempre però sono esternamente criminose nella società quelle azioni, colle quali si annulla o si scema la stessa altrui felicità.

18.—La morale e le legislazioni sociali relativamente al fine loro generale hanno la stessa natura, poichè l'una e le altre si propongono di dirigere le azioni degli uomini in modo da produrre la più

giusto aggressore, non è criminosa sotto alcun rapporto, e presso qualunque legislazione sarà sempre un'azione, comechè dannosa, legittima e fatta con diritto.

(14) Vedi i trattati di legislazion penale e civile tom. I. cap. 4. di Geremia Bentham, profondo ed analitico scrittore. Vedi pure il trattato di legislazione di Carlo Comte, e da ultimo le profondissime opere del signor Romagnosi. Così, p. e., leggendo l'antica storia della Grecia, noi troviamo essere stata diversa la direzione che i due celebri legislatori Licurgo e Solone davano agli Spartani ed agli Ateniesi in rapporto alle ricchezze, poichè l'uno voleva far rimanere i primi nella loro povertà, e l'altro voleva condurre i secondi all'apice delle arti e del commercio; comunque e l'uno e l'altro si proponessero la felicità de'popoli, pe' quali facevano le leggi. L'eguaglianza, la libertà, il commercio etc. sono oggetti interessanti in ogni legislazione, ma essi non possono essere mai l'oggetto ultimo; che anzi sono mezzi per produrre la felicità del popolo: quindi è che per produrla fa d'uopo di consultare sempre l'opinione generale del medesimo. Che se riguardo a' suddetti oggetti e ad altri il popolo viva in opinione troppo erronee e dannose, convien richiamarlo da esse coi mezzi indiretti, facendo, con tutti quelli consigliati dalla filosofia e dalla prudenza, nascere e generalizzare opinioni diverse e contrarie; ma non mai potrà usarsi per l'oggetto direttamente il magistero penale. Persuadiamoci; i legislatori col promulgare le leggi non fanno che descrivere i bisogni della società e de'popoli governati.

Digitized by Google

gran somma possibile di felicità: ma tanto la prima quanto le seconde non possono avere, relativamente al fine stesso, la medesima estensione (15).

19.—La morale estende la sua giurisdizione sopra tutte le azioni degli uomini, siano pubbliche, siano private, siano esteriori, o stiano pure nel solo nudo pensiero; e la stessa, nel mentre è una guida perenne della vita umana, impone direttamente a ciascun individuo di fare tutto ciò che è a vantaggio della società, compresovi il suo vantaggio personale. Le legislazioni sociali però non possono e non debbono spiegar sempre una influenza diretta sulla condotta degli uomini; e vi sono atti utili alla società, ed ai componenti di essa, che non possono o non debbono comandare, come pure vi sono atti nocivi, che non possono o non debbono proibire (16).

(15) Vedi Bentham nella cennata opera tom. I. cap. 12. Ecco come si esprime questo filosofo. *La morale in generale è l' arte di dirigere le azioni degli uomini di maniera da produrre la più gran somma possibile di felicità.* La legislazione deve avere precisamente il medesimo oggetto. Ma sebbene queste due arti, o queste due scienze abbiano il medesimo fine, esse differiscono molto in quanto all' estensione. La legislazione ha lo stesso centro della morale, ma non la stessa circonferenza.

(16) L'autore della morale è Dio; l'autore delle leggi sociali è l'uomo: almeno in riguardo alla prima si credono gli uomini immediatamente soggetti a Dio, ed in rapporto alle seconde all'uomo, comechè le leggi realmente esistano nella natura e nei rapporti delle cose. L'idea di Dio risveglia quella di un Essere che ad un sommo sapere e ad una somma bontà congiunge una massima potenza; chi parla dell' uomo per l'opposto considera un essere limitato ne'lumi, nel potere e nella bontà stessa.

Ciò posto sono necessarie conseguenze:

1.° Che nel mentre la morale si deve proporre per suo fine l' assoluta perfezione, le leggi sociali poi non possono proporsi che uno scopo relativamente buono e sempre proporzionato alla capacità dell'uomo; tantochè qualche volta si vedono prive del diritto di opporsi ad un male, e debbono tollerarne qualche altro anche grave solo perchè non potrebbero distruggerlo senza produrre mali maggiori.

2.° Che la morale regola le cose quali sono nella loro realtà, e sempre in un senso individuale, comechè per necessario conseguente poi ne risulti perfettamente l' armonia ed il bene universale; che per l'opposto le leggi sociali non possono vedere le cose quali sono, ma quale appaiono, e debbono calcolare i soli vantaggi generali

Digitized by Google

20.—Ma per meglio segnare i veri limiti della morale e della legislazione è d'uopo richiamare quì la classificazione più ordinaria dei doveri morali dell'uomo (17).

21.—Ciò che interessa sè solo compone una classe di azioni chiamate *doveri verso sè stesso*; e la qualità manifestata per lo compimento di questi doveri appellasi *prudenza*. La parte poi della sua condotta relativa agli altri, compone una classe di azioni chiamate *doveri verso gli altri*; ed in riguardo ai medesimi bisogna distinguere la *beneficenza* e la *probità*, secondochè si tratta o di fare un atto positivo, che porta con sè la felicità altrui, o di astenersi da un altro atto che la diminuisce (18).

delle società, benchè da questi derivino ancora i vantaggi individuali de'componenti le medesime; e perciò non va smarrita la saviezza delle stesse leggi, quando anche taluno individuo ne soffra un male.

3. Che le sanzioni della morale sono corrispondenti al fine perfettissimo della medesima, e sempre infallibili ne'loro effetti, e che le sanzioni delle leggi sociali contengono in loro stesse de' mali, e con molta difficoltà raggiungono il bene maggiore per cui si fanno.

Ora, dietro tutto ciò, chi non sarà persuaso dei principî stabiliti? Chi non vedrà che i principî di morale non possano servire di base ai principî della scienza penale, comunque e l'una e l'altra si propongano la maggiore felicità degli uomini?

(17) Comechè si faccia da molti moralisti ed autori di diritto di natura la classificazione de' doveri scritti nel §. 21, io l'ho attinta dal prelodato Sig. Bentham, del quale ho pure ritenuto le idee che affigge alla prudenza, alla beneficenza ed alla probità; onde sarà utile leggere la cennata sua opera al cap. XII.

(18) Potrà rimanere sorpreso taluno del silenzio da me serbato in rapporto ai doveri religiosi. E sì che tale sorpresa serebbe giustissima. È stato e sarà sempre un impossibile l'esistenza di una società senza una religione. Un popolo potrà essere investito e regolato da principî di una falsa religione; ma l'istoria niun esempio presenta di un popolo sfornito affatto di religione, che siasi mantenuto nel vivere sociale. Che se con filosofica e verace religione vuole appunto parlarsi di religione, sarà chiaro che io non ho tenuto silenzio in rapporto a que' doveri reigiosi, de' quali unicamente debbono occuparsi le leggi sociali, e particolarmente le leggi penali; e che avendo parlato dei doveri di probità, s'intenda aver discorso ancora dei doveri religiosi. La violazione di questi non è che la violazione di quelli, ed ogni principio stabilito per gli uni è comune al regolamento degli altri. In una parola i doveri di probità, ed i doveri religiosi, la cui violazione debbe calcolarsi in un codice penale,

Digitized by Google

22.—Ora, dietro tali distinzioni che presso ogni moralista si rinvengono, debbono stabilirsi in riguardo alle leggi sociali penali tre principî:

I. *Che non sono mai criminose quelle azioni che si oppongono alla* prudenza.

II. *Che tali non sono neppure quelle che si oppongono alla* beneficenza.

III. *Che possono esser criminose solo quelle, le quali violano i doveri della* probità.

23.—Le ragioni del primo principio sono, che la mancanza ai doveri comandati dalla *prudenza* è l'effetto della ignoranza e dell'errore; che a rimuovere questi è bastevole il timore di nuocersi; e che in ogni caso una pena comminata dalle leggi sociali sarebbe sempre inutile.

24.— La ragione poi del secondo principio sta in questo, cioè, che la *beneficenza* riceve la sua energia dalla libera volontà dell'uomo, poichè, ove ciò non fosse e si volesse dar luogo ad un comandamento, essa non sarebbe più *beneficenza*.

25.—Ma queste ragioni non sono che sussidiarie. Vi è a sostegno de' soprascritti (primo e secondo) principî una ragione fondamentale ed ineluttabile. Questa è che la società, proponendosi e potendosi solo proporre per suo scopo la difesa della felicità della società stessa e degl'individui dagli attacchi altrui, non ha alcun diritto di allontanare un cittadino dagli atti d'imprudenza, o di coartarlo agli atti

sono la medesima cosa. Chi vuole pubblicamente rendere alla Divinità un culto esterno diverso dal vero di già stabilito fra i cittadini di una nazione, o vuole distruggere e disturbare in un modo positivo il medesimo, offende i cittadini istessi nei sentimenti più importanti della vita, e paralizza le azioni più grate al cuore umano. Ora tale offesa non è forse la violazione dei doveri di probità? perchè dunque doveva crearsi una novella specie di doveri nei doveri di religione, quando questi son compresi in una delle già enunciate? — Vedi l'assunto 1.° del Diritto naturale del Romagnosi § 36.

Digitized by Google

di beneficenza col mezzo delle pene: gl'imprudenti e i non benefici non nuocciono che a loro unicamente (19).

26.— Ma anche in rapporto ai doveri di probità, le legislazioni sociali van soggette a restrizioni nel regolare la condotta umana in un modo diretto, perchè esse riconoscono la loro origine dall'uomo; ed il medesimo, per la sua naturale debolezza, non può giungere là dove giunge la morale.

27.— Quindi per i medesimi possiamo basare il principio, che *un'azione, benchè contenga un attentato all' altrui felicità, sarà criminosa però nei soli casi, nei quali l'azione stessa potrà nel fatto ed*

(19) Qui preveggo una opposizione. Si dirà: i non benefici e gl'imprudenti non solo fanno male a loro medesimi, ma lo fanno ancora agli altri individui, ed all' intera società: p. e. un prodigo delle sue sostanze, distruggendo il suo patrimonio, fa immenso danno ai suoi figli, a quelli cui dovrebbe trasmettere conservato, se non aumentato, il patrimonio stesso. Un altro individuo di sommo valore nelle scienze e nelle arti ma al sommo intemperante, col distruggere la propria sanità e quindi la propria vita, fa danno, e talvolta gravissimo, alla società, la quale, avendolo per tanto tempo protetto, ha tutto il diritto di esigere da lui i parti del suo genio e dei suoi travagli. Comunque questi danni, si proseguirà, giungano da diversi mezzi, nel risultamento sono identici a quelli che nascono dai furti fatti alla società ed agl'individui. Più, se i mali degl'imprudenti vengono dall' errore, è certo in ultima analisi che dall'errore stesso hanno origine tutt'i reati. Ora, perchè dichiarar questi criminosi e mandar quelli impuniti? Sta bene tutto questo. Però, senza ripetere le cose già dette, e senza ricordare che la società può e deve evitare i detti mali con i mezzi indiretti, i quali, lontano ogni dubbio, sono sempre più efficaci delle pene stesse per estirpare anche il germe del reato, dico che vi è gran differenza fra gli uni danni e gli altri. Derivano è vero dallo stesso errore ed i reati ed i fatti d'imprudenza; e se l'uomo nell'atto che agisse conoscesse le prossime non che le remote conseguenze, si allontanerebbe da loro come dal suo male; ma negli atti d'imprudenza l' uomo, comunque procaccia un male ed a sè ed agli altri, vuole sempre il proprio vantaggio, e non mai pensa al male altrui; nel mentre che poi ne'reati la cosa si verifica nel senso opposto, cioè, l'uomo vuole precisamente il male altrui, e solo per non aver con società pensato a tutto, ne riporta un male a sè personale. Ora è chiara la rettitudine de'principî da me esposti, perchè proponendosi la società colle leggi penali la distruzione od almeno la diminuzione de'mali derivanti dalle volontarie e libere azioni degli uomini, essa non può calcolare nelle leggi stesse quelli che nascono solo da errore e da una volontà diretta dall'idea di produr bene.

Digitized by Google

in concreto chiaramente e precisamente definirsi, e nei quali il male che deriva dalla medesima possa unicamente distruggersi con una pena che in sè racchiuda un male sempre minore (20).

28. — Conchiudo dunque:

I. La criminosità esterna delle azioni umane trae la sua origine nelle nostre conoscenze non meno dal sentimento fortissimo, perenne, insuperabile ed unirversale fra tutti gli uomini della propria ed individuale felicità, che dalla eguaglianza esistente per natura

(20) Dico che l'azione per appellarsi criminosa, debba potersi definire in concreto e nel fatto, perchè in astratto anche quella che è dannosa, ma che non ha i caratteri proprî a sviluppare la criminisotà esterna, è suscettibile di essere definita con tutta precisione. L' ingratitudine p. e. può ben definirsi in astratto, e dirsi con proprietà stare essa nella malefica ed apatica corrispondenza ne' casi di bisogno verso colui, da cui si sono ricevuti de' beneficî. Ma in concreto e nel fatto innumerabili ostacoli s'incontrano, e questi derivano dal difetto in che siamo della conoscenza della realtà delle cose, e quindi della conoscenza esatta de' reali rapporti che esistono tra il benefattore ed il beneficato. Guardata l' apparenza, ognuno potrà dire con fondamento che il tale beneficato sia ingrato verso un suo tale benefattore; perchè l' impronta visibile della condotta del primo verso del secondo sarà quella della ingratitudine: e pure se addentro si penetrasse ne' rapporti di fatto de' due individui, ognuno si persuaderebbe della marcata e vergognosa perfidia del voluto benefattore, e della reale bontà del beneficato. Giulio Cesare si dimostrò senza alcun dubbio generoso delle sue sostanze e del suo patrimonio verso il popolo romano: ognuno quindi avrebbe dovuto chiamarlo il benefattore de' suoi concittadini: intanto ognun sa che egli perfidamente agiva, e che se lo stesso popolo romano si fosse unito ai generosi congiurati per finirlo, la storia non l'avrebbe senz'alcun dubbio tacciato d' ingratitudine. I beneficî di Cesare erano apparenti, e quindi il popolo romano, anzicchè essere ingrato, non avrebbe che oppresso un perfido, e servito ai veraci interessi della patria.— Dico in ultimo che per dichiarare un' azione dannosa anche esternamente criminosa, sia d'uopo che la medesima possa allontanarsi con una pena che in sè racchiuda un male sempre minore. La ragione è chiara. La pena è un male come il reato, non meno pel cittadino che n' è colpito, che per lo intero corpo sociale. Ora se questo male fosse maggiore dell'altro che con esso vuole distruggersi, usarlo sarebbe non che crudeltà inutile, stoltezza marcata e puerile. Persuadiamoci una volta: non è dato ad un legislatore, ed in particolare allorchè forma pel suo popolo il codice penale, andar dietro alla bontà o malvagità assoluta, ma deve contentarsi in vece di calcolare i soli mali relativi; ed è perciò che, trovandosi nel duro bivio di scegliere fra due mali, è costretto a riguardare il minore di essi come un verace bene.

Digitized by Google

fra gli uomini stessi, atteso che son forniti tutti della natura medesima.

II. La criminosità esterna è *quel carattere che possono avere le azioni degli uomini per essere all'altrui felicità dannose in modo che la società costituita, qualunque siasi, per giungere al suo scopo, cioè, al benessere di tutti, si vede nell'assoluta necessità di doverle e di poterle unicamente allontanare mercè la minaccia di una pena.*

29.— La dimostrazione della rettitudine delle due suddette idee complesse sulla criminosità esterna delle azioni umane sta ne' principî tutti di sopra sviluppati. Ora passiamo a parlare della graduazione della criminosità istessa.

CAPITOLO II.

Della graduazione della criminosità esterna delle azioni umane.

30.— Si è detto che la criminosità esterna delle azioni umane, considerata la cosa nel suo carattere fondamentale ed in generale, stia nell' attentato non necessario e non giusto all' altrui felicità; che questa felicità sorga e si confonda col sentimento della privazione de' mali e del possesso dei beni; e che da ultimo i beni ed i mali altro non siano che cause producenti piaceri o dolori all'uomo,

31.—Ora i piaceri ed i dolori dell'uomo prodotti dalle altrui azioni non sono eguali. Questa verità non ha bisogno di apparato di prove, ed ognuno che per poco rientri in sè, la vede con evidenza di sentimento. Quindi i beni ed i mali non hanno lo stesso valore.

32.—Questo valore varia in proporzione della maggiore o minore sensibilità naturale degli uomini, in proporzione della varia impressione che la stessa riceve, ed a seconda ancora delle circostanze di fatto, in mezzo alle quali l'uomo si trova quando un'azione altrui lo colpisce, e che mirabilmente influiscono su la sensibilità istessa (21).

(21) Ogni piacere ed ogni dolore sta in una sensazione; ma non v'è chi non conosca

Digitized by Google

33. — È un impossibile, almeno per l' attuale estensione dello scibile umano, il calcolare con proporzione aritmetica le differenze della sensibilità fra gli uomini; le varie impressioni che la medesima può ricevere, non che le differenze degli effetti, che le diverse circostanze eventuali dell' umanità vi possono produrre (22).

34.— Un moderno politico e profondo pensatore (23), nel mentre ha confessata tale impossibilità, ha distinto in due classi, cioè, *primarie* e *secondarie*, tutte le circostanze per le quali si verificano effetti diversi nella nostra sensibilità a riguardo delle azioni altrui, che la feriscono.

35.—Chiama egli *primarie* quelle per effetto delle quali la nostra sensibilità, all' impressione di un' azione esterna, viene ad essere modificata in un modo piuttosto che in un altro; e *secondarie* quelle, che, sebbene da per loro stesse e direttamente non influiscano sulla sensibilità, pure ci annunciano, data l'esistenza loro, quali e quante siano nel fatto le cause primarie, e quindi ci pongono nel caso di

che la stessa causa di una sensazione qualunque cangia la sua natura a seconda delle eventualità da me enunciate e di altre molte. Una leggiera ingiuria fatta a persona civile e di onore la offende in sommo grado, producendo sulla sensibilità della medesima una sensazione fortemente dolorosa, nel mentre che la stessa ingiuria lanciata contro di un contadino o di persona idiota, a mala pena l' avverte. Il taglio di un braccio apporta senza dubbio una sensazione dolorosa; ma può essa paragonarsi a quella di una semplice e leggiera percossa? La stessa bevanda disgusta un malato, e piace a chi gode perfetta sanità. I così detti divertimenti del mondo rallegrano il cuore di un uomo favorito dalla fortuna, nel mentre che attristano chi si crede vittima della sventura.

(22) Fortunato l'uomo se la enunciata impossibilità non esistesse, od almeno potesse sperarsi che in un tempo si vincesse! Oh! quanto allora gli uomini sarebbero felici! Le scienze morali sarebbero certe quanto lo sono le scienze matematiche, e le leggi non potrebbero più temere di raggiungere il loro scopo. Ma è a temere con fondamento che siffatte cognizioni siano troppo lungi dalla vista umana, e che un velo impenetrabile vorrà sempre nasconderle. Per questo però non deve ristar l' uomo dal fare de' tentativi. La scienza fa di certo un gran passo quando determina in un modo ineluttabile la vera via da battersi; e d'altronde ogni benchè minimo avanzamento in tale oggetto produrrà sempre incalcolabili vantaggi all' umanità.

(23) Geremia Bentham. — Trattati di legislazione civile e penale cap. 9.

Digitized by Google

giudicare con minore esame, ma con rettitudine ancora, degli effetti che debbono derivarne su la sensibilità istessa (24).

36.—Le primarie, secondo lo stesso autore, si riducono a quindici, cioè:

I. *Al temperamento* (25).

II. *Alla sanità* (26).

(24) Bentham non dà con precisione la definizione delle cause primarie e delle cause secondarie. Ma l'idea da noi sviluppata sorge spontanea non meno dalla natura delle cose, che da ciò che egli dice con molta profondità ed analisi sull'oggetto. Ecco pertanto come egli si esprime in riguardo alle cause secondarie. = » Gli autori i quali » hanno voluto render conto delle differenze nella sensibilità, le hanno rapportate a » circostanze delle quali noi non abbiamo ancora fatto menzione: queste circostanze » sono il sesso, l'età, il grado, l'educazione, le occupazioni abituali, il clima, la stirpe, il governo, la religione; tutte cose apparentissime, facilissime ad osservare, comodissime per ispiegare i diversi fenomeni della sensibilità. Ma intanto esse non » sono che circostanze secondarie; voglio dire, che esse non rendono ragione da per » loro stesse; che bisogna spiegarle per mezzo delle circostanze prime le quali vi si » trovano rappresentate riunite, ciascuna delle circostanze secondarie contenendo in » loro stesse molte circostanze prime. In questa guisa, si parla dell' influenza del » sesso sulla sensibilità? È per richiamare con una sola parola le circostanze prime di » forza, di lume, di fermezza di animo, di perseveranza, d'idee di onore, di sentimenti » di simpatie etc. Parlasi della influenza del grado? S'intende per ciò una certa unione di circostanze prime, come il grado di conoscenza, le idee di onore, i vincoli di » famiglia, le occupazioni abituali, le circostanze pecuniarie. Lo stesso è di tutte le » altre; ciascuna di queste circostanze secondarie può decomporsi in un certo numero » di prime. Questa distinzione, sebbene essenziale, non era stata ancora analizzata.» — Detta opera tom. 1. cap. 9. Sez. 1.

(25) Il temperamento altro non è che la disposizion radicale e primitiva che si porta nel nascere, la quale dipende dalla organizzazione fisica e dalla natura dello spirito. Bentham detta opera cap. 9. n. 1. — Riguardo alla sensibilità può dirsi con una certa sicurezza, che il temperamento, ossia la costituzione radicale e primitiva di ciascun uomo sia il fondamento di tutto. Ma ad onta di tale importanza, poichè le attuali cognizioni umane sono meschine e troppo ristrette relativamente ai diversi temperamenti, e poichè debbono riconoscersi per vane e pressochè inutili le divisioni che dei medesimi si fanno dai fisiologi; sta bene avvertire che è meglio guardarli nel fatto speciale, che in astratto, potendosi piuttosto sentire che definire la loro influenza e le loro differenze.

(26) Bentham nel n. 2. del detto cap. dice che « la *sanità* non si può definire che « negativamente, perlochè conchiude che la medesima altro non sia che la mancanza

Digitized by Google

III. *Alla forza* (27).

IV. *Alle imperfezioni corporali* (28).

V. *Al grado dei lumi* (29).

VI. *Alla forza delle facoltà intellettuali* (30).

VII. *Alla fermezza dell' animo* (31).

» di tutte le sensazioni di pene e di disagio, di cui si può rapportare la prima sede in » qualche parte del corpo » — Io però non comprendo perchè il prelodato filosofo abbia rinvenuto l'impossibilità di definire la *sanità* in un modo positivo, quando sembra che si spieghino le stesse idee da lui enunciate, dicendosi consistere la medesima *nello stato normale degli organi tutti dell'uomo*. Comunque; egli è certo che l'uomo malato è meno sensibile alla influenza delle cause di piacere e che lo è più a quella delle cause di dolore, che in uno stato di *sanità*.

(27) Sebbene la forza sia legata colla salute, è però essa una circostanza diversa, poichè un uomo può essere debole nella proporzione delle forze mediocri della specie, senza esser malato. — Bentham luogo citato n. 3. — Non vi è chi non vegga quali effetti diversi possano e debbano osservarsi sulla nostra sensibilità, in ragione della forza che abbiamo, alla impressione di un' azione altrui. Quella percossa che farà smarrire e disperare una tenera fanciulla, a mala pena è sentita da un uomo forte e robusto.

(28) Ecco come si esprime Bentham a riguardo delle imperfezioni corporali « Intendo per ciò qualche difformità rimarcabile, o la privazione di qualche membro o » di qualche facoltà di cui godono le persone comunemente ben organizzate. Gli effetti particolari sulla sensibilità dipendono dal genere d'imperfezione. L'effetto generale è di diminuire più o meno le impressioni piacevoli, e di aggravarne le impressioni dolorose » Luogo citato n. 4.

(29) Ossia il grado delle conoscenze o delle idee che ha un individuo, cioè, delle conoscenze o delle idee interessanti, e che sono di natura tale da poter influire sulla nostra o sull'altrui felicità. L'uomo di poche conoscenze non vede ordinariamente che l'azione materiale, da cui è colpito; ma chi è rischiarato ne scovre i rapporti, ne misura l'estensione, e ne prevede tutti gli effetti, anco i più remoti. Ora qual diverso modo di sentire non deve derivare dal diverso grado de' lumi?

(30) Dice Bentham » Il grado di facilità a risovvenirsi delle idee acquistate o ad acquistarne delle nuove, costituisce la forza della intelligenza. Differenti qualità dello spirito possono rapportarsi a questo capo: tali sono l'esattezza della memoria, la capacità dell' attenzione, la chiarezza del discernimento, la vivacità della immaginazione etc.

(31) » Si attribuisce questa qualità ad un uomo quando è meno commosso per mez» zo di piaceri o di pene immediate, che per mezzo de' grandi piaceri e delle grandi

Digitized by Google

VIII. *Alla perseveranza* (32).

IX. *Al pendio delle inclinazioni* (33).

X. *Alle idee di onore* (34).

XI. *Alle idee di religione* (35).

» pene lontane o incerte. Quando Turenne sedotto dalle preghiere di una donna, le » svelò il segreto dello Stato, mancò di fermezza di animo. I giovani Lacedemoni, i » quali si lasciavano lacerare da verghe all'altare di Diana senza levare un grido, pro- » vavano che il timor della vergogna e la speranza della gloria avevano più imperio » sopra di essi, che il dolore attuale il più acuto » Bentham detta opera n. 7. cap. 9.

(32) Può sembrare confondersi la perseveranza colla fermezza; ma, il tutto ben calcolato, si vede chiaro che sono caratteri distinti. Nella fermezza di animo si calcola la speranza di un bene futuro lontano ed incerto, che per la sua grandezza si preferisce ad un bene minore, benchè presente e certo: nella perseveranza poi si avverte che il motivo da cui fummo colpiti in un dato grado, prosegue sempre a colpirci nel modo stesso, ove ragioni gravi e possenti non vengano a produrre in noi un cangiamento. « Così, osserva Bentham, si dice di un uomo che manca di perseveran- » za, allorchè il motivo che lo faceva agire perde tutta la sua forza, senza che si pos- » sa assegnare questo cambiamento a qualche avvenimento esteriore, a qualche ra- » gione che abbia dovuto indebolirlo, o quando è suscettibile di cedere a poco a poco » ad una grande varietà di motivi. In tal modo i fanciulli s'invogliano e si annoiano » de' loro giuochetti ».

(33) Le idee, osserva il detto filosofo Inglese, che ci formiamo anticipatamente di un piacere o di una pena, influiscono molto sulla maniera in cui siamo attaccati quando veniamo a provare questo piacere o questa pena.

(34) Si chiama onore la sensibilità alle pene ed ai piaceri che derivano dalla opinione degli altri uomini, vale a dire, della loro stima o del loro disprezzo. Le idee di onore variano moltissimo presso i popoli e presso gl' individui; e quindi è certo che a seconda della varietà esistente, diversi debbono essere gli effetti sulla nostra sensibilità all' impressione di un' azione altrui.

(35) La storia di tutt' i tempi mostra con evidenza quanto le diverse idee di religione abbiano influito sulla maniera di sentire degl'individui, e de' popoli, e quindi sulla sorte della povera umanità. Non vi è stato interesse, per lo quale siansi verificati tanti orribili misfatti, tante spaventevoli battaglie e tante guerre prolungate, quante sono state quelle surte e sostenute per diversità di opinioni religiose. » Popoli » dolci, dice Bentham, sono divenuti sanguinari, popoli pusillanimi sono divenuti in- » trepidi, nazioni schiave hanno ripresa la loro libertà, selvaggi hanno ricevuto il » giogo della civilizzazione; in una parola non vi è alcuna causa che abbia prodotto » effetti così pronti e straordinari sopra gli uomini tutti ».

Digitized by Google

XII. *Ai sentimenti di simpatia* (36).

XIII. *Alle antipatie* (37).

XIV. *Alla follia e disordine dello spirito* (38).

XV. *Alle circostanze pecuniarie* (39).

37.—Le secondarie poi sono nove, cioè:

I. *Il sesso* (40).

(36) «Si chiama simpatia la disposizione che ci fa trovar piacere nella felicità degli » altri esseri sensibili, e compatire le loro pene. Se questa disposizione si applica ad un » solo individuo si chiama *amicizia*: se si applica a persone le quali soffrono, si chia» ma *pietà* o *compassione*: se abbraccia tutta una nazione è *spirito pubblico*, *patriot*» *tismo*: se si estende a tutti gli uomini è *umanità* » Bentham detta opera e cap. n. 12 — Or chi non vede che a seconda de'diversi gradi di simpatia che esistono nelle nazioni e fra individui, debba sentirsi in un modo piuttosto che in un altro?

(37) Le antipatie sono l'opposto di tutt'i sentimenti diffusivi ed affettuosi di simpatia. Una sola differenza esiste fra la simpatia e l'antipatia, ed essa sta nell'avere la prima una cagion naturale, oltre a tutte le altre possibili, nella uniformità di costruzione fra gli uomini, e nell'essere la seconda unicamente prodotta da circostanze accidentali e passeggiere. Quindi deve di necessità avverarsi che le simpatie sempre e costantemente influiscono sulla maniera di sentire degli uomini; e che invece le antipatie debbono avere una cagion sorta per effetto de'tempi, de'luoghi, degli avvenimenti, e di ogni altra possibile eventuale circostanza.

(38) » Le imperfezioni dello spirito possono ridursi alla *ignoranza*, alla *debolezza*, » alla *irritabilità*, alla *incostanza*. Ma ciò che si chiama *follia* è un grado d'imper» fezione straordinaria, sorprendente per ognuno come il difetto corporale il più mar» cato: essa non solamente produce tutte le suddette imperfezioni, e le porta all'ec« cesso, ma dà ancora alle inclinazioni un contorno assurdo e pericoloso ». Bentham n. 14.

(39) Le circostanze pecuniarie si compongono della somma totale de' *mezzi* paragonati alla somma totale de' *bisogni*. Chi non vede di quante siffatte circostanze influiscano, perchè diversamente si senta l'impressione di un'azione esterna qualunque? Gli uomini agiati e comodi ben più raramente giungono a' reati di quel che nol facciano persone povere e premute dal bisogno: queste ridono all'idea di una prigionia anche prolungata di più mesi ed anni, mentre che i primi inorridiscono alla loro restrizione, ma anche di un giorno.

(40) La sensibilità delle femmine comparisce più grande di quella degli uomini. La loro sanità è più delicata. Relativamente alla forza del corpo, al grado de' lumi, delle facoltà intellettuali, alla fermezza d'animo, esso sono comunemente inferiori. La sensibilità morale e religiosa è più viva; le simpatie e le antipatie hanno più impero

Digitized by Google

II. *L' età* (41).
III. *Il grado* (42).
IV. *L' educazione* (43).
V. *Le occupazioni abituali* (44).

sopra di esse. In una parola nelle femmine vi è quasi una sensibilità diversa di quella degli uomini: quindi i risultamenti debbono essere anche differenti. Tutto questo merita un calcolo esatto innanzi ad ogni legislatore ed innanzi ad ogni magistrato.

(41) Sarebbe un far cosa inutile il dimostrare il diverso modo di sentire prodotto, dalla diversa età degli individui e delle nazioni. Questo fatto è riconosciuto da tutti, ed in ogni legislazione si trovano diversamente governata la infanzia, l' adolescenza la gioventù, la maturità, la decadenza, e la decrepitezza degl' individui e delle società.

(42) Questa circostanza, dice Bentham, dipende talmente pe'suoi effetti dalla costituzione politica degli stati, che è quasi impossibile di fare alcuna proposizione universalmente vera. Si può dire in generale che la somma della sensibilità è più grande nelle condizioni superiori che nelle ultime classi; sopra tutto le idee di onore vi sono più dominanti.

(43) Si sa generalmente, ed oggi è riconosciuto da tutti, che l' educazione fisica, intellettuale e morale cangia quasi le nostre disposizioni primitive e naturali. Non ad altro che ad una buona educazione fisica si debbono la sanità, la forza e la robustezza degl'individui. Non ad altro che ad una buona educazione intellettuale si debbono la quantità de'lumi e la loro qualità, che si osserva nei grandi uomini, e sino ad un certo punto la fermezza di animo, e la perseveranza che tanto si ammira ne' grandi uomini medesimi. Non ad altro, da ultimo, che ad una buona educazione morale si debbono il lodevole pendìo delle inclinazioni, le pure idee di onore, gli ammirabili sentimenti di religione, nonchè i lodevoli sensi di amicizia, di compassione, di patriottismo, e di umanità. In una parola può dirsi che nell' uomo tutto sia educazione, avendo essa senza alcun dubbio la possanza di modificare in un modo sorprendente le disposizioni naturali, e di produrre negl' individui le maggiori forze fisiche, intellettuali e morali. - Vedi Condillac. - Vedi pure Elvezio *de l' homme et son éducation*. - Ora, arrecando l' educazione tante varietà nelle cause prime, di cui sopra è parola, è chiaro che l' avvertenza alla educazione ricevuta dagl' individui e dalle nazioni sia sempre indispensabile per giudicare su la loro sensibilità.

(44) Le occupazioni abituali costituiscono in un certo modo una parte della educazione: quindi è che a seconda delle medesime debbono necessariamente aversi i risultamenti nelle cause prime, e perciò nel modo di sentire. Ecco d'onde nasce che in alcune professioni, e sopra tutto in quelle che costituiscono uno stato a parte, p. e., *ecclesiastiche, militari* e *di magistratura* ec., si osservano tratti comuni di carattere.

Digitized by Google

VI. *Il clima* (45).

VII. *La stirpe* (46).

VIII. *Il governo* } (47).
IX. *La religione* }

38.—Da queste diverse enumerazioni ben si conoscono le differenze che ho detto esistere fra le circostanze primarie e le secondarie. Di fatti, quando si dice che il sesso influisce sulla sensibilità, non si fa che richiamare con una sola voce le circostanze prime *di lume, di forza, di fermezza di animo, di perseveranza, d' idee di onore, di simpatie* etc. convenienti al sesso di cui parlasi. Lo stesso può dirsi a riguardo delle altre circostanze secondarie.

39.° L'avvertenza a tutte le suddette circostanze mirabilmente ed indubitatamente serve non meno al legislatore che al magistrato

(45) Ognun sa quanto romore siasi levato sulla forza del clima. Alcuni troppo sorpresi degli effetti opposti che si osservano sulla sensibilità degl'individui abitatori di diverse contrade, e quindi di diversi climi, han voluto riportare ogni varietà al diverso clima come all' unica cagion loro. Altri poi, mossi più dallo spirito di contradizione che dall'analisi e della esperienza, han voluto riguardare il clima stesso come una causa improduttiva di qualunque effetto riguardo alla diversa sensibilità umana.

Nella ristrettezza di una nota non posso entrare a discutere questo argomento per quanto esteso altrettanto difficile sotto varî rapporti: dico solo che il clima un effetto d' importanza produce, essendo incontrastabile che ne' climi caldi gli uomini siano meno forti e meno robusti; che essi siano ancora più esaltati nella loro sensibilità; che la loro immaginazione sia più viva; e che il loro spirito, comunque più pronto, sia men forte e meno perseverante. - Possono riscontrarsi sull'oggetto le opere di tutti i filosofi moderni, de'quali niuno ha mancato di manifestare il proprio sentimento sopra tanto argomento. — Vedi fra gli altri Montesquieu.

(46) » Un negro, dice Bentham, nato in Francia o in Inghilterra è un essere ben » differente, a molti riguardi, da un bambino di stirpe Francese o Inglese. Un bam» bino spagnuolo al Messico o al Perù è nel momento della nascita ben differente da » un bambino Messicano o Peruviano. La stirpe può influire sul fondo naturale che » serve di base a tutto il resto. Ma nel seguito opera ben più sensibilmente sulle ma» niere morali e religiose, su le simpatie e su le antipatie ».

(47) I Romani, ed in generale gl'Italiani di un tempo non furono quali sono attualmente. Senz'alcun dubbio le principali cagioni d'ogni diversità che si osserva ne'medesimi debbono rinvenirsi ne'diversi Governi e nella diversa loro religione.

Digitized by Google

per calcolare il male derivante da un'azione criminosa, e quindi per misurare la criminosità dell' azione stessa, tanto in astratto, se trattisi di formare un codice penale, quanto in concreto e nel fatto se deve decidersi in un giudizio penale qualunque (48).

40.—Ma se le stesse suddette circostanze servono di base al cal-

(48) Dopo tutto quello che si è detto ne'soprascritti numeri, e nelle antecedenti note, piacemi per vantaggio de'giovani studiosi far con uno esempio la pratica applicazione dei principî esposti — Diasi, per ipotesi, che un' identica persona sia nel tempo stesso Sovrano e della Francia e della Turchia. In generale, e fra le altre cose il temperamento, il grado de'lumi, la forza delle facoltà intellettuali, il pendio delle inclinazioni, le idee di onore, e le idee di religione, tutti questi oggetti si osservano diversissimi e ne'Francesi e ne'Turchi. Ora se un legislatore, senza punto calcolare la diversità esistente, volesse promulgare e pe' primi e pe' secondi un identico codice penale, egli senz'alcun dubbio cadrebbe nel massimo degli errori; ed anzichè raggiungere lo scopo della felicità del maggior numero, produrrebbe la sventura e la miseria di tutti od almeno della maggior parte di essi. La ragione poi di tale disordine starebbe nel fatto stesso, e nascerebbe dalla stessa natura delle cose. Un Francese è ben diversamente colpito nella sensibilità da un'offesa fatta alla sua libertà individuale, di quello che lo sia un Turco: questi ride delle idee raligiose di quello, nel mentre che rimane vivamente rattristato per un'offesa fatta alla sua religione: una pena leggiera è bastevole per ritrarre un francese dall'offendere chicchessia, ma la stessa pena non sarebbe bastevole per infondere nell'animo del Turco il rispetto per l'altrui persona. Così deve ragionarsi anche in concreto e nei giudizii penali. Un magistrato ha innanzi a se per giudicarli, attesa la commissione di reati simili, ed un uomo scienziato, educato, di un temperamento sanguigno, delicatissimo nel punto di onore, di ottima inclinazione e religioso, ed un'altro uomo di temperamento flemmatico, fornito di poche idee, vissuto senz' alcuna direzione come sortì dalla natura e fra gente perduta non meno per le idee di onore che pe'sentimenti di religione. Ora se lo stesso magistrato nel frugare le cagioni moventi e l' uno e l' altro, se per la convinzione della reità del primo e del secondo, e se nella comminazione della pena non meno in rapporto alla qualità di essa che alla sua quantità, volesse giudicare in un identico modo, ed in un modo ancora identico regolarsi, indubitatamente farebbe il massimo dei torti o all' uno o all' altro: non servirebbe giammai allo scopo delle leggi penali, e, lungi dall'adempiere fedelmente ai proprî doveri, non farebbe che un vergognoso abuso della confidenza che il legislatore fu obbligato a collocare in lui, E perchè ciò? di certo perchè egli mancò di portare la sua attenzione a tutte le circostanze da noi indicate, unico mezzo per servire alla verità e per corrispondere fedelmente al fine salutare delle savie leggi.

Digitized by Google

colo della criminosità esterna delle azioni umane, non sono però esse il vero punto, cui appoggiar si deve il calcolo medesimo.

41.—Questo calcolo deve invece e precisamente partire dalla natura del *male* che producono le azioni criminose; e quindi, per l'esattezza del medesimo, è d'uopo esaminare colla guida di sopra indicata i caratteri dello stesso male; cioè—1° la sua *intensità*—2° la sua *durata*, 3.° la sua *certezza*—4° la sua *prossimità*—5° la sua *fecondità* — 6° in fine la sua *purità*.

42.—E poichè tutti questi caratteri possono presentarsi in maggiore o minor grado, vale a dire, il male nascente da un'azione può essere più o meno intenso, più o meno durevole ec., la criminosità dell'azione medesima sarà maggiore o minore in ragion del grado del male da essa prodotto.

43.—Quindi in rapporto alla criminosità esterna delle azioni umane possiamo stabilire il canone generale—*La criminosità esterna delle azioni sta in ragion diretta di ciascuno de' suddetti caratteri, cioè, della intensità, della prossimità, della fecondità, della purità del male che esse han prodotto; ed in ragion composta di tutti i caratteri medesimi.*

44.—Ma quanto si è detto di sopra serve a calcolare la criminosità delle azioni in rapporto al male che han prodotto a colui che è stato immediatamente offeso.

45.—Poichè però gli uomini vivono in società, e per questo hanno fra loro una sorprendente moltiplicità di rapporti, è d'uopo osservare il male prodotto dalle azioni criminose sotto un altro punto di vista, cioè, è necessario ancora conoscere il male che dalle azioni stesse si apporta, non all'*immediato offeso*, bensì agli *altri uomini*, coi quali il medesimo vive in società. Così giungeremo alla esatta misura della criminosità esterna delle azioni umane.

46.—Il male dunque risultante da una cattiva azione può distinguersi in tre ordini—1° *male di prim'ordine*—2° *male di second'ordine*— 3° *male di terz'ordine*.

I. Quello che cade immediatamente sopra tale o tali individui

Digitized by Google

indicabili (49) si chiama male di prim'ordine. Il medesimo comprende in sè due specie, cioè—1.° il male che è particolare all'individuo leso, al primo sofferente, a colui p. e. il quale è battuto o rubato, che dirassi *primitivo*—2.° il male, ossia quella porzione di male che cade sopra individui indicabili in conseguenza del male sofferto dal primo a ragione di qualche legame tra loro esistente, sia d'interesse o d'altro, che si appellerà *derivativo* (50).

II. Quello che, prenda o non prenda la sua origine dal primo, si spande sopra la società intera o sopra un numero indefinito d'individui non indicabili, senza che per altro faccia nascere un mortale assopimento in coloro che colpisce, si chiama *male di second' ordine* (51). Questo male ha la sua esistenza per effetto del *pericolo* e dell' *allarme*.

Il pericolo è la facilità esistente che il male primitivo produca mali dello stesso genere; l' allarme è il sentimento penoso che deriva dalla conoscenza di tale facilità (52).

(49) Si dice cadere il male sopra individui indicabili quando il male stesso colpisce un solo individuo o più, ma sempre di un numero determinato o determinabile dal legislatore e dal magistrato.

(50) Tizio lievemente percuote Sempronio. La percossa data al medesimo racchiude in sè un male primitivo di prim'ordine; nè queso ha in se la capacità politica o legale di poter esser riguardato anche come un male derivativo in rapporto a coloro che sono vincolati in qualche modo a chi venne percosso, perchè, per l' ordinario modo di sentire e di pensare degli uomini, una leggiera e semplice percossa non può produrre altro effetto oltre a quello che in realtà ha prodotto a chi l' ha ricevuta. Ma se chi vien procosso è un padre di cinque figli, p. e., i quali ricevono il sostentamento per opera delle braccia del medesimo, ed esso rimanga storpiato appunto nelle braccia per effetto della percossa ricevuta; in questo caso, oltre al male primitivo che ha ricevuto l'individuo immediatamente offeso, vi è anche l'esistenza del male derivativo, perchè lo storpio prodotto indirettamente ferisce anche i suddetti cinque figli, rimanendo essi privi della sussistenza che ritraevano dalle braccia paterne.

(51) Il chiar. Bentham, dalla cui prelodata opera è stata tolta la presente classificazione de'mali prodotti dalle azioni esternamente criminose, parlando de'mali di second'ordine, avvisa che i medesimi prendon sempre origine da'mali di prim'ordine. Dagli esempi che si daranno nelle seguenti note si rileverà che può esistere il male di second'ordine senza che mai siavi stato quello di prim'ordine.

(52) Dalle definizioni date del pericolo e dell' allarme chiaro emerge, che il primo

Digitized by Google

III. In fine, quando l'allarme giunge tant' oltre, e dura sì lungo tempo, che il suo effetto non si limita alle facoltà passive dell' uomo, ma passa sino alle sue facoltà attive, le ammortisce e le gitta in istato di abbattimento e di torpore, in questo caso dicesi esistere il male di terz' ordine (53).

47.° Ora, fatte tali distinzioni, perchè attualmente le azioni colpiscono sempre uomini viventi nella società, per la giusta misura della criminosità esterna delle azioni stesse, e senza punto distruggere il canone generale scritto nel §. 43 del presente capitolo, se ne possono stabilire altri quattro, che in pari tempo è d'uopo tener presenti.

I. La criminosità esterna delle azioni è *massima* quando le medesime producono il male di terz' ordine; è *minore* quando producono il male di second' ordine; ed è *minima* quando dalle azioni stesse deriva il male di prim' ordine (54).

sta nella realtà delle cose, o più precisamente ne' casi eventuali sì, ma probabili, di mali futuri; ed il secondo nel sentimento che nasce nell' uomo per effetto dell' idea concepita del pericolo. Quindi è chiaro ancora che può esistere il pericolo senza l' allarme, come anche questo senza di quello, comecchè per l'ordinario vadano congiunti, e l'uno sia l'effetto dell'altro.

(53) La differenza quindi che passa tra il male di second'ordine e quello di terz'ordine si è, che laddove il primo de'medesimi esige solo che dolorosamente rimanga scossa la sensibilità di un numero indeterminato ed indeterminabile di individui, senza per altro impedire del tutto l'esercizio de'loro diritti nella società; il secondo poi produce che gl'individui stessi, anzichè vogliano affrontare il pericolo agendo nel modo usato, si contentano piuttosto, per la gravezza de'mali che temono, di rimanere nella perfetta inazione. — Sarà più chiara tale differenza dietro gli esempi pratici che si daranno nelle seguenti note.

(54) Sconvolto dalle fondamenta il governo di una nazione per effetto delle turbolenze di uomini sediziosi, allo stato di pace e di tranquillità succede una miserabile anarchia. Le leggi non han più potere, e sono ad un tempo una cara e dolorosa ricordanza: i magistrati non più si rispettano; che anzi, ove in loro sorga il generoso sentimento di resistere alla cieca forza e di ricondur l' ordine perduto, sono schiacciati dalla sfrenata e licenziosa moltitudine: il commercio è distrutto, ed ogni affare giace in mortale torpore: le ridenti campagne sono in preda alla rapina, al saccheggio, alle fiamme: il miserabile ma onesto cittadino nel mentre muore della fama colla sua nu-

Digitized by Google

II. La criminosità esterna delle azioni, da cui nasce il solo male di prim'ordine, è in ragion diretta del numero delle persone indicabili, su delle quali rifluisce il male apportato al primo sofferente (55).

III. La criminosità esterna delle azioni producenti il male di se-

merosa famiglia, guarda stupido e scorato il terribile spettacolo: l'artigiano chiude la sua bottega, e piange per la mancanza del pane; le case de'cittadini non sono più l'asilo della sicurezza e della pace; ognun fugge, ed ognun si nasconde: il povero trema per la vita, il ricco trema per la vita e pe' tesori con sudore onorevole accumulati; il solitario paventa per sè, il figlio pe'genitori, i fratelli pe' fratelli, ed il padre pe' figli, per la consorte e per tutti; la religione, un tempo cara, consolatrice, e rispettata, è una voce priva di senso e solo capace a destare la risa ed il disprezzo; i sacerdoti non si mostrano, e se qualcuno con eroico petto pensa destar venerazione pel tempio, vittima cade a piè dell'altare: in una parola è disordine, confusione, strage, morte, e nulla più v'è che non porti spavento e terrore. — Tutto questo è la conseguenza dei terribili fatti de'faziosi e ribelli. Quale allarme non esiste in tale stato? Se ne può concepire un altro maggiore? Le vie conducenti alla soddisfazione del necessario, dell'utile, e del piacevole, non sono recise interamente? Gli uomini possono più esercitare le loro facoltá per qualunque direzione? — Ecco il male di terz'ordine, e desso è sicuramente il maggiore possibile; perchè l'allarme nel suddetto caso è universale ed è l'effetto del pericolo sopra ogni specie di bene. — Ma se in vece taluni individui abbiano falsificato delle monete di oro, e queste siansi sparse in gran numero nella società, tosto un certo allarme sorge nel cuor di tutti coloro che debbono riceverle: quindi un certo inceppamento nel commercio; quindi uno scapito a riguardo del più pregiato de'metalli e nell'interno dello stato e nell'estero, e quindi un considerevole danno nazionale ed individuale. Il male prodotto dai suddetti secondi individui è di second'ordine, perchè, comecchè il commercio ed il libero corso delle monete (oggetto importantissimo) soffra in qualche modo, il commercio stesso non è totalmente distrutto, ed esso è minore del primo, non tanto per essere più parziale sotto più rapporti, quanto per non arrestare del tutto il corso dell'oro monetato nel commercio sociale — Per la stessa ragione poi l'enunciato male di secondo ordine è maggiore del male di prim'ordine, perchè, quando il male cade sopra individui indicabili, la sfera del medesimo non può essere così estesa com'è allorchè il numero degl'individui che soffrono è indeterminabile.

(55) Si fa un furto ad un individuo ricco e che non ha alcun parente; in tal caso il solo sofferente è il derubato. Ma se invece questi ha una famiglia, la quale per effetto del furto rimane miserabile e desolata, il male è maggiore senz'alcun dubbio, e tanto maggiore per quanto più esteso è il numero de'componenti la famiglia medesima.

Digitized by Google

cond' ordine è maggiore o minore, e tanto maggiore o minore per quanto maggiori o minori sono il pericolo e l' allarme (56).

IV. La criminosità esterna delle azioni, da cui deriva il male di terz' ordine, è in ragion diretta e composta della durata dell'abbattimento e del torpore prodotto, e de' mezzi necessarî a distruggere lo stesso abbattimento e lo stesso torpore (57).

48.—Quando la criminosità esterna delle azioni umane si misura

(56) Romagnosi nella sua genesi penale, opera profondissima e filosofica in sommo grado, immagina il seguente caso = « Tre fratelli commercianti dividono fra di loro » la cassa comune in tre parti eguali. Il primo colloca il suo danaro nello scrigno, » cui egli dimentica aperto. Esce di casa, che per un momento viene abbandonata » dal domestico per andare a provvedere qualche cosa. In questo frattempo s'insinua » un ladro che trova le porte *aperte*, entra nella camera dove sta lo scrigno pure *a-* » *perto*, e porta via la somma ivi riposta — Al secondo fratello vien tolta la stessa » somma da un altro ladro che *sale* per la finestra, trovando lo scrigno aperto, e porta » via la somma ivi riposta — Al terzo viene rubata da un terzo ladro, che sale pure » per la finestra, ma si vale di *grimaldello* o di chiave falsa per commetere il furto ».

Ora chi non scorge nelle tre ipotesi del caso immaginato dal filosofo italiano, che l'allarme destato nella prima sia di gran lunga minore a quello prodotto nella terza? Ognuno rimprovera al primo de' tre fratelli la massima oscitanza nelle sue cose; e perciò, non avendo chicchessia motivo di fare a sè stesso rimprovero di simil natura, l' allarme prodotto dal fatto criminoso, ossia dal furto è a mala pena esistente; ma niun rimprovero può di certo farsi al terzo de'fratelli, ed ogni anche più accorto padre di famiglia trema per sè del male a quello sopravvenuto; l' allarme dunque è maggiore.

Avrò campo di tornare a discutere le tre ipotesi dello stesso filosofo allorchè si parlerà della misura de'reati.

(57) Quando l abbattimento ed il torpore è universale in tutta la società, e quando mezzi gravissimi debbono usarsi a distruggerli, come nell'immaginato caso di sopra riferito, il male di terz' ordine è massimo; e quindi la criminosità esterna delle azioni che l'han prodotto è la maggiore possibile. Se però l' allarme sia pure gravissimo, ma si estenda non a tutta la società, sibbene ad una parte indeterminabile di essa, come p. e. se l' allarme dell' identico grado è unicamente relativo agli affari di commercio, in questo caso il male di terz'ordine sarà minore di quello di primo, perchè la estensione, benchè indeterminabile per gl'individui, è senz' alcun dubbio più ristretta. Così pure dicasi in riguardo alla durata dell'abbattimento e del torpore prodotti, e de'mezzi necessarî a dileguarli.

Digitized by Google

con questi principî, l'errore non potrà accompagnare i nostri giudizî, e la cosa si vedrà ridotta quasi ad un calcolo matematico.

49.—Ma quì si dirà, che è impossibile di calcolare la criminosità esterna delle azioni con tutt'i dati sopra menzionati. Ciò è vero in gran parte; ma questa impossibilità di calcolo, figlia della debolezza umana, non fa che la cosa non sia quale di sopra si è detto (58).

L'opposizione contiene in sè meno una obbiezione che una difficoltà, quella che i legislatori possono superare in qualche parte, ed i magistrati quasi in tutto, come più a proposito vedrassi allorchè si parlerà delle pene nella seconda parte (59).

Sezione II.

Della criminosità interna delle azioni umane.

50.—Tre investigazioni pare che possano e debbano farsi in rapporto alla criminosità interna:

I. Volendo la società tener lontane come un positivo male le azioni esternamente criminose, deve disaminarsi se sia oppur no necessario il concorso in esse della criminosità interna; e quindi determinarsi la precisa idea della medesima per la giusta imputazione delle stesse azioni esternamente criminose.

II. Deve vedersi se, attesa la natura umana, vi siano delle cause che escludano la detta criminosità.

III. Da ultimo è d'uopo conoscere se vi siano delle cagioni, le

(58) Vedi il prelodato Signor Bentham nella detta opera.

(59) Un'osservazione importantissima è d'uopo farsi in riguardo al male di prim'ordine considerato nella sua purità e natura, ed è che il medesimo si è calcolato unicamente per ottenere l'idea completa della divisione de' mali nascenti dalle azioni esternamente criminose. Esso però non può mai servir di norma ad un legislatore penale, quando non produca il male di second'ordine, cioè l'allarme. Si ha diritto a punire, come vedrò, non perchè si è verificato un male, ma solo perchè si deve necessariamente temere che il male avvenuto animi la reiterazione del male stesso.

Digitized by Google

quali, comechè non tolgano interamente il carettere della criminosità interna nelle azioni esternamente criminose, minorino ciò non ostante lo stesso carattere.

Tali cose formeranno l'oggetto generale de' tre seguenti capitoli.

CAPITOLO I.

Della necessità del concorso della criminosità interna nelle azioni esternamente criminose, e della precisa ed esatta definizione della medesima.

51.—Premesso lo scopo universale ed ultimo di ogni umana legislazione, e premesso ancora lo scopo speciale di una legislazione qualunque penale ; è tanto evidente la necessità del concorso della criminosità interna, per l' esistenza della criminosità esterna, che senza di quella non potrebbe questa neppur concepirsi.

52.—Il fine generale di ogni legislazione è quello di produrre nei governati la più gran somma possibile di felicità, con tutt' i mezzi che sono in suo potere (60): ed il fine speciale di una legislazione qualunque penale sta nell' allontanare , per quanto è possibile , i danni emergenti dalle azioni degli uomini esternamente criminose (61).

53.—Ma perchè in un'azione esista il carattere della criminosità esterna è necessario cumulativamente : 1.° che l'azione *sia dannosa*, o in altri termini , *che attacchi l' altrui felicità :* 2.° che il male derivante da essa *possa estirparsi* col dichiararla esternamente criminosa , e perciò punibile : 3.° che , dichiarandola esternamente criminosa, possa allontanarsi con una pena che racchiuda un male minore di quello che essa ha prodotto : 4.° che siffatto male possa distruggersi *unicamente colla pena* (62).

(60) Vedi le nozioni preliminari n.° X.

(61) Vedi le nozioni preliminari n.° XVIII.

(62) Vedi sopra la sezione 1. cap. 1. n. 27 e 28 colla nota corrispondente al 1. di questi numeri.

Digitized by Google

54. — Posto ciò, per dirsi che un uomo abbia eseguita un'azione esternamente criminosa, è d' uopo che la medesima sia l' effetto de' suoi poteri morali, cioè, della sua intelligenza e della sua libera volontà; perchè in opposto caso non si potrebbe allontanare con la pena la iterazione dell'azione stessa; quindi si cadrebbe in manifesta contraddizione dichiarandola esternamente criminosa (63).

55. — D'altronde il giudizio sulla *risponsabilità* penale dev'essere sempre preceduto da quello sulla *imputabilità*; e sarebbe cosa non meno inutile, che ingiusta, tirannica e crudele il chiamare un uomo risponsabile di un'azione dannosa, quando questa non possa a lui imputarsi (64).

56. — Ora appunto il concorso de' poteri morali dell' uomo nella esecuzione di un'azione avente gli altri caratteri di punibilità (65) costituisce ciò che io chiamo *criminosità interna*.

57. — Dunque la criminosità interna: *è il carattere dell'azione esternamente criminosa che vien costituito dai poteri morali dell'uomo*,

(63) Ciò è chiarissimo. Quando s' immagina un' azione esterna, la quale comechè dannosissima, non sia stata l' effetto de' poteri morali dell' uomo, si dichiara la medesima per l'identico carattere insuscettibile ad essere allontanata colla pena. Mi spiego con un esempio. L'espensione delle false monete è stata e sarà sempre in ogni legislazione riguardata come un'azione esternamente criminosa; ma *la semplice espensione* sfornita della *scienza* della falsità nello espenditore, sarà essa sola un' azione esternamente criminosa? No di certo; perchè per quanto possa esser grave la pena, questa non raggiungerà mai il suo scopo, essendo indispensabile all' uomo la conoscenza precisa del male per potersene allontanare.

(64) Vedi il mio discorso sul tentativo stampato in Napoli nel 1832 cap 1. nota 2.— Quale ingiustizia punendolo non si farebbe al semplice espenditore, che col cuore puro e nella ignoranza della falsità delle monete, le ha riversate nel commercio, da cui solo giunsero a lui? Se un uomo senza la menoma colpa e solo per effetto di sventura, tale sotto ogni rapporto, uccide un altro uomo, sarà cosa giusta e conveniente ancora agl' interessi sociali, che sia dalle leggi e dai magistrati colpito di pena? — Quale imputazione si può fare ne' due soprascritti casi, se non la fisica imputazione; quella stessa cioè che si fa alla gragnuola che stermina i campi, ed al fulmine che incendia ed uccide?

(65) Gli altri caratteri di punibilità sono stati indicati al n 53.

Digitized by Google

e che rende capace l'azione stessa di essere allontanata mercè la minaccia e l'uso di una pena: e, come ho di già dimostrato, senza il concorso di essa non può esistere nè concepirsi l'esistenza di un'azione dannosa che sia esternamente criminosa (66).

58. — Ma se la criminosità interna è tanto essenziale alla esistenza della criminosità esterna, e sta essa nel concorso de' poteri morali dell'uomo, e ciò anche nel caso che siasi fatta un'azione in realtà esternamente criminosa; è chiaro che la stessa criminosità debba vedersi modificata in un modo piuttosto che in un'altro a seconda del vario concorso dei poteri morali medesimi.

59. — Nella legge conseguente (67), ogni effetto esternamente criminoso può esser congiunto ai poteri morali dell'uomo, o in un modo necessario, o in un modo verisimile, o in uno semplicemente possibile. Da ciò nasce, che l'uomo, agendo con intelligenza e libera volontà, vede l'effetto che deriva dalle sue azioni, o in un modo certo, od in un modo probabile, o da ultimo per puro possibile sospetto; e quindi è chiaro che nell'ultimo de' suddetti tre casi, egli non può essere chiamato risponsabile dell'effetto nato, e che lo

(66) La criminosità interna adunque non eccita altra idea, ad un dipresso, che l'idea destata dal termine imputabilità. L'unica differenza che passa fra l'una e l'altra si è che la imputabilità è un carattere generale che possono avere tutte le azioni degli uomini, siano esse meritorie, siano condannabili, e siano anche indifferenti, ed un' azione, perchè si dica imputabile, non ha d'uopo d'altro che di essere l' effetto de' poteri morali dell' uomo, cioè, della intelligenza e della sua libera volontà: e la criminosità interna poi è un carattere speciale ed inerente alle sole azioni esternamente criminose.

Mi lusingo che non sarà discara la novella nomenclatura di criminosità interna, tra perchè essa mi fu suggerita dal primo de' filosofi Italiani, il Romagnosi, il quale distingue la *imputabilità* dalla *risponsabilità penale;* e perchè la distinzione sta nella natura delle cose, accennando una delle due specie nascenti dal genere *criminosità*, e perchè da ultimo esprime con maggior precisione l' idea che si vuole: ed ognun sa quanto sia interessante la precisione de' vocaboli per lo progresso delle scienze.

(67) Romagnosi riguarda la legge in senso *antecedente*, ed in senso *conseguente*. Nel primo senso la legge sta nella reale natura della cose, o ne' rapporti necessarî, come si esprime il Presidente di Montesquieu, delle cose stesse. In questo senso la natura fa il suo corso; l' uomo co' suoi calcoli non vi entra affatto di mezzo; ed

Digitized by Google

possa e lo debba esser ne' due primi, comechè anche con misura disuguale; o, che val lo stesso, è chiaro che nell'ultimo caso l'azione

ogni effetto deriva dalla sua causa, come ogni causa produce il suo effetto corrispondente. Qui tutto è necessità; tutto di sua natura immutabile, e le cose procedono nel modo che proceder debbono. L'arsenico ha la proprietà di uccider l'uomo, come il pane ha la proprietà di togliergli la molesta sensazione della fame. Siffatte due opposte proprietà costituiscono due leggi opposte della natura in rapporto all' uomo. O questi le conosca o le ignori, o le conosca quali realmente sono o s' illuda in un modo qualunque a riguardo loro, esse agiranno sempre come debbono per loro natura agire, e gli effetti che debbono derivarne nasceranno sempre ed immutabilmente. Nel secondo senso però le leggi non presenteranno quella fisonomia che esse realmente hanno, ma quella sola che noi crediamo che abbiano. Qui entrano i calcoli umani e gli umani giudizî: quivi può esser certezza in rapporto agli effetti ed alle cause, o probabilità, o semplice sospetto. Ch'esistano gli antipodi, che la terra giri intorno al sole: sono queste due verità, di cui ora niuno più dubita: eppure in un tempo gli uomini furono persuasi del contrario. Tutte le nostre cognizioni dunque non si hanno che nel senso conseguente. Quindi è che esse son tutte relative, e quindi è pure che si dicono più o meno esatte secondo che si credono dalla sana e generale opinione più o meno corrispondenti alla realtà delle cose.

Ora, applicando tali principî al nostro oggetto, siccome nell'ordinario pensare dell'uomo sta, che una data azione p. e. debba necessariamente produrre un determinato effetto; che un'altra azione possa probabilmente produrre un altro effetto; e una terza un effetto diverso, ma solo possibilmente: così ove partano le dette azioni dai liberi poteri morali dell'uomo, si dice che l'uomo stesso sia, in rapporto agli effetti che debbono derivarne, o nello stato di certezza, o nello stato di probabilità, o nello stato di solo e possibile sospetto. — Io dirigeva contro Tizio il colpo di un fucile che aveva carico con polvere e palla di piombo, e produceva la morte del medesimo, L'effetto derivato (la morte) allorchè lo sprigionava il colpo, era necessariamente connesso ai miei poteri morali; e quindi io era certo di produrlo, perchè tutti gli uomini sanno con certezza, che da quel fatto deve quell'effetto derivarne. — Ad oggetto solo di spazzare la mia casa, dalla finestra di essa che corrisponde ad una pubblica e frequentata via, e senz'avvertire chi passasse, gittava un sasso: al momento del getto s'incontrava a passare un uomo e l'uccideva; in questo caso l'uccisione dell'infelice passeggiere, allorchè io agiva, era congiunta a' miei poteri morali sì, ma solo in un modo verosimile, e quindi il mio animo a riguardo della medesima era nello stato di probabilità, perchè tutti gli uomini in un caso simile penserebbero in tal modo.— Da ultimo, se il luogo dove io gittava la pietra non era una pubblica via, sibbene un mio giardino murato chiuso, e dove era negato accesso a chicchessia, e produceva lo stesso effetto, questo era congiunto ai miei poteri morali solo in un modo possibile

Digitized by Google

non sarebbe criminosa tanto in rapporto all'effetto esteriore, quanto in riguardo al principio interiore, e che lo sarebbe negli altri due casi, benchè nell' uno in grado eminente e nell' altro in grado minimo.

60. — Da quello che si è detto nel precedente numero prende origine la triplice distinzione che si fa del *dolo*, della *colpa*, e del *caso*; e poichè intorno a questi oggetti molte cose sono a dirsi della maggiore importanza, distintamente parlerò di essi nei tre seguenti articoli.

Art. I.

Del Dolo.

61. — Cosa è dolo in senso penale? — Non si potrà mai ben definire questo vocabolo, nè mai averne una idea giusta, chiara e precisa, se prima non si conosca analiticamente l'influenza pratica che ha il vocabolo stesso nel magistero penale per l'universale consentimento degli uomini (68).

e quindi io a mala pena poteva sospettare l'avvenimento. Chi mai si troverebbe in simile caso in uno stato diverso?

Quanto si è detto nella presente nota serve quasi d' introduzione e di fiaccola per la intelligenza de'due seguenti articoli.

(68) Sulla rettitudine delle definizioni piacemi riportare il sentimento del profondo Romagnosi. Egli dice in un luogo. « Lungi dal voler sprezzare l' autorità del senso » comune, si deve farne un punto di appoggio de' suoi dettami. Lungi dal volere e- » saltare o umiliare o postergare la mente sana, si deve anzi considerarla come ope- » ra della natura e del complesso, e dalle condizioni, dalle sue leggi dedurne un » nesso colla occulta realità, rivelata solamente da lei, e per lei. Per la qual cosa » allorchè si tratta di definire alcuni concetti usitati, la filosofia non pretende di ar- » rogarsi quella petulante indipendenza colla quale taluni sottraendosi dall' autorità » dell' uso universale aprono il varco ad una sbrigliata agitazione di dottrina; ma in » vece vuole interrogare il senso comune, autore della parola e de' significati, onde » farne escire l' intimo ed essenziale concetto, cui poi traduce nel senso verificato » dalla ragione, la quale somministra le nozioni dirette esprimenti la filosofica spie- » gazione senz'alterare il linguaggio usitato. » *Trattato della ragione parte 1 pag.*

Digitized by Google

62. — Fingasi che niun male siasi arrecato alla società, e nè tampoco a qualcuno dei componenti di essa; ma che intanto il tale uomo abbia pensato di uccidere il tale altro, abbia riflettuto ai mezzi di esecuzione, e siavisi puranco determinato liberamente. Quest' uomo fin qui si dice da tutti immorale, ma non mai *doloso* ossia che in lui esista propriamente il dolo in senso penale; e quindi niuno in società potrà chiamarlo a rispondere della uccisione, cui si è determinato, ma che non ha ancora eseguita.

63. — Fingasi d'altronde che un uomo sia stato realmente ucciso da un altro; ma questi sia giunto a tanto, o *solo* perchè una forza fisica e prepotente ve l'abbia trascinato, o perchè lo stesso ucciso fu suo ingiusto aggressore, in modo che Egli ferì mortalmente *solo* per salvare se stesso. In sì fatti due casi niuno certamente vi rinverrà dolo e quindi responsabilità penale, in quanto che nel primo vi è difetto assoluto di poteri morali, e nel secondo chi uccise si trovò nel suo diritto.

64. — Se poi è noto che un altro uomo ha dato la morte all'infelice, e si conosce ancora che l' uccisore è stato un furioso, od un uomo ingannato, che per circostanze moralmente insormontabili non ha potuto uscire d'errore, il fatto medesimo eccita la universale compassione; e se richiama lo sdegno, lo richiama solo, o contro la famiglia dell' uccisore furioso, o contro il governo, o contro la crudele avventura.

65. — Ma se in fine nell'uccisore stesso niuna causa si scorga che abbia potuto interamente offuscare il suo intelletto, od interamente inceppare la sua volontà, distruggendone la libertà, è allora che ognuno gl' imputa il fatto esternamente criminoso, e lo riguarda come reo *doloso*, e lo appella degno di pena.

296 n. 7. — E più sotto nella stessa opera, aggiunge. « Il senso comune in fatto di » definizioni è certamente rispettabile, ed io ne ho più volte proclamata e difesa » l'autorità. L'ufficio del filosofo si restringe solamente a sgombrare sia il fantastico, » sia il sovrabbondante, sia il confuso, e a far sortire il limpido e preciso carattere » essenziale, nascosto nel comune ed usitato concetto. »

Digitized by Google

66. — È questo ciò che di continuo si avvera nella società ; ed è generale il consentimento degli uomini sopra tale idea , e siffatte distinzioni.

67. — Ora dunque è chiaro che avrò definito il dolo, e che la definizione sarà propria quando ben si sarà definito il motivo che porta gli uomini ad imputare a qualcuno il fatto esternamente criminoso, considerato però il motivo stesso all' epoca (69) nella quale, cangiando nome, prende il vero carattere di dolo; ossia, quando si sarà con vera precisione espresso ciò che mena a riguardare come morale e doloso il fatto esterno per se solo materiale, e che è l'anello, dirò così, di concatenazione dell'esteriore coll'interiore.

68. — Da quanto si è detto ognuno si avvede già che il dolo non può consistere se non in ciò che nel capitolo precedente si è appellato criminosità interna congiunta all'azione esternamente criminosa. — Ma la cosa esige maggiore sviluppo; e perchè avviso che sull'oggetto sarò necessitato ad allontanarmi da quello che hanno scritto varî valentuomini , fa d' uopo, prima di definire il dolo, tessere la storia de' pensamenti altrui ed analizzarli: così col paragone mostrerassi la verità con maggiore chiarezza.

69. — Labeone definì il dolo — *qualunque artifizio adoperato ad oggetto di trarre alcuno in inganno dannoso ai di lui interessi* — Il Giureconsulto volle esprimere con tali parole il *dolo malo* distinto nelle leggi romane dal *dolo bono* (70); ma la sua definizione non può

(69) Quest' epoca è precisamente quel momento in cui si esegue e nasce l' azione esternamente criminosa, poichè solo a riguardo di quest' ultima , che nuoce agl'interessi sociali, le leggi prendono in considerazione il dolo.

(70) Gallo Aquilio Giureconsulto Romano, che fu il primo a parlare del *dolo malo*, faceva consistere il medesimo nella difformità di ciò che si dice da ciò che si fa. — *Aliud simulatum esset, aliud actum*. Questo Giureconsulto fu seguito nella sua teorica da molti altri, fra quali da Servio e da Paolo. Cicerone stesso approvò il pensare di Aquilio fino a dire ne' suoi officî, che costui da uomo perito nel definire si era portato , quando aveva riposto il dolo nella suddetta difformità — Labeone però , Giureconsulto che visse ai tempi di Augusto , dissentì dal pensare di Aquilio per la ragione , che senza la voluta difformità può esservi il dolo , come del pari può non esistere nella esistenza della stessa difformità. Il sentimento di Labeone in rapporto

Digitized by Google

riguardare ciò che è il dolo in diritto penale, poichè contiene cose estranee alla natura del medesimo, ed al più ne indica l' effetto solo: essa piuttosto sarebbe propria nelle materie civili; e di fatti per queste parlò il Giureconsulto (71).

70. — In altre leggi romane si trova in qualche modo indicata la natura e l' indole anche di quel dolo che è l' oggetto delle leggi penali (72). L'imperatore Antonino prescrisse— *crimen contrahitur si et voluntas nocendi intercedat* —; ed Adriano parimenti sanzionò che — *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus* (73). Queste voci però non contengono tampoco la vera definizione del dolo, e precisamente nol definiscono, come nol vollero in realtà definire gli stessi Imperatori, perchè non indicano interamente ciò, cui avvertir si deve quando si vuol conoscere se un'azione esternamente criminosa sia o pur no dolosa, e perchè in fine esprimono colla parola

ad Aquilio fu seguito da Ulpiano, di modo che anche questo Giureconsulto diceva non aver nulla a fare la simulazione col dolo.

(71) Ecco le precise parole, colle quali Labeone definisce il dolo. — *Omnis calliditas, omnis macchinatio ad decipiendum aliquem adhibita.* Diceva non convenir siffatta definizione al dolo nelle materie penali, e giustamente il diceva, perchè il dolo deve consistere in un atto interno producente un effetto esternamente criminoso, e detta definizione non esprime che il solo e semplice mezzo esteriore, e perchè anche senz' artifizio o macchinazione può ben esistere il dolo. La defizione di Labeone può convenire piuttosto alle cose civili: essa di fatti per queste fu scritta dal Giureconsulto nella l. I. tit. III. del lib. IV. dei Digesti, in fronte alla quale trovansi le seguenti marcate espressioni. — *Hoc edicto Praetor adversus varios et dolosos, qui aliis offuserunt calliditate quadam subvenit: ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas damnosa.*

(72) Dal che nel diritto Romano non si trova una precisa definizione del dolo, non per questo deve dirsi che i Giureconsulti Romani non calcolassero il vero dolo nei reati, o che non avessero del medesimo una giusta idea, comecchè non fornita di una esatta precisione. — Sallustio si esprimeva. — *Nostra omnis vis in animo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur.* — De bel. Cat. in princ. — Lo stesso Tito Livio e Cicerone ne indicavano la forza, quando il primo scriveva. — *Mens peccat, non corpus*; e l'altro: *Non exitus rerum, sed hominum consilium vindicatur.*

(73) L. 14 ff. ad leg. Corn. de Sicariis — L. 52 in princ. ff. de furtis.

Digitized by Google

voluntas la potenza piuttosto che l'atto della potenza stessa, in che, siccome dianzi si è accennato e meglio vedrassi da quì a poco, sta il vero dolo.

71. — Ad un dipresso son caduti nell' errore medesimo alcuni moderni e celebrati scrittori di cose penali. Mario Pagano (74) definì il dolo : *la volontà di nuocere e di offendere gli altrui diritti guarentiti dalla legge* — Tommaso Nani ha scritto (75) — *la volontà di commettere l'atto proibito o di ommettere il comandato costituisce la causa morale dell' azione o positiva o negativa , cioè il dolo in senso criminale* — Ma consiste nella sola volontà il dolo? Non si considera forse nel dolo l'atto della volontà, anzichè la volontà istessa? Può mai distaccarsi dalla definizione del dolo l'idea ancora dell'azione esternamente criminosa? Ogni qualvolta si vogliano il nocumento e l'offesa de' diritti altrui guarentiti dalla legge, ed ogni qualvolta si voglia un atto proibito o non si voglia un atto comandato , esisterà forse sempre il dolo nel preciso senso penale? (76)

72. — Da ultimo Romagnosi , profondo pensatore , nella genesi penale (77) definisce il dolo *la coscienza di contravvenire liberamente a ciò che la legge vieta o comanda*, — Non vi è dubbio che il più delle volte la coscienza , ossia la cognizione della contravvenzione deve contenere il dolo; ond' è che per tali casi ben forse converreb-

(74) Principî del codice penale.

(75) Principî di giurisprudenza criminale cap. I. sez. I. n. 14.

(76) Il Filangieri ripone il dolo nella *volontà che accompagna la violazione della legge.* — Scienza della legislazione tom. 4 , cap. 38. — Ecco quanto il Renazzi dice in rapporto alla definizione del dolo. — *Dolus, qui verget in crimen , quove homines delinquunt, subiicitur Consilio, quod nobis indefinite , atque absolute esse tradidimus, excogitatum delinquendi propositum conscientiae malignitate suffultum. Est namque dolus interna animi injusta actio , quam admittit quicumque tacitus animo consilium init delinquendi. Sed quoniam delinquitur cum faciendo quae praetermittenda, tum omittendo, quae agenda sunt juxta leges ; ideo nequam homines modo speciatim consilium ineunt alicujus patrandae actionis praetereundae ab illis imperatae. Si quid ergo ex proposito agant, vel omittant homines, quod secundum leges praetereundum est, vel agendum, dolus erit.*

(77) Parte 6. cap. 3. art. 1. § 1434.

Digitized by Google

be la definizione data, perchè chi sente di contravvenire con libertà è sicuramente in dolo: ma ciò non sempre si verifica. Nel mandato p. e. il mandante ha la coscienza contemporanea alla commissione liberamente data per l'uccisione di un uomo, ma non l'avrebbe all'uccisione stessa; e perciò, sebbene esisterebbe la coscienza della contravvenzione, pure non vi sarebbe ancor dolo, quello che si verifica solo quando il mandatario è pervenuto già, per effetto del mandato, ad atti criminosi (78).

D'altronde, se il dolo è quel carattere interno per cui un'azione esternamente criminosa può imputarsi a qualcuno, esso deve ri-

(78) La definizione data dal profondo Romagnosi del dolo è filosofica, perchè essa è la prima, per quando io sappia, che ha espressa l'idea essenziale all'esistenza del dolo stesso, cioè che questo debba considerarsi come un carattere, abbenchè interno dell'azione esternamente criminosa, che solo gli dà tal nome e senza di cui non esisterebbe e non potrebbe avere l'influenza possente che ha nel magistero penale. Ma, al mio del rispetto sommo che si deve ai parti del filosofo europeo, ed il cui nome m'infonde venerazione sincera e somma, non posso a meno di dire il mio libero pensamento anche sopra le sue opinioni, ed il pubblico a tal riguardo mi darà perdono per lo sentimento smisurato che ho del miglioramento della scienza, anche nel caso che fallaci ed erronei si trovassero i miei avvisi.

Io dunque diceva che non sempre si verifica in fatto che ogni qualvolta vi è la coscienza di contravvenire liberamente vi sia pure il dolo; ed adduceva l'esempio del mandato. Potrebbe però replicarmisi che nel caso in esame la coscienza della contravvenzione non esiste che nel solo istante in cui il mandatario ha effettuito l'incarico criminoso ricevuto: io però rispondo che la replica suppone ciò che deve dimostrarsi, cioè, che la coscienza di contravvenire sia appunto il dolo. È vero, e ciò è chiaro per le cose dette di sopra, che il dolo si sviluppa coll'esistenza dell'azione esternamente criminosa; ma, parlandosi di coscienza, non può ragionarsi nel modo stesso, perchè questa esprime un fatto individuale, e non un fatto scientifico basato sull'universale consentimento degli uomini; ond'è che debbe starsi a quello che realmente accade. Ora la coscienza di contravvenire nel mandante esiste non appena è stato accettato l'incarico dato al mandatario; e tantopiù deve dirsi così, in quantochè dopo la detta circostanza niun cangiamento si avvera nell'animo del mandante stesso o che accada, o che non accada l'azione esternamente criminosa, che fu l'oggetto del mandato, e quantunque si verifichi, senza saperne altro, dopo la commission data ed accettata, egli sarà sempre e giustamente risponsabile dell'azione esternamente criminosa.

Digitized by Google

conoscersi piuttosto in un atto della nostra volontà che in un atto del nostro intelletto, poichè non questo, ma quella sola ha un'attività ed una influenza sulle cose esteriori : la cognizione di per sè non può produrre alcun effetto (79).

In fine il dire in generale, che il dolo sia la coscienza di contravvenire liberamente *a ciò che la legge comanda o vieta*, è lo stesso che abbracciare più casi di quelli, in cui realmente si verifica il dolo, siccome abbiamo già veduto di sopra (80).

73. Ora, e dietro tutto ciò, come mai si definirà il *dolo* in senso penale? Esso è precisamente, se mal non mi appongo: *la volizio-*

(79) Non sono il solo a notare l'enunciato scambio nella definizione del signor Romagnosi. Piacemi riportare sull' oggetto le parole precise con cui si esprime Carmignani = *Questa opinione*, egli dice, *desume la nozione fondamentale del dolo dalla coscienza di agire liberamente contro la legge, e così pensando, confonde forze e attributi dell' animo umano essenzialmente tra loro separati e distinti : perciocchè la coscienza, come raziocinio su la mancanza di rettitudine dell'azione, è una operazione dell' intelletto, e il dolo come direzione dell' animo umano a danneggiare altrui è una operazione della volontà* = Teorie delle leggi su la sicurezza sociale tom. 2. cap. XI. §. V. pag. 253.

(80) Ogni legge deve di necessità avere la sua sanzione, poichè senza della medesima i precetti legislativi sarebbero illusori e verrebbero a confondersi co' semplici consigli. Ma come per la diversità della legislazione si distingue la sanzione naturale e religiosa della positiva ed umana, così quest' ultima ancora per lo diverso oggetto su cui versa, si distingue in civile e penale. Or se un' azione merita di essere comandata o proibita, ma non in modo da definirsi per azione esternamente criminosa, il violatore della legge non sarà di certo sottoposto alla sanzione penale, bensì alla sola sanzione civile. In questo caso vi sarebbe la contravvenzione alla legge, ma non vi sarebbe ciò che dicesi dolo precisamente. Così quella donna che si oppone a seguire il domicilio scelto dal proprio marito, viola senza dubbio la legge, comecchè non possa dirsi con teorico linguaggio di raggion penale ch'ella dolosamente agisca. Un cittadino fa un testamento olografo senz'apporvi la data; se questa formalità è indispensabile alla validità dell'atto per la legge sotto cui sta, l' atto istesso sarà dichiarato nullo; ma non per questa si dirà che l'autore del testamento abbia dolosamente agito. Conchiudo dunque: perchè possa risvegliarsi l'idea di dolo, è necessario che i poteri morali dell'uomo abbiano prodotta un'azione esternamente criminosa.

Digitized by Google

ne (81) *illuminata e libera* (82) *di un uomo , la quale o dà esistenza ad una data azione esternamente criminosa* (83), *o produce una o-*

(81) Dico *volizione* per esprimere non solo la potenza animatrice de' moti della macchina umana, che per considerare la potenza nell' atto che spiega la sua azione, unico momento che rileva per la ragion penale, ed in cui si sviluppa il motivo della imputazione, dell'allarme, e dell'interesse sociale.

(82) Si sostiene da me, che il dolo non sia suscettibile di essere diviso in più specie , e che non permetta la sua natura che si riguardi come capace di una graduazione qualunque. — Vedi sotto il n. 75. — Ora dicendosi nella definizione , che lo stesso dolo sia la volizione *illuminata* e *libera* potrebbe taluno redarguirmi di contraddizione, poichè, se la *illuminatezza* e la *libertà* debbono sempre concorrere , siccome ho detto, per la esistenza del dolo, in modo che senza tali caratteri dolo non può concepirsi ; e se gli stessi caratteri , ed in particolare il secondo , sono capaci di una indefinita graduazione , sembra conseguire di necessità , che la stessa graduazione debba riceversi anche in rapporto a quello. Ma contraddizione non esiste , e la obbiezione non ha validità che nella sola apparenza. Ed in vero, è d' uopo da prima distinguere la *essenza* delle cose dagli *attributi comunque essenziali* delle cose istesse. Chiamo *essenza* di una cosa quella sostanza , in che precisamente sta la cosa medesima; appello poi *attributo* quel carattere che accompagna la enunciata sostanza. Gli attributi poi possono dividersi in *essenziali* ed *accidentali :* dicesi attributo essenziale quel carattere ch'è sempre ed indispensabilmente inerente alla sostanza[1], accidentale poi quello, che l'associa pure, ma che pertanto può l'una esistere senza dell' altro. La distinzione di *attributo* e di *essenza* deve farsi in tutte le scienze; ma molto più deve farsi, e si farà sempre con utilità in tutte le scienze morali, cioè in quelle nelle quali la mente umana, dirò così, crea gli esseri, de'quali trattasi, e la loro essenza.

Ciò posto, è chiaro , che le cose van soggette o pur no a cangiamento , a variazione, ed a graduazione secondo che i cangiamenti , le variazioni o le graduazioni si verificano nell'*essenza*, e non già negli attributi, di qualunque natura siano, delle cose stesse.

Ora parlando dell' oggetto di cui mi sto occupando , la illuminatezza e la libertà sono attributi comecchè essenziali del dolo , ma non sono il dolo istesso , il quale sta precisamente nella *volizione;* quindi , ad onta che gli enunciati attributi ammettono una graduazione, pure, non potendo questa concepirsi nella volizione per essere di sua natura semplice, deve di necessità dirsi , che il dolo sia incapace non solo di specie, ma anche di gradi.

(83) Senza l' azione esternamente criminosa non può esister *dolo* : ond' è che una *volizione*, abbia ancor per oggetto il massimo de' mali sociali , ove questo non siasi realizzato , non può e nè potrà mai prendere il nome di *dolo ;* nel modo stesso che sfuggirà sempre dai calcoli legislativi penali. Fu per ciò che , volendosi definire la

Digitized by Google

missione in cose che la Società per grave interesse ha diritto di comandare con una sanzione penale (84).

74. — Questa definizione sembrami giusta e propria: essa dice precisamente ciò che è il dolo in senso penale, e nel mentre racchiude tutt' i caratteri del medesimo, niuna parola vi si scorge scritta male a proposito.

75. — Determinata così l'idea del dolo, che è appunto quella che ne hanno tutti gli uomini, ne viene di necessità che sia un errore dividerlo in gradi, ed un errore maggiore il formar di esso più specie (85). La volizione è un atto morale, unico, e di sua natura semplice; quindi porterebbe a contraddizione ed a manifesto assurdo la teorica delle specie e de' gradi (86).

vera natura del *dolo*, si disse che la *volizione*, in che esso precisamente sta, produca in effetti un'azione esternamente criminosa. Così sorge l' idea della necessità di considerare la prima congiunta alla seconda; e così si tengon pure lontani que' tanti errori, ne'quali caddero gli antichi e de'quali non sono stati esenti neanche i moderni scrittori in oggetto di tanto rilievo.

(84) Poichè vi sono casi, come a suo tempo si vedrà, ne'quali la società ha diritto a comandare degli atti positivi anche sotto una sanzione penale, il non fare gli atti stessi costituisce un'azione esternamente criminosa: *qui non facit quod facere debet*, diceva un Giureconsulto, *videtur facere adversus ea, quae non facit*. — Quindi è che il *dolo* sta del pari, quando la *volizione* dell'uomo è diretta a non fare ciò che la società comande con una sanzione penale, e la stessa volizione produce in fatto una omissione criminosa.

(85) Vedi Romagnosi nella sua genesi penale parte 6. cap. 3. art. 2. § 1341 e seguenti. — Per quanto io sappia, questo gran filosofo è stato il primo a riconoscere che nel *dolo* non possono concepirsi nè specie e nè gradi.

(86) Ponendo a disamina l'opinione del Sig. Romagnosi, e quello che da me si avvisa sull' oggetto, ogni uomo si avvede di leggieri che io, comecchè mi uniformi al gran pensatore sulla esclusione delle specie e de' gradi nel dolo così precisamente detto nella ragion penale, dissento però da lui per la ragione della esclusione stessa. Tale dissentimento deriva dal che egli ripone il dolo nell'*avvertimento di contravvenire alla legge* ed io lo rinvengo nella *volizione illuminata e libera* ec. Il savio lettore, giudicherà alla giustezza dell'uno e l'altro pensamento. — Intanto, ritenuto per poco che il dolo in realtà stia nella *volizione* ec., non si può a meno di escludere in esso le specie ed anche i gradi, comunque trovisi a fronte a questo avviso tutta la schiera

Digitized by Google

76.—Nè vale il dire che con questi principî verrebbero a confondersi i reati volontarî ed i reati detti premeditati; e che d'altronde si

degli scrittori ed antichi e moderni, i quali possono da chi ne avesse il talento leggersi sull'oggetto. Mi piace solo di porre a brevissima disamina l'opinione del chiarissimo professore di Pisa Sig. Carmignani. Egli, opponendosi alla sentenza del Romagnosi, dice. — *La opinione, che nega ogni varietà ed ogni attittudine graduabile al dolo, sebben di autore per ogni lato encomiabile, oltre all'avere contro di sè la natura ed i fatti, sembra posare sopra equivoca base, e peccare, se tanto è lecito profferire, d'incoerenza con sè medesima.*

Questa opinione desume la nozione fondamentale del dolo *dalla coscienza di agire liberamente contro la legge, e così pensando confonde forze e attributi dell' animo umano essenzialmente tra loro separati e distinti: perciocchè la coscienza come raziocinio sulla mancanza di rettitudine dell'azione, è una operazione dell'intelletto, e il dolo come direzione dell' animo umano a danneggiare altrui è un' operazione della volontà. Nè sempre è vero, che un' azione commessa con coscienza della sua rettitudine non possa esser dolosa; mentre la versatilità degli umani giudizî ha obbligato a distinguere la coscienza in più specie, tra le quali si annovera la pervertita, e la erronea. La nozione del dolo, desunta dalla coscienza di mal fare liberamente, si applica al peccato, ma al delitto non si applica, il quale per le cose altrove notate parte sempre da una forza morale dell'animo, che si forma conculcando tutte le regole della coscienza.* = Teoria delle leggi sulla sicurezza sociale tom. 2. pag. 253. — Io dapprima mi uniformo al Carmignani nel dire che l' autore della genesi confonde forze ed attributi dell' animo umano essenzialmente tra loro separati e distinti. Ciò si è fatto da me di sopra osservare; che anzi la stessa osservazione aveva io di già avanzata ai miei studenti nella pubblica lezione, quando non ancora era giunto a cognizione della classica opera dello stesso Carmignani *sulla teoria delle leggi e della sicurezza sociale*. Non comprendo però come questo pregiato autore dal riconoscere che il *dolo* sia un' operazione della volontà piuttosto che dell' intelletto, possa dedurre che il *dolo* stesso sia per sua natura e vario e graduabile. Senza dubbio nella volontà sta il *dolo*, ma nella volontà posta in atto, poichè fino a che si considera come potenza, non si avrà che una suscettibilità, e non mai un' azione producente un effetto esteriore. Ciò posto, io domando: cos'è mai l'atto della volontà, ossia la volizione con cui si produce un effetto esteriore, se non se un giudizio? E, se è un giudizio, non si avrà la stessa deduzione che il signor Carmignani accordava al Romagnosi, cioè, che, ove il *dolo* consistesse in un semplice raziocinio, ne avverrebbe che fosse non suscettibile di gradi per essere le leggi del raziocinio invariabili? La volizione non istà forse in un sì capace per sua natura di produrre un effetto esteriore? E se in ciò consiste, come poterlo immaginare suscettibile di gradi? L'errore del Carmignani è derivato dall'avere immaginato un moto nella volontà, e d'averlo voluto

Digitized by Google

attaccherebbe direttamente la proporzione penale tanto necessaria in ogni savia legislazione. I reati volontarî ed i reati premeditati

paragonare a quello che ha un corpo o per sua natura o comunicatogli, poichè nelle potenze morali non vi è moto, e quando anche voglia in ipotesi parlarsi di moto per ispiegarsi dei fenomeni da loro prodotti, il medesimo non potrà mai riguardarsi della stessa natura che ha quello di un corpo, senza cadere in assurdi ed andare incontro a strane conseguenze. Ma quello che più mi sorprende si è che il signor Carmignani, atteso ciò che da lui si era scritto antecedentemente sulla volontà e sulle volizioni, non doveva giammai riguardare il dolo come vario e graduabile. Di fatti egli nel cap. 4. dello stesso tomo e della stessa opera dice, che la volontà sia *forza dell' animo che non cambia mai a costo di esser distrutta, a differenza della libertà e dell'intendimento*; e con maggior precisione nel §. I. del cap. XI. si esprime così=*La volontà umana . . . per la imprescindibile semplicità del principio, che la costituisce, è nell' alternativa o di esistere nell' azione o di non esistere affatto, nè avviene in essa come nell'intendimento e nella libertà che una graduazione di forza minore sia discernibile* — Ora io ripeto, se nella volontà non vi è che un' alternativa di esistenza o di non esistenza, e se in essa non può immaginarsi, come nella libertà, una graduazione di forze, potrà poi una graduazione immaginarsi nel *dolo* che appunto nella volontà è riposto? — Nè vale qui il dire, come prosegue il signor Carmignani nel raziocinio da lui fatto per impugnare la teorica di Romagnosi, che essendovi graduazione nella libertà, ed essendo questa *inerente alla volontà umana come forza di resistenza ai primi suoi moti*, da tutto ciò derivi la graduazione del dolo. Qui, a dir vero, il signor Carmignani confonde le cose con gli attributi, benchè essenziali, delle cose stesse, poichè la volizione, in che sta il *dolo*, è la cosa di cui si tratta, la quale non deve confondersi colla libertà e colla illuminatezza che sono i suoi attributi. Se la volizione fosse graduabile, senza dubbio lo sarebbe pure il *dolo*; ma poichè essa è un atto semplice ed invariabile non può giammai cangiar di natura sol perchè variabile e graduabile sia la libertà che costituisce un suo attributo. L'uomo è un essere composto di un' anima ragionevole e di un corpo organizzato. Or dal chè in un dato uomo si trovi una ragione meno perfetta, ed un corpo men bellamente organizzato di quello si troverà in un altro, per questo il primo sarà men uomo del secondo? Non è egli vero in tal caso che l' uomo sempre starà se vi è un essere di un' anima e di un corpo, ragionevole l' uno, ed organizzato l' altro, comecchè varie nella lor perfezione e diverse siano in tutti e la ragione e la organizzazione? e che poi non vi starà mai l' uomo, ove ragione ed organizzazio ne non esistano affatto? Si avvicini questo esempio all'esame di che si tratta, e si vedrà chiaro che il *dolo*, dal che subisca graduazione la libertà, non potrà mai dirsi che la stessa graduazione riconoscer si debba in esso; e che consistendo il medesimo nella *volizione*, atto semplice di sua natura, debba assolutamente riguardarsi come insuscettibile e di specie e di

Digitized by Google

sono per noi senza dubbio la stessa cosa in riguardo al dolo: ma nol sono in rapporto al danno, ossia alla criminosità esterna, e sebbene si confondano essi per lo primo carattere, sono però sempre distinti per lo secondo. Quindi non è vero che si attacchi la proporzione penale: gli autori de' primi e de' secondi reati debbono esser puniti con diverse pene, ma per tutt' altra ragione, che per la diversità del dolo, la quale non esiste affatto. Noi torneremo sull' oggetto nella seconda parte, allorchè tratteremo delle pene: per ora basta l'aver detto e dimostrato che il dolo non è suscettibile di esser diviso nè per ispecie nè per gradi (87).

77. — Un'altra osservazione è d'uopo fare sul dolo, ed è che impropriamente dagli scrittori si è diviso il dolo stesso in *reale* e *personale*. Se il dolo stà in un atto della nostra volontà illuminata e libera, non può essere se non personale; e dire il contrario è lo stesso che snaturarlo ne' suoi caratteri essenziali (88).

gradi. — Conchiudo dunque: o vi sarà *dolo* nella sua pienezza, o non vi sarà affatto; essendo un assurdo logico che vi sia un minore e un maggior dolo, come un logico assurdo sarebbe se si dicesse poter esistere una maggiore o minor volizione.

(87) A tal proposito con molta profondità e saviezza riflette il Romagnosi. Egli dice: altro è il *quando*, ed altro è il *come* debba punirsi. Allorchè si vuol sapere se un' azione possa o debba punirsi, è d'uopo attendere all' esistenza o non esistenza del *dolo*, e quì non si tratta che di un giudizio affermativo o negativo senza nulla di più. Ma nel caso che siasi di già risoluto che possa e debba punirsi, cessa ogni considerazione in rapporto al *dolo* non meno innanzi al legislatore che fa le leggi, che innanzi al magistrato che l' esegue; e subentrano i calcoli per determinare la quantità della pena. Or questa *quantità* non ha alcuna relazione col dolo, ed essa sarà maggiore o minore a seconda di moltissime circostanze, sulle quali non posso quì fermarmi, perchè su di esse debbo tornare nella seconda parte, allorchè si parlerà delle pene: per ora basta avvertire e ritenere che esse sono del tutto estranee al dolo, — Vedi Romagnosi nella detta genesi §. 1342, 1343, 1344 e seguenti.

(88) Quasi presso tutti gli scrittori di diritto penale si rinviene siffatta distinzione. Essa venne accolta pure dal chiarissimo Nani; che anzi questi, traendo un esempio dell' una e dell' altra specie, cioè, del dolo *personale* e del dolo *reale* dagli articoli 145 e 146 del codice penale francese, la illustrò in un modo lucidissimo. — Vedi i principî di giurisprudenza criminale numeri 33. 34. 35 e 36, e la nota prima a quest'ultimo.

Digitized by Google

Art. II.

Della Colpa.

78. — Tutte le azioni dell'uomo esternamente criminose, siccome già si è notato di sopra (89), debbono considerarsi nel senso della legge conseguente sotto tre rapporti, ove voglia conoscersi la causa produttrice di esse. O sono, secondo l'umana prudenza, l'effetto necessario e diretto, sia immediato sia mediato dell'illuminata e libera volontà dell'uomo; o sono l'effetto solo indiretto e probabile di esso; od in fine riconoscono la loro esistenza da cagioni fisiche ed affatto indipendenti dal morale dell'uomo stesso.

79. — L'ho già dimostrato: se dietro i calcoli della ragione e con libera determinazione della volontà si giunge ad un' azione esternamente criminosa, questa si appella *dolosa*, e chi ne fu l' autore si dice aver agito con *dolo*. — Se però nell'azione esternamente criminosa l'uomo non ha alcuna parte sott'ogni rapporto, l'azione stessa si dirà *casuale*, ed essa sfuggirà ad ogni benchè minima imputabilità — Quando infine direttamente si vuole un'azione indifferente che si esegue, se da questa ne deriva un effetto esternamente criminoso, per natura e per legge fisica connesso alla medesima, e se tale connessione conoscer si poteva, sorge l'idea di *colpa*, e la stess' azione indifferente si dirà *colposa* (90).

80 — Quì però è d'uopo avvertire che s'intende per *azione indifferente* ogni azione che non merita pena dalle leggi sociali, senza punto calcolare il carattere di essa in rapporto alla morale. Tante azioni che in morale sono riprovate, dalle leggi di società sono permesse, o per lo manco tollerate. Or queste azioni non soffrono ri-

(89) Vedi sopra il §. 59 colla corrispondente nota.

(90) Disaminerò nel secondo libro le ragioni, per effetto delle quali anche i reati colposi possono e debbono punirsi: quì non si tratta che di conoscere la *colpa* nella sua vera natura, e ne' suoi essenziali caratteri.

Digitized by Google

sponsabilità politica, e trattandosi della colpa, sono riguardate come indifferenti (91).

(91) L'avviso da me scritto nel §. 80 sulla indifferenza delle azioni non è uniforme a quello di valenti scrittori di ragion penale. Questi difatti vogliono che quando l'azione che volontariamente si esegue sia illecita innanzi alla morale, debba l'effetto esterno e criminoso che ne risulta imputarsi sempre giusta i *principî* del *dolo* e non secondo quelli della *colpa*, comunque l'azione stessa, (*illecita* innanzi alla morale,) non sia punita dalle leggi sociali. In tale avviso vanno fra gli altri Filangieri e Renazzi; e perciò sostengono che sia doloso quel reato cui si giunge solo per effetto di volontaria ubbriachezza. Il primo de' dotti scrittori così si esprime sull' oggetto — « Vi è » una gran differenza tra la violazione della legge commessa per *colpa*, e quella » commessa nell'ebrietà. Nella prima l'azione che ha prodotto l'effetto contrario alle » leggi è da per se stessa indifferente, nell' altra vi è un male nella causa, vi è un » male nell' effetto. Il tirare ad una lepre che fugge, non è da per se stesso un male; » ma diviene tale quando per uccider la lepre io mi metto nel rischio di uccidere un » uomo. L' intemperanza al contrario nel bere, la volontaria perdita della ragione, è » da per se stessa un male. Diviene quindi un doppio male quando nella ubbriachez» za io commetto un altro delitto. Nella violazione della legge commessa per *colpa*, » il legislatore non dee dunque punire che un solo male; e in quella commessa nella » ubbriachezza dee punirne due.

» Più: nella violazione della legge commessa per colpa vi è il male della società, » ma non vi è lo scandalo; in quella commessa nell'ebrietà esiste l'uno e l'altro. »

Anche il signor Nani pensa nel modo stesso di Filangieri e Renazzi: egli dice = » L'imputabilità dell'avvenimento colposo presuppone l' intraprendimento di atti as» solutamente o relativamente illeciti.

» Gli atti sono illeciti assolutamente quando sieno ripugnanti al buon costume, » oppure procedano da inosservanza di pubblici regolamenti ».

Ma io non so comprendere come questi valenti scrittori ed altri di egual calibro ancora abbian potuto nella disamina attuale confonder tanto le cose, e scambiare i principî di due legislazioni sotto molti rapporti diversissimi. Ove mai si è visto che la sanzione penale, che è la guarentia solenne della legge e che di essa costituisce una parte integrale, parta da un legislatore diverso da quello che formò la legge stessa? E pure tanto si verificherebbe se ammetter si volessero le teoriche de' sopra lodati scrittori, perchè, nel mentre le azioni eseguite sarebbero indifferenti innanzi alla legislazione umana, e perciò punibili solo per colpa, verrebbero poi, punendosi co' principî relativi al dolo, a dichiararsi criminose; e ciò solo per esser tali innanzi al legislatore morale. Quali assurdi e quali contraddizioni!! — Ma qui la disamina può finire è finirà senza dubbio col seguente dilemma = O le azioni volontariamente eseguite e producenti un male alla società sono punibili dalle leggi di questa, ed allora

Digitized by Google

81. — Deve ugualmente avvertirsi che sono riguardate anche come indifferenti, in rapporto alla colpa, quelle poche azioni che i regolatori di una società qualunque, o di una Università sono autorizzati, anzi necessitati per la prevenzione di gravi mali, a proibire, sotto leggierissime pene, che, a dir vero, con improprietà si appellano pene, e a cui in vece ben si addirebbe il nome di provvidi e paterni avvertimenti. In riguardo a queste per altro, qualor ne derivi loro un'azione realmente ed esternamente criminosa, la prevedibilità è sempre presunta, nè si può ricevere prova in contrario (92).

82. — La colpa dunque in senso penale non è che:

La volizione illuminata e libera, che dà esistenza ad un' azione esterna, o ad una omissione per loro indifferenti, le quali per circostanze prevedibili dall' imputato sono connesse ad uno effetto esternamente criminoso, che per esse ne risulta (93).

ben può riguardarle come dolose, poichè l' individuo autore di esse sarà sempre tenuto a rispondere, atteso il divieto di farle, di tutte le conseguenze derivatene: o non sono punibili, ed in tal caso la società non potrà esser mai rivestita del diritto di calcolarle aumentando la pena per loro solo riguardo. E poichè per ipotesi sta che siano indifferenti, e perciò non punibili innanzi alle leggi umane, conseguenza ineluttabile si è che i danni derivati non possano animare che la sola sanzione nascente dai principî della colpa.

(92) Da qui a poco vedrò, che, ove sia esclusa la idea del dolo in un fatto esternamente criminoso, e rimanga solo quella della colpa, la prevedibilità del fatto stesso nell'autore dell'azione indifferente da cui quello nacque, formi un elemento essenziale del reato, da dimostrarsi da chi lo sostiene. Ma se l'azione volontariamente eseguita non cessa di esser punita, benchè lo sia dai soli regolamenti di polizia, i quali a dir vero, son diretti piuttosto a tener lontano il male eventuale che il male del reato, non deve eseguirsi in questo caso lo stesso principio; ed è perciò che se essa non può caratterizzarsi per dolosamente criminosa, merita però di esser riguardata con occhio di maggior severità di quella che è indifferente in un modo assoluto, e che non è punibile innanzi a veruna legge. La ragione della differenza è chiara. Quando l'azione è indifferente in un modo assoluto, la prevedibilità deriva dalla sola capacità naturale all'autore dell'azione: allorchè però la medesima è punita, benchè dai soli regolamenti, la prevedibilità deriva non solo dalla capacità stessa, bensì ancora dall'avvertimento del legislatore. È troppo giusto quindi ch'essa sia presupposta in chi agì in contravvenzione de'medesimi.

(93) Varî scrittori di ragion penale, esaminando l' oggetto di cui mi occupo, non

Digitized by Google

83. — Da questa definizione emerge di necessità che quattro sono gli estremi della colpa nel senso della legislazione penale, cioè:

I. Volizione illuminata e libera, che dà esistenza ad un' azione indifferente oppure ad una omissione anche indifferente (94).

danno la precisa definizione della colpa, ma si contentano solo di descriverla. Pe'giovani studiosi però, i quali debbono apprendere i principî generali della scienza, non mi sembra tale sistema bastantemente lodevole, perchè, onde rimanga in loro lucidamente fissa l' idea fondamentale della cosa, è d' uopo stringerne in poche parole tutto il complesso delle idee che la compongono, lo che non può farsi col metodo descrittivo. Pertanto varie sono le definizioni che si hanno della colpa fino ad oggi. Alcuni la definiscono = *Factum inconsultum quo alter injuria laeditur;* Vin. com. ad inst. lib. 3. tit. 15 § 2. n. 29. — Altri dissero consistere la colpa stessa *nella pretermissione della diligenza.* Vedi Caravita istit. crim. lib. 4. § 1. cap. 74 n. 91. — Da ultimo Renazzi, nel mentre si mostra scontento delle riportate definizioni, dice star la medesima nella volontaria pretermissione di diligenza, ossia nella negligenza nata da una volontà oscitante, per effetto della quale nascono de'delitti, ed altri ne rimane offeso: *Voluntaria diligentiae praetermissio, seu negligentia ab oscitanti profecta voluntate, unde sequuntur delicta, et alii injuria laeduntur;* Elem. jur. crim. lib. 1. cap. 6. § 1. n. 2. — Ma col massimo rispetto de'prelodati scrittori siffatte definizioni sono tutte erronee ed incomplete. E per notare in breve i loro principali difetti, dico, che sia erronea ed incompleta quella del Vinnio; 1.° perchè esprime più il fatto esterno che interno, lo che si oppone all' idea che aver deesi della colpa, che è una specie, come si è visto, della criminosità interna: 2.° perchè non è vero che il fatto che si esegue immediatamente dall'autore debba essere *inconsulto.* Si vedrà da qui a poco esser vera l'idea diametralmente opposta; 3.° perchè non si parla delle omissioni le quali possono di certo animare anche la colpa: 4.° finalmente perchè il dire che dal fatto inconsulto ne derivi ad altri un'offesa, è un esprimere la cosa in un modo troppo generale, come sopra più volte si è osservato — Le definizioni poi del Caravita e del Renazzi, oltre all' essere troppo generali e dal contenere per la maggior parte gli stessi difetti notati nella definizione del Vinnio, sono per esse difettose per ispeciali motivi: 1.° il dire che la colpa stia nella pretermissione di diligenza, è lo stesso che esprimere non la colpa nella sua natura e ne' suoi essenziali attributi, ma solo il modo come la colpa stessa si avvera: 2.° se la colpa è una specie della criminosità interna, e se questa sta nell'esercizio de' poteri morali producenti un effetto esteriore e criminoso, la colpa non può dirsi consistere nella volontaria pretermissione, la quale offre l'idea di un oggetto solo negativo.

(94) Senz'andar per le lunghe, e solo ricordando che non vi può essere criminosità esterna ed interna nelle azioni umane, ove il legislatore non possa tenerla lontana

Digitized by Google

II. Indifferenza, ossia non punibilità sociale dell'azione conosciuta e voluta (95).

III. Connessione della medesima ad un effetto esternamente criminoso (96), prevedibile dall'imputato.

mercè la pena, si resterà facilmente persuasi della indispensabilità di questo primo dato della colpa. Se di fatti voi ammettete che possa esistere la colpa quando anche l'azione indifferente si faccia per errore o senza libertà, non si presenterà alcun mezzo al magistero legislativo penale per allontanarla. Siasi qualunque la pena minacciata contro l' autore della stessa, subitochè non è subordinata ai poteri morali dell' uomo questi potrà ben soffrirla, ma non mai essere nello stato di non potere incorrere in quella. Tutto ciò è il risultamento della nostra natura. Così p. e. se Tizio, onde provare la sua polvere da caccia, e conoscere la quantità del carico, perchè il piombo colla forza proporzionata di essa prenda la direzione desiderata, abbia tirato un colpo nell'aperta campagna, dove supponeva che niuno passasse, ed abbia ucciso un uomo che per que' luoghi passò fatalmente, Tizio senza dubbio sarà reo di colpa. Egli volontariamente sprigionò il colpo; egli conosceva che il fucile era carico a palla, ed egli doveva prevedere che alcuno potesse passare per la campagna in quel momento. Ma se lo stesso Tizio abbia creduto, perchè assicuratone dal possessore, che il fucile non era carico, e solo per un passatempo innocente abbia sull'aperta campagna scattato il cane del fucile, e perchè poi il fucile era in realtà carico, abbia pure ucciso un uomo; egli in questo caso non sarà reo di colpa. Egli non volle mai quell' *azione indifferente cui era congiunto l'effetto esternamente criminoso*, ma un'altra tutta diversa, e solo per errore giunse alla prima. — Così pure se nell'ubbriachezza siasi gittato un sasso dalla finestra, e perchè un uomo si è incontrato a passare sgraziatamente ne sia rimasto morto; o se per coazione siasi giunto ad un'azione *indifferente*, la quale abbia prodotto l'effetto esternamente criminoso, che pur poteva prevedersi; comecchè la coazione non sia stata quale dev'essere per togliere ogni criminosità, pure anche in questi due casi mancherà l' idea della colpa. E qui piacemi notare per conchiusione di quanto ho detto, che altro è ingannarsi o esser privo di libertà a riguardo di un'azione, la quale è per se stessa dannosa, allarmante e criminosa; ed altro è il trovarsi in errore o esser privo di libertà in rapporto ad azioni per loro natura indifferenti.

(95) Ognuno di leggieri conosce di essere indispensabile la indifferenza dell' azione che volontariamente si esegue, perchè si sviluppi l'idea della colpa. In diverso caso, siccome chi vuole la causa s'intende volere anche gli effetti, così in riguardo a questi non potrebbe sfuggire il carattere di colpevole doloso colui che con intelligenza e libertà fece quell' azione, alla quale erano nel senso della legge conseguente e di necessità connessi.

(96) Siccome la connession necessaria fra l'azion voluta e l'effetto esternamente cri-

Digitized by Google

IV. Esistenza reale di questo stesso effetto (97).

84. — Tali estremi debbono tutti cumulativamente concorrere, di modo che uno solo che ne manchi, si dilegua l'idea della colpa. e l'effetto nato, esternamente criminoso, o dovrà riportarsi al caso fortuito, o dovrà riguardarsi come un'azione dolosa.

85. — Dai principî esposti ne deriva che non vi sarà mai colpa, e vi sarà sempre dolo in rapporto ad un'azione esternamente criminosa quando sia nata solo per naturale connessione ad altra azione pure esternamente criminosa, la quale si fece con illuminata e libera determinazione. La ragion filosofico-penale si è, che la volizione della causa criminosa, cioè, dell'azione fatta, racchiude la volizione di tutti gli effetti criminosi alla medesima connessi per le leggi della natura, quelle che l'uomo in tali circostanze è tenu-

minoso è indispensabile all' esistenza del dolo, e dolo non potrebbe affatto concepirsi senza di essa, e ciò per le immutabili leggi della imputazione; così la connession probabile e perciò prevedibile fra l' azione indifferente e l' effetto esterno e criminoso è di un'assoluta necessità, perchè si avveri la colpa in un fatto dell' uomo. Se neppur la medesima avesse luogo, come farne la imputazione all'uomo stesso? Come chiamarlo a rispondere degli effetti dannosi derivati dalle azioni indifferenti? In qual modo si potrebbero quelli rimuovere ed allontanare colla punizione degli autori di queste? Tre osservazioni pertanto del maggior rilievo debbono qui farsi per non cadere in errore. La prima si è, che, allorchè si parla di connessione, s'intende sempre parlare della connessione nel senso della legge conseguente, e non mai nel senso della legge antecedente, perchè ognun vede che in rapporto a quest'ultima non vi è e non vi può essere che la connession necessaria. La seconda, che per connessione prevedibile s'intende non solo la immediata fra l'azione indifferente e l' effetto criminoso, ma anche la mediata. La terza in fine, ed essa consegue dalle cose già dette, si è che la esistenza della prevedibilità ed il grado di lei debbono calcolarsi in concreto relativamente all' imputato, e non in astratto e relativamente alla generale umana prudenza. Non tutti gli uomini sono della stessa capacità intellettuale, e poichè il diverso grado di prevedibilità dipende appunto dalla capacità stessa, ne consegue che in ogni giudizio di simil fatta è d' uopo disaminar prima il grado di quest' ultima, e quindi stabilire l' esistenza ed il grado di quella.

(97) Non può esistere dolo senza esservi il concorso dell' effetto esternamente criminoso: ciò è stato detto di sopra. Ora nel modo stesso dico, che anche per la esistenza della colpa sia esso necessario, di modo che nella sua mancanza non si avrebbe che un atto di avventurosa imprudenza.

Digitized by Google

to a conoscere ed a bilanciare, e nè può riceversi a provarne l'ignoranza (98).

86. — Che se poi l'azione criminosa conosciuta, voluta, e fatta non abbia veruna naturale connessione coll'altra azione criminosa nata, e questa sia in effetti nata solo per un'altra azione intermedia; all'autore della prima sarà o no imputata la seconda, e gli sarà imputata come dolosa o come colposa, secondo che l'azione intermedia si può o non si può imputare, e giusta che la medesima è pe'suoi caratteri imputabile per dolo o per colpa (99).

(98) Da quello che è detto in questo paragrafo si fa chiaro, che la conseguenza nascente dall' aver fatta un' azione indifferente, da cui proceda poi un' effetto esternamente criminoso, non possa esser la stessa di quella che nasce allorchè in vece si fa un'azione per sè stessa criminosa. Nel primo caso la probabilità dell' effetto criminoso, e quindi la prevedibilità dal canto dell' autore, debbe dimostrarsi da chi sostiene la colpabilità, perchè è vero ed è nei principî di giustizia, che niuno risponder debba di quelle azioni che per natura loro non sono punibili, e che se possono divenire tali per circostanze particolari, sia sempre indispensabile la dimostrazione delle medesime: ma l'opposto deve dirsi nel secondo caso, per l'evidente ragione, che la volizione della causa criminosa importa la responsabilità di tutti gli effetti dalla medesima nascenti, o che siano probabili, o che siano solo possibili. Tale ultimo principio, oltre all'essere consentaneo alla ragione, mira alla tutela dei diritti di ciascuno. Nel senso opposto chi fra i colpevoli non direbbe di non aver potuto prevedere l' effetto maggiore dalle sue azioni nato? Quanta reità vera non rimarrebbe in sicuro a scapito dei diritti dei cittadini onesti ed offesi, ed a scapito ancora della pubblica felicità?—Del resto, in siffatti casi deve sempre disaminarsi se vi sia eccesso nel fine, di che in altro luogo terrò parola.

(99) Mi spiego con un pratico esempio. Nel regno delle due Sicilie l'asportazione di alcune date armi è proibita sotto determinate pene. Ora, se quivi un individuo asportasse un fucile, se con questo andasse a caccia, se sparasse in mezzo a folti cespugli, e nella campagna aperta, ad una lepre, ed uccidesse un uomo fatalmente nascosto dietro uno dei cespugli sudetti, sarebbe egli nella colpa? potrebbe essere punito per l'omicidio avvenuto giusta i principî relativi alla medesima? dovrebbe in vece riguardarsi come casuale? I dati esposti da per sè soli nulla mettono per la decisione: e ad onta che il tutto prenda origine da un reato, poichè, se l'individuo non avesse asportata l'arma proibita, il reato posteriore non si sarebbe avverato, per decidersi la quistione è d'uopo portar l'attenzione ad altri fatti, cioè, deve vedersi se lo sparo, giusta le circostanze di fatto, si fece con colpa oppur nò. E perchè cio?

Digitized by Google

87. — Ora, data l'esistenza della volizione di un'azione indifferente, data l'esistenza di quest'azione, ed in fine dato un effetto esternamente criminoso che dalla medesima sia nato, si dirà l'autore della prim'azione in colpa, se potè prevedere che da essa ne sarebbe sorto l'effetto criminoso che realmente n'è derivato. La prevedibilità esistente dell'effetto criminoso è l'unico carattere che in tale ipotesi sviluppa, dirò così, nell'azione indifferente la criminosità interna, perchè, se ciascun uomo può agir come vuole, deve agire però sempre in modo da non recar male ad alcuno; (100) e perchè, volendo l'azione indifferente che probabilmente poteva produrre un effetto criminoso, questo si suppone voluto dall'autore dell'azione

perchè niuna connessione naturale esiste fra l'asportazione dell'arma vietata e l'omicidio. L'asportazione può ben dirsi l'origine dell'omicidio, ma non mai la causa neppur mediata e remota del medesimo. Questo unicamente nacque per lo sparo in un luogo pericoloso, e probabilmente frequentato; e tali circostanze sono del tutto staccate ed indipendenti dall'asportazione. Dunque le soprascritte circostanze debbono calcolarsi, ed a seconda delle medesime l'omicidio dovrà definirsi per colposo o per casuale.

(100) Vedi Feurbach Biblioteca della scienza del diritto penale vol. 2. pag. 193. — Questo insigne scrittore dice *esser la colpa criminalmente imputabile per la violazione dell' obbligo che il cittadino contrae ad essere in società diligente.* E benchè Carmignani nella prelodata sua opera tom. 2.° pag. 212 contrasti e si opponga a siffatto pensamento, io non trovo motivo plausibile a poterlo rigettare; tantoppiù che l'autore di esso non vuole esprimere che la giustizia del motivo, da cui in riguardo all'autore del fatto colposo può essere il legislatore autorizzato ad usare una sanzione penale. Che se poi si volesse disaminare il fondamento del diritto nella società di dichiarare esternamente criminose le azioni colpose, io troverei invece di molto riprovabile quello stabilito dallo stesso Sig. Carmignani. Egli dice nella detta opera pag. 218 §. 3. n. 2.—«L'imputazione della colpa, sebbene una deliberata volontà di offen« dere in essa non sia discernibile, ha il suo fondamento nel sospetto, che sotto il loro « velame siasi voluto coprire un' offesa animata da tutta la forza morale, di cui ella « è suscettibile, onde questo sospetto, che nelle scienze assolutamente morali non ha « alcun luogo, può divenire un forte e giusto motivo di determinazione per le scienze « politiche. » — Ove mai si è visto che un semplice *sospetto* possa render giusta una imputazione, e legittima la pena? L'imputazione e la pena sono cose reali, ed essendo tali non possono trovare la loro base ed il fondamento in *sospetti vani di forza morale o di altro.*

Digitized by Google

stessa indifferente per tutti que' gradi di probabilità che in lui esistevano in rapporto all'effetto medesimo.

88. — La prevedibilità dunque dell'effetto criminoso, dati tutti gli altri requisiti, è quella che servir deve di misura per determinare la maggiore o minor colpa; e quindi può stabilirsi ancora per canone generale, che *la colpa è sempre in ragion diretta della prevedibilità, ossia della probabilità dell'effetto criminoso*, cioè, che la colpa è maggiore o minore, secondocchè più facilmente o più difficilmente poteva prevedersi, che dall'azione indifferente conosciuta, voluta, ed eseguita ne sarebbe nato lo stesso effetto criminoso (101).

89. — Quasi tutti gli scrittori di ragion penale e molti politici ancora di sommo valore, seguendo il diritto romano, benchè per diversa via, sono andati all'idea di dividere la colpa in tre diversi gradi, ai quali tutti gli altri possono riferirsi, cioè, han divisa la colpa in *massima*, *media* ed *infima*; e ciò, dicon essi, da un savio legislatore deve farsi per inceppare l'arbitrio del magistrato, che nella sua somma libertà può gravare di pesanti mali non meno la società che la timida e nuda innocenza (102).

(101) Se ad oggetto solo di provare la polvere e senza l'idea di offendere chiechessia sparo un colpo di fucile sopra una via di un luogo abitato ed uccido un uomo che s'incontri a passare, io per questo fatto sono in una colpa diversa da quella in cui sarei, ove avessi prodotto lo stesso effetto sparando in un luogo disabitato; e senz'alcun dubbio quella che sorge dal primo fatto è maggiore della colpa che nasce dal secondo. Innumerevoli esempi potrebbero immaginarsi sull'oggetto, ma stimo cosa inutile il farlo, bastando star fermi ai principi stabiliti per non cadere in errore, qualunque sia il fatto che possa presentarsi.

(102) Vedi Renazzi al § II. del cap. IV. tom. 1.° de' suoi elementi di diritto criminale — Vedi la scienza della legislazione del Filangieri tom. 4.° cap. 38. Questo filosofo e politico sulle specie della colpa dice, che le leggi dovrebbero stabilire il seguente canone, cioè « che quando le circostanze che accompagnano l'azione mostrano che nell'animo di colui che agisce, la possibilità dell'effetto alle leggi contrarie che l'azione ha prodotto, è eguale o maggiore alla possibilità dell'effetto che si era proposto di conseguire, la colpa sarà *massima*; che quando è minore ma non è molto remota, la colpa sarà *media*; che quando è remotissima, la colpa sarà *infima* »: e quindi sostiene che le leggi stesse nel determinare la sanzion pe-

Digitized by Google

90. — Io convengo che la colpa, essendo basata sulla prevedibilità, o, ch' è lo stesso, sulla probabilità dell' avvenimento esternamente criminoso, contiene in se stessa de' gradi: io convengo pure che la libertà lasciata al magistrato di determinarli da sè in un modo assoluto, possa produrre de' mali: ma colla triplice divisione di sopra enunciata, anzichè distruggere questi mali in rapporto alla restrizione che vorrebbe farsi dell' arbitrio del magistrato, si aumentano, e d' altronde niuna determinazione precisa si apporta ai gradi stessi.

91. — Si aumentano i mali, perchè, quando il magistrato ha riportata la colpa di un delinquente ad uno de' gradi stabiliti, si crede aver adempito ai suoi doveri e si persuade di essere al coperto di ogni rimprovero che dal legislatore potrebbe aspettare, comunque la determinazione da lui fatta non fosse corrispondente alla realtà delle cose. Terribile credenza! . . . . . dannosa persuasione! (103).

92. — Non si apporta poi alcuna determinazione precisa e giusta ai gradi dalla colpa:

I. Perchè è impossibile stabilire un punto in cui possa dirsi ces-

nale debbano distinguere in ciascun delitto la pena della *massima*, della *media*, e della *infima* colpa. In ultimo in una nota aggiunge quanto segue « Secondo il nostro piano di criminale procedura, i giudici del fatto, combinando le circostanze dell'azione, con questo canone indicar dovrebbero a qual grado di colpa dovrebbe essa riferirsi; e i giudici del diritto dovrebbero trovar nella legge la pena in quel grado di colpa fissato ».

(103) Si è osservata questa verità, benchè per diverso oggetto, anche in altro luogo. Allorchè gli uomini fanno del male alla società, e credono nel farlo di opporsi realmente alle leggi, essi incontrano nella carriera criminosa innumerevoli ostacoli che gli oppongono le sanzioni delle leggi, cioè, la sanzion naturale, la religiosa e la popolare, ed in ultimo la politica. Ma quando gli uomini stessi agiscono anche in senso contrario al bene sociale, ma erroneamente sono persuasi di tendere con le loro azioni al medesimo, in questo caso non solo non incontrano ostacolo alla loro condotta nelle sanzioni di sopra indicate, ma sono ancora sospinti ad agire dai principî opposti che la natura provvidamente fa sentire. Ora chi non conosce quanto sia più grave il male che possono produrre i secondi in confronto de' primi?

Digitized by Google

sare la colpa *infima*, ed incominciare la *media*, od in cui possa conchiudersi aver questa i suoi confini e trovar principio la sfera della colpa *massima*.

II. Perchè tale impossibilità cresce, atteso che non è giusto, che i gradi della colpa si determinino in astratto, sì bene in concreto e con tutto l'apparato delle particolari circostanze.

III. Perchè tra la colpa *infima* e la colpa *media*, come pure tra questa e la *massima* esistono de'gradi pressochè infiniti, ch'è cosa ingiusta riportare piuttosto all'una che all'altra.

93. — In ogni conto se il legislatore stabilisse una pena non graduabile dal magistrato per ciascuno de'tre gradi di colpa, essa sarebbe per lo più ingiusta, perchè rare volte si verificherebbe in concreto una colpa precisamente corrispondente a quella determinata dalla legge; e se sanzionasse una pena graduabile per lasciare al magistrato stesso la libertà di adattarla al fatto colposo, la graduazione della colpa in questo caso sarebbe del tutto inutile.

94.—Sotto qualunque rapporto dunque si guardi la cosa, non mai la legge debbe dividere la colpa in gradi, e quindi neppure la giurisprudenza universale penale deve fare tale divisione, poichè ogni divisione sarebbe o dannosa o per lo meno inutile; e quando una sanzione non reca alcun vantaggio reale, è dovere del legislatore e della scienza il non farla.

95. — Ma deve forse la legge dare una illimitata libertà al magistrato in rapporto ai gradi di colpa? Potrà tanto consigliare la filosofia del dritto penale?

96. — Io credo, se non vado errato, che la debole umana ragione non possa escogitare in siffatto importante oggetto, che i seguenti principî:

I. Debbono amministrare la giustizia penale magistrati filosofi, conoscitori del cuore umano, e della massima probità; perchè senza tali caratteri, quando anche sulla colpa e sugli altri oggetti di diritto penale si potessero portare aritmetici dettagli, vani sareb-

Digitized by Google

bero sempre i nobili slanci de' pensatori e della legge per l' umana felicità (104).

II. A tali magistrati deve il legislatore dire, che la colpa esiste quando si è commessa un' azione indifferente, che probabilmente poteva produrre un effetto criminoso, che in realtà n'è derivato; e deve loro imporre il dovere, per misurare i gradi di colpa, di tener presente la norma indicata nel §. 88.

III. Deve ai magistrati stessi dichiarare che la colpa è d'uopo che si calcoli in concreto e non già in astratto, fondandosi ogni giudizio sulle circostanze particolari all'individuo accusato, perchè non tutti gli uomini hanno la stessa prevedibilità.

IV. È necessario pure che loro avverta, che in generale l'età, il sesso, il temperamento, l'educazione, il grado de' lumi dell' accusato, non che il tempo ed il luogo in cui avvenne il fatto, son tutte circostanze che possono variare i gradi di colpa (105).

V. Oltre a ciò deve il legislatore porre in lor potere, in rapporto ai reati colposi, una pena di molto graduabile, perchè così saranno

(104) Io vorrei qui trattenermi a dire (ed il desiderio sarebbe immenso e figlio di una personale e triste esperienza piuttosto, che di cognizioni acquistate colla lettura delle opere degli scrittori filosofi e filantropi) di quanta importanza siano in un magistrato penale ed il sapere profondo e la probità somma, e quanti gravissimi mali derivino alla società, ai governi, ed ai governati dalla deplorabile scarsezza di siffatte onorevoli doti: ma mio malgrado debbo tacermi, perchè troppo ristretto è lo spazio di una nota, ed io per esporre tutte le mie idee e tutti i miei veraci sentimenti anco in succinto, avrei d'uopo di scrivere un ben lungo volume: solo fo voti fervidissimi al Cielo, perchè illumini sempreppiù sopra oggetto tanto sacro, tanto interessante e tanto spinoso il nostro Governo. — I giovani studiosi pertanto, onde s' infiammino ne' loro cuori per acquistare gli enunciati caratteri, leggano il discorso del Sig. Servan *sull' amministrazione della giustizia criminale*. Qualunque encomio che del medesimo si facesse sarebbe sempre al di sotto del meritato.

(105) Le circostanze in questo luogo notate non vengono rammentate *taxationis causa*, giusta il linguaggio de'giureconsulti, ma solo *caussa demonstrationis*. Sono moltissime le circostanze, cui deve attendersi per non cadere in errore, ed esse possono per motivi pressochè innumerevoli cangiar di fisonomia, e quindi portar col cangiamento loro una diversa definizione sulle cose.

Digitized by Google

nella possibilità di punire con giustizia e proporzionatamente(106).

VI. In ultimo deve obbligare i magistrati stessi a ragionare col massimo dettaglio le loro decisioni, precisando specialmente le circostanze tutte personali e di fatto, dalle quali sono determinati a comminare la pena sanzionata pe' reati colposi in un maggiore o minor grado; e ciò perchè i magistrati superiori possano confermare o annullare a seconda de'casi le decisioni de' magistrati inferiori; e perchè tutti i magistrati decisori non possano facilmente sfuggire lo sdegno del legislatore quando giudichino ingiustamente; che anzi, a fin di sottoporli anche all' approvazione o censura del pubblico, io proporrei che tutte le decisioni relative a' reati colposi si dovessero porre a stampa (107).

(106) Poichè la colpa per le ragioni già dette è varia sempre, e la varietà deriva dalla immensa diversità de' fatti colposi che sono innumerabili, non che dalle diverse capacità degli uomini che sono tante per quanti appunto sono gli uomini stessi, è chiaro che non possa conciliarsi lo stato di tali cose, che col porre ne' poteri del magistrato una pena per sua natura al sommo graduabile. In diverso caso ogni qual volta la pena stabilita dal legislatore non corrispondesse al fatto sottoposto all'esame, il magistrato sarebbe nella dura necessità di far cedere questo a quella, lo che è contrario ad ogni principio di giustizia e di bene sociale.

(107) Una delle sanzioni più terribili per l'uomo mancante ai propri doveri è quella appellata *popolare*, e che sta ne'suffragi disapprovanti del pubblico. Di tale verità siamo persuasi al riflettere che ognuno ama fortemente di essere stimato, ed al vedere che in generale l' uomo, allorchè vuole giungere a qualche atto contrario ai propri doveri, cura prima con molta diligenza di occultarsi. Ciò poi si verifica maggiormente allorchè trattasi di persone educate ed istruite, perchè le medesime per naturale conseguenza della loro educazione ed istruzione, hanno per la loro felicità un bisogno più forte della stima e del rispetto de'propri concittadini. Ora, poichè per un magistrato la mancanza ai propri doveri è senza alcun dubbio un delitto, sembra che non si possa trovare un mezzo più proprio per fare che la medesima non si verifichi quanto quello di porre sotto l'occhio del pubblico intero le decisioni rendute dal magistrato stesso. Di fatti tale mezzo da una parte infonde nell' animo di chi è chiamato a decidere su la sorte de'cittadini imputati il salutare timore d'incorrere nella sanzione che vi è annessa, quello che ne'magistrati deve supporsi massimo per effetto della loro coltura: e dell' altra stabilisce in un modo ineluttabile la prova di chi, disprezzando la sanzione stessa, sarà caduto in reali ed ingiuste decisioni. Così in conseguenza il legislatore potrà conoscere senza inganno l'andamento reale dell'amministrazione

Digitized by Google

97. — Questi sono i soli mezzi che possono in qualche maniera restringere l'arbitrio degli uomini nel giudizio de' reati colposi, e credo, stabilita la precisa idea della colpa, che essi siano bastevoli in un savio sistema legislativo per la garentia della individuale sicurezza e del bene sociale.

98. — Da ultimo, e per chiudere il trattato della colpa, dovrei forse quì esaminare le precise ragioni, le quali fan sì che la colpa, o per dir meglio i fatti colposi, possano e debbano caratterizzarsi per azioni esternamente criminose; ma, poichè qualche cosa si è già nel capitolo antecedente indicata sull' oggetto, e poichè la dimostrazione della loro criminosità contiene anche quella della loro giusta e necessaria punibilità, mi riserbo di presentarle tutte nell'aspetto il più luminoso che mi sarà possibile nella seconda parte, allorchè tratterò della pena.

Art. III.

Del caso.

99.— Non dovrei perder tempo e parole sull' articolo del *caso*, poichè essendo mio oggetto esclusivo la trattazione del reato e di quanto al medesimo è relativo, checchè possa dirsi in riguardo alle azioni casuali, è sempre indubitatamente vero che queste non partecipano affatto del medesimo.

100.—Pure, perchè non vi è quasi scrittore di principî di ragion penale, che del *caso* non faccia motto; perchè nel tempo della barbarie anche le azioni casuali sono state punite (108); e perchè nel-

della giustizia criminale, e così pure il pubblico intero potrà colmare di elogi il magistrato che rettamente si avvale del potere confidatogli, ed intimorire colla sua censura chi vuole abusarne. In una parola, nell' oggetto in esame la stampa delle decisioni rendute è tanto evidentemente utile, che ognuno rimane con facilità persuaso che con questo mezzo si raggiunge lo scopo dagli scrittori vanamente ricercato nella divisione per ispecie della colpa.

(108) « Noi ridiamo (dice Carmignani nella citata sua opera tom. 2. pag. 153. cap.

Digitized by Google

la scala progressiva della dolosa ed intera imputazione deve giungersi all' idea assolutamente negativa della medesima; spenderò sul *caso* stesso ancor io poche parole.

101—Azioni dell'uomo *casuali* nel senso più generale e più amplo, ma sempre relativo alla ragion penale, possono appellarsi quelle che, nel mentre materialmente provvengono dall'uomo, sono in realtà l' effetto esclusivo di cagioni del tutto indipendenti dal medesimo (109).

102—Il *caso* dunque in senso penale altro non è che *quella forza estranea indipendente e preponderante ai poteri morali dell' uomo, che lo trascina ad azioni, le quali sarebbero esternamente criminose, e perciò punibili, ove nate fossero per effetto degli stessi poteri morali* (110).

» 8.) nel secolo decimonono de'processi autorizzati dalla legge di Dracone e di Solone » contro i capi d'opera di marmo di Fidia e di Prassitele i quali, obbedendo alle leggi » di gravità, avessero ucciso o ferito: de'leoni impiccati in Affrica per uomini divo» rati al tempo di Plinio, lo che prova la forza delle citazioni della giustizia a quei » tempi: e delle chiamate in giudizio de'bruchi, delle locuste e de'topi. Ma costretto » a deplorare la non meno assurda e più ingiusta giurisprudenza, la quale puni il » casuale delitto, non pensiamo alla connessione segreta che vi ha tra quegli usi ri» dicoli e certe passioni che vivon sempre inclinate a ripeterli nel cuor dell' uomo, » non ravvisando che i processi alle cose inanimate ed ai bruti animali, e il passio» nato principio che ci spinge a chiamar risponsabili gli oggetti tutti che son fuori di » noi, del dolore che ci cruccia, e di cui o la necessità o noi stessi siam la cagione, » riconoscono la medesima origine ».

(109) Così le azioni precisamente *invite* e le azioni che sono il risultamento di un errore di fatto involontario, giustificativo, invincibile, possono tutte appellarsi casuali Così pure casuali potrebbero dirsi le azioni di un uomo estremamente ubbriaco, di un pazzo, di un dormiente etc. etc.

(110) »Vario (dice Carmignani luogo citato pag. 226 nota 1.) quanto altro mai è il » significato della parola *casus*, la qual varietà è passata dal latino al nostro volgare » idioma. Nelle materie civili le leggi romane spesso con quella parola designarono la » *morte*, *Gothofr. Coment. ad Cod. Theod. vol. 1. pag.* 26. *in not.*, significato o» messo dal Vicat. Nelle materie penali talvolta indicarono l' offesa inferita nell' im» peto della collera. *Dig. lib. 48. tit. 8. l. 1.* § *3.* Talvolta la colpa *Dig. lib 48. tit.* » *9. l. 11.* §. *2.* Più comunemente quando vollero indicare l'infortunio, l'evento casuale, aggiunsero alla parola *caso* l'epiteto di *fortuito. Cod. lib. 4. tit. 24. l. 3.* ».

Digitized by Google

103. Ora in questo articolo del *caso* non debbo far altro che le tre seguenti osservazioni:

I. Il *caso*, ossia le *azioni casuali* non sono affatto imputabili. E ciò costituisce una verità, che nel secolo attuale è quasi un ricovrirsi di onta il porla a discussione anche di poche parole.

II. La quistione unica che può elevarsi in riguardo alle azioni casuali si è di fatto, cioè, quella di sapere se realmente le azioni poste in disamina sieno l'esclusivo effetto del *caso*, oppure derivino ancora dal *dolo* o dalla *colpa* degli uomini; circostanze che le rendono imputabili proporzionatamente al concorso o dell'uno o dell'altra.

III. La predetta quistione di fatto sarà bene o male risoluta a seconda che sarà buono o cattivo il metodo di procedura, ed a seconda ancora della buona o cattiva logica de' magistrati, e della rettitudine de' loro sentimenti.

Detto quanto ho saputo delle azioni commesse con *dolo* e per *colpa*, come di quelle avvenute per effetto del *caso*, passo a conoscere se esistano delle cagioni repellenti la criminosità interna, e nel caso affermativo, quali esse sieno.

CAPITOLO II.

Delle cause che escludono la criminosità interna

104—La intelligenza, la volontà, e la libertà sono i tre poteri personali i quali di necessità e simultaneamente debbono concorrere, perchè un' azione esternamente criminosa possa con diritto imputarsi. Ciò è stato dimostrato nel capitolo antecedente, e con precisione nel § 54 e seguente.

105. Ora, veri tali principî, che derivano dalla natura umana, sarà pur vera la proposizione inversa, cioè, che un' azione, o non conosciuta, o non voluta, o non potuta impedire per contraria fi-

Digitized by Google

sica forza preponderante, debba sottrarsi dal novero delle azioni esternamente ed internamente criminose (111).

106. Ma è questa una verità troppo generale; e l'analisi che ho proposta a me stesso fin dal principio, domanda maggior schiarimento: perciò è d'uopo tener discorso partitamente di tutto ciò ch'è relativo alla mancanza della intelligenza, della volontà e della libertà nelle azioni umane che si voglion definire per esternamente criminose, e degli effetti che la mancanza stessa produr deve nel magistero penale. Tutto ciò eseguiremo ne'tre seguenti articoli.

Art. I.°

Esame sulle azioni fatte per ignoranza o più esattamente per errore (112).

107.—Gli uomini sono accerchiati da una moltitudine pressochè infinita di oggetti tutti di diversa natura.

(111) Quando qui si parla di mancanza di conoscimento, di volontà e di libertà in riguardo ad un' azione eseguita, s' intende parlare dell' assoluto difetto del concorso delle tre menzionate potenze, poichè, se la libertà, la quale è capace di una estensione morale, non esista nel grado del suo pieno concetto, ma esista in parte, o se il conoscimento, benchè non si abbia sotto un particolare rapporto, si abbia però de' caratteri interessanti, o se anche sopra di questi vi stia difetto, sia lo stesso volontario e vincibile; la criminosità dell' azione si avrà sempre, comecchè possa essere minore. — Tutte queste cose saran disaminate ed in questo e nel seguente capitolo. — Intanto è chiaro per le cose di già dette nei §§. 52, 53 e seguenti, che il difetto del concorso degli enunciati tre poteri morali tolga dalle azioni fisiche degli uomini, e siano anche dannosissime, non solo il carattere della criminosità interna, ma anche quello della criminosità esterna.

(112) Dico *più esattamente per errore*, perchè, costituendo l' ignoranza uno stato negativo, non può parlarsi di essa trattandosi di atti positivi che esigono indispensabilmente la cognizione di caratteri non corrispondenti a quelli che in realtà esistono negli oggetti esterni. = *Nulli*, dice Renazzi oper. cit. tom. 1 cap. 8. §. 2. 11. 1, *pene agunt ignorantes, sed omnes ferme, qui tales vulgo dicuntur, errore impliciti veniunt ad agendum. Nam in ignorantia, quae in privatione consistit, nullius forsan actionis principium potest existere.*

Digitized by Google

108.— Questi oggetti fanno impressione sopra i nostri sensi, e, dietro tale impressione, l'anima giunge in fine a conoscere la loro esistenza con tutti i caratteri inseparabili dalla medesima.

109.— Tante volte però si avvera che i nostri sensi, o perchè non sono nello stato normale di sanità, o perchè non vengono esercitati nel modo convenevole alla loro natura, ricevono delle impressioni diverse da quelle, da cui ne' casi opposti sarebbero stati naturalmente affetti.

110.—Quindi avviene che i sensi trasportando le impressioni quali le han ricevute all'anima, questa ignora la vera natura degli oggetti, ed ignora pure tutt' i loro caratteri; contemporaneamente e di necessità si forma in sè delle idee false in rapporto ai medesimi.

111. — Da queste cognizioni ideologiche e di fatto è d' uopo dedurre:

I. Che l' ignoranza e l' errore in generale non siano che maniere di esistere o stati dell'anima in relazione agli oggetti esterni(113).

II. Che l'ignoranza debba definirsi per quello *stato dell'anima, nel quale essa non ha idee della natura e de' caratteri degli oggetti esterni;* e l'errore per quello *stato dell'anima, in cui là medesima ha delle idee contrarie alla natura ed ai caratteri degli oggetti esterni.*

III. Che lo stato di errore contenga sempre quello d' ignoran-

(113) È stato detto da molti che l'errore stia nella *cognizione di ciò che non è*. Questa maniera di dire non è propria e contiene un preciso errore. Se l' errore di fatti vuole considerarsi nell'aspetto di una cognizione, cessa di esser tale, perchè l'anima non fa che avvertire le sensazioni che le vengono dall'esterno, e siffatto avvertimento è sempre della stessa natura, sia che si trovi una corrispondenza esatta fra le sensazioni e la realtà delle cose, sia che tale corrispondenza non esista affatto. Ho avvisato dunque di dire, che l'errore sia uno stato dell'anima nostra in relazione agli oggetti esterni; e ciò non solo per la proprietà del linguaggio, ma anche per le conseguenze opposte che ne derivano da un diverso modo di concepire la cosa. Come cognizione l'errore non sarebbe che un punto, o meglio, un atto semplice in cui l'anima sarebbe perfettamente passiva. Ed in questo caso come far la distinzione dell'errore in *vincibile* ed *invincibile*? Come chiamar risponsabile chi produsse un'azione esternamente criminosa per effetto del secondo?

Digitized by Google

za (114), e che in questo luogo di diritto penale, trattandosi della criminosità interna, cioè, della imputabilità delle azioni esternamente criminose, non debba calcolarsi che il primo, perchè questo solo ci conduce ad agire.

112. — L'errore, ossia lo stato erroneo dell'anima deve considerarsi sotto quattro punti di vista (115), cioè:

I. In relazione all'oggetto, a riguardo del quale esiste.

II. In relazione alla sua origine.

III. Relativamente al suo carattere.

IV. In rapporto all' influenza che esercita sulla definizione da

(114) L'anima con l'errore ha delle idee contrarie alla natura ed ai caratteri degli oggetti esterni. Ora è certo che non potrebbe avere le suddette idee se non difettasse di quelle che corrispondono alla stessa natura ed agli stessi caratteri. Dire il contrario sarebbe un sostenere un assurdo logico, ed un avvolgersi in manifesta contraddizione. Dunque ben dissi che l'errore contiene sempre l'ignoranza.

(115) Alcuni anzichè considerare l'errore sotto quattro rapporti, l' han considerato solo in tre aspetti; e quindi han detto che l' errore *volontario* od *involontario* sia lo stesso che l'errore *vincibile* od *invincibile*. — *Sed male*, dice Renazzi (detta opera tom. 1. cap. 8. §. 3. n. 3. nota 2.): *nam ignorantia ebrii invincibilis est, quamdiu scilicet durat illa suavis insania: et tamen est voluntaria, quia, ut inquit Aristoteles, situm in homine erat, ne ebrius fieret*. Pertanto, dietro esame critico, sembra evidente che l'inganno stia nell'uno e nell'altro avviso. Dire di fatti che l'errore possa essere *volontario* è un verace errore, perchè non si può dar un errore *volontario* senza conoscere di essere in siffatto stato, e quando si conosce di esservi, cessa l'errore stesso: l'errore è pure una certezza sopra un determinato fatto, la quale vien distrutta, nonchè da una certezza contraria, dal solo dubbio sul medesimo. Nè vale il dire che lo stato dell'ubbriaco, allorchè giunga ad un reato, sia volontario atteso che volontaria sarà stata l' ubbriachezza, perchè in questo caso si scambiano i termini, ed anzichè parlarsi del preciso errore, si ragiona di uno stato precedente all' errore stesso. — Conchiudo dunque: 1. L'errore in rapporto ad un oggetto determinato non può esser mai volontario. — 2. Si fa male a confonder questo con lo stato precedente. — 3. È inutile parlare dell' errore involontario in diritto penale, perchè, anche tale, deve sempre vedersi se sia vincibile od invincibile, e da questi soli caratteri dipende la risponsabilità penale. Ma mi si domanderà il perchè si sia ritenuta anche da me la divisione che ora combatto. Rispondo, che non ho voluto, per tema d' inganno oppormi a tutti gli scrittori coll' escluderla; e che le enunciate osservazioni basta no, perchè il lettore possa decidersi da se dopo aver meditato sulla cosa.

Digitized by Google

darsi alle azioni, giusta la criminosità esterna che da esso risulta (116).

(116) Molti scrittori di ragion naturale e criminale, fra quali sono i primi Puffendorf, Barbeirac, Einnecio, Burlemaqui, e Renazzi, anzichè tener presente il carattere esteriore dell' azione per fare dell' errore la quarta divisione, di cui è parola, e per conoscere i veri effetti che l'errore produce riguardo alla moralità e punibilità delle azioni umane, si son contentati di considerar la cosa sotto l'aspetto che un individuo, ora s'inganna in rapporto ai caratteri necessari, ed ora relativamente a quelli che tali non sono; ossia, per dir tutto con una parola, han calcolata la *causa* che spinge l'uomo ad agire. Quindi l'errore è stato diviso da taluni de'suddetti scrittori in *essenziale* ed *accidentale*, e da taluni altri in *efficace* e *concomitante*. Disse Einnecio (ved. jur. nat. et gent. lib. 1. §. 50.) » *Denique si quis aliquid egit quod non fuisset acturus,* « *nisi ignorantia menti caliginem offudisset : ignorantia illa* efficax *vocari solet:* « concomitans *vero, si quid factum est, quod factum fuisset, si vel maxime abfuisse,* « *ignorantia* ». — Ed il sig. Renazzi (elem. jur. crim. tom. 1. cap. 8. §. 3.) scrisse = « *Postremo error quoad relationem quam habet ad actionem in* accidentalem « *atque* essentialem *dividitur. Error essentialis est qui circa circumstantias actioni* « *necessarias versatur; accidentalis error circumstantias spectat afficitque, quae rei* « *essentiam non mutant* ». Ma questa maniera di ragionare è veramente difettosa, e conduce a false e dannose deduzioni. Guardata la causa movente degli uomini, anche colui che uccide un amico, sol perchè creda di uccidere un nemico, sarebbe in un errore essenziale, perchè senza l'errore l'azione non sarebbe di certo avvenuta e colui che la fece s'ingannò in rapporto ad una circostanza necessaria qual era l'unica movente cioè, la inimicizia : eppure tale esempio da tutti si presenta per determinare praticamente la specie dell'errore accidentale, e niuno mai ha sognato di mandare impunito colui che uccise uno invece di un altro.

Meglio si sono avvisati sull' oggetto ed il Nani ed il Carmignani. Il primo (Princ. di giur. crim. §. 52) dice « L'ignoranza è essenziale quando cade sul soggetto che co« stituisce il carattere esteriore del delitto »; ed il secondo scrive « . . . . . quando si « vuol determinare la differenza dell'errore come principio della moralità dell' azio« ne, non si considera per il momento suo determinatore di *fatto*, il quale è sempre « lo stesso nell'una specie e nell'altra, ma si considera per la interna preordinazione « dell'animo dell'agente prima di assumer l'azione, o rivolto a cosa che avea *diritto* « di fare, o rivolto ad illecito fine, dicendosi nel primo caso, che l'errore è efficace « perchè, se produce l'offesa, esso è che fa e costituisce tutta la moralità dell'azione, « onde niun atomo nella intenzione dell'agente ne resta, mentre nel caso secondo non « è l'errore che fa la moralità dell'azione, la quale erasi già da se medesima, per così « dir, costruita nelle prave preordinazioni della intenzione dell'agente, sicchè l'erro-

Digitized by Google

113. — Quindi per lo primo rapporto deve dividersi in errore di *diritto* e di *fatto*, secondochè lo stato dell' anima è erroneo in riguardo ad una legge o ad un fatto (117).

Per lo secondo, in *volontario* ed in *involontario*, giustachè l'uomo si trova nello stato di errore per sua volontà sia diretta sia indiretta, oppure esclusivamente dal concorso della medesima (118).

Per lo terzo, in errore *vincibile ed invinvibile*, per esprimere la possibilità o l'impossibilità relativa di uscire dallo stato di errore (119).

« re altro non fa che andarle compagno ». Teoria delle leggi sulla sicurezza sociale tom. 2. cap, X. §. 1.

Il carattere esteriore dunque del delitto, ossia la criminosità esterna, è l'unico elemento, cui deve mirarsi, e l'errore porterà o no l'esenzione dalla imputabilità secondochè esso solo fece nascere o no la stessa criminosità esterna.

Ma, poichè la confusione delle idee per l' ordinario ha origine dal difetto de'vocaboli e dalla nomenclatura usata per esprimerle, e poichè, come da qui a poco dirò, difettose sono le nomenclature di *essenziale* ed *accidentale*, di *efficace* e *concomitante*, ho avvisato non solo di seguire i principî degli ultimi due prelodati scrittori, ma anche di usare termini diversi per indicare le idee corrispondenti all'oggetto — Vedi il §. pres. colla nota 121.

(117) Gionata il figlio di Saulle, benchè gli fosse fedele sotto ogni rapporto, pure violò, perchè lo ignorava, il di lui divieto di cibarsi prima di affrontare il nemico. In questo caso il delitto ebbe origine da un errore di diritto, perchè, se Gionata avesse conosciuta la legge paterna, avrebbe rispettato il comando, ed anzichè cibarsi prima della battaglia, sarebbe stato contento di perir della fame per non trasgredire i voleri del padre — Edipo uccise il padre e sposò la propria madre, ignorando nell' uno e nell'altra le sacre e rispettabili due qualità, e supponendo il primo a sè estraneo e libera la seconda. L' azione di Edipo nacque per un errore di fatto, poichè l'error suo non versò che sulle qualità personali di padre e di madre — Vedi Renazzi Elem. jur. crim. lib. 2. cap. 8. §. 3.

(118) Noè, bevendo del vino ne rimase ubbriaco. Questo fatto contiene un errore involontario, perchè l'errante non conosceva la forza del liquore, nè avea avuto prima de'mezzi per poterla conoscere. Ma se i Pagani ammisero il Politeismo, in essi l'errore era del tutto volontario: bastavano poche riflessioni, di cui erano certo capaci, per persuadersi della falsità della loro opinione — Vedi pure Renazzi al luogo cit.

(119) Ad oggetto di spazzare la mia stanza, corrispondente sopra una pubblica e frequentata via, gittava un sasso. Io non voleva che spazzare la mia stanza: intanto per

Digitized by Google

Per lo quarto, in fine, l'errore deve dividersi in *criminoso, producente, minorante, ed aggravante*, per distinguere l'errore che non altera affatto la criminosità esterna che vi sarebbe stata senza di esso, dall' errore che solo ha dato esistenza alla medesima, nonchè per distinguere quello che l'ha diminuita, dall'altro che l'ha aumentata (120).

114. Ora, conosciuta la vera natura dell' errore, e diviso questo nelle sue specie, giusta i diversi rapporti sotto cui può essere con-

effetto di pura eventualità, con lo getto del sasso uccideva un uomo che per detta via in quell'istante passava. L' omicidio da me commesso era l' esclusivo effetto dell' errore; ma questo errore era vincibile, perchè poteva benissimo evitarlo coll' osservar prima la pubblica via; e doveva in realtà vincerlo, essendo ogni uomo nel dovere di agire colla prudenza, di che si è capace, e la capacità nel caso proposto esisteva sicuramente. Ma se io giungeva allo stesso atto non sopra una via pubblica e frequentata, bensì sopra un mio giardino, inaccessibile a chicchessia, vallato di alte mura, essendo la porta d' ingresso chiusa con chiavi, e queste presso di me esistenti, e lo stesso effetto produceva sol perchè un ladro vi era entrato di nascosto; in questo caso l'omicidio debbe riguadarsi come nato da un errore di sua natura invincibile, perchè io non poteva e non doveva, per le giuste contrarie supposizioni di diritto, prevedere che qualcuno si fosse occultato nel detto mio giardino.

(120) Dissi nella nota 116 del presente articolo la ragione, che obbliga a considerare l' effetto esteriore per misurare il grado d' influenza dell' errore sulla natura e punibilità delle azioni umane esternamente criminose dall' errore stesso prodotto. Ora mi rimane a dinotare brevemente il perchè usai una novella nomenclatura non curando quella ritenuta da valentissimi scrittori e filosofi in ragion penale per l' espressione della cosa. Io dunque non usai la nomenclatura di errore *essenziale* ed *accidentale*, perchè quest' espressioni nulla di preciso dicono in riguardo agli effetti varî che le varie specie di errore producono; perchè si possono confondere fra loro facilmente, come in realtà si son confuse dagli scrittori; e perchè potendo produrre quattro effetti diversi, quattro specie di errore dovevano farsi e non due. Non ritenni poi le distinzioni di errore *efficace* e *concomitante*, perchè da una parte questa classazione presenta quasi gli stessi inconvenienti che la già esclusa produce, e dall' altra racchiude l' enorme difetto di esprimere una delle specie, il solo carattere che trovasi pure nell' altra. L' errore *efficace* non è forse ancora *concomitante*? In ultimo, se non vado errato su le nomenclature da me escogitate, esse non hanno gli stessi notati difetti: da loro medesime quasi esprimono ciò che si vuole e valgono a determinare non solo in un modo generale, ma anche in un modo speciale tutti gli effetti diversi in riguardo alla moralità e punibilità delle azioni erronee.

Digitized by Google

siderato, è d'uopo stabilire nella giurisprudenza filosofico-penale, ed a riguardo della criminosità interna, come utili e necessarî i seguenti principî:

I. La criminosità interna, trattandosi delle azioni de' nazionali, non è mai distrutta dall'errore di diritto. Fatta la promulgazione delle leggi, è d'uopo presumere che tutt'i governati le conoscano, e senza questa inattaccabile presunzione, ogni legge sarebbe violata impunemente (121).

II. Non esiste criminosità interna in riguardo ai forestieri, purchè però si tratti di violazione di una legge meramente positiva, non generale alle incivilite nazioni, solo sanzionata in vista di particolari circostanze; e purchè i forestieri stessi non siensi trovati al tempo della promulgazione di essa nel territorio della nazione, o non abbiano avuto un tempo bastevole a poterla conoscere (122).

(121) La promulgazione delle leggi, ossia la generale notificazione, è una parte integrale delle leggi stesse. Vedi la definizione da Romagnosi data della legge, e riportata nelle nozioni preliminari. Dalla promulgazione eseguita due presunzioni emergono: la prima costituisce prova, e non riceve prova in contrario, ed essa può appellarsi *personale*, in quantochè fa supporre che ciascun cittadino conosca la legge promulgata: la seconda costituisce pur essa prova, ma questa può esser distrutta da una prova contraria, e può appellarsi presunzione *reale*, perchè avvenuta in fatto la promulgazione della legge nel luogo preciso in cui risiede il Sovrano, ove sia passato un determinato tempo, si presume che la promulgazione della stessa siasi verificata negli altri punti del territorio della nazione. Quindi un cittadino non può giustificarsi di un'azione elevata a reato dalle leggi, col sostenere di aver ignorate le leggi stesse. Poichè furono promulgate doveva egli assolutamente conoscerle: ma può ben sostenere che, ad onta del passaggio del tempo stabilito per la presunzione della promulgazione delle leggi, nel luogo ove egli trovavasi, la promulgazione stessa non era avvenuta, stantechè per una cagion fisica qualunque non potettero le leggi colà giungere.

(122) Senz'alcun dubbio, siccome la sovranità, ed in generale ogni giurisdizione è in principal modo territoriale, così quando un forestiere si porta in un dato regno deve sottostare alle leggi quivi vigenti. Montesquieu (Espr. des loix liv. 26 champ. 21) scrisse. *Que tout homme soit soumis aux tribunaux du pays, où il est; et à l'administration du Souverain.* Questo principio è stato e sarà sempre sacro e rispettato presso tutte le nazioni nel modo stesso che è stato riconosciuto da tutti gli scrittori.

Digitized by Google

La ragione di questo secondo principio è, che, sebbene si debba presumere che conoscano le leggi, e quindi si veggano obbligati tutti coloro, i quali o sono o vengono nel territorio della nazione in cui furono promulgate; pure nelle enunciate circostanze sarebbe un esigere l'impossibile, ed un incrudelir troppo contro i forestieri contravventori.

III. La criminosità interna non è mai distrutta dall'errore *criminoso*, quantunque questo sia di *fatto*, *involontario*, e di sua natura *invincibile*.

La ragione si è, che siccome l'azione, fatta per errore, presenta la stessa criminosità esterna di quella, cui l'autore si era determinato, non può egli sfuggire la medesima risponsabilità penale,

IV. Quando l'azione nata esternamente criminosa può riguardarsi come l'effetto di un errore *involontario*, *invincibile e producente*, non deve darsi luogo ad imputabilità; essa manca assolutamente di criminosità interna, e chi la commise non è affatto risponsabile di essa.

La ragione di questo principio si è che il fatto criminoso è solo il risultamento dell'errore, senza di cui ne sarebbe nato un altro di natura indifferente, e che, trattandosi di un essere intelligente, volente e libero, tutto ciò che non si conosce, che non si vuole, e che è impossibile poter conoscere e prevedere, deve riputarsi fuori i poteri morali dell'uomo, e perciò non imputabile.

Vedi Puffendorf jus nat. et gent. lib. III. cap. II. —; e Renazzi Elem. jur. crim. tom. I. lib. I. cap. VIII. §. V. — Ma questo stesso principio non porta a conchiudere che i forestieri debbano rispondere delle loro azioni quando siano fatte in senso opposto a leggi meramente positive, non conosciute, e che non potettero da loro conoscersi. Cicerone nel lib. de Inven. lib. II. cap. XXXI n'esclude la risponsabilità e conferma la sua dottrina col seguente fatto — *Apud quosdam lex erat, ne quis Dianae vitulum immolaret. Nautae quidam, quum adversa tempestate in altum jactarentur, voverunt, si eo portu, quem conspiciebant, potiti essent, ei Deo qui ibi esset, se vitulum immolaturos. Casu erat in eo portu Fanum Dianae ejus, cui vitulum immolari non licebat. Imprudentes legis, cum exissent vitulum immolaverunt. Accusantur — Ignorantia,* prosegue Renazzi, *qua tamquam extranei tenebantur legis quae in loco vigebat ad quem appulerunt, eos a crimine liberavit.*

Digitized by Google

V. Se al fatto criminoso si giunge solo per un errore *aggravante* e nello stesso tempo *involontario ed invincibile*, l'imputazione in ragion penale deve farsi pel fatto conosciuto e voluto, e non pel verificato.

Ciò, perchè l'eccesso verificato della criminosità esterna è pure al di sopra de'poteri morali dell'uomo, e per questa ragione non imputabile affatto.

VI. Da ultimo, se il fatto esterno criminoso è il risultamento di un errore *minorante* perchè nel volere dell'agente esisteva un altro fatto di maggior criminosità, il primo solo deve imputarsi, e solo del medesimo l'autore sarà risponsabile.

Questo principio deriva dal chè pel secondo fatto solo voluto e non patrato non esiste dolo in senso penale.

115 — Ora possiamo dar fine all'esame sulle azioni erronee coll'osservare che non si è fatto parola delle azioni eseguite per effetto dell'errore volontario e vincibile, perchè appunto da queste specie di errore ha origine la colpa, della quale si è di già parlato nella sezione II. cap. I. art. II.; e cosa inutile sarebbe tornare sullo stesso oggetto.

Art. II.

Esame sulle azioni commesse per mancanza di libera volontà.

116 — Se un assassino con pugnale alla mano ed in atto di ferire mi dice: *o tu ucciderai Caio, od io a te darò morte*; qualunque sia la mia scelta in questo bivio fatale, essa sarà sempre il risultamento della mia volontà.

117 — Però niuno potrà negare, che io in tale terribile momento soffra una reale coazione. Di fatti se mi sono determinato ad uccidere Cajo, è chiaro che giammai sarei giunto a siffatta azione se non fossi stato mosso dall'idea di salvare la mia esistenza.

118 — Parimenti, se un altro con lo stesso mezzo e nel modo

Digitized by Google

stesso mi pone nella dura alternativa o di sagrificare la vita di un mio simile o di perdere un generoso destriero a me di sommo interesse, la mia determinazione, qualunque esser possa, sarà sempre coatta.

119 — Ma, comechè si vegga una vera coazione nel primo e nel secondo caso, saranno simili i nostri giudizî per l'uno e per l'altro? Saranno identici i principî d'imputabilità e di risponsabilità penale?

120 — Anche in questo luogo è d'uopo distinguere la morale dalle sociali legislazioni, e ricordare che la prima giudica le azioni degli uomini giusta i precisi ed inalterabili confini del diritto; e che le seconde, non potendo andar dietro alla perfezione, e perciò pretendere degli eroi, si debbano contentare di esigere rispetto all'altrui felicità, cioè, all' altrui diritto, solo quando non è compromesso il proprio interesse.

121 — Quindi è che, secondo le leggi della morale, se io nei due soprascritti casi mi sia determinato ad uccidere la persona indicata, ed abbia ciò fatto solo per conservare la mia vita e per non perdere l'amato destriero, giustamente sarò imputato e chiamato a rispondere dell'azione commessa, ancorchè nata per effetto di una vera coazione.

122 — La ragione si è, che comunque coattivamente io mi sia determinato ed abbia solo per effetto della coazione distrutta l'altrui vita, vi è stato sempre il concorso della mia illuminata volontà, cioè di quella facoltà, la quale come potenza morale non va per sua natura soggetta a fisica restrizione, l'unica che a tutto rigore faccia svanire la giusta imputazione. La stessa mia volontà, benchè posta nel terribile e sventurato bivio, poteva determinarsi in modo che io sottostassi al fatale destino, anzichè attentare all'altrui felicità, o, ch'è lo stesso, all'altrui diritto, che per la mia disgrazia non può cessare di esser tale (123).

(123) Scrisse l'antico e celebre Epitteto: *non vi è nè ladro nè tiranno della volontà;* lo stesso Epitteto presso Arian I. 17 soggiunse ancora: *at inquiet quis, qui mihi mortis proponit metum, me cogit. Profecto non quod imminet in caussa est, sed*

Digitized by Google

123 — Ma distinta essendo la morale dalle leggi sociali (124), diversi debbono essere i principî regolatori delle medesime. Ora quali saranno mai?

124 — L'eloquente e profondo Filangieri propone tre canoni generali, co' quali vorrebbe che si risolvessero dai legislatori tutti i casi possibili a verificarsi, nella quistione compresi. Questi sono i seguenti:

I. Tra due o più mali eguali non è mai punibile la scelta.

II. Tra due o più mali disuguali la scelta del minore non è punibile; ma la scelta del maggiore lo è quando non vi è interesse personale di mezzo.

III. Tra due o più mali disuguali, il minore de'quali ferisce l'interesse dell'uomo che a scegliere vien costretto, la preferenza data al maggior male non può essere punibile che in un sol caso, cioè, quando il male personale che si evita è molto piccolo, è molto soffribile, e quello che si elegge è molto grave, molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale o ad un'altro uomo (125).

quia tibi satius videtur aliquid eorum facere quam mortem oppetere. Quare te tua opinio, idest voluntas, fecit volentem.

È per la ragione indicata che le azioni di cui è parola, e che appellansi *coatte*, si chiamano pure *miste*, perchè da una parte esse non si verificherebbero senza la necessità che altri fa nascere, e dall'altra sono in realtà l'effetto della nostra volontà, la quale, benchè in una sfera più ristretta, si è senz'alcun dubbio anche in questo caso determinata dietro l'esercizio della libertà — Vedi il diritto di natura di Einnecio lib. I. cap. II. §. LVIII. e seguenti — Vedi pure la nota 128 di questo articolo.

(124) Vedi sopra i §§. 18 e 19 sez. I. cap. I. colle cosrispondenti note.

(125) Vedi la scienza della legislazione tom 4. cap. 38 — Il generoso ed eloquente filosofo, dopo avere stabilito in riguardo alle azioni coatte i tre soprascritti canoni, dice che il lettore esamini questi canoni e ne troverà la ragione e la opportunità. — Quindi nella nota soggiunge « non è inutile l'avvertire che, secondo il nostro » piano, l'esame della uguaglianza o della disuguaglianza de'mali dovrebbe farsi dai » giudici del fatto, e l'applicazione del canone legislativo dai giudici del diritto. Da » essi si dovrebbe anche esaminare se il minor male che si è evitato feriva l'interesse » personale di colui che a scegliere è stato costretto, e se questo è bastante a giusti- » ficare la sua scelta. Il seguente capo dissiperà tutte le difficoltà che potrebbero na-

Digitized by Google

125 — Il sig. Sante Roberti, onore della nostra magistratura, sebbene egli scriva esclusivamente pe'giureconsulti e pe'magistrati, accusando di troppa generalità e di avanzata rilassatezza i principî del sopraindicato giuspubblicista, dice che potrebbero seguirsi invece le seguenti regole:

I. Proposto un male nella propria vita o nella propria persona od anche nella pudicizia (poichè questa con ragione si ritiene come pregevole forse più della stessa vita), e la trasgressione della legge che ferisce le sostanze altrui, la scelta di quest' ultimo male, annesso cioè alla trasgressione della legge, non è imputabile.

II. Proposto un male nelle proprie sostanze, e la trasgressione della legge che ferisce la vita, la persona o la pudicizia altrui, la scelta di questo ultimo male è imputabile.

III. Proposti due mali, uno cioè nella persona propria, e l'altro nell'altrui, la scelta di quest'ultimo non è imputabile, quando entrambi sono eguali: quando poi sono disuguali, se è maggiore quello proposto a chi è forzato, la scelta dell'altro non è imputabile del pari; e se è minore, la scelta è per l' opposto imputabile, tranne solamente quando si giudichi intollerabile, tenendo conto della complessione, dell'età, del sesso, della condizione ec. dell'agente.

IV. Proposti finalmente due mali, uno nelle proprie, e l' altro nelle altrui sostanze, comunque la scelta della trasgressione della legge annessa alla volontà di recar quest'ultimo fosse imputabile, pure la imputabilità ridur si deve in minor grado se entrambi i mali sieno eguali, e nel minimo termine se quello nelle proprie sostanze sia molto maggiore (126).

» scere su questa teoria, giacchè in questo noi distingueremo tre gradi di dolo, come » vi son distinti tre gradi di colpa ».

Ad onta però di tale avvertenza, e dopo avere maturamente esaminati i tre canoni in parola, e dopo avere ancora letto con attenzione il cap. 39 del tom. 4. della prelodata opera, sono necessitato tuttavia a dichiarare di non persuadermi della rettitudine de'canoni medesimi. Il lettore, tutto discusso e bilanciato, deciderà meglio della cosa.

(126) Vedi Roberti nel suo corso di diritto penale per lo regno delle Due Sicilie.

Digitized by Google

126 —Questi canoni per quanto sembrino appena letti adequati e proprî, bilanciati però attentamente si trovano in qualche parte inconsiderati ed ingiusti. — Ed in quanto al Filangieri può osservarsi (127).

I. Che egli parla troppo vagamente de'mali, senza distinguere con precisione se i medesimi riguardino l'individuale e personale conservazione, oppure abbian relazione anche alla proprietà.

II. Che quando i mali, fra quali dee cader la scelta, attaccano la sola proprietà, ed essi sono uguali, non è vero che colui che sceglie non sia mai punibile; che anzi debbe dirsi, che la scelta è sempre punibile se si preferisce la violazione dell'altrui proprietà per tener salva la propria, e ciò ancora se questa dovesse essere in maggior grado oltraggiata (128).

(127) Il Carmignani, dopo aver detto nella prelodata sua opera tom. 2. pag. 238, che il linguaggio delle quantità discrete o continue, che tanto docilmente si adatta ad ogni misura di moralità o di sentimento, e che tanto soddisfa ed acquieta lo spirito umano, sarebbe un linguaggio difettoso ed erroneo per esprimere con pratica utilità la teorica delle azioni coatte; aggiunge che al detto linguaggio si è con soverchia fiducia attenuto il Filangieri e che però i suoi canoni forensi su la misura delle azioni coatte sono riusciti o *inutili* o *inesatti* o *incompleti*.

(128) I diritti ed i doveri traggono la loro origine dai caratteri che hanno le cose poste in relazione le une alle altre. E poichè le cose stesse sono inalterabili nella loro realtà, ed esse sono e saranno quali furono nella loro natura, anche i diritti e le obbligazioni debbono essere tali; nè l'uomo, che non è di certo la natura, ma un essere infelice e subordinato alla medesima può sospendere o alterare le leggi del suo eterno sistema. Che se la società può essere qualche fiata nella facoltà di non proteggere i diritti in tutta la loro estensione o di non esigere l'intero adempimento delle obbligazioni naturali; ciò deriva solo dal che per una parte essa non vuole altro che il suo ordine materiale ed esterno, per cui osserva solo i fenomeni che apparentemente si verificano; e per l'altra conosce, che, attesa l'umana debolezza, la quale non fa ordinario l'eroismo, non può esigere l'adempimento ai proprî doveri, considerato nel sommo del grado. Perciò essa non punisce le azioni coatte, benchè siano dannose assai all'innocente condizione del terzo. Si è visto di fatti per l'istoria e per la quotidiana esperienza, che le azioni stesse non destano in mezzo agli uomini socievoli un allarme pericoloso, e che quando anche si volessero punire, la pena tornerebbe sempre vana ed inutile, vincendo nel caso di coazione la forza insuperabile della conser-

Digitized by Google

III. Che, come della scelta fra due mali, dovea pure parlar di quella fra un male ed un bene. Vi sono casi, ne'quali anche questa scelta può portare all'uomo una vera coazione, e tale da escludere ogni imputabilità (129).

IV. Che in fine il dire *maggiori* e *minori* mali è un esprimere vagamente la cosa, in modo da menare ad evidenti errori (130).

Le osservazioni II. III. e IV. fatte ai canoni del Filangieri possono ripetersi per quelli stabiliti dal sig. Roberti (131).

vazione del proprio individuo. Ma se queste riflessioni sono calzanti allorchè trattasi che l'uomo vegga in pericolo la propria vita o la propria individualità personale, beni che, perduti, non possono più riacquistarsi, e nè han compenso veruno; esse non han forza di sort' alcuna quando non è in pericolo che la sola proprietà, oggetto che non commuove la nostra sensibilità in un modo irresistibile, che è riparabile, e che da ultimo ammette un compenso. Così, dato in ipotesi che egli trovisi nel bivio o di perdere un oggetto qualunque di sua proprietà o di togliere la vita ad un individuo o di diminuire la individualità personale del medesimo, o finalmente anche di scemare e distruggere un' altra di lui proprietà, non potrà mai risolversi alla scelta di questi ultimi mali per cansare i primi, senza cadere in un reato punibile. È vero che per non commetterlo è d' uopo che perda un oggetto di proprietà forse troppo caro; ma la sua sensibilità non può supporsi nella circostanza scossa tanto da non permettergli di ragionare: e ragionando è d' uopo che vegga che il suo male è riparabile, che ammette un compenso o dalla parte di chi lo costringe o dalla parte della stessa società, e che in conseguenza non possa giammai portarsi all'offesa altrui, cada sopra qualunque oggetto, senza incorrere in un'azione esternamente criminosa e punibile.— In generale quando trattasi di eccezione, non debbono trapassarsi i confini di quei casi che l'hanno imperiosamente esatta: non mai fu tanto vera questa massima quanto è nella materia di cui ora mi occupo.

(129) Rimarrà sorpreso taluno che io, dopo avere scritta la nota precedente, abbia potuto fare siffatta osservazione ai canoni del Filangieri. Ma si vedrà da qui a poco, che, ricevendo la coazione anche nel caso di scelta tra l' arrecamento di un male ad altri e la perdita di un bene proprio, ho voluto io parlare del senso de'mali e beni immediati; poichè mediatamente si riduce sempre alla scelta fra due mali: questo però non toglieva di doverne fare una particolare menzione.

(130) Vedi di sopra la nota 125.

(131) A dir vero il signor Roberti nella prelodata e dotta sua opera non si contenta solo di stabilire i soprascritti canoni, ma accenna pure i caratteri delle azioni coatte. Dovea però egli contentarsi di questi, occupandosi a precisarli maggiormente, e non ravvolgersi, come il Filangieri, in quelli che non contengono alcuna utilità, e che,

Digitized by Google

127 — Che dunque dirassi sulle azioni coatte? Io credo che nella giurisprudenza generale, o, che è lo stesso, nella scienza legislativa non si possa dire che quanto segue.

128 — È azione coatta quella, la quale trova solo la sua causa nell'idea dell'autore, corrispondente per altro a quella di tutti gli altri uomini, di sottrarsi da un male

I. Personale (132),

II. Imminente (133),

III. Incolpabile (134),

IV. Inevitabile (135),

stabiliti, possono recare un male piuttosto che un bene nella scienza. D'altronde i suoi stessi canoni sono in qualche parte erronei, come di già si è rilevato.

(132) Questo carattere è abbastanza giustificato da ciò che si è detto nella nota 128; ed ognun vede la sua indispensabilità, non potendosi giammai immaginare la verificazione di un'azione coatta ove trattasi che alcuno abbia arrecato danno altrui per sottrarsi non da un male personale, sì bene da un male relativo alla sola proprietà.

(133) L'imminenza del male minacciato è di assoluta necessità per la esistenza delle azioni coatte. Il futuro è di certo ligato allo stato presente delle cose: ma l'uomo lo ignora sempre, ed ignorandolo è d'uopo che non offenda attualmente i diritti altrui pel solo timore che ha concepito, e che può tornare assolutamente panico. Gl'intervalli e la dilazione sono preziosi per l'uomo e ne alleviano immensamente i mali temuti. Questo andamento generale dell'umanità non deve non tenersi presente dal legislatore, trattandosi di casi di eccezione, e di autorizzare la offesa reale di un misero innocente per un vano timore di qualcuno e forse anche per un timore avvedutamente concepito.

(134) Chi potrà non riconoscere la necessità di questo carattere? Se anche l'allontanamento del male, da cui per sua colpa taluno è minacciato, dovesse entrare nel calcolo delle azioni coatte, non si ammetterebbe forse il principio che l'uomo potesse inconsideratamente agire a riguardo de' diritti altrui, e che fosse giusto di far soffrire ad un terzo gli effetti della inconsideratezza di un altro? I legislatori non avrebbero diritto a punire i reati colposi, il che non è come si è veduto di sopra, se la coazione, in che può far trovare la propria colpa, non fosse dichiarata criminosa e quindi punibile.

(135) La *inevitabilità* è congiunta strettamente al carattere della incolpabilità, poichè quando il male fosse evitabile, e ciò non ostante non si evitasse, per ciò solo cesserebbe di essere incolpabile. Quindi il carattere della inevitabilità è tanto necessario nella esistenza delle azioni coatte, per quanto è conveniente ed indispensabile che

Digitized by Google

V. Grave, cioè tale da scuotere ed imporre all'ordinaria ragionevolezza e costanza degli uomini (136).

129 — Può in dritto penale riguardarsi pure come azione coatta quella con cui si attacca la proprietà altrui valutabile, che si fa da chi è nell' attuale posizione di risarcire ogni danno, o è almeno nella speranza di poterlo risarcire in tempo futuro; ed alla quale si giunge solo per lo procaccio di un bene

I. Personale a sè e ad altri,

II. Grandissimo nella estimazione generale degli uomini,

III. Imminente,

IV. Tale che il non acquisto per allora di esso partorirebbe grave male personale affatto incolpabile (137).

sia incolpabile. Di fatti non offenderebbe volontariamente gli altrui dritti chi li abbia calpestati solo per allontanare da sè un male che altrimenti e senza l' offesa altrui allontanar poteva? Non presenterebbe egli forse nel caso in esame la giustificazione della coazione solo per illudere sulla verace sua posizione, e per nascondere col velo della necessità il malvagio carattere de' proprî sentimenti? Chi fu che non volle evitare i mali che stabilirebbero la coazione? E se fu egli, come potrà più dirsi essere stato coartato dai medesimi? Si ricordi una volta per sempre: la sola necessità può allontanare le legislazioni umane dalla osservanza degl'inalterabili confini del diritto; e di certo tale necessità non si scorge ne'casi in cui i mali siano evitabili.

(136) Qui si parla dell' *ordinaria ragionevolezza e costanza degli uomini*. Ma dee osservarsi in riguardo a questo carattere ciò che fu già detto a riguardo della colpa, val dire, che il tutto deve misurarsi in concreto ed in rapporto alle forze dell' individuo che dicesi soffrir coazione. Non tutti gli uomini hanno lo stesso sviluppo delle facoltà intellettuali, morali, e fisiche; e quindi non in tutti deve supporsi la stessa avvedutezza, la stessa fermezza d' animo e la stessa costanza. Il legislatore non può scendere ad un dettaglio sopra tali cose, perchè egli osserva la massa della società, e non ciascun individuo della medesima: ma intanto non deve omettere di fare sopra di ciò una particolare avvertenza ai magistrati che ànno innanzi a loro l'individuo, e che per lo bene pubblico debbono essere privati del loro arbitrario volere, e quindi obbligati ad enunciare nelle loro decisioni tutti i particolari che abbiano potuto portarli ad un partito piuttosto che ad un altro.

(137) L' ammissione della coazione di simil fatta, non deve riguardarsi come capricciosa, e troppo rilasciata ed ingiusta. Già, atteso l'ultimo carattere indispensabile ad essa stessa, come tutti gli altri notati, la fa di poco diversificare dall'altra di so-

Digitized by Google

130 — La concorrenza generale di tutt' i caratteri soprascritti ne' due paragrafi antecedenti rendon l'azione fatta, e contraria alla legge, non imputabile a chi ne fu l'autore.

131 — L'assodamento della esistenza o non esistenza de'suddetti caratteri si farà dal magistrato nel suo calcolo e nella sua prudenza, disaminando egli le cose in concreto, e prendendo in considerazione il sesso, l'età, la robustezza, i lumi, e tutte le altre particolari circostanze che accompagnano l'autore dell'azione di che si tratta. Però nella decisione, qualunque essa sia, egli dovrà sempre esprimere la simultanea esistenza di tutti o di qualcuno de' caratteri stessi, ed ogni mancanza dovrà dar luogo alla censura ed all'annullamento della decisione per parte de' magistrati superiori.

132 — Questi principî potran sembrare arditi, e tantoppiù tali

pra espressa: ed ognun vede, che, in ultim'analisi e nel senso mediato considerate le cose, quasi si confondono tra loro. Ma in ogni conto a favor suo io ragiono così. Se vuole seguirsi la inalterabile natura della morale giustizia, non può ammettersi neppure la prima coazione, poichè niuno può essere spogliato di un diritto senza un fatto suo, e colui che ricevè una offesa dalla persona coatta, niente fece che avesse potuto costituirlo. La società però, guardati da un lato il suo scopo speciale, gli effetti che l'azione coatta produce, ed i deboli mezzi che ha in suo potere, e considerata dall'altra la debolezza umana; si crede autorizzata a giustificare la prima coazione, ove però abbia tutt'i caratteri annotati. Ora ogni prudenza politica impone la stessa transazione, dirò così, del caso in disamina. Chi p. e. potrebbe ristare dall' offendere la proprietà altrui per liberare un figlio che trovasi in mezzo a'masnadieri, da'quali può essere sacrificato ad ogni momento, e che solo a tal patto può sperarne la salvezza? Quale allarme pericoloso verrebbe a spandersi nella società per l' attentato fatto alla proprietà altrui, quando tutti vedessero l'imponenza del caso che ne fu l'unica causa, quando ognun calcolasse essere la cosa distrutta valutabile, compensabile, e quando si vedesse potere in fatto essere compensato chi fu vittima del danno, o da' masnadieri, o dalla persona coatta, od anche dallo stesso corpo sociale? E nella esistenza di tutti questi dati, quale vantaggio dall' altra potrebbe attendersi dalla pena? Di quali sentimenti sarebbero investiti, alla comminazione della medesima, tutti i componenti sociali? Sarebbero forse di salutare approvazione contro del punito, o di pericoloso sdegno contro il legislatore?

Si discutano con attenzione e profondità tutte queste cose, e forse il mio avviso non sarà ricusato.

Digitized by Google

perchè dicon essi essere vani e forse perniciosi i canoni stabiliti sull' oggetto da sommi pensatori e giuspubblicisti celebrati: ma io ho voluto esporre i miei pensamenti quali sono, persuaso che in oggetto di tanto momento, e che interessa in alto grado il pubblico bene, è meglio esprimere con libertà il proprio avviso, sia anco erroneo, che seguire l'altrui, del quale non si è nè persuaso, nè convinto.

Art. III.

Esame sulle azioni verificate per effetto di forza fisica estranea a quella che ne sembra l'autore (138).

133 — Questo esame non presenta alcuna difficoltà, poichè quando l'uomo è spinto ad attaccare l'altrui felicità da una forza estranea a lui, fisica ed insuperabile, egli allora non è *agente*, ma piuttosto *agito*; e quindi l'azione nata, qualunque siasi, non può imputarsi a lui, sì bene solo a chi animò e diresse volontariamente e liberamente la stessa fisica forza.

134 — Tale verità è di una generalità non soggetta ad eccezione, facile a concepirsi, e deriva dalla natura delle cose, dell'uomo particolarmente, e della moralità delle azioni medesime: essa non è stata sconosciuta neppure ne' codici legislativi delle barbare nazioni.

135 — Ogni difficoltà in siffatto oggetto può svilupparsi nel fatto, cioè, nell'applicazione del principio generale ai diversi e moltiplici avvenimenti della società, ma allora tutto dipende dal criterio e dalla saviezza de' magistrati, ed il legislatore altro loro non può

(138) Queste azioni da tutti gli scrittori si appellano *invite* « L'antichità ha dipinto « un poeta di sì gracile complessione, che senza che egli avesse de' piombi in tasca, « un colpo di vento lo avrebbe trasportato come una piuma. In questo moto comunicato, si sarebbe nel poeta verificata un'azione *invita*: tale cioè, che in essa anco la « spontaneità sarebbe rimasta distrutta » — Vedi Carmignani cit. oper. tom. 2. cap. XI. pag. 231.

Digitized by Google

comandare pe' varî risultamenti di giustizia, se non che precisino le particolari circostanze, dalle quali sono mossi a decidere in un modo piuttosto che in un altro (139).

CAPITOLO III.

Delle cause e del come la criminosità interna possa essere minore di quella che sembra esistere atteso il concorso del dolo nelle azioni esternamente criminose.

136 — Le cause che diminuiscono la criminosità interna nelle azioni umane esternamente criminose possono ridursi a cinque, cioè:

I. Alla provocazione,

II. Alla rissa,

III. All' impeto degli affetti,

IV All' eccesso nel fine,

V. Al concorso di cause estranee nella produzione dell'effetto esternamente criminoso.

137 —Separatamente tratterrò di tali cause ne'seguenti articoli.

(139) Vedi ciò che si è detto altrove, cioè, ne' capitoli della colpa e delle azioni coatte in rapporto alla precisione delle decisioni de'magistrati—In riguardo alle azioni invite il detto sig. Carmignani conchiude = « L'azione invita nella propria cagione « può essere valutata contro chi accusa la violenza sofferta non all' effetto di dirla im« putabile, ma a quello di valutarla come circostanza che o esclude o attenua la vio« lenza ad altri obbiettata come delitto, per lo che spesso avviene di ponderare ne'de« litti venerei denunziati come violentemente commessi allorchè consti, che la fem« mina, la quale si dice vittima dell'-altrui violenza o corse incontro al proprio sa« crificatore o gli oppose resistenza sì debole da render certo che combattendo prefe« rì alla vittoria la propria disfatta. »

Non so quanto buon fondamento abbia siffatto ragionare.

Digitized by Google

Art I.

Della provocazione

138 — Ogni nostra cognizione è un atto semplice, ed è pure un atto semplice ogni nostra volizione.

139— Sono queste due verità ideologiche e dedotte da'fatti, poichè sarebbe una vera stoltezza il dire che un oggetto si conosca a metà ; ed ugualmente stoltezza vera sarebbe che a metà si voglia pure un'azione.

140 — Convinto di ciò ho pensato, che nel dolo non possono figurarsi gradi, non essendo altro il dolo che la volizione, la quale produce ed accompagna nel tempo stesso, dirò così, l'azione esternamente criminosa.

141— Ma comechè vere tali cose, egli è pur vero che gli oggetti sono complessi ne' loro caratteri ; che i medesimi possono a noi presentarsi in un aspetto vario e diverso, cioè, ora nella totalità de' loro stessi caratteri, ed ora parzialmente.

142 — Ora giusta che gli oggetti ci si offrono da un lato o da un altro, noi giudichiamo di loro in un modo vario e talvolta anche opposto alla loro reale natura, perchè, a giudicare delle cose tali quali sono, è d'uopo conoscerle nella totalità de' loro caratteri.

143 — Esaminando la causa di tali fenomeni, si rinviene ora mediatamente nel difetto e nell'inganno dell'intelletto, ed ora immediatamente nella mancanza della libertà morale ; mancanza che produce in ultimo anche l'inganno nell'intelletto stesso— Alla prima cagione si riportano le azioni erronee, ed alla seconda le azioni non libere o provocate.

144 — Vado al divertimento della caccia : credo di uccidere un animale feroce ed uccido un uomo; in questo caso io non trovo che l'inganno dell'intelligenza. Ma se sono ferito da un uomo, e, mosso a sdegno per questo fatto, pongo nel momento stesso a morte l'individuo feritore ; la mia azione, senz' alcun dubbio, è l'effetto

Digitized by Google

dell'errore, perchè se io l'avessi ben bilanciata, e l'avessi considerata sotto tutt'i rapporti, non si sarebbe effettuita; ma l'immediata cagione che l' ha prodotta sta nella mancanza della libertà, quella che non mi ha permesso di ben pesarla coi calcoli della ragione.

145 — Ora, discorse di sopra le teoriche tutte relative alle azioni erronee, è d' uopo stabilire in questo luogo i principî relativi alle persone non libere nell' altro senso di già spiegato.

146 — Dapprima dee premettersi come una verità di fatto naturale e necessario, che ogni uomo all' urto doloroso di un oggetto esterno si sente invincibilmente trasportato contro la cagione che il produsse fino a volerne in taluni casi la distruzione: e questo fatto deriva di necessità dalla nostra costituzione e dalla nostra sensibilità naturale (140).

147 — Quindi potrebbe dirsi in generale, che quando l' azione esternamente criminosa fosse stata l'effetto di una provocazione altrui, la criminosità interna non sorgesse in chi ne fu l'autore, poichè se essa derivò dalla natura, la quale imperiosamente comanda, crudeltà sarebbe ed ingiustizia nel tempo stesso chiamare a risponsabilità chi fu trascinato con necessità a seguirne i dettati.

148 — Ma è da osservarsi in contrario:

I. Che se non può vincersi nel momento immediato alla offesa il sentimento della vendetta, possono ben frenarsi gli atti esterni che questa consiglia, dall'idea di trovarsi nella società civile, la quale presta bastante guarentia a tutt' i cittadini (141).

(140) Questo fatto è tanto sicuro per quanto è certo ed universalmente accade che un uomo incespicando per inavvedutezza in un tralcio, in uno sterpo, od in un altro qualunque siasi oggetto, in modo che o cada o venga arrestato il suo cammino, egli senza riflessione si sente adirato e quasi portato alla vendetta contro gl'impedimenti casualmente rinvenuti.

(141) L'uomo ha per natura la facoltà di sentire, ed è nella sua essenza un essere sensibile: ma esso ha pure la potenza di riflettere sopra le sue sensazioni, e conseguentemente è fornito ancora del potere di dirigere i suoi moti. E poichè non può in realtà riflettersi senza l'appoggio delle sensazioni che costituiscono l'oggetto della riflessione, indubitatamente nel progressivo sviluppo delle facoltà dell' individuo sta prima la facoltà di sentire e poi quella di riflettere. Ma si osserva in fatto, che in ra-

Digitized by Google

II. Che d' altronde la libera soddisfazione al mal umore concepito da un uomo per offesa ricevuta, da una parte non toglierebbe il male di già sofferto, e dall' altra per l' ordinario sarebbe sempre eccessiva: e da questo deriva essere utile arrestarla con dichiarare esternamente criminose le azioni, cui egli potesse giungere per vendicarsi (142).

III. Che per ultimo sarebbe di pessimo esempio la vendetta individuale nella società, ed essa potrebbe menare la società stessa ne' maggiori disordini (143).

gione della coltura della riflessione, questa si accresce nella sua profondità, ed in riguardo al momento della sua nascita si avvicina sempreppiù a quella della sensazione; di modo che quando la coltura è avanzata, può dirsi senza tema d'inganno, che si riflette sulla sensazione contemporaneamente e nel tempo stesso in cui si fu da essa colpito. Da tutto ciò deve dedursi, che l' uomo posto in una data situazione possa frenare i suoi moti, ove motivi ragionevoli consigliano a tanto, ad onta che la sua naturale sensibilità lo trasportasse ad agire. Detta situazione sta precisamente nella istruzione dell' individuo su la valutazione di ciò che gli accade in riguardo al bene ed al male, e parlando solo di quest' ultimo, sopra i veraci mezzi di distruggerlo o di vendicarlo in un modo corrispondente non meno agl' interessi proprî che all' interesse degli altri — Ora, poichè la società deve istruire, essendo ciò nella primaria classe de' suoi doveri, gl' individui tutti che la compongono, e parlando in astratto dee supporsi che a tanto adempia, non potendosi in diverso caso concepire l'idea di una regolare società; è chiaro che l'uomo posto in essa non solo sia nella possibilità di frenare il sentimento della vendetta, ma sia ancora nel dovere di realmente frenarlo, dandogli campo la riflessione istruita di conoscere la inutilità della stessa sua vendetta, i danni della medesima, e d'altronde i mezzi di soddisfazione al suo naturale risentimento in modo più giusto, più utile e più proporzionato, che gli offrono le forze regolari dell' intero corpo sociale.

(142) Questo doppio principio non ha bisogno della menoma dimostrazione. Chi di fatti può persuadersi che dal ripercuotere l'offensore venga a distruggersi il dolore già sofferto per l'antecedente percossa dal medesimo ricevuta? E chi sarà anche per poco dubbioso sull' eccesso che sempre si verificherebbe nel caso della individuale vendetta? La storia di tutt' i tempi e di tutte le nazioni, non che la quotidiana esperienza di ognuno parlano un linguaggio bastantemente chiaro ed affliggente sopra tale oggetto. Quindi è, che, dato anche per poco, lochè in realtà non è, che l'uomo abbia il diritto della vendetta, sarebbe sempre pericoloso e dannoso ingiustamente l'esercizio individuale di essa.

(143) Niente persuade meglio dell' osservazione fatta, quanto i tempi di anarchia,

Digitized by Google

149 — Queste osservazioni, nel mentre dimostrano la necessità di dichiarare esternamente criminose le azioni che sono la conseguenza di una provocazione, fan però conoscere nel tempo stesso che sarebbe cosa ingiusta ed impolitica di porre al pari e l'offensore provocato e l'offensore gratuito ; e ciò per due principali ragioni, cioè:

I. Perchè guardato l'effetto esteriore, l'offensore gratuito produce con le sue azioni un allarme maggiore, in che sta precisamente, come si è detto e come si vedrà ancora in appresso, il danno che la società deve prendere in considerazione.

II. Perchè la scossa straordinaria e dolorosa che il provocato riceve col fatto della provocazione, nel mentre diminuisce in lui la forza riflessiva, accresce la elasticità fisica dell'uomo sensibile; e perciò in una parola l'esercizio de' poteri morali necessario allo sviluppo della criminosità interna rimane inceppato (144).

150 — Ma perchè possa dirsi che la criminosità interna sia diminuita nell' offensore provocato, fa mestieri che si avverino le seguenti condizioni:

I. Che la provocazione costituisca un'offesa personale esternamente criminosa contro quello cui fu fatta, o contro i suoi più stretti congiunti, o per lo meno ferisca il loro onore (145),

de' quali sgraziatamente ogni nazione ricorda e deplora moltiplicati esempi ed orribili spettacoli.

(144) Vedi sopra la nota 141.

(145) Quindi è chiaro che non possa dirsi esistere provocazione ove il fatto, in che sta, non risvegli l'idea di una offesa personale ed esternamente criminosa. Deve essere personale, perchè essa sola è capace di scuotere la sensibilità umana in modo da togliere istantaneamente la riflessione e di trasportarla al reato quasi a viva forza. Sull'oggetto possono tenersi presenti le idee sviluppate nella nota 128, all'art. 2. cap. 2. — Deve essere poi esternamente criminosa, perchè in diverso caso, comunque si avveri ancora una diminuzione di criminosità interna, pure essa animerà un'altra classe di cagioni diminuenti, di cui farò motto in appresso, e precisamente nell'articolo seguente.

Da ultimo si è detto che il fatto costituente la provocazione deve ferire, o quello cui fu direttamente fatta, o i suoi più stretti congiunti, od il loro onore, perchè esa-

Digitized by Google

II. Che derivi fisicamente e moralmente da colui che per essa poi rimane offeso anche in un modo esternamente criminoso (146).

III. Che essa sia ingiustamente arrecata (147).

IV. Che abbia avuta esistenza immediatamente prima dell'azione di cui trattasi, o che per lo meno questa siasi eseguita prima dell'allontanamento della cagione offenditrice, e prima che l'autore di essa sia passato ad altre azioni indifferenti ed estranee alla offesa ricevuta (148).

151 — Ove si avveri la concorrenza delle tre preindicate condizioni, la criminosità interna sarà sempre diminuita. Ma poichè la stessa criminosità diminuita non può conservare in ogni caso il me-

minando la costituzione dell'uomo qual'è, si osserva che in detti tre casi appunto si verificano e la mancanza istantanea di riflessione ed il trascinamento quasi involontario al reato.

(146) Si dice *fisicamente e moralmente* per far conoscere che non esiste precisamente provocazione ove il fatto che la costituisca sia nato per solo caso od anche per colpa. Si aggiunge che la provocazione deve partire da *colui che rimane offeso*, perchè il provocato non potrebbe reclamare la diminuzione propria della provocazione se andasse ad offendere non chi la produsse, ma un altro individuo qualunque — In fine si dice anche *in un modo esternamente criminoso* per non ristringere gli effetti della provocazione ai soli reati direttamente personali. A tal proposito osservo, che non saprei dar la ragione, per effetto della quale le moderne legislazioni estendono i benefici della provocazione solo ai reati personali, quandochè altri reati ancora non personali possono essere stati l'effetto dei moti di una sensibilità vivamente scossa e quasi a forza trasportata.

(147) Questo carattere è indispensabile, perchè quando si parla dello scotimento di sensibilità, si parla appunto di quello che l'uomo va a soffrire per effetto del capriccio altrui e non della giustizia. L'offesa che da questa deriva, con ragione può dirsi derivare dall'offeso stesso, per cui egli non può essere in minima parte scusato se con altri fatti criminosi vuole vendicare i colpi derivati dalla medesima.

(148) Comprendo bene che questo carattere meriterebbe di essere con maggiore precisione stabilito. Ma chi vorrà riflettere seriamente sull' oggetto, si avvedrà della impossibilità della cosa; e si persuaderà facilmente che, se io non ho raggiunto la precisione desiderata, ho fatto sicuramente più di quello che han fatto gli scrittori fino ad oggi, sia col precisare un tempo da passare fra il fatto costituente la provocazione ed il reato, sia coll'indicare il passaggio all'altr'azione con delle circostanze marcate, come quella p. e. del sonno etc.

Digitized by Google

desimo grado; poichè l'intensità dell'urto ricevuto dalla provocazione fatta è variabile in un modo pressocchè infinito; deve stabilirsi per canone generale in quest'oggetto, che *la criminosità interna sarà maggiore o minore giusta che la intensità dell'urto costituente il fatto della provocazione, o ch'è lo stesso, la provocazione medesima, sarà maggiore o minore.*

152 — La ragione di questo principio si è che la minor criminosità interna ne'casi di provocazione deriva dal che si avvera per effetto della stessa una sottrazione di libertà nell'agire, e questa sottrazione, consultando la natura nel fatto, non è sempre la stessa: una lieve percossa non toglie al battuto tanta libertà quanta gliene toglierebbe una grave ferita (149).

(149) Se dalla lettura di quanto sopra si è detto su la provocazione, e dalla lettura particolarmente della nota 141 del presente articolo rimane ogni lettore persuaso del giusto motivo che vi è a punire le azioni esternamente criminose, benchè fatte dietro provocazione; non può a meno di persuadersi ancora che la criminosità interna in siffatto caso sia sempre minore, e ciò per trovarsi impedito l'esercizio della libertà; estremo indispensabile alla esistenza del dolo, e perciò ancora alla punibilità delle azioni. Quindi è chiaro pure che la stessa criminosità interna debba essere ora maggiore ed ora minore, secondochè il fatto che costituisce la provocazione inceppi più o meno l'esercizio della nostra libertà, colpendo ora più fortemente ed ora con minor violenza la nostra sensibilità. — Passeggio per una pubblica strada: nel corso della medesima taluno mi percuote leggermente, ed in un tempo diverso tale altro mi ferisce in un modo quasi mortale. Nell'uno e nell'altro di questi due casi la mia sensibilità è stata dolorosamente scossa, ed io nel riagire contro gli offensori non sono sicuramente libero. Ma chi potrà mai persuadersi che io mi senta *nel modo stesso ed egualmente* trasportato contro entrambi gli offensori? L'esercizio della mia libertà se trovasi inceppato nel primo caso come due, non è forse inceppato come dieci nel secondo? Siffatte verità sono evidentissime, ed esse imprimono rettitudine al canone da noi stabilito, canone tanto più necessario, in quantochè, comunque possa il legislatore contemplare nelle sue sanzioni molti casi di provocazione onde togliere l'arbitrio al magistrato nel decidere e nel proporzionare le pene, si è sempre nella dura posizione di dover lasciare al medesimo, nella disamina de'fatti e nel punire, una certa latitudine.

Quello che a tutta ragione si appella dal pubblico l'Aquila del Foro napolitano, comentando gli articoli del codice penale delle due Sicilie relative alle scuse per provocazione, fa sorgere la giustificazione del omicidio commesso a propria difesa od

Digitized by Google

153 — Un'opera di principî generali non permette maggiori dettagli, tanto più ch'essa è diretta a stabilire piuttosto massime di legislazione che di giurisprudenza penale.

Art. II.

Della rissa.

154 — Poichè, siccome di già si è detto, la cognizione perfetta de' caratteri delle nostre azioni esternamente criminose è indispensabile nell'autore di esse, per potersi dire le medesime anche internamente criminose nel più alto grado (150); e poichè per la stessa

altrui, dalla mancanza assoluta di libertà, in che debbe trovarsi la persona che lo commette. Ma, col massimo rispetto a tanto profondo filosofo, sembra che la giustificazione di sopra espressa non tragga in menoma parte origine dai principî regolatori de'casi di provocazione, bensì solo ed esclusivamente dal diritto che acquista l'offeso sull'offensore per la propria difesa o per la difesa di altri; diritto ineluttabile da tutti riconosciuto, e che emana dalla stessa natura — Vedi sopra i §§. 14 e 28 sez. I. cap. I.—Vedi pure le quistioni di diritto del Cav. Nicolini.

(150) Debbo qui fare a me stesso una giustificazione per una improprietà di espressioni nella quale sembrerà essere io incorso in varie occasioni, avvisando che col mio silenzio non farei che risvegliare la critica di qualche rigido pensatore—Più volte ed in più luoghi ho parlato della criminosità esterna come di una qualità, la quale sta in talune nostre azioni solo per essere di nocumento alla società ed ai componenti di essa: nel mentre che poi ho dimostrato, che la stessa criminosità esterna non possa esistere senza la criminosità interna, che è esclusivamente riposta nel concorso dei poteri morali—Quindi potrà dirsi che impropriamente si parla di criminosità esterna, ove non si parli contemporaneamente della criminosità interna—Ciò è vero, ma debbo a tal proposito ripetere quello che già dissi nella nota 2. alla introduzione di questo 1. libro; cioè, che comunque i due caratteri della criminosità esterna e della criminosità interna non possano disgiuntamente esistere, pure, dovendo disaminare la natura loro e la loro indole, convenga parlar dell'uno e dell'altro come se fossero due cose distinte. Aggiungo, che nello studio delle scienze, niun principio vieta che si dimostri una verità che da un'altra è sempre associata, senza tener quest'altra nella dimostrazione ed in menoma parte presente. In fine, quando tal modo di procedere anticipatamente fa avvertirsi, è certo che in niun equivo può cadersi in pregiudizio delle scienze medesime; e l'avvertenza fatta sta in luogo di ogni più valida giustificazione.

Digitized by Google

cognizione l'esercizio pieno della nostra libertà è parimenti necessario, egli è chiaro, che ogni cagione la quale valga ad impedire un siffatto esercizio, debba riguardarsi ancora come una circostanza capace a diminuire la stessa criminosità interna. Esercizio *pieno* de' nostri poteri morali, e *piena* criminosità interna, sono nel magistero penale idee talmente congiunte, che ove nell'una si avveri un difetto qualunque, lo stesso identico difetto è necessità assoluta di riconoscere nell'altra.

155 — Ora, se per tali ragioni fu riguardata la *provocazione* come una causa diminuente la criminosità interna, per le stesse identiche ragioni anche la *rissa* deve ritenersi e definirsi dello stesso carattere.

156 — L'idea di *rissa* è complessa, e precisamente risveglia le idee di più fatti nati per cagioni improvvise fra due o più persone, succedenti con rapidità l'uno all'altro, ed animati tutti da una certa impetuosità e da un certo sdegno (151). É perciò che dagli scrittori suole definirsi per *una contenzione fra due o più persone improvvisamente nata* (152).

157 — Ma la giusta idea della rissa può dar luogo ad un dubbio, o meglio, ad una obbiezione per l'oggetto appunto che fa quì occuparmi della medesima. Si dirà, che la rissa è un avvenimento esterno, ed anche materiale; che la criminosità interna sta nel concorso de' nostri poteri morali; che questi soli debbono guardarsi per sapere se la medesima esiste o pur no, e nel caso affermativo in qual grado; e che per conseguenza non sappia concepirsi come quella, cioè la rissa, debba noverarsi fra le cause che possono diminuirla.

158 — L'obbiezione non è che apparente, e posso, senza la menoma taccia, persuadermi di distruggerla col richiamar solo l'atten-

(151) Niuno ha data con tanta esattezza l'idea della rissa, quanto il Nicolini. V. le sue quistioni di diritto tom. 2 pag. 231, n. 3, e tom. 3 pag. 258 n. 3.

(152) *Rixa est duorum vel plurium contentio, quae oritur ex improviso*—Renazzi Elemen: juris crim. lib. IV caput. 1 § 19 n. 1.

Digitized by Google

zione del lettore all'articolo precedente sulla *provocazione* (153). Piacemi però di aggiungere, che gli uomini, siccome non possono leggere direttamente nel cuore umano gl'interni sentimenti, così sono sempre autorizzati, anzi sempre costretti a tener dietro ai fatti esterni (154). Da questi, calcolato l'universale modo di sentire degli uomini, lo che si effettua col ricordare i diversi segni di piacere, o dolore da essi dati in simili circostanze, si argomenta la interna disposizione di ciascuno, e quindi i diversi sentimenti, dai quali si è animato nell'agire. Ora la storia umana e la quotidiana esperienza, che una storia è pur essa, dimostrano, che la rissa sia uno di questi avvenimenti, in mezzo ai quali l'uomo non ha potere di sentire convenientemente il giusto peso de' proprî doveri, e ne'quali per l'opposto, perduto in parte il bene dell'intelletto, ed inceppata in qualche modo la libertà, è egli agitato con impeto, e quasi sospinto a rispondere agli urti che riceve nella sua sensibilità. Se dunque l'uomo giunge ad un'azione esternamente criminosa in questa deplorabile situazione, chi mai non vedrà la sua interna criminosità minore di quella che vi sarebbe stata, ove l'azione stessa avvenuta fosse senza la circostanza della rissa?

159 — Ma perchè si dica esistere *rissa* nel senso che valga a diminuire la interna criminosità di chi vi ebbe una parte attiva, e per effetto di essa commise un reato, due condizioni esigono e la giustizia e gl'interessi veraci della società.

I. L'azione esternamente criminosa, in rapporto alla quale chi la commise reclama una diminuzione di criminosità interna, deve essere fatta nel corso della rissa, od immediatamente ad essa, in modo che l'azione stessa possa riguardarsi non solo come l'effetto

(153) V. il §. 136.

(154) Non si trascuri qui di ricordare ancora, che i legislatori non possono considerare l'uomo individuo, ma l'uomo in massa, e che il fatto dell'*allarme* derivante dalle azioni dannose degli uomini, nel mentre è l'unico motivo che dà diritto ai legislatori di definirle per esternamente criminose, sia pur quello che deve consultarsi per conoscere la loro maggiore, o minore criminosità—Tutto questo in parte si è dimostrato, ed in parte si dovrà dimostrare in seguito.

Digitized by Google

esclusivo di quella tempestosa agitazione, nella quale il misfattore trovossi in mezzo alla rissa, ma anche come nata nello stesso tumultuoso stato della medesima (155). Se tutto ciò non si avvera, comunque il reato riconosca la sua esistenza dalla rissa, la criminosità interna sarà diminuita unicamente per la circostanza dall'*impeto degli affetti* (156), perchè, quietata materialmente quella, il rissante, comechè agitato ancora, non è sospinto da un fatto materiale, che, giusta le naturali leggi della umanità, scuota con forza maggiore e faccia esser quasi passiva la nostra natura, e che d'altronde non può a lui esclusivamente addebitarsi.

II. È d'uopo che colui il quale commise un reato nella rissa non sia stato l'*autore* (157) della medesima; chè quando in effetto lo sia

(155) Tizio p. e. si è trovato in una rissa concitata tra molti, e per effetto di essa ha concepito odio contro Sempronio. Detta rissa è finita senza essersi verificata verun'azione esternamente criminosa e di grave danno per la società. Intanto lo stesso nominato Tizio, dopo qualche ora si è nuovamente imbattuto con Sempronio, per lo che, risorgendo nel suo animo l'ira ed il dispetto, lo ha assalito e messo a morte. Sarà in questo caso la rissa cagion sufficiente a diminuire la sua criminosità interna? No, comechè il fatto criminoso trovi la sua esistenza nella rissa istessa, perchè questa quietò prima di esso, e perchè l'agitazione in che Tizio trovossi nel misfare, se da una parte presenta la base per una diminuzione di criminosità interna, esigendo questa per esser piena una piena tranquillità, ed un pieno esercizio de' poteri morali dell'uomo, dall'altra non può la diminuzione essere quella corrispondente alla circostaza della rissa, la quale è di maggior peso, capace di scuotere più fortemente la sensibilità umana, e pe'suoi caratteri pone i rissanti non solo nella impossibilità precisa di usare in quel momento del vigore maggiore de' loro poteri morali, ma li riduce ancora nella necessità di debolmente sentire la loro benefica forza.

(156) Di questa circostanza, che una diminuzione di criminosità interna pure presenta, si parlerà nell'articolo seguente §. 164 e seguenti.

(157) L'autore della rissa può a ragione riguardarsi come la vera causa dalla quale sono stati prodotti tutti gli atti avvenuti nel corso della medesima, comunque *materialmente* siansi essi fatti da altri. Quindi sarebbe un assurdo il riconoscere in lui una diminuzione di criminosità interna, se mai nella rissa avesse fatta un'azione esternamente criminosa, perchè non gli si potrebbe concedere un vantaggio, che per la sola considerazione di essere stato pur egli l'autore degli atti della rissa, a buona ragione riguardati come tanti anelli della catena odiosa, la quale poi è finita in un'azione esternamente criminosa—Ma non debbono qui ommettersi due importanti riflessioni.

Digitized by Google

stato, non può reclamare la diminuzione, di che è parola in questo luogo: il primo atto di lui animò la rissa; a lui perciò, come alla prima, esclusiva, e vera cagione deve riportarsi non che la rissa, tutto il male nella medesima verificato: quindi è ben giusto e conveniente agl' interessi sociali che non tragga egli vantaggio da'suoi atti stessi esternamente criminosi; che anzi non deve a lui accordarsi neppure quella diminuzione corrispondente all' impeto degli affetti, se mai, nel pieno esercizio de'suoi poteri morali, avvedutamente e coll' idea di giungere all'azione esternamente criminosa, che in realtà poi verificossi, egli mosse e fe' nascere la rissa.

160 — Pertanto in rapporto alla diminuzione della criminosità interna per l'oggetto, di cui mi sto occupando, deve sempre mirarsi alla *cagion prossima*, che produsse la principale azione esternamente criminosa: e quindi è d'uopo stabilire che se l'autore di questa, comechè abbia agito nella rissa, sia stato mosso da un fatto avente i caratteri di una vera provocazione, debbono a lui darsi i giusti vantaggi de'provocati, e non de'rissanti, perchè in siffatto caso gli effetti che si son dovuti verificare su la sua sensibilità, debbono essere stati proporzionati alla provocazione, e non alla rissa (158).

La prima si è, che uno potrà considerarsi per autore della rissa, solo quando siasi convittivamente dimostrato aver egli con precisi e riprovevoli modi animata la rissa stessa: ove tale dimostrazione manchi, anzicchè definirsi per autore, deve per l'opposto siffatto carattere presumersi in ogni altro rissante, ma non mai in lui, che deve essere giudicato per l'ultim'azione esternamente criminosa, perchè tutto ciò che può definirsi per male non può mai supporsi nel giudicabile, essendo in lui possente la presunzione d'innocenza, la quale non può distruggersi che con una evidente pruova de'mali che gli si vonno addebitare. La seconda sta che si debba concedere la diminuzione della criminosità interna, comunque l'autore della rissa non sia stato l' offeso, bastando solo per essa, che non lo sia il giudicabile, perchè milita sempre a vantaggio di quest' ultimo la ragione della diminuzione istessa, quando terze persone abbiano animata la rissa.

(158) E ciò deve dirsi quando anche colui, che giunse ad un'azione esternamente criminosa per effetto di provocazione a lui fatta nel corso della rissa, sia stato l'autore della medesima, perchè se l'aver egli mossa la rissa produce che questa non possa in verun senso scusarlo, non potrebbe con giustizia tenersi presente la stessa circo-

Digitized by Google

161 — Che se per l'opposto la provocazione produsse la rissa, ma non può la diminuzione ad essa proporzionarsi per i principî esposti nell'antecedente articolo, la sola circostanza della rissa deve allora tenersi presente (159).

162 — Ora le cose dette fino a questo punto mi dan diritto a stabilire due principî generali, cioè:

I. Che, ove nel fatto si desse il concorso contemporaneo della provocazione e della rissa, si debba dire diminuita l'interna criminosità per una sola di dette circostanze; perchè basandosi ogni massima in questi oggetti su la *mancanza di libertà*, non vi può essere, per la natura stessa della cosa, che una sola diminuzione.

II. Che la diminuzione da riceversi debba esser sempre quella corrispondente alla *cagion prossima* dell'azione esternamente criminosa.

163 — I suddetti due principî trovano la loro applicazione anche quando le circostanze della provocazione e della rissa si pongano in relazione coll'altra dell'*impeto degli affetti*, ch'è pure una circostanza diminuente la interna criminosità, e di cui per appunto mi occuperò brevemente nell'articolo seguente.

stanza, quando l'azione esternamente criminosa trovasse la causa di sua esistenza in un'altra circostanza più forte, più imperiosa, su la sensibilità umana e diversa da quella da lui animata. Tizio p. e. è in rissa con Mevio e Caio, e n'è stato egli l'autore. Nel corso di essa lo stesso Tizio è ferito gravemente da Mevio, per lo che, rispondendo al colpo ricevuto uccide il feritore Mevio. Ora la criminosità interna dell'uccisore sarà diminuita in proporzione della provocazione? Io non vi trovo alcun dubbio, perchè la rissa da lui animata non *autorizzava* il feritore al colpo vibrato; e perchè d'altronde il colpo stesso non *agiva meno nella sensibilità* per essere stato l'autore della rissa — Non debbo però dissimulare, nel porre innanzi tale mio avviso, ch'esso è opposto a quello del sig. Nicolini direttore luminoso della giurisprudenza napolitana in ragion penale. Riscontri il lettore il tom. 3. pag. 314 delle sue quistioni di dritto.

(159) Se p. e. Paolo al rivedere Caio da cui è stato percosso nel giorno antecedente, e solo perchè l'idea della offesa gli fa ribollire lo sdegno, cede ad un leggiero insulto ed attacca con lui briga, e quindi nella rissa l'uccide; egli potrà godere solo del beneficio annesso al fatto della rissa, e non mai a quello della percossa, comunque questo abbia mediatamente in realtà prodotto e l'omicidio e la rissa istessa.

Digitized by Google

ART. III.

Dell' impeto degli affetti.

164 — Allorchè l'uomo esamina co' calcoli della sua ragione e sotto tutt'i rapporti un'azione che si propone di fare; allorchè ne rileva tutt'i caratteri esternamente criminosi, misurandone con tranquillità le conseguenze dannose; ed allorchè nel tempo stesso, e senza alcuna morale o fisica coazione interna a se od esterna, l'esegue, superando gli ostacoli che gli oppongono la natura, la morale, la religione, e tutti gli altri principî di educazione e di convivenza sociale; egli è nel pieno esercizio de' suoi poteri, e quindi a lui ben giustamente se ne fa la intera imputazione.

165 — Se per l'opposto egli vien mosso ad agire da una offesa reale esternamente criminosa, cioè, da una provocazione coi caratteri di sopra espressi, o se giunge ad un reato sol perchè fuvvi una viva rissa in mezzo al tumulto della quale ebbe quello la sua esistenza, inceppati sono i suoi poteri, e quasi dalla stessa natura è portato a delinquere; onde cosa ingiusta sarebbe il non riconoscere in siffatti casi una diminuzione, proporzionata alla enunciata diversa circostanza, nella sua criminosità interna.

166 — Ma in mezzo a queste due contrarie ipotesi un'altra pure se ne frappone. Tante volte l'uomo, comechè non sia stato provocato da un'azione reale ed esternamente criminosa, e comechè niuna rissa precisa siavi mai stata, viene però mosso da una cagione dolorosa qualunque che mette in tempesta tumultuosa i suoi affetti, e che lo fa agire senza aver prima bilanciato maturamente la natura delle sue azioni, i loro caratteri, e le loro conseguenze; e senz'aver neppur potuto nel silenzio della calma sentire la benefica voce di que' principî che sostengono per l'ordinario gli uomini nella via della rettitudine.

167.—Ora anche per quest'ultimo caso deve accogliersi l'idea di

Digitized by Google

una diminuzione di criminosità interna. Giustizia non soffrirebbe di buon grado, che si mettessero al pari e l'uomo considerato nel §. 164, e l'uomo che ha agito ne' modi descritti nel §. 166. Gli stessi interessi sociali reclamano anche per l'ultimo un certo riguardo. È vero che non ha questi a suo pro una provocazione animata da una offesa esternamente criminosa, od almeno una rissa capace di portar l'uomo quasi ad un necessario modo di agire; ma una scossa dolorosa, comunque possa essere l'effetto di un dato solo immaginato ed efimero, vi è nel suo animo sempre; che anzi niuna differenza esiste fra la medesima e le altre di sopra memorate; e se le leggi debbono sceverare la prima dalle seconde, ciò fanno solo in riguardo alle cagioni loro, delle quali le une sono generali perchè nel modo stesso da tutti sentite, le altre sono per l'ordinario parziali ossia proprie all'individuo, di cui si tratta; e ciò fanno ancora per inceppare in qualche modo con precise sanzioni l'arbitrio del magistrato decisore (160).

(160) O che la sensibilità di un uomo sia dolorosamente scossa da un torto reale o da un torto che solo erroneamente si crede ricevuto, l'effetto su la medesima è identico, e sempre si avvera che l'uomo, agendo ne'suddetti casi, non conserva la intera libertà. Dunque ben dissi quando asserii, che niuna differenza esista; che anzi può benissimo verificarsi che goda di una maggior libertà un individuo il quale giunge ad un reato dietro provocazione, che un altro che giunge al reato stesso solo per impeto degli affetti. Chi potrà non vedere di fatti che sia stato più libero quegli, il quale commise un omicidio, perchè percosso leggermente, che colui che si rese reo dello stesso fatto solo perchè nell'atto del suo reato improvvisamente, benchè erroneamente, venne per fatali circostanze a persuadersi di essere stato offeso dalla sua vittima sull'onore? — Aggiunsi che la differenza stia solo nelle cagioni del dolore, perchè in effetti, p. e., la percossa reale è tutt'altro che la percossa ideale, perchè quella è riguardata da tutti come un male, e questa dipende per intero dallo stato morale ed attuale dell'individuo che si crede di essere stato in qualunque modo offeso—Inoltre sostenni che le leggi debbono distinguere la *reale provocazione*, dall'*impeto degli affetti* ad oggetto di limitare l'arbitrio del magistrato, perchè in realtà egli è vero, ed è necessario presso ogni nazione, che questo arbitrio sia mozzo nel suo corso dalla voce del legislatore, ogni qualvolta possa farsi: ond'è che avendosi tale possibilità ne'due suddetti casi di provocazione e di rissa, non debbe trascurarsi di farlo sol perchè non può farsi nel terzo. Da ultimo aggiungo che ogni legislatore nelle sanzioni relative ai reati

Digitized by Google

168—Su questi principî ancora è basata la divisione che si fa da tutt'i criminalisti de'reati *volontarî* e de'reati *volontarî premeditati*, appellando volontarî premeditati tutti quelli che sono l'effetto di un *disegno precedente*, e solo volontarî quelli che da tale disegno non sono preceduti, ma che si fecero pure con cognizione e libertà.

169—Sembrami però che questa divisione abbia tre marcati difetti:

Il primo si è, che si pone per carattere generale la semplice volontarietà, nel mentre questo carattere si può rinvenir solo ne' pochi reati che attaccano la vita e la integrità del corpo dei cittadini, essendo tutti gli altri per loro natura premeditati (161).

Il secondo sta (ed è questa una conseguenza legittima del primo) nel riguardarsi la premeditazione come una *qualifica aggravante*, quando si dovrebbe invece riguardare come una *qualifica diminuente*

commessi per l'impeto degli affetti, è d'uopo che dia al magistrato in riguardo alla pena una estesissima latitudine, come ne'casi di colpa, perchè possa con rettitudine e giustizia proporzionarla ai troppo moltiplici e svariati casi che in siffatto oggetto si presentano di necessità.

(161) A fine di conoscere praticamente la verità della mia asserzione, si prenda per poco a considerare la legislazion penale del regno delle due Sicilie. Secondo la medesima otto sono le grandi classi di tutte quelle azioni, le quali si son definite dal legislatore per reati, cioè: 1. reato contro il rispetto dovuto alla religione—2. reati contro lo stato — 3. Violenze pubbliche e minacce — 4. Reati contro l'amministrazione della giustizia e contro le altre pubbliche amministrazioni — 5. Reati contro la fede pubblica — 6. Reati che attaccano l'interesse pubblico — 7. Reati che attaccano l'ordine delle famiglie—8. Reati contro i particolari—Ora ognun direbbe che il carattere considerato come generale dal legislatore dovesse rinvenirsi in tutte le sopra indicate specie: almeno è ciò prescritto ne' canoni logici, ed è nella natura di ogni divisione che far si possa di qualunque siasi oggetto. Nella specie, oltre al carattere individuale e proprio esclusivamente a ciascuna di esse, che mena a far distinguere l'una dall'altra e che allontana il pericolo che possano essere esse confuse, deve esister sempre il carattere generico che a tutte generalmente convenga. E pure in detta legislazione il carattere generale è la *volontarietà*, e questa, nel senso in cui dal legislatore è presa, si considera solo nell'ottava delle sopra indicate specie, cioè, nei reati contro i particolari, poichè in tutte le altre, generalmente parlando, o i reati si commettono volontariamente o con premeditazione, l'effetto in riguardo alla imputazione ed alla pena è sempre identico; che anzi i reati compresi in queste ultime non si possono commettere precisamente che con premeditazione.

Digitized by Google

la sola volontarietà, poichè il dolo preceduto dai suoi caratteri, o a dir meglio animato dai poteri morali dell'uomo, cioè dalla intelligenza e dalla libertà nel loro intero esercizio, deve stabilire il tipo generale a tutt'i reati (162).

Il terzo in fine si rinviene nell'idea troppo vaga che eccita la parola *disegno* impiegata per definire la premeditazione.

170—Conchiudendo dunque;quando un'azione esternamente criminosa si è fatta con dolo, che è l'effetto dell'intero esercizio dei poteri morali dell'uomo, cioè, della intelligenza e della libertà, allora debbe farsene intera la imputazione, senza potersi riconoscere alcuna diminuzione nella criminosità interna; ma se invece la libertà e per conseguente necessario la intelligenza abbiano sofferto un inceppamento qualunque ne' loro slanci morali, in questo caso si dirà, che la stess'azione esternamente criminosa sia derivata dall' impeto degli affetti, e quindi la criminosità si riguarderà come diminuita nella sua intensità.

(162) È ciò evidentissimo, poichè, dicendosi che il reato per esser tale debba esser fatto con dolo, senza di cui reato non esisterebbe, s'intende che il dolo appunto sia il carattere generico. Ma quando si dice dolo in generale, s'intende di esprimere la volizione risultante dall'esercizio pieno degli altri poteri morali dell'uomo cioè, dell'intelligenza e della libertà. Così quando io dico *oro* senz'altro, intendo di esprimere una data specie di metallo con tutt' i caratteri convenienti alla medesima, e senza che altro metallo vi sia frammischiato: così pure quando dico *buono*, escludo ogni principio di cattività, e con tale parola non voglio esprimere che le sole qualità convenienti alla bontà. Ora la *volizione* considerata come l'effetto de'pieni poteri morali dell'uomo risveglia l'idea appunto della premeditazione nel senso delle leggi penali. Dunque questa dovrebbe essere in quella legislazione il carattere generale; e la volontarietà dovrebbe essere una qualifica diminuente. Ma nella stessa legislazione si verifica il contrario, mentre i reati contro i particolari si dividono in *reati volontari* semplicemente, ed in *reati volontari premeditati;* di modo che la premeditazione costituisce una qualifica aggravante, e vale a far aumentare la pena generalmente stabilita per gli omicidi volontari. Questa maniera di considerare la cosa è assolutamente difettosa; e mi compiaccio che il chiarissimo filosofo nella ragion penale abbia riconosciuta la stessa verità, quando nelle sue quistioni di diritto ha riguardato come un caso di scusa la semplice volontarietà.— V. le quistioni di diritto di Nicolini tom. 3 pag. 359. Discorso XXXV, n. 2. e seguenti.

Digitized by Google

171—Ma in quali casi si potrà dire che l'uomo abbia agito nella pienezza de'suoi poteri morali, ed in quali altri portare un avviso diverso?

172—L'uomo allorchè agisce, e quindi allorchè batte la carriera criminosa, non può essere animato che dai due seguenti principî; cioè, o dal desiderio di acquistare un bene, o da quello di vendicare un torto ricevuto. Ciò è il risultamento della natura dell' uomo e dell'ordinario suo modo di pensare.

737—Ora premesse queste verità, possiamo stabilire tre canoni generali.

I. Quando l' uomo agisce per lo procaccio di un bene, non può andarsi all'idea che egli abbia agito per impeto degli affetti, e perciò non può mai dirsi in questo diminuita la criminosità interna.

II. Neppure può dirsi diminuita la criminosità interna quando l' uomo sebbene abbia fatto un' azione esternamente criminosa per vendicare un torto ricevuto, pure si è prima allontanato dalla cagione del torto stesso, e dopo questo è passato ad altre azioni indifferenti.

III. Se poi abbia agito per vendicare un torto, e ciò abbia fatto senza discostarsi dalla cagione offenditrice, e senza passare prima ad altre azioni indifferenti; allora i suoi moti possono riguardarsi come eseguiti per l' impeto degli affetti, e quindi in riguardo ad essi diminuita la criminosità interna.

174 — Trovasi la ragione del primo canone nel motivo, che in generale gli uomini non sono agitati per lo acquisto di un bene fino a non potere esaminare sott' ogni rapporto le loro azioni esternamente criminose.— Si rinviene la ragione del secondo nel motivo, che, attesa la lontananza della cagione offenditrice, ed atteso il passaggio ad altre azioni indifferenti, l'uomo ha dovuto riacquistare la primitiva tranquillità. — Da ultimo sta la ragione del terzo nell' impulso naturale, sebbene superabile, di vendicare le offese da altri ricevute,

175 — Non nego, ad onta di queste generali vedute e de' sopra-

Digitized by Google

scritti canoni, che la cosa rimanga tuttora circondata d' incertezza e di dubbi: ma la scienza non può devenire alle minute particolarità, che solo ne' fatti ed in concreto possono rilevarsi; e d'altronde, trattandosi di principî universali, basta per la rettitudine dei medesimi, che sian veri nella loro generalità.

176 — Pertanto, dopo aver parlato brevemente delle cause diminuenti la criminosità interna, le quali traggono la loro origine immediatamente dall'inceppamento della libertà, e mediatamente dal difetto di necessarie cognizioni, passo ne' seguenti due articoli a far motto, con la medesima brevità, di altre cause che producono lo stesso effetto sul magistero penale, ma che trovano il loro fondamento in ragioni diverse, cioè dell' *eccesso nel fine*, e del *concorso di cause estranee nella produzione dell'effetto esternamente criminoso.*

Art. IV.

Dell' eccesso nel fine

177 — Nel senso della legge antecedente ogni effetto deriva da una causa a quello proporzionata; e del pari ogni causa deve produrre un effetto corrispondente. Per natura di questa legge tutto procede regolarmente, col maggior ordine possibile, ed in un modo affatto indipendente da noi, e dalle nostre cognizioni.

178 — Ma nel senso della legge conseguente, di quella cioè, che noi stessi diciamo esistere, giusta le conoscenze che abbiamo, non si esprimono che i giudizî fatti delle cose; e quindi gli errori degli uomini sono frequentissimi, perchè da una parte la nostra naturale imperfezione non permette di giungere a penetrare nell' essenza delle cose istesse e dei rapporti loro; e dall'altra, tante fiate, e per circostanze particolari difettiamo ancora di quelle cognizioni che sarebbero necessarie all'oggetto, ed a cui potremmo naturalmente pervenire.

179 — Le nostre cognizioni poi influiscono senza dubbio su le

Digitized by Google

nostre azioni, e queste di necessità portano il difetto di quelle. Se così non fosse, l'uomo non sarebbe qual'è, miserabile, e le sventure non sarebbero il deplorabile appannaggio della società.

180 — Ora un savio legislatore non può a meno di andar dietro a siffatte considerazioni nel magistero penale. Egli anzi deve avvertire, che di frequente l'uomo nel delinquere si propone un effetto di una data criminosità esterna, e che poi indipendentemente dal suo volere ne deriva un altro più grave e diverso: e quindi con occhio men severo deve guardare le azioni dello stesso, comunque imputar gli possa e gli debba anche l'effetto nato e per sua natura di maggior criminosità.

181 — È d'uopo imputargli l'effetto derivato e più grave, perchè esso in ultima analisi è sempre la conseguenza di un' azione liberamente voluta ed esternamente criminosa, e l'uomo, come di questa, deve rispondere anche di quello: ma poichè in tale oggetto l'esistenza dell' errore, comunque vincibile, vi sta sempre ed indubitatamente, l' uomo stesso non si presenta tanto pericoloso alla comune sicurezza. D' altronde per la società è più facile il conseguimento dello scopo desiderato, e quindi è bastevole per esso l'uso di un mezzo men dispendioso (163).

182—Se, anzichè seguire tali principî, volesse il legislatore porre alla stessa linea e chi produsse l'effetto esternamente proposto, e chi nel fatto sorpassò il fine che volle, verrebbe egli a confonde-

(163) Ho creduto di potermi dispensare dal dire con maggior diffusione le ragioni, per effetto delle quali esiste in natura, ed esister deve in legislazione penale una diversità fra la criminosità interna di coloro che produssero per volontà precisa e diretta un effetto esternamente criminoso, e quella di altri, che solo il produssero, perchè l'azione da loro liberamente fatta di minore criminosità era al medesimo congiunta in un modo prevedibile; perchè i principî fino a questo punto sviluppati le fan chiaro anche ai meno veggenti. Quì debbo solo aggiungere, che le azioni avvenute per eccesso nel fine del delinquente hanno una tale quale analogia con le azioni colpose. La differenza tra loro sta solo in ciò, che laddove queste ultime esigono nell' azione precisamente voluta il carattere della indifferenza dinanzi alle leggi sociali, quelle vogliono per l'opposto che la medesima sia pure esternamente criminosa.

Digitized by Google

re coloro, che la giustizia, e gl' interessi sociali riguardano come distinti.

183 — Ma poichè questo generale dettato legislativo, posto in pratica ed abbandonato al criterio morale del magistrato, spesso può far cadere in errore con gravissimo danno della stessa giustizia, e degli stessi interessi sociali; prudenza vuole, che si traccino nella legislazione, e quindi anche nella scienza, delle norme regolatrici.

184 — Dico dunque:

I. Che esiste il caso dell'eccesso nel fine del deliquente, allorchè si vuole un determinato effetto, ed allorchè, fatta esclusivamente per esso un' azione con libertà e cognizione, si produce ancora un altro effetto contenente una maggiore criminosità esterna.

II. Che l' effetto criminoso contenuto nell' eccesso debba imputarsi all'agente; ma che la pena debba esser sempre minore di quella che si stabilirebbe ove tale effetto si fosse direttamente voluto.

III. Che la imputazione dell'effetto contenuto nell'eccesso poggi unicamente sulla prevedibilità dell'effetto medesimo (164).

(164) Diversamente è stabilito nell'art. 391 delle leggi penali per lo regno delle due Sicilie — In detto articolo sta scritto: « Se nel commettersi volontariamente una « percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il « fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a « due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse « potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con armi « proprie. » Ma tale disposizione sembra non molto corrispondente ai principî fondamentali del diritto penale. Difatti non so comprendere con qual diritto si possa definire per reato, e quindi punire, comunque si faccia con diminuzione, ciò che non solo non è sotto l'impero dei poteri morali dell'uomo, ma che non può esserlo neppure per conseguenza necessaria della umana natura. Quando l' eccesso verificato (dato che si sia voluta la sola percossa) non si è preveduto, nè preveder si potea da chicchessia, l' autore materiale non ha in rapporto ad esso agito con dolo; ed è perciò che ogni punizione per l'oggetto, ad onta che sia anche minima, porterà sempre il carattere d'ingiusta. Al più, in questo caso, potrebbe darsi luogo all' imputazione per colpa; ma neppure, se ben si ragiona, perchè, come di già si è visto di sopra, il fondamento della colpa sta appunto nella prevedibilità — Del resto a giustificare la legge napoletana può dirsi che il legislatore nel menzionato articolo 391 ab-

Digitized by Google

IV. Che però la prevedibilità in quest'oggetto non debbe calcolarsi in concreto, cioè in rapporto alla capacità dell' imputato, come si disse nella colpa; sì bene è d'uopo che si guardi la capacità dell' universale degli uomini, tenute per altro presenti tutte le circostanze materiali di fatto, come di luogo, di tempo ec. (165).

185 — Oltre a quanto ho scritto su l'oggetto, sembrami non potersi dire altro in un' opera, nella quale si tratta di stabilire principî legislativi, ed universali. Passo dunque a discorrere dell' ultima causa capace di portar diminuzione nella criminosità interna.

Art. V.

Del concorso di cause estranee al delinquente nella produzione dell' effetto esternamente criminoso.

186— Se ad un cittadino s'imputano le azioni esternamente criminose, ciò avviene solo perchè egli si giudica ed è la causa unica delle medesime, e perchè si riguardano esse come il risultamento esclusivo de'suoi poteri morali.

187 — Conseguenza di siffatta idea è, che ove' una o più cause estranee a lui concorrano alla produzione dell'effetto esternamente criminoso, questo gli si debba imputare per quella sola parte d'influenza che spiegò nella produzione stessa. Siffatta verità è della più alta evidenza, e se essa primeggia nella dinamica delle fisiche for-

bia voluto parlare della *sola prevedibilità, corrispondente e proporzionata alla individuale capacità dell'imputato.*

(165) La differenza fra i casi della *colpa*, e dell' *eccesso* nel fine è chiarissima. Nella colpa si esige che l'azione conosciuta e liberamente voluta sia indifferente in rapporto alle leggi penali di società; quando che, trattandosi dell' eccesso nel fine, l'azione dev' essere di sua natura esternamente criminosa Ora l' esistente diversità di natura in questi due oggetti doveva produrre una diversità ancora ne' principî; ed io credo di non aver errato col ritenere quella che si scorge leggendo il principio IV. del §. 184, ed il principio III. del §. 96.— Di fatti sta bene senza dubbio ed è conforme a tutt'i principî, che nella colpa, per darsi luogo a pena, si esiga la pre-

Digitized by Google

ze, a più forti ragioni deve servire di tipo generale per la imputazione delle azioni umane esternamente criminose (166).

188 — Ma più cose sono qui da osservarsi, perchè in siffatto oggetto si evitino errori contrarî non meno alla giustizia che agl'interessi sociali, che sempre congiuntamente debbono consultarsi nel magistero penale; cioè, è d'uopo avvertire:

I. Se le cause concorrenti debbano riportarsi ad altri uomini, oppure a cagioni fisiche affatto indipendenti da loro.

II. Se nel primo caso vi fu oppur no concerto fra i concorrenti nella produzione di un effetto esternamente criminoso.

vedibilità di cui sia capace l'imputato, perchè, trattandosi di far questi con cognizione e libertà un'azione indifferente, in rapporto alla quale niuno può anche in menomo modo rimproverarlo, sarebbe contrario alla giustizia ed alla piena libertà, di cui ciascuno gode di avvalersi de' proprii diritti, lo esigere da lui una prevedibilità, che solo sta al di sopra delle sue forze individuali. Ma la stessa ragione non milita per chi volle commettere un reato, e questo commettendo, produsse un effetto di maggiore esterna criminosità. Ogni buon cittadino deve pensar sempre alla peggio in riguardo alle conseguenze dannose che possono derivare da un reato; che anzi in rapporto alle medesime ogni buon cittadino è tenuto ad acquistare la massima istruzione; perlochè è bastevole, che le conseguenze verificate, e che costituiscono l'eccesso, siano prevedibili giusta l'universale capacità degli uomini, per aver il diritto di riguardarle come fatte da lui medesimo; e quindi di punirlo anche relativamente ad esse.

(166) Il principio esposto in questo numero è, come ho detto, evidentissimo. Pertanto mi si potrà dire, che appunto per la verità ed evidenza di esso non doveva il *concorso di cause estranee* caratterizzarsi per una circostanza diminuente la criminosità interna; bensì doveva dirsi piuttosto mancare la criminosità esterna di tanto, per quanto d'influenza trovasi nelle cause medesime; e così, facendo la giusta e reale distinzione fra il danno prodotto dal deliquente, ed il danno nato per tutt'altre cagioni, imputare a ciascuna causa il proprio e particolare effetto. Tutto ciò sembra giustissimo e corrispondente ancora all'interesse della società. Pure, riflettendo che gli effetti nati da estranee cause non avrebbero mai avuta l'esistenza, ove l'uomo non li avesse provocati, dirò così, col dare azione alle cause stesse; niuno dubiterà, che debba egli medesimo chiamarsi a rispondere in qualche modo anche di loro; e che, perchè non li volle direttamente, debba riconoscersi una minore interna criminosità, e quindi in rapporto ai medesimi concedersi a lui una diminuzione nella risponsabilità penale.

Digitized by Google

III. Se nel secondo caso le cagioni fisiche preesistevano all' azione di cui si tratta, od in vece sopravvennero posteriormente.

IV. Se in fine nella ipotesi della preesistenza potevano oppur no conoscersi.

189 — Ora, premesse tali diverse ipotesi, possono stabilirsi i seguenti canoni generali.

I. Quando il concorso vi fu dal canto degli uomini, e questi agirono senz'alcun concerto, allora a ciascuno s'imputa per intero quel tanto che ha egli stesso personalmente prodotto (167). Questo canone è abbastanza chiaro, nè abbisogna di apparato di pruove, perchè, non essendovi, giusta il principio, che il materiale concorso fra i coagenti, mancherebbe sempre l'estremo indispensabile del dolo, ove del fatto dell' uno volessero anche gli altri chiamarsi a rispondere.

II. Se vi è stato concerto fra i concorrenti per la produzione dell'effetto, in questo caso ciascuno deve rispondere non solo di quello che materialmente avrà prodotto, ma anche di ciò che gli altri concorrenti avran pure eseguito (168).

La ragione si è che nel caso immaginato non solo vi è in fatto l'influenza di soccorso dell'uno dei coagenti a riguardo dell'azione criminosa dall'altro prodotta; ma vi è ancora nel primo, per effetto dell'antecedente concerto, la precisa volontà di favorire gli attentati ed i fatti del secondo. In una parola: in ciascuno de'coagenti si avvera l'esistenza del dolo e del fatto a riguardo di ogni effetto nato esternamente criminoso.

(167) Si avvera una rissa fra Tizio, Mevio, Cajo e Paolo contro di altri : nel corso di questa i varî rissanti producono varî effetti criminosi, ma di diversa criminosità esterna, cioè Tizio produce una percossa ad uno, Mevio una ferita semplice ad un altro, Cajo uno storpio allo stesso o ad un terzo, e Paolo in fine la morte di un quarto de'contendenti. Ciascuno de' quattro indicati individui dovrà rispondere solo di quello che avrà egli personalmente prodotto, e nè può essere tenuto per gli effetti criminosi, cui gli altri compagni sono giunti.

(168) In questo caso sorgerà l'idea o della *correità*, o della *complicità*, oggetti de'quali tratterò in appresso.

Digitized by Google

III. Nato un effetto esternamente criminoso anche pel concorso di cagioni fisiche *preesistenti* di qualunque natura esse sieno, la criminosità interna, per quanto concerne il concorso di estranee cagioni, sarà sempre intera (169).

Questo principio trova il fondamento di giustizia nell'altro, che gli uomini debbono fra loro rispettarsi per quello che in realtà sono, e non per quello che potrebbero essere. Il malato ed il fanciullo, per non avere il primo la sanità comune al generale degli uomini, ed il secondo la robustezza che associa la maggiore età, non sono per questo men uomini degli altri, nè hanno minori diritti de' medesimi: che anzi la loro debolezza implora dalle leggi un soccorso più forte e più energico.

IV. Infine la criminosità interna sarà sempre diminuita dal concorso delle cagioni fisiche *sopravvenute*; e la diminuzione dovrà essere maggiore, o minore giusta la diversa loro influenza ed a seconda del vario numero di esse (170).

Siffatta diminuzione è sostenuta dall'idea fondamentale che sorge dall'ordine fisico della natura, che gli effetti debbono di tanto riportarsi alle loro cagioni, per quanto di forza si trova in queste nel

(169) Incontro per via un uomo; gli do un urto e lo fo cadere a terra. La mia azione ove l'offeso fosse stato un individuo sano, poco male gli avrebbe prodotto. Ma l'offeso stesso era un gottoso, e ciò ha prodotto, ch'egli, per la caduta, morisse. Da me in questo caso non si potrebbe invocare la circostanza estranea della gotta, come una concausa capace di diminuire la mia interna criminosità; poichè io doveva rispettare anche i diritti del gottoso, egualmente che di ogni altra persona inferma — Questa esclusione per altro non porta a decidere che io nel caso in esame niuna diminuzione possa invocare a mio favore; mentre se gli estremi necessarî vi sono, potrò senza dubbio giovarmi de'vantaggi annessi all'*eccesso nel fine:* e ciò in dilucidazione e conseguenza ancora della soprascritta quarta osservazione relativa alla conoscenza delle cause preesistenti.—Vedi tutto l'articolo sull'eccesso nel fine.

(170) Tizio ha ricevuto una ferita, la quale è pericolosa solo per gli accidenti. Intanto si è verificata la morte, non perchè i medesimi siano naturalmente nati, ma solo perchè l'offeso, essendosi abbeverato di vino e di altri liquori spiritosi, ha prodotto con ciò l'infiammazione, e questa la cancrena.—È questo un caso di una causa sopravvenuta, che deve portar diminuzione nella criminosità interna.

Digitized by Google

dare esistenza a quelli (171); e dall'altra che prende origine dall'ordine morale di ragione e di società, che l'uomo deve rispondere in qualche modo anche degli effetti che nascono dalle forze fisiche, allorchè le medesime vennero ad azione solo per fatto di lui (172).

190 — Dunque per i soprascritti canoni è chiaro, che non vi possa essere diminuzione alcuna nella criminosità interna in rapporto alle cause estranee concorrenti, se non per le *cause fisiche sopravvenute*.

191 — Ma anche in rapporto a queste è d'uopo avvertire, che le medesime debbono influire in un modo *positivo*, perchè, ove il loro concorso sia solo *negativo*, in questo caso niuna diminuzione può invocarsi: e la ragione si è, che l'offeso, in rapporto all'offensore, non ha alcuna obbligazione di fare quanto è necessario per distruggere i tristi effetti che senza un soccorso estraneo si avverano in lui per conseguenza naturale dell'offesa ricevuta (173).

(171) Vedi sopra il §. 187.

(172) Vedi sopra la nota 166 al §. 187.

(173) Tizio fu ferito da Cajo. La ferita era pericolosa per le eventualità naturali che potevano verificarsi. L'opera de' professori sanitari avrebbe potuto è vero allontanare la concorrenza delle medesime, ma questa non vi è stata o perchè non si è potuta, o perchè non si è voluta usare; e quindi, avverate le eventualità notevoli, si è realizzato pure il pericolo, ed il ferito è morto. In questo caso il feritore non potrebbe giovarsi della mancanza della necessaria medela per dimostrare la concorrenza di estranee cagioni, e per invocare a suo pro una minore risponsabilità penale. La ragione si è, che il feritore non ha diritto di mettere col suo fatto criminoso il ferito nella necessità morale di domandare il soccorso medico; e che d'altronde il ferito stesso è d'uopo che si contenti di usare a suo pro quei mezzi soli, che la mano scellerata del delinquente gli lasciò. Se diversamente si decidesse, chi de'delinquenti non direbbe, che il mezzo usato per la guarigione non fu proprio; e che l'uso di un altro l'avrebbe senza dubbio prodotta; e che il medico consultato non fu dotto abbastanza; e che un altro medico di maggiori cognizioni non avrebbe fatto verificare il male avverato? Sarebbe questa una catena interminabile, e la impunità trionferebbe sempre a scapito del bene sociale.

Digitized by Google

OSSERVAZIONE GENERALE SU LA CRIMINOSITA' INTERNA

192 — Do fine al trattato della criminosità interna con la seguente generale osservazione. — Dissi nel capitolo II. della I. sezione di questo libro, che l'*allarme* cui producono i mali di secondo e terz'ordine sia la misura della criminosità esterna. Si dirà nella sezione IV. di questo medesimo libro, che l'*allarme* debba essere in ogni savia legislazione la norma unica per graduare i reati. — Dietro tali principî si potrà riguardare come inutile il trattato della criminosità interna, e particolarmente la parte relativa alla disamina delle cause diminuenti la medesima. — Se però così giudicar si volesse, si cadrebbe in errore manifesto: e da prima su l'oggetto è d'uopo si rifletta;

I. Che ogni male verificato, il quale faccia temere con probabilità l'avvenimento di altri mali, produce negli uomini un *allarme* disturbatore della pace e della tranquillità sociale:

II. Che però i mali temuti possono giungere o per effetto delle invariabili leggi della natura a noi non ben note, o per effetto della malizia umana:

III. Che in conseguenza sia d'uopo distinguere due specie di *allarme*, l'uno cioè, provveniente da cagioni fisiche, e l'altro da cagioni morali:

IV. Che questo fatto incontrastabile persuada, che se per allontanare il primo è necessario consultare la fisica natura; per liberare la società del secondo è mestieri fra le altre cose conoscere le malvage passioni degli uomini, ed opporsi al loro torrente con savie leggi penali. — Ora, comunque non possa confondersi l'*allarme* prodotto dai reati con *la criminosità interna*; pure, consistendo questa nel concorso dei poteri morali degli uomini, dai quali appunto si produce l'*allarme*, non era forse necessario in una opera filosofica di diritto penale disaminar tutto quello che alla medesima criminosità è relativo, ed analizzarne tutt'i gradi e le variazioni? — Che se vorrà dirsi non potere un legislatore penetrare nell'interno

Digitized by Google

degli uomini, guardandoli nella massa e non nell'individuo; essere vietato a lui di tener dietro nella formazione delle leggi penali alle occulte individuali passioni; non convenire perciò alla scienza direttrice del legislatore istesso far motto delle medesime e di quanto ad esse si rapporta: io risponderò; — che l'*allarme*, di cui sopra è parola, è il risultamento costante ed invariabile del concorso de'poteri morali; — che quello esister non possa senza di questi; — che a seconda della maggiore o minor forza de' medesimi, da' quali vengono prodotti i reati, l' *allarme* sia pure maggiore o minore; — che in conseguenza un legislatore onde governare con ottime e savie leggi non possa a meno di conoscere con esattezza e mercè l' ajuto dell' istoria la diversa influenza de' poteri morali nella produzione delle azioni esternamente criminose; — che nel magistero penale il più debba, per inevitabile necessità di natura, abbandonarsi alla prudenza del magistrato; — che quindi la scienza sia nel bisogno di stabilire principî atti a formarla corrispondentemente al bene sociale; — che da ultimo tantoppiù debba far ciò, in quantochè il magistrato ha dinanzi a sè l' individuo, e non la massa degli uomini come il legislatore.

Sotto qualunque rapporto dunque si guardi la cosa, si dovrà sempre conchiudere, che anche in un'opera filosofica di diritto penale, era necessaria la disamina de' principî relativi alla criminosità interna.

CAPITOLO IV.

Appendice al trattato della criminosità interna.

193 — Moltiplici, anzi pressochè infinite quistioni possono elevarsi intorno alla criminosità interna; ma poichè proporle tutte, e tutte risolverle sarebbe cosa impossibile; e poichè d' altronde non possono presentare difficoltà gravi a chi conosce i principî stabiliti su la stessa criminosità interna; avviso non dovermi nè potermi occupare di esse nella presente esposizione di principî generali e

Digitized by Google

fondamentali di ragion penale. Però non voglio tacermi anche sopra di quelle che, a pensamento di tutti gli scrittori, si stimano celebratissime pe'gravi ostacoli cui si va incontro nella loro risoluzione, e pe' risultamenti che producono in rapporto alla civile libertà e agl' interessi sociali.

194 — Io dunque in quest' appendice brevemente esaminerò le quistioni relative alla imputabilità delle azioni esternamente criminose — 1.° de' sordo-muti dalla nascita — 2.° degli alienati di mente — 3.° degli ubbriachi — 4.° de' dormienti.

Art. I.

Se vi abbia imputabilità legale nelle azioni esternamente criminose fatte da' sordo-muti dalla nascita.

195 — Sordo-muti dalla nascita chiamansi quegl' infelici che, privi dalle fasce per qualunque siasi cagion naturale del senso dell'udito, sono da tal'epoca privi ancora del dono della parola.

196 — Rimarrà forse dolorosamente scossa la umana sensibilità dal vedere agitati i pensatori su le cose penali per frugare in mezzo alla miseria di tali esseri i principî della imputabilità nelle loro azioni esternamente criminose, e per quindi mandarli al patibolo od alle catene, quasichè da ciò dipendesse ogni bene sociale.

197 — Ma pure tanto è. Non vi è scrittore di ragion penale che non siasi occupato della quistione, che io pure pongo a brevissima disamina; e tutti, comechè in un modo vario, vogliono punite od almeno esaminate ne' giudizî particolari le azioni de' sordo-muti dalla nascita (174).

(174) Possono leggersi sopra l' attuale quistione i seguenti autori — Anton Mattei *de criminibus in proleg.* — Bohemero *in quaest. 15 ad carpz. observat. prim.* — Creman *de jur. crim. lib. 1. par. 1. cap. 2. tit. 2.* — Renazzi *elem. jur. crim. lib. 1. cap. 7. §. 5.* — Nani *princ. di giurispr. crim. cap. 1. sez. 2. num. 85 e seguenti* — Zacchiae *quaest. med. legal. lib. 2 tit. 1. quaest. 8.* — Gugliot *diss. de jur. surd. mut.* — France-

Digitized by Google

198 — Si fa dapprima distinzione tra i sordo-muti istruiti ed i sordo-muti non istruiti. Pe'primi non vi è scampo innanzi al maggior novero de'criminalisti : si vogliono ad ogni patto puniti nel modo stesso che tutti gli altri uomini, e solo qualcuno più umano consiglia una minorazione di pena.

199 — Tale opinione è basata sulle ragioni seguenti :

I. Il linguaggio della parola è un mezzo per esprimere i proprî bisogni, e conoscere gli altrui ; è un mezzo per acquistare le idee, per comunicarle reciprocamente , e per quindi aumentarle fino a giungere all' acquisto delle cognizioni le più complesse e le più astratte. Ma tutto questo non farà mai che il linguaggio della parola non sia per se che un mezzo. Se è tale, ed un mezzo di diversa specie può adempiere alle stesse funzioni , i risultamenti debbono essere identici. Ora , se i sordo-muti, allorchè sono istruiti, e col linguaggio di azione e colla scrittura possono pervenire a quello stesso punto , cui possono estendersi le speranze degli altri uomini mercè l'uso della parola ; la condizione e degli uni e degli altri debbe essere la stessa (175).

II. La società si può armare del rigor delle pene, e gli uomini si

sco Lauria *esposizione delle leggi penali del regno delle due Sicilie*, Nap. pag. 216— Petrini *diss. su l'imputabilità de'sordo-muti*, riportata nel giornale Abruzzese intitolato il Vigile dell'anno 1832.— Carmignani *Teorie delle leggi su la sicurezza sociale* tomo 2. pag. 176 — Cavalier Bonanni *elem. jur. crim. lib. 1. cap. 7*: §. 72. quaest. 6 — Pellegrino Rossi *trattato di diritto penale tom. 2. cap. 17 in fine.*

Ho fatto qui la citazione della maggior parte degli scrittori che si sono versati su la quistione per non essere nella necessità di ripetere spesso le citazioni medesime. Il lettore potrà dare uno sguardo alle citate opere, e così conoscere l'individuale opinione di ognuno.

(175) Questo fu il ragionamento principale, che nella causa di un sordo-muto dalla nascita, imputato di omicidio, un Procuratore del Re, e personaggio di sommo merito tenne in sostegno della sua accusa, la quale da'giudici venne ammessa colla condanna dell'accusato alla pena de'ferri. Questo fatto si è verificato pochi anni dietro nella capitale del regno delle due Sicilie, dove, a somma disgrazia del ben essere sociale, quasi generalmente si pensa che i sordo-muti debbano essere puniti come gli altri delle loro azioni esternamente criminose.

Digitized by Google

possono punire, perchè questi sono nella possibilità di conoscere i diritti altrui che debbono rispettarsi, le azioni dalle quali i medesimi possono esser distrutti, le leggi che proibiscono queste ultime in garentia di quelli, e le pene che si fulminano contro i trasgressori. Ora, se i sordo-muti istruiti possono egualmente conoscere i diritti, le azioni, le leggi e le pene, e i fatti stessi ci dicono che essi anche fino al sommo grado acquistano tali cognizioni; la sola stranezza potrebbe escludere le loro azioni esternamente criminose dalla imputabilità e quindi dalla responsabilità penale(176).

III. Non imputando nè punendo le azioni esternamente criminose de' sordo-muti istruiti, si fa un' ingiustizia agli altri uomini, vedendosi al loro fianco esseri, i quali, nel mentre godono la protezione delle leggi sotto ogni rapporto, possono poi impunemente offendere.

IV. La esistenza de' sordo-muti nel seno della società, quando sono dichiarati intangibili dal rigor delle pene, non farebbe che aumentare i reati, poichè la malvagità umana si servirebbe spesso di

(176) A dir vero i sordo-muti nati istruiti han dato in varie occasioni e danno tuttora segno di avere tutte le idee che sono congiunte ed annesse alle parole *diritti*, *azioni*, *leggi*, *pene* ed altre simili; e domandati colla scrittura sul significato delle medesime, han dato risposte con un tal mezzo adequate e precise. Essi han destato ancora la maraviglia di chiunque li ha esaminati, perchè cogli scritti loro han mostrato spessissimo più buon senso in riguardo alle cose sopra cui sono stati interrogati, che il volgo degli altri uomini. Perciò da tutti generalmente si pensa che essi non solo abbiano quelle cognizioni, su le quali sono stati particolarmente istruiti, ma anche tutte le altre possibili; e quindi senz' alcuna esitazione si giudica che le loro azioni abbiano tutt'i caratteri della moralità, e che, facendo essi de'delitti, debbano essere senz'alcun riguardo irremissibilmente puniti. Che anzi si aggiunge che quando anche i sordo-muti nati non fossero istruiti in un apposito stabilimento, sarebbero sempre responsabili delle loro azioni per quella istruzione che ricevono dalle proprie famiglie, poichè, dicono essi, non vi è sordo-muto nato che non faccia conoscere con segni chiari e precisi di avere delle azioni quelle idee che ne hanno tutti gli altri uomini, ed è a tal proposito che tutti alla lor volta raccontano de'fatti su la perspicacia ed intelligenza de' sordo-muti; e quasichè fossero essi nell'interno del cervello e dei cuori di tali esseri infelici, asseverantemente sostengono che i medesimi tutto conoscono, e che perciò di ogni male debbono rispondere.

Digitized by Google

tali esseri per dar corso senza timore alla propria e particolare vendetta.

200. — In riguardo poi ai sordo-muti gittati nel mezzo della società, e privi di una speciale istruzione, tre opinioni primeggiano.

La prima vuole che i sordo-muti nati siano sempre imputabili, e quindi puniti al pari di ogni altro uomo.

La seconda restringe la imputabilità di tali miserabili solo a quei reati che portano in sè il carattere della violazione della legge naturale.

La terza in fine proclama che la quistione sia piuttosto di fatto che di diritto.

201. — I sostenitori della prima opinione han detto:

I. In natura tutto è compenso. Se l' uomo trova ne' suoi sensi il mezzo di acquistare ogni cognizione, l' individuo che è privo di qualcuno di essi, e perciò anche il sordo-muto nato che non ha l'udito, rinviene il compenso nella maggior perfezione degli altri; e quindi può facilmente giungere, per mezzo di questi soltanto, alla conoscenza de' proprî doveri.

II. Per l' ordinario gli uomini più imperfetti nel corpo hanno una maggior vigorìa nelle facoltà intellettuali, di modo che potrebbe stabilirsi per principio, che l'energia di queste ultime è in ragione inversa della perfezione del primo. Ora, se ciò è vero, il sordo-muto nato si trova nella stessa condizione di ogni altro uomo, perchè anche con la maggior vigorìa delle sue facoltà intellettuali può supplire al difetto dell' udito.

III. Il linguaggio di azione ne' sordo-muti nati è vivacissimo, e questi esseri con esso non solo manifestano a maraviglia i loro bisogni; ma pervengono ancora a penetrare ne' sentimenti altrui. Non è questo anche un altro compenso che li pone al livello degli altri?

IV. Il male de' reati si sente da ogni uomo nel centro del suo cuore, e le leggi della natura, le quali rimangono violate dai medesimi, gli parlano con bastante chiarezza col grido della coscienza,

Digitized by Google

perchè egli si possa e si debba allontanare dalla carriera criminosa. Il sordo-muto nato quindi avendo il suo senso morale nella propria coscienza, la quale forse sarà più parlante in lui, egli sente tutto l'orrore che ispirano le sue azioni criminose.

V. I fatti comprovano la precedente ragione, poichè se i sordomuti nati giungono ad una qualche azione criminosa od anche solo contraria al pudore ed ai buoni costumi, eglino si studiano di nascondersi con tutt'i mezzi possibili, locchè non fanno quando agiscono bene e lodevolmente.

VI. Se i sordo-muti nati non possono conoscere la legge positiva direttamente, senz' alcun dubbio la possono conoscere, e la conoscono in effetti in modo indiretto: essi di continuo ricevono le ammonizioni de' proprî congiunti, dai quali sono istruiti, e mercè i quali fanno ogni loro dovere: oltre a ciò, eglino veggono quotidianamente arrestati degl' individui per delitti commessi, li veggono giudicati, e quindi puniti: osservano le carceri, osservano i ferri, mirano la mannaja destinata a togliere la vita agli atroci malfattori. Tutti questi segni esterni con molta chiarezza fan comprendere ai sordo-muti nati che certe date azioni non debbono farsi.

202 — Presso a poco son queste le ragioni che si affacciano, e che con ogni apparato di oratoria declamazione si presentano per richiamare tutta la imputabilità, e quindi ogni pena contro i sordomuti dalla nascita.

203 — Coloro poi che sostengono la seconda opinione non fanno che sviluppare con principî morali la quarta ragione enunciata da' sostenitori dell' assoluta imputabilità. Essi, nel mentre non han cuore d' imputare i sordo-muti nati pe' reati solo figli delle particolari esigenze sociali, si veggono ben pronunciati contro di loro, ove abbiano attentato ai diritti naturali dell' uomo. La legge naturale, dicono, sta scritta nel cuore di tutti, nè ha bisogno di civile promulgazione per essere intesa.

204 — Da ultimo coloro che riducono la cosa a quistione di puro fatto, si avvicinano più degli altri al rigore della prima opinio-

Digitized by Google

ne, perchè quando essi ne vogliono abbandonata al criterio del magistrato la decisione, implicitamente dicono che la legge autorizza non meno la imputabilità de' sordo-muti nati, che la loro punizione per ogni specie di reati, ne' quali i medesimi possono cadere.

205—Ora, in mezzo alla varietà di queste opinioni, e ad onta delle ragioni su le quali ciascuna di esse si basa, il mio animo non è persuaso del loro buon fondamento; e d' altronde il mio cuore vivamente pronuncia che i sordo-muti nati non si possono e non si debbono legalmente imputare delle loro azioni esternamente criminose, e che quindi questi esseri miserabili non si debbono assoggettare alle pene propriamente dette.

206—E poichè un'istituzione ne' principî generali non permette estesa diffusione, io mi contenterò di solo enunciare i motivi del mio avviso, qualunque esso sia, in siffatta difficoltosa quistione.

207 — Dapprima è d'uopo tener per fermi i seguenti principî, della verità de'quali non mai han dubitato gli scrittori della scienza legislativo-penale.

I. Ogni pena dev' essere giusta. Tale espressione non solo dice che la pena seguir debba le azioni che sono il prodotto dei poteri morali dell' uomo, e proporzionatamente ad essi; ma che anche sia utile e necessaria per la prevenzione delle azioni esternamente criminose.

II. Le leggi e particolarmente le penali sono l' espressione del bisogno e del grado de'poteri morali de'popoli, di modo che la stessa legislazione penale non può essere data a due diverse nazioni che hanno diversi bisogni ed istruzione diversa.

III. Se in una nazione niuno può dolersi di sottostare alle pene per tutti generalmente sanzionate, ciò è giusto e conveniente, perchè godendo gli uomini in un modo eguale de' beni della società, è indispensabile che essi si sottopongano a quelle misure coercitive che la società medesima non può a meno di stabilire per la sua conservazione.

IV. Gli accusati per essere puniti è d' uopo che siano dichiarati

Digitized by Google

colpevoli mercè un giudizio pubblico, il quale sia proprio nel tempo stesso al rinvenimento della verità ed alla libera ed interna difesa dell' innocenza. Ogni pena diversamente pronunciata è una vera violenza.

V. Le pene debbono essere tali e comminate in modo che non destino compassione per chi le soffre, ma eccitino in vece il salutare timore di soffrirle, il placido e lieto sentimento della propria ed individuale sicurezza, e quell' approvazione universale che sempre accompagna i fatti necessarî ed utili.

208. — Rammentati così tali principî, che per loro stessi sono ineluttabili innanzi a tutti, non può non vedersi quanta ingiustizia contenga ogni punizione data ai sordo-muti nati nel modo e nel grado stesso che si dà a tutti gli uomini.

209 — E parlando in primo luogo de' sordo-muti istruiti (177), io osservo:

I. È una stoltezza il credere questi esseri al pari di tutti gli altri uomini in riguardo alla forza de' loro poteri morali. Sappiamo in vece quanto l'uomo si perfezioni nelle sue facoltà, mercè la quotidiana società che ha con gli altri, e quanta prudenza così acquisti nel modo di agire. Di questo beneficio son privi i sordo-muti nati anche istruiti, od almeno ne godono in un modo ristrettissimo (178).

(177) L'origine e la storia degli stabilimenti per l'istruzione de'sordo-muti nati può leggersi nella eruditissima opera dell'eloquente signor Lauria, intitolata — *Esposizione delle leggi penali del regno delle due Sicilie*, pag. 216.

(178) Un solo fatto, costante sempre, e che alla giornata da tutti si osserva, basta a persuadere della rettitudine di tale assertiva. Un uomo che non ha consumato il suo tempo allo studio delle scienze, ma che ha girato per molti anni il mondo, che ha trattati gli uomini sempre e nella loro diversità di temperamento, di educazione, di lumi, di condizioni, di sesso, e di tutti i caratteri che si offrono, e che ha frequentato le società particolari quotidianamente; questo uomo, dico, sarà di sano intendimento, di retto senso, avveduto, prudente, moderato ne'suoi desiderî, e tale da poter frenare in ogni occasione tutte quelle passioni che potrebbero farlo perdere — Guardate dal lato opposto quell' altro il quale, comecchè letterato, scienziato, e versato in tutte le belle cognizioni, è però privo della pratica delle cose e delle società, nelle quali si smarrirà;

Digitized by Google

II. Questa stessa società quotidiana nel mentre che presenta all'uomo un vasto campo per la soddisfazione innocente di tanti bisogni naturali, raffrena quelle sue passioni che lo slancerebbero per la via de' reati; e le mille volte accade che egli, solo per le parole altrui, si allontani da' medesimi. Privi i sordo-muti nati di essa si debbono trovare in una situazione totalmente opposta (179).

egli sarà vittima delle passioni altrui e più delle sue; la sua vita, particolarmente nei primi anni, presenterà una iliade di errori, che forse saranno per sè tanto più funesti per quanto più nobili saranno i suoi sentimenti. Ora si userebbe forse giustizia, guardando colla stessa compassione, e collo stesso sdegno le azioni dell'uno e dell' altro? Ma chi vorrà paragonare un sordo-muto-nato, benchè istruito, ad un alunno di collegio, che dalla claustrale e sentimentale educazione si trasporta alla pratica e reale conoscenza degli uomini?

(179) Gli uomini tutti hanno delle passioni, le quali, poichè sono bisogni naturali, vogliono essere ad ogni costo soddisfatte. Da questo stato naturale ed inalterabile di cose deve di necessità nascere che, ove gli uomini stessi non possano soddisfare alle medesime in un modo innocente, vadano per esse incontro al delitto ed anche colla maggior violenza. Ognun sa quanto sia forte ed indomabile l'amore ne'due sessi: gli uomini in generale hanno svariati mezzi per soddisfarlo in un modo innocente. Ma quali barriere non si oppongono ai desideri de'sordo-muti nati per tale soddisfazione? Quale donna accetterà di buona voglia la mano di un essere tanto infelice? Quale altra godrà di passare delle dilettevoli ore in compagnia del medesimo? Un sordo-muto nato potrà esser forse nella dolce speranza di sentir palpitare il proprio cuore pe'figli che potrebbero farlo rivivere anche oltre la tomba? — Quanti divagamenti innocenti non offre la società!! Questi han la potenza non solo di sollazzar l'animo, ma anche di allontanarlo dai pensieri criminosi tristi e maligni. Più: quando anche un uomo possa essere in mezzo ai medesimi, e quasi per esser trascinato a misfare, la parola tenera ed interessante della moglie, i gridi de'figli, i consigli pronunziati d'un amico, il rimprovero autorevole degli uomini di rispetto, l'avvertimento istantaneo dell'autorità, tutto può concorrere a soffocare i suoi tristi pensieri, ed a non farlo vacillare nella via del dovere e della virtù. Ma sono i sordo-muti nati nel caso di goderli nel modo stesso che gli altri uomini? Il sostenerlo sarebbe evidente stoltezza. Dunque i sordo-muti nati, nel mentre hanno le stesse passioni, capo ed origine di ogni delitto, difettano della maggior parte di tutti que'mezzi che la natura e la società danno in soccorso agli uomini per soddisfare le prime e per non incorrere nel secondo: dunque essi sono senz' alcuna risorsa, e con maggior violenza trasportati verso il delitto: dunque sono essi privi ancora della speranza di essere arrestati, da ognuno che il potesse, nella carriera criminosa — Ora premesse tutte queste diverse posizioni di fatto, che la

Digitized by Google

III. Le pene comminate ai sordo-muti nati anche istruiti nel modo e nel grado stesso che si comminano agli altri uomini, sarebbero sempre sproporzionate, e quindi ingiuste, perchè, essendo diversi i loro poteri morali, non è possibile che le stesse identiche pene siano proprie e per gli uni e per gli altri (180).

IV. I sordo-muti anche istruiti non possono godere de' diritti politici, e di molti diritti civili ancora. La stessa natura li priva di tali benefici. Ora non è vero che tali esseri abbiano la protezio-

brevità necessaria ad una nota ha permesso di solo cennare, chi mai potrà pensare che nel sistema legislativo penale i sordo muti debbano essere riguardati nel modo stesso che tutti gli altri uomini?

(180) È indubitato che le pene in ogni legislazione per essere giuste ed utili è d'uopo che siano sempre proporzionate allo sviluppo delle facoltà de'governati. Perciò vediamo che le pene sanzionate in un codice, che regola la condotta di uomini civilizzati siano ben diverse da quelle stabilite in un altro fatto per popoli giacenti ancora nella rozzezza e nella barbarie. Un uomo educato ed istruito col solo avvertimento si porta là dove la sferza ed il bastone non sono sufficienti a portarvi l'uomo rozzo ed ignorante. Ora per quanto vogliasi supporre estesa l'istruzione de'sordo-muti nati, i poteri morali de'medesimi tanto nel fatto che nella possibilità saranno sempre al di sotto degli altri uomini forniti di tutt'i sensi — Ciò posto, ognun vede non esser giusto che gli uni e gli altri siano minacciati e colpiti colle medesime pene. Nè qui si arrechi innanzi il fatto del celebre Massieu riportato da Sicard (*Traité des sourds et mutes*,) il quale avendogli voluto togliere un borsajuolo la catena dell'oriuolo, lo afferrò per la mano, lo arrestò, lo condusse al più prossimo uffizio di polizia, lo consegnò e scrisse — *pensate a correggerlo: se contate su la efficacia di una pena severa, non conchiuderete nulla* —; perchè questo fatto è unico nella storia; per cui ben a ragione Massieu fu nominato il *sorprendente*; ed essendo unico, non può esser ragione per giudicare di tutti i casi relativi ai sordo-muti nati. In generale questi esseri infelici sono sempre al di sotto degli altri uomini, quando anche siano istruiti. Nè da ultimo si aggiunga che anche fra gli uomini forniti di tutti i sensi vi esistano degl' individui i quali per la loro crassa ignoranza, non che ai sordi-muti nati, possono somigliarsi ai veri bruti. Sia pur ciò vero; ma il legislatore non deve guardare la educazione e la istruzione individuale, sì bene deve calcolare la sola generalità, ed in generale, degli uomini non può di certo dirsi tal cosa. D'altronde quando gli uomini son forniti di tutte le facoltà proprie alla natura umana, e di tutt'i sensi, vi è in loro senz'alcun dubbio la possibilità fisica e morale di educarsi e d'istruirsi: ma vi è forse tanto in riguardo ai sordo-muti nati? No, senz'alcun dubbio. Come dunque vogliono confondersi gli uni cogli altri?

Digitized by Google

ne delle leggi nel modo stesso che gli altri uomini, e quindi non è vero che si faccia ingiustizia a questi ultimi col mandare quelli impuniti (181).

V. Che se la malvagità umana si servirà di questi esseri come di mezzo per qualche reato, essa non potrà per la impunità de' medesimi sfuggire le giuste pene comminate pe'complici (182).

VI. I giudizî per quanto si facciano con esattezza e per quanto voglia usarsi la scrittura ed il linguaggio di azione, saranno sempre crudeli e pericolosi per l' innocenza di un sordo-muto nato, poichè questi due mezzi non possono mai arrecare i vantaggi della parola, la quale è inarrivabile per la viva espressione de'sentimenti nostri. L' infelice sordo-muto accusato avrebbe sempre a fronte ed intorno a sè accusatori, testimoni, giudici, e difensori, cui non potrebbe trasfondere con vivezza i proprî sensi; ed egli d'altronde non potrebbe mai perfettamente comprendere gli altrui. E questo contrasto non produrrebbe l' indignazione del pubblico,

(181) A dir vero niuna legislazione ha mai pensato ad interdire ai sordo-muti nati taluni diritti, siano essi civili, siano politici, di cui godono tutti gli uomini nella società; ma per fatalità la natura parlò assai più fortemente contro di loro, di quello nol potesse fare qualunque legislatore umano. In quale società si vide mai un sordo-muto nato godere degl'impieghi della magistratura, della tutela e di tante altre funzioni che formano la speranza e stabiliscono l'onore di tant'individui? Chi mai affidò l'amministrazione de'suoi affari ad un sordo-muto nato? Comparve mai alla sbarra come avvocato un essere tanto infelice? Fu mai rivestito del sacro ministero del Sacerdozio? Di che dunque godono i sordo-muti nati nella società? Quali sono i vantaggi che essi dalla medesima ritraggono? Possono almeno quelli che hanno paragonarsi ai benefici de' quali sono colmi gli altri individui che la compongono? Chi vorrà seriamente pensare al gran divario che passa tra gli uni e gli altri in rapporto ai diritti di cui godono, piangerà all'idea che vogliono punirsi i sordo-muti nati colle pene stesse che si fulminano contro gli altri, ove la fatalità (e Dio sa come!) faccia caderli in un delitto qualunque.

(182) I fanciulli in generale presso ogni legislazione non si puniscono. Ora la loro impunità in nulla pregiudica alle pene che possono pronunciarsi contro coloro che indussero quelli a delinquere. Perchè non potrà farsi lo stesso pe' sordo-muti nati?

Digitized by Google

anzichè la sua soddisfazione pel sacrificio che vede fatto della reità di qualcuno per la sicurezza di tutti? (183).

VII. Da ultimo le pene comminate ai sordo-muti nati, lungi dall'essere utili, forse sono nocive in riguardo all' allontanamento de' reati. Esse non producono nella società e negli uomini quel sentimento salutare di approvazione che ogni pena deve produrre. Tutti sentono compassione di tali miserabili ancorchè siano istruiti: quindi lo sdegno contro la legge, i magistrati e gli accusatori, e quindi ogni male sociale.

210 — In riguardo poi ai sordo-muti nati non istruiti, oltre a quanto di sopra si è detto che loro pure è comune, ben altro fon-

(183) L'intelletto è senz'alcun dubbio distinto dalla facoltà di sentire, e la cognizione è tutt'altro che il sentimento. Eppure la verità, che è l'oggetto dell'intelletto, rimarrebbe al medesimo per lo più occulta, ove il sentimento non la spingesse innanzi dipingendola chiara e luminosa. Ciò si verifica, perchè il sentimento anima l'interesse, e l'interesse squarcia quel velo che è frapposto tra l'uomo e la verità. Ora se l'innocenza è una verità, e la verità per esser conosciuta ha bisogno del sentimento e quindi dell' interesse, è indispensabile per la difesa e per la salvezza di quella la viva parola, poichè senza di questa tace il cuore, e, tacendo il cuore, ella rimane occulta ed oppressa. Questi principî sono ineluttabili innanzi alla storia ed alla quotidiana esperienza. I grandi oratori, che han fatto de' prodigi per la salvezza degli uomini innocenti, li avrebbero forse campati dagli artigli della calunnia, ove essi fossero stati costretti ad affidare unicamente alla muta carta le concepite difese? Dovrò io qui ricordare i trionfi di Demostene e di Cicerone, e di tanti altri grandi uomini, ottenuti in pro dell'innocenza, ma solo ottenuti per effetto della viva ed animata parola? E non avviene tutto dì che coll'ajuto di questa si persuadano i magistrati della verità, di quella cioè, cui si mostraron sordi, benchè lette ne avessero le ragioni che la svelavano?

Ora, e dietro tutto ciò, vi sarà chi potrà sostenere che un infelice sordo-muto nato possa avere in un giudizio criminale la stessa guarentia di ogni altro, sol perchè può affidare alla scrittura la sua difesa? E se ciò è un logico assurdo, come mai potrà assoggettarsi un infelice di tal sorta ad un giudizio di tanto rilievo e tanto interessante, per quanto di valore sono la proprietà, l'onore, la libertà e la vita stessa? Il pubblico si compiacerebbe forse di siffatto spettacolo, o ne sentirebbe piuttosto indignazione e dispetto? Sono questi i sentimenti che eccitar deve l'amministrazione della giustizia criminale?

Digitized by Google

damento vi è per dire che giustizia non soffra la loro punizione al pari di ogni altro, e con le stesse leggi.

211 — E di fatti, opponendomi alla prima opinione, io dico che sebbene sia vera in gran parte nel sistema della natura la legge de' compensi, questa non potrà mai far sì che ciò che non può acquistarsi per mezzo di un senso che manca, si possa identicamente ottenere con la squisitezza degli altri. Possa pure il cieco di Puiseaux non solo valutare la prossimità del fuoco dal diverso calore, ma anche la prossimità di altri corpi dalla direzione che danno all'ondeggiamento dell' aria; egli però, perchè privo della vista non potrà mai giudicare della situazione de'corpi posti ad una qualche distanza. Il sordo-muto dalla nascita, dice un pensatore moderno, potrà scorgere col selvaggio del Capo di buona speranza ad occhio nudo quelle navi, per discoprir le quali gli europei hanno bisogno d' istrumenti ottici, ma non sentirà con loro i colpi di cannone che essi traggono nell'avvicinarsi al porto.

212 — È da avvertirsi d'altronde, e ciò è importantissimo, che la mancanza del senso dell' udito non porta solo la mancanza delle idee relative a questo senso, cioè la mancanza delle idee de'suoni, ma produce ancora di necessaria conseguenza la privazione della loquela.

213 — E dato un uomo privo di loquela dalla nascita, di quanto non sarà necessariamente circoscritta la sfera de'suoi pensieri? Dileguati i prestigi della filosofia antica ed aristotelica, oggi l'analisi che si è legittimamente impossessata di essa, dimostra fino alla più alta evidenza che il linguaggio è la base principale del sorprendente sviluppo, di cui son capaci i nostri pensieri: che senza di esso non esisterebbero le idee astratte: che le stesse idee generali non sarebbero che particolari: e che esso principalmente è quello che ci fa perfettibili, e che fa distinguere e primeggiare la razza umana sopra le brute (184).

(184) Basta leggere per poco le opere di Condillac, di Laromiquiere, di Stewart,

Digitized by Google

214 — Ora i sordo-muti dalla nascita debbono essere necessariamente privi di tutte le idee astratte, di tutte quelle idee cioè, che hanno o possono almeno avere gli uomini, avendone i mezzi naturali, e che si sono sempre creduti indispensabili, almeno nella possibilità naturale, alla punizione giusta e conveniente di tutti gli uomini (185).

215 — Invano si replicherà che gli uomini più imperfetti abbiano una maggior vigorìa nelle facoltà intellettuali. Questo si può verificar solo all'intelligenza di quelle cose, le di cui idee e l'acquisto loro dipendono da que'sensi che non difettano, e che in qualche modo suppliscono, come abbiamo già detto, a quei che mancano; ma non mai in rapporto a quelle idee che esclusivamente si ottengono mercè i sensi mancanti.

216 — Che se *la salute*, come dicono gli oppositori, *è d'ordinario compagna dell'ignoranza; se più guadagna lo spirito, più viene a perdere il corpo; se i cogitabondi sono gracili e malsani, stupidi gli atleti;* da ciò niuna deduzione favorevole all'opinione che combattiamo, poichè, se l'esperienza ci dice che tali fenomeni son veri, la filosofia c'insegna che la gracilezza e la robustezza, la sanità e la cattiva salute derivano solo dal diverso grado di forza che usano

di Tracy, di Gioja, di Romagnosi, e di altri ideologi ed ideologo-politici per persuadersi di tale verità.

(185) Ecco come il Signor Carmignani si esprime su l' oggetto— « L'udito e la vista, modificazioni del tatto ne'bruti animali, si elevano per un certo loro attributo « di spiritualità sopra ogni altra maniera di sentire negli uomini, comunicandosi per « questi due sensi le più forti simpatie che insieme gli uniscono. Il sordo-muto può « colla vista e col tatto acquistar forse l'idea della propria personalità framezzo agli « oggetti che lo circondano, e agiscono sopra di lui, ma è da credere, che per esso « non esistano se non oggetti individui, legati unicamente tra loro dalle analogie che « il solo istinto animale gli può far percepire. La classazione di questi oggetti in se« rie razionali: la cognizione delle relazioni che esiston tra loro, per la quale sol« tanto lo spirito umano ha quella dell'ordine o fisico o morale dell' universo, come« chè ottener non si possa se non fissandone le idee che non hanno nella natura visi« bile segno di sort'alcuna, nella parola, non possono concepirsi esistere nell' animo « del sordo-muto dalla nascita. »

Digitized by Google

gli uomini nel meditare su le cose; lo che a niun risultamento mena per la nostra quistione (186).

217 — Invano pure si vogliono i contradittori appoggiare al linguaggio di azione. Questo linguaggio fu, è vero, l'origine ed il fonte del linguaggio della parola; ma appunto perchè quello si vide insufficiente ad esprimere le proprie idee, si giunse a questo. La civilizzazione è andata sempre pari-passo con la perfezione delle lingue. Si potranno bene esprimere e bene apprendere tutte le idee che partono dai bisogni personali e dai sentimenti immediatamente, ma non mai le idee astratte (187)

218 — La storia poi, lungi dal dimostrare che i sordi-muti nati

(186) Prendete un uomo di buona complessione e che abbia menata una vita attiva; egli presenta nelle sue forze fisiche tutta l'energia, e benchè abbia rozzo assai lo spirito, il suo corpo è vegeto e robusto. Fate che quest'uomo, allontanandosi dal suo solito sistema di vita, incominci ad applicare nelle scienze che esigono la maggior meditazione, e che per l'oggetto sostenga per varî anni improbe fatiche di tavolino; egli senz'alcun dubbio perderà tutto il bello del suo corpo, perderà ancora l'energia muscolare, e da florido e robusto diverrà secco e debole: in pari tempo però egli non avrà più il suo intelletto involto nella rozzezza, nè sarà più pigro nel meditare e nel concepire: la sua fantasia sarà più vivace, ed egli in somma avrà acquistato nel suo spirito tutto quello che avrà perduto nel suo corpo. Per l'opposto: se voi prendete un altr'uomo, il quale abbia menato una vita applicatissima per molti anni, e che perciò ad uno spirito pronto ed acuto abbia congiunta una gracile salute; e togliendolo dagli studî e dal metodo passato di sua vita, lo allontanate ancora dai libri, e quindi dall'applicazione e dalla vita sedentanea; se lo ponete nel sistema del divagamento e del moto, e se egli, abbandonata la coltura dello spirito, pensi solo a coltivare il suo corpo; costui certamente perderà l'energia in riguardo al primo, ed acquisterà robustezza e salute in rapporto al secondo— Da tutto ciò è chiaro di non esser vero, quel che dicono i nostri contradittori, cioè, che la natura dia allo spirito ciò che tolse al corpo, e che doni a questo l'energia che manca a quello; che anzi è vero il contrario, vale a dire, che i caratteri osservati debbano credersi l'effetto ed il risultamento della condotta tenuta in riguardo all'animo ed al corpo piuttosto, che una disposizione della natura in riguardo a noi. Dunque a nulla menano le osservazioni fatte per la nostra quistione.

(187) La stessa mimica che tanti progressi fece nell'antichità, e gli stessi balli moderni, che destano la più viva sorpresa, sono una dimostrazione delle nostre asserzioni.

Digitized by Google

mercè il solo linguaggio di azione abbiano apprese le idee generali ed astratte di Dio, di Sovrano, di società, di legge, di diritto, di azioni morali, di pena e di altri oggetti indispensabili a conoscersi, è una prova invece della sola imitazione animale, la quale portò questi esseri infelici ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Il fatto del sordo-muto nato di Chartres n'è una dimostrazione ineluttabile (188).

219 — E quando anche a tale fatto famoso ed imponente assai per la quistione, qualche altro fatto di contraria fisonomia si opponga, questo non potrà mai calcolarsi dal legislatore: sarà sempre un fenomeno particolare che non avrà la forza di abbattere i principî generali; e tanto più perchè opposto ai dettati della ragione

(188) Ecco come vien riferito il fatto di sopra cennato dall'autore delle memorie dell'accademia Francese delle scienze (pag. 18 an. 1703) « A *Chartres* un giovine di ventitrè a ventiquattro anni, figlio di un'artigiano, sordo-muto dalla nascita, con gran maraviglia di tutta la città si mise ad un tratto a parlare. Si seppe dal medesimo che tre o quattro mesi innanzi aveva udito il suono delle campane, ed era stato estremamente sorpreso da questa nuova ed ignota sensazione; di poi gli era uscito una specie di acqua dall'orecchio sinistro, ed aveva perfettamente sentito da entrambi gli orecchi. Stette questi per tre o quattro mesi ad ascoltare senza dir niente, avvezzandosi a ripetere sommessamente le parole che udiva, e consolidandosi nella pronunzia e nelle idee annesse alle parole. Finalmente si credette in istato di rompere il silenzio, dichiarò che parlava, quantunque ciò non accadesse che imperfettamente. Subito degli abili Teologi l'interrogarono sul suo stato passato, e le principali quistioni versarono su Dio, su l'anima, su la bontà, o malizia morale delle azioni. Non sembrò che avesse portato sin là i suoi pensieri. Comunque nato fosse da parenti cattolici, ed assistesse alla messa, e fosse istruito a farsi il segno della croce, ed a mettersi in ginocchioni coll'attitudine di un uomo che prega, pur tuttavolta eseguì ciò senza alcuna intenzione, nè comprese mai quale ve ne attaccavano gli altri. Distintamente bene non sapeva che cosa si fosse la morte e nè mai vi pensava. Menò una vita meramente animale, tutto occupato di oggetti sensibili e delle poche idee che riceveva per mezzo della vista. Di queste non ne faceva confronto, comunque sembrasse che fosse stato nell' attitudine di farlo. Egli non aveva naturalmente che lo spirito di un uomo privo del commercio degli altri uomini, poco esercitato, e poco coltivato, cosicchè non pensava se non quando era indispensabilmente obbligato dagli oggetti esterni. Le maggiori fondamenta delle idee degli uomini sono nel loro commercio reciproco ».

Digitized by Google

umana istruita non meno dall'analisi della nostra costituzione, che dalla continuata e quotidiana opposta esperienza.

220 — A che monta in fine che i sordo-muti dalla nascita veggano gl'incarceramenti, i giudizî, le pene che alla giornata si soffrono pe'reati, nonchè la mannaja che colpisce i maggiori malfattori? Quanti esseri non veggono le stesse cose senza che per ciò solo s'imputino e si puniscano? I fanciulli non le veggono forse? Non sono da esse egualmente istruiti?—Le sensazioni dolorose che conseguono i reati, e che si hanno per effetto delle pene, non sono mezzi per prevenire i reati stessi, se non quando si avvertono di unita a tutte le idee morali ed astratte di sopra espresse: disgiunte da queste, non saranno che sensazioni simili a quelle che si provano allorchè un gran masso, per propria e fisica forza precipitando, mena a morte l'infelice passaggiere.

221 — La coscienza, il senso morale, ed il grido della natura (serva ciò di risposta ai sostenitori della seconda opinione) sono il risultamento unico della educazione e de' raziocinî che l'uomo fa, sentendo il bisogno della propria felicità, ed osservando la sua natura eguale a quella degli altri che invincibilmente pur sentono il bisogno stesso: e quindi è che i sordo-muti nati privi de' vantaggi e dell' una e degli altri, almeno in gran parte, non possono avere la stessa coscienza e lo stesso senso morale che gli altri uomini, ed il grido della natura non sarà identico pe'primi e pe'secondi (189).

222 — Nè vale il dire che il nascondersi nella effettuazione delle azioni criminose, e l'agire con disinvoltura nelle azioni indifferenti dimostrino il contrario. Ciò non è stato sempre così, e moltissimi fatti si possono recare innanzi per distruggere le contrarie

(189) Lo stesso Carmignani in rapporto al presentato senso morale dice = « La « opinione filosofica, tanto alla umana dignità favorevole, la quale presuppone in un « senso morale nell'uomo un innato bisogno in lui dell'ordine e della giustizia, non « può alterar lo stato di queste induzioni: perciocchè la esperienza dimostra come il « senso morale, a guisa dell'oro nella miniera, rimane nell' uomo inoperoso ed ottuso « se l'artifizio della parola non lo svolga e non lo atteggi al nobile ufficio, al quale « la natura lo destinò = » Vedi la detta opera tom. 2. pag. 177.

Digitized by Google

asserzioni. Ma sia pure: non potrà essere l'effetto della sola imitazione? Anche alcune specie di bruti osservano la stessa condotta quando fanno alcune date cose: si riguardano per questo come imputabili? Si sono mai punite? (190).

223 — Ma dato anche che sian veri i fatti della coscienza, del senso morale, e del grido della natura, giusta avvisano i contrarî sostenitori, ciò porta che i sordo-muti siano punibili innanzi alla morale ed a Dio, poichè solo le leggi della morale e di Dio hanno essi disprezzato (191).

(190) Conosco bene il fatto di quel pastore sordo-muto nato, il quale, pascolando il suo armento in compagnia di una giovinetta, tentava in ogni giorno di goderla; e conosco pure, ch'egli, mentre si mostrava tutto modesto e rispettoso alla presenza del fratello o di altri parenti di lei, a tutto potere poi si sforzava di violentarla e possederla, quando ella sola rimaneva con lui, desistendo sempre dagli assalti e rinnovandoli a seconda delle occasioni propizie o contrarie. Ma perchè su l'oggetto non si consulta pure la storia degli animali bruti? Si vedrebbe allora, che vi sono anche delle scimie, le quali, essendo mirate da qualcuno, nascondono colle loro mani le parti cui la modestia vieta di mostrare (Buffon Storia naturale trattato delle scimie. tom. 6 pag. 155 dell'edizione di Piacenza del 1812); che altre pure vi sono le quali rubano, e cercano poi di nascondere i furti loro: e che in più specie di altri animali bruti si trovano delle azioni, che ognun direbbe essere prodotte e dirette da un senso morale interno: e si è però forse alcuna volta pensato a riguardarle come tali? si sono mai imputati e quindi puniti gli animali bruti per i loro misfatti? Ora come potrebbero punirsi i sordo-muti nati per le loro azioni, anche le più dannose, quando da noi non si può esser certi del modo preciso con cui vengono le medesime ad esistenza?

(191) Supposto ancora nei sordo-muti nati il senso morale, e quindi dato parimenti che abbiano la coscienza delle buone, e delle cattive azioni, per questo essi non saranno meno nella ignoranza delle leggi penali di società; perchè non possono queste sotto tutt'i rapporti confondersi coi dettami del senso morale, e della coscienza; nè la cognizione di questi racchiude ancora la cognizione di quelle, comechè forse gli uni, e le altre definiscano nel modo stesso una identic'azione criminosa. Le leggi penali di società, di fatti, hanno d'uopo di una manifesta promulgazione eseguita con tutt'altro mezzo, che con quello della coscienza, e sono guarantite da una speciale sanzione, ad esse sole relativa, e fatta unicamente per esse. Ora, se un sordo-muto nato si sia involto in un'azione esternamente criminosa; ad onta che nel dirigersi ad essa abbia soffogato il grido salutare della propria coscienza, non potrà mai per ciò solo, e senza una marcata ingiustizia chiamarsi violatore delle leggi penali di società, e soggettarsi alle di lei sanzioni. Sarà ben' egli delinquente in-

Digitized by Google

224 — In fine la terza opinione, nel mentre racchiude in sè tutti i difetti delle due prime, dà ai magistrati quasi il potere legislativo, lo che è il maggiore de' mali.

Conchiudo dunque:

I. Che i sordo-muti nati, siano istruiti oppur no, non possono in verun senso porsi al pari degli altri uomini in riguardo alla imputabilità delle loro azioni, qualunque legge vengano a violare:

II. Che per conseguente necessario non possano essere puniti nel modo stesso:

III. Che ogni nazione debba fare istruire i sordo-muti nati negli stabilimenti a tale oggetto eretti:

IV. Che in fine, ove un sordo-muto cada in qualche reato, la sola polizia conservatrice perenne dell'ordine in ogni buon governo, debba disporre contro di lui una restrizione più o meno lunga, più o meno severa a seconda della gravezza de' casi (192).

nanzi a Dio e alla morale, i di cui precetti calpestò, ma non mai innanzi all'uomo, le leggi del quale non conosceva, nè conoscer poteva. Ogni legge ha per guarantia la sua speciale sanzione, e quindi ogni violazione non può essere riportata che a quella, la quale è corrispondente alla legge violata. L'intemperanza è riprovata dalla morale, e la sanzione naturale colpisce immancabilmente l'intemperante. Perchè, domando, non si colpisce costui anche dalle leggi sociali? Perchè, mi si risponderà, la società non ha una legge, che punisca siffatto morale delitto, nè potrà averla giammai. Ora, io replico, pel sordo-muto nato delinquente esisteva forse una legge umana, che gli vietava l'azione criminosa, cui giunse? Potrà ciò sostenersi quando la sua specie fu e sarà sempre nella impossibilità di conoscere la promulgazione sociale della legge violata? Questa può forse dirsi più legge, ove promulgazione avuta non abbia?—Crederei di offendere il buon senso di ogni lettore, se più a lungo fermar mi volessi sopra tali principî, che nelle scienze morali sono fondamentali, e da tutti conosciuti.

(192) La restrizione, di cui è qui parola, starebbe in luogo di pena per rapporto al male, cui verrebbe soggettato l'individuo sordo-muto nato; ma non sarebbe mai una pena precisamente detta in riguardo al fine, cui ogni legislatore aspira col punire, cioè alla prevenzione sia generale sia individuale, e nè anche relativamente alla proporzione che deve sempre esistere fra i reati e le pene. Essa in una parola sarebbe ad un dipresso simile a quella, cui ne' disgraziati ma troppo necessarî stabilimenti vengono sottoposti i pazzi.—Quindi è che quasi con improprietà ho detto nel-

Digitized by Google

225 — La condotta amorosa di un padre tenero, allorchè castiga la mancanza de' suoi piccoli ed inesperti figli, è quella che sembra

l'ultima parte del §. 224 che la stessa restrizione si debba ad un sordo-muto nato, ove cada in qualche reato: la parola *reato* racchiude, come vedrò, idee proprie, ed ha per sua correlativa quella della pena legale. Però è d'uopo avvertire che in questo luogo col termine *reato* non ho voluto esprimere che il solo male, che appunto producono le azioni esternamente criminose.

Intanto, checchè sia della nomenclatura, già veggo, che vi saranno molti i quali rimarran sorpresi, e forse anche indignati al sentire la risoluzione da me data alla quistione su la imputabilità de' sordo-muti nati. Ma, se per fatalità qualcuno dei lettori della presente mia opera avvisasse nel modo istesso, io lo pregherei a riflettere:

I. Che le pene sieno per loro stesse un gran male, e che unicamente si cangiano in bene per i grandi vantaggi, che dalla loro applicazione derivano, non meno alla società in generale, che a tutti gl'individui che la compongono, per la prevenzione cioè dei reati, i quali sono il flagello di ogni benessere.

II. Che far soffrire simili mali ad individui, che sono vittime infelici della loro stessa natura, e che quasi niun vantaggio godono dello stato sociale, sia una vera crudeltà.

III. Che questa crudeltà si presenti maggiore, considerando che la lor punizione lungi dal tendere alla prevenzione desiderata, può produrre invece lo sdegno de'cittadini contro la legge; e siffatto sdegno, senz'alcun dubbio e sotto molti rapporti, è contrario immensamente al bene sociale.

IV. Che d'altronde, atteso il ristretto numero de' sordo-muti esistenti in ciascuna società; considerata la rarità de'reati nei quali incorrono, come l'istoria c'istruisce, tali esseri infelici; e da ultimo la facilità somma ch'esiste in fatto di porli nella fisica impossibilità di misfare; la suddetta desiderata prevenzione possa ottenersi con altri mezzi meno dispendiosi, meno crudeli, e più conducenti.

V. Che quando anche un qualche male reale possa derivare dalla impunità de' sordo-muti nati, esso o non è che del prim' ordine, il quale, siccome si è altrove osservato e come si dirà meglio nel secondo volume, non produce nella società il diritto di punire, derivando questo dal male di second'ordine; o è allarmante solo nel modo stesso che lo sono i mali prodotti dalle cagioni fisiche, dai pazzi ec. . . locchè non mena all'idea delle pene propriamente dette.

VI. Che da ultimo lo spettacolo di un giudizio fatto per lo reato commesso da' sordo-muti nati sia troppo compassionevole pel pubblico, e terribilmente tale per lo pericolo manifesto cui trovasi soggetta l'innocenza di questi esseri miserabili.

Dopo tutte queste riflessioni si penserà più alla punizione de' sordo-muti nati? Io credo di no. È perciò che conchiudo col dar preghiera a tutti gli scrittori di ragion

Digitized by Google

più giusta e conducente, e che io proporrei a riguardo degl'infelici sordo-muti nati, i quali cadano in azioni esternamente criminose, ad onta di tutte le precauzioni usate per prevenirle.

Art. II.

Se vi abbia imputabilità nelle azioni esternamente criminose fatte dagli alienati di mente.

226 — In astratto ed in generale la quistione su la imputabilità degli alienati di mente non è in verun senso difficoltosa. L'alienazione di mente racchiude sempre la mancanza de'poteri morali dell'uomo; e quindi è chiara la non imputabilità delle azioni esternamente criminose fatte nella esistenza della medesima.

227 — Niuno sì bene e tanto pateticamente ha espressa tale verità, quanto i giureconsulti romani. Essi dissero in massima generale che l'alienato di mente anche nel delitto atroce veniva scusato dalla infelicità del proprio destino (193). Chi potrebbe opporsi a principio tanto giusto, e tanto conveniente agl'interessi sociali?

228 — Ma se la quistione è facile, considerata astrattamente ed in generale, non può dubitarsi che gravi difficoltà presenti nel dettaglio, in fatto, e nella pratica. Molte e quasi innumerevoli sono le specie dell'alienazione di mente giusta gl'insegnamenti de' medici-fisiologi, e giusta la quotidiana esperienza (194). Or quale di

penale umani e filantropi a riguardare come una verità assiomatica quella da me sostenuta, ed a porre i sordo-muti nati, per rapporto alla imputabilità delle loro azioni esternamente criminose, nella stessa classe de' pazzi. Così i magistrati non saran più dubbiosi, ed i legislatori penseranno a fare un'apposita legge su l'oggetto.

(193) Vedi la l. 12. tit. 18. lib. 48 del Digesto,

(194) Vi è stata e vi sarà sempre quistione sulle diverse specie di alienazione di mente, e forse ancor sempre senza speranza di alcun buon risultamento. Ove trattasi di oggetto in un modo impercettibile crescente o decrescente, non possono stabilirsi specie diverse. Vi è sicuramente una graduazione nella pazzia, non essendo tutt' i pazzi nel modo stesso alienati dal retto pensare. Ma questa graduazione può piutto-

Digitized by Google

esse potrà fornire il giusto motivo per dire esclusa la criminosità interna, e quindi la imputabilità delle azioni esternamente criminose?

229 — Quì crediamo dovere abbracciare l'opinione opposta a quella spiegata pe' sordo-muti nati, cioè, che la quistione sia piuttosto di fatto che di dritto. Ed in vero, se le specie dell'alienazione di mente sono innumerevoli, pericoloso partito sarebbe per un legislatore egualmente il riguardarle tutte come cause escludenti la imputabilità delle azioni, od il definire come tale solo qualcuna di esse.

230—Il legislatore in tale oggetto deve per necessità abbandonarsi al savio e prudente criterio del magistrato, il quale, guardate tutte le circostanze particolari, ed ajutato ancora da' lumi de' professori sanitari conoscitori più da vicino della nostra fisica costituzione, potrà solo pronunciare un giudizio conforme ai principî di giustizia e di politica convenienza. L'unico dettato che il legislatore può far sentire al magistrato si è, che l'alienazione di mente è causa escludente la criminosità interna solo quando essa è l'effetto della fisica organizzazione di un cittadino, od almeno compagna del difetto della medesima (195).

231 — Ma dato ancora che esista in fatto quell'alienazione di

sto osservarsi nel fatto, che ordinarsi in astratto con diverse specie. Ora, ciò vero, è chiarissimo che ogni giudizio deve partire da fatti, e considerar sempre la cosa in concreto, ossia nell'individuo, in cui si suppone o si pretende esistere alienazione di mente.

(195) Riguardo come indispensabile l'alterazione del fisico dell'uomo per l'alienazione di mente che costituir possa una causa escludente la criminosità interna, sia che tale alienazione abbia quella prodotta, o che da quella sia essa stessa derivata; perchè in diverso caso l'alienazione di mente si potrebbe confondere collo sdegno troppo oltre portato e vivamente sentito, e quindi anche questo si potrebbe riguardare non come causa diminuente, bensì come causa escludente del tutto la criminosità interna — Se dicesi *ira brevis furor est*, si potrebbe facilmente andare all'idea di ravvisare nell'ira una verace alienazione, e quindi volerne gli effetti corrispondenti nel magistero penale, lo che, come ognun vede, sarebbe contrario ad ogni giustizia e ad ogni bene sociale.

Digitized by Google

mente, la quale vale a distruggere ogni criminosità interna, poichè lo stato dell'alienazione stessa può essere o permanente o transitorio, varie osservazioni sono a farsi anche in riguardo alla legislazione, cioè:

I. Che quando si è commessa l'azione esternamente criminosa nello stato di alienazione di mente, essa non possa mai richiamare una pena contro l'alienato, ancorchè in prosieguo riacquisti la smarrita ragione.

Il motivo di questa osservazione sta con evidenza in tutt' i principî di sopra stabiliti in rapporto alla criminosità interna. Perchè l'uomo possa essere imputato, e quindi punito di un'azione esternamente criminosa, è d'uopo che della medesima sia stato l'autore non meno materiale che morale; e di certo morale autore di un'azione non può dirsi colui che nello stato di alienazione di mente la fece.

II. Che l'azione esternamente criminosa fatta ne' così detti *lucidi intervalli* non sia tampoco imputabile, quando anche il giudizio si effettuasse nel corso de'medesimi, e la pena in tal corso potasse farsi espiare.

Questa seconda osservazione trova il suo appoggio, anzi il suo fondamento non solo nella onorevole idea di allontanare dalle legislazioni l'impronta ed il carattere di tirannica e vergognosa crudeltà; ma ancora nella *incertezza*, nella quale ogni legislatore ed ogni magistrato trovar si deve in rapporto allo stato reale degli alienati di mente ne'loro *lucidi intervalli* (196).

(196) Tizio è riconosciuto per pazzo avente de' lucidi intervalli. Or se nel corso di questi giungesse ad un reato; se il giudizio corrispondente completar si potesse nei suddetti lucidi intervalli; e se anche la pena potesse nei medesimi espiarsi; dovrebb' egli per tutto questo realmente giudicarsi, e punirsi? Molti scrittori avvisano per l' affermativa: ma chi potrebbe assistere al giudizio e allo spettacolo senza sentire per l' accusato una forte compassione? Non farebbe tal vista fremere ognuno nel fondo del cuore contro il legislatore, contro le leggi e contro i magistrati stessi, benchè passivi nelle loro funzioni? Quindi quali vantaggi per la società in mezzo al crescente sviluppamento di siffatti sentimenti? . . . . « c' est « un mal, *dice Bentham*, que de donner un sentiment penible au public par l'établis- « sement d'une peine impopulaire. Ce ne sont plus les coupables seuls qu' on punit:

Digitized by Google

III. Che nè il giudizio possa effettuarsi, e nè la pena possa espiarsi quando un cittadino, benchè abbia fatta un'azione esternamente criminosa nel pieno esercizio de' suoi poteri morali, sia posteriormente alla medesima caduto nell'alienazione di mente.

Siffatta terza osservazione è giustissima e corrispondente ancora agl'interessi sociali: 1.° perchè l'uomo che si assoggetta ad un giudizio deve star sano di mente, e potersi difendere coi maggiori mezzi possibili, quando anche la sua colpabilità non ammetta alcun dubbio, e sia più chiara della luce del meriggio: — 2.° perchè il giudizio e la pena, cui assoggettar si volesse un pazzo, non farebbero che richiamare la pubblica indignazione, anzichè destare il salutare sentimento della pubblica e privata sicurezza; quello che è indispensabile, perchè le leggi ed i giudizî producano van-

« ce sont les personnes les plus innocentes, et les plus douces auxquelles on inflige « une peine très-réelle, en blessant leur sensibilité, en bravant leur opinion, en leur « présentant l'image de la violence et de la tyrannie. Qu'arrive-t-il d'une conduite si « peu judicieuse? Le législateur, qui méprise les sentiments publics, les tourne se- « crétement contre lui. Il perd l'assistance volontaire que les individus prêtent à l'exè- « cution de la loi quand ils l'approuvent: il n'a plus le peuple pour allié, mais pour « ennemi. Les uns cherchent à faciliter l'évasion des coupables, les autres se feraient « un scrupule des les dènoncer: les tèmoins se refusent autant qu' ils peuvent. Il se « forme insensiblement un préjugé funeste qui attache une espèce, de honte et de « reproche au service de la loi. Le mécontentement général peut aller plus loin; il « éclate quelquefois par une résistance ouverte, soit aux officies de la justice, soit a « l'execution des sentences. Un succès contre l' autorité paraît au peuple une victoi- « re; et le dèlinquant impuni jouit de la faiblesse des lois, humiliées par son trion- « phe ». *Théorie des peines et des récompenses, chap. XI. n. 12.*—D'altronde vi potrebb' essere alcuno, cui fosse dato di dire con sicurezza che l'accusato all'epoca del reato era realmente di chiaro senno? Potrebbero forse i magistrati sentire la stessa cosa, e colla stessa sicurezza nel corso del giudizio, e nel momento di pronunziar la condanna? La ipotesi de'lucidi intervalli dà essa medesima l'idea, che l'infelice, dopo essere stato vittima della pazzia, e dopo la tregua da questa concessagli, voglia tornare ad essere gravato dall'identico compassionevole fato. Or tutto ciò dimostra, che all'epoca de'lucidi intervalli debba essere permanente un qualche difetto nel cervello de'pazzi. E se questo è certo, e niuno può definire la natura del difetto in parola, con quale animo, anzi con qual diritto si potranno essi accusare de'loro fatti, sottoporre a giudizio, e da ultimo soggettare alla pena dalle leggi stabilita?

Digitized by Google

taggi reali nella società: — 3.° perchè un alienato di mente non può moralmente comprendere e convincersi della propria colpabilità; e quindi non può ancora sentire il giusto peso del giudizio e delle pena, lo che è essenzialissimo onde potere sperare il miglioramento della sua condotta.

232 — Non posso a meno, dando fine a questa quistione, di osservare, che ho parlato di essa, e che ho indicati i soprascritti principî più per seguire l'uso di tutt'i criminalisti, che per proprio convincimento. Io per me penso, che degli alienati di mente non debba farsi alcun motto in un codice penale, come esseri, ai quali non possa farsi alcuna imputazione in qualunque momento di lor vita abbiano essi commessi de' reati; che la società debba porli nella fisica ed assoluta impossibilità di misfare; e che ogni trista e dannosa azione di tali esseri miserabili sia piuttosto reato della società, e perciò a lei sola imputabile.

Art. III.

Se vi abbia imputabilità nelle azioni esternamente criminose fatte dagli ubbriachi.

233 — Nel disaminare la quistione attuale non si può a meno di osservare, che quì non si vuol parlare di coloro che per aver bevuto si sentono riscaldato il cuore oltre l'ordinario, e si presentano più festosi e giulivi; e nè degli altri che, oltrepassando i modi soliti, abbian tanto tracannato di vino o di altro liquore, che ne sia in qualche modo visibilmente affetto anche il corpo: ma solo di coloro i quali sian giunti a tal segno di ubbriachezza, che più non conoscano, che più non vogliano liberamente, e che solo facciano quello, cui son trasportati irresistibilmente dalla forza che li agita. Pe'due primi non può esservi dubbio su la loro imputabilità (197): la quistione quindi si agita solo per gli ultimi.

(197) Con dichiararli imputabili non si sostiene già che non possano reclamare a loro vantaggio alcuna diminuzione di criminosità interna. Il dirlo sarebbe un errore madornale.

Digitized by Google

234 — Pittaco di Mitilene voleva che doppia pena si desse agli ubbriachi, una per l'ubbriachezza, e l'altra pel reato in tale stato commesso (198).

135 — Il nostro cav. Filangieri (199) avvisa che le azioni esternamente criminose degli ubbriachi siano imputabili, e quindi punibili come azioni dolose. Le ragioni che egli ne adduce, ed alle quali si appoggia, sono:

I. Che volontarie sono le azioni degli ubbriachi, perchè volontaria fu l'ubbriachezza.

II. Che l'ubbriachezza è per sè stessa delittuosa.

III. Che l'intemperanza nel vino produca scandalo, onde la società ha interesse sommo ad allontanarla.

IV. Che questo interesse si fa maggiore per la frequenza della intemperanza stessa.

236 — Puffendorf ravvisa negli ubbriachi la stessa imputabilità

(198) *In ebrios duplex poena constituta est: in ipsis enim principium est: nam situm in ipsis erat, ne ebrii fierent. Ebrietas enim caussa inscientiae est* — Vedi Arist. Nicomach. 3. 7.

(199) Scienza della legislazione tom. 3. cap. 38. — Ma ognuno di leggieri è già persuaso quanto labili siano le ragioni su le quali basa la sua sentenza l'italiano giuspubblicista. Dapprima l'ubbriachezza non è sempre volontaria; per lo che mal disse quando in generale sostenne che le azioni degli ubbriachi erano volontarie, perchè volontaria appunto fu la ubbriachezza. Ma, dato anche che questa sia stata volontaria in un individuo, non si può dedurre da ciò che le azioni commesse dal medesimo nello stato di sua ubbriachezza abbiano il preciso carattere della volontarietà. Sarebbe così ben detto, se coloro che volontariamente si ubbriacano dovessero di necessità cadere in delitto, lo che è contrario alla quotidiana esperienza. Quanti individui non si ubbriacano in ogni giorno, senza che per questo si giunga dai medesimi a misfare?—In secondo luogo presso quale legislazione si vide precisamente punita l'ubbriachezza? E quando anche in rapporto alla medesima esistano presso qualche popolo delle sanzioni penali, sono esse forse approvate dai savî principî di legislazione? — Vedi sopra la nota 3 dell'art. II del cap. I, sez. II, del presente libro. — Dunque non è vero che l'ubbriachezza sia per sè stessa delittuosa. Da ultimo lo scandalo che produce l'ubbriachezza e la frequenza del medesimo non sono, guardata unicamente la loro natura, motivi sufficienti per autorizzare il legislatore a colpire di pena quelle azioni che lo producono. Ciò è chiaro pe'principî anche superiormente sviluppati.

Digitized by Google

di ogni altro uomo (200); ma Barbeyrac (201) nelle dotte osservazioni a questo scrittore distingue l'ubbriachezza in *volontaria* ed in *involontaria;* e nel mentre vuole impunite le azioni criminose fatte durante lo stato della seconda, dichiara imputabili per colpa le azioni eseguite nella ubbriachezza volontaria, ed anche imputabili per dolo quando colla mira di commettere un reato si giunge alla medesima.

237 — Finalmente Anton Mattei e Renazzi ricevono la stessa distinzione di ubbriachezza *volontaria* ed *involontaria*, e conchiudono per tutta l' imputabilità ove un cittadino volontariamente si sia gittato in tale vergognoso stato (202).

(200) *Hanc ebrietatem qui sponte contraxerit, si quidem ipsius effectus apud se notos habebat, ut praesumere poterat, non magis sibi per eam commissa delicta ne imputetur postulare potest, quam queri de imbre in domum descendente, qui tectum suum ipse per petulantiam dejecit. Etsi in actibus indifferentibus, et quos suscipere vel omittere in cujusvis est arbitrio, ipsa, ubi mentem nimis obfuscavit vel efficiat ut ne actum ille effectus sequatur qui secuturus erat, si deliberato fuisset animo susceptus — Puffendorf de iure naturae et gentium* cap. 4 n. 8.

(201) *Si involuntaria fuerit ebrietas, actio ab invito profecta, ideoque excusanda videbitur. E contrario: si ebrietas voluntaria fuerit, secernendi actus licitis ab illicitis. Ex actu quidem licito, quales sunt contractus, adhuc obligatus ebrius non videtur, quia ad hos ineundos mentis usus exigitur. Verum actus illiciti, veluti delicta, utique imputabuntur, quia in iis etiam sola culpa, sine qua vix contrahitur ebrietas, vindicatur; imo gravius quam alios actus eiusmodi puniri possunt, si quis animo ad flagitium obfirmato se inebriaverit, ubi nimirum ebrietas dolo praetexerit, et roborandae audaciae adhibetur.* — Nota 5 del cennato n. 8 cap. 4.

(202) Vedi Matth. *proleg. de crimin.* cap. 2. n. 13.—Ecco come si esprime su l'oggetto Renazzi (*Elem. iuris crimin. lib. I. cap. V.* § *XI. n. 2.*) *Quamquam ebrii nec compotes sui neque eorum plerumque sint conscii, quae agunt; attamen si non fortuito, ac praeter expectationem, ut puta, quoties, suas, vinique vires ignorarent in ebrietatem inciderint, quae eius impetu forte patraverint, ipsis aequo iure adscribuntur. Nam rei principium in eis fuit, qui ut debebant et poterant, sibi non caverunt a vino. Quid si quis se excusatum a delinquendo contenderet propter meri vim, et vehementem et inexcogitatam, si cum Poeta reponerem:*

Non places: in mutum culpam confers quod nequit loqui
Nam vinum, si fabulari posset, se defenderet:
Non vinum hominibus moderari, sed vino homines solent,
Qui quidem probi sunt: verum qui improbus est, sive subibit,
Sive adeo caret temeto, tamen ab ingenio est improbus.

Digitized by Google

238 — Queste sono presso a poco le opinioni, col soccorso delle quali si è risoluta la quistione di cui ci occupiamo fino al terminar del passato secolo, ed anche nel principio dell' attuale: che anzi ed in Francia e presso di noi per qualche tempo ha dominato il principio della intera imputabilità degli ubbriachi.

239 — Carmignani si è voluto attenere all' opinione del Barbeyrac (203); ma altri scrittori moderni, e fra qnesti Pellegrino Rossi, han fatto conoscere quanto siano erronee le opinioni del Pittaco, del Filangieri, del Puffendorf, del Mattei e del Renazzi; e pensano che le azioni commesse nello stato d'involontaria ubbriachezza non

(203) « Non vi ha nè idiologica nè morale analogia tra l'offesa dell' irato, e quella « dell' ubbriaco. La prima ha una causa morale istantanea, e la seconda ha una causa « fisica, la quale può formarsi lentamente e per gradi. L'una scuote la libertà del « suo seggio nell'animo: l'altra quasi falsifica la volontà, sostituendo ad essa un prin- « cipio di moto ed un impulso ad agire tutto fisico ed organico.

« L'errore comune, distinguendo l'ebrietà involontaria e la volontaria, ha proposto « nel caso della prima una regola di scusa inutile, perciocchè colui che delinque, es- « sendo caduto senza propria saputa nell' ebrietà, è assimilabile all'alienato di mente; « ed ha confuso nella seconda l'*effetto* colla sua *causa*, sostenendo improponibile la « scusa perchè l'ebrietà è un delitto, e niuno può per il proprio delitto rendere mi- « gliore la sua condizione. L'ebrietà non è un atto, ma è il risultato di più atti quali « son quelli di potazione; e questi atti, l'uno dall'altro distintemente considerati, sono « per se stessi leciti o indifferenti. Il Filangieri volendo stabilire una distinzione tra « l'atto assunto da colui che commette il delitto per colpa, il quale è per sè stesso « innocente, e la ebrietà che poi conduce al delitto, chiamandola atto illecito per « se medesimo, ha confuso l'effetto possibile degli atti di potazione con questi atti su- « scettibili di essere distintamente l'uno dall' altro considerati. Avrà dovuto certa- « mente chi beve conoscere che uno o più atti di potazione di più potevano immer- « gerlo nell' ebrietà, e che l'ebrietà poteva condurlo al delitto, come chi agisce con « colpa doveva conoscere la connessione possibile dell' atto assunto da lui col delitto. « Avvi colpa nell'un caso e nell'altro, e poichè le mille colpe insieme unite non possono « formare il dolo, giustizia vuole che il delitto commesso nell'ebrietà, sebbene volon- « tario nella propria cagione, sia imputato con le regole della colpa.

« Perchè queste regole possano non essere applicabili ai fatti, è necessario che l'e- « brietà presenti il carattere di *affettata*, e visibilmente preordinata al delitto, lo che « avviene quando l'uomo che ne ha già concepito il delittuoso progetto, cerca nel « vino una forza, di cui si sente esser privo il suo morale carattere » — Carmignani: *Teoria delle leggi su la sicurezza sociale* tom. 2 pag. 285.

Digitized by Google

debbano affatto imputarsi, e che solo per colpa si possano imputare quelle fatte nella ubbriachezza volontaria (204).

240 — Ora quale sarà il mio avviso su la quistione in esame? Io, comechè con una certa ripugnanza ancora, abbraccio la opinione ultima e più benigna; ed anco pel caso in cui il cittadino siasi inoltrato nella estrema intemperanza de' liquori dopo aver fermato nel suo animo di giungere a quel reato che realmente poi avrà commesso nel verace stato di ubbriachezza. Sono di tale opinione;

I. Perchè in realtà è indispensabile distinguere la ubbriachezza volontaria dalla involontaria: diversamente si dovrebbero impu-

(204) Ecco il sentimento del signor Rossi su la quistione in disamina « Un uomo, « non avendo giammai fatto uso del vino, ne beve per medica prescrizione; una ra- « gion fisica qualunque fa sì che questo vino lo inebri, gli sconcerti del tutto la ra- « gione, e lo renda furioso. Questo fatto è possibile, e se nol fosse poco importa. Niun « potrebbe negare la possibilità, in taluni casi, d'una ebrietà completa, ed affatto ac- « cidentale e involontaria. — Quest' uomo, nella sua ebrezza, commette un atto vie- « tato. Quale giudice, a qualunque scuola ei s'appartenga, che avendo il fatto per « provato, ardirà non pertanto dire all'incolpato: tu sei colpevole?

« Evvi adunque una ebrietà che al pari della follia, e dell'infanzia, dee esentare da « ogni pena l'autore del fatto materiale. Non ne abbiam parlato quando trattavamo « dello stato di malattia, per non scindere la materia. Porre per principio che l'ebrie- « tà, anche completa ed assolutamente involontaria, non sia giammai un motivo di « giustificazione, sarebbe un punire nell' essere morale gli atti di una macchina.

« È stato detto che gli uomini ebri, anche per accidente, non faceano nell' ebrezza « se non atti cui erano già predisposti in istato di sanità. Si è questa la stessa dottri- « na che si è preteso d'applicare a' sonnambuli. Si vuol così punire un'intenzione *pre-* « *sunta*, un vago desio, sul fondamento d'un atto puramente materiale.

« Se ci ha una sorte d'ebrezza ch'esime da ogni pena pei fatti particolari commessi « nella malattia, ci ha eziandio una ebrezza che rende il fatto soltanto scusabile. Si è « quando il delitto è l'effetto d'un movimento di colera eccitata dalla specie di ebrie- « tà che toglie l'uso della riflessione, senza sopprimere tuttavia nell'uomo ubbriaco la « coscienza di se stesso, e del male che ha fatto.

« In fine l'ebrietà completa può rendere l'uomo risponsabile, non di delitto inten- « zionale, ma di delitto commesso per imprudenza: e si è quando l'ebbrietà è stata « volontaria o l'effetto d'un obblio riprensibile di sè medesimo ». — *Trattato di diritto penale tom. 2 cap. 20, pag. 55 edizione di Napoli del 1832.* — Sta bene a leggersi in detta opera, ed in detto luogo l'intero suo ragionamento.

Digitized by Google

tare anche le azioni fatte nel corso di quest'ultima, e ciò sarebbe contrario a tutt'i principî di giustizia, morale e politica, non essendo stato l'uomo padrone di sè tanto nell'ubbriacarsi quanto nel delinquere in tale stato;

II. Perchè sebbene l'ubbriachezza sia volontaria, essa non permette all'uomo di sentire le cose quali sono, e molto meno di ragionare e liberamente volere: d'altronde non sempre e di necessità produce che l'uomo cada in azioni esternamente criminose. Da ultimo è stoltezza il sostenere che, essendo l'ubbriaco giunto ad un reato e precisamente a quello concepito già nello stato di retto pensare, sia stato il medesimo realmente l'effetto di quel concepimento; poichè dovrebbe prima dimostrarsi, lo che racchiude un impossibile logico e ripugnante all'ipotesi, la connessione fra le idee dello stato di ragione e quello dello stato di vera ubbriachezza (205);

III. Perchè se la ubbriachezza innanzi alla morale ed alla natura è uno stato illecito e riprovabile, è indifferente però od almeno tollerato innanzi alle leggi sociali; e queste sole debbono consultarsi per conoscere se esista dolo o colpa in riguardo al carattere dell'indifferenza dell'azione volontaria, da cui siegue un reato.

IV. Perchè se son veri lo scandalo e la frequenza dell'ubbbiachezza, di questi oggetti il legislatore deve tener conto allorchè fa le leggi relative alla educazione de' suoi popoli, e non già quando punisce per prevenire i reati.

241 — Dissi però che con qualche ripugnanza abbracciava anche l'opinione di Rossi e di altri moderni, perchè, a dir vero, io veggo

(205) Dico che la connessione enunciata racchiuda un impossibile logico e sia ripugnante all'ipotesi, perchè lo stato vero di vera ubbriachezza somiglia alla stato di pazzia. Può mai un pazzo pensare nel modo che avrà pensato nello stato di saviezza? Non è ciò un impossibile innanzi ad ogni logico giudizio? Pazzia e saviezza possono forse concordarsi? Non sono invece e per la loro intrinseca natura ripugnanti l'una all'altra? E chi nol vede? Dunque se un'ubbriaco cada in quel reato che concepì prima dell'ubbriachezza, deve di necessità dirsi o che la ubbriachezza sia stata affettata, o che la sola eventualità abbia data a quello esistenza.

Digitized by Google

gran varietà fra le azioni propriamente appellate colpose e le azioni commesse nella ubbriachezza anche volontaria.

242 — L'azione colposa, benchè indifferente, ha una connessione necessaria nella legge antecedente in riguardo all' effetto esternamente criminoso: la ubbriachezza poi, stato indifferente pur essa, non ha la stessa connessione — D' altronde nella prima l' uomo è nello stato di ragione, e nella seconda nello stato totalmente opposto — Finalmente la volizione che produsse l' azione colposa fu illuminata e libera, nel mentre che quella da cui nacque nello stato di ubbriachezza l'azione criminosa, non fu nè illuminata nè libera.

243 — Queste tre considerazioni menano ad escludere anche l'idea di colpa dalle azioni fatte nello stato reale di vera ubbriachezza, e ben si farebbe ad escluderla (206).

Art. IV.

Se vi abbia imputabilità nelle azioni esternamente criminose fatte dai dormienti.

244 — La storia non ci offre esempî di classiche virtù spiegate dai dormienti: ma ben ci presenta fatti orribili ed atroci commessi dagli uomini durante l' epoca del sonno. Molti se ne rammentano da scritiori rinomati, la cui fede non può esser posta in dubbio (207).

245 — I giureconsulti Romani liberarono da ogni imputabilità i

(206) Mi giova qui novellamente avvertire, che si parla sempre di una *reale ed inoltrata* ubbriachezza, e che spetti al magistrato esaminatore de' fatti l' assodamento della esistenza di tali due estremi, cioè della *realtà* e del *grado massimo* della ubbriachezza.

(207) Vedi Anton. Matth. *de criminiò. prolegom.* cap. 2. n. 13.—Menoch. *de arbitr. judic. quaest. cas.* 327. — 2. Barbosa *in element. unica de homicidio etc.* — In Parigi un tale aveva nella veglia fatto progetto di uccidere il suo nemico per nome Lutezio, e quello era sonnambulo. Ora in una notte nell'eccesso del suo sonnambulismo si alzò, si cinse di armi, uscì di casa, passò la Senna, fu a trovare il suo nemico che pure dormiva, lo uccise, e quindi se ne tornò al suo letto.

Digitized by Google

dormienti (208); ma Anton Mattei dice che i medesimi sono imputabili, se non per dolo, almeno per colpa in riguardo ai reati da loro commessi nel sonno, quando precisamente essi son soliti di eccedere in tale stato (209). Renazzi si uniforma al sentimento di Mattei (210), ed entrambi sono seguiti dal signor Carmignani (211). Foderé stesso, autore savio e profondo di medicina legale, non dubita della loro punizione, perchè le azioni esternamente criminose fatte dai dormienti sono il risultamento de'pensieri della veglia.

246 — Ora seguirò io la sentenza di tanti celebrati scrittori? Rammentando i principî indispensabili per la morale imputabilità delle nostre azioni, mi veggo invece costretto ad allontanarmene, ed a conchiudere per l'assoluta impunità de'dormienti, e non me-

(208) Digest. lib. 41 tit. 2. leg. 1. §. 3.

(209) Luogo citato.

(210) Ecco le parole di Renazzi su tale quistione « Quoniam somnus est intermissio functionum sensuum externorum, atque cessatio motuum a voluntate prodeuntium; jam patet, homines eo obrutos doli, culpaeve incapaces esse, atque ideo delinquendi. Si qui ergo eo morbo laborantes, qui *somnabulismus* audit, quidpiam egerint criminosum, id eis nequaquam imputabitur. Quidquid enim gerunt, non agunt ex voluntate, sed vividissima vi perciti imaginationis, quam oppressi sopore nec advertunt, neque corrigere valent, ac moderari.

«Sed potest quandoque aliqua somno culpa conjungi, ut si sopore vincta mulier infantem opprimat secum in lecto cubantem, aut qui solitus surgere noctu, et alios invadere, solus dormivit, nec ancipiti claustro suum cubile firmavit. Illa enim scire poterat a dormientibus pueros facile opprimi; hic vero sui sibi morbi conscius necessarias debebat adhibere cautelas. Utrique merito culpae redarguuntur: jure ergo si quid per somnum deliquerint, id prorsus non evadet impune. Renazzi, elementa jur. crim. lib. 1 cap. 7. n. 9.

(211) » Le analogie, dice Carmignani, che la fisiologia ha inteso di aver trovate tra il delirio ed il sogno, sottopongono l'azione delittuosa del dormiente alla regola stessa di diritto della delittuosa azione dell' alienato di mente. Ma può alla fisica inazione, a cui l'uomo si abbandona nel sonno, esserne preceduta una morale, che innocente affatto non sia, quella cioè di non aver pensato, se consapevole era del proprio sonnambulismo: se facile avea l'accesso ed il mezzo al delitto, a non porsi nella fisica impossibilità di commetterlo nel dormire. Può quindi il delitto commesso nel sonno esser talvolta giudicato col diritto dell' azione colposa » — *Opera citata tom. 2. pag. 104.*

Digitized by Google

no in riguardo al dolo, che in rapporto ancora alla colpa (212).

247 — Il sonno e la morte non si distinguono che pel tempo. E poichè i morti non possono nè meritare e nè demeritare, egualmente non possono i dormienti nè esiger lode e nè esser gravati di pena per le azioni fatte nel sonno.

248—Più: il sonnambulismo è una vera malattia: non vi è alcuno che lo definisca diversamente; ed il più delle volte si avvera che il sonnambulo ne abbia il maggior male. Ora è evidente che tale uomo non solo manca in un modo assoluto de'suoi poteri morali nelle azioni, cui possa giungere durante il sonno, ma ne è privo ancora in riguardo allo stesso sonnambulismo. Dove dunque appoggiare anche la menoma imputabilità?

249 — É vero che tante fiate i nostri sogni sono il rinnovellamento delle idee del giorno; ma è vero altresì che esse sono sempre guaste e corrotte; che giammai, od almeno quasi mai si rinnovellano quali furono concette nella veglia; e che spesso pure accade che ai sonnambuli si presentino larve, mostri, dirupi orribili, fantasmi, strani oggetti, ed accidenti terribili, de' quali non ebbero mai nè idee nè cognizione e nè timore.

250 — Che se il sonnambulo è solito ad *insorgere* è ad *invadere*, come si esprime il celebrato Mattei, ed egli, ad onta di tale consueto attacco, non prenda le misure convenienti, ciò darà ben dritto che egli stesso ed i suoi familiari vengano soggettati alle misure della polizia amministrativa e permanente; ma non mai autorizzerà la legislazione e la giustizia punitrice a comminare contro di

(212) Si è definito il dolo, e si è definita la colpa. Nè l'uno e nè l'altra, con attenzione guardate le cose, si rinvengono nelle azioni del sonnambulo. Come dunque punirlo? Che se in realtà si veggono poter sorgere de'mali sociali dalle azioni del medesimo, bisogna, senza dubbio, darsi opera per allontanarli; ma non per questo vi è diritto di scrivere sanzioni penali su l'oggetto. La società ha in suo potere molti altri mezzi meno dispendiosi e più conducenti. Si va subito all'idea di reato e di una pena come mezzi creduti più facili a crearsi e ad usarsi: ma per l'ordinario e fatalmente i mezzi più facili producono maggiori mali di quelli che vogliono evitarsi; e tanto appunto si verificherebbe nel caso in esame.

Digitized by Google

lui delle pene propriamente dette, se nell'accesso del suo sonnambulismo avrà commessa un'azione esternamente criminosa.

251 — Qual differenza non havvi fra le azioni colpose e le azioni del sonnambulo? Basta rammentare ciò che si disse nel §. 83 del presente libro per vederla marcatissima: che anzi vi è di più nel caso in esame. L'ubbriachezza è l'effetto dell'intemperanza ed è volontaria; il sonnambulismo poi porta con sè il carattere di un'infermità, ed è del tutto fuori la sfera de'poteri morali dell'uomo.

252 — Si deplorino dunque questi esseri ancora, anzichè pensare alla loro punizione pe'reati che avran potuto commettere nel colmo della loro infermità, e che debbono richiamare l'attenzione della forza sociale solo perchè coi mezzi prudenziali si allontani il loro tristo nascimento.

OSSERVAZIONE GENERALE

ALLE PRECEDENTI QUATTRO QUISTIONI

253 — Ad onta delle risoluzioni già date alle quistioni soprascritte, deve osservarsi in generale che esse sono e saran sempre di fatto in rapporto alla conoscenza dell'esistenza della sordizie e privazione della loquela, dell'alienazione di mente, dell'ubbriachezza, e dello stato di vero sonno allorchè si giunse ad una azione esternamente criminosa. Come di fatti può un legislatore ne'suoi principî generali penetrare in tali ricerche? Un giudizio dunque preliminare, benchè sempre circondato da gravi difficoltà, deve in ogni caso aprirsi in riguardo ai detti individui ed ai loro reati, comunque si riguardino sempre come non imputabili nel codice penale; ma tale giudizio dovrebbe con apposite sanzioni regolarsi dallo stesso legislatore, il quale, nel farle, non dovrebbe proporsi altro scopo, che quello di verificare se gl' individui imputati abbiano, o pur no quelle qualità, che intorno a loro si assumono.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

DELLA COMPLETA IDEA DEL REATO

INTRODUZIONE

254 — Giusta dissi nella prefazione, il primo oggetto di questo scritto è la conoscenza la più esatta che per me si possa del reato considerato in generale, cioè, di quello che offre di sè la stessa fisonomia presso tutt'i popoli — A tale scopo importava moltissimo per non cadere in errore la disamina de' principî animatori di questo germe malefico, che le savie leggi di ogni nazione, figlie necessarie sempre della nostra costituzione e del rapporto di questa con gli esseri della natura, debbono irremisibilmente colpire per lo bene di tutti — Fu per questa ragione che io, decomposto il reato ne' suoi elementi essenziali, parlai dapprima della criminosità esterna delle nostre azioni e della graduazione di essa; e quindi della criminosità interna, cioè, del dolo, della colpa, e di quant'altro a questi oggetti stimai relativo.

255 — Ora dunque di quattro cose rimane ad occuparmi.

I. Debbo primieramente conoscere i precisi caratteri del reato considerato complessivamente e nella sua completa natura.

II. Debbo quindi analizzare i principî tutti relativi al conato, il quale, comechè reato pur esso e perciò fornito de' caratteri del medesimo, presenta ciò non ostante elementi e principî speciali che esigono non solo una particolare, ma anche una scrupolosa discussione.

Digitized by Google

III. Per la stessa ragione è d'uopo occuparmi della correità e della complicità, ossia del reato che può venire ad esistenza non per la forza, sia morale sia fisica, di un solo individuo, ma per concorso di più forze partenti da più persone.

IV. In fine, poichè i reati non possono tutti presentare la stessa intensità, debbo investigare e rinvenire il principio generale che servir deve di norma, onde definirlo ora per maggiore ed ora per minore nelle svariate azioni esternamente criminose degli uomini.

Queste quattro disamine formeranno l'oggetto delle seguenti sezioni. Pertanto nella prima mi occuperò a stabilire nel miglior modo che permetteranno le mie forze la definizione del reato; e ciò dopo aver discusso quanto da valenti scrittori si è pensato e detto in riguardo alla medesima.

SEZIONE I.

Analisi de' pensamenti di vari scrittori su la definizione del reato: ed esatta definizione del medesimo.

256 — Dicono molti, e fra questi varî giuspubblicisti celebrati, che il reato sia *la violazione della legge*: qualcuno aggiunge che questa violazione debba essere accompagnata dalla volontà di violarla: e molti altri vogliono ancora che l'idea del reato non possa staccarsi da quella di una sanzione penale, e perciò credono che debba definirsi *la violazione della legge penale* (213).

257 — Tale definizione, come ognun vede, presuppone l'esistenza delle leggi positive; che anzi il reato da queste sole riconosce la sua origine, la sua vita, ed il suo modo di essere. Essa trova la sua base piuttosto ne'fatti della natura già conosciuti in una deter-

(213) Vedi i principî del codice penale di Mario Pagano — Vedi pure la scienza della legislazione di Filangieri tom. 4. cap. 38—Vedi Roberti: Corso completo di diritto penale, trattato preliminare.

Digitized by Google

minata maniera, che nell'esame senz'alcun inceppamento de'fatti stessi; essa quindi consacra gli errori degli uomini e de'legislatori; ed essa in fine si appoggia alla particolare posizione di una nazione qualunque.

258 — Ma siffatte idee, se convenienti sono per una istituzione particolare di diritto penale, non possono esserlo per una opera che versa sopra principî universali e filosofici. La scienza filosofica vuole osservare i fatti della natura in un modo indipendente, e non attenersi ai principî già conosciuti che per prenderne lume e direzione: essa poi lungi dal penetrare nelle particolarità di fatto di ciascun popolo, vuole invece svolgere la natura universale e comune a tutte le nazioni; e se qualche fiata cenna delle particolari circostanze, ciò fa solo per indicare la variazione che i principî generali son capaci di subire.

259 — Il dotto Renazzi definisce il reato — *Qualunque azione umana esterna, dipendente dall'interna, cognita all'uomo, libera, fatta con consiglio e perciò imputabile, o immediatamente o mediatamente eseguita, la quale offende la tranquillità della società, e la sicurezza ed i comodi dei suoi componenti* (214).

260 — Varie osservazioni debbono farsi a questa definizione, per le quali ci sembra non doversi abbracciare.

I. Vi è un pleonasmo di parole, le quali, nel mentre furono scritte ad oggetto di presentare in lucido aspetto l'idea del reato, non fanno che confonderla (215).

II. Sembra non essere compresi in detta definizione i reati colposi; e sebbene il contrario sia per la spiegazione che l'autore dà alla

(214) *Quaevis umana actio externa, ab interna dependens, homini conscia, libera, consilio facta, adeoque imputabilis, sive immediate, sive mediate perfecta, societatis tranquillitatem et sociorum securitatem ac commoda laedens — Elementa juris criminalis*, tom. 1. cap. 3. §. 11 n. 2.

(215) Questo pleonasmo fu riconosciuto anche dal sig. Carmignani nella prelodata sua opera tom. 2. cap. 1.

Digitized by Google

parola *consiglio* (216), io nol so dalla sola definizione con chiarezza (217).

III. Il dire che un'azione, la quale offende la tranquillità della società, la sicurezza degli associati ed i loro comodi, sia appunto il reato, è un esprimere l'idea di questo troppo vagamente, e perciò con erroneità. Io già dissi che non tutte le azioni che producono questo effetto possono caratterizzarsi per reati: la sfera ne sarebbe troppo estesa, e gli stess'interessi sociali, lungi dal riportarne un vantaggio, verrebbero a scapitarne (218).

IV. Oltre a ciò il principio dell'autore presenta in sè stesso la impossibilità nell'esecuzione per la nostra naturale imperfezione; e quando anche si volesse cozzare con la medesima, i risultamenti sarebbero di necessità ed ingiusti ed inutili (219).

(216) Dice il Sig. Renazzi — *Consilium nobis est, non solum excogitatum delinquendi propositum conscientiae malignitate suffultum; sed etiam voluntaria negligentia rerum agendarum, vel omittendarum* = *cit. op.* cap. III. §. VIII. n. 2.

(217) E tanto più dico non esservi chiarezza, in quanto che la parola consiglio è da tutti usata piuttosto per esprimere l'atto volontario e ben considerato, che l'atto solo involontario, e derivato solo da negligenza.

(218) Vedi sopra lib. I. sez. I §§. 27 e 28.

(219) Se si volesse ritenere come reato, e quindi come degna di pena qualunque azione che l'uomo facesse in senso opposto alla tranquillità, alla sicurezza, e ai comodi dei cittadini senz'alcuna limitazione, ne verrebbe di conseguenza che dovrebbero riguardarsi come tali e punirsi una moltitudine di azioni, le quali è inutile sperare di tener lontane mercè i soccorsi di un codice penale. Dovrebbe p. e. riguardarsi come reato e punirsi l'ubbriachezza; ma quando anche ciò farsi volesse per estirpare un germe tanto fecondo di delitti, ne avrebbe la società forse la potenza? Come potrebbe essa accompagnare il cittadino in tutt'i luoghi ed in tutt'i momenti, ne' quali l'uomo può farsi opprimere da vizio siffatto? Ognun vede l'assoluta impossibilità che si para dinanzi ad ogni savio legislatore in tale oggetto. Ogni tentativo sarebbe un male peggiore, poichè la interdizione di tante unioni, la moltiplicità di tante leggi e regolamenti, la penetrazione continua nelle case de'cittadini, lo spiare perenne sopra ciascun uomo sospetto del vizio da punirsi, il pericolo, anzi la probabilità manifesta di confondere nella punizione anche il cittadino sobrio che per casualità sola può giungere all'ubbriachezza, e tanti altri mezzi che sarebbero necessari ad usarsi, anzichè essere propri a guarentire i diritti de'cittadini, sarebbero invece mali essi stes-

Digitized by Google

V. Da ultimo la riportata definizione non offre l'idea della necessità d' imprimere alle azioni il carattere di reato, nel mentre questa idea è assolutamente essenziale. Sia anche in sommo grado nociva un' azione, quando la società può con altri mezzi possibilmente praticabili allontanar gli uomini dall' effettuazione di essa senza ricorrere alle pene propriamente dette, è nel preciso dovere di attenersi unicamente a quelli (220).

261 — Carmignani, illustre Professore di diritto penale in Pisa, nel mentre espressamente rigetta la prima definizione come non conveniente alla scienza, e non accoglie la seconda, crede che il reato sia ben definito col dirsi stare nella = *Infrazione della legge della città garante della sicurezza pubblica e della privata, verificabile in un fatto dell' uomo animato da perfetta e diretta intenzione* (221).

262 — Ma questa definizione, a mio debole avviso e con sommo rispetto verso l'autore, pare che, lungi dall'essere esatta, racchiuda invece e nel tempo stesso i difetti della prima e della seconda di sopra enunciate.

263 — Che cosa è mai la legge della città garante della sicurezza pubblica e privata, se non è la legge penale? Forse ogni infrazione di sicurezza può riguardarsi sempre come un reato? Forse, se quella sicurezza che l' uomo avrà distrutta, poteva conservarsi con altri mezzi diversi dalla pena, sarà un legislatore autorizzato a scrivere fra i reati la infrazione di essa? Se il reato sta in un fatto dell'uomo animato da perfetta e diretta intenzione, dove sono i reati colposi? Avrà forse l' autore voluto indicarli con la parola verificabile, quando questa non è riferibile che alla legge antecedente? (222).

si, mali peggiori di quelli che si vorrebbero distruggere, e racchiuderebbero atti assolutamente ingiusti e tirannici.

(220) Vedi sopra lib. I. sez. I. §§. 27, e 28.

(221) Teoria delle leggi della sicurezza sociale tom. 2. cap. 5. in fine.

(222) Fra la legge della città garante della sicurezza pubblica e privata, e la legge penale non vi è alcuna differenza, mirati in generale l' oggetto ed il fine delle medesime. È perciò, che il reato non può mai definirsi nella scienza filosofico-legislativa

Digitized by Google

264 — Da ultimo (per non parlare delle altre tante definizioni, lo che menerebbe a lunghezze interminabili) Pellegrino Rossi asserisce che il reato sia = *La violazione di un dovere verso la società e gl'individui, esigibile in sè ed utile al mantenimento dell' ordine politico, di un dovere, il cui adempimento non può essere assicurato che dalla sanzione penale, e la cui infrazione può essere valutata dalla giustizia umana* (223).

265 — A dir vero questa definizione a primo aspetto può sembrare la meno inesatta, o, meglio ancora, può sembrare una definizione propria e conveniente. Io di fatti con essa conosco;

I. Che la violazione del dovere debba essere l'effetto de' poteri morali dell'uomo, perchè la *violazione* esprime il concorso de'medesimi. L' alienato di mente che nel furore uccide un uomo si oppone fisicamente al proprio dovere, ma non per questo può dirsi averlo egli violato;

II. Che il reato non possa stare che nella violazione de' doveri di probità, tali essendo quei che riguardano la società e gli individui di essa; ed io già dissi che questi soli doveri possono calcolarsi in un codice penale;

per la loro infrazione: la definizione sarebbe positiva, e non avrebbe altro punto d partenza, che la legge esistente. Il signor Carmignani quindi colla sua definizione, scrivendo i principi filosofici della scienza, è caduto nello stesso difetto, in cui caddero Filangieri, Roberti, ed altri. Più: la parola *verificabile* mena all' idea di un dato risultamento possibile e figlio dell' azione della natura, la quale è indipendente da noi, e dalla nostra conoscenza. Quindi il Carmignani esclude la idea della *prevedibilità*, la quale è tutta dell'uomo, e non può affatto confondersi con ciò, ch'è verificabile nella natura. Or poichè la colpa riconosce appunto per sua base fondamentale detta *prevedibilità*, senz'alcun dubbio non si esprimono i reati colposi nella riportata definizione. — Vado alla caccia in un bosco infrequentato, e tiro un colpo di fucile ad un uomo, perchè, essendo rivestito di pelle di animale, ed imitando il camminar del medesimo, lo credo un orso. Qui vi è un *fatto animato da perfetta e diretta intenzione*, qual'è il *tiro* del fucile: vi è pure un' azione esternamente criminosa, che appunto era verificabile e si è vericatata per la esistenza di quello. Ma vi è forse colpa nel caso immaginato? No. E perchè? perchè manca per l'appunto la probabilità, e quindi la prevedibilità, estremo indispensabile per l'esistenza della colpa.

(223) Trattato di diritto penale lib. II. cap. I.

Digitized by Google

III. Che la società dee guarentire solo que'doveri che nel tempo stesso sono conformi alla morale ed all'utilità della società e degl'individui, e che in conseguenza la sola violazione di tali doveri possa elevarsi a reato.

IV. Che non possono definirsi per reati le violazioni di quei doveri che sono abbastanza prevenuti dalla sanzione naturale e dalla sanzione religiosa, o che il potere sociale può prevenire co'mezzi di governo meno severi e meno pericolosi della giustizia penale, o che infine son sufficientemente riparati dalla giustizia civile.

A questo risultamento portano le parole scritte nella suddetta definizione — *di un dovere, il cui adempimento non può essere assicurato che dalla sanzione penale.*

V. Che in ultimo un legislatore debba scrivere le sue leggi penali, proporzionandole sempre ai mezzi di azione che sono in suo potere, e che, ove le sue cognizioni siano nulle, debba astenersi di scrivere leggi penali per quelli oggetti, in rapporto ai quali esiste la nullità delle sue cognizioni — Tutto questo vuole indicare l'autore, siccome egli stesso dice, con le ultime espressioni scritte nella sua definizione.

266 — Dopo tutte queste idee che in parte risultano con chiarezza dalle parole, e che in parte ci sono enunciate nella spiegazione dell'autore, sembrerebbe poter esser tranquilli e contentarci della definizione del medesimo. Ma nò: siamo invece costretti ad opporci con maggior forza alla definizione del signor Rossi, perchè essa, e giusta gli schiarimenti dello stesso autore, acchiude un errore fecondo di terribili conseguenze nella scienza filosofico-penale.

267 — Il signor Rossi ripone il reato nella *violazione di un dovere esigibile in sè*; ed in ciò stà secondo lui la vera sua essenza, mentre tutte le altre voci non sono che la restrizione dell'idea fondamentale. Per *dovere esigibile in sè* l'autore vuole indicare quello, la cui violazione acchiude un male assoluto, un male cioè sempre tale indipendentemente dagli effetti buoni o tristi che può produrre sopra la sensibilità umana. In poche parole egli sostiene che per

Digitized by Google

giudicare della bontà o malvagità di un' azione non deve dal legislatore guardarsi tanto l'effetto, che l'azione produce in mezzo alla società ed innanzi agl'individui che la compongono, quanto l' intrinseca moralità dell'azione stessa. E quindi conchiude che se in tutta la società si guardi con indifferenza o senz' alcuno scandalo un atto contrario alla castità ed al pudore, il legislatore in questo caso non deve curare la pubblica opinione, ma deve invece, opponendosi alla medesima, colpire di pena un tal'atto come contrario intrinsecamente ai suddetti due oggetti (224).

(224) Dal seguente squarcio possono rilevarsi più manifestamente e con maggior precisione le idee del signor Rossi. Egli dice = « Un uomo oltraggi pubblicamente, « ed in grave maniera, le leggi della castità e del pudore, senza esercitar nondimeno « sopra alcuno nè seduzione nè violenza. Si può mai dire che la legge non potrà a ra- « gione riguardare questo atto come un delitto? Spingiamo più innanzi la supposizione: « fra gli spettatori del fatto illecito, niuno è stato offeso ne'suoi sentimenti morali; una « gran parte della nazione fa plauso a tali eccessi, e l'altra dimora in una totale indif- « ferenza. La giustizia sociale è affatto senza diritto? L'atto è immorale in sè; e di tal « natura che la giustizia umana possa valutarlo e punirlo con equità; non resta che « una condizione a verificare: l'azion penale è utile? Supponiamo che lo sia. Una na- « zione senza costumi pubblici non ha più vita politica nè morale; l'ordine vi è alta- « mente viziato. In vero l'azione della giustizia non basterà a ristabilire la moralità, « pubblica; ma farà sì per avventura che il male non si accresca; farà rispettare al- « meno le leggi del decoro; proverà che il potere sociale non è complice della gene- « rale depravazione.

« Ma supponiamo, in oltre, che i governi ed i giudici sieno altresì depravati come « il pubblico. Non pertanto, per politica e per avanzo di pudore nazionale, gli uni « fanno la legge, gli altri l'applicano. Che si può obbiettare?

« Che il colpevole non abbia leso i diritti d alcuno, nè quelli d'un individuo indica- « bile, nè quelli d'un individuo qualunque?

« Egli ha commesso un atto che tende a viziare più intimamente l'ordine sociale, « ch'egli aveva il dovere di rispettare, ed il potere il diritto di proteggere.

« Se cerchisi il diritto leso, lo si trova nè diritti del corpo politico.

« Ma, per la supposizione, alcun membro della società non pregia tal diritto, al- « cuno non iscorge nel dovere di rispettare la morale pubblica un dovere esigibile; « e noi medesimi abbiam fatto notare che l'ordine sociale non è una cosa cotanto « astratta che si possa operare in suo nome senza far conto delle persone.

« Senza dubbio, nuocere a' membri della società, perseguitarli opprimerli di ves-

Digitized by Google

268— Ma tale sistema, e perdoni la celebrità del grande scrittore, non sembra poter sempre condurre al verace bene sociale. Le nostre azioni non portano da per sè scritto in fronte il carattere della loro bontà o malvagità: e nè l'uomo, qualunque siasi, è sempre nella felice posizione di sentire con chiarezza ed esattamente il dettato della natura su di esse. Ora in qual modo un legislatore giudicherà di quelle? Qual fondamento avrà mai per dichiararne talune esternamente criminose, e punirle? Darà forse ascolto, senz'altra guida, alla sua individuale coscienza, e quindi al suo individuale senso morale? Usando egli di questi soli mezzi in oggetto di tanta importanza, potrà esser sicuro di non cadere in errore e conseguentemente di non produr male alla società; e fino in onta degli ottimi sentimenti, da' quali in generale potrà essere animato? La storia della legislazione penale offre moltissimi errori nati solo, perchè la mano governatrice fu diretta con troppa fiducia del vantato senso interno.

269 — Nè vale il dire, che un legislatore, allontanandosi dal medesimo, sarebbe costretto a seguire tante fiate gli errori degli uomini per dover consultare gli effetti prodotti a riguardo della lo-

« sazioni, sotto pretesto di proteggere l'ordine sociale, non è altro che una ti-
« rannia.

« Ma, ponendo l'autore d' un oltraggio pubblico al pudore, di un atto nocivo allo
« sviluppamento sociale dell'uomo, ove sta la giustizia? Ove sta il male? Non è per
« un'astrazione che lo si punisce, e non sotto un vano pretesto; è bensì per la utilità
« reale di tutt'i membri della società, sia ch'essi ne dubitino o no; e si è un atto im-
« morale, un delitto in sè che si punisce.

« Il diritto di far rispettare la morale pubblica esiste nella società, nel corpo po-
« litico, quando anche ogn'individuo, preso isolatamente, non ne sentisse l'importan-
« za. Fanciulli male allevati, uomini fuor di cervello od infermi in istato di letargia
« hanno perduto qualsiasi diritto ad essere rispettati, perchè sconoscono tal diritto,
« perchè si rallegrano forse degli oltraggi che soffrono? I loro custodi, i loro rappre-
» sentanti e tutori commettono una ingiustizia se, senza loro saputa e loro malgrado,
« esercitino il diritto che essi hanno di proteggerli?

« Trovasi adunque il diritto leso dal delitto medesimo, allogandosi nella più stra-
« na delle supposizioni » — Vedi detta opera del signor Rossi lib. 2. cap. 1.

Digitized by Google

ro felicità, la quale può riporsi, per avanzata corruttela, in cose per propria natura nocevoli. Se realmente la società per qualche straordinaria e particolare circostanza sia involta in dannosi pregiudizî, userà egli delle leggi su la educazione per stirparli: farà guerra ai medesimi con la stampa, con le scuole, colle esortazioni religiose; concederà de'favori a coloro che pensano in un senso contrario; in una parola porrà in prattica tutt'i mezzi, che meglio crederà per richiamare la società stessa alla verità; ma la prudenza legislativa non gli consiglierà mai di servirsi del magistero penale per conseguire tale scopo.

270 — È d'uopo persuadersi una volta che la natura, nel suo ordine universale, non ha fatto che individui, e che per condur l'uomo ad uniformarsi alle sue leggi, non gli presenta che fenomeni su la di lui sensibilità. Qualunque legislatore quindi, se ama secondare la natura ed ubbidirle, nel che può solo stare ogni saviezza ed ogni bene sociale, è costretto inelluttabilmente a conoscere la intera costituzione dell'uomo, la sua posizione di fatto, ed i suoi rapporti con gli altri uomini e col resto della natura medesima, guardato sempre come suo scopo unico, universale ed esclusivo il bene il male, di tutti od almeno del maggior numero di loro (225).

(225) Ho detto in altro luogo e brevemente dimostrato, che per natura l'uomo vuole essere felice, e che appunto per rapporto a siffatta felicità, si dica essere egli nato per la società civile, ch'è il suo vero stato naturale. Questa idea conduce di necessità ed ineluttabilmente all'altra, cioè, che un legislatore sociale non possa altro proporsi, che la stessa universale felicità. Ogni altro scopo, giudicando almeno coi principî noti alla umana debolezza, sarebbe assurdo e contrario alle provvide intenzioni della natura. Ora s'è così, e volendo conseguire lo scopo stesso, due necessità imperiosissime si presentano a tutt'i legislatori: la prima si è quella di conoscere la costituzion naturale dell'uomo e la sua posizione di fatto; e la seconda di dirigere le loro sanzioni a produrre nell'universale e su la umana, reale ed esistente sensibilità i maggiori piaceri. Battere una diversa via, sarebbe lo stesso, che proporsi in astrato un fine, ed agire poi col fatto in senso opposto ad esso: d'altronde pretendere di raggiungere lo scopo voluto in riguardo all'uomo, senza la cognizione dello stato reale del medesimo, è un abbandonarsi alla pura eventualità, lochè si oppone al ragionevole carattere della umanità. La felicità dell'uomo è come i frutti delle piante. Po-

Digitized by Google

Ogni altra idea ed ogni altra norma con probabilità riusciranno sempre ed erronee, e dannose.

271 — Se dunque di tutte le sopra cennate definizioni, alcuna è inopportuna, altre troppo vaghe, e l'ultima per sua natura incerta e pericolosa, quale sarà quella che io darò, la quale sia propria alla scienza filosofico-penale, e la quale nel tempo stesso esprima con esattezza tutte le idee semplici, che di necessità debbono entrare nella idea complessa di reato?

272 — Dietro tutt' i principî sviluppati fino ad ora ne'capitoli

trà forse l'agricoltore ottenergli ed in abbondanza ottenerli, senza conoscere, la reale costituzione della pianta che deve produrli, senza porla in quel terreno ed in quella posizione, che l'esperienza gli ha indicato, e senza coltivarla nel modo preciso, che l'esperienza istessa ha sempre insegnato come utile e necessaria? Potrebb' egli scostarsi dalla guida della esperienza, e seguire i vani e pericolosi slanci della fantasia e dell'immaginazione. Non sarebbe questa condotta, ove si tenesse, una manifesta ollia? Ed una follia maggiore non sarebbe quella di sostenere, che non dovessero ottenersi dalle piante i frutti, i quali tutto dì si colgono, che tanto piacevoli sono al nostro gusto, che tanto bene arrecano alla nostra nutrizione, e che indispensabili sono alla nostra conservazione; bensì un altro vantaggio qualunque? — Che se poi vorrà dirsi, che l'uomo può ingannarsi in rapporto agli enunciati oggetti; che i fatti ci dimostrano frequente l'inganno suo; e che le passioni sregolate possono far travedere, ed andar dietro a piaceri fugaci, cui consegue inevitabilmente una iliade di mali gravi e permanenti: io a tutto questo col filosofo Pentham risponderò: che — « on, ne doit pas rejeter sur le *principe* les fautes qui lui sont contraires, et que « lui seul peut servir à rectifier. Si un homme calcule mal, ce n' est pas l'arithméti- « que qui est en défaut, c'est lui-même — » *Traités de législation civile et pénale.* « *chap. V.* — Da ultimo proseguirò con lo stesso Bentham. Si vous voulez rejeter le « principe, parce qu'on peut l'appliquer mal, qu' estce que vous lui substituerez? « Quelle règle avez-vous trouvée dont on ne puisse pas abuser? Où est cette bous- « sole infaillible? — Lui substituerez-vous quelque principe despotique qui ordonne « aux hommes d'agir de telle et telle manière, sans savoir pourquoi, par pure obéis- « sance? — Lui substituerez vous quelque principe anarchique et capricieux, uni- « quement fondé sur vos sentiments intimes et particuliers? — Dans cecas, quels sont « les motifs que vous présenterèz aux hommes pour les déterminer à vous suivre? « seront-ils indèpendants de leur intérêt? S'ils ne s'accordent pas avec vous, com- « ment raisonnerez-vous avec eux, comment parviendrez-vous à les concilier? Où « citerez-vous toutes les sectes, toutes les opinions, toutes les contradictions qui « couvrent le monde, si non au tribunal de l' intérêt commun? » — chap. V.

Digitized by Google

precedenti, sembrami essere facoltato a dire che il reato in generale sia *un'azione internamente ed esternamente criminosa.* Ma questa definizione, sebben vera nel fondo, è il risultamento esclusivo di talune idee attaccate da me per maggiore esattezza a certi dati vocaboli; ed una definizione, la di cui verità vuol farsi da tutti riconoscere, deve per quanto è possibile racchiudere vocaboli da tutti generalmente usati.

273 — Per servire dunque a tale oggetto, e se il troppo amore della stessa verità non fa cadermi in errore, io credo che il reato possa definirsi:

Un'azione od un' omissione dolosa o colposa, la quale, giusta la posizione di fatto di una società qualunque, è in modo tale nociva alla pubblica e privata sicurezza, che per la prevenzione di essa una pena per quanto si può meno nociva e meno dispendiosa sia nel tempo stesso ed utile e necessaria.

274 — Dissi di essere il reato: *un'azione od una omissione dolosa o colposa*, per esprimere:

I. Che il reato possa ritrovarsi non solo in un'azione positiva dell'uomo, ma ancora in un'azione negativa, ossia in una omissione (226).

II. Che le azioni definite per reati debbano essere esteriori. Questo carattere rilevante, che mena ad escludere ogn' imputazione sociale e politica dai soli e nudi pensieri, viene indicato, oltre a quanto dice su l'oggetto il seguito della definizione, dalle parole *dolosa o colposa*, perchè come di sopra si è visto, non può esistere dolo o colpa senza un' azione esteriore (227) ed influente agl'interessi sociali.

III. Che non poss'affatto concepirsi idea di reato senza la concorrenza nell' azione o nella omissione del dolo o della colpa, ad

(226) Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea que non facit. Vedi Boemero-Elem. jurisp. crimin. Sect. I. cap. II. §. 29.

(227) Vedi sopra gli articoli del dolo e della colpa, e precisamente i n. 73 nota 16, ed 83 nota 9.

Digitized by Google

onta del massimo male sociale che quelle disgiunte da questi potessero mai produrre. In siffatta ipotesi tutto sarebbe casuale, ed ogni danno anche gravissimo dovrebbe riguardarsi come si riguarda il danno prodotto dalla gragnuola, dalla tempesta, e dal fulmine.

275 — Aggiunsi: *la quale, giusta la posizione di fatto di una società qualunque*, per dimostrare:

I. Che io non intendo dire ciò che è il reato presso una determinata nazione avente già le sue leggi, ma solo indicare i caratteri che debbono rinvenirsi in un' azione dell' uomo e fatta presso qualunque popolo, perchè possa essa dichiararsi reato.

II. Che a conoscere con esattezza quelle azioni che conviene deffinire per reato, sia d'uopo guardar sempre la posizione di fatto della società, di cui possa parlarsi, perchè appunto da questa posizione di fatto può tante volte dipendere che un' azione meriti oppur no di essere scritta nel novero de' reati. Il furto che presso di noi e presso tutte le nazioni incivilite è oggi un reato, non lo fu in un tempo presso gli Spartani.

276 — Aggiunsi ancora: *è in modo tale nociva alla pubblica e privata sicurezza*, per indicare:

I. Che presso tutt' i popoli le leggi penali hanno per solo loro oggetto le azioni, le quali possono offendere la sicurezza de' cittadini (228).

II. Che questa sicurezza debba nel tempo stesso riguardare ed il privato ed il pubblico; perchè la protezzione de' diritti individuali mena sempre di conseguente necessario, sia direttamente sia indirettamente, alla guarentia del buon mantenimento sociale; perchè nel farsi le leggi penali, avendosi sempre in mira non il male che un individuo ha di già ricevuto da un reato, ma solo quel male che tutti gl' individui di una società possono ricevere dal reato stesso, il legislatore mira a proteggere il complesso di tutt' i cittadini, e perciò il pubblico intero (229).

(228) Vedi il cap. I. della Sez. I., e precisamente i n. 21. 22. e 27.

(229) Vedi sopra il cap. II. della I. Sez. e precisamente i n. 46. 47. 48. e 49 con tutte le note relative.

Digitized by Google

III. Che possa esser reato solo quell' azione o quella omissione, la quale sia nociva, o, che è lo stesso, produce realmente un male.

IV. Che non tutt' i mali però possano dare esistenza al reato; ossia che un' azione, perchè venga definita per reato, non sia bastevole che offenda la pubblica o privata sicurezza, ma che l'offesa debba essere tale che costringa la società per tener lontana l'offesa stessa ad usare il mezzo della pena.

277 — Finalmente posi nella definizione: *che per la prevenzione di essa una pena per quanto si puo meno nociva e meno dispendiosa sia nel tempo stesso ed utile e necessaria*, per far conoscere:

I. Che il sistema legislativo penale debba avere in mira esclusivamente la prevenzione de'reati. Che sia così, se la società è facoltata a deffinire per reati e quindi a punire certe date azioni nocive, lo è solo in quantochè essa ha diritto alla sua difesa, e per conseguente ha diritto ancora ad impedire che si apportino de'mali contro la sua felice esistenza. L' idea dunque della prevenzione deve indispensabilmente tenersi presente allorchè un legislatore scrive come reati in un codice penale certe date azioni dell'uomo.

II. Che può dichiararsi reato quella sol' azione esternamente criminosa la quale nella sua natura è tale che può essere allontanata con una pena, per quanto e possibile meno nociva e meno dispendiosa dell'azione istessa; e ciò perchè non si corra il pericolo di ottenere nel risultamento un male reale invece del bene al di cui conseguimento dev'esser diretto ogni codice penale (230).

III. Che l' azione o l' omissione per dirsi reato sia d'uopo che possa allontanarsi unicamente coll' uso della pena. Se un altro mezzo qualunque sociale e conducente allo stesso scopo esista, il legislatore si servirà di esso a preferenza della pena, non potendogli mai consigliare la scienza penale di dichiarar reato l' azione di che si parla.

(230) Vedi il cap. I. della I. Sez. e precisamente il n. 27 colla nota 18. corrispondente.

Digitized by Google

278 — Ora, dopo tutte le cose discorse nell'attuale capitolo, che sono la conseguenza necessaria de' principî superiormente esposti, mi lusingo che non rimanga alcun dubbio su la verace natura del reato. E perciò che, sicuro della rettitudine della medesima, e tenendola per face e guida de' miei raziocinî, passo a disaminare e discutere tutt'i principî relativi al conato (231).

SEZIONE II.

Del Conato.

279 — Non è possibile immaginare la consumazione di un reato, senz'avvertire nel tempo stesso, che il medesimo, prima di essere consumato, passò pei tramiti del conato; ed Alciato diceva, che in ogni reato potea concepirsi una linea, ravvisando in un estremo il nudo pensiero, nell'altro la consumazione, e ne' punti intermedî gli atti costituenti il conato.

280 — Ma questa maniera di concepire il conato è troppo vaga, e troppo generale. Per tale ragione; e perchè ancora le teoriche relative al medesimo sono della maggiore importanza, non meno per le loro conseguenze in tutto il sistema penale, che per le gravi difficoltà che s' incontrano nella loro pratica applicazione; dividerò la presente sezione in cinque capitoli — Nel primo si esporranno i caratteri del conato, di cui in ultimo si darà la deffinizione — Nel secondo si dimostrerà la necessità di una divisione del

(231) Dal fin detto, a scanso di ogni equivoco, ognuno intenderà, ch' essendo mio scopo di parlare solamente de'principî della legislazione penale, rispettando per altro quelli della morale, e della religione; nell'esame, che abbiam fatto della definizione del sig. Rossi, non è stata mia mente dichiararla erronea pei sentimenti in essa smaltiti a favore della morale, ma soltanto perchè, come di sopra si è detto, non portando le nostre azioni in fronte il carattere della bontà o malvagità, avrebbe potuto il legislatore, guidato dalla deffinizione del signor Rossi nel sanzionare un codice penale esporsi al pericolo degl'inconvenienti, che di sopra si sono osservati.

Digitized by Google

medesimo; s'indicherà quella che sembra la più propria a fronte della divisione fatta dagli scrittori, e di ogni altra possibile — Nel terzo si proverà, che il conato, pe'principi di giustizia e di politica, sia un reato e debba punirsi; che la pena debba essere minore di quella prescritta pel reato corrispondente e consumato; e che la legislazione del regno delle due Sicilie merita plauso su tale oggetto a differenza del codice francese — Nel quarto, che sarà diviso a maggior chiarezza in due articoli, si faranno conoscere le grandi difficoltà, che s'incontrano nell' applicazione de' principi del conato ai fatti diversi e moltiplici, che presenta la società; e si tracceranno generali norme, perchè possano superarsi — Nel quinto finalmente, poichè l'erudizione dev'essere sempre posposta, si esamineranno tutte le sanzioni del diritto romano relativamente al conato.

CAPITOLO I.

Analisi dei caratteri del conato e deffinizione del medesimo.

281 — A bene stabilire e comprendere i caratteri del conato, due osservazioni debbono farsi preliminarmente — La prima si è, che il dire conato è lo stesso che esprimere atti per loro natura tendenti alla consumazione di un reato determinato (232). Questa idea sorge dal significato della stessa parola — La seconda sta nel ritenere; che se le teoriche del conato meritano, e richiamano l'attenzione del legislatore penale; ciò può avverarsi solo perchè il conato stesso, fornito di taluni dati caratteri, è un vero reato non meno in rapporto alla eterna giustizia, che innanzi agl'interessi sociali.

(232) La *forza fisica*, dice il nostro Nicolini, resistita e contrapposta da un ostacolo, cioè la *forza* in atto di *sforzo* gli antichi dissero conato = *Della proc. pen. del Regno delle due Sicilie parte* I. §. 704. Ora ognun vede, che la sola parola *conato* dice dover esser gli atti che lo animano diretti ad un determinato reato, perchè ogni *forza* per essere in atto di *sforzo*, è d'uopo che abbia una direzione precisa e certa.

Digitized by Google

282 — Da tali due osservazioni ne deriva, che i nudi pensieri e le sole minacce verbali, considerati da per loro e isolatamente non possono mai formare un conato, sia qualunque il reato pensato o minacciato; e la ragione si è, che i nudi pensieri non offendono affatto la pubblica o privata sicurezza, e la semplice minaccia, o è un atto interno pur essa, o al più ne è la sola manifestazione: di d'altronde in questi due atti, giusta l'ordinario corso delle cose, non si racchiude alcuna connessione col reato, cui si pensò o che venne minacciato (233).

283 — Ma dacchè i nudi pensieri come atti interni, non costituiscono affatto il conato, non è dato dedurre da ciò, che vi possa essere conato di un reato qualunque senza la volizione illuminata e libera del reato stesso. Se tale deduzione si facesse, si cadrebbe in errore madornale. È già nota l'assurdità della esistenza di un reato, quando le nostre azioni anche dannosissime non sono state animate da' nostri poteri morali; ed il conato, dovendo avere tutt' i caratteri del reato per potersi calcolare e punire da un legislatore, non può sottrarsi dalla regola generale.

284 — La volizione dunque illuminata e libera è il primo requi-

(233) Vedi sopra la nota 10 al n. 15 del lib. 1. sez. 1. cap. — Ecco poi come si esprime a proposito della minaccia il matematico Romagnosi nella sua genesi penale — « Il palesare il pensiere, e la deliberazione di un delitto, cui si è desistito di « mandare ad esecuzione, ovvero la jattanza di volerlo effettuare, senza però che « s'intraprenda nulla in fatto colle azioni fisiche ed esterne, sono cose, che non si « possono veramente riguardare come attentati, nè si potrebbero punire come tali. « Tutto al più in quest'ultimo caso possono aver luogo le precauzioni della difesa di« retta, le quali, provata la jattanza, debbonsi dalla pubblica potestà assumere, on« de preservare il pubblico ed il privato, che il facinoroso minacciò » — *Genesi del dritto penale* §. 663 — L'attuale legislazione del Regno delle due Sicilie presenta le stesse idee. Mai non punisce la minaccia come tentativo del misfatto minacciato. Allorchè poi la minaccia è verbale, non la considera neppure come delitto, che nel solo caso in cui ha l'aggiunto di *ordine*, o di una *condizione* (art. 161. e 162 leg. pen.); e con le sole pene di polizia reprime le minacce nude e semplici; pene che in realtà non possono dirsi tali, bensì mezzi di mera pretenzione — *Art. 452, n. 5. delle stesse leggi.*

Digitized by Google

sito di ogni conato; o, ch'è lo stesso, niun'azione umana, per quanto sia diretta nella legge antecedente e vicina alla consumazione di un reato, potrà costituirne il conato, se essa non è l'effetto della volizione illuminata e libera di chi la fece.

285 — Ma questo primo carattere ha varie marcabili particolarità nell'importante oggetto del conato: ed eccole espresse ne' tre seguenti principî.

I. La volizione deve non solo essere l'effetto del pieno esercizio della libertà dell'agente; ma deve ancora direttamente e specialmente riguardare il reato cui si tende; dal che fa d'uopo dedurre, che non possa esservi conato nei reati *colposi*, nei reati *provocati*, e ne'reati *fatti nel tumulto degli affetti* — La ragione si è che ne'reati *colposi* la volizione è ristretta ad un'azione indifferente, e ne'reati *provocati*, *e fatti nell'impeto degli affetti* non si estende che al solo male realmente nato (234).

II. La stessa volizione illuminata e libera, nei giudizî di conato, non deve presumersi come nel maggior novero de'reati cosuma-

(234) La colpa fu di sopra definita (n. 82) per quella volizione illuminata e libera, che dà esistenza ad un'azione esterna, o ad una omissione per loro indifferenti, le quali per circostanze prevedibili dall'imputato sono connesse ad un effetto esternamente criminoso, che per esse ne risulta. Dunque trattandosi della colpa, il reato nato non è mai quello precisamente voluto; e se è così, non si può a meno di conchiudere, che non mai conato punibile possa immaginarsi ne'reati colposi, perchè in ogni conato il primo elemento è la volizione del reato corrispondente al conato stesso, e siffatta volizione per necessità di natura manca in quelli. — La stessa volizione non esiste ne'reati provocati, ed in quelli fatti per impeto di affetti, perchè in questi reati, trovandosi l'uomo agitato tempestosamente e quasi trascinato da una fisica forza, manca della possibilità di placidamente determinarsi ad un atto piuttostochè ad un altro: Egli nel fatale momento altro non vuole che l'offesa del suo nemico; il fatto solo verificato può misurare la sua volontà, ed ogni altro calcolo tornerebbe vano ed ingiusto. Tizio per istrada mi percuote fortemente io gli rispondo con un colpo di coltello che a caso si trova nelle mie mani e lo ferisco soltanto, chi potrà in questo caso assicurar la giustizia che io volli ucciderlo? Lo saprò io stesso, che da violenta passione spinto, ho ferito quasi senza saperlo? — La mancanza di conato in questi e simili casi è da per se lucidissima, nè credo aver d'uopo di dir altro pel convincimento di un lettor di buon senso.

Digitized by Google

ti; e l' accusatore è necessitato non meno a provare il fatto materiale, che contiene gli atti esterni costituenti il conato, che a dimostrare che l' autore nell' eseguirlo ebbe determinata volontà di giungere alla consumazione del preciso reato da quello accennato (135) — Questo principio è l' effetto della presunzione d' innocenza, la quale accompagna l'uomo in rapporto a tutte le sue azioni, e che può essere solo distrutta o dalle azioni stesse, che racchiudono un carattere evidente di criminosità, o dalla dimostrazione piena, che dati atti esterni furono eseguiti colla precisa direzione a quelle (236).

(235) Negli omicidi consumati p. e. il pubblico accusatore non deve che dimostrare l'uccisione dell'uomo morto. La volizione dolosa è presunta, e se l'accusato per togliere o per diminuire la forza della imputazione, ne assume la non esistenza, incumbe a lui il farne la dimostrazione. L'opposto si verifica nel giudizio di un conato qualunque, l'imputato non è tenuto, che per quel danno, che gli atti eseguiti presentano fino a che lo stesso pubblico accusatore non dimostri, che i medesimi nel di lui pensiero erano diretti a produrre un male maggiore di quello che in effetto han prodotto.

(236) Che l'uomo debba esser sempre presunto innocente; e che in conseguenza non mai debba credersi autore di un' azione esternamente criminosa fino a che non sia convincentemente dimostrato tale, deriva dalla natura dell' uomo e dalla educazione speciale, dalla quale nella sua condotta è governato. L'uomo di fatti vuol esser felice, e dalla cognizione che ha di sè e degli altri deve necessariamente giudicare, che la sua felicità è congiunta al rispetto degli altrui diritti — Egli qualunque siasi, ha in mezzo della società una educazione, e questa gli rafforza nel pensiere la stessa idea. L'onore, che sta nel desiderio e nel timore, che derivano dal possesso e dalla perdita della pubblica opinione, lo conducono alla medesima condotta. — La religione, quel sentimento che tanto consola l'uomo dabbene, e che tanto spaventa l'uomo malvagio, la religione, dico è un possente motivo, che lo conduce a non offendere alcuno. Finalmente la sanzion politica esistente in ogni società, e che colpisce gli uomini delinquenti, mirabilmente serve al mantenimento dell'ordine, e del rispetto che gli uomini stessi si debbono tra loro.—In una parola, tutto converge a fare, che l' uomo non si macchi, e si conservi invece quale dalla natura nacque puro ed innocente—Ciò posto è chiaro ch'egli deve essere riguardato per tale, ove una fatale contraria dimostrazione non sia convittivamente stabilita; poichè, dovendo calpestare ogni delinquente, per giungere al reato, i suoi sentimenti naturali, nonchè i principi dell' educazione, dell'onore, e della religione, e dovendo ancora disprezzare lo spavento che incutono le

Digitized by Google

III. L'accusatore inoltre ne'giudizi di conato è costretto a dimostrare, che la volizione sia *legale*; carattere che si ha, quando l'uomo volente si avvale di tali mezzi fisici, da poter realmente coi medesimi produrre l'effetto proposto (237).

leggi sociali, tutto ciò fa trovarlo per via innanzi ad ostacoli presso che insuperabili per il cuore umano. La verità di questa asserzione è provata dal vedere che i delinquenti in rapporto a tutti gli altri uomini viventi in una società ben ordinata stanno come uno a mille. Conchiudo dunque: la natura non fece gli uomini corrotti: il reato è nella corruzione; e la corruzione non mai si presume, ma è d'uopo che venga lucidamente dimostrata.—Che se tanto deve aversi per vero in rapporto ai reati consumati, per verissimo deve tenersi relativamente ai conati, perchè, decidendosi su questi, nascon dubbi non solo in rapporto all' autore di essi, lo chè si verifica generalmente in tutt' i reati, ma anche in riguardo alla loro stessa ed intrinseca natura.

(237) Per volizion *legale* in questo luogo altro non s' intende, se non quella, che diretta a commettere un reato, pone in opera quei mezzi che nella possibilità fisica e morale, sono efficaci a produrlo—Dunque, se io per avvelenare il mio nemico porrò in uso innocue pozioni; se per uccidere Sempronio prenderò un fucile che per solo errore suppongo carico coi mezzi propri allo scopo voluto, ancorchè diriga il colpo contro chi è l'oggetto di mia vendetta, questi atti non potranno giammai formare elementi di un attentato, che per necessità fisica non può produrre il menomo effetto dannoso. Il principio qui stabilito sorprenderà qualcuno, e forse sarà riguardato anche come erroneo. Si dirà : l'aggredito non conosce l' errore in cui vive l'attentatore, nè sa l'impossibilità che si para dinanzi al medesimo per la esecuzione del suo misfatto, stante l'uso de'mezzi incapaci per loro natura a produrre l' effetto. Ora (si proseguirà) sopra tale ignoranza come vuol sostenersi, che l' aggredito non abbia a sentire verun timore per gli atti contro di lui eseguiti? E se il sente, o per lo meno se deve sentirlo, riguardata l'ordinaria natura delle cose, perchè l' attentatore andrà esente da pena? Non vi è dubbio: l'ultimo estremo de' reati esiste in tale rincontro, e per conseguenza anche quello necessario pe'conati, qual' è il danno della società. Ma, se ben si riflette, manca il primo carattere indispensabile ad ogni reato ; dir volea, manca la precisa e chiara determinazione di attentare agli altrui diritti. Perchè in fatti l'attentatore non ha usato i mezzi propri, e di loro natura capaci a produrre l'effetto voluto? Perchè non ha fatto quelle osservazioni, che di necessità sorgono nel pensiere di chi vuole eseguire un'azione? Perchè ha trascurato di assicurarsi, se le armi adoperate erano, o pur no idonee per lo compimento de' suoi disegni? Tale oscitanza e tale omissione in qualche modo fan perdere l' idea di quella volontà necessaria, perchè a taluno possa imputarsi una qualche azione. Ecco la ragione per cui dicesi non esistere conato in tal caso ; e ciò anche perchè la bilancia del magi-

Digitized by Google

286 — Ora, data l'esistenza della volizione legale per un reato qualunque, è chiaro che questa debba essere sempre manifestata con atti esteriori, perchè in diverso caso non potremmo concepire neppur l'esistenza di essa (238).

287 — Non tutti però gli atti esteriori sono per loro natura capaci di animare il conato: fra i medesimi, o per la indifferenza del loro carattere in riguardo alla tranquillità sociale, o per la loro troppa generalità, vi sono atti, che non potrebbero punirsi senza una inutile crudeltà, e quindi senza un pericolo manifesto di errore (239).

strato, cui la legge ha quasi affidata la vita e la libertà de' cittadini, deve più facilmente piegare alla salvezza, che alla condanna dell'accusato. — Ora dunque, posto tutto ciò, e tenute presenti le cose dette nella nota precedente di questo articolo, egli è chiaro, che realmente sia nel dovere preciso del pubblico accusatore la dimostrazione della *legalità* della volizione: in diverso caso sarebbe distrutta la presunzion d'innocenza, di cui l'uomo ha sempre diritto a godere, senza una fondata e stabilita ragione.

(238) E di fatti, come poter decidere della esistenza o non esistenza della legalità della volizione, ch' esige la scelta de' mezzi necessari ed opportuni alla produzione dell'effetto desiderato, quando la stessa volizione non si è in alcun modo esiriosecata? A ciò si aggiunga, che in questo caso il tutto starebbe nel solo pensiere, ed il solo pensiere, come più volte si è detto, non può essere calcolato.

(239) Tizio, avuto un contrasto con Mevio, si ritira nella propria casa, quivi si arma, ed armato, torna ad uscire minaccioso, dirigendosi verso l' abitazione del detto Mevio suo nemico. È arrestato per istrada, e si vuol soggettare ad un giudizio di conato di omicidio. Ma potrà dirsi esistere realmente nel caso immaginato un vero conato punibile? no; perchè gli atti, cui giunse, in loro stessi considerati, niun allarme destano, e racchiudono un carattere di troppa generalità. — Di notte tempo lo stesso Tizio si porta a frangere la porta della casa di Cajo, e forse, o per uccidere, o per rubare; la volontà precisa però è dubbia. In tal caso Tizio non sarebbe punibile, che per la sola frattura, dovendosi escludere ogni idea di conato, perchè ignorandosi il preciso scopo cui era egli diretto, quando riduceva a pezzi la porta, qualunque conato volesse ritenersi, o di omicidio o di furto, si cadrebbe in errore, e l'accusato potrebbe sempre sostenere con fondamento esser giunto alla frattura, o per colà finire, od almeno per giungere ad un fine qualunque diverso da quello che si vorrebbe sostenere in contrario. — La generalità degli atti esclude sempre l' idea di un conato qualunque.

Digitized by Google

288 — Ad esistere dunque il conato, si richiede di assoluta necessità il concorso di quegli atti, i quali non solo, attesa la loro intrinseca natura, producono nell'ordinario sviluppamento de' sentimenti umani un allarme ed un timore; ma sono tali ancora, che esclusivamente portano all'idea della consumazione di un determinato reato. Ove non possano congiuntamente produrre tali due effetti, gli atti esteriori, quali essi siano, non richiameranno mai il rigore del legislatore come elementi di conato, bensì potran solo, se han portato danno sociale, esser puniti come reati consumati di una specie particolare e diversa (240).

(240) *Et quamquam conatu criminum non adeo publica et privata intervertatur securitas, quemadmodum intervertitur atque destruitur criminibus ipsis perfectis atque absolutis: eo tamen comunis tranquillitas, civiumque pax improbe perturbatur.* Renazzi, elem. jur. crim. lib. 1. cap. 4. §. 3 — Ma io diceva ancora, che per la esistenza del conato gli atti eseguiti dovevano esser tali da portare *realmente* ed *esclusivamente* alla idea della consumazione di un determinato reato. — Da questo è chiaro, che, se gli atti eseguiti non possono per legge fisica produrre gli effetti cui erano diretti; se il reato per tal ragione non può mai giungere alla consumazione; se il medesimo debbe esser per natura invincibilmente arrestato nella sua progressione; ancorchè vi sia stato una diretta e determinata volontà di effettuarlo, ed ancorchè i mezzi di cui si è fatto uso, adoperati in un modo diverso, avessero potuto realmente produrlo: le leggi sociali non posson mai scagliare i loro fulmini contro chi giunse agli atti, di cui è parola senza distruggere ed abbattere i cardini della giustizia. Qual' è nel conato il fine delle pene? Non altro se non quello di allontanare dalla società un male che si minaccia e liberare i cittadini da un ingiusto timore, figlio della perturbata loro tranquillità. Or può un atto, che in se fin dal principio contenne la impossibilità di produrre verun effetto, nocivo, incuter timore nell'animo di alcuno? Si potrebbe mai ragionevolmente procedere a tormentare un uomo nell'atto che fra la società ed il delinquente la natura stessa frappose una barriera di sicurezza assai più ferma ed inconcussa, che ogni più spaventoso supplicio? Il profondo Romagnosi nella sua genesi del dritto penale (§.747) a tal proposito dice. *Sarebbe cosa affatto ingiusta e crudele l'opporre vera pena a que'tentativi cui le ragioni fisiche rendano impotenti a nuocere.*—Vedi pure il secondo fatto immaginato nella nota precedente sul rapporto esclusivo che gli atti eseguiti debbono avere con un determinato reato. Per altro deve avvertirsi, che se non si punisce l' agente come reo di attentato, si punirà ben egli per gli atti di già eseguiti, ove per la loro intrinseca natura formino un distinto e particolare reato. Chi dubiterà nel sopra indicato caso (not. 8.) Tizio sarebbe tenuto per la frattura della porta?

Digitized by Google

289—Ecco perchè Ugon Grozio venne a dire, ed è d'uopo ripeterlo ancora in questo luogo, che solo i reati gravi sono suscettibili di conato. L'esperienza ha sempre mostrato, che gli atti precedenti la consumazione de'leggieri reati non destano alcun allarme; e d'altronde per l'ordinario hanno le tinte di un carattere troppo generale, e conveniente non meno ai reati, che ad azioni indifferenti (241).

290 — In una parola, potendo essere gli atti precedenti la reale consumazione de' reati, o di *manifestazione* se appalesano solo la concepita idea criminosa, o di *preparazione* se danno ancora esistenza ai mezzi opportuni, o di *esecuzione* se accennano ad un reato, e con precisione ad un dato reato esclusivamente, od in fine di *consumazione* se per loro natura possono produrlo; deve ritenersi che solo le due ultime specie siano capaci di risvegliare l'idea di conato (242).

(241) *Inchoata flagitia vindicanda non sunt, nisi, aut res sit gravis, et eo processum est, ut ex tali actu certum malum, et nondum illud, quod intendebatur, secutum jam sit, aut certe ingens periculum, ita ut vindicatio, aut conjuncta sit cum cautione futurae noxae, aut dignitatem laesam tuatur, aut pericoloso exemplo occurrat.* Grot. de jure bell. et pac. 1. 1. §. 39.—Questo dotto scrittore esaminò bene la natura delle azioni; la sua teoria è ragionevole, e fondata sui principî della umana giustizia. Quindi non cadrà pel volger de' secoli, e sarà sempre plaudita presso tutte le nazioni, in cui avran seggio filosofia e ragione. Vaglia il vero: ne' reati di poco momento tutti gli atti precedenti alla consumazione non possono incutere verun timore, non includono un carattere di criminosità, sono di natura loro indifferenti, ed il loro oggetto si conosce solo, quando il reato è già consumato. — Per questa stessa ragione è piaciuto ad alcuno distinguere tutt'i delitti in *semplici* e *complessi*. Si chiamano *semplici* quelli che non ammettono spazio tra il primo atto fisico tendente alla consumazione di un reato, e la consumazione stessa; *complessi* quelli, che, o per natura loro, o pe'modi che si scelgono nel ridurli a compimento, ricercano una serie più, o meno lunga di atti fisici esterni, onde essere eseguiti. *Romagnosi, citata opera* § 667, 668.

(242) In ogni azione criminosa capace di tentativo tre specie di atti esterni si possono distinguere; atti, cioè, di *preparazione*, atti di *esecuzione* o finalmente atti di *consumazione*. I primi chiamansi quelli, che, sebbene sieno principio di un' azione criminosa, non hanno tutta fiata una tale necessaria connessione con la medesima, che la loro esistenza n'ecciti subito l'idea.—Il preparare le armi p. e. può esser prin-

Digitized by Google

291 — L'ultimo requisito finalmente del conato si è, che l'attentatore si arresti dalla carriera del reato, non per propria resipiscenza, e perchè si penta degli atti di già eseguiti, bensì solo per qualche circostanza fortuita ed indipendente dalla sua volontà.

292 — Quest'ultima circostanza per la esistenza del conato è indispensabile:

I. Perchè il conato può esser punito solo per la ragione, che gli atti eseguiti incutono timore per la consumazione del reato, cui essi, per le cognite loro qualità, sono definitivamente diretti; e questa ragione cessa di esistere quando i medesimi non progrediscono per lo pentimento di chi ne fu l'autore (243):

II. Perchè qualunque legislatore in ogni sistema penale si propone sempre come principale suo scopo la prevenzione de' reati; e questa idea di necessità comanda che si mandino impuniti gli atti di coloro, che, pentiti, più oltre non vanno nell'intrapreso reato.

cipio di un reato, ma a questo non conduce necessariamente tale atto, poichè può costituire anche il primo atto di un'azione indifferente, ed anche lodevole. — I secondi sono quelli, che presentano una tale connessione, e che non possono eseguirsi lungi dal reato, ma che da per loro stessi non sono sufficienti a produrre l' effetto proposto. L'impugnamento di un' arma contro qualcuno ad oggetto di ucciderlo costituisce un atto di esecuzione, poichè qual' altra idea potrebbe eccitare, meno che quella dell'offesa? — Gli atti in fine di *consumazione* diconsi quelli, che racchiudendo in loro stessi gli atti di preparazione e di esecuzione, sono capaci di produrre l'azione voluta, quella che in realtà sarebbe seguita, se il caso, ed il fato non l'avessero impedito.—Tizio p. e. non solo imposta il fucile contro Mevio, ma scaglia pure il colpo, che per felice combinazione non produce l'effetto voluto. L'ultimo atto eseguito è di vera consumazione, comunque il reato proposto non sia stato in realtà consumato, poichè poteva di per se consumarlo.

(243) La natura del pentimento è tale, che nato non appena nell'animo di un cittadino, tosto si scorge nel medesimo un nobile cangiamento. Non solo sente egli orrore per gli atti criminosi di già eseguiti, ma sdegna e rifugge altresì dal fine, cui i medesimi tendevano. Il pentimento l'anima rinnovella, dice il celebre Mario Pagano nei principî del codice generale cap. XIII, estingue in culla il delitto; e laddove il delinquente presentava prima l' impronta vergognosa del malvagio, col rinsavire si spoglia delle divise della stessa, e veste quelle della innocenza. È dunque ben ragionevole, che questo germe di virtù sia fecondato dalla legge.

Digitized by Google

In diverso caso, lungi dall' arrestarli nel cammin criminoso, verrebbe invece a spronarli ed a spingerli alla consumazione del reato stesso (244):

III. Perchè, trattandosi di conato non perfezionato per volontà dell'autore, l'impunità produce gli stessi buoni effetti che le pene, le quali si volessero comminare (245).

293 — Quì però deve avvertirsi, che, ove gli atti eseguiti formino per loro stessi un altro reato di già consumato, colui che si pente non può sottrarsi dalla pena, che il legislatore avrà sanzionata per l'autore del medesimo: l'impunità sarebbe manifestamente contraria alla giustizia ed agl'interessi sociali (246).

294 — Posso dunque definire il conato:

La esecuzione fatta col pieno esercizio de' poteri morali di quegli atti, i quali, potendo incuter timore, e presentando per loro stessi e pe' rapporti che hanno una qualche criminosità, accennano ad un dato reato, che poi non ha luogo per una qualche circostanza fortuita ed indipendente dalla volontà dell' attentatore.

295 — Ecco la vera definizione, se mal non mi appongo, che può darsi del conato. Non vi è principio relativo al medesimo che in

(244) Che le leggi penali di ogni società siano di pura prevenzione e non mai di espiazione, è oggi un principio assodato per sentenza di tutt' i maggiori filosofi legislativo-penali. Quindi è chiaro l'interesse della società di dichiarare non punibile colui, che, dopo aver fatto degli atti portanti ad un determinato reato, prima di consumarlo volontariamente si arresta nella carriera criminosa; perchè in diverso caso l'attentatore, non trovandosi allettato dalla idea della impunità, che anzi conoscendo di aver meritato di già una pena, avrebbe un forte motivo di portare a consumazione l'azione incominciata, per distruggere contro di sè la testimonianza del suo nemico.

(245) Di fatti esisterebbe la correzione, che è lo scopo principale di ogni buon Governo nel punire; e la società non avrebbe più a paventare il male temuto, che anzi penetrata rimarrebbe da quel nobile sentimento, che per comune avventura spuntò in mezzo al traviamento. Romagnosi a tal proposito con tutta ragione aggiunge, che se in tal caso punir si volesse il rinsavito, la pena comminata sarebbe anche ingiusta, mancando il carattere della necessità, che unicamente può imprimere nella medesima quello della giustizia.

(246) *Nemo tali peccato poenitentia sua nocens esse desiit.* — L. 65. D. de furt.

Digitized by Google

essa compreso non si vegga, ed è questo lo scopo di ogni definizione.

CAPITOLO II.

Necessità di una divisione del conato nelle sue specie ed indicazione di queste.

296 — Ho di già detto che il conato, cui è costretta a considerare come reato la sociale legislazione, venga e possa costituirsi dai soli atti di esecuzione e di consumazione, essendo affatto proprî della morale quelli di manifestazione od anche di preparazione.

297 — Ma la sola enunciazione della suddetta teorica manifesta di per sè la grande estensione degli atti esterni, mercè i quali si può avere il conato, poichè una estensione esiste per la diversa natura degli atti di esecuzione, e di consumazione; ed una estensione maggiore pe'primi, i quali sviluppandosi, vengono ad esistenza qualche fiata non appena esternate le azioni criminose, e qualche altra più tardamente a seconda della loro varia e diversa natura e gravità.

298. Quindi, se ciò è vero, chiara è pure la necessità, nella quale ogni legislatore trovar si debbe di sceverare il conato in diverse specie, stabilendo per ciascuna di esse caratteri precisi e distinti: in opposto caso si dovrebbe o comminare una sola pena per tutt' i conati, locchè racchiuderebbe una idea contraria alla giustizia ed agl'interessi sociali, od abbandonar tutto all'arbitrio de'magistrati, e questo abbandono sarebbe ancora ed inevitabilmente seguito da gravissimi mali (247).

(247) Che tali sarebbero i risultamenti e le conseguenze inevitabili, ove non si facesse una divisione in ispecie del conato, è cosa facile a dimostrarsi. Gli atti intermedî fra il pensiero e la consumazione di ogni reato, ed in particolare di ogni reato grave, senza alcun dubbio sono molti, ed i medesimi offrono tutti una diversa criminosità, ciascuno destando un allarme corrispondente alla sua individuale natura. Impossibile sarebbe all'umano intelletto sceverarli tutti, e tutti presentarli con proprio e distinto carattere. Ora nè la ragione, nè la giustizia, e nè in fine gli stessi in-

Digitized by Google

299 — Ma come ne' conati ottenere una divisione di specie, la quale non difetti in modo da rendersi vana? Se mal non mi appongo, eccone il mezzo.

300 — Ogni azione risveglia di necessità due idee, quella di un essere che la esegue, e quella di un fine proposto dal medesimo nell' eseguirla. E poichè ogni azione racchiude l' idea di più atti, ciò che si dice di quella, deve dirsi ancora di ciascuno di tutti gli atti che la compongono; val dire che, come ogni azione, così ogni atto ancora può considerarsi, o in rapporto a chi lo fece, che chiamerò *soggetto*, o relativamente al fine che si ebbe nel farlo, e che dirò *oggetto* dell' atto, o dell' azione.

301 — Ciò posto: due consumazioni possono concepirsi nei conati, la *subbiettiva*, e la *obiettiva*. Si ha la prima, quando l' attenta-

teressi sociali potrebbero soffrire, che egualmente e sempre si spiegasse per tutti lo stesso identico rigore nel punirli, perchè tanto è dire esser diversa la criminosità degli atti, quanto è asserire, che diverso sia l'allarme dai medesimi prodotto; e producendo allarme diverso, diversa pure debbe essere la pena contro gli atti stessi dovuta. (Vedi il 2. vol. di quest'opera, e precisamente il trattato delle pene). D'altra parte il lasciarne liberamente la punizione all' arbitrio del giudice è senza dubbio un aprir l'adito alla incertezza ed autorizzare il capriccio ad arrogarsi il potere legislativo. È noto il principio, che unicamente sotto l'impero di barbare ed ingiuste leggi debba aver forza l'arbitrio del giudicante; e che dove le leggi istesse, per l'opposto, sono il dettato della filosofia e della saviezza, colà debba tacere la fatale licenza di ragionare. All'uopo scriveva il profondissimo Beccaria — « Quando un codice fisso di leggi, « che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che « di esaminare le azioni de'cittadini, e giudicarle conformi, o difformi, alla legge « scritta: quando la norma del giusto o dell'ingiusto, che deve diriger le azioni sì del « cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma « di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più « crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre, e chi fa soffrire; più fatali, che « quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispo- « tismo di un solo; e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma « agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giu- « sta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è l'utile, perchè li « mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. » — *Dei delitti e delle pene* § 4. — Dopo questo linguaggio chi porrà più in discettazione la cosa?

Digitized by Google

tore ha fatto tutto quello che ha potuto dal suo canto, ma non tutto ciò che era necessario a farsi per l'ottenimento del suo fine, atteso che venne arrestato nella carriera criminosa da una cagione a lui del tutto estranea; e si ha la seconda, allorchè non solo ha fatto tutti gli atti che sono stati in suo potere, ma è giunto ancora ad un atto capace per sua natura di produrre l'effetto voluto, quello che non si è verificato solo per fortuite circostanze indipendenti dalla sua volontà (248).

302 — Ora due specie di conato possono distinguersi, secondo che esiste o la sola consumazione subbiettiva, o la subbiettiva ed obbiettiva congiuntamente (249).

303 — La divisione cennata è quella stessa che si fa dall' abbolito codice penale delle due Sicilie. Delle due specie, la prima si chiama *tentato*, *mancato* la seconda, e la tessera per cui il primo si distingue dal secondo si è, che, laddove per la esistenza

(248) Il signor Nani per stabilire con precisione la stessa divisione del conato, pone in campo la medesima idea. Egli così si esprime — « L'attentato debbe considerarsi « e in riguardo all'agente e in riguardo all'oggetto a cui tende, cioè, secondo i ter« mini della scuola, *subbiettivamente* ed *obbiettivamente*.

« Sotto la prima relazione l'attentato si è l'intrapresa ma non compiuta esecuzione « degli atti, da cui dipende la perfezione del delitto. Sotto la seconda relazione l'atten« tato ha una nozione più estesa, ed abbraccia ancora l'intraprendimento di tutti gli atti « necessarî al medesimo oggetto, senza che però vi abbia corrisposto l'effetto voluto.

« Riguardato quindi il delitto sotto tutte le premesse relazioni, tre specie ne emer« gono: 1. di delitto consumato; 2. di delitto mancato, ossia di delitto consumato sub« biettivamente, ma non obbiettivamente; 3. di delitto tentato, o sia di delitto non « consumato nè obbiettivamente, nè subbiettivamente. — Nani *principj di giurisprudenza criminale pag.* 97. *cap.* 2. §. *100 e seguenti*. Ma ognun ben di leggieri s'avvede, che, nel mentre questo chiaro e dotto scrittore ha rettamente considerato l'attentato in riguardo all'agente ed all'oggetto, sia poi in ultimo caduto in una spiacevole confusione nell'enunciare le tre specie emergenti.

(249) Si avverta qui, che quando si parla di consumazione *subbiettiva* ed *obbiettiva* s'intende di parlare della consumazione degli atti conducenti all'idea ultima della consumazione dell'azione. In ogni conato, per la sua natura medesima non può affatto parlarsi di consumazione dell'azione voluta, poichè, ove la stessa avesse luogo, non esisterebbe più conato.

Digitized by Google

del conato mancato è necessario che si giunga ad un atto sufficiente per sè stesso a produrre l'effetto voluto; pel conato tentato non si dee pervenire al medesimo (250).

304 — Quindi è chiaro, che, onde il conato mancato non produca realmente l'effetto voluto, gli è sempre necessario non solo l'impedimento ultimo indipendente dalla volontà di chi agisce, carattere generale al conato, e perciò conveniente pure al tentato, ma anche il concorso del caso, poichè senza di questo il reato, cui si tendea, sarebbe stato realmente consumato (251).

305 — Presso a poco in simil modo hanno pensato gl' interpreti

(250) Così p. e. se, risoluto di uccidere un mio nemico, mi porto in mia casa, prendo il fucile e lo carico, torno nel luogo ove quegli al momento si trova e lo minaccio; se gli dirigo contro il fucile, e, sull'atto di scagliare il colpo, sono arrestato dalla pubblica forza o da chiunque altro, in tal caso, e dopo la esecuzione di tutti questi atti, noi avremo il conato propriamente detto *tentato*; ma se io non solo ho diretto il colpo, ma l'ho di già scagliato, ed avventurosamente non ha corrisposto l'effetto alla intenzione, perchè quegli, cui era diretto, si è prostrato al suolo; se dopo tale atto sono impedito di ripetere il colpo e di progredir oltre, io sarò imputabile di omicidio *mancato*, e come tale dovrò esser punito. — Ecco poi le precise disposizioni del menzionato codice delle due Sicilie su l'oggetto = Art. 69 « Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua « parte, onde mandarlo ad effetto; se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto « consumato: salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge. — « Questa specie di tentativo chiamasi misfatto *mancato* = Art. 70. » Il tentativo « di un misfatto, che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla « esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere « alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena « del misfatto consumato, salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla « legge prevedute. « Questa seconda specie di tentativo chiamasi misfatto *tentato*. »

(251) A tal riguardo dice il prelodato scrittore signor Nani = « Colle premesse nozioni si scorge facilmente che laddove nel delitto mancato, o sia nel delitto consumato subbiettivamente ma non obbiettivamente, le sole circostanze fortuite o cause indipendenti dalla volontà dell'attentatore ne possono sospendere l'effetto; nel « delitto tentato, o sia nel delitto non consumato nè obbiettivamente, nè subbiettivamente, l'effetto può essere sospeso anche per la volontà dello stesso attentatore. »

Digitized by Google

del diritto romano, e quasi tutti gli scrittori della ragion penale. Essi distinguevano il conato in *prossimo*, e *remoto*, intendendo pel primo quello, cui pochi altri stadi sarebbe stato necessario percorrere per giungere alla consumazione, e pel secondo quello, nel quale l'attentatore si fosse arrestato nelle prime linee (252).

306 — La loro divisione però racchiude in sè caratteri troppo generali, e la scienza non può esserne contenta, nel modo stesso che la pratica niun vantaggio ne ritrarrebbe.

(252 *Qui conantur, eorum alii longius progrediuntur, alii in extrema linea consistunt.* (Anton. Matth. de criminibus lib. XLVIII. ff. tit. cap. II § 7. — Altrettanto scrive il dotto ed elegante Renazzi (Elementa juris crim. lib. I. cap. IV. § X.) *De quo quidem nunc dicere nobis occurrit, apte illum distingui in* PROXIMUM ET REMOTUM. *Nam eorum qui conantur delinquere, alii audaciores longius progrediuntur, parumque abest intentatum scelus perficiant: alii ancipites adhuc an si propositum crimen perficiant, in extrema linea consistunt, et in solo adparatu delicti* = Tale decisione però racchiude in se caratteri troppo generali. Oggi pertanto che l' analisi sembra spiegare il suo impero su tutte le scienze, non debbe riportare la nostra approvazione, ed appena potrebbero esserne contenti i popoli, che trovansi nella infanzia della loro civilizzazione. Quale idea di fatto precisa e distinta essa eccita nel nostro animo? Chi mai in decisione siffatta potrebbe ravvisare il linguaggio e la voce della legge? Come la medesima comminerebbe pene giuste pel conato prossimo e remoto, se varierebbero necessariamente a seconda de' casi particolari, e giusta il diverso pensare de' magistrati? Questi, se regolar dovessero i loro giudicati colla detta divisione, e così colpir di pena qualcuno, non potrebbero a lor talento, ora far pompa del più spaventevole rigore, ed ora mostrarsi colla più venale rilassatezza, senza temere lo sdegno ed i rimproveri del legislatore? Ed in tal posizione sarebbe garantita la nostra libertà individuale?

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Il conato deve essere considerato come un reato, e quindi punito: la pena deve essere minore di quella prescritta pe' reati consumati: plauso quindi alla legislazione del caduto Regno delle due Sicilie su l'oggetto, e giusta critica al codice francese.

307 — Ho disaminato quali siano nella linea di Alciato gli atti precisi fino a quei di consumazione contro i quali le leggi sociali possono emanare delle sanzioni penali: ho pure enumerato gli elementi di cui simultaneo concorso è indispensabile per ogni punizione de'conati: e da ultimo mi sono occupato a distinguere le diverse specie de'conati stessi, basando i miei raziocinî sopra i diversi atti che possono costituirli.

308 — Ora mi debbo fermare sopra di ciò che si è dovuto supporre, cioè debbo dimostrare, che i conati sono reati, e perciò di loro natura punibili; e, questo provato, debbo conoscere ancora il grado della loro punizione, giusta i principî di giustizia e di politica.

309 — Non può ad alcun patto mettersi in dubbio, che gli atti costituenti il conato destino timore ed allarme nella società, poichè, potendo essi, pe'principî di già esposti, essere evidentemente ed esclusivamente diretti a determinati reati, è di assoluta necessità, che partecipino ancora della natura de' medesimi (253). E se

(253) Allorchè nasce e si effettua nella società un reato concepito dalla pravità delle passioni, i cittadini ne rimangono scossi nella loro sensibilità, e ne concepiscono vivo ed opprimente timore. Il passato però, ossia il reato di già verificato non è che la occasione, la quale fa nascere il timore stesso. Questo si concepisce solo per l'idea che il reato avvenuto possa ripetersi, e possa ripetersi non meno contro di noi, che contro tutti coloro, i quali per un rapporto qualunque ci appartengono. Se questa idea non sorgesse, e nè sorger potesse, forse l'uomo sarebbe privo dello stesso sentimento della compassione e della pietà. Ora detta idea costituisce appunto l' allarme (Vedi sopra il n. 46.); ed ogni pena contro il reato appunto dal desiderio di estirpar-

Digitized by Google

questi destano allarme e timore per la loro ripetizione troppo funesta agl' interessi sociali, quelli produr debbono l'effetto stesso per la consumazione de'reati, cui sono rivolti. L'opposta idea menerebbe a manifesta contraddizione.

310—Ma, se gli uomini riuniti nella societa han diritto a vivere tranquilli e sicuri nel possedimento di tutt' i loro diritti; e se l'allarme è appunto il risultamento della distruzione della tranquillità e della sicurezza, ogni conato ineluttabilmente acchiude un reato; e quindi, perchè tutt'i reati meritano una pena, e debbono essere puniti, come dimostrerò in appresso; ogni conato è pure punibile (154).

311 — Oltre a questa ragione, ch' è potentissima, e che nella scienza legislativo-penale vale tanto, quanto valgono tutte le ragioni, in complesso guardate, che fan nascere il diritto di qualificare per reati talune azioni dell' uomo, altre ancora n'esistono, che, nel mentre sono proprie e caratteristiche pei soli conati, sono esse pure di forza e di valore per l'assunto principio. Queste altre ragioni traggono la loro origine dalla prudenza politica e dalla stessa umanità. Eccone la dimostrazione.

212 — La nostra natura è tale, che se non vi sia un forte motivo sensibile, che induca l' uomo ad un nobile cangiamento, è ben difficile ch' egli diverga dalla qualunque siasi presa direzione. Quindi dato che un individuo siasi di già lanciato nella carriera

lo viene animata. Ma la stessa idea sorge quando si giunge ad atti costituenti il conato, poichè da una parte, essi destano ad un dipresso quello allarme che verrebbe destato dal reato cui si riferiscono, e dall'altra si rimane colpito dall'idea che possono rinnovellarsi. Dunque i conati destano pure allarme nella società; dunque la tranquillità de' cittadini è da'medesimi attaccata come da' reati consumati; dunque i conati stessi debbono egualmente punirsi, ed il diritto che si ha di punirli è quello identico, di cui ogni legislatore è investito relativamente ai reati consumati.

(254) Vedi la nota precedente. Ecco come si esprime il marchese Beccaria su l'oggetto = *Perchè le leggi non puniscono l' intenzione, non è però, che un delitto che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti una pena, benchè minore alla punizione medesima del delitto. L' importanza di punire un attentato autorizza una pena* = De'delitti e delle pene § XXXVII.

Digitized by Google

criminosa, e che abbia pure consumati degli atti costituenti il conato; se lo stesso individuo è arrestato prima di giungere al suo fine principale, e si dichiara non punibile, perchè in realtà non consumò il reato da lui concepito; due interessanti e necessarî effetti ne risulteranno: val dire: 1°. che l'attentatore, allontanato l'ostacolo, che gl'impedì di progredir oltre, tornerà novellamente al reato, e con gravissimo danno della società (255): 2°. che questa società istessa, la quale non lo volle punito una volta, dovrà punirlo più severamente, e forse con minore speranza del vantaggio che prima poteva attendersi (256). Ora, quale politica prudenza può permettere di mandare impuniti alcuni atti, per attendere poi, che la loro impunità produca atti di maggior conseguenza, e degni di una pena maggiore? Non è pure crudeltà di lasciare ad un uomo libero il

(255) S'immagini per poco, che uno scellerato siasi inoltrato fino agli atti di esecuzione per la commissione di un misfatto, cui si risolse per far vendetta di un grave torto che credè aver ricevuto, e che una circostanza indipendente da lui l'abbia arrestato nella carriera criminosa. Costui, rimossa ed allontanata la suddetta avventurosa circostanza, tornerà novellamente all'attacco contro il suo nemico? Io per me, dato che il legislatore lo mandi assoluto per ciò che fece, non vi veggo alcun dubbio, perchè da una parte il motivo impellente è tuttora nella sua esistenza; e dall'altro la legge non ha frapposto alcun novello ostacolo; e quei che n'ebbe il delinquente innanzi a sè la prima volta, sono nella ripetizione degli stessi atti criminosi di minor forza pel suo cuore e pel suo intelletto.

(256) Ciò è chiarissimo, sia perchè i conati sono senza dubbio minori de'reati consumati e corrispondenti, ed ogni calcolo d' interesse e giustizia esige una diversità di pena per gli uni e per gli altri; e sia perchè è più facile rimettere nella via della rettitudine i minori delinquenti, anzi che i maggiori. Dire il contrario sarebbe un oppors alla natura umana ed alla quotidiana esperienza. Nè può sostenersi, che punendosi i maggiori delinquenti con una pena più grave, questa debba produrre lo stesso effetto che la pena più lieve produce in riguardo ai minori delinquenti, perchè siffatto ragionamento, come che sembri rettissimo, è manifestamente erroneo, non potendosi su l'oggetto tenere una proporzione aritmetica. Nel magistero penale si avvera ciò che si verifica in medicina. Dal che uno specifico qualunque in una data quantità è potente nel principio del male a distruggerlo, non deve dedursi da questo, che lo stesso specifico apprestato in una quantità maggiore valga a reprimere la forza del male, che pel tempo passato senz' alcuna apprestazione di rimedio si è fatto più grave e maggiore.

Digitized by Google

corso verso il delitto, per quindi punirlo dopo che l' avrà fatalmente commesso? (257).

313 — Per quanto però sia utile e giusto di punire i conati, per altrettanto sarebbe cosa contraria a tutt'i i principî filosofico-politico-penali di comminare contro di essi la stessa identica pena dei reati consumati e corrispondenti:

I. Perchè la forza morale de' delinquenti ne' conati, e quindi l'allarme che produce nella società è sempre minore, perlocchè il loro allontanamento risveglia nella società anche un interesse minore (258):

II. Perchè (e questa ragione è conseguenza della prima) una pena minore da ogni legislatore, e pei necessarî rapporti delle cose, deve trovarsi sufficiente allo scopo desiderato: onde l'aggravare dippiù sarebbe una crudeltà inutile, o meglio, un male positivo in rapporto ai veri interessi sociali (259).

(257) *In curiis,* diceva Bacone, *censoriis omnium magnorum, criminum et scelerum actus incoati, et medii puniuntur, licet non sequatur effectus consumatus; isque sit earum curiarum usus vel maximus, cum et severitatis intersit initia scelerum puniri, et clementiae perpatrationem eorum (puniendo actus medios) intercepi.*

(258) L'uomo nella sua ragione, nella sua morale, nella sua educazione, e nella religione particolarmente sente degli ostacoli, che sembra vorrebbero in qualche modo tenerlo lontano dal misfare. Quindi ben vedesi, che chi consumò già un'azione esternamente criminosa, mostrò una forza morale più pronunciata verso il misfatto di colui che fu fermato negli atti del conato; e quindi vedesi pure, che colui il quale portò il piede più vicino alla consumazione, ebbe a superare un numero maggiore di ostacoli di quello che fu costretto a rimanerne più lontano. E se ciò è vero, chi vorrà impugnare che i primi si presentarono alla società con un carattere più perverso, e più allarmante de'secondi?

(259) È degno qui di essere rammentato un elegante passo di Platone — « Si quis « voluerit, cogitaveritque amicum hominem ex iis quos prohibet lex interficere, vul- « neraverit autem, nec interficere potuerit: hunc, omni remota misericordia, non « aliter quam si vita privasset, dare caedis supplicium cogeremus, nisi fortunam « eius non omnino protervam, daemonemque coleremus, qui tam vulneratum, quam « vulnerantem misericordia prosecutus, infelicitati utriusque absistit, fecitque ne vul- « nus huic laetiferum, ne illi fortuna, calamitasque execranda infligeretur. Huic « ergo daemoni habebimus gratiam, atque eius beneficio, minime adversitati, ab eo

Digitized by Google

314— Dietro tutto ciò, chi non farà plauso alla legislazione dell' ex Regno delle due Sicilie per le sanzioni relative ai conati? Quel codice penale stabiliva, che la pena de' conati sia sempre minore di quella de' reati corrispondenti e consumati; cioè, di un grado nel *mancato*, e di uno o due gradi nel *tentato* (260). Solo pe' reati contro la sicurezza interna dello stato si vede punito l' attentato con pena eguale a quella del reato consumato, ma questa sanzione particolare non distrugge la regola generale che campeggia in tutto il suo sistema penale; e d' altronde nella specie de' suddetti reati doveva, per effetto della loro natura, consultarsi più i principî regolatori del diritto di guerra, che quelli della dinamica penale (161).

315—Finalmente chiaro rifulge l'erroneità del codice francese in tale oggetto perchè, calpestando tutt'i principî, non solo non fa alcuna divisione ne'conati, ma eguaglia ancora per la pena i conati a'misfatti consumati (262).

« qui vulneravit supplicium mortis auferemus, et in vicina civitate per totam vitam « exulare statuemus, nullo rerum suarum fructu carentem, damno tamen prius re- « stituto, si quid obfuit vulnerato. Lib. 9 de legib.

Dice pure al proposito Mario Pagano — « Per serbare la giusta proporzione delle « pene ai delitti, bisogna punire con gastigo assai mite il pensiere manife- « stato in atti remoti; più gravemente quello estrinsecato in atti prossimi al delit- « to; e finalmente con maggior pena il delitto consumato. » Principî del codice penale cap. XIII.

Il Marchese Beccaria aggiunge – « Siccome fra l'attentato e l' esecuzione vi può es- « sere un intero atto, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar « luogo al pentimento. » De'delitti e delle pene §. 37.

(260) Vedi sopra i riportati articoli 69 e 70 del codice abolito delle due Sicilie, parte 2.

(261) Articoli 120, 121, 123, 124, 125, e 126 del detto codice.

(262) Egli è vero, che dal codice francese non si riconosce quella specie di conato, che dicesi *tentato*; e che solo il *mancato* è l' oggetto delle sue sanzioni, per cui l' Oratore del governo nella esposizione de' motivi sul primo libro del codice penale al corpo legislativo, parlando dell' autore del conato, diceva: *Egli ha commesso il crimine per quanto il commetterlo era da lui*: ma questa ragione non è bastevole a giustificarlo. Anche nel mancato giustizia e gl'interessi sociali esigono una

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Difficoltà che s'incontrano nell' applicazion pratica dei principî del conato, e norme generali per superarsi

316 — Dopo tutto quello che ho detto sul conato, sembrerebbe che niun' altra cosa vi fosse ad aggiungere. Ma no: due altri punti rimangono ad esaurirsi su l'oggetto: il primo è relativo alle difficoltà che l'applicazion pratica de'principî del conato presenta ne' fatti diversi e moltiplici, che possono avverarsi nella società; ed il secondo riguarda la conoscenza precisa delle corrispondenti disposizioni del diritto romano. Tali due disamine, che verranno esaurite con brevità in questo e nel seguente capitolo, serviranno a satisfare pienamente il desiderio della scienza.

317 — A dir vero; per conoscere quanto siano grandi le difficoltà, che i principî del conato fan sorgere nella loro pratica applicanione, dovrei fare l'enumerazione di tutt' i reati, pei quali i delinzuenti possono essere puniti, comechè siansi fermati nella sola liqea di tentativo. Ma, perchè tali dettagli sono incompatibili con una istituzione di principî universali; e perchè d'altronde la cosa è di sommo rilievo per potersi intieramente trasandare, mi occuperò solo dei conati di omicidio, come quelli, che presentano maggiori ostacoli, che a sventura degli uomini più di frequente si avverano, e che punibili debbono esser sempre presso qualunque nazione incivilita (263).

diminuzione di pena, poichè esso in realtà non è lo stesso che il reato consumato e perfetto.

(263) I principî stabiliti in rapporto all' idea precisa della natura del conato, sono universali, e perciò tali da doversi tener presenti in ogni possibile caso di tentativo. Ma l'applicazion pratica de'principî stessi, dovendosi consultare l' interno dell' uomo, ossia la disposizione dell'animo del medesimo, la quale, in relazione ai tentati delitti che possono commettersi, è proteiforme per la loro svariata natura; esigerebbe di necessità di scendere alla disamina particolare di ciascun reato suscettibile di cona-

Digitized by Google

318. Dividerò dunque il presente capitolo in due articoli; dimostrando nel primo le ragioni delle difficoltà, con la enunciazione delle cause per effetto delle quali è realmente difficile e pericoloso il cammino in tale oggetto; ed enumerando nel secondo quelle norme, alle quali aderendo tenacemente, può evitarsi l'errore (264).

ARTICOLO I.

Ragioni e cause per le quali l'applicazion pratica de'principii del conato presenta difficoltà.

319.—A persuadersi che grandissime debbono essere le difficoltà in siffatto oggetto, non si deve che avvertire qual sia il dovere di un magistrato, allorchè trovasi necessitato a conoscere, se gli ele-

to. Così p. e., essendo i motivi che conducono gli uomini ai reati contro la religione diversi da quelli che li trascinano ai reati contro la sicurezza dello stato, diverse norme dovrebbero stabilirsi per gli uni e per gli altri. Per la stessa ragione le norme che si stabilissero pei conati dei reati di falsità, non potrebbero essere le stesse che quelle necessarie pei reati contro l'ordine ed i doveri di famiglia. Ora a quali dettagli non dovrei mai giungere, volendo di tutt'i reati parlare? Sarei mai conseguente a me stesso in rapporto al proponimento fatto nello intraprendere la presente opera? D'altronde il dettaglio mi porterebbe ad un'altra inconseguenza, cioè, che dovrei parlare di tanti reati che sono tali, o che sono suscettibili di conato solo presso una data nazione, nel mentre che presso altre, o non sono reati, o per lo meno sono di poco rilievo, e perciò insuscettibili di conato, Ma questo istesso mi farebbe essere in contraddizione con me stesso.—Prego dunque ogni lettore a riconoscere per buona e fondata la ragione, che mi ha determinato a tener parola solo de'conati di omicidio.

(264) È d'uopo qui avvertire, che se la materia non si vedrà esaurita nel modo desiderabile, debba ciò riportarsi a due cagioni: la prima è, che, per quanto io sappia, niuno scrittore fino ad ora si è occupato a trattarla di proposito; per lo che, essendo io il primo, mi è sembrato partito prudente, per tema di errore, di annunciare quelle sole idee, che nel mio ragionare non hanno incontrato il menomo ostacolo; la seconda poi sta nell'aver visto, che lo sviluppamento di quanto su l'oggetto sarebbe utile di dirsi, non potrebbe mai ottenersi in una opera di principii universali di diritto penale; bensì esigerebbe una opera scritta appositamente per questo trattato — Veggasi pertanto il detto mio discorso sul conato cap. 4. sez. 1. e 2.

Digitized by Google

menti costituenti il conato esistano o pur no in un fatto sottoposto al suo giudizio.

320 — Un uomo ferisce e percuote: il suo proponimento era limitato a ferite ed a percosse, o furono i colpi vibrati a produrre morte? Con disegno di uccidere si è lasciato ire un colpo di arma da fuoco: con la stessa idea si sono arrecate ferite e percosse; intanto però si vede che non si sono proseguiti gli atti portanti al fine proposto, e questo si vede ancora mancato. Sarà ciò avvenuto per circostanze indipendenti dall' autore, o dovrà piuttosto riportarsi a lodevole rinsavire?

321— Il doppio dovere, che sta nel magistrato ne' due enunciati fatti, e ch' è quello ch' egli avrà sempre in tutt' i conati di omicidio, qualunque sia il mezzo usato dai delinquenti, da sè stesso annuncia lo stato imbarazzante e difficile, nel quale è d'uopo trovarsi necessariamente tutte le volte che si tratta della pratica applicazione dei principî del conato ai fatti diversi e moltiplici, che le eventualità sociali fan nascere frequentemente (265).

321—Le difficoltà poi esistono:

I. Perchè il magistrato è costretto a penetrare nell' interno dell' uomo per conoscere il preciso proponimento che si ebbe, allorchè si fecero taluni atti esterni, i quali tante volte solo per apparenza hanno una stretta connessione con un determinato reato (266).

(265) Chi sarà curioso di frugare le relative decisioni di qualunque Gran Corte criminale troverà il *consta*, od il *non consta* pronunciato sempre a maggioranza od a parità; e così, non tanto perchè si dubiti degli atti esterni eseguiti, quanto perchè i medesimi non fanno a tutt' i magistrati la stessa impressione. Chi li riguarda come delitti consumati ove sian criminosi, chi come atti di esecuzione di un reato maggiore. Non è questa una prova ineluttabile, che la cosa sia difficile e spinosa?

(266) Siffatta necessità è l'effetto inevitabile della natura di tutt'i conati, poichè in ogni giudizio relativo ai medesimi trattasi di persuadersi non meno della reale effettuazione di taluni atti, che della vera direzione de' medesimi nel pensiere di chi li fece — Ora se il pensiere mirar si potesse, ed osservarlo nel modo stesso con cui veggiamo i fatti esterni dell' uomo, la cosa andrebbe del pari al giudizio delle sue azioni, che cadono sotto i nostri sensi, e per le quali, subito che sono eseguite, sorge

Digitized by Google

II. Perchè nella stessa necessità trovasi, quando deve decidere se il delinquente per suo volere, o per cagione da lui affatto indipendente si arrestò nella carriera criminosa (267).

III. Perchè di frequente si avvera, che lo stesso atto condur possa del pari a due differenti reati, per lo che titubante ogni animo si trova a decidersi per l'uno, o per l'altro (268).

IV. Perchè in cónseguenza da un fatto noto, spesso non connesso con un fatto ignoto, deve sempre dedurre lo stesso fatto ignoto (269).

presunzione del concorso di nostra volontà. Quindi tutto starebbe nella idoneità degli organi, e nella veracità del testimone che depone. Ma Iddio solo scorge i veraci moti del nostro cuore, ed Egli solo è scrutatore immediato ed infallibile de' nostri pensieri. Ben dunque si diceva che fortissime sono le difficoltà che si fanno dinanzi al magistrato nei giudizî di conato, dovendo egli definire il vero proponimento concepito da colui al quale il conato istesso viene addebitato.

(267) E di fatti, anche per tal ragione ogni magistrato trovasi pure costretto a disaminare la sincera disposizione dell' animo del delinquente. Ma chi potrà mai con animo tranquillo dire di un accusato: non pentimento, ma il fato ed una estranea forza il vincolò nel delitto incominciato? E se anche la tranquillità sia possibile in un giudizio di tal natura, di quale avvedutezza non fa d'uopo fornirsi per non cadere in errore?

(268) Vedi la nota 8. del cap. 1. di questa 2. sezione.

(269) In tutt'i giudizî criminali si offre al magistrato la stessa necessità, perchè anche nei giudizî dei reati consumati, deve egli, il più delle volte, dedurre da taluni fatti noti la conoscenza del vero autore dell' azione esternamente criminosa, e detta conoscenza costituisce appunto il fatto ignoto. Ma vi è una gran differenza fra il giudizio di un reato consumato e quello di un semplice tentativo. Nel primo si ha un fatto esternamente criminoso, il quale ha per natura una reale connessione con un individuo qualunque della società, e di altro non trattasi, che di decidere se al tale od al tale altro debba lo stesso fatto criminoso riportarsi: ma nel secondo la quistione è doppia, poichè, oltre a quella che s' incontra in ogni giudizio di reato consumato, deve pure elevarsi l'altra, se fra l'atto eseguito e noto, e l'azione ultima cui il medesimo si crede relativo, esista o pur no realmente la dedotta relazione. Tizio è stato ucciso: questo fatto esternamente criminoso deve necessariamente riportarsi ad un individuo qualunque della società: quindi in tal caso il magistrato non deve che scrutinare l'autore dell'omicidio in parola. Ma se siasi sparato un colpo di fucile, e questo fatto venga dedotto in un giudizio criminale; il magistrato dovrà non solo conoscere l' autore della esplosione, ma deve ancora decidere, se la medesima siasi

Digitized by Google

V. Perchè, a differenza di quanto si avvera ne' giudizî de' reati consumati, il magistrato deve temere d'ingannarsi, dato anche che i testimonî abbiano dichiarato senza la menoma alterazione la nuda e pura verità (270);

VI. Perchè in fine le difficoltà, qualunque e quantunque siano, avranno sempre un maggior valore, potendosi fatalmente ne' giudizî di conato punire non solo pel reo vero l' innocente, ma questo anche per un reato non mai esistente, e non mai voluto da alcuno (271).

Art. II.

Norme da seguirsi, perchè possano superarsi le difficoltà enunciate.

322 — Ma l'esistenza, e la gravezza di tutte le esposte difficoltà non possono condurre, come qualche scrittore avvisa, all' idea di

prodotta per uccidere, per ferire, o pure per qualunque fine non criminoso ed indifferente.

(270) Ed in vero, s'è certo che il magistrato non sa che il narrato de'testimonî, e questi ciò solo che i sensi han fatto loro sentire, egli deve essere certo altresì, che nella disamina de'tentativi, a differenza de' misfatti consumati, anche dato che i testimonî non siensi ingannati e che non abbiamo voluto narrarci cose falsate, debbesi di necessità andar dietro a ragionamenti qualche fiata erronei, spesso incerti e vacillanti, e sempre intralciati; perchè può stare che il fatto noto e deposto niuna o lontana relazione abbia col primo, ma che l' apparenza faccia crederla esistente, reale e vicina. Qual magistrato quindi sottoscriverà liberamente e lontan da timore la condanna di chi vien punito non pel fatto che ha prodotto, bensì solo per quello che produr poteva, e con cui il primo sembra, e forse solo apparentemente connesso?

(271) Quando un reato è in realtà avvenuto e si punisce per questo chi erroneamente se ne crede autore, l' innocenza è oppressa senza alcun dubbio, ed è ciò un gran male, poichè l' inviolabilità debb' esserle sempre compagna. Gli uomini però potran forse vivere nello stesso errore, onde l' esempio avrà suo luogo, e produrrà utile effetto. Ma quando p. e. un reo di semplici ferite si punisce come autore di omicidio, non solo si opprime l'innocenza, ma si attrista anche per un delitto non esistente. Ciò costituisce un doppio male. Per lo che, le difficoltà, i dubbî, l' incertezza, nel riflettere che la società non è stata forse ancor colpita di quel danno per cui si debbe qualcuno punire, crescon di valore ed addoppiano il nostro imbarazzo.

Digitized by Google

mandare impuniti i conati. Il rimedio sarebbe, se tale pensamento si seguisse, peggiore del male; e d'altronde essendo ogni conato un vero reato, rimarrebbe scosso l'intiero sistema penale dalla loro impunità.

323— È dunque invece necessario di occuparsi a tracciare delle norme, coll'aderenza alle quali può evitarsi l'errore; e poichè di tali norme alcune son dirette a far conoscere il vero fine dell'attentatore, ed altre perchè l'azione incominciata non sia condotta a consumazione, partitamente parleremo delle prime e delle seconde.

324— Per decidere se la volontà di un cittadino, manifestata con atti esterni, sia diretta ad uccidere piuttostochè a produrre ferite, percosse, o altro effetto qualunque criminoso, ed anche indifferente, è d'uopo bilanciare:

I. La natura delle causali (272).

(272) È canone di filosofia, e di ragione che nella esistenza di un effetto si debba rinvenire anche quella di una causa; e del pari una matematica proporzione fra la natura dell'uno, e la gravezza dell'altra. Perno di tutte le scienze è un tale principio.—Or questo principio istesso si debbe seguire nei giudizi relativi ai conati: quindi a conoscere se un accusato abbia voluto dar morte, anzi che ferire e percuotere, ch'è il solo effetto prodotto, norma sicura è la ricerca delle causali. Chi vien mosso da leggiero insulto vagamente fatto, è ben difficile che porti ardita la mano fino al totale esterminio dell'offensore; come poi è probabile, quando esistano causali gravi, corrispondenti, e proporzionate. — Ma perchè il bilancio di esse sia fatto a ragione, è d'uopo por mente non meno alla loro natura, che alla condizione, carattere, temperamento e religione di chi ne seguì l'impulso. Tali doti diverse, qual diversità non producono nelle operazioni di ciascuno? Un uomo rozzo e del volgo, incitato solo da sua ferocità, si stima nel centro de'diritti, tosto che ha in pugno la forza: corre egli quindi alle più enormi scelleratezze, come se fossero diretti i suoi fatti al sollievo degli oppressi. Un gentil uomo però e scenziato, avendo il rispetto alle altrui persone succhiato col latte, quasi in uno specchio vede nelle leggi le sue proprie obbligazioni — Le azioni di un uomo assuefatto a misfare, e pesantemente gravato sotto il fascio delle sue colpe debbon sempre stimarsi alla peggio; ma colui, che rispettò gli altrui diritti, che non mai si macchiò dell'altrui sangue, che fu sempre in voce d'incolpato costume, e che per addietro col bene oprare molto onore acquistossi, può a a ragione esigere riguardi. Nè qui si dica che la giustizia è inalterabile per tutti, e che non v'è alcuno, che sottrar si possa al suo tremendo giudizio: ciò è verissimo, e dire il contrario sarebbe un assurdo. Ma quando si dice, che un uomo dabbene ha

Digitized by Google

II. Le minacce antecedenti (273).

diritto a *riguardi*, s' intende solo che un atto dubbio di sua natura debba stimarsi termine dell'azione voluta, piuttosto che principio di un reato maggiore. Gli stessi riguardi, in pari causa, non debbono concedersi a chi è di già incallito nel delitto, nè con ciò gli si fa torto. Un uomo dabbene ha ferito: per credersi che egli volesse anche uccidere, è necessità dire che abbia superato p. e. cento ostacoli, che la religione, l'onore, l'educazione, e tante altre cause possono opporgli; ma quali ostacoli vincer deve un uomo abbarbicato nella malvagità?—Che se poi da tutt'altra spinta, meno che da offesa personale, fu mosso taluno a delinquere, in questo caso il ponderar le causali sarà più utile a conoscere la sua volontà. Se chi agognò a raccogliere la successione di alcuno. ferì, e dalle pruove è chiarito, che per tal desio giunse solo al delitto, non v'è dubbio in ordine a'suoi pensamenti.— Per lo stesso principio, se la causale sta nell'occultamento di un reato, le ferite e le percosse contengono per *l'ordinario* il disegno di uccidere. Il solo totale esterminio di un uomo può imporre al medesimo invincibilmente silenzio.

(273) Chi brucia nell'interno si riscalda al di fuori, e come nelle affannose estati non mai bufera è disgiunta da scoppio e baleno, ogni azione criminosa, concepita anche ne'cuori più cupi e profondi, vien sempre preceduta da segnali, e non mai nasce senz' averne prima l' autore dato intenzione con minaccia, o parola non preveduta. Il frugar dunque e il rinvenire con precisione tutto ciò che dal medesimo precedentemente si fece o si tracciò relativo all'azione incominciata, è nella sfera de'principali doveri de'savi magistrati. Nè tali ricerche, ove sian felici, si faranno infruttuosamente ed invano; che anzi in pieno lume porranno il fine dell'oprato, benchè questo in sè stesso contenga caratteri dubbi ed incerti.—L'uomo in società e per tutto è sempre accerchiato da una moltitudine di amici, di soci, di vicini, di familiari, ed ognuno, chi per pravo, e chi per buon fine tende a spiarne le azioni, i moti, anco i pensieri. In mezzo a costoro, che con cento occhi, a guisa di Argo, osservano l'altrui condotta, impossibile è tenersi nascosto, e far che le nostre idee non trapelino come furon concette. Ora il domandarli in nome della legge e del Sovrano, e con quella diligenza che inspira l'interessante scoperta della verità, ne apporterà sommo giovamento, perchè nei conati il vero pensamento dell'imputato si scorga, e perchè l'uno, innocente, non resti schiacciato da errori assai funesti, e l'altro, scellerato troppo, non campi da' fulmini della giustizia. — Che poi i discorsi, le parole, un motto sian tante fiate bastevoli ad appalesar il nostro animo in riguardo alle azioni incominciate, l' esperienza n' è maestra; e senza perderci in addurre numerosi esempi, chi per poco si versò nel Foro n'è ben persuaso, ed ad altrui con ragioni ferma certezza può darne.—Quello però, cui attender si debbe, e che molto rileva si è, che le minacce ed i discorsi, per far peso nel cuore de'magistrati, sian connessi e quasi concatenati all' azione incominciata ed ultima: cioè, è d'uopo che questa trovi in quella la causa di sua esistenza. Solo in tal caso le minacce son misura de'conati, poichè non di rado si avvera nella tempesta degli effetti uma-

Digitized by Google

III. I mezzi adoperati (274).

IV. Il numero, e la direzione de'colpi (275).

V. Il modo con cui si venne all'azione incominciata (276).

ni, che oggi si minacci un male a taluno, e nel domani gli si appresti realmente, ma per causale diversa e per tutt'altra disposizione di animo, e ciò, nel mentre produce giudizi varianti, mena ad opposte conseguenze.

(274) L'esamina de'*mezzi adoperati* facil via aprirà al rilievo della verità. Chi di schioppo si servì nel misfare, chi usò veleno, chi l'onde scelse per campo di sua scelleranza; costoro, possiam dirlo con fermezza, ove cosa chiara non ci tragga ad opposta sentenza, han voluto veramente dar morte. Ma quando di coltello o d'arma di simil natura si armò il braccio, sarem noi sempre dubbi a decidere. Il tutto sta dunque nella destinazione del mezzo adoprato; e può stabilirsi quale assioma che se di questo ci serviamo contro taluno, e l'uso ordinario n'è il dar morte, sia nell'offesa, sia nella difesa, chiari saranno i nostri disegni: ove poi non è precisa la sua destinazione, debbe ricorrersi ad altro per un giusto giudizio.

(275) Anche il numero de'colpi, che il delinquente vibrò e la direzione ad essi data, son forti ed urgenti indizi di suo pensamento. Un colpo può esser nato da volontà diretta ad uccidere: ma la iterazione del medesimo; il persistere costantemente ed a ragion chiara nelle offese fino a che altri non abbia inceppato i suoi moti, l'inchiudono quasi di necessità. Chi si propose di offender solo, o di solo ferire, tosto che satisfatte vede sue brame, si arresta e gode quasi di sua possanza nell'invilimento del nemico: ma quando si raddoppiano i colpi, quando s'incrudelisce anche a fronte delle dolorose grida e del piangere dell'offeso, ben si appalesa, che in pensier stava fermo il di lui totale esterminio. E così pure, se i colpi furon diretti non a quelle parti, che solo più appariscente rendon la nostra persona, o più attuosa; bensì a quelle, da cui quasi per immediata forza pende la nostra esistenza, chi dubbiterà che si volle dar morte?

(276) Nelle azioni nate in mezzo all'ira divampante non può mai aver luogo imputazione di conato. Fu dimostrato nel primo capitolo di questa sezione: per l'esistenza del medesimo fa d'uopo che vi sia immancabilmente una *certa*, *chiara*, e *precisa* determinazione al reato, di cui vuol imputarsi il tentativo: ma nella tempesta degli affetti, in mezzo all'agitazione più terribile di animo, qual precisione, e quale certezza mai della nostra volontà? Chi può misurare fin dove giunto sarebbe il cieco sdegno? In questi fatali momenti tutto è confusione; nelle tenebre più fosche sono avvolti i nostri impetuosi desiderî, e solo possiam dire che si tendeva all'offesa del nostro nemico. Nelle imputazioni dunque dei tentativi, se volgono i nostri giudizi sopra azioni nate nella freddezza e nella tranquillità di cuore, a conoscere il vero fine dell'operato, possono ben calcolarsi e con vantaggio le cose da noi precisate; ma ove trattisi di quelle improvise, nelle azioni incominciate in rissa, ed in tutte le altre so-

Digitized by Google

VI. I fatti che seguirono la sospensione della medesima (277).

325 — Se per poco si esamini la natura umana; se uno sguardo solo si volga alla quotidiana esperienza, e se consultar si vogliono i giudizî penali sopra siffatto oggetto verificati, non si può a meno di persuadersi, che i magistrati dalle suddette norme possono unicamente essere guidati al desiderato rinvenimento della verità.

326 — Quì deve però osservarsi, che non è sempre bastevole considerare una sola cosa delle già dette: spesso nel Foro, per formare un sano giudizio, è necessità bilanciarne più di una, ed il maggior novero delle volte è d' uopo portar sopra tutto la nostra attenzione (278).

327 — Per conoscere poi il perchè le azioni criminose non sono state consumate, un solo principio deve aversi per norma: questo è, che allora si dirà esistere conato degno di pena, quando

lo volontarie, la giusta decisione è, che non possa esistere conato, e che il solo effetto nato sia la misura della nostra volontà. — Basta rientrare per poco in sè stesso, e ricordare qualche tristo momento di collera e di sdegno, in cui è difficile che non siasi trovato l'uomo nel corso di sua vita, per convincersi di tale verità. Ma questa opinione è pur quella di rinomati scrittori di ragion penale. Il Signor Nani diceva — « Ne'disordini causati dall'impeto dell'ira, o dal calore della rissa, ne' delitti, cioè, « semplicemente volontarî, il solo avvenimento potrebbe marcare la volontà dell' a« gente, poichè il difetto di una precedente deliberazione non permette, che si presu« ma voluto più di quello, ch'emerge dall' estrinseco carattere degli atti, che si sono « intrapresi » — Principî di giurisprudenza crim. cap. 2. §. 108.

(277) Un discorso, una parola e tante fiate anche un gesto dell' attentatore fatto in tale stadio possono appalesare qual fosse stato in suo pensiere l' estensione del suo proponimento. — Numerosi fatti potrebbero presentarsi a persuadere di tale verità; ma poichè le particolari circostanze variano sempre ed all'infinito, sarà meglio solo a ricordarla, e lasciare che ciascuno la riconosca nella pratica del foro. — È vero che i delinquenti possono mascherarsi, ed operare in modo che le loro azioni abbiano sempre una benigna interpetrazione. Ma che perciò? Il magistrato penale, cui la più sana filosofia debb'esser sempre compagna, penetrerà nel fondo del loro cuore, saprà sceverare il vero dal falso, e se dura fatica per la salvezza degl'innocenti, anche i colpevoli dovran temere di sua giusta severità.

(178) Vedi l'enunciato mio discorso sul tentativo o conato de'misfatti e delitti stampato in Napoli nel 1832, cap. 4.

Digitized by Google

l'attentatore fu arrestato nella progressione degli atti per una circostanza *fisica accidentalmente sopravvenuta*, che inceppò i nostri moti, o che per lo manco influì *esclusivamente* su la nostra volontà (279).

328—Si dice una causa *fisica*, perchè una causa estranea, ma morale deve sempre riguardarsi come causa occasionale, e non mai come causa efficiente dell'arrestamento verificato (280). Si aggiunge *accidentalmente sopravvenuta*, perchè se esisteva, o se nella legge conseguente dovea necessariamente esistere, quand'anche l'arrestamento stesso sia stato indipendente dalla volontà dell'autore degli atti eseguiti, perciò che si disse nel capitolo I di questa sezione, non si avrà mai un conato legale e punibile (281).

329— Esprimendo dunque la cosa con maggior chiarezza, e con il linguaggio del Romagnosi, siccome il *non volere*, o il *non potere* sono le sole cagioni, che possono arrestare i progressi di qualunque atto volontario ed esterno dell'uomo, e perciò ancor quelli

(279) In tale disamina debbono i magistrati esser compresi dal più vivo timore: è perciò, che se nel loro pensamento sorge il menomo dubbio, che una causa esteriore non sia stata la *sola*, l'*esclusiva*, che abbia impedito la consumazione dell'azione, è loro dovere pronunciare il non *consta* pel conato.

(280) E di fatti, se un individuo abbia non solo impostata un' arma da fuoco, ma sia giunto ancora alla esplosione della medesima; e nel mentre ricarica il fucile, per essere andato a vuoto il primo colpo, osservando la forza pubblica che gli vien sopra, si arresta e si allontana, il suo fatto non può costituire conato, perchè la forza pubblica ha prodotto l'arrestamento nella progressione degli atti criminosi piuttosto come causa occasionale, che come causa efficiente. L'individuo attentatore si è arrestato a dir vero alla sola vista della pubblica forza, ma questa spiegò la sua azione non sopra le sue membra, bensì esclusivamente sopra la sua volontà.— Or chi dice, che lo stesso attentatore alla vista della detta forza pubblica non si pentisse, e non rientrasse nella vera obbedienza alla legge? Non è forse vero, che tante fiate l' uomo riconosce la forza de' proprî doveri solo quando alla sua mente ricorre il pensiere della pubblica indignazione, della legge, della religione, dei patimenti di un giudizio criminale ed in ultimo della pena? Tutte queste idee non si destano forse per qualche occasione a noi del tutto estranea? Ma nel tempo stesso chi dirà che ogni cangiamento non sia dipeso dal nostro volere? E se dal nostro volere è dipeso, ove più la idea di conato?

(281) Vedi sopra il §. 285 e la corrispondente nota.

Digitized by Google

della esecuzion del delitto; così è chiaro, che la sola *impotenza* dal canto dell' attentatore può animare un conato legale e punibile; e che la impotenza esclude ogni principio di volontà (282).

(282) Ecco le parole precise del Romagnosi nella sua genesi penale = « Il *non volere* ed il *non potere* sono le sole cagioni che possono arrestare i progressi di qualunque atto volontario ed esterno dell'uomo, e perciò ancor quelli dell'esecuzion « del delitto » = È quì dove si offre spontanea la risoluzione di una interessante quistione. In un giudizio penale di conato spetta al publico accusatore di dimostrare, che l'imputato fu arrestato nella progression degli atti da una circostanza fisica ed estranea a lui; o piuttosto deve l'imputato istesso provare ch'gli si fermò per sentimento sorto nel suo animo? — Avvisa un dotto moderno scrittore di cose penali, che ove alcuno incominciò un' azione criminosa, debba aversi per certa in lui la *persistenza* di consumarla, fino a che un atto *certo* ed *indubitato* di sua contraria volontà, esternato nel corso della esecuzione, non sorga a dimostrare il pentimento. Ecco le sue parole — « Ogni volta che dell' azione malvagia non vien sospesa la perfezione, « che dal solo accidente, e che non vi è ragione a credere che senza di questo non si « sarebbe pervenuto alla consumazione, il reato imperfetto contiene in sè violazione « di legge, ed è per conseguenza meritevole di gastigo. Un animo p. e. determinato « al delitto, se incomincia a dare effetto alla sua determinazione, incomincia anche « a delinquere; e fino a che un atto certo ed indubitato di sua contraria volontà, esternato nel corso dell' esecuzione non sorge a dimostrare il di lui pentimento, la persistenza di consumare l' intrapreso delitto è con lui » — (Romano, istituzione di giurisprudenza penale, cap. 4. p. 166). — Con quel rispetto però, che è dovuto a sì dotto magistrato, io debbo dissentire dal suo pensamento. L'innocenza, da cui l'uman cuore non vorrebbe mai dipartirsi, è sempre presunta nell'uomo. Le azioni malvage sono nella corruzione; debbono perciò dimostrarsi: e come che alcuno si riconosca autore di un' azione criminosa, non per questo potrà dirsi esserlo pure di un' altra di maggior criminosità. Per la stessa ragione, se un'azione si compone di più atti non tutti egualmente criminosi, chi fu convinto del primo ha dritto ancora alla presunzione d'innocenza per gli altri; e fino a che non possa dimostrarsi che egli non abbia *potuto* consumrli, s'intenterà sempre, che per sua volontà non furon consumati. Non è vero quindi che sol perchè s'incominciò un'azione sia certa la *persistenza* nella medesima. Se ciò fosse, dovrebbe pur dirsi, che chi vole il meno voglia anche il più, e che non possa arrestarsi alla metà dell'opera chi solo l'incominciò; locchè evidentemente è falso. Dunque ne' tentativi non fa d'uopo, che un atto certo ed indubitato sorga a dimostrare il pentimento dell'attentatore, poichè in lui al pari dell'innocenza è in qualche modo sempre presunto; dunque se il pubblico accusatore non fu abbastanza felice a provare il contrario; se l'evidenza non fu compagna de'suoi conseguenti; se il cuore non sarà tranquillo in riguardo al vero motivo, onde l' azione non fu

Digitized by Google

330—Tutte le suddette osservazioni non meno per la loro importanza, che per le particolarità cui vanno soggette, meriterebbero un più esteso sviluppo; ma poichè la sfera di una istituzione per la sua propria indole è troppo ristretta da permettere di poterlo fare, mi riporto a quanto ne ho scritto nel mio opuscolo sul conato (283).

CAPITOLO V.

Esame delle teorie relative al Conato stabilite nel Diritto Romano

331 — Moltissime disposizioni vedonsi memorate nel corpo del diritto Romano, eterno monumento dell' umano sapere, relativamente al Conato. Ma tra pel capriccio e per la crudeltà de' legislatori, e tra per la ragione e fatalità de' tempi, non sempre si scorge nelle medesime lo stesso spirito di filosofia. Ora i legislatori di Roma han dato ascolto alle voci di quest' amica dell' umanità, e ne han seguito i suoi dettami; ora però l' han disprezzata, e la lor mano nello scriver leggi è stata solo diretta da mal avvisati proponimenti e da particolari passioni. Ora si son gittate nella bilancia del magistrato i soli atti esterni, ed i più prossimi alla consumazione de' reati; ora però coi più neri tratteggiamenti anche la nuda volontà si è scritta nel novero delle azioni criminose. Spesso si è punito il conato più leggiermente del delitto; in qualche legge però grava la stessa pena e contro l' uno e contro l' altro. In una parola: umanità, giustizia, crudeltà sembra a primo slancio di riflessione abbian tutte lasciate orme di loro stesse nel dritto romano.

consumata dall'attentatore; e se in fine non sarà assodato, ch'egli non *potè* consumarla, un savio magistrato temerà di condannarlo a certa e dolorosa pena; che anzi pronunzierà la sua libertà.— Non paventi egli di rendere un sì dolce tributo all'innocenza ed alla umanità. È vero che, così decidendo, possono qualche fiata i delinquenti sottrarsi dalla pena giustamente dovuta ai loro attentati; ma è certo altresì che il magistrato non sarà mai nel periglioso cimento di punire chi dalla legge si dichiara innocente: ed oh..!quanto è più dolce per la giustizia il salvare un reo, che l'aggravare la sorte dell'innocenza.

(283) Vedi sopra la nota 278.

Digitized by Google

332 — Tali moltiplici e discordanti leggi han portato gli scrittori a contrarî ed opposti pensamenti. Velleio Patercolo, ingegnosa elegante (284) penna, osservò che i giureconsulti romani miravano più alla volontà de' rei, che ai modi, e ne pesavano i fatti su la imputabilità della intenzione (285). *Magis peccandi voluntatem intuebantur, quam modum, factaque ad consilium dirigebant* (286). Qualche altro sostiene che i conati non debbano punirsi in verun modo (287); e vi son di quei che nel mentre han pensato, che per diritto romano la sola volontà non dava esistenza a conato, hanno opinato pure ch' esso era sempre più leggiermente punito (288), e solo per alcuni atroci delitti tale regola cessava di aver vigore.

333—Quest'ultima opinione, ove giusta e propria interpetrazione si dia alle leggi;ove voglian porsi a calcolo le diverse circostanne, nelle quali sono state esse emanate; ed ove pure si distinguano le generali disposizioni, che statuivano *regole*, da quelle che furono sol parto della tristezza de' tempi; questa ultima opinione, dico, è quella che emerge dall' intero corpo del Diritto. L' analisi ne apporterà persuasione. Vedremo dunque in quale stadio si rinveniva il Conato punibile secondo le leggi Romane, e di qual pena dalle stesse si gravi taluno all' oggetto.

334 — Io trovo nella leg. 18. de poenis — *Cogitationis poenam in foro nemo patitur* — Questa legge scritta in termini amplissimi, e registrata in un titolo, che per la maggior parte statuisce regole generali, ben mostrerebbe di per se sola, ove altro non vi fosse, quanta umanità racchiudevano ne' loro cuori i giureconsulti romani, e con quanta giustizia sapevan essi sceverare le azioni che si debbono bilanciare dal magistrato civile da quelle che conviene abbandonare alla Divinità, ed alla morale degli uomini. Ma dessa

(284) Tacito.

(285) Lauria, nota sul Conato

(286) Gothof. tit. di poenis in nota 49 ad leg. 18.

(287) Aul. Gellius noct. attic.

(288) Mario Pag. princip. del Cod. pen. Cap. XIII.

Digitized by Google

non è la sola che parla in tal modo : molte altre leggi , ed anche sotto titoli generali dimostrano la stessa cosa. Trifonino scriveva: *Fugitivus est non is, qui solum consilium fugiendi a domino suscepit, licet id se facturum jactaverit: sed qui ipso facto fugae initium mente deduxit: nam et furem, adulterum, aleatorem, quamquam aliqua significatione ex animi propositione cujusque sola quis dicere possit : ut etiam is , qui nunquam alienam rem invito domino subtraxerit , nunquam alienam matrem familias corruperit , si modo ejus mentis sit , tamen oportere eadem haec crimina assumpto actu intelligi: et ideo fugitivum quoque et errorem non secundum propositionem solam, sed eum aliquo actu intelligi constat. Leg.* 225 *ff. de V. S.*—E Paolo nella legge 53 §. 2. ff. *eodem*, esaminando il come debban prendersi le parole *ope* , *consilio*, se congiuntamente, o pur no, dice che il fatto disgiunto dal consiglio non debba esser punito , del pari che il disegno non può nuocere ad alcuno, ove non sia seguito dal fatto — *Sane post veterum auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope videatur fecisse, nisi et consilium malignum habuerit; nec consilium habuisse noceat, nisi ei factum secutum fuerit* (289).

335 — Non rimane dunque ombra di dubbio su tale oggetto : le soprascritte leggi il dimostrano evidentemente ; che anzi quelle istesse che si citano da chi trovasi nel partito opposto, conducono, al pensamento pure dell' acuto Ant. Mattei , e del dotto Giureconsulto Voet , alla medesima conseguenza (290). Paolo , si dice da

(289) Simil cosa dettava il giureconsulto Claudio Saturnino — *Eventus spectetur ut ac clementissimo* (*) *quoque facta; quamquam lex non minus eum qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit puniat. Leg. 16 ff. de poneis.*

(290) *Ad lib. 47. 48. ff. prolog. cap.* §. 5. *Matthaeus*. Ecco come si esprime Voet., commentando la legge 7. *ff. ad dict. leg. Corn.*, nella quale il Giureconsulto Paolo dice. Dolus pro facto accipitur. *Nominatim*, egli dice, *in hac lege Carnelia dolus pro facto accipitur, hoc est, animus occidendi pro eo est, ac si quis vere occidisset. Quod*

(*) Alciatus non recte pro, *clementissimo*, emendavit, *dementissimo*: vetus et vulgata lectio concinnior est, ex qua intelligimus , eventum quoque puniri , si culpa caedes facta est etiam a viro alioquin clementissimo — Così riflette il dotto Mattei nel lib. 48 cap. 3. §. 10 in fine.

Digitized by Google

qualcuno, opinò che dovesse mettersi a pena l' intendimento, non l'opera dell'uomo. *Consilium, non factum uniuscujusque puniendum est: lib.* 5. *sent*, 23. §. 1. Ma chi in tal modo pensò, non fu fedele nel riportare la sentenza del Giureconsulto: dovea leggersi l' intero titolo, o per lo manco quelle parole che sieguono immediatamente la legge trascritta. *Ideoque qui cum velit occidere, id casu aliquo perpatrare non potuerit, ut homicida punietur. Et is, qui casu jactu teli hominem imprudenter occiderit, absolvitur.* Dovea pure riflettersi che tale sentenza è desunta dalla legge Cornelia de *Sicariis et veneficiis*, ove Silla sanzionò che punito fosse solo colui, cui piacque incedere armato con animo di uccidere (291). Nè tampoco le altre leggi portano a conseguenza diversa; che anzi dalla legge 16 ff. de poenis, e dalla *leg.* 3. *ff. ad leg. Corn. de Sicariis*, l'istessa cosa si desume.

336—Così pure avvisò la maggior parte degli scrittori, e Cicerone istesso ne' suoi Ufficii (292) elegantemente diceva. *Aliter leges, aliter Philosophi tollunt astutias: leges, quatenus manu res tenere possunt: Philosophi quatenus ratione et intelligentia.* Le sole leggi 14. ff. ad leg. Corn. de Sicariis, e 5. cod. ad leg. *Iuliam maestatis*, par che distruggano la di già enunciata opinione; però mal si avvisa contener la prima una regola di diritto, e si erra quando non si riporta la seconda alla sola tristezza de' tempi. Chi difatti non sa che la creduta massima *in maleficiis voluntas spectatur non exitus* è relativa particolarmente alle malle, quelle che prive in loro

tamen ita intelligendum est, si animus per actum aliquem homicidium propinquum manifestatus fuerit; arg. L. 1. §. 5. ff. hoc titulo. junct. L. cogitationes 18 ff. de poenis.

Gotofredo nella nota alle parole *dolus pro facto* dice. *Sensus est, in lege Cornelia de sicariis dolus, non lata culpa spectatur.* Questa interpetrazione si diparte da quella del Voet soprascritta, e da quella del Mattei *lib. 48, cap. 3. §. 10.*, da cui è detto *Dolum pro facto accipi, id est dolum ad poenam sufficere, etiam si eventus non fuerit secutus.*

(291) *Leg. 1. §. 1. ad leg. Corn. de Sicariis, et veneficiis.*

(292) Lib 3 cap. 4

Digitized by Google

stesse di effetto reale, grave però ne producevano innanzi ai pregiudizi del popolo? E chi non conosce il sommo interesse della pubblica pace, che ne' reati di perduellione tanta severità ispirò ad Arcadio ed Onofrio? (293)

337 — Conchiudiamo dunque. Nel diritto Romano giammai per regola generale si puniva la sola volontà: il conato esigeva sempre la manifestazione di essa con atti esteriori (294).

338 — Ma in qual punto della *linea* di Alciato si rinveniva il conato punibile secondo i giureconsulti romani? Io non veggo per questo statuita regola generale: ciascuna legge provvedendo a speciali azioni criminose, sanzioni pure speciali dettava pei conati corrispondenti, donde risultava pericolosa fluttuanza, e tirannica incertezza.

Si è voluto distinguere dagli scrittori il conato, traendo i lor principî dalle leggi romane, in *prossimo*, e *remoto*: ma, noi lo abbiamo dimostrato altrove, tale divisione è inadequata, incerta, e madre dei più dannosi capricci. Il solo Gotofredo, appoggiato all' autorità di Giulio Claro (295), par che dia nel brocco, presentandoci le varie specie di Conato in principio generale. Egli dice—*Conatus, alius extremis suis, ac fini coniunctus est; alius mediis ad extremum tendentibus coniunctus.* Bella, filosofica è questa divisione, e quasi ci presenta quella data dal codice abolito delle due Sicilie.

339—Or passando a ragionar della pena de' conati, dessa per diritto romano fu sempre più lieve. Tal verità da molte leggi è dichiarata; e benchè in opposto avviso vada qualche acuto in-

(293) Seneca scriveva. « Alcune azioni sono tanto dannose che debbono riputarsi: « perfette anche quando non sono che semplicemente tentate ». *Quaedam ejus conditionis sunt, ut effectum praestare debeant. Quibusdam pro effectu est omnia tentasse: de benef. lib. 7. cap. 13.*

(294) Qui deve ricordarsi la filosofica dottrina di Ugon Grozio, e riportata nel primo capitolo, poichè come riflettono scrittori di somma autorità, anche per dritto Romano si trascurava il conato ne'reati di poco momento.

(295) Com. leg. 28. ff. de poenis. Clarus 5. sent. §. ult. quaest. gl. 72.

Digitized by Google

terpetre del diritto (296), il maggior novero degli scrittori e sommi e profondi a quella son fermi. In ultimo la ragione, da cui raro si partirono i romani giureconsulti, è base ai loro pensamenti.

340—Paolo diceva che chi maculasse il talamo altrui, o chi frugasse mezzi per torre ad altri la propria consorte, tarpate le ali al disegno pria dell' effetto, *fuori ordine* punir si dovesse. Lo stesso giureconsulto per lo stupro e per le sedizioni colpiva di morte ove consumato si fosse il delitto, e la sola deportazione comminava, quando agli atti del tentativo seguito non fosse l' effetto (297). Del pari: se il ladro ad oggetto di furto fosse entrato nella casa altrui, accusa d' ingiuria o di violenza competeva contro di lui, e non quella di furto, ove il furto fosse mancato (298): e Saturnino pure in principio generale dettò, che nella proporzione delle pene anche l' evento calcolar si dovesse (299). La legge 3. ff. *de his qui notantur infamia*, e la legge 22 § *et si ff. ad leg. Corn. de falsis*, dan fermezza all' istesso principio.

341 — È vero che in molte leggi grava l' istessa pena e contro i delitti consumati, e contro i conati; noi però l' abbiam detto, tali leggi il tempo non la ragione dettò. Silla sanzionò, che pari pena colpisse chi uccidesse, e chi inceduto avesse armato con animo di uccidere: (300) ma tanta severità fu ispirata dall' orrore della guer-

(296) Ant. Mattei: Comment. lib. 48, Cap. 3. §. 10 — Voet ad leg. Corn. de Sicriis §. 4.

(297) *Sollicitatores alienarum nuptiarum, itemque matrimoniorum interpellatores, et si effectu sceleris potiri non possunt, propter voluntatem perniciosae libidinis extra ordinem puniuntur. Leg. 1. ff. de extraordinariis criminibus. . . . Qui puero stuprum, abductu ab eo, vel corrupto comite, persuaserit, aut mulierem puellamve interpellaverit. . . . perfecto flagitio, punitur capite: imperfecto, in insulam deportatur; corrupti comites summo supplicio adficiuntur. §. 2. Paul. eodem.*

(298) *Qui furti faciendi causa conclave intravit, nondum fur est, quamvis furandi causa intravit. Quid ergo? Qua actione tenebitur? Utique injuriarum, aut de vi accusabitur, si per vim introibit. Leg. 21 §. qui furti ff. de furtis.*

(299) *Leg. 16 ff. de poenis.*

(300) *Lege Cornelia de Sicariis et veneficiis tenetur, qui hominem occiderit; cujusve dolo malo incendium factum erit; quive hominis occidendi, furtive faciendi cau-*

Digitized by Google

ra civile, e dalla rabbia delle fazioni. La sola propinazione del veleno fu in un'epoca tenuta per veneficio (301); ma qual legislatore più clemente non avrebbe scagliato i suoi fulmini anche contro l'ombra del delitto al vedere che i mariti ed i padri in ogni istante tenevano in forse le lor vite per scelleranza donnesca (302)? Pompeo agguagliò a parricidio ogni più lontano tentativo (303): gl'imperatori

sa cum telo ambulaverit; quive cum magistratus esset, publicove judicio praeesset, operam dedisset, qua quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur, condemnaretur. Lex. 1 ff. ad Leg. Corn. de Sicariis . . . . Item lex Cornelia de Sicariis quae homicidas ultore ferro persequitur, vel eos qui hominis occidendi causa cum telo ambulant. Instit. tit. de publ. judiciis §. *item lex Cornelia.*

(301) *Ejusdem legis Corneliae de Sicariis et veneficiis capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit, vel vendiderit, vel habuerit, plectitur. Lex 3 ff. ad leg. Corneliam de Sicariis ed veneficiis.*

(302) Ecco il passo dello storico che tali eccessi riporta. *Cum primores civitatis similibus morbis, eodemque ferme omnes eventu morerentur; ancilla quaedam ad Quint. Fabium maximum aedilem curulem, indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset, haud futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad Coss.; Consules ad senatum referunt, consensuque ordinis fides indici data. Tum patefactum, muliebri fraude civitatem premi, matronasque ea venena coquere; et si sequi exemplo velint, manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta, et recondita alia invenerunt; quibus in forum delatis, et ad XX matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis, duae ex eis Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, a confutante indice bibere jussae, ut se falsum commentam arguerent, spatio ad colloquendum sumpto, cum, summoto populo, in corpectu omnium rem ad caeteras retulissent; haud abnuentibus, et illis bibere, epoto medicamento, suamet ipsae fraude omnes interierunt: comprehensae exemplo earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt; ex quibus ad 170 damnatae. Neque de veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est.....* Livius in lib. 8, cap. 14.

(303) *Lege Pompeia de parricidiis cavetur: si quis matrem, padrem, avum· . . . . occiderit, cujusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur, quae est legis Corneliae de Sicariis . . . . et praetarea qui emit venenum ut padri daret, quamvis non potuerit dare.* Leg. 1. ff. de lege Pompeia de parricidiis — *Poena parricidii more majorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus, deinde culleo insuatur cum cane, gallo, gallinaceo et vipera: deinde in mare profundum culleus jactetur; hoc ita, si mare proximum sit; alioquin bestiis obiicitur, secundum divi Hadriani constitutionem. Lex 9 ff. eodem.*

Digitized by Google

Arcadio ed Onorio punirono di morte anche i conati di perduellione (304): son tali verità ineluttabili, ma a chi non è noto essere questi orrendi casi nella eccezione anzichè nel principio generale? E a chi non si appalesan tosto di esse i motivi animatori? (305)

342—Pressocchè tutti gli scrittori delle cose penali han così avvisato. Mario Pagano diceva (306): *dalle leggi romane sempre il conato è più leggiermente punito.* Nell'istessa maniera pensò Saliceto, Tiraquello, Giulio Claro; e nei tempi a noi più vicini l'elegante e dotto Renazzi, dopo aver indicato i casi, ne' quali il conato stava per delitto consumato, diceva — *Leges sane romanae non aliis fere, quam in expositis casibus conatus delictorum tanquam perfecta et absoluta crimina habendos, puniendosque esse edixerunt. Nam in huiusmodi similibusque casibus, vel quod de immanioribus res esset flagitiis, vel saltem periculi plenis, prudenter exsistimarunt romani legumlatores plus nocere, ut Valerius Maxinus lib. 6, cap. I inquit, voluisse peccare, quam prodesse numquam peccasse* (307). E lo stesso Ant. Mattei non può negare che l'uso di giudicare presso tutte le nazioni abbia stabilito minor pena meritare chi tentò solo, maggiore chi le sue azioni consumò. Finalmente che il disopra detto sia dettame di ragione e di giustizia è dimostrato nel capitolo antecedente.

(304) *Quisquis cum militibus vel privatis, vel barbaris scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramentum vel dederit, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) vel cujuslibet postremo qui nobis militat, cogitaverit; (eadem enim severitate voluntatem sceleris, qua effectum puniri jura voluerunt), ipse quidem, utpote maiestatis reus, gladio feriatur, bonis ejus omnibus fisco nostro addictis. Lex 5 Cod. ad legem Juliam maiestatis.*

(305) *Res monet*, diceva Catone arringando al Senato nella congiura di Catilina, *cavere ab illis magis, quam quid in illis statuamus consultare. Nam caetera meleficia tum persequare, ubi facta sunt; hoc, nisi provideris, ne accidat, ubi evenit, frustra judicia implores. V. Sallust. Bell. Catilin. c. 52.*

(306) Principî del Codice penale cap. XIII.

(307) *Synopsis elementorum juris criminalis Cap. 4. §. 18.*

Digitized by Google

SEZIONE III.

Del concorso di più persone nella commissione di un reato qualunque (308).

343—Non vi è trattato nella scienza della ragion penale, in cui siansi presentati e si offrano tuttora maggiori ostacoli per esser ben discusso, e quindi ben basato ne' suoi principii fondamentali, quanto quello che attualmente pongo a generale disamina (309).

344—La convinzione di tale verità sorge nell'animo di ognuno dal vedere; che tutti gli Scrittori di diritto penale non men positivo che filosofico, si son sempre occupati a discutere le teoriche relative alla *complicità* ed alla *correità*; a determinarne la natura; a decidere, se quelle proprie dell'una possano confondersi con quelle dell'altra; e che fino ai tempi presenti sussiste ancora nei pensamenti loro disparità, incertezza e confusione (310).

(308) Usando questa epigrafe nella presente sezione, non credo di andar incontro al rimprovero che il Carmignani fa al Renazzi, il quale nella più volte citata sua opera (Vol. 2.° pag. 364, nota 2.) dice = *Tutto nella teoria della complicità è confusione, se si adatta la formola* = De his qui causa sunt alienorum delictorum, *di cui fece uso il Renazzi.* Elem. juris crim. lib. 1. cap. 9 — *Non meno equivoca,* prosiegue lo stesso Carmignani, *è la nomenclatura dei* fautori del delitto, *adottata dal programma dell'Accademia di Lovanio del 1827.*

(309) Questa spiacevole verità è stata pur riconosciuta dal Carmignani. Egli dice — « Non vi ha parte della scienza della sicurezza sociale, in cui la nomenclatura non che « la teoria sia incerta, confusa, contraddittoria, quanto quella, che tratta della com- « plicità. Il modo ed il grado della influenza, che più volontà preordinanti insieme ad « uno stesso delitto, hanno, o aver possono l'una sull'altra: la difficoltà di assegnare « a ciascuna il giusto suo grado di moralità; l'esame non men difficile della più o me- « no diretta cooperazione di ciascuna al delitto nell'estrinseco carattere degli atti, che « tutte assumono concordemente: i nuovi conflitti, ne' quali in questa materia si son « trovati tra loro il principio morale, e il principio politico, hanno prodotto errori, in- « certezze e dispute difficili ad esser composte» = Citata opera su la teoria delle leggi della sicurezza sociale di Giovanni Carmignani, tomo 2., cap. XVII., pag. 392.

(310) Su l'oggetto possono leggersi fra le seguenti opere. Renazzi, *elementa juris*

Digitized by Google

345 — Se mal non mi appongo, le disparità, le incertezze, e le confusioni in siffatt'oggetto scientifico, traggono la loro origine da quello stesso fonte, da cui vidi già derivati tutti gli erronei giudizi in rapporto alla natura ed alla indole del *dolo* (311).

346 — Anzichè andar dietro alle leggi antiche, e guardarle come guida sicura ai nostri passi; anzichè ricercare avidamente l'opinione degli scrittori, e farsi forte con la loro autorità per sostenere i canoni apparati per lo più senz'ordine nella età giovanile; e da ultimo anzichè sposare il tale o tale altro sistema, ed al medesimo star fermi senz'averlo prima e con profondità disaminato, era d'uopo invece, ritenendo come un fatto il reato per essere un fatto realmente, stabilire tutte le teoriche della complicità e della correità su la osservazione della condotta degli uomini e del giudizio loro universale, in rapporto alla produzione del medesimo (312).

347 — Così potevasi, e così potrassi unicamente rinvenire un principio, che, nel mentre sia vero ineluttabilmente, servir possa di luce ad ogni ragionamento susseguente; e perciò di base solida

criminalis, lib. 1. cap. 9 = Nani, *principî di giurisprudenza criminale, cap. 3 pag. 110, edizione di Napoli del 1831* = Romano, *istituzione di giurisprudenza penale, parte 1., cap. II.* = Pellegrino Rossi, *trattato di diritto penale, lib. 2. cap. 35 e seguenti* = Carmignani, *detta opera* = Bonanni, *elementa juris criminalis, lib. 1. cap. 9* = Roberti, *corso completo di diritto penale del regno delle due Sicilie, parte 1., tit. 2., cap. 5.*

(311) Vedi sopra l'art. 1., del cap. 1. della sezione 2. del lib. 1. n. 16 e seguenti con le noti corrispondenti.

(312) In tutte le scienze morali direttrici dell' uomo, per raggiungere lo scopo desiderato, non vi è altra guida che con maggior sicurezza possa seguirsi, nello stabilirne i principî. Di fatti, come mai potrebbero essere intesi, se fossero modellati sopra idee diverse da quelle che ne hanno tutti gli uomini costantemente? I principî allora ed i fatti continuati dal pensiero umano sarebbero in manifesta opposizione; e quindi non solo si avrebbero mille ostacoli nell' applicazione di essi; ma da per tutto non vi sarebbe che confusione ed incertezza. Ed in questo caso quali sarebbero mai le conseguenze che di necessità ne verrebbero a nascere? Ogni lettore di buon senso e versato nello studio di tali scienze può deciderlo da se: d' altronde non è dato a me in questo luogo di farne la dettagliata indicazione; e molto meno una valida dimostrazione.

Digitized by Google

ed inconcussa a tutt'i principî secondarî; e così pure potrà decidersi, se esista o pur no differenza fra la complicità e la correità; e, nel caso affermativo, in che precisamente stia.

248 — Per giungere dunque ad un reale e felice risultamento io immaginerò delle ipotesi, che per altro non sono che la rappresentazion generale di tutt' i fatti, i quali in ogni giorno si avverano nella società; e mi occuperò con esse ad analizzare il come gli uomini giudicano intorno ai medesimi; dal che poi sarà facile dedurre, per i principî fino ad ora esposti, tutto quello, di che abbiam d'uopo per l'oggetto presente.

Ipotesi I.

Improvisamente è sorta una rissa fra cinque individui, che per combinazione erano riuniti: nel corso di essa uno di loro è caduto vittima, senza sapersi pel colpo di chi, comechè tutti abbian presa una parte attiva nella rissa istessa.

II.

È sorta una simile rissa fra Tizio, Cajo e Mevio. Nel corso di essa l'enunciato Tizio è stato ferito semplicemente da Cajo, e morto poi da Mevio.

III.

Mossi particolari ed individuali motivi contro di Tizio, tre altri individui risolvono di ucciderlo; e nel porre i medesimi ad esecuzione la scelerata idea, che ottiene il suo compimento, ciascun di loro giunge ad atti di consumazione; o taluno a questi, tal altro agli atti di esecuzione, e tal altro ai soli atti di preparazione, senza che però l'uno conosca la fermata dell'altro.

Digitized by Google

IV.

Egualmente spinti da particolari interessi tre altri individui concertano di mandare a morte Mevio, e per portare ad effetto il loro proponimento giungono tutti ad atti esterni; ben vero però, che per la felice riuscita della cosa si ferma fra loro e così si esegue, che l'uno giunga solo ad atti di preparazione, l'altro solo ad atti di esecuzione, o per lo meno che l'uno o l'altro faciliti i primi o i secondi; e che unicamente il terzo consumi gli atti ultimi del misfatto.

V.

Nel modo stesso quattro altri scellerati sospinti ancora da particolari cagioni, risolvono toglier di vita l'oggetto della loro vendetta; fermano quindi nella sera, che l'indomani avrebbero data esecuzione in una determinata maniera ai disegni concepiti, e per l'oggetto stabiliscono il luogo della futura riunione. Nell' indomani uno degli scellerati manca, e non si trova nel luogo determinato, di modo che i tre altri di già convenuti pervengono essi soli alla satisfazione de'tristi loro disegni.

VI.

Tizio risolve di uccider Cajo per suoi individuali fini; ma perchè, mancandogli l'animo, o per altra ragione qualunque, non vuole egli personalmente eseguire il reato, dà il terribile carico ad un altro, il quale, o per ricompensa ricevutane, od anche gratuitamente, l'accetta e l'esegue.

VII.

Mevio fatta la idea od anche risoluto d'involare dalla casa di un cittadino un oggetto prezioso, è da Cajo incitato al furto con pa-

Digitized by Google

role lusinghiere in rapporto al vantaggio che deve derivargli dal medesimo. Il primo quindi consuma il furto concepito.

VIII.

Stico fatto il disegno di commettere un reato, viene istruito da Paolo sul modo di eseguirlo, o sul modo di nasconderlo, o anche sul modo di sfuggire la pena.

IX.

Tizio, commettendo un reato, viene aiutato in un modo esterno e fisico qualunque, sia negli atti di consumazione, sia negli atti di esecuzione, sia anche negli atti di semplice preparazione da Cajo, il quale, non solo presta l'aiuto con tutt' i suoi poteri morali, cioè dietro cognizione e libera determinazione, ma lo presta nella conoscenza ancora del fine che lo stesso Tizio si propone, e dell'effetto che il suo aiuto produr deve in riguardo al fine medesimo.

X.

Da ultimo lo stesso Mevio sta commettendo un altro reato qualunque: Tizio avrebbe potuto impedirlo: ma rimane nella inazione; e poichè il reato medesimo è portato a consumazione, egli, dopo questa, approva il fatto, e ricolma di scellerata lode il misfattore.

349. Queste ipotesi, se non vado errato, rappresentano tutte le idee e non meno nel senso negativo, che nel senso positivo, che possono destarsi in rapporto al trattato della correità e della complicità; di modo che non vi è questione che voglia elevarsi, la quale non si riferisca ad una di esse, e non vi è principio di correità, o complicità, necessario a stabilirsi per effetto dell'universale pensamento nascente dai diversi fenomeni che vanno ad avverarsi su

Digitized by Google

la sensibilità umana, il quale non si trovi anche in una di esse racchiuso (313).

350. Intanto, facendo per l'oggetto profondo esame del giudizio degli uomini relativamente alle diverse immaginate ipotesi, o, che è lo stesso, dell'allarme, unico male sociale da calcolarsi (314), io osservo:

I. Che gli uomini imputano ai rissanti quel tanto che essi fisicamente han fatto; che solo pel fatto loro esclusivo e personale son tenuti; e che fra i medesimi non riconoscono l'esistenza di alcun legame che destar possa l'idea di unità di azione. Questo giudizio universale poi è l'effetto de' reali rapporti delle cose, perchè in realtà, quando degl'individui casualmente si trovano in un luogo, e solo per circostanza improvvisamente sorta fanno istantaneamente degli atti criminosi, questi non possono riportarsi che ai fisici loro autori. Dire il contrario, sarebbe un assurdo ed un porsi in manifesta contraddizione con la economia fisico-morale di fatto della natura umana (315).

(313) Dir volea che mia idea non è stata mai quella d'indicare precisamente tutt'i fatti che possono verificarsi nella società in rapporto alla correità ed alla complicità, ma solo di stabilire delle ipotesi, alle quali possono riferirsi convenevolmente tutt'i fatti stessi; di modo che non ve ne sia alcuno verificabile, il quale non trovi, dirò così, la sua fisonomia in una delle enunciate ipotesi.

(314) Che l'allarme sia l'unico male sociale da calcolarsi, è stato altra volta detto nel capitolo secondo della sezione prima del primo libro, e con particolarità enunciato nella nota 39. del n.° 49. Questa stessa verità sarà dimostrata nella sezione seguente, allorchè parlerò della graduazione de'reati, e con maggior profondità nel secondo volume, allorchè verrà a trattarsi del diritto di punire.

(315) Non vi è scrittore in ragion penale, che non riconosca tale verità. E dapprima si legge nel diritto romano = *Si rixa percussus homo perierit, ictus unius cujusque in hoc collectorum contemplari oportet.* L. 17. D. ad leg. Corn. de sicar. = Ecco come al proposito si esprime Pellegrino Rossi nella citata sua opera = « Nei reati istantanei provvenienti da un movimento imprevisto, senza deliberazione precedente, non « deesi rigorosamente parlando, riconoscere nè *correi* nè *complici*. La reità d'un agente « non ha potuto comunicarsi all'altro; non ávvi associazione, nè intelligenza, nè patto « che renda comune a tutti la medesima azione criminosa. Se molte persone hanno « operato, ci hanno tanti reati distinti, più o meno gravi, quanti fatti individuali ci

Digitized by Google

II. Che tutti gli agenti scritti nella terza e quarta ipotesi, pel fatto ivi indicato, abbiano nel pensamento di tutti la stessa criminosità, e siano considerati come autori principali senza dare alcun rilievo alla diversità degli atti, cui ciascun di loro pervenne. Ne'casi contemplati, i figuranti, dirò, nella luttuosa scena hanno nei loro fini, nei loro interessi personali, o nel concerto fatto e negli atti fisici di qualunque natura cui ognun di loro sia giunto un vincolo tale, che, dileguata l'idea speciale delle forze morali e fisiche di ciascuno, sorge l'idea generale delle forze della società fra di loro formata; idea, che, ad onta che un solo sia il reato commesso, è tanto più spaventosa e terribile, per quanto più è maggiore il numero de' delinquenti associati. A che monta, che non tutti sian giunti agli atti di consumazione, quando colui dal quale venne in effetti consumato, fu, per così dire, investito dagl' interessi degli altri compagni, animato dal concerto fatto con loro, e sostenuto dagli atti esterni di preparazione per i medesimi eseguiti?Sta dunque nella natura, che ne' casi stessi vi sia *unità di forze morali e fisiche* concentrate le une nelle altre; che gli agenti tutti destino di loro nella società un *egual timore* ed un *identico allarme* senza distinzione alcuna; e che per conseguenza tutti debbono essere *in un grado eguale* responsabili innanzi alla società per l'avverato misfatto (316).

« sono stati » = Lib. II, capo XI., pag. 168; n° 6, = Ecco pure come sull'oggetto medesimo scrive il nostro magistrato signor Roberti = « La rissa non essendo che « una contesa, od una zuffa nata improvvisamente tra due o più persone per una pri« vata ingiuria, ognun vede che non solamente vi manca quella unità di azione che « costituirebbe la correità; ma vi manca benanche quel concorso che costituisce la « complicità. Ciascuno dei rissanti agisce senza un fine comune con gli altri, ed ope« ra per se medesimo. Quindi invece di concorrere all'altrui azione, non fa che ester« nare la propria, talchè di questa sola è risponsabile, e non già del fatto degli altri.» Citata opera, parte I, tit. 2. cap. 5. sez. I. n° 531. = La stessa opinione in fine spiega il chiarissimo Carmignani nella pag. 393, cap. 19, §. 1. del tomo 2. della prelodata sua opera.

(316) *Singulorum proprium est maleficium; imo tot iniuriae sunt quo et personae injuriam facientium*, dice il Giureconsulto Gaio nella Leg. 34 *ff. de iniuriis et fam.*

Digitized by Google

III. Che per contrario ognun pensi, considerando il fatto stabilito nella quinta ipotesi, che non debba essere affatto tenuto per la consumazione del misfatto colui, che mancò di essere nell'indomani al luogo concertato nella sera. E di fatti la sua mancanza presenta l'idea del pentimento, il quale per esser nato nella integrità dell'azione, e per essersi manifestato ai soci nello stadio della stessa integrità, e di sua natura ed al sommo rassicurante, e fa di esclusiva pertinenza agli altri soci, che prosieguono nella carriera criminosa, la consumazion del misfatto. Se così, naturalmente pensando, non si decidesse dagli uomini, si avrebbe per inevitabile conseguenza, che, fatto un concerto qualunque per un reato, a niuno sarebbe dato ritirarsi dal medesimo con vantaggio. Ma quale dannoso principio non sarebbe mai questo !!! (317).

IV. Che niun dubiti doversi punire egualmente nella terza ipotesi e il mandante e il mandatario. Il delinquere di questo sta non meno nella esecuzione del misfatto, che nell' essersi mostrato capace di commetterlo vilmente a spinta dell' interesse altrui; e la reità di quello si rinviene nell'essere egli la vera causa del misfatto istesso, non potendosi a suo riguardo considerare il mandatario, che come un materiale istrumento: egli si è servito del medesimo,

libel. Del pari dice BARBEYRAC nelle note a PUFENDORF *per huiusmodi unionem singuli singulos confirmat, et vicissim per eos in comuni consilio confirmantur, et singuli aeque concurrunt ad expediendum caeteris agendi facultatem, tametsi aequa ratione haud egissent. Ita vero singulorum actio rectissime considerari potest quasi ex parte a caeteris producta esset.* (*De off. hom. et civis, lib. 1. Cap. I. not. 27* §. *4*).

(317) Quindi ognun s'avvede che io pensi per la imputabilità di colui, il quale, dopo aver risoluto di commettere un determinato misfatto; dopo aver concertato con altri che erano nella medesima risoluzione i mezzi ed il modo per eseguirlo; e dopo essersi fra loro fermata la parte di azione che ciascuno doveva spiegare, l'uno in assenza dell'altro; abbia desistito dall'agire senza far conoscere ai suoi soci la sua desistenza. E bene a ragione avviso in tal senso, perchè ignorando i soci la desistenza verificata; che anzi vivendo nella certezza che il loro compagno fosse già nell' azione prescrittagli, questa idea influisce immensamente in rapporto al misfatto, che fu l'oggetto del concerto; e perciò anche il desistente deve rispondere del medesimo.

Digitized by Google

come altri servito si sarebbe del veleno, e senza la sua criminosa risoluzione, che *sola* ha influito, o, meglio, agito nella circostanza, i diritti sociali non sarebbero stati attaccati. L'allarme che si genera nella società non trova forse la sua cagion produttrice nei tristi fatti di entrambi? (318).

V. Che non vi è chi non vegga la gran diversità che intercede fra le imputazioni che sorgono dai fatti stabiliti nella settima ipotesi, e quelle che si fanno per i fatti scritti nella ipotesi ottava. Il semplice incitatore considerato nella prima, spiega, a dir vero, un'azione su l'animo del malfattore; ma quest'azione la spiega solo su l'animo del medesimo, e non ha in se alcun carattere di facilitazione in rapporto alla esecuzione del misfatto. D'altronde, perchè sta nella sfera dei più sacri doveri dell' uomo di non cedere alle scellerate insinuazioni che altri potrà fargli; col cedere, l' incitato fa tutto suo il carico del misfatto istesso. Non va però così la cosa in rapporto all'istruttore memorato nella seconda delle dette ipotesi. Egli coll'istruzione che dà o sul modo di eseguire il misfatto, o sul modo di nasconderlo, od anche in rapporto a quello di sfuggire la meritata pena, non solo influisce su l'animo dell'istruito, ma la sua influenza sta ancora in rapporto all'azion criminosa che si esegue, perchè con la istruzione data ha innanzi all'istruito, dirò così, aperta una via più facile e più conducente alla satisfazione de'suoi scellerati proponimenti. In una parola: nel primo caso i rapporti che nascono si ristringono ad esistere fra le incitazioni e l' animo dell' incitato esclusivamente; e nel secondo si estendono ancora ad esistere fra le incitazioni istesse, e l' azion criminosa, la di cui esecuzione fu il loro oggetto; di modo che solo in quest' ultimo può dirsi a ragione che l' istruttore abbia realmente

(318) Credo cosa inutile di osservare, che parlando in questo caso del mandato intendo portare lo stesso giudizio sul caso di un reato che si faccia eseguire per effetto di promesse, o per effetto di un comando, mentre questi diversi modi d'indurre un uomo a misfare han fra loro tutta l'analogia possibile, ed una strettissima relazione.

Digitized by Google

influito su l' azione, e quindi abbia violato i diritti della società (319).

VI. Che da ultimo sia certo, guardato il giudizio che suol darsi in generale dall'uomo in rapporto ai fatti stabiliti nella nona e decima ipotesi; che, nel mentre debba imputarsi il misfatto nato anche a chi prestò il suo aiuto esterno e fisico in un modo qualunque all'autor principale, non si possa poi chiamare alla menoma responsabilità colui che, o solo non impedì la consumazione del misfatto, o solo colmò di lode l' esecutore del medesimo. E bene è fondato su la natura delle cose siffatto diverso giudizio. Chi presta un aiuto qualunque al misfattore facilita la consumazione del misfatto; e quindi, influendo alla consumazione stessa, col suo fatto concorre alla produzion dell'allarme nel seno della società. Ma chi non impedisce un reato, non porta col fatto suo alla cosa neppure la più lontana facilitazione, e l'autore del misfatto rimane nel preciso stato, in cui egli solo si costituì. Del pari il semplice elogiatore, non arrecando con le inique sue lodi alcun cangiamento al carattere dell'azione di già seguita, non è dato considerarlo come influente, e quindi per le sue stesse lodi non ispira alcun timore fondato (320).

(319) Trovasi scritto nel diritto romano, e precisamente nella L. 50 §. penul. D. de furt. = *Consilium dare videtur qui persuadet et impellit, atque instruit ad furtum faciendum* = Piacemi riportare al proposito l'opinione del prelodato Carmignani = *Quaestio*, egli dice, *ut consilii ad delinquendum praestiti politicam imputabilitatem decernamus, adhibita distinctione dirimitur. Aut enim de simplici consilio agitur, de eo scilicet quod in nuda ad scelus hortatione consistit, quodque generale, simpliciter eccitans, vel hortativum nuncupatur, ac tale consilium politicarum legum animadversione non coercetur, quidquid sit de morali illius pravitate. Aut de consilio agitur quod persuasionem, simulque instructionem ad scelus constituit, quod speciale, efficax, vel cooperativum dicunt, ac huiusmodi consilium, sine quo scelus perfici haud potuisset, politice imputandum est. [Elem. iur. crim. §. 225].*

(320) Avverto che tutto quello che io dico in questo luogo in riguardo ai non impedienti ed agli elogiatori, è solo relativo alla imputazion politica; poichè ognun sa che innanzi alla morale gli stessi individui giustamente sarebbero imputati e con ragione tenuti come uomini scelleratissimi.

Digitized by Google

351 — Ora dietro le cose di sopra discorse ; dopo aver osservato il giudizio degli uomini sopra tutt' i fatti verificabili nella società e relativi in qualunque senso al presente trattato ; e dopo aver dimostrato ancora, che il giudizio stesso è l' effetto inevitabile della natura umana, cui qual' è nel fatto è d' uopo esaminare per basare le teoriche delle scienze morali; mi è dato annunciare qual principio giusto e vero: che per dirsi che un uomo possa imputarsi in un modo qualunque di un reato da altri commesso, sia di un' assoluta necessità che l' uomo stesso abbia influito moralmente, o fisicamente alla consumazione del medesimo coll' averlo facilitato.

352 — Senza questa facilitazione od influenza può d'un reato esser tenuto solo quello, dal quale venne eseguito; e ciò quando anche vi si sia determinato per altrui insinuazione, e nell'altrui materiale compagnia vi sia giunto , derivando dalla natura delle cose, che la sola facilitazione delle azioni , o , che è lo stesso, la sola reale influenza, in rapporto alla esecuzione delle medesime, possa rendere in qualche maniera autore dell' azione istessa colui che in qualunque modo si associò a chi ne fu il verace consumatore.

353—Ma ad onta del concorso della enunciata facilitazione od influenza, la quale è sempre ed in ogni caso indispensabile, gli agenti, in rapporto ad uno stesso reato , possono , che anzi debbono prendere, ora il nome di *correi*, ed ora quello di *complici*, secondochè il concorso, cioè detta facilitazione od influenza accompagnata o pur no da taluni altri determinati caratteri; e poichè molte cose sono a dirsi intorno ai medesimi, ed appunto relativamente ad essi si son verificate le maggiori disparità nei sentimenti degli scrittori della ragion penale; è necessità parlare distintamente degli uni e degli altri. Per questa ragione tratterò separatamente nei due seguenti capitoli della Correità e della Complicità, e tratterò per ultimo nel terzo delle differenze fra di loro esistenti, e di ogni altra generale osservazione, che dalla natura dell' una e dell'altra deriva.

Digitized by Google

CAPITOLO I.

Della correità (321).

354 — Incominciando a trattare della correità, debbo in primo luogo avvertire, che qui d' altro non si tratta, se non di stabilire

(321) Il tante volte lodato sig. Carmignani, scrivendo un apposito paragrafo su la correità, esprime le sue idee su l'oggetto nel seguente modo = « Il dritto ordinario « prevede il caso certamente possibile, che più scellerati si uniscano insieme, e pat- « tuiscano tra loro d'esser soci, e compagni nel commettere un delitto, del quale già « è stato unanimemente concepito il progetto.

« Questo caso ondeggia tra il concorso morale ed il fisico: tra gli atti di concorso « anteriori, tra i contemporanei, e i posteriori al delitto, e dal non essere stata ap- « prezzata questa variabilità del caso son nate lunghe, ed interminabili dispute.

« La ipotesi, che la convenuta società di delitto si risolva in un concorso mera- « mente morale alla sua esecuzione è raramente verificabile. Converrebbe, onde si « verificasse, supporre, che parte de'soci senza promettere di conferire la fisica opera « loro al delitto esibissero a chi se ne incarica un mezzo o vero, o finto di protezione, « una speranza d'impunità mercè la personale influenza loro, ed alla esecuzione non « intervenissero; ma siccome ciò non potrebbe supporsi se non si supponesse ancora, « che essi per questa loro promessa influenza hanno convenuta a loro profitto una par- « tecipazione de'frutti, che dal delitto si sperano, il caso non appartiene più a questa « sede d'induzioni, ma passa a quella del concorso per atti posteriori al delitto.

« Nel tempo nel quale si commette il delitto, la società *reale* rende inutile ogni qui- « stione sopra una precedente società *convenzionale* tra i complici. Questa conven- « zionale società stabilita dai complici prima che insieme si accingessero all'opra de- « littuosa può togliere nel modo della imputazione, e della pena ogni distinzione tra « complicità prossima, e complicità remota: perciocchè quando il complice, non o- « stante la pena minore decretata dalla legge alla remota complicità, ha promesso di « conferir come socio l'opera propria al delitto, egli lo ha contemplato nel suo intero « contesto, e non ha potuto avere in mira d'incaricarsi piuttosto di atti remoti, che « prossimi.

« Queste considerazioni conducono a credere, che il concetto di una società con- « venuta tra più non valutabile nel tempo in cui è commesso il delitto, valutabile nel « tempo anteriore nella sola veduta di essere a parte de' frutti, spetta realmente per « ciò che concerne la sua pratica utilità a quell' ultimo caso » = Citata opera tom. II., cap. XIX. §. 2. pag. 400. Col rispetto però dovuto a questo chiarissimo Autore non debbo dissimulare, che il linguaggio da lui tenuto, mi sembra piuttosto proprio

Digitized by Google

quali caratteri debba avere e quali atti abbia a fare, perchè prenda il nome di *correo*, colui che concorse alla produzion del reato col consumator materiale. Per lo che è d'uopo ritenere, che si debba

di un Oratore, che di un filosofo, scrittore di una scienza direttrice della condotta umana. Dalle sue espressioni di fatti, e dai suoi concetti trapela, a dir vero, la idea propria della correità; ma è pur vero, che nel mentre il lettore è sul punto di coglierla e di darle il suo pieno assenso, vien tosto dalla scrittura sospinto a persuadersi, che sia ingannato, e che altro fu il pensamento ed il giudizio dell'Autore istesso. Le parole e l'espressioni che egli usa sono ora troppo generiche, ed ora dubbiose in se stesse; di modo che in coloro che le leggono, non può a meno di generarsi che incertezza e confusione; ed in ultim' analisi, dopo aver considerato maturamente il complesso di tutto, si termina col rimanere nello stato di un perfetto dubbio.

Pellegrino Rossi, scrivendo su l'oggetto medesimo, si esprime in riguardo ai correi, ed in un apposito capitolo, nel modo che siegue = « La risoluzione e il fatto « materiale sono i due elementi costitutivi del delitto. Così ogni individuo che dà *na-* « *scimento* all'uno ed all'altro di questi due elementi, contribuisce in un modo prin- « cipale e diretto alla esistenza del delitto. Egli ne è *cagione*. Vi ponno esser ad un « tempo delle facilità secondarie, e degli impulsi ulteriori; ma gli elementi costituti- « vi del delitto esistono indipendentemente da questi impulsi e da queste facilità Gli « autori di questi fatti secondari avranno approvato il progetto, secondato la esecuzio- « ne del reato; ma essi non hanno *niente creato*. Il reato, forse con minore facilità e « maggior rischio, sarebbe stato ugualmente commesso dai *correi*; e stato in oltre fa- « vorito dai *complici*. I *correi* decidono che il reato esisterà, ed essi l'eseguono o lo « fanno eseguire. I *complici* accedono a questa decisione, ne facilitano la esecuzione; « pur nondimeno essi non sono i veri autori del reato. La *risoluzione* non è opera lo- « ro; come nè anco la *esecuzione*.

« I *correi* sono adunque tutti coloro che sono stati gli *autori* della *risoluzione* cri- « minosa o della sua *esecuzione*.

« Quindi tre specie di *correi*.

« La prima comprende i provocatori diretti, gli *autori* della risoluzione criminosa, i « quali e senza concorrere alla sua esecuzione, sono stati cagione che altri l'eseguis- « sero.

« La seconda, gli esecutori volontari pel conto altrui, coloro i quali, non essendo stati « gli autori della risoluzione, hanno *consentito* ad eseguire un reato risoluto da altri.

« La terza comprende coloro che sono stati essi medesimi gli autori e della *risoluzio-* « *ne*, e della *esecuzione* del reato. Disegnati ordinariamente sotto il nome di autori *prin-* « *cipali*, sono *correi* l'uno rispetto all'altro » = Trattato di diritto pen. lib. 2. cap. 35.— Anche il sig Rossi esprime, nel soprascritto passo delle idee fondate e filosofiche; ma sono costretto a dire che anche questo scrittore siasi ingannato, quando veggo, che nei capitoli susseguenti novera fra i correi non solo i mandanti, ma anche i provocatori, i consiglieri

Digitized by Google

sempre partire dalla idea fondamentale della esistenza di quest'ultimo, od almeno della reale consumazione, comechè non se ne conosca il vero autore, per determinare i rapporti che un altro o molti ancora possano avere col medesimo.

355 — La correità dunque, se mal non mi appongo, ed avendo per base i fatti ed i principî superiormente stabiliti, altro non è che — *La qualità criminosa di rapporto, che esiste fra l'autor principale di un reato e colui o coloro i quali, in vista di un particolare loro interesse, e con apposito concerto, fisicamente o moralmente concorrono ad eseguire od a facilitare gli atti di consumazione, di esecuzione, od anche di preparazione del reato stesso.*

356 — Scriveva essere la correità *la qualità criminosa di rapporto,* perchè, dicendosi nel generale linguaggio *correo* o *complice*,

istruttori, e fino i facilitanti in qualunque modo l'esecuzione del reato senza attendere ad altri estremi e ad altri requisiti.

Da ultimo, il nostro concittadino e dotto Magistrato sig. Roberti, dopo aver detto e discusse varie cose su la correità, conchiude nel seguente modo = « Raccozzando quindi le sparse idee, ci è forza conchiudere che per esservi *correità* fa d'uopo concorrere non solamente il concerto, e l'associazione a delinquere fra due o più individui, ma bensì un terzo estremo, cioè la partecipazione al misfatto, col commettersi degli atti tendenti alla consumazione di esso » = Corso completo del diritto penale del Regno delle due Sicilie; vol. II°, cap. V°, sez. I. pag. 243. Ogni lettore, per quello che si dirà nel 3° cap. di questa Sezione, si persuaderà, che il sig. Roberti egualmente sia caduto in errore; e ciò anche in rapporto alle leggi del Regno delle due Sicilie, pel solo commento delle quali egli scrive.

Per quanto a me sembra, il solo che abbia dato al segno e che abbia espresse le veraci teoriche della correità distinte essenzialmente da quelle della complicità, è l'altro chiarissimo Magistrato nel nostro Regno, cioè il sig. Romano nelle sue istituzioni di Giurisprudenza penale, parte 1. cap. XI. Egli dice= « Il solo concerto e la sola associazione a delinquere sono i due estremi che costituiscono la correità, talchè se anche alcuno degli associati per la consumazione del maleficio, non vi avesse presa che poca o nessuna parte, la sua reità sarebbe sempre eguale a quella degli altri in virtù della sola cospirazione e del concorso a delinquere = » Debbo peraltro pure avvertire che dal prelodato scrittore non si è voluto dare la precisa definizione della correità; e che anche per lui siasi ommesso di annunziare un estremo indispensabilissimo alla idea complessa della correità istessa, qual' è *il personale interesse di ciascun associato;* comechè dalle espressioni da lui usate, vi è tutto il motivo a credere, che Egli sia persuaso della necessità del medesimo, e che abbia voluto indicarlo con le parole *associazione a delinquere.*

Digitized by Google

non si vuole con questi nomi esprimere altro, che il solo carattere che hanno certi dati individui in relazione a taluni altri, per effetto del quale i primi vengono associati, sotto un determinato punto di vista, ai secondi; onde della idea astratta del carattere istesso non poteva farsi adequata manifestazione, che col nome usato di *qualità*, cui, per la cosa di che trattasi, ben si è aggiunto l'epiteto di *criminosa*.

357 — Dissi ancora—*che esiste fra l'autor principale di un reato e colui o coloro i quali fisicamente o moralmente concorrono* (322)—perchè il rapporto che dovea esprimersi è appunto quello che passa fra tutti gl' individui; perchè la parola *concorrono* era necessaria per determinare la idea della influenza che gli uni esercitano su l'altro; perchè il concorso nella correità può essere o morale o fisico; e perchè da ultimo la correità non può esistere che a riguardo di un determinato reato.

358 — Aggiunsi — *in vista di un particolare loro interesse;* per dinotare che tutti coloro i quali concorrono con l' autor principale ad un reato qualunque, debbano essere mossi ed animati non dalla

(322) Io intendo per concorso morale = *Quell'azione che con taluni atti fisici si spiega su l animo dell'autor principale, il quale, per effetto di essa o si determina ad eseguire un reato che da prima per lui non si pensava, o vede più facile la consumazione di quel reato che già voleva o che sta di già eseguendo* = Così il mandante e così pure il consigliere istruttore non prestano che un concorso morale; e così del pari un concorso morale presterebbe colui che, dopo aver risoluto con altri di commettere un reato, dopo aver concertato quanto poteva essere relativo al medesimo, e dopo aver prese le disposizioni corrispondenti, assumendo ciascun correo il carico di eseguire senz'altro avviso taluni atti, all' insaputa dei socî non eseguisse la parte a lui assegnata.

Intendo poi per concorso fisico = *La esecuzione, per parte di chicchessia, di taluni atti fisici i quali realmente fanno all' autor principale la consumazione del reato, cui si è accinto* = Così fisicamente concorrerebbe alla consumazione di un furto chi tenesse ferma la scala a colui che per altissima finestra investe ad oggetto di rubare la casa di un cittadino — E quindi è chiaro, che nel mentre il concorso fisico non può esser distinto dal concorso morale, perchè vana ed inutile è la facilità che si produce per quello, ove l'animo dell'autor principale non l'avverta: lo stesso concorso morale per l'opposto può esistere indipendentemente dal concorso fisico, stante che può persuadersi lo stesso autor principale di una facilità che in fatto non si produce e non esiste.

Digitized by Google

idea di secondare gli scellerati desideri di quest' ultimo, ma solo di soddisfare ai tristi lor voti, figli di un interesse qualunque esistente in essi contro la vittima designata ; di modo che lo stesso autor principale non possa ritenersi in riguardo a loro, che come un associato mosso ancora da motivo tutto a se particolare.

359 — Volli poi significare mercè le altre parole — *apposito concerto* — che la correità non esista, se o l' autor principale o gli altri concorrenti abbiano agito per una cagione nella rissa improvvisamente sorta (223); che per la correità istessa sia indispensabile che tutti della società criminosa si palesino precisamente i loro particolari fini, i quali nello scopo generale e comune si concentrano ; e che abbiano fra loro pure a determinare il modo ed i mezzi co' quali pensano di raggiungerlo.

360 — Finalmente espressi — *o ad eseguire o a facilitare gli atti di consumazione, di esecuzione, od anche di preparazione del reato istesso;* perchè gl' individui concorrenti, o che abbiano eseguiti tali atti o che gli abbiano solo facilitati , nella esistenza degli altri so-

(323) Quindi è chiaro, che per me si avvisa non potersi rinvenire il concerto nei soli casi di rissa. E di fatti, nella rissa tutto è confusione, e ciò che si avvera nel corso di essa è piuttosto il risultamento di meccaniche spinte date alla sensibilità irritata, quando l'uomo non ha tempo a rientrare in sè ed a comunicare ad altri i propri concetti, che l'effetto di un giudizio che possa colui che il fa manifestare, riceverne l'altrui approvazione, ed anche cangiare a seconda dei consigli di colore, con i quali è associato fisicamente nell'agire. — Ma d'altronde, se il concerto consiste nella comunicazione che più individui si fanno della loro particolare risoluzione di misfare, e dei mezzi che si scelgono dal sentimento comune, a fin di giungere meglio e più facilmente al concepito reato; egli è chiaro ancora che questo concerto può svilupparsi non solo nei casi che i moderni scrittori, guardate le moderne legislazioni, chiamano *premeditati*, ma anche nei casi nei quali per l'inceppamento immediato della nostra morale libertà, si riconosce diminuita la interna criminosità. Dato che degl'individui agiscano per *impeto degli affetti*, od anche per *provocazione*, non è forse possibile, che costoro piglino una istantanea risoluzione di commettere un reato contro il loro comune nemico da cui furono o si credettero offesi: e che fra loro si scelgano e si comunichino i mezzi per giungere alla satisfazione della loro vendetta? E tutto ciò non anima forse ciò che dicesi generalmente concerto? Stimo dunque cadere in errore tutti coloro, i quali pensano che la correità possa verificarsi soltanto nei reati per loro così detti *premeditati:* e tanto più mi raffermo in tale avviso, in quantochè, secondo essi, la premeditazione esige ponderatissimi estremi, e tali, che buon di rado si avvera e si dimostra in fatto nei giudizi penali

Digitized by Google

prascritti caratteri, debbono sempre riguardarsi come correi; e perchè nella correità non debbe farsi, per la natura stessa delle cose, alcuna distinzione fra coloro che sian giunti ad atti di consumazione, e quelli che sia per effetto del concerto fatto, sia per eventualità nata in mezzo alla criminosa carriera, e sia ancora per pentimento non manifestato ai soci, abbiano fermati i loro passi prima di giungere alla reale esecuzione o consumazione del reato.

361 — Ora sono chiarissimi gli estremi della correità; ed è dato asserire con fermezza, che, affinchè taluno possa dirsi *correo* in un dato reato da altri realmente consumato, sia d'uopo:

I. Che abbia concorso fisicamente o moralmente ad un reato consumato da altri con atti di consumazione, di esecuzione, ed anche di preparazione, o con altri atti facilitanti i medesimi.

II. Che questo concorso siasi prestato per effetto di un suo personale interesse direttamente sentito per la consumazione del reato.

III. Che il concorso stesso prestato in uno de'soprascritti modi trovi la causa di sua esistenza nel concerto fra gli associati.

362—Questi tre estremi, perchè sorga la idea della *correità* debbono tutti concorrere al tempo stesso nello individuo, cui vuol darsi il carattere di correo; così che uno solo che ne manchi, l'idea medesima rimane incompleta; e l'individuo o sarà un complice, o reo solo degli atti criminosi da lui personalmente eseguiti, od in fine dovrà andare esente da ogni politica e risponsiva imputazione.

363—Che questi estremi siano indispensabili alla idea complessa della correità, cioè, a quella la quale in generale ne hanno gli uomini; e che alla formazione della idea stessa niuno estremo manchi e niuno ne soprabbondi, sembra non esservi elemento a dubitare. Per correità non si vuole intendere altro nel linguaggio di tutti, che una società scelleratamente costituita per la consumazione di un reato; società cui tutti gli associati concorrono con una certa quantità di forza fisica proporzionata o allo speciale potere di ciascun di loro o anche alla eventualità la quale, indipendentemente

Digitized by Google

dai loro voleri può farla sviluppare in un grado piuttosto che in un altro. Ora chi non vede che ad uscir completa la idea di siffatta società siano bastanti senza esuberanza tutti i soprascritti estremi, e che nel tempo medesimo gli estremi stesai sieno tutti necessari ed indispensabili?

364 — Son pago per ora di queste idee generali senza discendere a dettagli maggiori e più analitici; poichè, siccome debbo parlare nel terzo capitolo di questa sezione delle differenze che esistono fra la correità e la complicità; così mi si presenterà allora più opportuna occasione di tornare e di fermarmi più profondamente su questa medesima disamina.

365 — Ora mi venga unicamente permesso di dedurre, e sia ciò di chiusura al presente capitolo, che contro i correi debba aver luogo indistintamente e sempre una eguale, anzi una identica politica imputazione, poco rilevando che qualcun di loro siasi fermato ai soli atti di esecuzione od anche agli atti di preparazione, od abbia questi solo facilitati. Non mi stancherò di ripeterlo— *Data la esistenza di tutti gli estremi della correità; nel pensar di tutti, e quindi nella scienza filosofico-legislativa, si dilegua la idea degl'individui associati, e perciò delle forze a ciascun di loro specialmente convenienti; e subentra invece la idea della società, la quale si ha come il prodotto di tutti egualmente* —: dal che deriva di necessità il principio di sopra stabilito e relativo alla eguaglianza fra tutti i correi della politica imputazione pel reato consumato.

CAPITOLO II.

Della complicità.

366 — Nella *correità*, comechè vi siano le forze concorrenti di molti individui, vanno esse direttamente a concentrarsi per la loro comune direzione in un sol punto, cioè nella consumazione di un reato; di modochè innanzi alla pubblica opinione ed al giudizio

Digitized by Google

universale degli uomini; di tanti esseri individuali e reali, un solo ne sorge astratto e morale, il quale sopra tutti i primi diffonde lo stesso identico carattere.

367 — Tutto questo si avvera precisamente, non per gli stadi che ciascun correo avrà potuto percorrere nella carriera criminosa, poichè indifferente che siasi giunto ad uno piuttosto che ad un altro degli stadi stessi; non pel concerto, mentre alla idea del medesimo non è di necessità sempre annessa quella della correità: bensì solo per quell' interesse personale che tutti i correi hanno direttamente avuto per la consumazione del reato risoluto ed eseguito.

368 — Ma in rapporto alla *complicità*, non è indentico il pubblico giudizio; e gli uomini, nel mentre riconoscono in essa l'esistenza di un individuo (sia l' autor principale o sia pure un complice), che ha un personale e diretto interesse a consumare, od anche a far consumare un reato; veggono contemporaneamente nella medesima la esistenza di altri, i quali, seguendo gli scellerati desiderî di quello, prendono una parte qualunque fisica o morale, principale o accessoria, sempre però o producente o facilitante od almeno solo influente.

369 — Ora dunque, premesse le soprascritte idee generali, credo di poter definire la complicità — *La qualità criminosa di rapporto, che esiste fra l'agente principale di un reato, e coloro i quali, per gli atti cui giungono, o prendono* (guardata la prima origine della idea criminosa) *il carattere di causa morale unica del reato stesso, od almeno, scientemente influendo in un modo qualunque, facilitano la sua produzione* (324).

(324) Il signor Carmignani definisce la complicità = *Per lo maggiore o minor complesso di atti fisici riferibili, idonei al delitto che alcuno assume, nel deliberato proposito di coadiuvare chi si è incaricato della consumazione* = Come ogni lettore ben vede, questa definizione non è tanto estesa quanto era necessario per esprimere nella sua pienezza la idea della complicità: essa sembra che non parli che della sola cooperazione fisica, nel mentre che anche il concorso morale può costituire ed animare quella. E quando anche dirsi voglia che questo concorso morale sia indicato dalla generalità dei termini usati nella stessa definizione, è d'uopo convenire che sia sempre difettosa e man-

Digitized by Google

370 — Le ragioni che mi determinarono ad asserire, che la correità era *la qualità criminosa di rapporto che esiste fra l' autor prin-*
chevole: fra l'altro, non mena a risvegliare la idea del mandato, che deve riguardarsi come uno de'casi principali della complicità; e d'altronde dice piuttosto i fatti materiali che conducono a risvegliare la idea di molti casi di essa, che a determinare la natura della idea complessa della complicità medesima con tutt'i caratteri che le dan vita ed esistenza — V. detta opera, tomo 2., lib. 2, cap. XIX pag. 392.

Pellegrino Rossi, intorno ai complici precisamente detti, scrive nel modo seguente = « Come abbiamo già spiegato, sono *complici* tutti coloro i quali han partecipato al rea-« to, senza prendervi per altro quella parte diretta che caratterizza i *correi*.

« Il complice *provoca*, ma con uno impulso *accessorio*, e che solo, non avria prodotto « effetto; egli *aiuta*, ma non con atti costituenti l'azion criminosa, o indispensabili alla esecuzione di quest'azione.

« La complicità può eziandio aver luogo per partecipazione *fisica*, e per partecipazio-« ne *morale*.

« Coloro i quali limitansi ad approvare, e incoraggire gli autori di un progetto crimi-« noso, coloro i quali non danno agli autori di questo progetto altro che consigli, o non « dirigon loro altro ch'esortazioni tendenti a confermarli nel loro disegno, son *complici* « per partecipazione *morale*.

« Coloro che vendono *scientemente* oggetti da servire alla esecuzione del delitto pro-« gettato, senza aver nondimanco preso parte alla risoluzione criminosa, e oggetti di che « il delinquente avrebbe potuto a rigore fare a meno o provvedersene altrove.

« Coloro che, senza prendervi alcuna parte, danno in fitto scientemente un locale ad « una congrega criminosa.

« Coloro che appiattano gli obbietti o gl'instrumenti del reato, o danno asilo ai malfat-« tori, in virtù di una promessa anteriore, senza che questa promessa sia stata tuttavia « la cagion determinante della esecuzione del reato.

« Sono *complici* per partecipazione fisica» = Detta opera lib.2.cap.39 tomo 2.pag.166 = Io sento per Pellegrino Rossi il più profondo rispetto, e questo rispetto stimo dovuto a lui, come ad uno de'più grandi pensatori in ragion penale. Ma non posso occultare a me stesso, e quindi non posso non palesare in questo luogo, che nel suo trattato intero della correità e della complicità veggo esistere la più grande confusione d'idee. Egli, a dir vero, « nell'annunciare delle idee generali, e nello stabilire de'principii, che esser dovrebbero la base di ogni suo ulteriore giudizio, si palesa, qual'è, per filosofo sensato e profondo; ma nel progresso e nello sviluppo delle stesse sue idee generiche e degli stessi suoi principî cade in contraddizione e si avvolge in errori manifesti; decidendo esistere correità dove non vi è che la sola complicità; e riconoscendo la esistenza di questa, dove nulla precisamente vi può essere di criminoso innanzi alle leggi sociali; e tutto ciò in opposizione alla reale natura delle cose, ed a quanto ne han pensato e scritto fino ad ora i più celebrati autori di diritto penale. Prego il lettore a considerare con maturità le cose, e quindi decidere se Pellegrino Rossi abbia o pur no meritato il giudizio da me dato, ed il mio libero parlare.

Anche il signor Roberti ed il signor Lauria, comechè scrivano per lo comento delle

Digitized by Google

cipale di un reato e gli altri concorrenti, mi han parimente indotto a stabilire anche in rapporto alla complicità la stessa identica idea generale, poichè tanto nell' una quanto nell' altra non si tratta che di definire il carattere astratto, il quale deriva dai rapporti esistenti fra l' autor principale e tutti coloro che si appellano o correi o complici.

371 — Dissi: *per gli atti cui giungono*, perchè nella complicità è necessario imperiosamente guardare e conoscere i precisi fatti individuali di chiunque vuol caratterizzarsi per un complice; ed in pari tempo è pure indispensabile che si rilevi la natura, il progresso, la estensione, e la capacità loro producente in relazione al reato che si consuma dall'autor principale (325).

372 — Aggiunsi; *o prendono* (*guardata la prima origine della idea criminosa*) *il carattere di causa morale unica del reato*, per esprimere la idea del mandato, che è uno de' casi principali della complicità, ed in cui il mandante, nel mentre è riguardato come un complice, poichè il carattere dell' autor principale non può darsi che al mandatario, il quale nel fatto e realmente consuma il reato; egli, il mandante stesso, deve ritenersi come l' unica ed originale causa movente e producente tutte le azioni criminose del mandatario medesimo. Costui, benchè mosso e guidato col pieno esercizio de'suoi poteri morali, non agì che per quello, e solo per di lui interesse, e solo per la spinta da lui ricevuta progredì scelleratamente nella carriera criminosa (326).

leggi penali del Regno delle due Sicilie, han presentato in un modo incompleto le loro idee nel dare la definizione della complicità — V. la enunciata opera del Roberti; e il sig. Lauria: Esposizione delle LL.pp. del Regno del Regno delle due Sicilie, parte 1., p. 511.

(325) Sul proposito dice lo stesso Carmignani = « Nella correità è impossibile distinguere il meno ed il più; mentre la differenza dal più al meno può verificarsi nella complicità: ond'è chiaro, che la definizione dell'una non può all'altra essere applicata». — V. l'enunciato capitolo XIX. di detta opera §. I. —

(326) Deve quì primamente avvertirsi, che sotto la parola mandato si comprendono tanto le commessioni gratuite, quanto quelle date con prezzo, ed ancora le altre date per effetto di superiorità del mandante in riguardo al mandatario, la quale per altro non dia a quello il diritto di esigere da questo una cieca ubbidienza per i rapporti di ge-

Digitized by Google

373— Da ultimo scrissi: *od almeno scientemente influendo in un modo qualunque, facilitano la sua produzione*, perchè nella complicità è indifferente che il concorso sia fisico o morale (227), purchè l'esistente concorso sia stato sempre prestato nella scienza del fine

rarchia. Al proposito mi piace di riportare ciò che scrive il signor de *Simoni*. Egli dice = « Nè importa punto, che il mandato dipenda o da mera commessione altrui data ed « accettata, o con prezzo convenuto, o senza, o pure un comando di chi abbia diritto di « superiorità ingiunto al subalterno o prezzolato, o per natura o per altro titolo, per« ciocchè in tutti questi casi vi ha sempre il *mandato* nel suo giusto senso, e nella sua « propria indole. » *Delitti di mero effetto. parte 2. c. 5. §. I.*

Pertanto è d'uopo ritenere, che il mandato istesso altro non sia che *un contratto criminoso, il quale si avvera tra il mandante ed il mandatorio, e col quale si conviene che quest'ultimo esegue un reato per esclusivo interesse e per esclusivo volere di quello.* = Varie e moltiplici quistioni si possono elevare in rapporto al mandato; e di fatti molte se ne elevano dagli scrittori criminali. Si domanda: 1. Se non eseguendo ad onta dell'accettazione, il mandatario l'incarico ricevuto, sia o pur no da riguardarsi come un delinquente il mandante; e se il mandatario stesso meriti alcuna punizione: 2. Se pentito il mandante della commission data, e fatto conoscere tal pentimento al mandatario o prima della reale esecuzione o nell' atto di essa, meriti o pur no di esser punito il mandante stesso e come: — 3. Se nel caso di eccesso nel fine del mandato, usati i mezzi designati dal mandante, sia questi tenuto per l'eccesso istesso: — 4. Se sia egualmente tenuto o pur no, nel caso di eccesso nel fine colla variazione ancora de' mezzi: — 5. E da ultimo se possa egli esser chiamato a rispondere di un altro reato niente relativo all'oggetto del mandato, che il mandatario avrà potuto commettere nello eseguire il mandato medesimo. — Tutte queste quistioni ed altre di simil natura dovrebbero essere trattate per riconoscersi relative all'oggetto in disamina: ma poichè lo sviluppo e le risoluzioni di esse menerebbero ad una straordinaria lunghezza, ed esigerebbero dettagli troppo minuti e pratici; stimo non dovermi trattenere sopra di loro avendo io unicamente a trattare dei principî universali proprî a ciascun'oggetto di ragion penale. — Mi converrebbe piuttosto analizzare, se la verità stia dal canto di coloro, i quali avvisano, che il mandante debba esser tenuto e quindi punito come il mandatario; ovvero; dal lato di altri scrittori, i quali opinano che il mandatario debba esser punito con una pena maggiore del mandante; ma questa discettazione è troppo importante per potersi abbandonare ad una nota: e d'altronde sembrami di sorgere più opportunamente l'occasione di farla nel secondo volume, quando cioè tratterò delle pene. Ora dunque mi contento di dire, che anche in quest' oggetto il legislatore nello emanare le sue sanzioni non debbe andar dietro che al principio della scossa sociale, ossia dell'*allarme*, principio che è l'unica misura dei reati, come vedrò nella sezione seguente; e che il magistrato debba stare alle circostanze di fatto, ed esaminarle sotto tutt'i rapporti, per avvalersi a seconda di esse del diritto affidatogli in riguardo alla latitudine ed alla estensione della pena prescritta, e per così servire utilmente agl'interessi sociali.

(327) Vedi sopra la defin. per me data dell'uno e dell'altro.

Digitized by Google

criminoso, cui servir doveva, e che nel fatto abbia realmente facilitata la produzione del reato intrapreso dall'autor principale.

374 — Gli estremi dunque della complicità in generale sono:

I. L'esecuzione di atti, che per la loro stessa natura, o sono la causa morale unica del reato eseguito dall' autor principale, o per lo meno ne han facilitata la produzione.

II. La scienza, ossia la cognizione in coloro che si voglion caratterizzare per complici, del fine criminoso, che produr dovevano gli atti per essi e nell'esercizio de'loro poteri morali eseguiti (228).

375 — E quì debbo fare la stessa osservazione che feci parlando degli estremi della correità; cioè, che non solo sono indispensabili gli enunciati due elementi per lo sviluppo della idea complessa della complicità, ma che sia anche necessario che i medesimi concorrano entrambi e cumulativamente in colui, cui dar si voglia il carattere di complice. Se tanto non si avvera nel fatto giammai potrà dirsi sorta l' idea di una complicità legale, criminosa, e tale da poter animare la politica imputazione.

376 — Ora, fermate le idee di fatto fondamentali, e stabiliti i principî tutti relativi alla *correità* ed alla *complicità*, non mi rimane per esaurire il trattato in disamina, che conoscere le differenze, per effetto delle quali la correità non possa confondersi colla complicità, nè questa con quella; ed enunciare tutti gli effetti generici e comuni all'una ed all'altra, e di rilievo ancora per la completa loro idea e pe' resultamenti pratici della giustizia penale. —

(328) Ogni azione dell'uomo, perchè possa in fatto imputarsi, è d'uopo che sia stata fatta nel pieno esercizio de'poteri morali dell'uomo stesso: in opposto caso non sarebbe nella sua natura imputabile. Ma in rapporto alla complicità, non solo è necessario, che l'azione che si fa sia stata conosciuta e liberamente voluta; ma è necessario ancora che chi l'esegue sappia con precisione dare con essa facilità ad altri di commettere un reato. — Questa dilucidazione si rende forse inutile per chi osserva, che fare un'azione col pieno esercizio de' poteri morali, è lo stesso che farla colla conoscenza di tutti gli effetti reali che può produrre o che produce, e perciò colla conoscenza ancora della influenza che con essa esercita relativamente al reato che si consuma dall'autor principale; ma qual. che giovane studioso forse non vedrebbe sì addentro; e per esso appunto lo ho stimato di non trascurarla.

Digitized by Google

Tutto questo sarà brevemente disaminato e fatto nel seguente capitolo.

CAPITOLO III.

Del carattere specifico che distingue la correità e la complicità; nonchè de'principii comuni all'una ed all'altra.

377 — Considerate bene e profondamente tutte le cose di sopra scritte su la correità, e su la complicità, credo poter dedurre, senza tema di errore, che il vero carattere specifico, che l' una dall'altra distingue, sia *l'interesse personale*, quello cioè, che ho stabilito come uno degli elementi necessarî ad animare la prima, e che a nulla può montare in rapporto alla seconda. Se questo interesse trovasi esistere non meno nell'autor principale, che in tutti gli altri concorrenti, di modo che ciascun di loro accedè al concerto ed a quanto altro potè fare, per suoi fini individuali; in questo caso esiste la *correità*, e coloro che così concorsero al reato, sono *correi*. Ma se questo istesso interesse o sta nel solo *autor principale*, che è quello che consuma il reato, e che non mai può cangiar di carattere e di nome per qualsivoglia ragione, o sta invece nei complici solamente; allora non la correità, ma la sola complicità potrà dirsi esistente.

378 — Questa differenza, oltre all'essere il risultato, come già ho detto, delle definizioni, che ho stimato dare della correità e della complicità; è pure il risultato della natura delle cose, ossia della reale e morale economia delle azioni umane, e del giudizio universale degli uomini in rapporto alla prima ed alla seconda.

379 — Quindi può a ragione dirsi, che essa sia e costituisca una verità di fatto, di sentimento e di scienza. Ed invero, non si deduce forse dai principî esposti l' idea precisa dell' interesse personale animatore del concerto criminoso e di ogni altro atto consumato, come la sola e verace differenza fra la correità e la complicità? E gli stessi principî non sono forse il risultameuto dell'u-

Digitized by Google

niversale pensare degli uomini sopra i due oggetti in disamina? E guardata la reale e morale economia delle azioni umane, non è vero forse che nella correità tutto trova la sua base nella unione degl' interessi che ciascun correo, non escluso l'autor principale, ha direttamente per la consumazione del reato concertato ed eseguito; e che per l'opposto nella complicità, nel mentre che in uno si trova il fondamento del reato, si riconoscono in tutti gli altri tante concause di carattere puramente accessorio (329).

380 — Ma per ipotesi si dica non essere l'interesse personale quel carattere specifico, che non fa confondere la correità con la complicità; io domando, quale sarà mai? Sarà forse il concerto quando questo concerto può esistere non meno ne' casi dell' una, che ne'casi dell'altra (330)? Saran forse gli atti fisici di preparazio-

(329) L'*allarme* è il principio politico, come si è detto, e come vedrassi pure nel seguito, su cui basar conviene non solo la punizione de'reati, ma anche il grado della punizione medesima. Questo allarme sta nel timore che si concepisce dagli uomini per il pericolo che un male avverato possa altra volta verificarsi e colpirli. Dunque il tutto sta nella definizione che gli uomini, per effetto della loro natura, danno alle azioni umane e ne'caratteri precisi, che nelle medesime si veggono esistere. Ora, avendo visto che sia vario il pensare umano in rapporto alle diverse ipotesi che rappresentano tutt'i casi di correità e complicità; si può a ragione, anzi si deve di necessità conchiudere, che in ogni legislazion penale, e quindi nella scienza a questo ramo relativa, sia d'uopo riconoscere una marcata differenza fra l'una e l'altra; distinguere egualmente fra loro i diversi casi della stessa complicità, e persuadersi una volta, che niun passo sarà mai utile in legislazione penale, ove consigliato non venga dalla universalità de'giudizi umani. — Ma, posta una volta la necessità di distinguere la correità dalla complicità, la differenza loro non può stare, che nell'*interesse personale*, preso nel senso da me indicato, perchè questo interesse solo spinge l'uomo ad agire, ed a seconda che esiste o pur no direttamente a riguardo di un'azione, vari e diversi debbono essere i risultamenti.

330) Due persone *concertano* di uccidere un inimico. Si armano di pugnale, e mettendosi in agguato, lo attendono in un determinato punto, dove, pervenuto il misero, il concertato assassinio vien consumato. — Tizio, volendo uccider Caio, il quale abita in casa di Sempronio, *concerta* con quest'ultimo, che una notte designata gli avrebbe fatta trovare aperta la porta non solo della casa, ma anche quella della camera, onde così facilitarlo in rapporto all'attentato da lui desiderato. Tutto viene fedelmente eseguito, ed il detto Cajo cade vittima dei colpi del suo nemico. — Di questi due casi, l' uno è ipotesi di correità, e l'altro ipotesi di complicità: pertanto il *concerto* sta tanto nel primo, che nel secondo. Dunque ben diceva, che il *concerto* non è il carattere distintivo della correità e della complicità.

Digitized by Google

ne o di esecuzione o pure gli altri facilitanti i medesimi, quando tutti questi atti possono parimenti animare entrambe le specie (231)? Starà in fine negli atti di consumazione, quando questi, o possono solo imprimere il carattere di autori principali, se in realtà produssero l'effetto; od hanno pure la potenza, se niun effetto in rapporto alla consumazione generarono, di far sorgere egualmente la correità e la complicità (332)? Non mi stancherò di ripeterlo: se la correità si deve distinguere dalla complicità, come in effetti distinguer si deve in ogni savia legislazione, e quindi anche nella scienza filosofico-penale, il solo *interesse personale* nel senso da me spiegato, può servire a scopo di tanto rilievo.

381 — Ora passo (e starà ciò in luogo di chiusa al presente trattato) a discorrere brevemente i principî relativi e comuni alla correità ed alla complicità. Essi sono pure di grave importanza, e molto rileva non meno ad ogni savia legislazione, che alla scienza legislativo-penale, di farne una speciale menzione. — Pertanto questi principî possono ridursi a sei:

1.° Se l' autor principale, oltre al reato, in rapporto al quale vi è la correità o la complicità, giunga alla consumazione di un altro reato; i correi od i complici verranno imputati anche di questo, se sarà *intimamente connesso* a quello, di modo che nel medesimo, giusta i *calcoli ordinarî* degli uomini, trovi la *ragione di esistere*. Ove siffatta *intima connessione* non si vegga per i calcoli stessi; del se-

(331) V. sopra il n. 348, e precisamente le ipotesi 3., 4., e 9., dalle quali con chiarezza si rileva, che gli atti di preparazione, ò di esecuzione, od anche gli altri facilitanti i medesimi possono animare, ora la correità, ora la complicità, a seconda dell'esistenza o non esistenza degli altri caratteri necessarî alla prima o alla seconda.

(332) Cajo, desiderando di uccidere Mevio, lo aggredisce in pubblica via con pugnale, e di fatto il misero muore per un colpo dal medesimo ricevuto. Nel corso però dell'azion criminosa l'assassino ha chiamato in suo ajuto un terzo, il quale, scelleratamente annuendo, ha pur esso tirato un colpo di sua natura mortale, e la morte avrebbe in effetti prodotta, se il colpo dell'altro più forte e più potente non lo avesse nel primo istante tolto di vita. — In rapporto al terzo, in questo caso considerato, non esiste forse la complicità, comechè sia pervenuto ad un atto di vera consumazione?

Digitized by Google

condo reato avvenuto risponderà solo chi materialmente lo commise (333).

2.° Lo stesso giudizio portar si deve in rapporto alle circostanze, che, giusta i principî di una savia nomotesia, debbono in un codice penale riguardarsi come aggravanti, perchè se fra il reato principale e siffatte circostanze aggravanti non vi è un' intima connessione, e d' altronde i correi ed i complici non abbiano contro di loro la esistenza di una scienza criminosa; e gli uni e gli altri non possono per l' oggetto imputarsi, e di quelle dovrà solo rispondere l' autor principale (334).

3.° Le qualità personali, le quali per qualunque siasi ragione legislativa, valgono ad aggravare od a diminuire la criminosità, e quindi la imputabilità, in rapporto agli autori pricipali, o ai correi, od in fine ai complici, debbono riguardarsi sempre come *incommunicabili*, dovendo rimaner sempre a carico o a discarico di colui solamente cui sono inerenti (335).

(333) Così p. e., se alcuno de'correi avesse sottratto degli oggetti appartenenti a colui che si era concertato solamente di uccidere, sarà egli solo imputabile del furto, perchè l'associazione avea per iscopo l'*omicidio*, il quale nessuna connessione ha certamente col *furto* — V. Roberti detta opera tomo 2. n. 534.

(334) « Se alcuno, dopo aver procurato innanzi tempo per artifizio, per fraude o per « furto la chiave di un granajo appartenente ad altrui, si associa ad un altro, e dandogli « a credere che quella chiave si era da lui per caso ritrovata, lo induce a consumar seco « lui un furto in quel granajo, quantunque entrambi fossero *correi* del furto, il secondo « non potrà mai riguardarsi come colpevole di furto qualifica o per lo *mezzo*, sebbene « dopo consumato il furto gli si fosse manifestato in qual modo la chiave erasi dall' altro « procurata; e ciò perchè la circostanza aggravante del mezzo non eragli nota al momen« to del furto, cioè dell'azione costitutiva della sua *reità*. — Il citato Autore, e precisa« mente nella nota 32 del n. 535.

(335) « Il mandatario di un *parricidio*, dice Pellegrino Rossi, non può essere colpevo« le se non di omicidio o d'assassinio, quando anche sapesse che la vittima era padre del « mandante. Con l'accettazione di una simigliante commissione, ha senza dubbio mani« festato una maggiore perversità, ma non gli si può per altro imputar un *parricidio:* « levando la mano, non ha avuto a vincere l'ostacolo morale della paternità.

« L'omicidio commesso dal marito sulla persona del complice della sua donna, sor« preso in flagrante delitto, prosiegue lo stesso Autore, è *scusabile*. Ma non avvi scusa « per colui che siasi renduto *correo* del marito; egli è forestiero ai sentimenti che han

Digitized by Google

4.° Nei reati che si verificano in una rissa, definita questa nel senso legale ed improvvisamente sorta, non può sorger mai quistione su l'esistenza di correità o di complicità; e ciò perchè supponendosi in tali reati, che gli uomini agiscano per un moto del tutto improvviso e tempestoso, è giusto che ognuno risponda di quel fatto che avrà potuto personalmente e materialmente eseguire, comechè possa verificarsi una perfetta convergenza dei voleri e degli atti in rapporto, ad un effetto voluto, e se si vuole, anche prodotto (336).

5.° Tanto nella correità, che nella complicità, le circostanze diminuenti la criminosità interna per impeto degli affetti, od anche per provocazione, debbono caratterizzarsi per individuali, e militanti perciò unicamente a vantaggio di coloro, al cui rapporto esisteranno in fatto (337).

6.° Da ultimo, deve riguardarsi come un principio ineluttabile nelle teoriche relative alla correità ed alla complicità, che i fatti posteriori alla consumazione di un reato qualunque, siano negativi, siano positivi, non possono giammai animare o l'una o l'altra, ove non si rannodino ad altri fatti anteriori, che, giusta le idee superiormente sviluppate, valgano e siano potenti a produrne l'esistenza (338).

« potuto in questo istante agitare l'offeso marito » — V. il citato Autore, Trattato di diritto pen. tomo II. cap. XI., pagina 163. n. 5.

(336) V. la nota 8. del n. 330 della presente sezione

(337) Immaginate, che un uomo nel momento in cui è stato *provvocato* con un vivissimo fatto ingiurioso da Tizio, s'incontri con un altro, il quale, per ingiurie antiquate, è pure nemico dello stesso Tizio, contro cui ha meditata sempre una vendetta. Immaginate inoltre che tali due individui scambiatasi non appena la manifestazione delle proprie offese, risolvano di menare a morte il loro nemico, e tantosto eseguano il loro scellerato concepimento.— In questo caso, il fatto criminoso sarà scusabile per l'uno, cioè per quello, che il commise solo per forte e precedente provvocazione, e non il sarà affatto per l'altro, il quale, comechè pure ingiuriato, aveva avuto tutto il tempo di tranquillarsi col soccorso de' principi di ragione, di religione, e di società.

(338) « Un fatto qualunque, dice Pellegrino Rossi, posteriore al reato, non può essere « nè un fatto di correità, nè un fatto di complicità: altrimenti vi sarebbe manifesta con- « traddizione nei termini. È impossibile di cooperare o veramente prendere una parte

Digitized by Google

382 — Ora, dato fine con questi principî generali a tutto ciò che dir si poteva relativamente alla correità ed alla complicità, è chiaro, che a completare il trattato del reato, che è il primo oggetto (come nelle nozioni generali si disse) di questa opera, non rimane altro, che tener discorso della graduazione de'reati, e del principio regolatore della graduazione medesima. Di questa dunque mi occuperò precisamente nella seguente sezione.

SEZIONE IV.

Della graduazione de'reati, e del principio, cui deve attendersi, perchè possa stabilirsi in rapporto ai medesimi ed in un modo generale una misura che sia giusta, proporzionata e corrispondente al fine legislativo.

383 — Dando nella sezione prima del presente libro la definizione del reato, determinai con i principî di già disaminati e ritenuti

« qualunque ad un atto ormai consumato » — Citata opera lib. II. XI., n.7. — E Carmignani, parlando con distinzione degli atti *posteriori positivi*, e degli atti *posteriori negativi*, in rapporto ai primi così si esprime: = « L'encomio, la ratifica sono bensì atti, i « quali considerati in se stessi, velano un gran fondo di perverso animo in chi vi si abban- « dona, ma non hanno potuto avere influenza di sorta veruna ad aggiungere un grado di « forza morale alla volontà, che ha già infranta la legge. La sola ricettazione può assu- « mere carattere di delitto, ma di delitto però nella sua specie distinto, perchè la legge, « o volendo facilitare la prova del delitto di già commesso, o volendo guarentire a chi ne « fu la vittima la restituzione di quanto il delitto le tolse, può erigere in azione delittuo- « sa la ricettazione, o della persona, o de'mezzi che al delitto appartennero, o de'frutti, « che ne furon raccolti. » = Ed in rapporto ai secondi, prosiegue nel seguente modo: = « Il non soccorrere, il non proibire, il non rivelare può essere dalle leggi dichiarato più « o meno grave delitto, ma la ragione, e la giustizia non potranno giammai consentire « che quegli atti negativi si considerino come atti di complicità. Come comprendere in « fatti, che in quegli atti siavi consonanza colla forza morale che si spiega verso il delit- « to? E qual relazione vi ha tra commettere ed il non impedire? La relazione potrà esse- « re, se pur vi si può concepire con sicurezza un affare di coscienza, e quindi un motivo « d'illusione e d'inganno, per chi vuole spiegare la delittuosa materia con quel principio. « Vi sarà infrazion di dovere, ma non vi sarà nè violenza, nè macchinazione di delitto, « locchè fornisce una nuova pruova del vizioso anfibologico modo di esprimersi di chi « sostiene nel delitto la infrazione di un dovere » — Citata opera tom. II. cap. XX e XXI.

Digitized by Google

per veri, la precisa e generale idea, che ineluttabilmente debbe aversi del medesimo. È perciò che ora mi veggo facoltato a dire, che solo quella azione umana, in cui siano riuniti tutt'i caratteri, de'quali colà si fe' parola, può riguardarsi come tale; di modo che se uno solo degli stessi cennati caratteri si trovi mancare, non mai potrà esistere reato che, per effetto della eterna giustizia, figlia della realtà delle cose, meriti di essere punito; e ciò quando anche siasi avverato o possa avverarsi in contrario nel codice penale di una nazione qualunque (339).

384 — Ma, comechè una sola sia la natura dei reati, i medesimi saran tutti eguali? No certamente; e ciò, o si consideri la loro criminosità esterna, od anche la loro criminosità interna. Questa verità è innegabile, generalmente sentita, e nè abbisogna di apparato di pruove. La legge di Codro, o è sostenuta solo dall'antichità favolosa, o fu essa il parto del fanatismo, della crudeltà e della ignoranza; ed i principî stoici sono piuttosto da compassionarsi, che da discutersi (340).

385 — Ciò posto, convien rinvenire e quindi determinare in questo luogo un principio, che sia fondamentale nella scienza della

(339) Un legislatore, ingannato ne'suoi principi, o nella posizione di fatto, in cui si trovi il popolo che governa, potrà senz'alcun dubbio definire per reato, e quindi punire come tale, un'azione, che per i savî principî della scienza di ragion penale dovrebbe essere riguardata come indifferente. Ma questo non sarà che un fatto; ed il fatto non deve giammai confondersi col sistema di ragione, comechè questo sistema istesso abbia la sua base ne'fatti della umanità, e delle cose che la circondano. Non passerà lungo tempo senza che il legislatore istesso si debba persuadere, che invano si cozza con la natura, e che facendolo, i risultamenti sono sempre perniciosi, e perciò di una fisonomia diversa ed opposta a quella, che si sperava.

(340) « Non vi ha, dice il Professore Carmignani, scienza direttiva delle libere azioni « dell'uomo, fosse pure la morale teologia, la quale non abbia bisogno per il suo esercizio pratico di distinguere premurosamente un'azione dall'altra, ponderandole tutte e « insieme paragonandole per la loro gravità relativa come offesa dell'ordine. Se il principio morale nella sua massima elevatezza determinò gli stoici a paragonare un ladro « di cavoli ad un sacrilego, questa stranezza, aggiungendo un fatto di più alla storia de« gli umani delirî, non ebbe credito che bastasse a farla accogliere come principio in al« cuna sensata legislazione». Citata Opera, teoria delle leggi della sicurezza sociale tomo II. cap. VI. pag. 100.

Digitized by Google

legislazion penale, e che debba riguardarsi come face e guida per giudicare, se un reato qualunque, guardato lo scopo della felicità dei cittadini, ossia dell'allontanamento delle cagioni distruggitrici della medesima, ed a fronte di altri reati, anzi di tutti gli altri, sia maggiore o minore; ed anche in qual grado sia tale. Questa disamina è della maggiore importanza, non meno per la giustizia, che per gl'interessi sociali. La crudeltà e le incoerenze delle legislazioni penali, e quindi gl' infelici risultamenti per l' umanità, son derivate per lo più dagli errori de'legislatori su questo interessante oggetto (341).

386 — Alcuni vogliono, che un legislatore per decidere della gravità di un reato, debba tener presente la gravezza del *dolo* e della *malizia* usata nel commetterlo. Questi, dicono, sono i principi unici, che possono animare una sanzione penale più o meno rigorosa, poichè se essi son quelli che ci fanno autori delle nostre azioni, e per essi solo le stesse nostre azioni sono definite per criminose; a più forte ragione debbono servire per regolare la diversa gravità loro. A che monta, che una nostr' azione abbia prodotto il massimo de'mali, quando essa non fu l' effetto del dolo? Lo stesso danno, ora prodotto dal dolo ed ora dalla sola colpa, ora dal dolo massimo ed ora dal dolo medio od infimo, animerà forse un reato sempre della stessa gravità, o piuttosto tanti reati diversi nella loro intensità a seconda dello stesso dolo produttore? È chiara dunque, si conchiude, la verità di questa opinione, e ne è pure ineluttabile il suo buon fondamento (342).

(341) Questa verità è incontrastabile e si presenta con evidenza a chiunque per poco si soffermi su la storia degli uomini, ed in particolare delle umane legislazioni. Io dovrei scrivere un volume intero se volessi solo indicare gli errori legislativi su quest'oggetto, e le terribili conseguenze che ne son derivate per la misera umanità.

(342) In riguardo a questa opinione il Carmignani così si esprime = «Una opinione non « meno severa, ma più pericolosa, alla individual sicurezza proclamò la umana malizia, « o la interna moral corruttela dell'uomo, la vera misura dell' azione delittuosa, volendo « aprir così la via ad una inquisizione degli animi e del pensiero quanto necessaria nel fo- « ro interno, altrettanto vessatoria, e impolitica nell'esterno » —Citata opera, teorie delle leggi della sicurezza sociale tom. II. cap. V. pag. 74.

Digitized by Google

387 — Ma questa opinione è manifestamente erronea:

I. Perchè essendo il dolo il motivo, per cui le azioni esternamente criminose possono a noi imputarsi, altro potere non ha, che di renderci autori di esse (243).

II. Perchè il dolo, come fu dimostrato, è un atto semplice ed indivisibile, e per conseguenza incapace di sua natura a portare una varietà nei reati, quantunque non possa esistere reato senza dolo (344.

III. Perchè, dato anche che il dolo voglia supporsi graduabile come risultamento della libertà, è sempre un atto interno; ed essendo tale, il legislatore, lungi dal misurare la gravità dei reati coll'esame della sua indole, lo presuppone solo in tutte le azioni esterne, che, calcolati gl' interessi sociali sotto tutt' i rapporti, dichiara criminose.

IV. Perchè il dolo è sempre individuale, ed il legislatore non può guardare la nazione, cui governa, che complessivamente ed in massa.

388 — Altri vogliono riporre la misura dei reati nel solo danno materiale, che i medesimi producono. *La uccisione di un uomo*, dicono, *è un reato maggiore di una ferita; questa, se ha prodotto storpio, è maggiore di una ferita semplice: la ferita istessa in generale è maggiore di una percossa*, ...

389 — Anche questa opinione sembra erronea, comecchè men difettosa della prima.

I. Perchè, sebbene la progressione di sopra indicata sia in parte vera, non è sempre tale: spesso si avvera che l' allontanamento di un male minore nella sua materialità interessi in un modo più grave la società, che quello di un male maggiore: d' altronde, per la eterogeneità delle materie, la scala che si vorrebbe stabilire è le più volte impossibile nella esecuzione. Quale scala con detta norma può elevarsi fra i reati di diversa specie? (345)

(343) V. la Genesi penale del Romagnosi parte VI., cap. VI.

(344) V. sopra l'articolo I., cap., sez. II. lib. I.

(345) Quale graduazione potrebbe p.e. ammettersi fra il furto e l'omicidio? Fra l'adulterio e la falsità? Fra la frode ed un reato contro la giustizia?

Digitized by Google

II. Perchè questa misura toglie di mezzo ogni principio morale, nel mentre che sarà sempre vero, che un' azione, per quanto dannosa riesca, non mai prenderà il carattere di reato, se non fu prodotta dai nostri poteri morali.

III. Perchè il danno materiale derivato da un reato non deve esser considerato per se stesso dal legislatore, ma solo per gli effetti che produce negli animi, atteso il pericolo che acchiude di novelli reati. È noto ormai, come più volte ho fatto osservare, che il sistema penale è tutto di prevenzione, e non di espiazione.

IV. Perchè, ricevendosi il danno materiale come misura della diversa gravità dei reati, si fanno egualmente gravi, e quindi egualmente punibili i reati semplici ed i reati qualificati, locchè è senz'alcun dubbio contrario agl' interessi sociali ed al sistema fondato su la realtà delle cose, e universalmente stabilito presso tutte le nazioni.

390 — Dalla conoscenza evidente de' difetti de' due sistemi già esaminati ne è sorto il terzo, cioè, che la gravezza de' reati sia in ragion composta del *dolo* e del *danno*; ed il signor Renazzi, cangiando il carattere del *dolo* in quello della *cognizione* e della *libertà*, aggiunge l'altro *del cattivo esempio* che producono i reati, e dell'*impulso* del delinquente a commetterli (346).

391. — In riguardo al *dolo* ed al *danno* uniti insieme, poichè ciascuno di questi due elementi è per sè e per i suoi caratteri intrinseci non meno insufficiente che inopportuno a misurare la gravezza de' reati, è chiaro che neppure, congiuntamente considerati, possono menare a vantaggioso risultamento. Il concorso del dolo e del danno potrà ben dire che esiste il reato, ma non mai misurare la sua gravezza. S' incontrerebbero immancabilmente, almeno in gran parte, gli stessi ostacoli che abbiamo di sopra enunciati.

392 — L'opinione poi del signor Renazzi, a dir vero, migliora

(346) Renazzi elemen. juris. crim. lib. I. cap. XIII. = Grot. de jur. bel. et pac. lib. II. cap. XX. §§. 30 e 31 = Puffendorf. de jur. nat. et gen. lib. VIII., cap. uriII. = Ved. Genovesi nella sua Diceosina.

Digitized by Google

di molto il sistema della misura dei reati tratta dal dolo e dal danno; perchè in realtà se il dolo non ha gradi, li ha bene la libertà; e perchè la *libertà* istessa, il *pravo esempio* e l'*impulso a delinquere* sono elementi che intrinsecamente portano una varietà nella intensità de'reati: ma la medesima neppure può essere accolta per le tre seguenti ragioni:

I. I suddetti tre elementi calcolati, giusta l'Autore, congiuntamente al danno materiale, debbono di necessità dare un risultamento opposto al vero grado d'intensità de'reati (347).

II. Dovendosi bilanciare gli stessi gradi della cognizione, della libertà e dell'impulso, non per gli effetti estrinseci che tali elementi producono nelle società, ma solo per la intrinseca loro natura; il legislatore sarà costretto a penetrare nello interno degli uomini, lo che è possibile solo alla Divinità; ed in conseguenza solo alla morale ed alla religione (348).

III. La teorica de'gradi della cognizione, della libertà e dell'impulso a delinquere trovasi perfettamente individuale, onde è che, quando anche si riconoscesse vera, il legislatore che guardar deve non l'individuo, ma la massa complessivamente ed in generale, sarebbe nella impossibilità di poterla far servire alla vera graduazione de'reati (349).

393 — Da ultimo il Romagnosi, volendo stabilire un principio universale per sapere non il *quando* un'azione esternamente criminosa debba punirsi, ma il *come* quest'azione istessa meriti di essere punita, guardato lo scopo in ogni società regolare del magistero

(347) Questa conseguenza è manifestamente vera, poichè, se il dolo da per sè stesso, e se il danno materiale anche da per sè solo considerato, non può servir di tipo generale alla misura de'reati; è impossibile persuadersi che questi due elementi congiunti insieme possano ben servire alla misura medesima. Quella bontà che non sta nei principi fondamentali di una scienza, non può rinvenirsi nel complesso della scienza medesima; e sarebbe un assurdo logico il ragionare in diverso modo.

(348) Vedi sopra la nota 10 del cap. I. sez. I. lib. I. Vedrai pure ciò che sarà detto nel prosieguo della presente sezione su l'oggetto.

(349) Vedi tutto ciò che sarà detto in riguardo alla discussione delle idee del Romagnosi.

Digitized by Google

penale, lo rinviene nella *spinta criminosa*; ed intorno alla medesima dice, che la idea di questa spinta dev'essere dedotta non dalla considerazione della quantità e qualità *escogitabile*, sia degl'incitamenti, sia del desiderio dei *particolari* delinquenti *possibili*, ma sibbene dalla considerazione — 1° della *indole* ed *energia* originaria e *comune* di questo desiderio presso di un dato popolo (presumendo la dovuta coscienza); — 2° della maggiore o minore *facilità* nota e consueta di soddisfarlo; — 3° finalmente della maggiore o minore presuntiva *lusinga* di sfuggire la pena minacciata: cosichè la spinta criminosa, secondo questo filosofo, risulta in ragion composta del *desiderio*, della *facoltà* a soddisfarlo, e della *lusinga* della *impunità*, ritenuto sempre come *primario* il corso *consueto* e noto delle cose e degli uomini, e come *secondario* il corso *insolito*, o puramente accidentale; e presumendo la *debita coscienza* (350).

394 — Il principio della *spinta criminosa* dal principe de'politici scrittori italiani sostenuta, è il più bello ed il più filosofico di quanti altri mai se ne possono stabilire; e quindi posso a ragione dire essere ancora il principio vero, che regolar dovrebbe il giudizio su la varia intensità de'reati; perchè, bisognando ad ogni legislatore di conoscere questa varia intensità ad oggetto, in generale, di proporzionare le pene ai reati stessi, la di cui estirpazione è l'unico ed esclusivo scopo di ogni penale legislazione; mirabilmente il principio medesimo servirebbe a tale interessante scopo. Conosciuto il grado del desiderio che trasporta l'uomo al delitto, conosciuto il grado della facilità per soddisfarlo; rilevato ancora il grado della lusinga della impunità: e quindi comminata una pena proporzionata a siffatti dati conosciuti; chi potrebbe dubitare delle più belle conseguenze per l'umana società?

395 — Ad onta però della veracità del sistema e della rettitudine de'principi, non sembrano e l'uno e gli altri adattabili per la

(350) V. la intera parte 6 della genesi del diritto penale del Professore Romagnosi, ed in particolare modo il §. 1386.

Digitized by Google

formazione di un codice penale; e credo questo giudizio della più alta evidenza.

396 — In natura non esistono che individui forniti di certi dati poteri e gravati di certi dati bisogni; ed in essi, al momento della loro nascita, ed in rapporto alle virtù ed ai vizii, comechè pure in un modo vario per la varietà delle costituzioni e temperamenti individuali, non si ritrova che *suscettibilità* di adornarsi delle une, e di bruttarsi degli altri. Il tutto quindi, oltre alla forza radicale a ciascun individuo, si sviluppa con la educazione, presa questa parola nel senso amplissimo; ed i risultamenti sono corrispondenti a siffatti *dati*.

397 — La educazione che si può dare, e che in effetti si dà agli uomini è varia, ed è tanto varia, per quanto ciascun uomo è diverso dall'altro, e per quanto la sua particolare posizion di fatto, guardata sotto tutt'i possibili rapporti, è diversa da quella di ciascun altro uomo.

398 — Ma, se tutto dipende dalla costituzion radicale degli uomini, e dalla educazione loro; e se questi stessi due dati sono in effetto varii fra gli uomini, conseguenza chiara ed ineluttabile è, che individuale e speciale precisamente rimarrà sempre il modo di sentire, e tale ancora la coscienza, che n'è il legittimo conseguente.

399 Dunque, non può dirsi con precisione esistere fra gli uomini una coscienza generale, uniforme, constante, e tale, che un legislatore, consultando la sua, possa dire con sicurezza consultare quella de'suoi governati in rapporto alla vera indole delle azioni, perchè la coscienza è varia, giusta gli speciali caratteri, e le individuali educazioni.

400 — E mancato il fondamento della coscienza, per non potersi la medesima ed in un modo compatibile con la legislazione, dire uguale e di una identica fisonomia in tutti gli uomini, vien pure a mancare il fondamento della *spinta criminosa*, che vorrebbe elevarsi a principio universale per decidere rettamente su la gravezza dei reati; perchè i dati, de'quali la spinta istessa si compone, sono va-

Digitized by Google

rii e diversi immensamente fra tutti gli uomini, e perchè ogni varietà ed ogni diversità, derivando dai caratteri individuali e dalle individuali educazioni, è un impossibile per qualunque siasi legislatore di emanare delle generali sanzioni, le quali su l'oggetto possono ad un dipresso rappresentare il generale pensare degli uomini. Difatti, se Egli per decidere qual sia il *desiderio* de'suoi governati in rapporto alla consumazione di un dato reato; qual sia la *facoltà* che hanno per soddisfarlo; e quale la *lusinga* della impunità giungendo al reato stesso, consulterà il suo modo di sentire; il suo giudizio non potrà essere che erroneo, essendo il suo cuore immensamente diverso da quello di ciascun altro uomo. D'altronde, non trovandosi al contatto degl'individui, e nè palesandosi in un modo estrinseco e generale i tre soprascritti dati, troverassi sempre nella stessa impossibilità, ove appunto sopra i dati istessi porti la sua attenzione. (351)

(351) Piacemi di riportare uno squarcio del ragguaglio analitico del Professore Baldassarre Poli fatto in occasione della terza edizione della Genesi del diritto penale, e col quale tale illustre Italiano manifesta il suo sentimento in riguardo al sistema della spinta criminosa stabilita dal Romagnosi. = « È innegabilmente assurdo ed erroneo, « egli dice, il sistema di dedurre la quantità delle pene da quella del dolo e del danno « separatamente presi, siccome è indubitato che l'uno e l'altro considerati nell'intrin« seca e semplice loro natura, lungi dal presentare dei termini commensurabili delle « pene per la proporzionata loro graduazione, non offrono che gli elementi, siccome « dice il Romagnosi, *del quando* debba punirsi; ma tutto ciò per altro non prova che il « Romagnosi nella *spinta criminosa* abbia proposto un sistema, o migliore, o diverso da « quelli già accennati.

« La spinta criminosa per quanto sia estesa e generale ad un popolo e non individuale « ed effettiva, pure risulta sempre da tre elementi variabili all'infinito, quali sono il *de« siderio*, la *potenza* di eseguire il delitto, e la *lusinga* della impunità, perchè sopra di « questi non solo agiscono tutte le circostanze fisiche, politiche, morali ed economiche « di questo popolo, ma ben anco tutte le *individuali medie* a cui si deve aver riguardo « nel determinare la spinta generale e media al delitto: quindi attesa questa infinita va« riabilità di elementi, che si alterano in più ed in meno ad ogn'istante, riesce impossibi« le che la spinta criminosa abbia a tenersi come la norma per graduare giustamente le « pene.

« In pratica poi a quanti inconvenienti ed a quante difficoltà non andrebbe ella sogget« ta? Non può adoperarla il legislatore, o almeno assai difficilmente, perchè non è cosa « sì agevole il fissare delle medie sul desiderio e sulla potenza che possono avere i citta« dini a commettere piuttosto un delitto che un altro, e il contemperare l'eccesso del di-

Digitized by Google

401 — Il sistema dunque della spinta criminosa, comunque sia un sistema vero e fondato su la realità delle cose, non è da abbracciarsi per stabilire quel *principio universale*, che debbe tenersi presente da ogni legislatore, onde misurare la gravezza dei reati e quindi proporzionare le pene. (352)

402 — Ma se i sistemi di sopra discussi e disaminati sono erronei e difettosi, od almeno tali da non doversi abbracciare dal legislatore, come che veri e fondati su la realtà delle cose, per la poca speranza, che darebbero, di un vantaggioso risultamento; quale principio si potrà seguire con felice successo in oggetto di tanto rilievo?

403 — Io credo, se il troppo amore della verità non fa cadermi in errore, che questo principio sia quello dell' *allarme*; principio, che il profondo nostro Italiano (Marchese Beccaria) escogitò; e che poi con energia il maggiore de' filosofi politici inglesi proclamò; che analizzò pure con sorprendente accorgimento; ma che spesso dimenticò nelle sue interminabili divisioni. Sì; il principio

« fetto nel concorso di questi elementi sempre incostanti e variabili; non giova al giudi-
« ce, perchè egli trovasi nella stessa incertezza, allorchè debba secondare le viste della
« legge nella latitudine della pena, che rimette al suo discernimento; infine produce de-
« gli assurdi, perchè avendo riguardo unicamente alla spinta criminosa del delitto, pre-
« sa nel suo stretto significato, non se ne punisce il danno, e perchè un delitto men gra-
« ve dovrebbe dichiararsi più punibile d'un atroce, attesa la spinta maggiore pel primo,
« anzi che pel secondo, fino al punto di lasciare impunito l'atrocissimo, supponendolo
« impossibile, come fece Solone del parricidio per mancanza di desiderio, di potenza, os-
« sia di spinta criminosa.

« Queste riflessioni ci persuadono, che il sistema dei Romagnosi della spinta criminosa
« sia una perfezione speculativa ed ideale impossibile a verificarsi nelle cose umane e
« non dissimile da quelle teorie dei fisici, che passando dai calcoli mentali alla pratica, si
« smentiscono per l'urto degli attriti e delle resistenze, e per la diversa non prevedibile
« maniera di agire delle forze della natura.

(352) Il sistema della spinta criminosa è più adattabile nella giurisprudenza, ed in questa deve necessariamente produrre i maggiori vantaggi possibili. La ragione si è, che avendo il magistrato innanzi a sè l'individuo e non la massa, può esattamente e con vantaggio disaminare quale sia stato il desiderio del delinquente nel misfare; quale la facoltà nel produrre il reato; e quale in fine la lusinga annidata nel suo cuore di sfuggire la pena meritata. In una parola, il sistema della spinta criminosa può riguardarsi come sussidiario al sistema dell'allarme, che è puramente legislativo.

Digitized by Google

dell' *allarme*, e quindi il sistema legislativo penale sopra questo principio modellato, è il solo capace di dare tutt' i vantaggi che derivar potrebbero nella economia penale dal sistema della *spinta criminosa* (che in ultima analisi è l'unico vero), senza far temere i mali, i quali sarebbero la conseguenza necessaria ed inevitabile di questo stesso sistema, ove direttamente si seguisse (353).

404 — L' allarme, siccome già nel principio di quest' opera fu detto, deriva dal pericolo, ed è il sentimento penoso, od il timore, che un male di già una volta sofferto, poss'altra volta sopravvenire e gravarci: esso poi è maggiore o minore, giusta che il male temuto è maggiore o minore: ed in questo calcolo, come pure di già vidi, entra ancora la considerazione sul grado della sua facilità, ossia sul grado della probabilità che si avveri. (354)

405 — Bene considerato e bene disaminato questo principio, sorge chiara, ragionevole ed ineluttabile la sentenza, che in mezzo alla società e nell'animo degli uomini l' allarme cangia di grado e d' intensità in proporzione esatta e perfettissima della spinta criminosa nel senso preciso inteso dal signor Romagnosi. Gli uomini, individualmente avvicinati fra loro, ben conoscono con quanto *desiderio* e con quanta *forza* i delinquenti si slanciano verso un dato reato qualunque; bene ed esattamente misurano la *facoltà* o *facilità* che i medesimi hanno di giungervi; e con chiarezza veggon pure quanta estesa sia la *lusinga* della impunità; per lo che il grado del loro allarme è sempre, e con esattezza, corrispondente a siffatti tre dati.

406 — Dunque, se fosse fondato su la realtà delle cose il sistema della spinta criminosa; e se utili effetti dovrebbe necessariamente produrre nell'applicazione dei principî legislativi e relativi alla economia penale: fondato pure su la stessa realtà deve ritenersi quel-

(353) Leggi sul proposito l'opera del Marchese Beccaria su i delitti e le pene; nonchè Bentham Traités de légist. civ. et crimin. vol. 1., *Princip. de légist. chap. 10. vol. 2, Princip. du cod. pen. chap. 4. et suiv.*

(354) V. sopra il cap. 2. sez. 1. lib. 1.

Digitized by Google

lo dell' allarme, e pari utili effetti debbono attendersi, ove un legislatore lo prenda a norma nel graduare l' intensità de' reati, poichè, fra questi due sistemi in ultim' analisi altra differenza non esiste, se non quella che nasce dal dovere il legislatore guardare nel primo i sentimenti dei *delinquenti*, e bilanciare nel secondo i sentimenti delle *persone offese*, che sono pure modellati sopra di quelli.

407 — I motivi poi che mi han determinato ad abbracciare questo piuttosto che quello, sono i due seguenti.

I. Gli elementi costituenti la spinta criminosa sono nel fondo sentimenti che si elevano nel cuore de' delinquenti, allorchè giungono a misfare. Per un legislatore quindi è difficile conoscerli, e particolarmente misurarli nella massa; e le difficoltà crescon di valore in quanto che i delinquenti, battendo la via che conduce al reato, cui si proposero consumare, curano diligentemente di occultarsi, ed a tutt' uomo nascondono la vera fisonomia de'loro pensieri. Per l' opposto il timore, in che l' allarme sta, comechè un sentimento sia pure, si estrinseca più per la sua stessa natura, e quindi è più facile potersi osservare e misurare nel popolo, lo che fa trovare il legislatore nella vantaggiosa posizione di bilanciare ancora con maggiore facilità quei reati che furon causa del timore istesso.

II. Ho già di sopra osservato di quanto sia varia fra gli uomini la spinta criminosa, ed ho indicate le ragioni della esistente varietà.—Ora tanta varietà non può esistere nel timore e nell' allarme; perchè questo sentimento, essendo fondato su l' *altro della propria conservazione*, è unico fra gli uomini, od almeno è più costante, più uniforme, più generalizzabile, e quindi ancora più utile all' oggetto in disamina.

408 — Il principio dunque dell'allarme, sotto qualunque rapporto voglia riguardarsi, sembra che sia l' unico, che possa utilmente corrispondere al fine legislativo nel magistero penale. L'allarme difatti, ossia il danno sociale del Beccaria rappresenta esattamente la

Digitized by Google

realtà delle cose, poichè la sua intensità è sempre corrispondente alla intensità della spinta criminosa de' delinquenti, e questa, per l'andamento naturale della umana economia, esprime non meno il vero danno sociale, che la sua graduazione. D'altronde, l'allarme istesso è più osservabile in una società qualunque dal legislatore; e perchè fondato su la propria conservazione, sentimento costante, uniforme, ed universale fra gli uomini, è ancora più generalizzabile come dissi. Da ultimo il principio esprimente tale sentimento sembra che incontri minori ostacoli, ed offra minori inconvenienti a fronte degli ostacoli e degl' inconvenienti che accompagnano gli altri principî, nella pratica applicazione. (355)

(355) Sarà utile immensamente di leggere su l'oggetto di questa sezione ciò che scrive il Signor Carmignani nella sua opera su la *teoria delle leggi della sicurezza sociale* lib. 2 cap. 5.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

ALLE QUATTRO QUISTIONI DISAMINATE SU LA IMPUTABILITA' DE' SORDO-MUTI DALLA NASCITA, DEGLI ALIENATI DI MENTE, DEGLI UBBRIACHI, E DE' DORMIENTI.

CONTENENTE

I profondi pensamenti su le medesime del chiarissimo PUCCINOTTI, *scritti nel secondo volume delle sue lezioni di medicina legale, opera dall' autore conosciuta e letta per la prima volta dopo la già seguita stampa delle quistioni istesse, prima che il presente volume fosse giunto al suo termine — La lettura della presente appendice potrà essere molto vantaggiosa ai giovani studiosi.*

§. I.

DE' SORDO-MUTI DALLA NASCITA

Le leggi romane disposero che i nati *sordi* e *muti* fossero equiparati per gli effetti civili e criminali agli stupidi, ai dementi, o agl' impuberi. Giustiniano ne eccettuò quelli che sapessero scrivere, concedendo loro alcuni diritti civili. Nella disposizione avvedutissima di queste antiche leggi noi abbiamo già prestabilita la distinzione necessaria a farsi per le conseguenze giuridiche di questa malattia, cioè de'sordi e muti non educati, e degli educati. Distinzione che tantoppiù importa alla età nostra, in che un Abate L'Epèe, un Sicard, un Assarotti hanno saputo, mercè le loro cure filantropiche, ottennere i più meravigliosi successi dalla istruzione di cotesti infelici.

Digitized by Google

Prima però di entrare nell' esame dello stato intellettuale dei sordo-muti, tanto istruiti che no, è necessario dichiarare, che la psicologia forense non contempla per tali se non coloro, la cui mutolezza riconosce per causa assoluta una sordità congenita, sia poi che questi non abbiano mai imparato a parlare, ossia che un imperfetto e limitatissimo uso di parole sia loro con artificiali metodi insegnato.

Per ben intendere fin dove giugner possa lo sviluppo intellettuale di chi dalla nascita manca dell' udito e della favella, conviene partire dalla nozione di tutte le influenze che l' esistenza di quel senso esterno, e la facoltà del linguaggio esercitano su quello sviluppo medesimo. Il linguaggio non serve solo per comunicare le proprie idee, ma per coordinarle, e farsene chiari concetti. Nel linguaggio si distingue una favella udibile, e una favella visibile: la prima parla agli orecchi, la seconda agli occhi. La prima è costituita da' suoni articolati della lingua, che diciamo parlata: la seconda risulta dai moti che si fanno per articolare quei suoni, e dai segni adottati per rappresentarli. Quest' ultima lingua soltanto è quella in che può ammaestrarsi il sordo-muto. Dessa non è che una parte ausiliaria del linguaggio umano, parte colla quale mai non si arriva a supplirlo interamente; essendo di loro natura quelle rappresentanze sempre imperfette in modo che anche dietro la più paziente istruzione, è sempre malagevole pe'sordo-muti l'imparare a scrivere, ed estendere le loro cognizioni al di là del meccanismo di una mimica. Ponete un istrumento musicale nelle mani di un sordo: egli forse giungerà con lunghissimo stento a cavarne per semplici moti abituali una qualche melodia: potrà anche apprendere quali dita debbe muovere secondo le note che gli porrete davanti agli occhi; ma egli sarà sempre un suonatore senza orecchio, nè si potrà mai sperare che acquisti talenti musicali, nè che arrivi mai a conoscere, sentire, e trovare da se nel suo intelletto le leggi delle consonanze e dell' armonia, nè saprà mai giudicarne. Lo stesso avviene de' sordo-muti educati nel *linguaggio visibile*, che non mai

Digitized by Google

può supplire interamente a' bisogni della umana intelligenza, nè al suo pronto e perfetto sviluppo. Nella malattia adunque de' sordo-muti v' è un essenziale ostacolo alla educazione delle loro facoltà intellettuali: v' ha un' impossibilità d' istruirsi per la via ordinaria: v' ha insomma una difficoltà estrema e inerente d' intendere e di farsi intendere; ostacoli che non superandosi giammai se non che imperfettamente, il loro intendimento, sotto il rapporto giuridico, è da riguardarsi come quello dell' imbecille, o, meglio ancora, dello stupido.

Ma avverrà poi il medesimo de' sordo-muti educati? Appena cominciarono in Europa a stabilirsi delle scuole per la educazione di questi infelici, i prosperi successi ne eccitarono tanto stupore ed entusiasmo, che si credette poterne fare altrettanti Newton o Galilei. Ma il progresso del tempo e delle sperienze hanno insegnato, che quantunque per questi beneficentissimi stabilimenti possano i sordo-muti rendersi in qualche parte utili a sè stessi, e ed altrui, apprendendovi, ed anche in modo meraviglioso, certe arti meccaniche, e lo stesso linguaggio visibile, come di sopra si è detto, la loro intellingenza però resta sempre grave e tarda, nè giunge mai a trascendere quel punto in cui la innata mancanza di un senso resiste invincibilmente a qualsiasi metodo di educazione, il meglio immaginato e condotto. Il sordo-muto che è giunto ad imparare a scrivere, ossia ad adoperare i caratteri come segni volontari, o dei movimenti dell' organo della voce o delle cose che esprimono, perviene per tal mezzo ad accozzare per farsi intendere delle proposizioni. Ma queste sono sempre fra loro isolate; egli non sa stabilirne il legame, tantocchè le sue frasi restano sempre tronche e succinte; e quando bene fossero costruite con esattezza grammaticale, si scorge sempre nelle loro scritture un certo qual difetto di giudizio e di sentimento, dovuto alla impossibilità in cui sono di mettersi colla mente propria in quella di colui al quale parlano. Da questa invincibile difficoltà di comprendere collettivamente le cose e a percepirne le relazioni, ne deriva, che essi non giungono mai ad ele-

Digitized by Google

varsi sino alle cognizioni astratte in un modo pronto e chiaro, e, non potendo con rapidità afferrare gli effetti generali, non possono nemmeno vedere molto oltre nelle comparazioni, nelle analogie, nelle conseguenze di un' azione.

L'Hoffbauer onde provare la tardità dell'intendimento dei sordo-muti educati, e il difetto di connessione che resta sempre notabilissimo tra le loro frasi e i concetti della loro lingua scritta, riporta tre lettere scritte da uno di essi e ricavate dall'opera di *Arnoldi*. Noi vogliamo corroborare quanto egli ne deduce, trascrivendo due lettere originali del sordo-muto *Giuseppe Fioretti* di Civitanova, che di sette anni fu messo sotto le istituzioni dell'abate *Mariani* in una scuola eretta in Roma. Vi stette dieci anni, e ne uscì eccellente disegnatore, avendo lasciato dopo la sua morte immatura molti saggi della sua abilità. Ma la sua lingua scritta, dove i segni non sono copiati, ma solo volontari, rappresenta che lo sviluppo intellettuale era in lui imperfetto, siccome in tutti gli altri sordo-muti educati. Nel 1721, cioè dopo sette anni di educazione egli scriveva la seguente lettera al padre.

« Carissimo a Padre »

« Io ho ricevuto l'orologio, e le calzette nere, dal villano. « La » ringrazio del pensiere che ha per me; la Signora Zia è partita » per Assisi ad essa, ho dato il S. Bambino per mia la sorella » Io jeri patii mal di corpo. Io chiedendovi la S. Benedizione mi « sono ».

Dopo dieci anni finalmente della sua educazione, ecco altra lettera da lui scritta.

« Papà io sto passabilmente, ma ancora nò guarito spero di pre» sto rivedermi si Iddio vorrà, e il chirurgo, che ancora nò mi la» scia Salutatemi la sorella, e chiedendovi la S. Benedizione, e an» che a Mama, e sono ».

Quanto i sordi-muti benchè educati sien tardi nel connettere

Digitized by Google

mentalmente ad un fatto le sue conseguenze, sebbene delle più ovvie, e che possono esser sotto i loro occhi tutto giorno, mi pare che il provi l'avvenimento che io sono per raccontare.

Il sordo-muto Giuseppe Fioretti contava già 6 anni d'istruzione; ma in tutto questo tempo non avea più riveduto il padre suo. Recatosi questi a Roma e presentatosi al figlio, e lanciatosi al collo di lui con tutta l'espansione del cuore paterno per abbracciarlo e baciarlo, ne fu respinto dal figlio medesimo bruscamente, sostenendo questo con pertinacia, che quello non era nè poteva essere il padre suo. Dopo molta pena si venne finalmente a comprendere qual'era la ragione, perchè quello non poteva essere suo padre. Quando egli si divise dal padre di sette anni la sua statura era più piccola di quella del padre: dopo sei anni egli era divenuto di una statura più alta; e trovando che l'uomo che gli si annunciava per padre, invece di essere più alto come l'aveva lasciato, era più basso di lui, sosteneva che non poteva essere il padre suo. Il fatto dunque quì era quel non essersi più veduti da sei anni: le conseguenze di questo lasso di tempo, che il sordo-muto non seppe connettervi all'istante, erano lo sviluppo organico progressivo, e lo elevarsi della statura propria. Lo stato adunque della coscienza di se medesimo, quanto a certe leggi fisiche le più comunali dell'organismo, era imperfetto: nè con tredici anni di età e sei d' indefessa istruzione era giunto ad intendere, quanto al padre, che trascorsa in lui come negli altri uomini l'età giovanile, la sua statura non poteva più crescere; e quanto a se, che essendo giovanetto, al pari di tutti gli altri della sua età, egli doveva crescere progressivamente.

Credo pertanto, che, meno qualche rarissima eccezione, sempre tarda e grave rimanga la intelligenza dei sordo-muti, benchè educati, e per le conseguenze giuridiche delle loro azioni, ciò possa stabilirsi come un carattere costante di tale malattia. L'altro carattere che loro è pure inerente, e il non poter mai esprimere se non imperfettamente i loro pensieri e le loro volontà, la difficoltà in-

Digitized by Google

somma di farsi intendere. Ed a questi due se ne può aggiungere un terzo proprio specialmente dei sordo-muti, che è l'essere inclinatissimi a trasporti di collera. « Tutte le loro passioni (dice » l'Hoffbauer) suscitate una volta acquistano una grande violen- » za, e, o si radicano profondamente, o si riaccendono colla mas- » sima facilità ». Fissati questi caratteri speciali non contraddetti nemmeno dalla più raffinata educazione, si può ora considerare la malattia dei sordo-muti in relazioni colle leggi civili e criminali.

Nel sordo-muto istruito resta sempre la difficoltà di comprendere gli altri e di farsi dagli altri capire. Ciò osterebbe nel rinunciare legalmente a qualche diritto o nel contrarre un qualche impegno. Epperò la leggittimità delle sue transazioni, fatte o per iscritto o verbalmente, dovrà essere giudicata a norma dell'attitudine che ha il sordo-muto acquistata a farsi intendere, a norma infine dell'accordo che si riscontrerà tra la chiarezza de' suoi espressi voleri, e la natura semplice del contratto.

Converrebbe che l'educazione del sordo-muto fosse giunta al massimo grado di raffinamento, perchè non vi fosse motivo di privarlo dell'amministrazione de'propri beni, e perchè non fosse indispensabile di dargli un curatore. Quest'ultima misura però è quella che può il più spesso convenire. Lo stesso accader dovrebbe delle tutele. Avvegnacchè l'istruzione di questi infelici essendo sempre penosa e tarda, e non giungendo che a grande stento ad acquistar cognizioni delle faccende civili; fintantocchè non ne sieno a sufficienza istruiti dovrebbero essere sottoposti ad una tutela come i minori.

La imputabilità criminale dei sordo-muti istruiti e non istruiti è stato argomento di gravi discussioni medico-legali. Il sordo-muto non istruito non è mai imputabile nelle sue azioni. Oltre alla conscienza imperfetta che egli ha di se stesso e degli oggetti che lo attorniano, resta sempre insuscettibile di travedere le conseguenze legali di ciò che egli fa, dovendosi sempre supporre in lui

Digitized by Google

la ignoranza della legge. E sebbene, come avverte il Carmignani, il sordo-muto non istruito manifestato avesse nel delinquere qualunque grado d'intelligenza o malizia, ciò lo renderebbe imputabile alle regole della morale, ma non mai agli occhi della legislazione (imputabilità politica); imperocchè privo egli dell' aiuto della parola, e quindi della cognizione della legge della città, non potrebbe mai giudicarsi come trasgressore di una legge che egli non ha mai conosciuta.

Restando sempre imperfetta la coltura della intelligenza del sordo-muto, ad onta della più fina e prolungata educazione, come si è dimostrato, per non potere essi con facilità comprendere il legame delle cose, ed essendo loro difficile la pronta comparazione e l'analogia dei fatti, mal potendo abbracciare molti oggetti in una volta; non può mai acquistare una piena cognizione di quegli obbietti astratti, le cui individualità non colpiscono alcun senso. Tali sono le nozioni del diritto, dell' obbligazione, della giustizia ec. E nè tampoco, essendogli pur nota la legge, può vedere al pari degli altri uomini tutte le conseguenze legali di un' azione criminosa. Dopo la quale non si potrà accusare come colpevole, se prima non si è discusso se abbia dalla educazione sua nel leggere e nello scrivere acquistato idee esatte della vita civile. Il grado di coltura adunque cui può esser giunto il sordo-muto educato, dev' essere a parer mio la misura della responsabilità delle sue azioni. E siccome quella coltura medesima non giunge mai a superare una certa debolezza d'intendimento inseparabile da chi è privo del senso dell'udito e della favella; così non è mai la responsabilità del sordo-muto, dati eguali delitti, da equipararsi a quella del comune degli uomini costituiti in società e nel pieno possesso de' sensi loro, e della loro ragione.

Per questa diversità medesima ne'gradi dell' intelligenza è facile che il sordo-muto sia sospinto a un' azione delittuosa da cagioni, che, non potrebbero aver luogo in altrui. E il fonte di queste cagioni può essere appunto quella notevole suscettività che essi ac-

Digitized by Google

quistano ad essere trasportati dalla collera. La difficoltà che essi sperimentano per farsi intendere ve li spinge spessissimo; nonchè i moti stessi tumultuosi e violenti che essi usano nello esprimersi, sono reciprocamente causa ed effetto della violenza delle loro morali affezioni. Senza tutte queste viste psicologiche mal saprebbero i Giudici ponderare su la loro bilancia le influenze, che lo stato intellettuale de'sordo-muti educati può esercitare su la loro responsabilità (1).

§. 2.

Della intermittenza nelle alienazioni mentali ossia dei lucidi intervalli.

Le alienazioni mentali presentano spesse volte, secondo gl'individui e le circostanze, l'esempio di un assalire a periodi, d'un rinnovarsi de' loro accessi ogni tante ore, o giorni, o mesi, od anni. Tanto l'imbecillità, che la demenza e la mania sono continue, o remittenti, o intermittenti: e quando tra l'uno e l'altro parosismo v'ha intermittenza, questa è chiamata *lucido intervallo*, giacchè alcuna volta in questo intervallo medesimo si raffaccia nel suo splendore la umana ragione. La legge ha contemplato questi momenti in che l'alienato riprende il dominio del suo intelletto, e per provare questa intermittenza legale, sì riguardo a interdizioni civili, come per interpretare le ragioni psicologiche del dolo e della colpa in un'azion criminosa, occorrono mediche ricerche e dichiarazioni. E di fatti non sarebb'egli un assurdo il non tener conto alcuno de' lucidi intervalli, e il considerare le azioni commesse in quegli, come quelle commesse durante l'accesso? Però si precipiterebbe nello estremo opposto se cotesta intermittenza legale si volesse o dai periti o dai giudici generalizzare di troppo.

Rara è l'intermittenza nell'*idiotismo* e nella *inbecillità*, malattie

(1) Lezioni di medicina legale del professore Francesco Puccinotti 4. edizione fatta in Napoli nel 1838 vol. 2 lezione 24 n. 3 pag. 175.

Digitized by Google

per lo più congenite, incurabili, e dipendenti da vizi di conformazione. Tuttavia quella imbecillità in cui le facoltà intellettive e affettive hanno potuto svilupparsi sino a un certo segno; quella imbecillità che nacque da cause accessorie a un' epoca innoltrata della vita, e da malattie sofferte, come non è affatto insuscettibile di miglioramento e di guarigione; così saprebbe pure offerire qualche intervallo in che l'imbecille potesse esattamente dirigere la volontà propria, od entrare nella responsabilità delle proprie azioni.

La demenza sia vaga o fissa offre anch'essa talvolta le sue intermittenze; meno frequenti però che nella mania ; giacchè, secondo ancora le osservazioni di Esquirol , la demenza è per lo più continua; e la intermittente medesima che ha d'ordinario i suoi accessi in primavera ed in autunno , dopo un certo numero di codesti accessi diventa continua. Nell' intermettere adunque della demenza devesi avvertire che dall'accesso sofferto non sia rimasta nell' alienato una coscienza inesatta dello stato attuale , almeno in connessione col passato, e che nemmeno sussistano alcuni errori indipendenti da lui, e tali da influire sulle sue azioni presenti. Solo nella esclusione di questi residui il lucido intervallo potrebbe acquistare legalità.

Si è detto già altrove, che la intermittenza è più frequente nella mania che nelle altre alienazioni. I parosismi ritornano ad intervalli non solo di giorni e di mesi , ma anche di anni. Ritornano o spontanei, cioè per la ragione misteriosa che compito il periodo li richiama, ovvero provocati da cause solide o accidentali. Nei lucidi intervalli la mania restituisce all' intelletto le assuetudini o le idee consuete come se non avesse mai esistito; talora però restano de' sintomi da cui si scorge che il male è sopito anzi che spento, e che sono a temersi nuovi accessi. Per ischivare adunque l' errore intorno alle dichiarazioni di una intermittenza legale giova l' attenersi alla regola della proporzione d' intensità e di durata tra gli accessi ed intervalli. La qual proporzione deve essere intesa in questi tre modi.

Digitized by Google

I. La durata del lucido intervallo può essere molto minore di quella degli accessi.

II. Può essere eguale a un dipresso a quella degli accessi.

III. Può essere molto più lunga di quella degli accessi.

Nel primo caso, osserva l'Hoffbauer, l'alienato riprende la conoscenza del suo stato presente ne' suoi rapporti con le circostanze attuali, ma non però nei rapporti con lo stato anteriore « egli non « conosce la di lui vita che per frammenti distaccati, e la conscien- « za che egli ha di se stesso è troppo inesatta da poter sanamente « giudicar d'altro, che di ciò che interviene attualmente sotto i « proprî occhi ».

Nel secondo caso lo stato dell'infermo deve riguardarsi come continuo, giacchè oltre all'essere sempre dubbia l'esistenza del lucido intervallo per il rapido succedersi degli accessi, all'alienato manca il tempo necessario per ritornare intieramente in se medesimo.

Egli è solo nel terzo caso che il lucido intervallo può acquistare una piena legalità, quando gli accessi comunque violentissimi sono brevi e fra di loro assai lontani. Quì l'alienato può paragonarsi ad un uomo che obblia al risvegliarsi i sogni della notte o ne riconosce gli errori, ma possiede la facolta di rannodare alle rimembranze della veglia il filo dei giorni interrotto per un momento. La posizione di tali imfermi è quella di un uomo che riacquista intere le sue facoltà: gli atti di lui sono quelli di un uomo sano, e come nulla si oppone alla validità loro, così nulla, essendo delittuosi, ne attenuerebbe la colpevolezza. Donde si vede quanto a ragione fin da' suoi tempi stabilisce il Zacchia, che quei folli che hanno dei lucidi intervalli bastantemente prolungati di sana e retta ragione si debbano come sani considerare, e che la legge, provata questa intermittenza legale della sofferta pazzia o malinconia, debbasi in tali casi interpretare favorevolmente. Hanno di fatti i giureconsulti Riccard, Bougion, Merlin, ed altri decretato; *che quando la demenza non è che per intervalli è difficile pronunziare l'interdizione, e se l'interdetto per demenza fa il testamento olografo, che non com-*

Digitized by Google

prenda se non sagge disposizioni, questo allo deve avere la sua esecuzione. Ma non potrà il legista fare un precedente uso di questi troppo generici precetti, se non li sottoponga a quelle notificazioni, che ricever dobbono dalle regole che consiglia in questi casi la forense psicologia (1).

§. 3.

Degli ubbriachi.

I Giurisperiti ed i codici criminali odierni assolvono dai delitti commessi in istato di piena *ubbriachezza*, contratta senza proponimento diretto all'azione criminosa. Ma gli uni e gli altri reputano delinquenti gli ubbriachi, se in questo stato sieno caduti, col disegno di commettere un delitto, o se facili a delinquere in questo stato non han saputo allontanarsi da questa cagione. Il foro dovendo sentenziare intorno ad un'azione delittuosa commessa nella ubbriachezza, o da questa escusabile, si trova necessitato a porre sulla bilancia delle leggi due generi di responsabilità. I. *Responsabilità delle azioni commesse nella ubbriachezza* II. *Responsabilità della ubbriachezza medesima.* E sì per l'una che per l'altra occorre ch'esso debba rivolgersi al parere del medico-legale.

L'ubbriachezza si manifesta per un *esaltamento della immaginazione, congiunto più o meno allo stupore dei sensi.* Da questi due fondi emanano tutti quei notissimi sintomi che la caratterizzano; e quindi pure, secondo che l'uno o l'altro è più avanzato ed acquista sulla vita dell'ubbriaco maggior predominio, emanano i diversi gradi di questo stato passeggiero di alienazione mentale, sempre valutabili onde calcolar bene la colpa, ossia quella *responsabilità di azioni*, che per primo quì prenderemo a considerare.

Volendo dunque mettere in rapporto cotesta responsabilità coi diversi gradi o periodi della ubbriachezza, basterà distinguerne in

(1) Detta opera vol. 2. lezione 23. n.° 1. pag. 159

Digitized by Google

questa tre soli, chiamando il primo di *ubbriachezza giuliva*, *il secondo di ubbriachezza furibonda o maniaca*, il terzo di *ubbriachezza letargica*.

Nel primo grado, il cui carattere consiste in una insolita vivacità, nel rapido corso delle idee, ed in un folle brio che ottunde di tanto il risentimento morale, di quanto esulta il piacere della sensuale esistenza, quantunque il rapido flusso de'pensieri osti alla riflessione: l'ubbriaco è tuttavia in grado di dominarsi, e di poter reprimere i suoi trasporti e l'espressione de'proprii sentimenti, e resta per conseguenza tuttavia responsabile delle proprie azioni innanzi alla legge.

Nel secondo periodo l'ebbro è al tutto fuori di sè. La memoria del passato gli sfugge, l'intelligenza lo ha abbandonato. Egli non vive che per il momento, nè è più al caso di prevedere le conseguenze legali delle proprie azioni. Le sue passioni sono fatte violenti ed irresistibili. Egli è paragonabile ad un maniaco che si dà in preda ad un cieco furore per ogni menoma occasione, e che è sommamente pericoloso a sè stesso ed agli altri: non può essere quindi responsabile del suo operato, tranne che nol sia soltanto della ubbriachezza.

Nell'ultimo periodo l'ubbriaco non solo non è più in possesso di sè; ma la sua mente sbalordita è caduta in un sonno letargico, egli ne obblia affatto la coscienza, e quella de'proprii sensi. In questo stato è più pericoloso per sè stesso che per gli altri, su i quali non potendo fare nè bene nè male, resta fuori affatto della psicologia legale, non potendoglisi imputare che la ubbriachezza.

Dalle quali cose si può dedurre, che solamente quella del secondo grado è tale ebbrietà, che compromettere può la pubblica sicurezza, e che rende non imputabili le azioni del delinquente.

Ma la colpevolezza di tali azioni potrebbe però, come dicemmo, prendere origine dal vizio della ubbriachezza medesima, del quale è pur responsabile presso la società chiunque s' inebrii. E quì quando s'abbia ricorso alla nostra scienza sta a noi a determinare,

Digitized by Google

se il vino di cui si è fatto uso sia di proprietà inebbriante I, per sostanze narcotiche, II. per aggiunta di alcool o di acqua arzente, III. per non compita fermentazione, IV. per mistura di più vini. Soccorrono in queste indagini l'esame del sapore, del colore, dell'opacità di questi liquidi, l'analisi chimica, e il pesa-liquori. Dimostrata la proprietà inebbriante come non cognita, riesce insieme scusabile la ebbrezza. Questa non lo è più, nè più vale ad attenuare le conseguenze legali delle azioni commesse nella ebbrietà, quando sia il caso in cui frequenti esperienze, un'abitudine presa al vizio dell'inebbriarsi, appreso abbiano all'individuo di sorvegliarsi da sè allorchè beve; imperocchè allora restano vigenti ambedue le sopra indicate responsabilità (1).

§. 4.

De' Dormienti.

Il *sonnambulismo* non può confondersi collo stato intermedio tra il sonno e la veglia. In questo tutto è confusione fra le idee ancora assopite, e quelle che si ridestano alle nuove impressioni degli esterni oggetti. Nel sonnambulo fra la parte mentale che dorme con profondissimo sonno, e quella che appercepisce, v'ha marcatissima divisione che risulta dall ordine e dal legame delle idee e delle azioni della parte vegliante. Oltredicchè il sonnambulo è per lo più privo del senso della vista, ed ha nella destrezza e precisione de' suoi moti volontari un carattere speciale che è proprio unicamente di questo stato patalogico del sonno umano.

Il sonnambulo ha egli la coscienza del suo stato nel momento dell' accesso? È egli padrone delle sue azioni da esserne responsabile dinanzi alla legge? Ecco le due quistioni che si connettono alla malattia del sonnambulismo sotto il rapporto della psicologia forense:

(1) Detta opera, detta lezione n.° 3. pag. 163.

Digitized by Google

Avvertasi quanto alla prima di siffatte questioni, che quantunque il sonnambulo aver possa la coscienza di ciò che fa nei suoi accessi; credendo però egli di percepire gli obbietti che la sua immaginazione gli appresenta, credendo di esser desto pienamente, non può avere che una incompleta coscienza dello stato in cui egli si trova. È quindi, secondo l'Hoffbauer, paragonabile l'uomo in sonnambulismo a quello affetto di aberrazione di sentimento, secondo il Barzellotti ad un uomo che delira dormendo.

Ciò posto viene anche ad esser risoluta la seconda questione della imputabilità delle azioni commesse nel sonnambulismo in un modo generico; mentre cotesta malattia e gli atti che vi si commettono possono ancora in diritto acquistare tante particolarità, da non esser più sufficiente alla legge un giudizio generico su la non imputabilità del sonnambulo, ma doversi piuttosto tramutare la tesi nella seguente: sino a qual punto le azioni che si commettono negli accessi di cotesto sonno morboso possono essere imputate? Dividendo così il generale dal particolare si trova modo da connettere insieme le opposte sentenze degli scrittori su la responsabilità dei sunnominati delinquenti. Alcuni di essi, come Anton Matteo ed il Foderè li vogliono sempre responsabili delle proprie azioni. Il Carmignani li riguarda come rei di omissione delle cautele necessarie per prevenire quello stato morboso. Il Barzellotti li porta con ingegnose considerazioni fuori affatto di ogni imputabilità. E veramente guardando la cosa in modo generico il sonnambulo dovendo essere considerato negli accessi come un uomo il quale non gode del pieno esercizio dei sensi, tutte le azioni che egli commette gli debbono essere tanto meno imputabili, quanto minore è la coscienza ch'egli ha del proprio stato. Egli si trova nella condizione del monomaniaco, la cui alterazione intellettuale mentre è legata con una idea fissa che lo predomina e che guida una seria corrispondente di pensieri, e di azioni, nel resto egli giudica e ragiona da uomo sano. Così è del sonnambulo che non agisce che con una parte del suo intelletto che è desta, nel mentre che l'altra è profondamente

Digitized by Google

assopita. Il che esclude in entrambi qualunque imputabilità.

Ma guardando la quistione ne'suoi particolari, siccome non può essere incognita al sonnambulo la sua malattia, così cade egli certamente nel fallo, dove non prenda prima le precauzioni necessarie onde mettersi in istato di non nuocere ad altri. « La colpa, dice « l' Hoffbauer, ricade eziandio su i di lui congiunti o tutori, dove « fatto non abbiano ricorso alle misure di prudenza. Dietro ciò egli « è chiaro che il sonnambulismo non saprebbe sciogliere un uomo « dalla obbligazione di riparare i torti in che abbia potuto egli ca- « dere rispetto agli altri durante un accesso, nè sottrarsi alla pu- « nizione meritata per un atto commesso in quel rincontro, ben- « chè questo altronde dovesse sempre venir considerato come un « *fallo*, e mai come un *dolo* ».

La questione però ritornerebbe sempre sotto le vesti generali della non imputabilità, qualora si trattasse per esempio « di un in- « dividuo che divenga sonnambulo per la prima volta, o ricada do- « po più anni di guarigione nella stessa affezione, o che un'altro sia « stato innocente sonnambulo per molti anni, e che una volta di- « venga delinquente, o in fine che un' altro abbia impiegato vali- « di mezzi per far avvertito sè stesso del delirio nel sonno, onde ri- « svegliarsi e frastornarlo, e che questi non sieno stati sufficienti « all' uopo ».

Tolti finalmente per caratteri principali del sonnambulismo I. la mancanza della facoltà di vedere, e talora anche di quella di udire, II. la destrezza insolita in certi movimenti, III. l'esecuzione di atti non mai eseguiti nella veglia, IV. l'obblio delle operazioni fatte negli accessi; sarà facil cosa il distinguere il sonnambulo vero dal *simulato*, qualora il maltalento consigliasse ad alcuno d' infingersi tale per rendere impunito un delitto.

Fine del primo Volume.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE CHE SI CONTENGONO IN QUESTO VOLUME

Prefazione V
Nozioni preliminari 1

PARTE PRIMA

Del reato e di quanto gli è relativo.

LIBRO I.

Della criminosità esterna ed interna.

Introduzione . . . . . pag. 9
SEZIONE I. — Della criminosità esterna delle azioni umane. . . 10
CAP. I. — *Della genesi della criminosità esterna, della sua definizione; e quando le leggi penali di una società qualunque debbano calcolarla* ivi
CAP. II. — *Della graduazione della criminosità esterna delle azioni umane.* 23
SEZIONE II. — Della criminosità interna delle azioni umane . . 37
CAP. II. — *Della necessità del concorso della criminosità interna nelle azioni esternamente criminose, e della precisa ed esatta definizione della medesima* 38
ART. I. — *Del dolo.* 42
ART. II. — *Della colpa* 54
ART. III. — *Del caso* 67
CAP. I. — *Delle cause che escludono la criminosità interna* . . . 69
ART. I. — *Esame su le azioni fatte per ignoranza, o più esattamente per errore* 70
ART. II. — *Esame sulle azioni commesse per mancanza di libera volontà.* 78
ART. III. — *Esame sulle azioni verificate per effetto di forza fisica estranea a quello che ne sembra l'autore* 87
CAP. III. — *Delle cause e del come la criminosità interna possa essere minore di quella che sembra esistere, atteso il concorso del dolo nelle azioni esternamente criminose* 88
ART. I. — *Della provocazione* 89
ART. II. — *Della rissa* 95
ART. III. — *Dell'impeto degli affetti* 101
ART. IV. — *Dell'eccesso nel fine.* 106
ART. V. — *Del concorso di cause estranee al delinquente nella produzione dell'effetto esternamente criminoso* 109
— — *Osservazione generale su la criminosità interna* 110
CAP. VI. — *Appendice al trattato della criminosità interna.* . . . 113
ART. I. — *Se vi abbia imputabilità legale nelle azioni esternamente criminose fatte da' sordo-muti dalla nascita* 116
ART. II. — *Se vi abbia imputabilità nelle azioni esternamente criminose fatte dagli alienati di mente.* 135
ART. III. — *Se vi abbia imputabilità nelle azioni esternamente criminose fatte dagli ubbriachi* 139

Digitized by Google

ART. IV. — *Se vi abbia imputabilità nelle azioni esternamente criminose fatte dai dormienti* 145
—— *Osservazione generale alle suddette quattro quistioni.* 148

LIBRO II.

Della completa idea del reato.

Introduzione 149
SEZIONE I. Analisi de' pensamenti di varî scrittori su la definizione del reato: ed esatta definizione del medesimo 150
SEZIONE II. Del conato 163
CAP. I. — *Analisi de' caratteri del conato, e definizione del medesimo* . 164
CAP. II. — *Necessità di una divisione del conato nelle sue specie, ed indicazione di queste.* 174
CAP. III. — *Il conato deve essere considerato come un reato e quindi punito: la pena deve esser minore di quella prescritta pe' reati consumati: plauso quindi alla legislazione del regno delle due Sicilie su l'oggetto, e giusta critica al codice francese.* . . 179
CAP. IV. — *Delle difficoltà che s'incontrano nell' applicazion pratica de' principii del conato; e norme generali per superarsi* . . 184
ART. I. — *Ragioni e cause per le quali l'applicazione dei principii del conato presenta difficoltà* 185
ART. II. — *Norme da seguirsi perchè possano superarsi le difficoltà enunciate* 188
CAP. V. — *Esame delle teorie relative al conato stabilite nel Dritto Romano.* 195
SEZIONE III. — Del concorso di più persone nella commissione di un reato qualunque 201
CAP. I. — *Della correità* 214
CAP. II. — *Della complicità* 220
CAP. III. — *Del carattere specifico che distingue la correità e la complicità, nonchè de' principii comuni all'una ed all'altra* . . . 226
SEZIONE IV. Della graduazione de' reati, e del principio, cui deve attendersi, perchè possa stabilirsi in rapporto ai medesimi ed in un modo generale una misura che sia giusta, proporzionata e corrispondente al fine legislativo 231

Digitized by Google

PRINCIPII

FONDAMENTALI E FILOSOFICI

DI

RAGION CRIMINALE

COMUNI

AD OGNI SAVIA LEGISLAZIONE

Digitized by Google

Qualunque copia della presente opera non munita della firma dell'autore s'intenderà contraffatta.

Digitized by Google

PRINCIPII

FONDAMENTALI E FILOSOFICI

DI

RAGION CRIMINALE

COMUNI

AD OGNI SAVIA LEGISLAZIONE

DI

GIUSTINIANO ORAZJ

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, E PRESIDENTE
DELLA CORTE DI ASSISE DI BENEVENTO.

VOLUME SECONDO

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
Strada Banchi-nuovi, 13.

1862

Digitized by Google

Quemadmodum medicus *sanitatem corporis, ita* legum auctor *spectat animi sanitatem. Quoniam vero optabilius est valetudinem prosperam retinere ne pereat, quam pereuntem recipere, idcirco praecipuum utriusque tam civilis quam* medici *institutum est servare sive corporis, sive animi sanitatem: sequens vero utriusque consilii esse videtur optimum sive corpori sive animo habitum si quando amissus fuerit restituere.*

Quamobrem et apud Platonem et apud veritatem scriptores illi legum contemnendi censetur qui subito qua censura scelera perpetrata sunt punienda, decernunt: qua vero ratione homines oriantur, nutriantur, erudiantur, ut scelera perpetrare nolint, non provident.

Marsilio Ficino Arg. in Plat. de leg. dial. 3.

L'Autore ama di avvertire i suoi associati e lettori, ch'Egli pubblica per le stampe questa seconda parte del suo lavoro tale quale la scrisse, allorchè di essa occupossi; il che si avverò quando il dispotismo borbonico incrudeliva in queste misere contrade della Italia meridionale, ed in parte anche quando lo stesso autore era ristretto nelle carceri di Chieti. E ciò ama di far conoscere, perchè non si rimanga sorpreso nel trovarvi discusse e disaminate tante cose, che ora sarebbe ben inutile trattare, essendo già realtà quello che allora era solo un voto non meno occulto che pericoloso. Del resto; sappiano gli stessi associati e lettori, che lo stesso autore non tradì mai il proprio pensiero per accomodarsi alle circostanze de' funesti tempi; ed Egli scrisse sempre come realmente pensava.

JUN 28 1927

Digitized by Google

PREFAZIONE

Rientrando in me stesso, e considerando la natura, la indole ed il carattere della umana condizione, io non ho rinvenuto cosa che più influisca al benessere degli uomini viventi nella Società, quanto la Prevenzione de' reati. Quest'oggetto è il centro di tutti i possibili vantaggi sociali. Desso è fondamentale, è sublime, è sacro per ogni civile reggimento; e guai funesti ed interminabili a quella nazione, il di cui Sovrano non sappia, o non voglia sentirne l'altissima importanza. Quale altra cosa più de' reati può di fatti esercitare una funesta azione sulla privata e pubblica felicità di un popolo qualunque? Ed essi possono mai distruggersi, ove non si pensi a prevenirli? Senza dubbio, la vita, l'onore, le ricchezze, e la stessa governativa libertà sono beni di grandissimo valore per gli uomini, e questi da tali fonti traggono soltanto ogni loro prosperità. Ma gli stessi enunciati beni che mai sono in quella Società, in cui i reati nascono

Digitized by Google

quasi erba spontanea di un prato inaffiato da acque sboccanti che tutto il ricoprono, e nella quale, anzichè distruggerli, od almeno diminuirli coi mezzi dalla natura segnati, non si fa che aumentarli, ed inasprirli da quella stessa mano, che dovrebbe esserne il fulmine sterminatore? In questa sventurata Società i maggiori beni degli uomini non stanno forse nel sepolcro? Quale incentivo potranno essi avere per volgersi al perfezionamento? Non vivranno invece in ogni lezzo ed in ogni lordura solo capaci di abiettarli e di quasi renderli bruti? E bruti forse non diverranno realmente gli uomini, se una mano celeste non verrà a sollevarli dal baratro di miseria, in cui si vedranno caduti?

Queste verità, tanto ineluttabili quanto dolenti; dopo aver pubblicato il primo volume della presente opera, in cui mi studiai di far conoscere il reato sotto tutt'i rapporti, mi fecero pensare, che restringendomi, siccome avea di già annunciato, a parlar nel secondo delle Pene; rimedio ordinario nella storia de' popoli per estirparlo; avrei fatta cosa imperfettissima, e sarei giunto a trattare dell'ultimo mezzo conducente allo scopo, saltando a piè pari tutti gli altri, che, per lo scopo stesso, sono, nonchè utilissimi, indispensabili e necessarî. La prima cagione, che a tale giudizio portò la mia mente, si fu l'osservare, che si è punito da che il mondo esiste, e che non per questo il delinquere sia cessato; che si è sempre aumentato il novero de' reati, e questi si sono sempre presentati con una più terribile fisonomia, ogni qualvolta sia stato maggiore il rigor delle pene; e che, ad onta sia durato per lungo tempo tale rigore, i reati stessi non siano mai minorati, e nè mai abbiano ab-

Digitized by Google

bandonato il loro feroce carattere. — Dall'altra parte è pur certo, che la barbarie si appalesa coi reati, e che questi fuggono innanzi al vessillo della civiltà. — Finalmente io fui trasportato allo stesso giudizio dal riflettere, che se le classi più civili e più elevate di ogni nazione ben raramente si bruttano nel fango de' reati, ciò si deve meno al timor delle pene, che alla delicatezza de' sentimenti ed alla forza della educazione.

Per queste ragioni dunque; e mosso fortemente dal desiderio di veder gli uomini, per quanto è possibile, felici, e di contribuire, in quel modo che per me si può, a sì nobile scopo, mi sono avvisato di estendere il mio argomento; e perciò, anzichè parlare delle sole pene, ho pensato a trattare in generale di tutt' i mezzi da me creduti non che capaci, necessarî ad estirpare il velenoso germe dei reati, i quali sono fatalissimi per l' universale prosperità. E tanto più mi sono fermato in questo proponimento, in quanto che; nel mentre nell'attuale secolo è generale in tutti gli Scrittori l' entusiasmo di migliorare la sorte umana, e gli stessi Sovrani son persuasi di nulla poter fare di legittimo, ove a tanto non sian sempre ed esclusivamente diretti gli atti governativi; sembra che pochi passi siensi dati nella spaziosa, ma intralciata via conducente a tale importantissimo scopo.

Oggetto dunque di questa seconda parte de' miei *principî fondamentali e filosofici di ragion criminale comuni ad ogni savia legislazione*, è precisamente il trattato della Prevenzione, cui ho stimato appellare *Igiene sociale relativa ai reati*. — Ecco pertanto il prospetto del mio presente lavoro.

Trattando in questa seconda parte di tutt' i mezzi

Digitized by Google

di prevenzione esistenti nelle civili Società, ho creduto da prima necessario, dopo una brevissima introduzione, di annunciar la ragione, per la quale ad essa ho dato il nome d'*Igiene sociale relativa ai reati*. L'ho quindi definita, e, tenendo un sistema descrittivo, ho nella definizione indicato il carattere della Igiene, il suo oggetto, le sue basi, e quasi il modo pratico che tener si deve per determinare i veri e reali suoi principî.

Ma l'azione, che i mezzi determinabili dalla Igiene sociale spiegano in una civile Società qualunque, per effetto della loro intrinseca natura, in rapporto alla prevenzione de' reati, fu e sarà sempre varia; e questa varietà deriva dall' essere alcuni degli stessi mezzi *unicamente direttivi*, ed altri non solo direttivi, ma anche *incitanti* o *repressivi*. L'educazione p. e. è un mezzo solo direttivo, perchè la Società ed i Governi con essa non fanno che dirigere gli uomini verso il bene, solo illuminando il loro intelletto, solo perfezionando le altre loro facoltà, e solo producendo con tali mezzi che gli uomini stessi spontaneamente si allontanino dai reati, senza per altro presentar loro alcuna *estranea* cagione di bene o di male. Per l'opposto, le pene p. e.; come che sian pure direttive, in quanto che i Legislatori che le minacciano si propongono con esse ancora di contener gli uomini nella via della rettitudine e del dovere; sono però nel tempo medesimo repressive, perchè acchiudono in loro stesse un male diverso da quello derivante naturalmente dalle tristi azioni, e questo male si soffre ogni qual volta non si siegua la direzione indicata. Per questi motivi dunque ho divisa la Igiene in *Pura* e *Mista*, proponendomi di parlar nella

Digitized by Google

prima de' mezzi *unicamente* direttivi, e nella seconda di quelli, che sono ancora *incitanti* o *repressivi*; dichiarando, che in ultimo con apposita appendice, parlerò del sistema da tenersi per conservare nella loro integrità, e nella loro primitiva energia i mezzi consigliati dall'una e dall'altra.

E poiché i primi, comunque sempre direttivi, si appalesano, ora con l'azione che un Governo qualunque esercita intorno a se medesimo, ed ora con un'azione che spiega sopra gl' individui governati, li ho suddivisi in *intrinseci* ed *estrinseci*.

Discorrendo quindi de'mezzi *intrinseci* mi son visto nella necessità

1.° Di rinvenire e determinare in un modo vero ed ineluttabile tutto quello, in che stanno l' essenza e la indole della civile Società, cioè non della Società quale può essere nel fatto in qualunque siasi luogo, ma della Società quale dev'essere in ogni dove, e sempre pei principî della natura umana e della ragione. E quì ho precisato quei caratteri, all' esistenza od inesistenza de'quali può ravvisarsi, se bene o male sia costituita una Società qualunque, ossia un Governo (perchè in questo caso Società e Governo possono confondersi senza nocumento alcuno); cioè ho creduto dimostrare, che ogni Società, perchè possa dirsi approvata dalla ragione, debba offrire il dolce e beante spettacolo — di una *savia legislazione* — di una *piena soddisfazione al merito civile* — di una *massima forza esecutiva* — di una *vera religione*. E dopo di aver data di tutte queste cose una idea generale sì, ma precisa, per quanto era conveniente alla natura ed al carattere del soggetto della presente opera; ho fatto conoscere la importanza loro, anzi la

Digitized by Google

loro assoluta necessità pel conseguimento della prevenzione de'reati.

2.° D'indicar le norme proprie a far esistere una Società od un Governo fornito de' suddetti caratteri; ed a tal proposito ho detto, che il tutto sta nella natura delle *leggi fondamentali*, che vengono a basarsi per una data nazione; per lo che a queste fia d'uopo volgersi col maggior possibile interesse, onde siano stabilite, come da Dio si vuole, su i principî di giustizia e di ragione.

3.° Di risolvere, se gli stessi caratteri debbano esser sempre identici in ogni tempo ed in ogni luogo, o se debbano esser varî a seconda de' diversi luoghi e de'diversi tempi. In poche parole; ho disaminato, se unica sia la forma di Società e di Governo per tutt'i popoli, o se, astrattamente parlando, debba ammettersi la varietà delle forme governative.

4.° In fine, di precisare quali e quanti siano le forme possibili di Governo; discutendo, se un popolo qualunque, volendo ottenere lo scopo della prevenzione de'reati, possa a capriccio sceglierne una, o se debba in quest'oggetto sottostare alla legge dell' opportunità, la quale imperiosamente comanda, che si guardi e si calcoli la concreta posizione del popolo stesso. E così, facendo breve riepilogo delle cose già dette, ho posto fine alla prima sezione del primo libro di questa seconda parte, destinata a trattare de'mezzi intrinseci della Igiene Pura.

Passando poi alla disamina de' mezzi estrinseci; siccome dietro iterate e profonde osservazioni sulla natura umana di fatto, la quale (non calcolando però l'accidentalità delle possibili corruzioni) è la unica che debba consultarsi per determinare le norme del vive-

Digitized by Google

re civile, mi son persuaso, che da una parte l'uomo non può volere che il suo esclusivo bene, e dall' altra, che il reato, attesa la stessa natura nostra qual'è, giusta la posizione, in che per volere di Dio ci troviamo, sia e debba esser sempre un male, e non solo per coloro contro cui si consuma, ma anche per l'autore stesso che lo esegue; così ho creduto e scritto, che la Educazione del popolo sia il mezzo dalla natura voluto, e perciò efficace e potentissimo, per allontanarlo realmente dalla via de' reati. E questo mezzo è tanto più conveniente oggi in Europa, in quanto che la fiorente civiltà pone tutti nella felice circostanza di poter con minor difficoltà apprendere, e distinguere ancora il vero bene dal vero male. Che se qualche fiata si avvera l'opposto, scorgendo pe'suoi risultamenti dannosa l'educazione, egli è d' uopo in questo caso dirsi, che i mali sono la conseguenza dei difetti della educazione, i quali possono essere moltissimi, anzichè i prodotti della educazione istessa. Ed in vero; s'è cosa sopra cui non può farsi cader dubbio, senza offendere la stessa giustizia di Dio, che i reati recan male principalmente a coloro che ne sono gli autori; e se la nostra educazione la supponghiamo tale che abitualmente per essa si conosca la indole delle nostre azioni; è un impossibile la esistenza di un uomo, il quale, formato per volgersi al suo bene, voglia consumar quelle azioni che gli debbano recar male. In ogni conto, e quando anche non voglia concedersi tanta forza alla educazione, perchè realmente in fatto e fin che saremo uomini non si avvererà mai quale in astratto la possiamo immaginare; non potrà al certo negarsi, ch'essa sia il mezzo più potente per diminuire i reati, e che essa stessa aumenti la for-

Digitized by Google

za per lo identico scopo agli altri mezzi preventivi.

Dati dunque per veri, e stabiliti i suddetti principî; ho cercato da prima di determinare la vera idea della Educazione riguardata come parte della scienza igienica. L'ho quindi divisa, distinguendo la Educazione *individuale* dalla Educazione *governativa*; facendo conoscere con precisione in che esse sian varie e diverse; ritenendo, che la Igiene sociale relativa ai reati non può occuparsi che della seconda.

Ma quì; nel mentre avrei dovuto, per ordine delle cose, parlar forse di questa specie di Educazione, e perciò di tutti i suoi dettati; mi sono avvisato di trattar prima di alcuni determinati fatti, i quali per disgrazia dell'umanità, avverandosi spesso nel sociale consorzio, ed attesa la loro stessa natura ed i loro intrinseci caratteri, costituiscono tanti ostacoli al felice risultamento di una savia Educazione governativa; e quindi altrettanti ostacoli, come che mediati, alla prevenzion de'reati. I suddetti fatti, a dir vero, sono pressocchè innumerevoli, e la più parte sfuggevoli alla pubblica umana censura ed al sociale governo. Pure ve ne sono molti, che nel mentre hanno forti e marcabili tinte, si offrono e sono realmente tante barriere, che non solo vietano lo andare innanzi nel progresso dell'educazione, ma risospingono indietro la misera umanità, e l'avviano per la fatale carriera del delitto. Or io, in senso dimostrativo, ho ridotto a dieci siffatti ostacoli i quali sono: la *Miseria;* la manuale pubblica *Elemosina*, e *Vagabondità*; le *Ingiustizie;* la cattiva *Salute;* l'*Abuso* de'liquori; la periodica *Emigrazione;* il *Celibato* e la *Poligamia*; i *Matrimonî intempestivi*; il *Concubinato*; la *Superstizione in materia religiosa*: e quindi, soffermandomi sopra cia-

Digitized by Google

scuno di essi con quell'analisi ch'era convenevole alla indole della presente opera, mi sono studiato di far conoscere in che essi stanno, gli effetti perniciosi che producono, la necessità della loro apparizione in natura, ed i mezzi praticabili da'Governi per estirparli, e per ottenere quindi dalla educazione i maggiori vantaggi in rapporto alla prevenzion dei reati. Ed importantissimo è quest'oggetto: perchè di fatti, proposto uno scopo, e quando anche si agisca per esso colla massima energia; non mai l' otterremo, se una forza contraria e prepotente arresta i nostri passi, ed incessantemente distrugge ogni nostro operato. Quantunque un terreno sia per natura feracissimo; se l'industre agricoltore che lo semina non pensa a distruggere l'erbe parasite che lo infestano, e a disseccare le acque che quasi perennemente lo inondano, quali speranze potrà mai concepire? E se fallite vede quelle che per sola sua stoltezza potè concepire, di chi mai vorrà dolersi? — Era dunque indispensabile di richiamare l'attenzione legislativa sopra cose di tanto rilievo, descrivendone i loro caratteri, analizzandole ne'loro perniciosi effetti, e determinando il da farsi per allontanare e distruggere questi effetti medesimi. Ma più indispensabile era ancora di dire con affettuosa franchezza ai Nomoteti: che tali ostacoli sono la cagione primaria di tutt' i delitti, e perciò quasi di tutt' i mali sociali; che senza prima abbattere e togliere i medesimi, inutilmente si volge il pensiero ad educare i popoli, dovendo con essi tornar sempre vana ogni speranza di bene, qualunque possa essere il sistema adottato di educazione; e che in conseguenza la loro estirpazione costituisce nei Governi uno de'più rigorosi doveri, fino ad esse-

Digitized by Google

re illegittima ogni altra misura governativa, qualora il suo adempimento sia *volontariamente* posto in non cale. Ora io mi lusingo di non aver mancato in questa parte al mio debito; che anzi vado superbo di aver annunciato le mie idee con nobile franchezza, e con quell'interesse, da cui é d'uopo che un filosofo sia sempre investito in oggetti di tanta importanza.

Esaurito pertanto quest'argomento, son progredito ai diretti ammaestramenti di una savia Educazione Governativa: e questa distinguendo in *Fisica, Morale*, ed *Intellettuale*, ho fatto da prima conoscere, che pochi precetti possan darsi in rapporto alle due prime, e che il tutto stia nel buon andamento della terza. Però questo giudizio deve portarsi, non perchè di poca importanza siano la Fisica e Morale Educazione; e certo in enorme e vergognoso assurdo cadrebbe chi il sostenesse; ma solo perchè queste due specie sono una necessaria conseguenza dell'Educazione intellettuale. Se un popolo è istruito, per questo solo, egli si conserverà sano, e sarà di una lodevole morale. Ma dato che un popolo giaccia ancora nella barbarie e nella ignoranza; per questo stato infelice sarà pure di continuo vittima delle più lagrimevoli malattie, ed il delitto turberà quasi in ogni giorno, non che la privata, la pubblica tranquillità.—Premesse quindi tali verità, ho determinato realmente tutto ciò che un savio Governo è d' uopo che faccia per conservar sano ed energico il fisico dell' uomo, per migliorare il suo cuore e la sua morale, ed in fine per estendere le sue cognizioni, le quali tanto il rendono potente in mezzo al creato.—Ed in rapporto a quest'ultima parte, indipendentemente dalle altre cose proposte, le quali sono molte e di svariato carattere, ho creduto necessario

Digitized by Google

di presentare la idea di un Congresso Scientifico permanente nella capitale di ogni Stato, composto dai più dotti della Nazione, e gravato principalmente dal dovere di discutere i primi principî delle scienze, onde volgerli per una sola via ad un identico punto. Niuno sospetti, che con questa istituzione io abbia voluto inceppare la libertà ed i slanci del pensiere investigatore; perchè ciò costituirebbe un attentato ai più sacri dritti degli uomini, ed io, anzichè far tanto, non desidero che il rispetto maggiore per i diritti medesimi. Ma se da una parte la contrarietà dei sistemi filosofici ha rese stazionarie e forse anche retrograde le scienze; e se dall'altra la idea, innanzi a tutti gli altri scrittori e pensatori, che un Congresso illuminato e venerando abbia tracciata una determinata via per andar oltre e progredire, non può che invitare a spontaneamente batterla e seguirla: quale utilità non dovrà derivare da una siffatta istituzione? L' umano incivilimento non progredirà forse a passi giganteschi con essa?

E quì dando termine alla disamina delle cose relative alla Igiene Pura, passo alla determinazione ed analisi di quelle relative alla Igiene Mista.

Due sono gli oggetti di questa, il *Premio*, e la *Pena*. A rendere adunque completa la discussione di tutt' i principî riguardanti e l' una e l' altra, ho stimato di dividere la materia in tre sezioni.

Nella prima ho svolta la origine astratta, e la genesi del Premio nella Società; ho visto quale sia la idea generale che può aversi del medesimo, ed ho curato di definirlo nella relazione del nostro oggetto, ossia della prevenzione de' reati, svolgendo precisamente tutte quelle idee speciali, le quali costituisco-

Digitized by Google

no tanti elementi necessarî per la idea complessa del Premio nel senso del nostro scopo. — Ho ancora dimostrato quali utili effetti produca il Premio nella Società in rapporto alla prevenzione dei reati—Inoltre ho determinato quali azioni si debbono nella Società e dai Governi premiare, e di esse quale sia la giusta divisione a farsi, non solo per sapere il loro diverso grado meritorio, ma anche per facilitare l'adozione e la esecuzione del sistema de' Premî — E quindi, poggiandomi sulle già fatte divisioni delle azioni virtuose e meritorie, ho classificato i Premî; e questa classificazione, per quanto io ne penso, è tale che, nel mentre con essa si può conservare una giusta proporzione fra le Virtù ed i Premî, la cognizione, che taluno abbia ottenuto un tale preciso Premio, è bastevole ad annunciare al pubblico il vero grado di virtù di cui il medesimo fu adorno, e che fece premiarlo con una certa misura, il che costituisce lo scopo prossimo ed immediato, che poi per necessità di natura conduce all'altro della prevenzione de'reati— In fine ho tracciato il pratico magistero per l'applicazione de' Premî: ed all'effetto, avvalendomi sempre delle divisioni e classificazioni superiormente fatte, non solo ho indicato quello che un legislatore dovrebbe disporre per andare all'attuazione del sistema de' Premî, i Tribunali che dovrebbero crearsi per l'oggetto nel seno della Nazione, il luogo della loro residenza, ed il numero e carattere de' Giudici dai quali sarebbe d'uopo che fossero composti: ma ho determinato pure la rispettiva giurisdizione de'Tribunali medesimi ed il procedimento da usarsi tanto nella disamina delle azioni virtuose, quanto nella reale dispensa de' Premî, perché questi potessero produrre l'effetto salutare e bramato.

Digitized by Google

Nella seconda sezione poi, passando a trattar della Pena ho da prima ricordato alcune verità che debbono riguardarsi come basi e come fonti, da quali è necessità far sortire la idea complessa della Pena, ed ho determinato i caratteri essenziali della Pena istessa. Quindi l'ho definita. Ma perchè questa Pena non è identica innanzi al Legislatore, innanzi al Magistrato, ed innanzi a Coloro che in concreto e realmente la fanno soffrire, ho dato della Pena tre distinte definizioni: cioè l'ho definita in rapporto al Legislatore, ritenendola come minaccia; in rapporto al Magistrato, considerandola nella sua applicazione; ed in fine relativamente a coloro che in concreto la fanno soffrire, riguardandola nella sua esecuzione. —Secondariamente mi sono occupato a dimostrare quale sia lo scopo della Pena nella Società civile, traendolo precisamente dalla stessa civile Società, nella quale gli uomini debbono per legge di natura convivere, e che ha d'uopo di un governo quale l'ordine di ragione il permette. E questo scopo ho stimato rinvenirlo e riconoscerlo nella Prevenzione de' reati, la quale, se è pure prodotta dagli altri mezzi igienici in un modo indiretto e mediato, direttamente ed immediatamente deriva dalla esistenza e dall'attuazione del sistema penale. Ma quì, scontrandomi colla opinione del sig. Pellegrino Rossi del tutto opposta a quella per me creduta vera; non ho potuto a meno di disaminarla e combatterla con qualche estensione: perchè da una parte il credito del sommo Scrittore avrebbe potuto imporre alla studiosa gioventù, per la quale io mi protesto di scrivere; e dall'altra la cosa è feconda d'importantissime conseguenze. E quando anche per sentenza del pubblico, culto ed intelligente, mi avrò

Digitized by Google

il torto in tale discussione, niuno certamente potrà per questo accusarmi di averla elevata. Lo scrittore, in qualunque siasi scienza, non deve mai accogliere quei principî ch'egli crede sinceramente rovinosi: e dall'altra parte il buon volere, congiunto all'uso migliore delle proprie forze, giustifica sempre ogni possibile errore. Ond'è, che io a ragione mi lusingo, o di riportar lode, se bene avrò combattuto la teorica del sig. Rossi, od almeno, se mai mi sarò ingannato, potrò sperare di ottenere un pieno ed onorato compatimento. — Intanto, esaurite le considerazioni relative al vero scopo della Pena; son disceso a trattare del dritto di punire, e ciò che più rileva, del dritto di punire di morte. A dir vero, io avrei voluto conservar silenzio sopra questi due oggetti, perchè impiegar tempo e frugare argomenti per dimostrar quello, che in tutte le epoche e presso tutte le Nazioni si è fatto, e si è fatto sempre nella piena e costante credenza di un diritto, mi sembrava un richiamare a discussione ciò che è per se stesso evidentissimo, e mi sembrava ancora di far cosa, non che inutile e vana, pericolosa per l'ordine sociale. Pure: essendo stato sempre discussi tali due argomenti dagli Scrittori di alta legislazione penale; scrivendo io per i Giovani, i quali è d'uopo che tutto sappiano per principî e con ordine scientifico; e potendosi gli argomenti istessi involgere in forti dubbî ed in tenebrose incertezze per le condizioni, che debbono essenzialmente accompagnare il diritto di punire in generale, e con particolarità quello di dar la morte, e dalle quali unicamente può esserne legittimato nel fatto lo esercizio; mi son visto nella necessità di non omettere la disamina di essi. Intanto, relativamente al di-

Digitized by Google

ritto in generale di punire ho stimato con qualche lievissima modificazione di abbracciare la teorica del nostro italiano Gian Domenico Romagnosi; onde ho essa sottoposta ad analisi per dimostrarne la verità e la esattezza, a fronte delle obbiezioni contro di essa medesima fatte dal signor Pellegrino Rossi e da altri. E passando quindi al diritto di punire di morte, dopo di averlo riconosciuto per esistente ne'Sovrani, facendolo derivare dalla stessa natura umana e dal fine della stessa costituzion sociale; ho determinato *quando*, *e sotto quali condizioni* i Sovrani medesimi possono esercitare siffatto loro diritto. E quindi, scendendo a disaminare i principî della Pena sotto i tre rapporti di sopra menzionati, ho dimostrato: che, come minaccia, la Pena sia un atto esclusivamente legislativo; debba essere proporzionata al reato per diverse relazioni; e debba essere ancora notoria: che, considerata poi nella sua applicazione, la Pena possa comminarsi solo contra chi fu provato colpevole; la pruova sia libera nell'animo del Magistrato; debba però raccogliersi nei luoghi e nei modi dalla legge sanzionati; come del pari debba la stessa Pena pronunziarsi solennemente, pubblicamente, e con le forme prescritte: che in fine, guardata nella sua esecuzione, la pena stessa, non appena sarà stata pronunciata, debba aver principio per effetto di ordine del Magistrato, cui dalla legge ne fu dato il carico, non potendo per altro la mancanza dell'ordine necessario menomamente nuocere al condannato, e debba eseguirsi ne' luoghi e nei modi dalla legge prescritti; e ciò con la maggiore scrupolosità, talmente che ogni altro diverso operato costituisca una privata violenza. In questo

Digitized by Google

luogo poi ho stimato disaminare la grande ed al sommo dibattuta questione relativa al miglior sistema delle carceri tanto per i condannati quanto per i semplici detenuti, onde con sicurezza, od almeno con la maggior probabilità possano raggiungersi i fini pei quali questi vengono imprigionati e quelli soggettati alla pena. Nè alcun mio lettore vorrà, spero, accusarmi di essere entrato in sì fatta ardua discussione, intorno a cui i più grandi filantropi ed i più profondi filosofi han posta innanzi la loro opinione: perchè, interessando quest' oggetto immensamente la giustizia e la umanità, o che uno scrittore ripeta le cose già dette, o che a queste una sola idea nuova aggiunga, sarà Egli sempre degno di lode. E restringendo il discorso a me; poichè quest'opera, qualunque essa siasi, è diretta a determinare e sviluppare i principî relativi a'mezzi che sono in potere de'Governi per la prevenzione dei reati, avrei mancato al mio debito, se sull'argomento delle carceri mi fossi taciuto. Qual fonte più ricco di bene o di male, quanto le carceri, in rapporto a tale desiderato ed importantissimo scopo?

Pertanto, guidato dalla importanza della cosa, e perchè cosa estranea non è allo argomento che qui tratto, come che tale possa sembrare ai meno veggenti; ho creduto pur necessario di fare brevi osservazioni sulle cure, che ogni ben costituita Società ed ogni provvido Governo debbono aver dei condannati, allorchè, espiata la pena cui furono soggettati, andranno a rientrare nel consorzio dei loro concittadini: perchè; ad onta che si supponga essere la loro morale ed i loro costumi migliorati per effetto del paterno pensiere stato per tanti

Digitized by Google

anni vigile e premuroso di loro ; abbandonarli in balìa del caso non appena usciti dalle mura che li serrò, porli in non cale, e dimenticarli interamente, sarebbe cosa pericolosissima non meno per loro, che per quelli cui essi si avvicinassero — Da ultimo, ad esaurire l' oggetto disaminato, e per veder concentrati gli esposti principî nella idea finale di quest'opera; ho brevemente ed in generale dimostrato , che le cose dette in questa sezione sono del maggiore interesse in rapporto alla Prevenzion de'reati.

Nella terza sezione finalmente; perchè ogni ostacolo si rimuova per simpatizzare col sistema de'premî : perchè il premiare la virtù non più si riguardi dal volgo degli Scrittori e specialmente da'Governi quale melanconica utopia de'solitarî Filosofi; e perchè dopo l' uso per tanti secoli serbato del solo bastone , de' soli ceppi , e del solo capestro per condurre l'umanitá nella via del retto, si aprano una volta innanzi alla stessa umanità, e per ottenere lo stesso scopo, anche le sorgenti del piacere ; ho assunto di provare , che il sistema de'Premî , per la prevenzion de' reati (ove rettamente si adottasse) , presenterebbe maggiori e più sicuri successi in paragone de' successi ottenuti dal sistema delle Pene ; e che quello, guardando anche il solo interesse materiale della Società e de'Governi, sarebbe sempre men dispendioso di questo. Nè alcuno anche per tale assunto vorrà tenermi superbo; poichè quando le assertive vengono sostenute dal fatto , e dall'altra parte son relative ad oggetti del più alto rilievo, è in tutti gli uomini indistintamente un rigoroso dovere di farle; ed io appunto sul

Digitized by Google

atto mi lusingo fondare il pronunciato giudizio in questa discussione.

Così ho dato fine alla seconda ed ultima parte di questo mio lavoro, cioè alla Igiene sociale relativa al reato — Ma con tutte le cose discorse, e con tutt' i mezzi consigliati; io non ho fatto che dar norme, onde innalzare un edificio sociale, magico e potente come che naturale, per condurre i suoi abitatori al retto ed al giusto, e per quindi produrre fra gli uomini la maggiore sperabile diminuzion dei reati. Intanto; come che si supponga innalzato lo stesso edificio ed attuato il sistema preventivo con rettitudine e saviezza; egli è certo, che col volger del tempo e per effetto dell'umana misera natura, il ben fatto andrebbe in un modo insensibile a distruggersi, senza la creazione di una forza prepotente, la quale al naturale declinare perennemente si opponesse.

Ora io, desideroso e vivamente desideroso della pubblica e privata prosperità che principalmente sta nella estirpazione del reato; mi son visto nel dovere di scrivere poche mie idee anche su questo importantissimo oggetto, ad onta che il lavoro per me proposto avesse già toccato il suo fine — In una breve appendice dunque mi sono studiato di dimostrare la assoluta necessità, in che trovasi sempre ogni ben costituita Società, di attuare un savio sistema di mezzi conservatori, ossia dei mezzi capaci e proprî a conservare l'innalzato edificio e tutte le sue parti nella loro forza originale e nella loro primitiva energia. Però con questo non ho voluto già dire, che le cose fatte una volta per ottenere la prevenzion del reato, debbano sempre identicamente farsi nel tempo avvenire;

Digitized by Google

di modo che, sicccome scrissero valenti Politici, convenga ritirarle sempre ai principî loro. Ciò è stato per lo passato un grave errore, e gravissimo sarebbe nell'attuale secolo, in cui, e gli scrittori, e le nazioni proclamano il principio progressista, e non sieguono che la legge della opportunità, la quale è stata, è, e sarà sempre regina e dominante in tutte le cose umane — Nel consigliare dunque a creare un sistema di mezzi conservatori, io ho precisamente riguardato i medesimi come quelli, che siano potenti a produrre, che i mezzi adottati per la prevenzione del reato (qualunque essi siano stati in origine, e qualunque possano essere nel progresso del tempo per effetto della legge della opportunità) abbiano sempre quella stessa forza, la quale presentarono nel principio della loro attuazione.

E scendendo quindi a ciò ch'è necessario, perchè tale forza realmente e sempre si abbia, ho pensato e scritto, che si otterrebbe il suddetto salutare effetto, ove si creasse per l'oggetto un Senato supremo nazionale e permanente nella capitale dello stato; e quindi, sviluppando tale mia idea, ho dichiarato il modo della sua creazione, il carattere delle sue funzioni, la estensione de' suoi poteri, l' esercizio dei medesimi, e quanto altro ho creduto relativo alla utilità della sua esistenza.

Io non so, a dir vero, se i miei lettori riguarderanno questo mio progetto come proprio e potente a produrre lo effetto desiderato. Ad ogni modo; purché si riconosca la necessità di dar esistenza ad un sistema in rapporto ai mezzi conservatori, io sarò contentissimo, quando anche interamente si riprovasse, perchè avrò sempre destata l'attenzione dei

Digitized by Google

filosofi politici sull'oggetto, e potrò sempre sperare, che un Pensatore più retto e più profondo possa rinvenirne un altro migliore.

Ma, non dovendo quì altro aggiungere per dare una idea generale di questa seconda parte, mi piace di chiudere questo preliminare discorso nel modo stesso, con cui detti fine a quello posto in fronte al primo volume, cioè; volgendomi colla mente, col cuore, e con la parola alla studiosa Italiana Gioventù. Sì, Giovani carissimi; poichè sono convinto, che la presente mia opera non merita per la sua umiltà di esser letta da'Dotti e dai Regolatori in qualunque modo delle Società; e poichè d'altra parte son persuaso ancora, che gli uomini di già invecchiati in un dato sistema d'idee e di principî, sono in generale tenacissimi alla loro maniera di vedere, e quindi non curanti di quanto alla medesima si oppone; io formalmente dichiaro di scrivere per voi, che soli siete la dolce speranza della Patria, e di scrivere principalmente pel vostro speciale profitto. — Per quanto so e posso dunque prego voi; i quali per altro suppongo istituiti negli studî filosofici ed in quello del diritto naturale politico; a leggere il mio libro con amore ed attenzione. Così solo le mie idee saranno per voi chiare; così solo potrete rettamente giudicarmi, ed io così solo potrò pure sperare di aver contribuito alla prosperità nazionale, coltivando il vostro intelletto e nobilitando il vostro cuore con quelle idee, e con quei sentimenti, che sono tanto potenti a formare un ottimo Ministro, un giusto Magistrato, un dotto Avvocato, ed un onesto Cittadino.

Digitized by Google

PRINCIPII FONDAMENTALI E FILOSOFICI DI RAGION CRIMINALE (1)

Comuni ad ogni savia legislazione

PARTE SECONDA

DELLA IGIENE SOCIALE RELATIVA AI REATI (2)

INTRODUZIONE

§ 1. — Avendo avuto per oggetto nella prima parte di questa opera la conoscenza completa, come che generale, di ciò che in ogni savia legislazione penale meritar deve di essere caratterizzato

(1) Prego il lettore a non meravigliarsi, se pubblicando questa seconda parte, ho cangiato nel titolo dell'opera la parola *penale* nell'altra *criminale*, perchè sì fatto cangiamento è stato richiesto dall'amplificazione data all'argomento della medesima. Ricorderà ognuno, che nelle nozioni preliminari della prima parte dissi, che come in essa mi occupava della conoscenza completa del *Reato*, così mi sarei nella seconda versato a trattar della *Pena*: e se ciò fatto avessi, la parola *penale*, a dir vero, sarebbe stata ben posta nel titolo dell'opera, stante che l'oggetto suo principale sarebbe stato il trattato della Pena, e la stessa conoscenza del reato avrebbe costituito un oggetto quasi secondario comecchè sempre fondamentale. Ma io ho stimato estendere la mia idea primiera, ed anzicchè disaminare in questa seconda parte i principii della sola Pena, ho avvisato trattare in generale della Prevenzione de'Reati, ossia de'mezzi tutti esistenti nel potere di una società qualunque per estirparli, od almeno diminuirli prevenendoli. Ora questa estensione di argomento; producendo di necessità, che nell'opera il Reato figuri come oggetto principale, e che la Pena divenghi oggetto secondario, o meglio ultimo nel gran novero de'mezzi preventivi; mi ha consigliato il suddetto cangiamento, e mi ha persuaso, che per l'intera opera sia più proprio il titolo scritto al fronte di questa seconda parte, che quello pubblicato nella prima. Compiacciasi dunque ogni gentile lettore, a contemplazione delle suddette cose, di riguardare come giustificata la portata varietà.

(2) La *Igiene* in generale è la scienza istruttrice de' mezzi per allontanare tutt'i mali

Digitized by Google

col nome di *reato*, disaminai colà tutti quei principii, il di cui svolgimento mi sembrò necessario od almeno utile a raggiungere lo scopo proposto.

2. — Ma se l'ottenimento di questo scopo, dato ancora che siasi raggiunto, ha potuto presentar perfetta la idea proposta, non ha potuto però soddisfare interamente, nè al desiderio del mio cuore che solo agogna al vero bene degli uomini, e nè al desiderio di coloro che vengono agitati dallo stesso doveroso ed onorevole sentimento. Il reato è un vero male non meno per chi n'è l'autore che per lo individuo, contro cui si consuma, e per tutti gli altri con i quali lo stesso autore convive (3). Conoscerlo unicamente non è, che

che posson gravare la umanità, prevenendoli: e la *Igiene Sociale* non si propone, restringendo la sfera dell'azione di quella, che la prevenzione de' mali sociali. Ora io, ritenendo il delinquere nella società per lo maggiore de' medesimi, e volendo in questa seconda parte trattare appunto ed unicamente de'mezzi che valgono a prevenire sì fatta sorte di mali, mi son visto nella necessità di appellarla *Igiene sociale relativa a'reati*, servendo queste ultime espressioni a distinguerla dalle altre ed a precisare il suo speciale oggetto.

(3) *Il reato è naturalmente un vero male per chi ne è l'autore.* Questo principio è fondamentale nella scienza igienica, perchè esso, congiunto all'altro, che *gli uomini incessantemente aspirano alla loro individuale felicità, e che solo in vista della medesima si pongono in azione* ne guida a riconoscere in certi determinati mezzi una forza sorprendente per la prevenzione de'reati — Che poi, considerata la natura umana nella sua reale esistenza, questo istesso principio si trovi verissimo, sembra che non si possa affatto dubitare; ed io con sicurezza credo che tale venga ineluttabilmente dimostrato dall'intimo senso di ogni uomo, dall'esperienza quotidiana e da' calcoli della ragione — A dir vero e certamente niuno de' miei lettori sarà stato una qualche volta delinquente, ed io farei grave torto a me stesso se per dimostrare un mio assunto, riguardandoli prima come tali, volessi poi appellarmi al tribunale della loro coscienza. Ma pure senza offenderli, posso supporre, che qualcuno tra loro nel corso della vita sociale sia incorso in qualche azione non propria, non conveniente e forse anche indecorosa. Or bene: in tale sventurata occasione (mi dice costui) quale fu mai lo stato del suo cuore? Nei momenti antecedenti, nei concomitanti e nei susseguenti, non provò egli forse ripugnanza, rossore e rimorso? Questi sentimenti non furono per lui tanti gravi mali? Le sue relazioni sociali d'altronde non rimasero forse dilargate, diminuite ed abbattute? Ove mai si videro in pregio e furono veracemente stimati il mendace, il fedifrago, l'avaro, l'ingrato ed altri del-

Digitized by Google

aprirsi dinanzi la via della tristezza. Il medico che confina le sue funzioni alla conoscenza del male del suo infermo, nulla fa in pro

lo stesso carattere? Che se tanto l'uom sente, e tanti mali sieguono le azioni dannate dalla sola morale; che mai dovrà dirsi in rapporto a quelle riguardate come delitti e come misfatti presso tutte le nazioni, e che spesso pel loro feroce carattere destano spavento e terrore a tutti sol che si conoscano avverate? Può l'uomo imbrattato in esse sentirsi tranquillo e prima o dopo di averle commesse? Il tremendo timore per mille vie sboccante al suo cuore, non sarà forse il compagno indivisibile de'suoi giorni? Godrà egli più di tutti que'beni che fan caro il vivere sociale? Ad un uomo delinquente che altro rimane, che la compassione, e sovente sterile assai, di un parente, di un amico, di un filosofo? E si potrà tenere felice con essa? — Nè si dica che io qui supponga la cognizione nel pubblico di ogni reato, la esistenza del rimorso in ogni delinquente, e la sanzion popolare sempre decisa contro di lui; nel mentre che spesso i più terribili misfatti rimangono occulti, spesso ancora il cuore de'maggiori delinquenti è chiuso alla voce del rimorso, e non sempre il popolo si sdegna al funesto annuncio di un misfatto, mostrandosi anzi qualche fiata festeggiante, e plaudente — Tutte queste cose presentate in linea di opposizione, sono, a dir vero, di molto esagerate; perchè, data una Società, o sia un Governo ben costituito sott'ogni rapporto; la occultazione, e quindi la impunità di un misfatto è quasi una folle speranza; il popolo sarà culto tanto da doversi quasi di necessità sentire adirato all'aspetto di feroci delinquenti, ed i delinquenti stessi per effetto della buona educazione, della pubblica istruzione e delle cose tutte sociali, da cui furon sempre colpiti, non possono mostrarsi incalliti fino ad esser sordi al grido fortissimo della coscienza e della morale. Ma per un caso si ritengan pure come vere, e concedasi che in qualche fiata possa esservi la occultazione e la impunità di un misfatto, la massima depravazione di cuore e la maggiore possibile abiezione del popolo. E bene; che perciò? Da prima, ognun sa, che i casi straordinarii non debbono calcolarsi, e che molto meno possono abbattere la forza de' principii generali. Secondariamente, poichè in una società, ove sia come Dio vuole, è un morale impossibile, che i reati restino occulti, che gli uomini siano immorali al maggior grado, e che il popolo sia vilissimo nel suo carattere; è conseguente necessario che il fatale avveramento delle suddette cose, lungi dall'esprimere il naturale effetto delle società costituite, e del vero carattere degli uomini, manifesta invece l'osservato difetto degli uni e delle altre; ond'è, che la esistenza di esso non dà base ad un giusto ragionamento, bensì invita ogni savio legislatore a doverlo distruggere in tutt'i modi possibili. Infine dico, anche parlando delle società quali sono precisamente in fatto, che se i cuori de'delinquenti fossero aperti, e tali da leggersi quali sono, si vedrebbero flagellati di continuo da'tormenti più terribili, e se ciò non accadesse quando per momenti le passioni invadessero il cuore loro, di necessità si avvererebbe nel rimanente della vita. Nè in di-

Digitized by Google

del medesimo, e niun diritto si procaccia alla di lui gratitudine.

3. — Convien dunque andar oltre; ed è d'uopo indicare quei mezzi che per la natura delle cose son potenti a distruggere il male conosciuto, cioè ad estirpare i reati (4). Questo dicesi veramente

verso modo può concepirsi la cosa; che anzi dico, che l'andamento descritto evidentemente deriva dall'ordine naturale della umanità, e dalla stessa giustizia di Dio, la quale sarebbe un nome vano, se il contrario si ritenesse. Ed in vero qual ordine potrebbe dirsi esistente colà, dove la infamia, la perfidia ed in generale il delinquere nel gran sistema della natura rimanesse impunito e festeggiato ancora? Per volere di Dio sta indelebilmente scritto nel cuore degli uomini il desiderio intensissimo del proprio bene e della propria felicità. Ora; se il delitto in questa vita, sfuggendo i colpi, della politica giustizia, potesse essere un bene effettivo e reale, se per tale si dovesse ritenere dagli uomini; se nell'ordine delle cose stasse realmente, che i delinquenti godessero del loro misfare: e se la sanzion naturale, in che voglio comprendere anche le sanzioni religiose e popolari, non rendesse per se medesima infelici gli stessi delinquenti, quale umana punizione sarebbe mai provvida e giusta? E la stessa giustizia di Dio potrebbe mai punirli anche nell'altra vita? Qual uomo non potrebbe dirgli che, attese le sue irresistibili inclinazioni per la felicità, ed il bene reale esistente e rinvenuto nel delitto, non ha potuto a meno di volerlo, di abbracciarlo e di seguirlo? Questa giustificazione non sarebbe forse propria e completa? Ma è questo mai possibile? *Guai a noi*, dice profondamente il grande Romagnosi, *se i poteri impiegati dalle inconsiderate, o intemperanti nostre provvidenze non traessero seco l'inesorabile sanzione della natura e non ne punissero gli autori*= Dell'indole e de' fattori dell'incivilimento. Ediz. di Milano vol. 2.° parte 2.ª pag. 202 = Che se da ultimo maggiori pruove si volessero, e pruove anche divine, io inviterei i miei lettori a svolgere per poco il gran libro di Dio. Apprenderebbero colà, e quasi ad ogni pagina, che l'uom tristo, perfido e delinquente non è che misero ed infelice sempre.—Dunque rimane sotto ogni rapporto ineluttabilmente dimostrato, che nell'ordine delle cose e della natura, il reato sia un vero male per chi ne è l'autore, che per tale da tutti si ritiene, e che di conseguente i legislatori ben possono basare i loro provvedimenti sopra sì fatto principio; e ciò tanto più, perchè vivendo nella società diretta da un Governo, che deve supporsi politicamente forte, ogni delinquente deve temere non solo le conseguenze naturali, ma anche le sociali.

(4) Ma esistono realmente in natura tali mezzi? Sconoscerli sarebbe lo stesso che stoltamente opporsi alla Divina Provvidenza, anzi empiamente negarla; perchè, siccome non sarebbe giustizia nelle leggi di Dio, qualora punissero l'uomo de' suoi delitti, ne' quali il medesimo trovasse il suo vero meglio, così neppure potrebbe più parlarsi di Provvidenza, se di necessità dovesse l'uomo stesso delinquere, o se nel

Digitized by Google

aver perfezionata un' opera utile alla umanità, per quanto però sempre comporta la condizion personale di chi vi si accinge (5).

4. — È perciò, che io scrivo questa seconda parte; e poichè non è dato all' uomo di distruggere i reati se non prevenendoli (6), in essa tratterò precisamente della *Prevenzione*.

sistema delle cose non esistessero de'mezzi capaci di condurlo al vero suo bene ottenibile in questa vita, e di allontanarlo perciò dalla via del misfare — Il delitto senza dubbio esiste fra gli uomini, e forse fatalmente esisterà ancora finchè durino gli uomini stessi. Ciò è l' effetto del loro libero arbitrio e delle tristi passioni che per istanti valgono ad ottenebrare il loro intelletto. Ma questa verità non può distrugger l' altra, per effetto di cui è certissimo, che nella natura, e quindi ancora nell' umana sapienza stanno non solo i mezzi per tener lontani gli uomini dal delinquere, ma anche la capacità di conoscerli e di praticarli utilmente.

(5) Proposto uno scopo generale in una società qualunque, ogni componente di questa ha diritto e può agire per lo conseguimento del medesimo. Ma questa sua capacità di diritto ed astratta viene di necessità contemperata e confinata dal carattere della concreta sua posizione. Così la scienza della igenie sociale relativa ai reati si propone senza dubbio lo sviluppamento de' principî indicanti i mezzi proprî ad estirpare i medesimi, ed ogni uomo è nel diritto, o dirò meglio nel dovere di fare che tale scopo si consegua. Però, siccome gli uomini non han tutti la stessa forza cooperativa per lo scopo medesimo, ed ogni varietà deriva dal loro diverso stato sociale; così s' intende che ciascuno adempia al suo dovere sol che adoperi quei mezzi che sono in suo potere. Il Legislatore di una nazione, i Ministri del medesimo, i Magistrati, gl' impiegati, ed ogni altro particolare, tutti hanno lo stesso identico dovere in rapporto alla prevenzion de'reati: ma ciò che potrà fare un Legislatore, nol potrà un Ministro, e dove il potere di questo si estende, non giunge certo quello di un semplice particolare. Or io che sono appunto un particolare, ed un meschino scrittore, credo adempiuto il mio dovere, scrivendo i miei pensieri sull' oggetto, e questo è quello che unicamente far posso. Piaccia a Dio pertanto, che essi, di unita ad opere conformi e più profonde di maggiori Scrittori, sian letti e meditati da' Potenti, e che questi una volta veracemente illuminati su i loro reali interessi e su quelli de' loro governati, si risolvano alla fine di accogliere ed eseguire la voce della sapienza.

(6) Questa proposizione è verissima. Dato ed eseguito un reato, è un impossibile per l' uomo di distruggerne l'esistenza e gli effetti suoi nella Società. Quindi gli umani Legislatori non possono aver riguardo, che al futuro; e qualunque loro sanzione relativa ai reati non può essere che preventiva; e comecchè per mezzo de' loro Magistrati faccian colpir di pene i delinquenti per quelli di già commessi e consumati, queste pene istesse nel fine legislativo non mirano che a dare una forza reale alle leggi, che

Digitized by Google

5. — Questo termine *prevenzione* in rapporto ai reati non determina, a dir vero, che la idea dell' allontanamento de' reati medesimi; quindi impropriamente si dice parlar della prevenzione, perchè la prevenzione non è che l' effetto desiderato, e la scienza deve occuparsi non di esso, di cui a ragione posson godere e gli uomini e la società, ma delle sole cagioni capaci a produrlo. Allorchè io dunque dico che tratterò della *prevenzione*, intendo dire, che mi studierò di rinvenire e di determinare le cagioni, ossia i mezzi, mercè l' uso dei quali è dato dalle leggi della stessa natura di ottenere fra gli uomini se non la totale distruzione de' reati, almeno di essi una soddisfacente diminuzione (7).

6. — È stata questa la ragione che mi ha fatto dare alla presente seconda parte del mio lavoro il nome d' *Igiene sociale relativa ai reati*; perchè, siccome si dice Igiene medica quella scienza che è diretta ad allontanare i morbi dal corpo umano, conservando perfetta la sanità per quanto è possibile, così a ragione può pure appellarsi *Igiene sociale relativa ai reati* questa parte dell'alta scienza di ragion criminale consacrata a scoprire i veri mezzi conducenti ad estirpare, od in tutto, od in gran parte i reati stessi, ed a tutelare la sicurezza e l'ordine fra gli uomini.

7.—La Igiene sociale dunque relativa ai reati non è che: *la scien-*

le prescrissero, e perciò solo a prevenire novelli reati. Il contrario avviso mi sembra un assurdo, e spero evidentemente dimostrarlo allorchè parlerò dello scopo della pena. Vero è pero che in rapporto a certi dati reati, può aver luogo la riparazione; ma questa istessa, da una parte, dove sia disposta ne'confini di giustizia, non potrà essere mai completa relativamente ai danneggiati; e dall'altra sarà inefficace ed impotente a distruggere il male morale di già nato, che per sua natura ogni reato produce sempre nel seno della società — Ved. il lib. 2. di questa 2. parte Sez. 2. Cap. 2.

(7) *La Prevenzione*, dice poi Romagnosi, *è figlia della previdenza; e questa nasce dallo studio delle cagioni, e dall' esperienza. Per lei si distingue il regime morale illuminato e civile dal zotico, ignorante e barbaro; per lei si toglie quel ch' è possibile al caso, e si sottopone all'impero dell'uomo; per lei operando sul presente si opera sul futuro, sia per ovviare ad un male, sia per incaminare ad un bene* — Supplemento al terzo volume dell'edizione di Milano; Discorso 4.

Digitized by Google

za, la quale, basando i suoi principii sulla reale natura dell' uomo in rapporto a se ed agli altri uomini, coi quali deve necessariamente convivere, indaga e determina tutti quei mezzi, i quali, esistendo nella sfera de'poteri delle civili Società, ossia de' Governi, pei naturali caratteri che hanno, e senza punto distruggere i diritti degli uomini, valgono ad allontanare la effettuazione de'reati.

I. Dissi che la Igiene sociale relativa ai reati è una *scienza*, perchè in essa si apprendono delle verità dimostrate coi calcoli della ragione, e sulla base de'reali rapporti delle cose; perchè queste verità sono svariate e moltiplici, come che tendenti tutte al medesimo scopo; e perchè da ultimo i suoi principî vengono conosciuti e sviluppati ordinatamente, cosicchè offrono e presentano la idea di un completo sistema (8).

(8) Molta confusione trovasi negli scrittori in rapporto alla vera idea che deve destare la parola *scienza;* e moltissima, anzi maravigliosa è quella, in cui si veggono avvolti gli scrittori stessi, quando han voluto determinare la idea dell' *arte*. Intanto queste due parole sono realmente determinate nel loro significato, ed è d'uopo che i giovani ne siano istruiti, perchè chiare e rette ad un tempo possano essere in ogni studio le loro idee. Sotto duplice rapporto dunque si può ricercare il significato di dette parole, cioè come *potente* dell' uomo, e come *enti morali* astratti. La *scienza* e l' *arte* riguardate come potente umane, possono definirsi, cioè, la prima per *la facoltà di aver le* COGNIZIONI *adeguate delle cose*, e la seconda per, *la facoltà di possedere il magistero delle* AZIONI, *che producono gli effetti reali divisati dall' uomo*. Quindi è che la *scienza* consiste e si limita al possesso delle cognizioni, e l' *arte* sta e si estende ancora al possesso del magistero delle azioni, ossia al possesso del *fatto*, ed all' attitudine nel processo delle azioni, coll'effettuazione del quale si giunge all' intento desiderato. — La stessa *scienza* poi, e la stessa *arte* considerate come enti morali astratti debbono definirsi, cioè la prima, *pel complesso di verità dimostrate colla ragione e sulle basi de'reali rapporti delle cose*: e la seconda, *pel complesso di funzioni di un ente attivo ed intelligente, per le quali egli scientemente effettua un dato intento*. Condillac (cours d' études. Tom. II, de l' art d'ecrire liv. 4 cap. 5 pag. 329) definisce l' arte, *la collezione delle regole di cui abbisogniamo per imparare a fare una cosa qualunque*. Ma ognun vede che questa definizione, anzicchè all' arte propriamente, si conviene piuttosto alla *notizia* del magistero dell' arte. È molto interessante ciò che scrive sull' oggetto il profondo Romagnosi. Vedi il vol. 3° della sua opera: edizione di Milano 1842. *Degli enti morali* parte 2. cap. 8.

Digitized by Google

II. Aggiunsi: *basando i suoi principii sulla reale natura dell' uomo*; perchè, se dell'uomo appunto trattasi; e se questo Essere vuole appunto condursi al suo meglio, il che costituisce l'oggetto finale ed ultimo di tutto lo scibile umano, stoltezza sarebbe nonchè madornale errore di trarre tutt' i precetti possibili da fondamento diverso; come pure senza fallo si perderebbe inutilmente il tempo, se parlar si volesse dell' uomo, non quale fu e qual è in fatto e realmente, ma quale la immaginazione animata dal sentimento di una felicità di tanto desiderabile, di quanto impossibile ad ottenersi, può al filosofo pingerlo e figurarlo (9).

III. Aggiunsi pure: *in rapporto a se ed agli altri uomini, coi quali*

(9) Se lo scopo dell' Igiene sociale relativa ai reati è appunto la estirpazione od almeno la maggiore possibile diminuzione de' medesimi; se tale scopo si confonde, che anzi è identico a quello di distruggere il male da' reati derivante all' umanità; e se questi reati non sono che azioni malefiche eseguite con *cognizione* e *predeterminazione* degli uomini; è cosa evidentissima che la stessa scienza non può raggiungere lo scopo proposto, che spiegando un'azione benefica e prepotente su tutte le loro facoltà intellettuali, morali e fisiche, che a quelle diedero vita, sia coll' illuminare le prime, sia col modificare le seconde, e sia in fine coll' inceppare le ultime: ed è pure certissimo, che in tale grandioso magistero è d' uopo che si consideri l' uomo qual' è nel fatto, e quale la storia lo presenta nel lungo corso de' secoli. Dire il contrario sarebbe lo stesso, che sostenere esser possibile la distruzione di un effetto qualunque senza distruggere, allontanare, od almeno modificare la cagion reale, da cui fu prodotto: e questo fuori dubbio acchiude il più mostruoso degli assurdi; perchè è legge costante ed inalterabile nel creato, che gli effetti staran sempre fino a che le cagioni produttrici non vengan rimosse. I reati in mezzo al consorzio sociale non sono che malattie morali, e come le fisiche malattie, dalle quali la misera umanità è fatalmente di continuo gravata. Ora chi dirà mai, che gli uomini potran liberarsi dalla loro infermità senza conoscere la loro natura, la fisica loro economia, il loro stato reale, e l' azione che una cosa qualunque può e deve nell' attualità sopra di loro spiegare? Quale rimedio potrà essere dal medico apprestato, s' egli ignora tutte le suddette cose, e non sa sott'ogni rapporto l'attuale posizione del suo malato? Non sarebbe follia lo sperare da lui la guarigione del medesimo? Ben dunque sia detto, che la Igiene sociale relativa ai reati, basa i suoi principi sulla *reale natura* dell' uomo, il che importa che ogni norma da lei determinata sia il risultamento della natura di tutte le sue facoltà, cioè di sentire, di conoscere, e di volere e di operare.

Digitized by Google

deve necessariamente convivere. Elementi di tal fatta erano indispensabili. L'uomo ha un fine nella sua esistenza, e questo fine non è che relativo a se medesimo. Nel tempo stesso però, poichè, atteso i suoi naturali caratteri d'*imperfetto* e *perfettibile*, è costretto a vivere con altri uomini, i quali si propongono tutti l'identico scopo per aver tutti la stessa identica costruzione; come mai si potrebbero ottenere principî capaci di raggiungere il fine proposto, cioè la estirpazione de' reati, senza consultare ciò che è l'uomo stesso in rapporto a se ed agli altri, e ciò ch'esigono la natura di tutti, e la loro convivenza in vista del fine istesso? (10)

(10) In generale si è l'uomo sempre definito per = *un animale ragionevole* =; ma il Romagnosi con molta profondità di pensare (Vol. 1. §. 58 e seg. Ediz. di Milano 1841) dice, che questa definizione sia inesatta: perchè la ragionevolezza effettiva non è una qualità organica che investa l'uomo nella sua formazione originaria, come la struttura di lui, ma essa è un potere acquisito mediante il sussidio esterno della sociale convivenza; perchè l'uomo, nascendo non porta che l'*attitudine*, mediante la convivenza abituale coi suoi simili, a divenir ragionevole e morale, nel che consiste la padronanza nel pensare e nel volere; e perchè detta attitudine diventa fatto positivo solo dopo la puerizia, e purchè il suo organismo interno non sia difettoso. Equindi lo stesso filosofo aggiunge, che l'uomo in genere dev'esser definito = *Un animale per indole sua capace, nel consorzio de'suoi simili, non solamente di divenire ragionevole e morale, ma eziandio (mediante la tradizione ed una data fisica posizione) di ben conservarsi, e di migliorare progressivamente la sua vita* = Dunque, propostasi la Scienza igienica per suo scopo la prevenzion de'reati, essa non può stabilire e determinare i suoi principî sulla base della conoscenza dell'uomo isolatamente riguardato; bensì calcolando i rapporti tutti degli uomini considerati nella società, la quale è un elemento essenziale alla umanità. Tutto questo poi è la legittima conseguenza di quanto superiormente si è detto, cioè che l'uomo deve considerarsi nella sua realtà, e qual'è in fatto, e non quale possiamo noi immaginarlo, se veracemente ad utile vuole destinarsi la scienza: e dall'altra parte la necessità di regolare così il Magistero della Igiene deriva dalla stessa natura de'reati. Questi non sono forse azioni nocive, che dall'uomo, spinto sempre dal sentimento del proprio ed individuale ben essere, contro l'uomo si commettono? Come dunque potrebbe sperarsi di non farli nascere, senza impossessarsi di quello che gli uomini sono e possono essere fra loro nella vita sociale, e senza trarre da questa sola carta d'immensi rapporti ogni regola, ogni norma, e tutt'i sistemi possibili a concepirsi e, ciò che più importa, possibili a praticarsi? Ma è veramente lo stato sociale un elemento essen-

Digitized by Google

IV. Finalmente scrissi nella definizione della Igiene sociale, che essa: *indaga e determina tutti quei mezzi, i quali sono in potere delle civili società, ossia de' governi, e che pei loro naturali caratteri, senza offendere i diritti degli uomini valgono ad allontanare la effettuazione de' reati;* stante che non mai può dirsi una scienza ben determinata, se non trovasi ben' espresso il fine, che la scienza stessa si propone, e se bene scelti non sono da essa i mezzi capaci ad ottenerli (11).

ziale alla Umanità? Nel secolo che volge questa verità è tale, che ognuno, se rimane sorpreso da un lato per la magica eloquenza del filosofo, che volle per poco contrastarla, dall'altro senza esitazione riporta i suoi principî al genio di solo sorprendere e di destar meraviglia sostenendo anche il maggiore degli assurdi. Senza la società non sarebbe forse l'uomo l'Essere il più vile, il più abietto ed il più infelice della natura? E potrà mai concepirsi, che Iddio, da cui all'uomo stesso furon donate immense e maravigliose attitudini, per tale miserando stato l' abbia creato? È follia il solo pensarlo; e folle io pur sarei, se, divagandomi da' dettati della scienza ch'espongo, volessi qui soffermarmi a dimostrare ciò che oggi innanzi a tutti è un assioma.

(11) Noi siamo liberi senza dubbio nel proporci uno scopo qualunque: ma posto che un *dato* scopo si sia prescelto; se questo si vuole realmente conseguire, sarà sempre di assoluta necessità di usare quei *soli* mezzi, che dalla natura per esso ne vennero donati e prescritti. Guai per noi, se lo scopo è tale da non avere nel patrimonio delle nostre forze mezzi proprî a raggiungerlo, se i mezzi che potremmo efficacemente usare sono ignorati, o se a satisfare i nostri desiderî battiamo una via diversa da quella che fu dalla natura segnata! Se dunque la scienza che trattiamo si propone per suo scopo la estirpazione, od almeno la diminuzione dei reati nel maggior grado possibile, i mezzi ch' essa può solo consigliare debbono avere i seguenti requisiti; cioè; 1.° che siano essi nella sfera delle forze delle Società e de'Governi; 2° che guardata la natura degli uomini, e la loro posizion di fatto, siano potenti ed i più potenti al conseguimento del voluto scopo; 3° che non offendano gli altri beni tutti, che gli uomini han diritto a godere nella società, di modo che la produzione dell'enunciato effetto sotto un dato rapporto, come che utile e vantaggioso, per altre relazioni poi apportasse mali e mali maggiori de'voluti beni conseguiti. E questi requisiti tutti debbono necessariamente e cumulativamente concorrere: ond'è, che se i mezzi i quali volessero usarsi difettassero di un solo di essi, siffatti mezzi non potran mai accogliersi, che anzi dovranno essere dalla scienza esclusi e respinti.

Digitized by Google

8.—Questa scienza poi può distinguersi in *Igiene pura*, ed *Igiene mista*, secondo che i mezzi da lei indicati, anzi imperiosamente comandati e volti sempre ad ottenere lo scopo proposto, cioè la prevenzione, sono, o semplicemente *direttivi*, o nel tempo stesso *direttivi incitanti*, o *repressivi* ancora (12).

Dividerò quindi questa seconda parte in due libri, trattando nel primo della *Igiene pura*, e nel secondo della *Igiene mista*. Il tutto poi sarà seguito da un'appendice, nella quale si stabiliranno le basi di un sistema proprio a conservare i prodotti dell'una e dell'altra.

LIBRO PRIMO

DELLA IGIENE SOCIALE PURA RELATIVA AI REATI

9. Allorchè un individuo vuole agire sopra un Essere qualunque per la produzione di un determinato effetto deve non solo portare nell'Essere su cui intende di agire modificazioni tali da far giunge-

(12) Fu detto di sopra al n.° 4.° e nella nota 6. ad esso corrispondente, e con maggiore estensione si dirà nel luogo indicato nella nota stessa, che da' Legislatori umani i reati non possono distruggersi che prevenendoli, e che in conseguenza essi possono mirare solo al futuro. Dunque tutt' i mezzi ch' è dato loro di usare debbono essere sempre *direttivi:* perchè trattandosi di agire sull' uomo, ch' è un Essere intelligente e libero, e di allontanare il medesimo da' reati, che sono appunto azioni nocive derivanti da' suoi poteri morali; questo salutare effetto non può ottenersi, che presentandosi lo scontro di un male ove misfaccia, e quello di un bene nel caso che batta la via della rettitudine. Così l'uomo guidato dall' irresistibile sentimento della propria individuale felicità, e conoscendo il vero carattere di quanto le sue azioni producono, seguirà l'ordine di natura in che sta ogni maggior bene. E poichè i beni ed i mali sono di due specie; cioè, o *naturali*, i quali si trovano sempre e per intrinseca essenza in ogni azione tanto buona quanto cattiva, o *artificiali*, che dall'uomo quasi si creano, e che ai primi si possono aggiungere; così i mezzi qualunque che vogliano usarsi, oltre all'esser sempre *direttivi* per effetto de'beni o mali naturali che promettono, possono essere ancora, o *incitanti* o *repressivi*; val dire *incitanti*, se procacciano all'autore dell'azione anche un bene, dirò così, *artificiale;* e *repressivi*, se minacciano ancora un male della stessa natura.

Digitized by Google

re su di esso con maggior energia la sua azione; ma è costretto ancora a prendere egli medesimo quei caratteri, che più omogenei e più corrispondenti sieno al fine bramato.

10. È questa una legge, per quanto chiara ed evidente, per altrettanto universale, costante e scritta nell'ordine istesso della natura delle cose. Chi orgoglioso la sprezza, non sarà mai soddisfatto ne'suoi voti, o lo sarà solo dopo innumerevoli errori, e forse anche sol quando dalla forza de'mali verrà costretto a prendere la forma conveniente (13).

(13) Un padre di famiglia, riboccante del desiderio di vedere in un giorno nel gran teatro del mondo felici i suoi figli, è fortemente commosso dalla idea della loro educazione. Quindi, perchè la medesima corrisponda alle sue amorose speranze, dopo maturo esame, si appiglia per l'oggetto al migliore de'possibili partiti. I mezzi più lodevoli, i più proprî, ed in realtà i più potenti a dare lo sperato risultamento, tutti son posti da lui nella piena e completa esecuzione. Egli loro destina la casa paterna per luogo di educazione: i maestri loro preposti e dati sono i più dotti ed i più eruditi, e non meno nelle lingue che nelle scienze che debbono insegnare: non vi è difetto de' libri i più scelti, che anzi ve ne sono a dovizia e con sommo accorgimento provveduti: le ore dello studio, del divertimento e del riposo son tutte prudentemente assegnate: e determinate pur sono con giudizio e saviezza quelle da dedicarsi al culto ed alla religione, che vien loro da'maestri predicata come la base del vivere sociale e felice. In fine; nel mentre gli stessi figli vengono sempre condotti al passeggio ed in ogni altro luogo da degnissime persone; una vigilanza continua e premurosa assicura l'adempimento de'proprî doveri dal canto di tutti — Intanto quel padre, cui era sì fortemente a cuore la felicità de'suoi figli; che tanto pensò per dar loro la migliore possibile educazione; che sì abbondantemente li provvide d'istitutori, di libri e di ogni altro necessario; che fè loro insegnare con assiduità e premura tutt'i buoni principî delle scienze, della morale, della religione e del civile consorzio; e che, per maggior sicurezza, volle ritenerli nella casa paterna; quel padre istesso, diceva, dà ai tanto amati figli nella sua persona e con la sua quotidiana condotta il più tremendo spettacolo. S'egli fa solo vedersi, la sua fisonomia si offre a tutti, e sempre cupa, maligna, truce e minacciosa; se parla, i suoi discorsi accennano, sebben tenti occultarlo, ch' Egli tiene a vile, disprezza ed odia l'umanità, la scienza, la virtù, la morale, Iddio medesimo, e che invece gl'idoli suoi sono la ignoranza universale, l' abiezione di tutti, la viltà, la calunnia, l'ipocrisia, l'ateismo; e se in fine conversa o contratta coi suoi concittadini, le sue azioni non sono che il

Digitized by Google

11. Dunque, se vogliono allontanarsi gli uomini dai reati, è di assoluta necessità, che chi tanto scopo si propone, costituisca da prima se stesso in modo che, per effetto della natura degli uomini medesimi, sieno le sue azioni più efficaci, od almeno più spedite e più facili. E poichè la Società civile è appunto quella che un tanto scopo si propone, è precisamente questa Società in cui sta l'imperioso e necessario dovere di atteggiarsi nella maniera più propria e più corrispondente allo stesso scopo bramato: e ciò indipendentemente dall'azione ch'essa spiegar deve in tanti modi svariati sopra gl'individui, dai quali viene formata.

12. Di due specie dunque sono indispensabilmente i mezzi indicati dalla Igiene sociale pura in rapporto alla prevenzione de'reati. Altri sono *intrinseci* ed altri *estrinseci*: i primi sono relativi alla Società civile, cioè alla natura ed ai caratteri che Ella stessa aver deve; ed i secondi riguardano le modificazioni ch'è d'uopo produrre in coloro che la compongono.

complesso di cabale, di frodi, di falsità, di oppressioni, d'ingiustizie e di quanto altro di male l'inferno fa traboccare nel mondo — Ma con tali dati contradittori, qual mai sarà il risultamento prevedibile, probabile, anzi certissimo? E chi nol vede? Morendo il misero e scellerato padre, non potrà vedere ne'figli, che uomini miserabili e malvagi come lui, i quali, dopo aver attristato per lungo tempo la Società, finiranno essi medesimi in mezzo alla più orrida disperazione ed incalzati dal giustissimo odio dell'universale. E quale altro fine potrebbero essi sperare? Ogni sistema di educazione, quando non trova la base e non è sostenuto dall' *esempio* di chi per natura dev'essere il primo educatore, sarà del tutto frustraneo, e la istessa educazione data non servirà, che a rendere più forte e più terribile la scelleranza di coloro che la ricevono — Ora, poste queste cose; se sempre gli uomini compongono e le famiglie e le Società, e se queste non sono che l'aggregato di quelle, per giusta analogia, è ragionevol cosa conchiudere, che i Governi, a tenere i governati nella rettitudine, e lontani da' reati, han d'uopo da prima e principalmente di modellare *se medesimi* su' principî di una libera uguaglianza e sul fondamento della eterna giustizia, tanto allorchè fanno, o meglio promulgano le leggi, quando allorchè prescrivono e creano i mezzi per la loro esecuzione. E guai a loro, se diversamente si diportano: essi periranno come il padre ed i figli di sopra descritti, colpiti dalla maledizione di Dio, nuotanti in mezzo al sangue d'innocenti cittadini, e con orrore saran poi rammentati anche dalla più lontana posterità.

Digitized by Google

Sezione I.

Dei mezzi intrinseci per la prevenzione de' reati.

13. Quattro cose sono a disaminarsi in questo luogo:

I. Deve conoscersi ed enunciarsi con la massima precisione la vera idea della civile Società; e quindi vedersi quali siano i suoi essenziali e principali caratteri.

II. Debbono stabilirsi le norme generali, mercè il soccorso delle quali possa darsi esistenza a sì fatti caratteri.

III. È d'uopo discutere se questi caratteri medesimi, od almeno le loro cagioni siano sempre le stesse presso tutte le civili Società possibili; ovvero se vadano soggette a modificazioni.

IV. Finalmente importa determinare quali e quante possano essere queste modificazioni; ed in pari tempo decidere, se possano esse usarsi sempre indistintamente, o pur no.

Tutte queste ricerche saran fatte nei quattro seguenti capitoli.

CAPITOLO I.

Idea precisa della civile Società e suoi caratteri inseparabili

14. Senza la menoma dubitazione ed in modo ineluttabile deve ritenersi: che la civile Società essa medesima costituisca il mezzo massimo che abbiano gli uomini per la prevenzione de' reati.

15. Quando però dico, che la Igiene sociale pura ritrova nella stessa civile Società il mezzo produttore di tanto risultamento, intendo meno parlare della esistenza della medesima, che dei caratteri, di cui deve essere fregiata; perchè parlare della esistenza di questo stato come un mezzo consigliato dalla scienza, allorchè non vi è popolo che in esso non viva, è lo stesso che dire cose inutili e puerili ad un tempo.

Digitized by Google

16. Ed in vero in due sensi può considerarsi la civile Società, cioè, o nel senso di *stato di fatto*, o nel senso di *stato di ragione*. Il primo è oggetto di storia; e come che in generale possa dirsi che tutte le civili Società esistenti, qualunque esse siensi, valgano sempre a diminuire i reati fra gli uomini, pure la scienza non deve occuparsi di loro. Solo dunque il secondo stato, cioè lo *stato di ragione* costituisce l'oggetto finale della scienza sociale igienica (14). Che se mai la scienza istessa guarda e disamina talvolta anche le civili Società di fatto, ciò esiegue solo per cogliere, mercè l'utile soccorso della esperienza la vera e completa idea di quella civile Società di ragione, cui di continuo dev'essa appellar gli uomini, e ch'è la meta ultima de' suoi desiderî. Anche la medicina porta il suo coltello anatomico nel corpo degli uomini infetti, e più spesso ancora

(14) S'è vero da una parte, che nelle sole Società possono gli uomini sviluppare le loro facoltà, e perciò in esse sole acquistare lumi, rettitudine e potenza; è vero pure dall'altra, che le Società istesse, avverate da che il mondo esiste, e quelle possibili ad avverarsi, sono state e possono essere tante fiate anche nocive; e siccome sono state e possono essere svariatissime nella loro costituzione, nella loro indole e nei loro caratteri; così sono state e possono essere ancor tali negli effetti relativi alla umana felicità — Meditate sulla storia delle nazioni, e sarete ben presto forzati a persuadervi, che gli uomini furono sempre felici o miseri secondo che la Società, in cui essi trassero la vita, fu di un carattere o di un altro, e quindi bene o mal costituita. Perchè in rapporto ai popoli la forma sociale è quasi tutto, ed il rimanente non è, per la maggior parte, che lo sviluppamento e la conseguenza necessaria della forma istessa. Dunque è indubitatamente certo, che quando la scienza igienica riconosce e proclama la Società come primo mezzo preventore de'reati, intende e deve parlare fra le tante forme di Società esistite, e possibili ad esistere, di quella sola che è propria a produrre la maggiore ottenibile felicità. Se diversamente fosse, e la scienza istessa si proponesse non la enunciata forma, ma ogni forma possibile di Società; ne avverrebbe che molte di esse, lungi dall'essere mezzo ad ottenere ben essere e felicità, sarebbero invece la certa cagione delle più terribili sventure. Ora, poichè a rinvenire tale forma, la di cui possibilità è innegabile innanzi alla Provvidenza e Giustizia di Dio, gli uomini non hanno altro mezzo, che l'uso della loro ragione; così la scienza igienica non deve occuparsi che di quella specie di Società, la quale appunto dalla ragione vien consigliata; e perciò ben dicesi, che *lo stato sociale di ragione* sia oggetto finale della scienza istessa.

Digitized by Google

in quello degli estinti, ma le sue mire sono sempre ed unicamente rivolte a stabilire i veri principî produttori di una perfetta sanità.

17. Quale dunque è mai questa civile Società di ragione, che costituisce il mezzo massimo preventivo, e quale sono i suoi inalterabili caratteri?

18. Sì fatta ricerca, perchè raggiunga il voluto scopo; e perchè ad un tempo ognun si persuada del reale fondamento de' suoi prodotti, esige che quì si ricordino e si restringano quasi in un punto, e sotto un colpo d'occhio varî fatti della natura umana, della verità de' quali non vi è chi possa dubitare (15). Veri i medesimi, saran pur vere ed egualmente irrefragabili tutte le conseguenze che di necessità ne derivano.

19. Questi fatti dunque sono i seguenti:

I. Gli uomini sono esseri misti, composti di un corpo organizzato e di un' anima fornita di ragione; e il commercio che hanno fra loro e con la intera natura, la quale di continuo agisce su loro me-

(15) Se una Società di ragione, ossia una Società approvata, consigliata, anzi comandata dalla ragione quì si ricerca; essa si ricerca appunto per gli uomini, e con essa in ultima analisi la sola felicità loro si vuole ottenere; perchè estirpare i reati, non è che distruggere in gran parte i mali degli uomini. Dunque sarà certo ed evidente, che questa Società dovrà essere correlativa, omogenea e conveniente alla natura umana, che i suoi interessi dovranno unicamente calcolarsi — Quindi è che senza conoscere l'uomo qual è in fatto, e senza consultare ciò che a lui interessa pel suo bene, è un impossibile, anzi un assurdo, che si voglia rinvenire e determinare una specie di Società, la quale con efficacia o con realtà sia potente a rendere felici coloro che la debbono comporre. Quando si vuol far crescere rigogliosa e bella una pianta, e da essa si vogliono ottenere frutta gustose ed abbondanti, dite, non è necessario forse, che si conosca la natura della pianta istessa, l'epoca in cui conviene porla sotterra, il clima opportuno, la esposizione propria e tante altre analoghe circostanze? Non sarebbe tenuto pazzo quell'agricoltore che sperasse grandi vantaggi, quando egli nella ignoranza di tutto, capricciosamente diportossi coltivando le piante e la terra? Ben dunque si scorge, che a definire ed a descrivere la Società quale deve essere, sia indispensabile di premettere la cognizione e l'analisi di alcuni fatti naturali all' uomo che si avverano solo perchè Dio così volle, e che noi, se non vogliam perderci, dobbiamo fedelmente rispettare e seguire.

Digitized by Google

desimi, non è, ed esser non può, che corrispondente a tale loro duplice natura (16)

II. Gli stessi uomini, così formati dalla natura, vogliono esser felici. Essi, infuori di questo desiderio, che è per tutti un bisogno sentimentale, vivissimo e perenne, non hanno altro fine per agire; e ciò ad onta di qualunque età, di qualunque sesso, di qualunque temperamento, ed in fine, ad onta pure di qualunque classe, ed anche della più vile abbiezione (17).

III. Esser felice in rapporto agli uomini altro non suona, che vedersi e sentirsi sviluppati quei poteri, di cui vennero dalla natura forniti, e nel di cui esercizio gli uomini stessi, lungi dall'incontrare ostacoli, si videro sempre favoriti: per lo che può ritenersi ch'essi sono più o meno felici, secondo che i loro poteri e le loro facoltà fisiche e morali han ricevuto uno sviluppamento maggiore o minore (18).

(16) Si avverta però, che il *diretto* ed *immediato* commercio che hanno gli uomini tra loro e col rimanente creato, non è, ed esser non può che fisico sempre, e sempre atteggiato secondo l'ordine fisico dell'universo — Vedi Romagnosi nell' Introduzione allo studio del diritto pubblico universale § 89.

(17) In rapporto al motore delle nostre azioni, sarebbe una precisa ed evidente falsità di riconoscere distinzioni fra gli uomini. I Proletari ed i Re, i Ricchi ed i Poveri, i Fanciulli e gli Adulti, i Buoni ed i Tristi, i Delinquenti ed i Giusti, i Dotti e gl' Ignoranti, tutti e sempre agiscono per la loro individuale felicità; e nè per altro fine, tutto calcolato, agir possono, anche giusta i voleri di Dio. Così fummo da lui formati, ed in tale disposizione è particolarmente ammirabile il grandiosissimo magistero della Divina Provvidenza.

Avverto però qui per i meno veggenti, che quando io dico seguir gli uomini lo stesso volere di Dio agendo in vista della loro felicità, per questa intendo la felicità razionale, ossia quella felicità che sta nell' ordine universale delle cose da Dio medesimo stabilito, e che, a dir vero, non abusando de' termini, è l'unica che possa ottenersi. Chi fuori dall' ordine, non può essere che infelice, e lo è, io sostengo, ad onta delle contrarie apparenze, che tanto spesso sogliono ingannare gl' ignoranti. In questo, è alla Giustizia dello stesso Dio cui mi appoggio — Vedi la nota 3 al § 2 della presente seconda parte.

(18) Gli uomini, a dir vero, non vivono che di sensazioni e per le sensazioni, preso però questo vocabolo in un senso amplissimo; e quindi, siccome per felicità dovrebbe

Digitized by Google

IV. Questo sviluppamento, ove si guardi individualmente un uomo qualunque, è inceppato, ristretto e quasi nullo: ed all'incontro, posto Egli a contatto e nell'unione di altri uomini, si ha, che lo

ritenersi quel preciso stato in cui si provassero sensazioni piacevoli, così l'uomo dovrebbe dirsi felice, quando appunto fosse colpito da una sensazione piacevole. Ma l'uomo stesso non vive pel solo momento: Iddio concesse a lui lunghi giorni, ed il nostro naturale desiderio vorrebbe anche interminabilmente prolungarli e moltiplicarli. Essendo quindi così le cose nostre, e non potendo fortunatamente noi riformarle; se dobbiamo pensare pel momento alla nostra esistenza, più fortemente dobbiam pensare a quello che sarà nel tempo futuro, il quale di gran fatto è più lungo assai, ed in cui ognuno, per una disposizione propria e naturale a noi, si lusinga di doverti essere quasi con certezza. Ed è per questo motivo che noi ragionevolmente chiamiamo quasi pazzo colui, che, per una momentanea piacevole sensazione, compromette ed involge tutta la estensione del suo vivere in dolori e sciagure. E la necessità dell' enunciato pensiere in rapporto al tempo futuro deriva dallo stesso volere di Dio, che a noi la impose, quando ne donò la ragione, cioè la facoltà o la potenza di calcolare il passato, il presente ed il futuro, e traendo da' due primi tempi istruzione pel terzo, di conoscere e di distinguere il vero dal falso, ed il bene dal male. Dunque, non può dirsi felice quello che pruova solo attualmente una piacevole sensazione; ma (parlando della felicità vera) quello invece che piacevolmente sente in tutto il corso della sua vita e che questa nel tempo stesso, per quanto da lui dipende, prolunga al maggior grado possibile. E quindi ben può dirsi, che la felicità stia nel prolungamento maggiore possibile della nostra vita e nel possesso sentito contemporaneamente di tutti quei beni, il di cui godimento da Dio medesimo fu all'uomo largito. Ora, se in questa condizione ed in questo stato è riposta la nostra felicità, questa sta precisamente nello sviluppamento maggiore possibile de'nostri poteri avverato senza ostacoli di sorta, o meglio favorito al maggior grado. E perciò ben dissi, che esser felice in rapporto agli uomini altro non suona che senza ostacoli vedersi e sentirsi nel fatto sviluppati quei poteri che loro vennero conferiti dalla natura. Quando per tutta la vita naturale la nostra facoltà di conoscere fosse estesissima, quando la nostra facoltà di volere fosse rettissima, e quando potentissima fosse la nostra facoltà di operare, non godremmo forse sulla terra la felicità degli Esseri celesti? Dunque noi saremo felici, per quanto è concesso di esserlo alla umanità, allorchè le nostre cognizioni, i nostri voleri e le nostre forze giungeranno al maggior grado possibile di estensione, di rettitudine e di potenza: e saremo più o meno felici, o meglio saremo più o meno infelici secondo che più o meno saranno estese, rette e potenti le stesse nostre cognizioni, gli stessi nostri voleri, e le stesse nostre forze per tutto il tempo della vita al massimo punto prolungato.

Digitized by Google

stesso suo sviluppamento è facile, esteso e tale da trovarsi nel cammino di un progresso sempre crescente, di cui i confini non possono prevedersi (19)

V. In fine, l'uomo nella convivenza con altri uomini, ed abbandonato liberamente al suo individuale sentire e pel proprio come che mal inteso ben essere, con facilità trascorre, e quindi con frequenza invade ed opprime l'altrui felicità (20).

(19) La cosa è chiarissima. Noi nasciamo ignoranti ed impotenti; che anzi fra tutti gli animali possiam dire di esser noi i più deboli. Dalla natura non portiamo che capacità moltissime: ma queste senza l'altrui soccorso, senza la convivenza cogli altri uomini, senza la società, e particolarmente senza il linguaggio, rimarrebbero di necessità perfettamente nulle: la nostra vita si restringerebbe quasi al solo sentire strettamente preso, e l'avvilimento, i dolori e le sventure di ogni sorta sarebbero solo i compagni indivisibili della nostra esistenza. Ora, quale mai sarebbe il nostro sviluppamento nel miserando stato di solitudine? Dall'altra parte; se il nostro sentire si esercita sopra un campo vastissimo; se la nostra attenzione si rende vigorosa fino a scovrire con essa le cose più arcane della natura; se i nostri voleri si confinano nella moderazione, onde n'emerge la comune possibile prosperità; se le nostre fisiche forze, nulle in origine, si moltiplicano in un modo così straordinario e così sorprendente fino ad incatenare la stessa natura; se, in poche parole, lo sviluppamento possibilmente maggiore si avvera de' nostri poteri, e se quindi noi siamo potentissimi, sotto ogni rapporto, in mezzo al creato; i nostri progressi non si possono ripetere che dalla convivenza fra gli uomini.

(20) Questo fatto, dato che l'uomo conviva, ossia si trovi in società con altri uomini, è tanto certo, quanto si è visto essere tali i precedenti; che anzi questi stessi servon di lume a dimostrarlo ineluttabile ed evidente. Ed invero; se gli uomini portano di necessità con la loro esistenza un desiderio fortissimo di esser felici, desiderio, che diretto ad oggetti concreti ed individuali, spesso si converte in violentissime passioni; se nella loro origine sono senza dubbio ignoranti, privi del possesso reale di ogni principio direttivo, e deboli, di modo che il solo tempo, la sola lunga esperienza, ed il solo soccorso di altri possono renderli istruiti, buoni, e potenti; e se in fine è conseguenza quasi necessaria di tutt'i suddetti fatti, e quindi è pur vero, che gli stessi uomini nel corso di lor vita pressocchè sempre si ravvolgono in mille errori, e siano a questi tenacemente attaccati, nel mentre che le oscure passioni nascondon loro il vero, e quindi li travolgono; non dovranno senza il freno delle leggi cadere spesso in delitti? Sarà mai possibile, ch'essi invece si contengano nella sfera de' propri doveri, e che rispettati, sappiano e voglian pure rispettare il ben essere altrui? Piacesse a Dio che così fosse! Ma la storia dimostra il contrario: che anzi per essa è

Digitized by Google

20. Ecco quali siamo per natura, ed è questa la vera e precisa descrizione della umanità.

21. Ma, oltre ai suddetti fatti che posson dirsi primitivi e quasi intuitivi, altri pure n' esistono i quali, sebbene si hanno solo per deduzione da quelli, pure sono egualmente naturali, e perciò veri, costanti ed universali ancora. Questi possono ridursi ai sei seguenti; cioè:

I. Che gli uomini siano imperfetti, e perfettibili nel tempo stesso (21).

fatalmente chiaro, che anche col governo delle migliori sociali istituzioni, gli uomini spesso cadran nei delitti, e che il tutto sta nella diminuzione del numero di essi.

(21) Il termine *Perfezione*, considerato in un senso astratto ed assoluto, dinota lo *stato degli esseri, nel quale sono esistenti tutte le potenze necessarie ad ogni possibile fine;* e considerato in un senso relativo e speciale, esprime lo *stato in cui un dato Essere si trova idoneo e potente per conseguire un dato fine proposto.* Qui, come ognun vede, si parla in un senso generalissimo, di modo che si abbraccia ogni ordine di cose, non meno materiali che morali, e tanto buone quanto tristi e malvage. Così, noi diciamo un oriolo perfetto, un perfetto ladro ec. Ma volendo restringerci a parlar della *Perfezione* nel solo senso morale e di bontà, e relativo solo alla specie umana consiste in *quello stato nel quale gli uomini trovansi idonei e potenti a conseguire tutt' i fini e quindi tutt' i beni uniformemente alla loro natura ed alla loro destinazione.* Il profondo Romagnosi nelle sue Istituzioni di Civile Filosofia (parte 1 lib. 1 § 12) definendo ancor egli la Perfezione dice di essere = *lo stato di una cosa qualunque in quanto* A GIUDIZIO NOSTRO *esclude qualunque mancamento.* Ma col sommo rispetto dovuto a questo gran filosofo italiano, mi sembra, che nella definizione astratta della perfezione non possa punto entrare il *nostro giudizio;* perchè la perfezione per se stessa è una cosa estrinseca al nostro modo di pensare, e qualunque sia il nostro giudizio, sarà sempre vero, ch'essa sta nella reale ed effettiva corrispondenza de' mezzi al fine, ossia nel non mancar nulla ad una cosa qualunque, giusta la sua natura. Il nostro giudizio può e deve entrare, egli è vero, quando si tratta di vedere nel *fatto*, se in un determinato oggetto presente al nostro pensiere esiste o pur nò mancanza di sort' alcuna giusta la sua natura; ma ciò servirà per decidere, se una data cosa sia o pur nò perfetta, e non mai per determinare gli elementi costituenti la perfezione in astratto. Che se poi vuol dirsi, che noi non possiamo esser certi della essenza e della intrinseca realtà delle cose, per lo che tutto si riduca alla nostra opinione; in questo caso io soggiungerò, che non vi era bisogno di esprimerlo, perchè nella loro essenza tutte le nostre cognizioni sono *opinate*, o me-

Digitized by Google

II. Che questi caratteri impongano agli uomini la necessità assoluta di convivere nella civile Società.

III. Che questa civile Società, nel mentre è irrefragabilmente un fatto della stessa natura, abbia diritto alla sua esistenza, e con precisione alla sua migliore esistenza (22).

glio dirò che, trattandosi di un *Essere astratto e di ragione*, sia precisamente un non aggiunger nulla con le parole *a nostro giudizio*, perchè gli *Esseri di ragione* non sono essi stessi che concepimenti della nostra mente. Chi mai potrà dire che la Perfezione esiste in *fatto* e *realmente?* In fine, nei principî del gran filosofo sarebbe inevitabile la conseguenza, che i caratteri della perfezione sarebbêro tanto varî per quanto varî sono gl' individuali giudizî degli uomini. Ma chi potrebbe seguirlo in tale opinione? Ritenuta dunque la suddetta definizione della *Perfezione*, è necessaria la idea della *imperfezione;* e quindi è chiaro, che l' Essere *imperfetto* sia quello che *trovasi impotente a raggiungere il suo fine*, e che l' Essere *perfettibile* sia lo stesso Essere in quanto che nella sua attualità trovasi *impotente, ma che per sua naturale costituzione e per le circostanze in cui fu e sarà collocato può divenire successivamente idonea a produrre un tanto intento* — Ora, premesse tali idee, niuno v'è che non vegga dirsi ragionevolmente gli uomini Esseri *imperfetti e perfettibili:* perchè se Eglino nello stato attuale non possono conseguire tutta quella felicità, che Iddio creandoli ha loro conceduto di poter godere su questa terra ed in seno al consorzio sociale; certo è pure; considerando la loro passata entità, non che la presente, e quella futura, la quale viene accennata dalla loro naturale costituzione e dalle circostanze in cui dovran trovarsi; ch'Eglino medesimi sar anno sempre più nella via di un progresso crescente e conducente al punto de lla sua vera destinazione — La Divina Sapienza e la Divina Giustizia non assicurano forse alla specie umana un tanto desiderabile bene?

(22) Quando gli uomini sono forniti di certi dati caratteri, e trovansi costituiti in certe date posizioni per volere preciso della Natura, ossia di Dio; le conseguenze necessarie degli uni e delle altre rappresentano, e sono realmente altrettanti diritti, che debbono inviolabilmente rispettarsi da tutti. Noi diciamo che ciascun uomo ha diritto alla sua conservazione, ed alla migliore possibile conservazione. Perchè mai questa nostra assertiva è vera ed è giusta? Certamente perchè nel fatto tutti gli uomini sentono il fortissimo desiderio della loro maggiore felicità; perchè questo desiderio deriva dalla Natura; e perchè la Natura non potrebb'essere contradditoria a se stessa, e contradditoria sarebbe, ove la conservazione e la migliore possibile conservazione non costituisse un vero ed ineluttabile diritto. E qui giova pure osservare, che i diritti in rapporto alla conservazione esistono in faccia agli stessi uomini fra loro, ma che in rapporto alla Natura i diritti stessi sono precisamente tanti doveri. Chi, poten-

Digitized by Google

IV. Ch' essa però non possa essere che di soccorso reciproco in rapporto al fine unico che ciascun uomo si propone per effetto delle leggi imposte dal Creatore alla specie umana (23).

dolo, non migliora il proprio individuo; chi invece, anzicchè conservarsi, tenta distruggersi, costui non offende forse le leggi della Natura? — Ora; premesse queste ineluttabili verità ; se gli uomini per essere felici e migliorare han d' uopo *assolutamente* della società civile; egli è chiarissimo, che come gli uomini in particolare han dritto alla loro esistenza ed alla migliore esistenza possibile, così questo identico diritto debba di necessità condurli alla civile Società, cioè a quello stato, in cui *unicamente* possono gli stessi uomini conseguire la loro felicità. — Ciò è della maggiore evidenza perchè, negando tale diritto, o si dovrebbe far cadere la natura nella più vergognosa delle contraddizioni, o si dovrebbero in pari tempo oppugnare tutti gli altri diritti, sopra de' quali quello poggia e riposa. Ma entrambi questi partiti non acchiudono forse manifesti assurdi?

(23) Se è vero, che lo irresistibile ed universale sentimento di esser felici, congiunto ad una umiliante impotenza e ad un complesso di vorticose passioni, costringe gli uomini a convivere tra loro in politiche Società; e se è vero pure che queste politiche Società costituiscono la *condizione naturale* degli uomini medesimi, perchè senza di esse sarebbero miserissimi sott' ogni rapporto, e prossimi quasi sempre alla loro distruzione: egli è vero altresì che tali Società non possano essere, che di *libero commercio* e di *necessario soccorso;* di modo che solo quando conservano nel fondo, e veracemente abbiano tale carattere, possono dirsi di diritto e legittime. E di fatto: quando gli uomini senz' alcun ostacolo ingiusto, e per conseguire il loro maggiore ben essere possono liberamente esercitare tutte le loro forze e fisiche e morali; quando fra loro sono in libero commercio, di modo che possono prestarsi e ricambiarsi anche liberamente e senza ostacolo uffici, ajuto e soccorso; quando la Società, che tutti rappresenta, ch'è mandataria di tutti, e che come *Persona collettiva e morale* ha una forza prevalente sopra tutte le individuali forze, favorisce col suo potere lo sviluppo delle facoltà tutte de'governati, ed anima e sostiene in tutt' i modi possibili, e ne' termini della *naturale equità* il loro reciproco commercio; e quando in fine ne' casi tutti di reale impotenza la Società istessa si presenta come un padre amoroso per dar soccorso ed ajuto; in questo stato, diceva, chi non vedrà gli stessi uomini felici, calcolando per altro solo quei risultamenti che possono e debbono attendersi dalle stesse azioni loro? La conservazione ed il perfezionamento non si avranno forse al maggior grado possibile? — D' altra parte poi se le politiche Società non debbono avere il carattere di un *libero commercio* e di *un necessario soccorso*; da quali altri principj saranno essi animati? Saranno quelli del *comunismo*, od anche quelli di una società di azienda? Con essi non andremmo forse ad assurdi manifesti? Ed il solo buon senso non ci persuade, che in queste specie di Società si an-

Digitized by Google

V. Che nella medesima tutti gli uomini che la compongono siano ineluttabilmente uguali, in modo che niun uomo possa sugli altri vantare un diritto maggiore, o possa essere obbligato in rapporto ad essi a soffrire di godere dei proprî diritti in un modo minore e più ristretto (24).

drebbe incontro alla rovina, alla miseria ed anche alla universale distruzione? La cosa è troppo chiara per doversene più seriamente occupare.

(24) L' eguaglianza degli uomini sta nella stessa loro costituzione, ed oggi è cosa tale che il solo dubitarne sarebbe un grave disonore innanzi alla pubblica opinione, e dirò pure un vero delitto innanzi all'ordine supremo di natura. Le classi privilegiate, le caste e la nobiltà godenti ed esigenti efimeri ed immaginari diritti con ingiusta e terribile oppressione dell' umanità, son oggi condannati all' inferno, donde nei giorni di barbarie uscirono conculcatrici delle leggi divine ed umane. Colà sono e saranno rinserrate per l'eternità: e chiunque vi agognasse ancora; siccome avrebbe di necessità a compagni la viltà e la infamia; sarebbe ricoverto col vergognoso manto dell' universale disprezzo — Sì; nel secolo che volge la civiltà è tale che gli uomini in generale si credono disonorati anche da' soli nomi, e da' soli titoli non poggiati ad alcun merito personale all' infuori della nascita, i quali comecchè niun privilegio acquistino a coloro che stoltamente vogliono pur conservarli, ricordano sempre un epoca miseranda e nemica della santa giustizia. — Ma la evidenza di tale verità non deve trasportarci fuori i confini dell'ordine di ragione, cioè allo estremo opposto e fino a pretendere di riconoscersi e di approvarsi *stati* tali, che ove si dessero porterebbero inevitabilmente la miseria e la distruzione. Quando si dice, che gli uomini sono uguali, s' intende parlare non dell' uguaglianza di *fatto*, ma solo dell'uguaglianza di *diritto*: e per la stessa uguaglianza di *diritto* non s'intende già che tutti gli uomini abbiano lo stesso *numero* de' *diritti*, ma unicamente che i diritti di ciascun uomo siano *egualmente inviolabili*. Un uomo può ben possedere ed aver diritto sopra cento cose, nel mentre che un altro può averne una e solo sopra questa aver diritto. Il diritto del villano sul misero suo tugurio è tanto invidiabile e sacro, per quanto sacro ed inviolabile è il diritto di un grande sulla sua superba magione. Ecco la vera idea che dobbiam formarci della eguaglianza. Per chiarezza dunque delle cose è necessità distinguere il diritto, astrattamente considerato, dagli oggetti del diritto istesso; e ritenere, che se il diritto è, e dev' essere identico per tutti, variatissimi poi sono gli oggetti del medesimo. La disuguaglianza quindi di *fatto* che può solo avverarsi in rapporto agli *oggetti* del diritto, non è punto di ostacolo alla eguaglianza di diritto, che anzi questa non potrebbe precisamente esistere ove quella si pretendesse distruggere. Immaginate a piacere una legge agraria, e date pure ch' essa sia una volta realizzata. Ebbene; cosa mai si otterrà dalla medesima? Quale mai ne saranno i risultamenti?

Digitized by Google

VI. Che da ultimo la stessa civile Società debba con inviolabile legge rispettare e far rispettare la libertà e la indipendenza di tutti gli uomini, che la natura fece sociali, e che, solo pel maggior ben'essere di ciascuno, possono e debbono vivere uniti (25).

22. Ora; premesse tutte queste verità di fatto e di ragione, innanzi a cui, se non vuol perire, è necessità che si prostri ogni umano volere; non vi è chi non vegga quale esser debba il vero concetto della civile Società; ed ognuno facilmente si persuade, che la medesima, nel mentre deve da una parte dare la idea di un Essere forte e vigoroso, deve dall'altra, per esser tale, costituirsi in modo che nella sua stessa costituzione si rinvengano, ed il rispetto della

Poichè per fatto della Natura, cui necessariamente dobbiamo essere sommessi, sta sempre la diversità fra gli uomini di attitudine, di forze, d'ingegno, di energia e di fortuna, e quindi sta ancora la diversità di azione di lavoro, e di prodotto, sarà giocoforza, o distruggere in ogni momento le nascenti e rinascenti varietà, il che sarebbe un attentato alla eterna giustizia ed alla eguaglianza di diritto, o questa deve trovare il suo fondamento nella stessa disuguaglianza di fatto, la quale si rinverrà sempre nella qualità e nel novero degli oggetti del diritto. Riteniamo dunque la *eguaglianza del diritto* fra gli uomini, ma, per evitare terribili conseguenze, conosciamone e rispettiamone la sua natura ed i suoi inalterabili caratteri.

(25) Riconosciuto il principio della uguaglianza di diritto, sono conseguenti necessarî la indipendenza e la libertà di ciascun uomo in rapporto agli altri; perchè la libertà e la indipendenza sono diritti naturali, e l'esercizio dei medesimi in ogni individuo non può esser limitato che da diritti eguali spettanti ad ogni altro. La idea opposta acchiuderebbe un manifestissimo assurdo. Ma se ciò è vero nel sistema e nell'ordine di ragione, è pure fatalmente vero, che nel fatto anche i più sacri diritti, e la libertà e la indipendenza ancora possono essere distrutti. Ora chi non dirà; dietro il giudizio già dato in rapporto ai motivi, ai fondamenti ed allo scopo di ogni politica società; che la società istessa, e per la sua essenza, sia investita dell'ineluttabile diritto e del santissimo dovere di rispettare e far rispettare al maggior grado possibile la libertà e la indipendenza di tutti gl'individui governati? Niuna verità può essere più luminosa, più evidente e più necessaria di questa. L'oppugnarla sarebbe lo stesso che distruggere tutto, calpestare le leggi fondamentali di natura, e sostituire l'oppressione e l'anarchia alla giustizia ed all'ordine. La cosa a tal riguardo è sì gelosa, e di tanto rigoroso dovere, che ogni mancanza per parte della Società, o, che è lo stesso, del Governo, e ritengasi pure solo *colposa*, autorizza l'esercizio delle forze individuali, e richiama altissima responsabilità contro gli agenti dello stesso Governo.

Digitized by Google

libertà e della indipendenza di ciascun individuo, ed una facile via per la felicità e perfezione di tutti.

23. La civileSocietà dunque può in generale dirsi di essere — *un consorzio di più famiglie per la comune felicità stabilmente fissato su di un dato suolo, e diretto da un Governo proprio ed indipendente per l'ottenimento della felicità istessa.*

24. Ma questo concetto che, giusta il pensare di tutti in rapporto allo stato sociale, esprime la vera e fondamentale idea dello stato politico di una nazione qualunque; troppo confusamente risveglia tutto l'interessante gruppo dei caratteri, i quali debbono per essenza stare in una Società civile affine di conseguire lo scopo relativo alla prevenzion de' reati.

25. A maggior vantaggio quindi del mio proposito dirò, che la civile Società sia — *un consorzio di più famiglie per la comune felicità stabilmente fissato su di un dato suolo, e diretto da un Governo tale, che, giusta l'ordinario corso delle cose umane, debba con esso conseguirsi in pro de' governati* UNA SAVIA LEGISLAZIONE, UNA PIENA SODDISFAZIONE AL MERITO CIVILE, UNA MASSIMA FORZA ESECUTIVA, ED UNA VERA RELIGIONE.

I. Si dice da prima essere la civile Società un *consorzio*, per esprimere che, a dare esistenza ad una società politica, non basta la sola coesistenza degli uomini, come che si supponga vicina anzi contigua, ma è indispensabile la *convivenza* fra loro, il che importa uno scambievole aiuto, un reciproco soccorso pel caso di bisogno, e giusta le precise esigenze del bisogno stesso, la quale dà per risultamento la più felice conservazione, ed il maggiore perfezionamento possibile. I settarii della Tebaide, i primi rifugiati nelle Venete lagune, dice Romagnosi, coesistevano vicini, ma non *convivevano* in comune consorzio (26).

(26) Il Romagnosi definisce la *convivenza* per *quello stato di unione e di reciproco commercio di un'adunanza stabile di uomini, nel quale si ottiene la loro migliore e più equa conservazione mediante il maggiore relativo perfezionamento* — Instituzioni di civ. filos. par. 1. lib. 1 cap. 4. §. 2.

Digitized by Google

II. Si aggiunge in secondo luogo che il consorzio debba esser *di più famiglie*; e ciò perchè è noto, che siccome dalla unione di più individui si costituisce una famiglia, così dall' unione di molte famiglie si forma lo stato civile; e nè per questo è necessaria la precisa determinazione del numero di esse. La società in astratto starà sempre, o che le famiglie sian poche fino a formare un solo piccolo paese, o che sian moltissime da presentare una grande nazione. Il nome di stato politico, dice lo stesso Romagnosi, si può attribuire tanto alla piccola repubblica di S. Marino, quanto alla Francia.

III. Si aggiunge ancora *per la comune felicità*. Ciò costituisce l'oggetto finale del consorzio, oggetto, che è il solo, da cui sono gli uomini spinti a vivere uniti, ch'esiste per necessità di natura di ogni uomo, e senza di cui sarebbe un assurdo qualunque siasi unione.

IV. Si vuole d'altronde che queste famiglie siano *stabilmente fissate* su di un dato territorio, perchè appunto questa situazione determinata, stabile e ferma presenta, giusta il comune e generale consentimento, una delle differenze fra la società politica ed ogni altra unione. Ai popoli nomadi non fu mai dato il nome di stati politici, bensì quello solo di *orde*, *di popoli erranti*, *di tribù*.

V. Si esprime di più che l'enunciato consorzio debba esser diretto da *un Governo;* ed in ciò sta precisamente la natura e la essenza della civile Società, perchè senza governo, sarebbe senza direzione; e senza direzione, attesi i traviamenti cui la misera umanità va soggetta per lo vivissimo e troppo forte sentimento della felicità che spesso ottenebra il lume della ragione, è impossibile la esistenza della società istessa; e quando anche concepir si potesse, la sua vita non sarebbe che istantanea.

VI. Finalmente questo governo debb'esser tale, che giusta il naturale corso delle umane cose debba risultarne: 1° *Una savia legislazione:* 2° *Una piena soddisfazione al merito civile:* 3° *Una massima forza esecutiva*: 4° *Una vera religione*. Questi quattro importantissimi e cardinali effetti caratterizzano precisamente la desiderabile

Digitized by Google

bontà di un Governo. Se essi in fatto si avverano e si trovano esistenti, è d'uopo convenire che il governo sia buono, e che il medesimo trovisi adorno nella sua stessa costituzione di quei principii, i quali, nel mentre il fan caro a tutti, son per loro stessi potenti a diminuire sensibilmente i reati. Allora sì, che può procedersi innanzi. Ogni misura governativa in questa felice posizione sarà sempre un passo di più verso la pubblica prosperità, ed il nazionale perfezionamento, in rapporto al rispetto dovuto agli altrui diritti, non sarà più una vana speranza. — Sì; quando in una Società esiste un governo, il quale si abbellisca realmente degli enunciati caratteri, il reato ben raramente turberà la pace e la tranquillità dell'ordine sociale; ed io son persuaso, che se anche niun' altra via si aprisse per giungere al desiato scopo e per estirpare sempre più questa pianta velenosa; la suddetta società sarebbe su tale oggetto ben paga e contenta a fronte allo stato in che trovansi quasi tutte le attuali nazioni europee. Guai d'altronde a quella nazione, in cui il governo, per effetto della sua stessa costituzione, presenti risultamenti contrarii a quelli enunciati: essa non sarà mai felice, ed ogni suo tentativo per la prevenzione de' reati non sarà che una novella cagione di novelli reati sempre crescenti. Quì le pene stesse, sopra cui sgraziatamente tanto si conta, niun salutare effetto daranno; che anzi esse medesime contribuiranno a far l'uomo più malvagio.

26. Ma gli enunciati effetti che ogni governo, perchè sia buono e soddisfacente, deve necessariamente produrre; sono di tanto rilievo che io non posso a meno in questo luogo di parlarne con distinzione, indicando di ciascuno e l'indole e la natura. Separatamente quindi parlerò di loro ne' seguenti articoli, dimostrando nell' ultimo, che realmente siano essi essenziali ed indispensabili alla prevenzione de' reati.

Digitized by Google

ARTICOLO I.

Di ciò che intendesi in generale per savia legislazione.

27. — La idea di savia legislazione è per sua natura complessa, ed in se racchiude non solo la idea di un sistema di leggi creato a governare una nazione, ma anche quella di una reale potenza nelle leggi stesse a ben governarla, ossia a dirigerla nel miglior modo possibile verso l'universale prosperità ; e per tal ragione acchiude pure e necessariamente ne' governati la capacità in corrispondenza di essere e ben diretti e ben condotti (27).

(27) Nel significato più generale la parola legislazione è il complesso delle regole che si applicano alle istituzioni politiche, civili, amministrative, criminali ec. ec. di un popolo. Però è, che si dice la *legislazione Romana, la legislazione Francese* per qualificare il corpo intiero delle leggi che anticamente reggevano l'impero Romano, e che reggono ora la Francia. In senso più ristretto la parola legislazione s' intende di un ramo qualunque delle istituzioni p. e. la legislazione civile, la legislazione penale ec. ec. L'arte di fare le leggi è la più difficile di tutte quelle ch'è dato all' uomo di esercitare ; e però i nomi de' personaggi chiamati a dare alle nazioni loro durevoli istituzioni hanno traversato i secoli, e giunsero fino a noi circondati di gloria immortale. Osiride presso gli Egiziani, Mosè presso gli Ebrei, Zoroastro presso i Persiani, Confucio presso i Cinesi, Minosse presso i Cretesi, Zeleuco presso i Locresi, Licurgo a Sparta, Solone in Atene, Romolo e Numa a Roma, sono i legislatori che nell' antichità divennero più celebri per la saviezza delle loro leggi e l' influenza ch'esercitarono su molte generazioni. In tempi più a noi vicini, Giustiniano, Maometto, Carlo Magno, Jaroslaf di Russia, S. Luigi, l' Imperatore Carlo IV., Luigi XIV, Napoleone ec.: furono fondatori di grandi istituzioni, per cui meritarono di essere chiamati *legislatori* — Ma a chi spetta mai di farla da legislatore ? Siccome varie sono le forme di governo, non identico è il legislatore in tutti gli stati, sebbene questa sia l' incumbenza del *potere* in ciascuno. Nelle monarchie comechè temperate da leggi organiche i soli Re sono legislatori, perocchè in essi soli risiede il *potere legislativo:* ma come non possono spesso da se stessi, e personalmente attendere a questo ufficio, il loro maggiore merito sta nell'affidare tal cura a ministri e consiglieri profondamente conscii del dovere che incumbe a chi si assume tanto incarico, ed insieme così esperti da non esser l' opera loro inferiore alla rettitudine dell' intenzione. I Re suggellano poi queste leggi coll'autorità loro, e quindi su di essi si riflette tutta la gloria che

Digitized by Google

28. — Se quindi in tutto ciò sta precisamente l'essenza di una *savia legislazione*; perchè la medesima esista, è indispensabilmente richiesta la bontà delle leggi; e questa bontà non può nascere, che dalla perfetta ubbidienza ai voleri della Natura e dal sommo rispetto sinceramente tributato alla sua opera (28).

ne può conseguitare. Negli Stati rappresentativi il potere legislativo essendo diviso, nè uno solo può fare, nè in nome del solo Re si emanano le leggi. L'iniziativa delle leggi si può appartenere al potere esecutivo ossia al Re coi ministri responsabili, ma la legge dev'essere deliberata e votata da una Camera dei deputati della Nazione, e spesso da un'altra Camera che rappresenta l'elemento detto *conservatore* e quindi sanzionata dallo stesso Re. L'iniziativa può anche appartenere all'una od all'altra di queste Camere. Nelle democrazie finalmente il potere legislativo risiede nel corpo della Nazione, la quale per l'ordinario non lo esercita direttamente ma per lo più col mezzo di un'assemblea di rappresentanti nominati direttamente dal popolo. V. la nuova Enciclopedia popolare ediz. di Torino tomo 8.° pag. 326 alla parola *legislazione*. Vedremo nelle note del Cap. 4. di questo libro, quali di tali governi sia il migliore precisamente.

(28) Siccome Iddio per la sua essenza è l'Autore necessario e supremo del bene, così lo è pure dell'ordine, perchè queste due cose, e può con verità ben dirsi, trovansi sempre identificate l'una nell'altra. Iddio quindi, creando l'universo, e perciò tutti gli Esseri che lo compongono, non solo donò ai medesimi una esistenza individuale, ma diè loro anche una esistenza collettiva, ossia, per conseguenza naturale di quella, stabilì fra gli esseri rapporti tali, mercè il mantenimento de' quali ognun di loro può solo conseguire lo scopo della sua creazione. È questa per noi una verità di fatto ed irrefragabile, sia che si parli del mondo fisico, e sia che si parli ancora del mondo morale e politico. Dunque, se nella società e da'Governi si promulgano delle leggi qualunque con lo scopo di ottenere la migliore possibile conservazione congiunta al più rapido perfezionamento de'governati, queste leggi, per esser buone, è assolutamente necessario che si presentino come la verace espressione de'caratteri e dei rapporti degli uomini e delle cose, quali dalla Natura, ossia da Dio sono state create e dirette. In poche parole, deve ad ogni conto rispettarsi la natura fondamentale degli uomini congiunta alla posizion di fatto prodotta dagli avvenimenti, che costituiscono il progresso continuo della esistenza degli Esseri; e guai interminabili per le nazioni quando questo rispetto non si ha, e quando, sconoscendo le Leggi della Provvidenza, invece di seguire il corso naturale delle cose, e di solo dirigerlo anche nel caso di un istantaneo traviamento, gli umani legislatori pretendono combatterlo ed arrestarlo, quasi dichiarando guerra alla natura ed alla stessa Provvidenza. Ecco in ultim'analisi il fondamento del linguaggio di tutt'i filosofi politici, da'quali in mille

Digitized by Google

29. — Onde dunque si abbia una savia legislazione, e siano perciò buone le leggi di una nazione qualunque, è d'uopo che il Legislatore si ponga innanzi e calcoli:

I.° La fisico-morale costituzione dell'uomo.

II.° Le fondamentali ed indistruttibili inclinazioni di questo Essere.

III.° Le modificazioni e lo sviluppamento di queste inclinazioni, che per necessità di natura si debbono avverare, posto l'uomo a contatto ed in società cogli altri uomini.

IV.° Le modificazioni e lo sviluppamento delle medesime anche di necessità prodotte da quella posizione di fatto, in che trovasi la nazione, cui voglian darsi le leggi.

V.° I reali bisogni esistenti per effetto di tutt' i suddetti caratteri, e capaci di essere soddisfatti dalla Società.

VI.° I reali poteri esistenti nella Nazione che si vuol governare per la soddisfazione de' bisogni medesimi.

VII.° Il verace scopo sociale, ossia lo scopo che di necessità debbe proporsi ogni legislatore che imprenda a governare gli uomini sociali.

VIII. I veraci mezzi donati dalla Natura per lo conseguimento dello scopo istesso (29).

modi è proclamato e ripetuto il principio, che le leggi per essere ottime *debbono esprimere i veraci bisogni de'popoli.*

(29) Essendo quindi lo scopo sociale la *migliore possibile conservazione, ed il più rapido perfezionamento degli uomini*, non deve affatto dedursi, che l'ottenimento del medesimo stia determinatamente fisso ad un punto, di modo che a questo non pervenute le leggi, non possan mai dirsi buone; ma invece è giusto ritenere, che lo stesso scopo si potrà sempre conseguire, e le stesse leggi potran sempre avere il carattere della bontà in tutt' i punti della linea del perfezionamento umano, purchè tutto si faccia dai legislatori corrispondentemente allo stato attuale e concreto sotto tutt'i rapporti de'loro governati; e che in effetti lo scopo sociale si dirà ottenuto, e le leggi si avranno realmente per buone, quando le medesime siano la verace espressione de'poteri esistenti nella nazione o politicamente usati per soddisfare ai reali bisogni. Persuadiamoci: parlando degli uomini la loro bontà e la bontà delle cose loro non può essere che relativa: ond'è, che anche le leggi umane si diranno buone e perfette, se sa-

Digitized by Google

30. — Quando il Legislatore sarà veracemente animato dal vero e solo scopo sociale; quando, nel creare la legislazione per un dato popolo, le suddette cose saranno profondamente calcolate, e quando in fine si useranno i reali poteri che si hanno a raggiungerlo; allora la stessa legislazione non potrà non esser savia; allora solo le leggi porteranno conseguentemente il carattere della maggiore ottenibile bontà; ed allora solo essendo l'interesse particolare uniforme all'interesse pubblico ed universale, si vedrà, che ciascun uomo corre all'obbedienza delle leggi come se con esse ottenesse la sua individuale felicità (30).

ranno le *migliori possibili*. E qui bene a proposito può ricordarsi la risposta di Solone, quando interrogato, se ottime fossero le leggi da lui scritte per gli Ateniesi — *Ottime*, rispose, *fra tutte quelle, che essi accetterebbero* — E meglio lo stesso Solone avrebbe detto — *Ottime, fra tutte quelle che potrebbero essere corrispondenti alla loro reale posizione* — E perciò, in ultima analisi, sarà certo sempre, che gli elementi di fatto da me indicati dovranno di necessità ed in ogni legislazione calcolarsi, e che solo dal loro buon calcolo e dall' adattarsi completamente ad essi dipenderà la esistenza di ottime leggi.

(30) *Presso i popoli*, dice un moderno filosofo e politico, *che han fatto qualche progresso nella civilizzazione le diversità di occupazioni, di beni di fortuna e di sviluppo intellettuale producon necessariamente qualche diversità nel modo di regolarsi gli uni rispetto agli altri. Non ostante, si fatte diversità non sono tanto grandi quanto le ineguaglianze che producono; un uomo superiore ad un altro per l' intelletto, pei beni di fortuna o pel grado non gli è sempre superiore pei costumi; anzi gli è spesso inferiore — Questi varii modi d'essere e di procedere, che un popolo ha dalla sua propria natura, dalle sue facoltà, da' suoi bisogni, dallo stato delle sue cognizioni, dalla situazione in che si trova, sono il risultato delle leggi alle quali obbedisce; e giacchè è impossibile che un popolo esista e si produca senza un modo qualunque d' essere e di procedere, è pure impossibile di concepire un popolo privo di leggi o di costumi. Le leggi di un popolo essendo le potenze che determinano il modo, giusta il quale egli esiste, si mantiene e si perpetua in un dato stato, non si può dover indagare quali siano stati i fondatori delle leggi che sono le condizioni della sua esistenza; imperocchè sarebbe un indagare quali siano stati gli autori della sua propria natura, degli oggetti che il circondano e delle forze alle quali obbedisce — Nè si può manco dover indagare se sia possibile il torre ad un popolo qualunque sorta di legge; sarebbe questo un indagare se una nazione possa esistere e riprodursi senz' alcuna forza che determini il suo modo d'esistenza e di riproduzione.*

Digitized by Google

31. — Che anzi in questa avventurosa posizione mal si dice, che il legislatore possa creare una savia legislazione. Egli invece non fa che copiare e descrivere ciò che realmente sta nella natura delle cose: e parlando con maggior precisione, Egli descrive lo stato reale degli uomini che governa, i reali rapporti che hanno fra loro e con la intera società, i bisogni emergenti ed i mezzi indispensabili per la loro possibile, ma completa soddisfazione (31).

32. E questa descrizione non è, ed esser non può che la esatta numerazione de'diritti e delle obbligazioni degli uomini stessi; perchè i diritti e le obbligazioni di ogni specie e di ogni classe non sono che i risultamenti veraci dei rapporti loro, o ch' è lo stesso, sono i rapporti medesimi della umanità con tutti gli esseri creati ed ordinati alfine della formola suprema della Natura (32).

Lo studio delle leggi alle quali un popolo è soggetto altro adunque non è se non lo studio delle forze che determinano il modo in che vive, mantiensi e si perpetua questo popolo — CARLO COMTE — Trattato di legislazione lib: 2.° Cap: 1° pag. 204 vers. ital: edizione di Firenze.

(31) *Io inchino assaissimo a credere, dice lo stesso Comte, che i più rinomati legislatori dell'antichità, ai quali si attribuisce la formazion delle leggi che portano i loro nomi, non abbian fatto che dare la descrizione de' fenomeni di già esistenti, e che quanto di nuovo si è creduto vedere nei loro sistemi non sia stato che la espressione di una rivoluzione di già operatasi nei costumi e negli animi. Son ben alieno dal voler con questa osservazione detrarre al loro merito; anzi io son d' avviso esser questo il maggiore elogio che di lor possa farsi. Se invece di descrivere ciò che aveano osservato o d'esser gli organi d'un novello bisogno, avesser consultati i sogni della loro immaginazione, probabilmente le loro opere non sarebbero state adottate, e i loro nomi non sarebber giunti fino a noi* — V. lo stesso C. Comte Lib. 2. cap. 2. pag. 2 25.

(32) Quì deve però attentamente notarsi, che se i diritti e le obbligazioni non sono che il risultamento de' rapporti degli uomini con tutti gli esseri creati, i loro titoli però convien sempre ed unicamente desumerli dal *fine* degli uomini stessi indicato dall'*ordine morale di ragione*, al quale i diritti, in qualità de' mezzi sono necessariamente ordinati. E da tali osservazioni varie conseguenze possono ben dedursi; cioè la 1ª, che siccome i fatti fondamentali su i quali riposano gli enunciati rapporti, altri sono determinati dalle circostanze naturali e perpetue del genere umano, irreformabili da ogni arte e potere di lui; ed altri di questi fatti sono prodotti dall' arte

Digitized by Google

33. — Debbe dunque ritenersi come verità ineluttabile che una legislazione sia savia sol quando si presenti come l'effetto necessario ed esclusivo delle soprascritte considerazioni; e che sia un assurdo il carattere della saviezza di una data legislazione, ove questa fu dettata da passionato volere, da arbitrio sbrigliato, od anche da confuso sentimento del bene.

ARTICOLO II.

Di ciò che intendesi per piena soddisfazione al merito civile (33)

34. — Ma s' immagini, quanto si voglia, avventurosa la sorte di quella nazione, che vien governata da savie leggi: per questo solo

umana: così gli originali titoli de' diritti si possono distinguere in *primitivi, naturali* e *perpetui*, ed in *derivativi, secondari* ed *avventizii* — La 2ª, che in tutt'i casi la natura intrinseca del diritto è per se *necessaria* ed *immutabile*. L' *uomo*, dice Romagnosi, *può bensì prestare talvolta l'occasione di fatto, per cui il diritto può nascere; ma non può mai a piacer suo creare i diritti, cioè far sì che, posti certi rapporti di fatto eglino esistano o non esistano a proprio talento.* — La 3ª, che non dalla *natura* dell' *oggetto* sul quale versano i diritti trar si potrà la loro teoria; ma bensì dal *fine* per il quale esistono, ed al quale essi debbono servire — La 4.ª che la natura e la qualità fisica del soggetto del diritto non può entrare nella teoria loro, se non per l'uso, che del soggetto stesso si può fare per adempiere al fine medesimo — La 5.ª finalmente, che i rapporti morali e finali, desunti dall'*ordine reale* delle cose, debbono sovranamente dirigere tutt' i rapporti fisici ed estrinseci degli oggetti di diritto. Ecco, dice pure il Romagnosi, *il vero spirito* delle leggi di ragione *riguardanti ogni maniera di diritti, di titolo sì primitivo e naturale che derivativo ed artefiziale.* E quindi prosiegue il nostro gran filosofo e politico italiano — *Io non potrò giammai raccomandare abbastanza la necessità di tenere sempre sott' occhio queste osservazioni e questi precetti. Mancando la loro cognizione ed osservanza, si corre un laberinto senza filo, un mare senza bussola; e però si cade, o in errori pericolosissimi, o non si procede mai con felice successo nei tentativi della scienza di pubblico bene* — Introduzione allo stud. di drit. pub. univer. trat. 1° par. 3.ª cap. 1. § 187, 188, 189.

(33) *Le idee che nella mente degli uomini corrispondono alla parola* MERITO, dice il nostro Gioja, *sono, come tutti sanno infinitamente diverse: esse cambiano di*

Digitized by Google

non potrà dirsi ancora *veramente* felice. Si è sempre detto, che le buone leggi senza corrispondenti costumi valgano ben poco, e che

oggetto, di grado, di scopo, di misura non solo tra popoli e popoli, ma anco tra classi e classi nella stessa città. E gli autori della nuova Enciclopedia popolare palesano la stessa varietà e la stessa incertezza di significato, quando alla parola *merito* dicono — *Se volessimo dedurre la nozione del merito delle varie opinioni che corsero e che corrono tuttavia fra gli uomini, ci accingeremmo in laberinto intricatissimo senza venirne mai a capo, siccome avvenne ad ingegni, d'altronde nobilissimi, i quali riuscirono in tale argomento a teorie incompiute, perchè mancanti di vero principio assoluto* — Ora usando qui la enunciata parola, n' è d' uopo determinare il significato fondamentale di essa; e quindi annunciar quello, (e ciò per chiarezza ed esattezza ne'nostri raziocinii) con cui adoperiamo in questo luogo la parola istessa. Chi parla dunque di esistenza di *merito*, implicitamente, ma necessariamente suppone i tre seguenti elementi; cioè: 1° un buono e lodevole fine proposto, 2° una morale e fisica libertà di azione, 3° una conformità di questa a quello. Perchè senza determinare il primo, senza il concorso del secondo, o senza l'avveramento del terzo, è impossibile, anzi è manifestissimo assurdo la concezione della idea di un *merito* qualunque. Ed il *merito* quindi in generale può defenirsi: *quel valore che hanno le libere azioni degli uomini in relazione ad un fine qualunque, ma sempre buono, lodevole ed utile.* I suddetti scrittori aggiungono l' elemento delle *difficoltà vinte*, e lo riguardano come parte integrale alla idea complessa del *merito*. Ma se non vado errato, questo elemento punto non entra nella idea del merito, potendo esser tante volte le *difficoltà vinte* solo relative a ciò che si avverò *precedentemente* alla nascita del merito, e non al merito stesso. Un gran filosofo fa l' esposizione al pubblico per la stampa di una sua scoverta, utile in sommo grado alla intera umanità. Egli la ottenne improvvisamente, e la vide egli stesso con grave sorpresa come che fosse una mediata conseguenza de'profondi studii, ne' quali aveva per tanto tempo e sì nobilmente durato. Tale scoverta e l' esposizione sua costituiscono senza dubbio il massimo de' meriti innanzi alla società. Pertanto, se le *difficoltà vinte* fossero indispensabili per l' essenza della idea del merito, quelle sarebbero nella suddetta ipotesi un nulla, perchè in effetti nacquero senza l'associazione di alcuna difficoltà. Precisamente dunque il *valore reale* delle azioni, in che sta con proprietà il *merito*, non esige sempre la esistenza di vinte difficoltà, o queste per lo meno non entrano affatto a rendere in se perfetta od imperfetta l' idea del merito stesso. — Ma checchè possa dirsi intorno a siffatta discussione, è qui di somma necessità avvertire, che, parlando noi di *piena soddisfazione al merito civile*, non intendiamo esprimere se non l' uso che ogni buon Governo fa delle corrispondenti capacità, ossia degl' individui meritevoli sotto ogni rapporto della universale fiducia, per menare innanzi tutte le ammini-

Digitized by Google

questi siano un torrente assai rovinoso per quelle. Ciò è vero in gran parte. Ma a questa osservazione se ne potrebbe aggiungere con maggior fondamento un' altra, ed è, che una savia legislazione è del tutto vana, e che quindi la società null'abbia di quanto le conviene, ove alle savie leggi non si congiunga una perfetta esecuzione.(34).

35. — E di fatti; se immaginar si voglia una società che, nel mentre abbia buone leggi, queste non siano, o vengan solo di poco eseguite; la stessa società, lungi dall'esser felice, non avrà lode che unicamente da coloro i quali vivono in un altro emisfero. Sì: coloro soltanto che saranno in una tanto sensibile lontananza potranno encomiare siffatta società; perchè essi, nel mentre conosceranno le buone leggi, ignoreranno però le feroci e dolorose piaghe, che in fatto strazieranno il popolo dalle medesime governato (35).

strazioni di pubblico e sociale interesse. Nè per me la parola merito abbandona qui il suo vero significato; che anzi lo ritiene perfettamente, e solo in qualche modo vengo a personificarlo, parlando di *soddisfazione al merito civile*, nel mentre che tale soddisfazione riguarda con precisione le persone, in cui il merito istesso si trova. — In poche parole, avvalendomi del linguaggio del Romagnosi, sotto il nome di merito civile, io intendo di comprendere i talenti e le virtù che suggeriscono e fanno eseguire i buoni ordini, le buone leggi, e la buona amministrazione di uno stato, sì in pace che in guerra. — *Giurisprudenza teorica lib. 6 cap. 1* § *7.*

(34) Se le savie e buone leggi senza la loro verace esecuzione, sono come le acque di Tantalo, come un museo esposto alla pubblica vista, o meglio sono come un uomo dotto e scienziato, che vive apatico ed indifferente al pubblico bene, e che spesso ancora lo attraversa e lo calpesta con la sua pratica condotta: se da quest'uomo niun vantaggio può ritrarre la società, e se invece, deve qualche fiata gravemente temerne; identico effetto producono le buone leggi, quando non siano eseguite; perchè la mancanza della loro esecuzione atteso il perenne e necessario movimento governativo, ineluttabilmente conduce ai risultamenti delle pessime leggi. Sì: gli uomini sono esseri di fatto, e quindi da'soli fatti e dalle sole azioni che li colpiscono dipende sempre ogni loro ben essere ed ogni loro miseria. A che le sane teoriche, a che i buoni principii, ed a che le savie leggi, se i fatti e la pratica condotta governativa offrono una scena contraria e luttuosa?

(35) Ed anche in tale ipotesi egli è chiaro, che il favorevole giudizio de'popoli lontani, lungi dall'essere basato sulla idea, che le sole buone leggi costituiscono la felicità del popolo, deriva invece dalla naturale presunzione, che le stesse buone leggi siano realmente eseguite.

Digitized by Google

36. — Ora uno de' principali mezzi per la esecuzione delle buone leggi sta precisamente nella piena soddisfazione al merito civile; e con ciò altro dir non si vuole, se non che la scelta degl'individui necessarii per la esecuzione istessa, debba cadere *unicamente* ed *esclusivamente* sopra coloro che sotto tutt' i rapporti son capaci a produrla (36).

37. — Le cariche quindi e gl' impieghi, di qualunque natura si sieno, non possono in una società ben costituita darsi a capriccio; bensì debbono dispensarsi solo a coloro che ne sono degni e corrispondentemente al merito che hanno: e le stesse cariche e gli stessi impieghi, lungi dall' essere un premio, debbono invece riguardarsi come mezzi indispensabili al conseguimento dello scopo fondamentale di ogni società, che appunto sta nel maggior ben essere universale, ossia nella più felice conservazione congiunta al più rapido e completo perfezionamento di tutti (37).

(36) Ed al proposito il prelodato Romagnosi dice — *Se a reggere la cosa pubblica io preferisco il merito; se alle mani sole di lui io affido le redini dello Stato, ciò non pratico perchè io pensi, che il merito abbia dritto di comandarmi, ma perchè so, ch' egli solo può meglio servirmi. Come per sicuramente navigare scelgo il miglior piloto; come per meglio curarmi scelgo il miglior medico; come per meglio far prosperare il mio patrimonio scelgo il migliore agente, così per meglio amministrare la cosa pubblica scelgo e mantengo uomini dotati di talenti e di virtù civili.* Vedi luogo cit. — Ed in altro luogo dice pure lo stesso scrittore — *Affidando una carica qualunque ad un uomo di mente e di cuore, segnando soltanto le competenze; Egli molto più e molto meglio farà che tutte le leggi e le discipline che potesse inventare.* Supplemento al tom. 3. discorso 4.

(37) Gli uomini vivono in Società, e prestano la loro ubbidienza al Governo stabilito, e siasi di qualunque forma, per *conservarsi* e *conservandosi perfezionarsi* mercè l'utile concorso delle loro libere azioni, e queste con piena libertà sottoposte sempre alle leggi. Ogni altra cagione che immaginar si possa, come conducente a tale stato, sarebbe un controsenso, un assurdo ed il parto della maggiore delle stoltezze. La *conservazione* dunque ed il *perfezionamento* di tutti al maggior grado possibile, o più compendiosamente, la *prosperità nazionale* costituir deve lo scopo fondamentale e massimo, o meglio lo scopo unico e perpetuo di ogni Governo in ogni qualunque siasi Società. Guai a quei Sovrani ed a quelle Nazioni, che altro fine si proponessero, e che ad altro scopo volgessero gli atti loro. Ma dato una volta questo

Digitized by Google

38. — Nè quì si dica, che a tante cariche ed a tanti impieghi sociali vadano le più fiate congiunti ed onori e ricchezze, le quali co-

scopo *certo* e *determinato*, la scelta de' mezzi, se vuole il medesimo raggiungersi, non è più nel nostro sbrigliato arbitrio; perchè i mezzi stessi stanno nella natura delle cose, e noi non possiamo impunemente discostarci da'suoi dettati. E poichè, se ogni Governo si propone la *nazionale prosperità*, i mezzi a conseguirla stanno realmente nelle *savie* e *buone leggi*, e nella *illuminata* e *perfetta esecuzione delle medesime*, è giocoforza conchiudere, che lo stesso scopo della nazionale prosperità sarà ottenuto o perduto immancabilmente, secondo che un Governo darà o non darà le cariche tutte occorrenti, dal primo Ministro all'ultimo serviente de'Comuni, al vero e *corrispondente merito civile;* perchè, come già dissi col nostro Romagnosi, *nel solo merito civile stanno per natura i talenti e le virtù che suggeriscono e fanno eseguire i buoni ordini, le buone leggi, e la buona amministrazione di uno Stato.* Quì dunque non vi è via di mezzo. Per ogni Governo, il servirsi, ed *esclusivamente* servirsi del merito civile è un comando positivo della natura, è un bisogno urgente ed assoluto, è una imperiosa necessità. La individuale sicurezza, la pubblica salute, il rendimento della vera giustizia, la floridezza della finanza, la buona ed utile amministrazione dello Stato, l'onorevole progresso delle scienze, delle arti, ed in generale della universale istruzione, la estensione del commercio, la forza delle armi, ed in fine la osservanza del culto religioso e la illibatezza dei costumi, *tutti questi beni* dipendono interamente dalla esistenza del merito civile nelle diverse e moltiplici cariche, nel complesso delle quali stanno la direzione ed il maneggio de'suddetti oggetti. Ed oh! quale orribile spettacolo si offre là, dove, anzicchè al vero merito civile si affida la cosa pubblica all' ignoranza ed alla perfidia. E come in questa infelice nazione sperar altro, che confusione, lutto e miseria? *Se per sicuramente navigare scelgo il miglior piloto; se per meglio curarmi scelgo il miglior medico; se per meglio far prosperare il mio patrimonio scelgo il migliore agente;* non sarà forse un Governo costretto, se non vuol perdere i governati e se stesso, a scegliere e mantenere per amministrare la cosa pubblica uomini dotati di talenti e di civili virtù? — In poche parole; la importanza o meglio la necessità di avvalersi del merito civile per la esecuzione delle buone e savie leggi, che supponiamo esistenti, è tale e tanta dal canto di ogni Governo, che io non temo di asserire con fermezza, dipendere pienamente dall' uso, o non uso di quest'unico mezzo il conseguimento o lo smarrimento di tutt' i fini sociali: che anzi aggiungo, che questo solo è bastevole a fare bene giudicare della stessa vita, o della stessa distruzione degli stati. — Ecco come al proposito si esprime lo stesso gran Romagnosi. — *Io domando quale sia lo scopo assoluto e massimo, cui gli ordini politici proporre si debbono onde ottenere la maggior potenza degli stati. Io chieggo una risposta così certa e così nota, che valga a cattivare a primo tratto la convinzione.*

Digitized by Google

se sono certamente un gran bene, e perciò un gran premio per l'uomo che li occupa. Ciò è senza dubbio vero. Ma in questo caso il

Io voglio un principio il quale costituisca uno dei cardini fondamentali della vita degli stati. E quindi energicamente e con somma verità risponde a se stesso — *Scorrete i fasti tutti della storia, raccogliete gli oracoli ripetuti dal tempo, meditate ogni specie di Governo ed istituzione, interrrogate il senso comune di tutte l'età; e voi ne otterrete una risposta che non soffre mai eccezione.* Questa si è : FAR REGNARE IL SOLO MERITO CIVILE — Ed in fine aggiunge — *Questa risposta dimostrata dalla ragione, confermata dagli esempii, consacrata dalla religione, applaudita dal senso comune forma il dogma primo e massimo delle leggi fondamentali di uno stato ordinato a potenza.* — V. la stessa sud. Op: luogo cit: — Ma qui sento già dirmi. Come volete voi, che un Governo si affidi al *merito civile*, quando la esperienza di molti e molti anni dimostra che il *merito civile* sta sempre direttamente od indirettamente nelle file de' rivoltosi ? Dovrebbe egli accogliere nel suo seno il proprio nemico ? Dovrebbe forse dargli una parte del potere, perchè usurpatore divenga del tutto, e gitti la società intera in braccio al disordine ed all'anarchia ? — Queste obbiezioni anzichè esser vere, gravi e di reale fondamento, sono invece futili, vergognose, e solo rivelano la ignoranza e la bassezza di chi ardisce concepirle. E di fatti io domando. Nel Governo contro cui si tentò e consumossi una rivoluzione; la cosa pubblica era essa realmente affidata al merito civile? Nò, rispondo, nò, ed eternamente nò: perchè se il merito civile avesse occupato le cariche tutte dello stato, impossibile sarebbe stata una rivoluzione, e ciò tanto *moralmente* quanto *fisicamente*, e non solo dal suo canto, che dalle risoluzioni ed azioni degli altri. *Moralmente;* perchè regnando il merito civile, da una parte questo per abbracciar quella avrebbe dovuto attentar contro se stesso, e ravvolgersi nella più deplorabile pazzia, il che ripugna al suo intrinseco carattere; e dall'altra la stessa rivoluzione sarebbe dovuta nascere in mezzo alla prosperità nazionale, e là, dove (e solo per opera dello stesso merito civile) le leggi erano non men savie che eseguite, e gl'interessi tutti del maggior numero pienamente soddisfatti, e ciò costituisce e costituirà sempre un controsenso ed un assurdo nell' ordine dell' umanità. *Fisicamente*, perchè quando anche pochi insensati l'avessero tentata sarebbe stata ben tosto e fin dal nascere soffocata, oppressa e distrutta non meno da' buoni ordinamenti e dalla forza prepotente delle armi, che dalla contraria universale opinione. Dunque, non solo non è vero che il merito civile possa fare ed irrompere nelle rivoluzioni, ma per l'opposto è verissimo, ch'esso sarà il solo nemico formidabile delle medesime. Persuadiamoci una volta. Ove la cosa pubblica stia nella piena amministrazione del merito civile, bene accadrà, che il popolo progressivamente si avanzi nella via della civiltà e del perfezionamento; ma non mai si avvereranno tumulti sommosse e rivoluzioni sempre terribili e sempre fatali. Che se vuole insistersi di più;

Digitized by Google

dono degli onori e delle ricchezze a dati individui non è nel *fine* del legislatore, che si propone sempre l'universale prosperità; ma è solo la *conseguenza necessaria* dei mezzi capaci di condurre al fine istesso: o se il dono di una qualche carica farsi voglia anche nella idea di gratificare un individuo, questo si può fare solo, quando il premio individuale si concilia col bene generale della società; e d'altra parte anche in tal caso il premio istesso debb'esser dato per opera veracemente meritoria innanzi allo scopo generale (38).

ed in comprova vogliano addursi gli ultimi sventuratissimi casi d'Italia e di Europa; io ad alta voce e con tutta la forza che ispira l'amore della verità, domanderò: nei passati Governi era forse il merito civile rispettato ed elevato al potere, od era invece negletto, avvilito, esiliato e fino ritenuto fra ceppi, mentre la somma delle cose era diretta dalla ignoranza e dalle più vili passioni? Ricordate, giudicate, e poi rispondete. Tenete però fermo nell'animo, che le rivoluzioni sono state, e saran sempre la inevitabile conseguenza degli arbitrii, degli atti tirannici, degli errori de' passati Governi; e che un Governo sarà saldo e forte solo quando è basato sulla *Sapienza*, e solo quando è diretto dalla *Sapienza* istessa — *Per me Reges regnant, et legum conditores justa decernunt: per me Principes imperant* . . . . . Proverb. cap. 8. v. 15 16.

(38) Uno de' più gravi errori dei Governi è stato sempre quello di rimunerare con le cariche l'*affezione*, l'*attaccamento* e la *fedeltà* di taluni individui. E da prima; dato un Governo ben costituito; io comprendo bene, che in esso le straordinarie ed altissime virtù meritino un premio corrispondente; ma queste virtù sono tutt'altra cosa, che ciò che suol dirsi *attaccamento*, *affezione*, *fedeltà*; e d'altra parte i premii da darsi loro non possono affatto consistere nelle cariche, le quali si debbono dispensare solo in vista del bene pubblico, e quindi affidarsi solo a coloro che son capaci a sostenerle con decoro ed utilità. Sotto Luigi XVI, e nel Consiglio di Stato sui modi di conferire i gradi militari, il Conte de Artois diceva — Tocca al Re distribuire le grazie. Ma il Ministro Saint-Priest gli rispondeva. I posti non sono grazie. Secondariamente poi; che sono mai queste cose che diconsi *affezione*, *attaccamento*, *fedeltà*? Parlando francamente, ma sempre col puro linguaggio del vero, esse non sono altro che caratteri impuri, figli delle passioni e de'partiti, che producono sempre male alla società, o per lo meno che sono sempre pronti a produrlo ogni qual volta se ne offra l'occasione. Sì; in tutt'i Governi ben costituiti non debbe aversi, che *attaccamento*, *affezione*, e *fedeltà* alle leggi, ed alle sole leggi; e quindi il sentimento della perfetta obbedienza alle medesime è l'unico e solo sentimento che debbe nutrirsi, ed è di sua natura non che onorevole, doveroso e necessario per tutti. Ma questo istesso sentimento niun premio (tranne il premio naturale che è sempre il premio de'buoni) deve

Digitized by Google

39. — Infelice ed al sommo infelice quel popolo, presso cui diversamente si pensa!!... La società, ad onta di qualunque altro baluardo, porterà sempre nel suo seno il germe della sua distruzione.

ARTICOLO III.

Di ciò che intendesi per massima forza esecutiva

40. — Dato anche però, che solo chi n'è degno sia chiamato in tutt'i punti a dar movimento alla macchina sociale, questa soffrirà pure nel suo corso, se ad una *savia legislazione* ed alla *piena soddisfazione del merito civile*, non si unisca una *massima forza esecutiva*.

41. — Intendo per massima forza esecutiva — La profonda ed attuale persuasione di tutt'i governati, che il solo prescritto dalle leggi, non che il solo disposto dalle legittime Autorità a quelle obbedienti sia sempre e completamente eseguito, ed attuata quella nascente da quotidiani e costanti fatti derivanti per necessità dalla posizione concreta della società (39).

aver dritto a pretendere dalla Società: perchè l'adempimento al proprio dovere non costituisce una virtù bensì una morale necessità, un atto di giustizia, ed il cittadino che l'adempie non è altro che giusto. Che se in fine taluno sarà caro in un modo speciale ad un Principe, questi potrà ben rimunerarlo con reale ed augusta generosità; ma ciò farà sempre come ogni privato rimunera tutte dì le persone alle quali per qualunque titolo deve mostrarsi grato; e non mai potrà per questa sola ragione elevarle alle cariche di pubblico interesse, ch'esigono sempre capacità positive, e spesso ancora molte e difficili. Dato che un uomo, educato solo alle armi, abbia in una fatale occasione salvato al Principe la stessa vita, potrà per questo lo stesso Principe rimunerarlo col dargli una suprema carica nel corpo della Magistratura? Tutte queste cose sono della maggiore evidenza; e l' attuale civiltà impone dirle con franchezza, siccome le farebbe intendere a ciascuno quando anche non si dicessero.

(39) La persuasione, della quale in questo luogo si parla, è la sorgente ed il fondamento di ogni bene sociale. Costituisce l'essenza della Società, ed è la vita degli Stati. È la sicurezza medesima nel più ampio senso trasfusa ancora ed identificata nel sentimento. Quando gli uomini si trovano in questa felice situazione, la vera libertà, quella che donata dal Cielo, è dal Cielo sempre protetta, vedesi brillare nel suo divi-

Digitized by Google

42. — Se quindi è necessario che questa forza esecutiva esista in una società nel suo più alto grado, io dirò che ciò allora si avvera:

1. Quando, nonchè un privato, una Autorità qualunque, lo stesso legislatore, non può distruggere quello ch'è stato già fatto e consumato sotto la protezione di una legge anteriore, e ne'modi e con le forme volute dalla legge istessa (40).

no splendore; e se qualche fiata una privata perfidia l'arresta, ciò non vale che a rendere più bello e più vigoroso il suo corso. Qui ognuno superbisce di essere schiavo della Legge, perchè lo impero della legge (e noi la supponiam savia e giusta) non è che libertà. *Servi sumus legi*, diceva Cicerone, *ut liberi esse possimus*. Qui ognuno si affida a tutte le forze dalla natura largite, e qui trasportato da esse, liberamente si sviluppa, si dilarga e si perfeziona. Il quadro delle aspettative è sorprendente e lusinghiero per esso, nè alcun timore lo assale in mezzo allo energico slancio per quelle. Ogni lettore quindi vedrà, che la *posizion sociale* produttrice di questa persuasione ragionevolmente si considera come uno de'principali caratteri di una ben costituita società. Dato che questa abbia tutti gli altri requisiti, la persuasione, di cui parliamo, non sarà forse il compimento e la espressione di tutt' i beni, e di ogni possibile felicità?

(40) I dritti di ogni specie, e relativi a tutti gli oggetti interessanti la conservazione ed il perfezionamento degli uomini costituiscono tante proprietà; ond'è, che dagli Scrittori si enumerano e si distinguono le proprietà *individuali*, *domestiche*, *civili*, *politiche*, *religiose*: e queste proprietà nel loro possesso e nel loro acquisto rappresentano la felicità di ciascuno, e pongono in movimento la umana attività. Il loro fondamento poi od anche la loro essenza sta tutta nelle leggi, perchè i dritti tutti, siano *originarii*, siano *derivativi*, han vita e vigore solo per esse: togliete la idea di legge e voi avrete distrutta anche quella di diritto: suppor questo senza di quella è lo stesso che parlar di figlio senza supporre l'esistenza di madre. Ora, se tutto questo è vero, chi non vedrà che i diritti, una volta che furono in un modo legittimo qualunque acquistati, debbano non potersi perdere senza la spontanea e libera volontà di chi li gode, e che la sicurezza a tal riguardo è necessità che sia completa, assoluta, costante e perpetua? Senza di questa sicurezza, che mai sarebbero i diritti di qualunque specie si vogliano figurare? La industria umana che in tanti svariati modi si è meravigliosamente sviluppata, che ha fatto portenti, e che ha creato cose prodigiose, in quali misere condizioni non si vedrebbe ridotta? Il genio non sarebbe stato forse soffocato e preciso ne'suoi primi slanci? Quale orribile spettacolo non presenterebbe la terra? Che mai sarebbero le arti, le scienze, l'agricoltura, il commercio? E quando anche sì fatta sicurezza mancar potesse solo per volere delle autorità sociali e dello stesso legislatore, i mali non sarebbero forse identici? Il carattere di chi di-

Digitized by Google

2. Quando chi fu ingiustamente spogliato di un diritto qualunque od anche solo combattuto nel pieno e libero esercizio del medesimo nulla possa fare da se tranne il concesso dalle leggi; ma nel tempo stesso trovi ed ottenga sempre e prontamente riparo dalle costituite Autorità (41).

strugge la pubblica sicurezza, e le formole usate nell' attentato di essa potrebbero forse cangiar la natura delle cose? Che anzi, in quest'ultima ipotesi i mali non sarebbero forse maggiori? Ciò senza dubbio è della più luminosa evidenza, perchè se dispiacciono gli attacchi ai nostri dritti, questi attacchi medesimi divengono di necessità più odiosi e più deplorabili, quando derivano da coloro, che dovrebberò usare il loro potere per allontanarli. Ecco la ragione, dalla quale sono state animate e dirette le sanzioni relative alla *retroattività* delle leggi, e che si trovano scritte in tutt'i Codici delle civilizzate nazioni. Persuadiamoci. I legislatori guardano e posson guardare solo al futuro, ed il passato, che non è più nel loro dominio, non serve loro che d' istruzione e di base. Se diversamente agir volessero, essi sarebbero veri tiranni, e nel mentre spaventerebbero col loro potere, produrrebbero nella società l' inerzia, e quanto v'ha di più tristo e miserabile. Conchiudiamo dunque, che i diritti sono per loro essenza inviolabili, sacri, santi, e che solo quando come tali si rispettano universalmente da tutti, si anima la pubblica sicurezza, produttrice di ciò che dicesi *massima forza esecutiva* di una società civile qualunque.

(41) Se uno de'modi per generare la sicurezza, come si è dimostrato nella precedente nota, è il rispetto massimo ai diritti di ciascuno, sembrerebbe conseguente necessario che la violazione de' diritti medesimi portasse sempre la distruzione di quella. E pure la cosa non va così. Se i diritti vengono violati da forza privata, se questa è proclamata delitto dalle leggi, e se avverata una volta viene con prudenza ed irremisibilmente punita; la sicurezza starà salda e nè le funzioni sociali degli uomini verran punto alterate; e la ragione si è che ognuno è persuaso, che la Società civile non può per sua natura arrestare *fisicamente* i privati criminosi slanci, e che basti veder sempre puniti i medesimi, perchè i cuori de'cittadini sian paghi, e perchè le operazioni de' medesimi non soffrano perturbata alterazione. E quando pure si tratti non di violazioni costituenti delitto, sibbene di violazioni semplicemente civili, od anche di soli conati in qualunque modo si avverino, la pubblica sicurezza, cioè la persuasione in che sta la *massima forza esecutiva* sarà egualmente ferma ne'suoi fondamenti, sol che il cittadino trovi pronta ed esatta giustizia. E quale altro soccorso potrebb' egli sperare o pretendere dalla debolezza umana in simili posizioni? Il volere, il far di più, atteso i caratteri, i bisogni ed i poteri della nostra specie, non sarebbe forse lo stesso che ravvolgersi in mezzo a mali maggiori di quelli che dovrebbero allontanarsi? Ma quì, poichè l'oggetto è della più alta importanza, ci piace di seriamente avvertire, che se gli uo-

Digitized by Google

3. Quando chi è incaricato della esecuzione delle leggi, o di un atto ordinato e disposto dalle legittime Autorità goda di una reale indipendenza nell'adempiere ai suoi doveri; di modo che questi adempiendo, di nulla sotto ogni rapporto possa Egli temere; ed i medesimi volontariamente calpestando, sia certa ed inevitabile per lui una piena responsabilità. (42).

mini viventi in società e sotto un Governo civile qualunque debbano per la *tutela* dei loro diritti violati ricorrere alle Autorità costituite e solo da questa debbono attendere riparo e giustizia; il dovere della Società di fare che *realmente* si conseguano e questo riparo e questa giustizia sia il più sagro ed il più rigoroso possibile; talmente che a tutta ragione può dirsi, che ove tanto non si avveri, la stessa Società non più esista, e nè più gli uomini si trovino vincolati dalle loro obbligazioni verso di lei. La giustizia sia penale sia civile, nell'atmosfera sociale è come l'aria nell'atmosfera fisica; ond'è, che come è impossibile di vivere senz'aria, così senza giustizia impossibile è pure di conservare e mantenere la società. A questo proposito e con senso profondo di ragione un grande Regnante disse, che la *giustizia è una Religione*. Dunque negare di render giustizia a chi la implora è un vero delitto per parte de'direttori dei popoli. Questo rifiuto, dice Romagnosi, è vera tirannia negativa, la quale provoca tutti gli spogli e tutte le mancanze di fede de'privati; e parimenti non assicurare, con tutto ciò che si richiede, l'esercizio equo della giustizia è un'altra tirannia negativa altrettanto più esegranda, quanto più, collo strumento stesso di salute, si lascia l'adito aperto alla perdizione..— Ma ogni avverata ingiustizia farebbe essa sola cessare di esistere la Società? E delle ingiustizie può giudicarne il solo individuo? Nò, certamente; perchè se le ingiustizie distruggono le obbligazioni sociali, e tolgono gli uomini da ogni legale subordinazione; ciò si avvererà solo quando le ingiustizie costituiscono quasi un sistema e sono nella generale abitudine. Qui la voce pubblica e popolare si eleva, e può elevarsi con diritto. Ma una, due, dieci ec. ingiustizie son delitti delle individuali autorità, e quando sian puniti, l'ordine, che merita rispetto, non è distrutto. Quali rovinosi danni non avverrebbero diversamente in ogni giorno?—Ved. la civ. filos. lib. 4. cap. 3. §. 5.—E tutte queste cose sono così vere, che gli uomini si veggono autorizzati presso tutte le nazioni a difendersi con la propria mano e col proprio individuale potere, ogni qualvolta la società si trova nella impossibilità di accorrere e di liberarli da soprastanti pericoli -- Sovrani della Terra; volete gli uomini felici e tranquilli; volete voi vivere sicuri su i Troni? Fate che la giustizia si renda: ma sempre, *realmente*, *universalmente* e senza vane illusioni, le quali illusioni, ove dietro loro si vada, sogliono sempre colpire chi stoltamente si è di loro pasciuto.

(42) Per ogni autorità, per ogni incaricato di una pubblica funzione, e più per

Digitized by Google

4. Quando in fine la forza coattiva del Governo sia in modo prepotente da non far nascere in chicchessia la speranza di poter resistere, allorchè dalle legittime Autorità si vuol far sottostare allo adempimento di una obbligazione qualunque (43).

ogni ministro del Governo, io credo indispensabile, anzi di essenza i due enunciati caratteri, cioè la *indipendenza* e la *risponsabilità*; perchè nel mentre la *indipendenza* fa sì, che il pubblico funzionario possa liberamente e senza il menomo ostacolo spiegare le sue azioni per raggiungere lo scopo de' suoi doveri, la *risponsabilità* poi è un forte quanto giusto motivo a rattenerlo nella via conducente per la natura delle cose allo scopo istesso. E questi stessi caratteri debbono esser sempre e indispensabilmente congiunti. La *indipendenza* senza la *responsabilità* sarebbe rovinosa per la causa pubblica, come la *responsabilità* senza la *indipendenza* sarebbe ingiusta pel funzionario qualunque. Ed in vero, se un funzionario coll'uso della sua giusta indipendenza, e consigliato da qualunque privata passione, od anche da qualunque rispetto per chi è nell'ordine gerarchico superiore può eccedere capricciosamente nell'esercizio della sua carica senza timore di rispondere de' suoi eccessi, chi potrà arrestarlo pria che ne abusi? Il potere di mal fare impunemente, non sarebbe forse, come ben disse l'Alfieri, un grande invito a mal fare? E quando anche esistesse la sola innocua possibilità, questa sola, dico, non toglierebbe forse dal cuore de'cittadini ogni pace ed ogni sicurezza, cui hanno incontrastabile diritto? Ma dall'altra parte, quale giustizia vorrebbe che fosse punito colui, che nell'esercizio della sua carica trovasi violentato dal proprio superiore e forse anche da chi riceve e carica e soldo? Egli, in questo deplorabile caso, figurando come agente, non sarebbe che l' istrumento passivo di chi, senza prestare il nome, sarebbe di tutto la potente ed unica cagione. Vero è che, astrattamente parlando, avrebbe il pieno diritto, anzi il sacro dovere di resistere ad ogni ispirazione, od anche abusivo comando: ma il funzionario, non bisogna scordarlo, è un Essere umano, e quindi circondato dalla sua naturale debolezza. Ove stanno gli Eroi? Potrebbero sempre trovarsi fra coloro che han cariche e funzioni? — Evidente è dunque la necessità della esistenza, o meglio della coesistenza ne'funzionari pubblici de'due enunciati caratteri, *indipendenza* e *responsabilità*; ed ogni ben costituito Governo, se vuol esistere e produrre nell'universale pace e sicurezza, è d'uopo che adoperi tutti i mezzi che sono in suo potere, per fare che ogni pubblico funzionario sia realmente indipendente e risponsabile.

(43) Questo dato, può con tutta ragione dirsi, è quello che infonde vigore e potenza, o meglio dà anima e vita a tutti gli altri che si sono annunciati come produttori di quella persuasione, e di quella sicurezza che rappresentano ed esprimono la massima forza esecutiva di un Governo. Il rispetto a tutt' i diritti de' cittadini, la minaccia di punizione per ogni specie di reato, il rendimento esatto della giustizia, e la in-

Digitized by Google

43. — Ecco quali sono i veri dati, innanzi ai quali, congiunti però sempre a tutti gli altri caratteri, il corso delle funzioni sociali sarà spedito, regolare ed apportatore felice di ogni nazionale prosperità.

dipendenza e responsabilità de'pubblici funzionarî sono cose senza dubbio del più alto rilievo nel sociale consorzio, ed anche per loro stesse si genera una forza morale atta a conservare gli uomini nella rettitudine e nella sociale moralità. Ma queste cose medesime senza una *forza fisica e prepotente*, la quale in pari tempo spaventi e rassicuri, e coloro che possono violare le leggi ed i buoni ordinamenti, e coloro che possono esser vittima della violazione, rimangono solo nell'astrazione, e quindi offrendosi prive di ogni effetto concreto e reale, avran solo il carattere di cose scientifiche e di accademie; e quanto potrà farsi di bene rimarrà sulla carta e sarà solo un pio desiderio. E di fatti, se uno stato fosse privo dell'enunciata *fisica forza*, a che varrebbero, e la proclamazione de'dritti e gli ordini delle legittime autorità, e le giuste sentenze de'magistrati? Non si ridurrebbe il tutto ad un gioco di parole, ad uno scenico trastullo, e ad un puerile e vano spettacolo? I malvagi e gli scelerati perderebbero forse di tristezza e di coraggio, o piuttosto si riderebbero della buonomia delle leggi, dell'Autorità, e dello stesso Legislatore? Un Governo dunque, a riassicurare, dirò così, la stessa sicurezza, è necessità, che sia anche *fisicamente* e *politicamente forte*, ossia è d'uopo che abbia una *forza militare civica* corrispondente ai bisogni dello Stato, e *solamente e ciecamente ubbidiente* agli ordini legittimi delle autorità. Così i diritti anche nel fatto potranno essere veramente inviolabili; così i delitti saran rari, e quasi innocui per l'universale de'cittadini così la indipendenza e la responsabilità de' funzionarî produrranno utili effetti; e così solo, in poche parole, si avrà ne'cuori di tutti la sicurezza, e nel Governo quel necessario carattere che stà nella massima forza esecutiva — Avverto qui, che io parlo solo della sicurezza *interna*, e non della sicurezza *esterna*, perchè questa non è presa da me in considerazione nella presente opera. Io suppongo lo Stato in perfetta pace con tutti gli altri Stati, e quindi parlo solo di ciò che debbe farsi nell' interno per la prevenzione de' reati.

Digitized by Google

ARTICOLO IV.

Di ciò che intendesi per vera religione.

44. — L'ultimo effetto che produr deve una ben costituita civile società e che nel tempo stesso la caratterizzi per tale, è una vera religione (44).

(44) La parola *Religione* viene presa non meno dall' uso ordinario che dagli Scrittori in diversi sensi. Io qui la considero come potenza effettiva operante sull' uomo, e come effetto prodotto dalla potenza istessa nella massa del popolo, e quindi col Romagnosi dico, che ha due aspetti principali: il primo è quello di *legge*, ed il secondo è quello di *effetto dalla medesima prodotto nell'universale*. La Religione considerata come Legge altro non è, dice lo stesso Romagnosi (assunto primo della scienza del diritto naturale), che — *il complesso delle cose ordinate, o credute ordinate dalla Divinità sotto di una data sanzione*. E qui avverto col massimo rispetto, che mi sembra di aver male a proposito il Rosmini criticata ed attaccata questa definizione, in quanto che dice, che si potrebbe creare una Religione rivelata *sol che si pensasse di aver parlato Iddio all'uomo a guisa di altro uomo*: perchè, da prima il Romagnosi parla in generale della religione, e quindi nella definizione non restringe il suo concetto alla *sola vera religione rivelata*, qual è la nostra, ma le comprende tutte, la *vera*, e le *false;* e tanto è ciò indubitato, ch'Egli nel seguito si occupa a dire quello che un Governo debbe fare onde trarre il popolo da errori religiosi, in cui possa fatalmente trovarsi; e perchè in secondo luogo, quando anche si dica che la Religione sta nel *complesso delle cose ordinate dalla Divinità sotto una data sanzione*, e non si parli di *credenza*, in rispetto a noi a che altro accenna, o può accennare il concetto espresso, se non alla pura *credenza*, ed alla piena *persuasione* dell' ordinamento divino? Non sono forse tutte le nostre cognizioni religiose tante credenze ? Al più dunque può dirsi, che la parola aggiunta nella definizione, *credute*, inutilmente si è posta — La stessa religione poi, considerata nel secondo aspetto non è, che l' *affezion morale popolare relativamente a Dio* — Ora una Società od un Governo qualunque deve fare di tutto e deve usare tutt'i mezzi possibili esistenti in suo potere, perchè nello Stato una vera religione si stabilisca, e perchè il popolo sia illuminato, guidato, anzi mosso nel suo operare da veri principi religiosi. E perchè tanto ? Perchè, com' è, e come ben dice il Romagnosi, *la Religione serve a guidare l' uomo negli affari tutti della vita, come la vela serve a guidare la nave :* e la *vera* religione, siccome sapientemente aggiunge il Rosmini, è *bussola* che mostra il cammino, e che dopo aver

Digitized by Google

45. — Questo balsamo della miserabile vita dell' uomo, che disceso dal Cielo al Cielo pur riconduce, la Religione, dico, può pren-

data la vera regola negli affari di questo mondo, conduce al vero porto nella vita futura, ed è *vento* propizio che impinge la nave allo stesso fortunato posto al quale essa è volta. Dunque, ripeto, è del più alto interesse, o meglio di assoluta necessità, che un Governo qualunque curi in tutt' i modi possibili, che nello stato abbia sede la vera Religione; perchè se questa può e deve produrre certamente i migliori effetti in rapporto anche al fine sociale, una falsa religione per l'opposto può esser cagione di fatali e tristissime conseguenze. Ed in vero, se gli uomini vivono in una civile Società per un'assoluta necessità di natura, la società istessa deve dirsi di ordinamento divino, e quindi di ordinamento divino anche le buone istituzioni, il buon Governo, e la buona e savia amministrazione delle cose pubbliche sotto tutt' i rapporti: e se la vera Religione, non che di ordinazione divina, è la stessa Divinità, chi potrà mai contrastare che la medesima debbe produrre in rapporto alla prosperità nazionale i più felici risultamenti? E chi non vedrà per l' opposto, che le false religioni, e ciascuna in ragion diretta della maggiore falsità, debbano essere cagione inevitabile di mali e sciagure? — Piacemi di qui trascrivere il pensiero dell'italiano Gioberti (Prolog. del prim. pag. 140) per dimostrare i grandi vantaggi, che la religione Cristiana produce alla Società ed agli uomini. Ecco le eloquenti parole del profondo filosofo — « Il ni-
« micare i progressi civili e le cognizioni che li partoriscono è un attentato ingiurioso
« a Dio, ripugnante agli ordini e allo scopo del mondo, funesto agli uomini, e con-
« trario agli spiriti, ai precetti, all'intento del Cristianesimo — Offende Iddio, perchè
« la civiltà è divina, come la religione, e solo in tanto a questa inferiore, in quanto
« mira direttamente al tempo, non all'eterno; ma siccome l'eternità rispetto alle crea-
« ture, presuppone la durata temporanea, e ne è per così dire la somma ed il cumulo,
« chi disama e sfavorisce i mondani interessi, pregiudica ai sopramondani, come
« contrasta al fine chi reca danno od inciampo ai sussidii che vi conducono. Civiltà e
« religione importano egualmente la maggioranza e la vittoria dell'anima sul corpo,
« della ragione sul senso, dell' arbitrio sull' istinto, della legge sulle forze brutali,
« dello spirito sulla natura, dell' uomo sugli altri esseri terreni, e delle intelligenze
« finite sul corporeo universo; cosicchè si può dire che la religione è una civiltà as-
« soluta e perfetta, come la coltura terrena è una religione iniziale, che ha verso
« l' altra le attinenze della parte col tutto e del principio col compimento. E vedete
« che entrambe sono del pari universali, dialettiche, conciliatrici; entrambe combat-
« tono lo stesso nemico; cioè il predominio delle forze cieche, fatali, e tendono a re-
« primerle, senza distruggerle, assoggettandole all' autorità moderatrice della mente
« e della ragione. Il che è tanto vero, che a mano a mano che le loro potenze si van-
« no esplicando ed avvalorando, l'una si trasforma nell'altra, e l' effetto dimostra la
« loro medesimezza: così, pogniamo, da un lato il nostro incivilimento non è altro che

Digitized by Google

dersi in doppio senso, cioè, o nel senso di un *sentimento* o nel senso di un *culto esteriore* (45).

46.—Se si parla nel primo senso, non vi è cosa che soffra discussione. L'affare è tutto del cuore e della coscienza: ripassa fra l'uomo individuo, e Dio; e come il primo in tale bisogna gode perfettamente di una piena libertà, così al secondo, e solo a lui scrutatore degl'interni sensi, è dato premiare o punirlo. La civile società

« la deduzione logica e la pratica sociale de' principî racchiusi nell'Evangelio; e dal-
« l'altro lato l'Evangelio è il postulato necessario per ispiegare razionalmente le va-
« rie parti di quello, per guisa, che se altri facendo una sottil disamina degl' insti-
« tuti e degli ordini proprii dell' età moderna, volesse trarne un sistema di religiose
« credenze, il suo lavoro tornerebbe intorno ai sommi capi sostanzialmente identico
« col culto che professiamo. La barbarie è sorella dell' irreligione, poichè è l' apo-
« teosi della violenza; la deificazione della materia insensata ed inerte; quindi essa
« contraddice alla legge fondamentale e teologica dell'universo, riposta nel crescere
« graduato, nel successivo svolgimento, nell'esaltazione dell'intelligibile sul sensibile,
« e della mente sulle altre forze create. E siccome effetto prezioso e sacrosanto de-
« gl' incrementi civili è l'accomunarsi che si va facendo di quei beni, che dianzi eran
« di pochi, a un numero di uomini sempre maggiore, col rendere accessibile il ban-
« chetto nuziale della vita a tanti miseri, che dianzi n'erano crudelmente esclusi, chi
« si attraversa comechessia a questi salutevoli successi, si rende violatore del pre-
« cetto evangelico sull'amor del prossimo e annulla l' essenza del Cristianesimo » —
Ved. *Gioberti nei Prolegomeni al Primato* — Ma in qual modo, e di quali mezzi potrà servirsi un Governo per distruggere nello Stato le false religioni e far trionfare la vera? Se in una nazione la religion dominante è la vera, le leggi debbono proteggerla, e debbono pure punire chiunque tentasse corrompere la esistente opinione religiosa, o chiunque disturbasse i cittadini nell'esercizio del culto, senza per altro tormentare pel *sentimento* qualunque religioso di chicchessia; e se è falsa, poichè la religion vera è una *verità*, il Governo avrà bene il dovere di fare col ministero della parola e della persuasione, che si rettifichino le false e perniciose credenze, che si distruggano gli errori, e che s' illumini la mente; ma non potrà mai per tale oggetto usare la coazione; che anzi usata in materia di sentimenti religiosi, costituirà sempre una ingiusta violenza, anzi un vero delitto.

(45) Questa duplice considerazione della religione è corrispondente alle definizioni date nella precedente nota, poichè la religione definita per affezion morale non sta che nel puro sentimento, e ritenuta come legge anima precisamente e produce il culto esteriore.

Digitized by Google

non può e non deve punto firmarsi in siffatto oggetto con positive sanzioni (46).

47. — La cosa però non è così, allorchè si parla del culto esteriore dovuto alla Divinità. La libertà del culto esteriore è un assurdo in una civile società qualunque; perchè (e mi lusingo di non ingannarmi in una cosa di tanto rilievo) la libertà di culto di necessità importa la distruzione di ogni culto; e duro fatica a credere, che vi sia alcuno, il quale di buona fede possa sostenerla (47).

(46) Ma perchè la società non deve e non può punto fermarsi direttamente e con positive sanzioni sopra i nudi e soli sentimenti religiosi, lasciandoli in piena libertà? i sentimenti isolati, non toccando direttamente il sociale commercio e l'ordine comune civile, rimangono per loro natura sottratti dall' impero della pubblica autorità, la quale in questa bisogna non avrebbe alcun diritto e ragionevole scopo: perchè, come dice Romagnosi, i rapporti fra l'uomo e la Divinità sono per loro stessi *universali*, *indivisibili*, *personali* ed *indipendenti*: e perchè la religione costituisce una *proprietà* dell'uomo, ond'è, che in rapporto alla medesima, dev'Egli godere di quella indipendenza e libertà primitiva, la quale forma la giustizia del sociale contratto; e la libertà di opinioni e di coscienza è un diritto del pari sacro, che quello della proprietà, della vita e delle fortune. Ma a qual pro potrebbe spiegare sull' oggetto il suo impero? Non sappiamo forse per l' istoria di tutt' i tempi e di tutte le nazioni, che *invano* si tentarebbe di controvertere con la *forza esterna* i sentimenti e le opinioni religiose? La intolleranza da una parte, non partorisce forse dall' altra il fanatismo? Ed innanzi a questo, qual' effetto potrebbe mai sperarsi dai tormenti delle torture e dalla stessa morte? La religione medesima di Cristo (non calcolata per poco la sua natura veracemente divina) non crebbe forse a dismisura per la strage de' trenta primi Pontefici, e per le tante altre persecuzioni? Il Cristianesimo istesso in linea di *precetto* non comanda forse di allontanarsi ogni coazione? Il Principe degli Apostoli, S. Pietro, non scrisse forse a tutt' i Vescovi — *Pascite qui in vobis est gregem Dei provvidentes* NON COACTE SED SPONTANEE; *neque turpis lucri gratia, sed voluntarie?* — *Persuadiamoci*, dice dottamente il Romagnosi (citata opera) *di una verità eterna* — *La Divinità non ha cultori di buona fede, che ne' cultori liberi: lo Stato non gode tranquillità che con la libertà della coscienza: la Religione non trionfa che coll' ascendente dell' opinione* — Vedi la nota precedente.

(47) Lo stesso culto esteriore può guardarsi sotto un doppio aspetto, e quindi, giusta che si considera, o in rapporto al primo, o in rapporto al secondo, può menare a diversi giudizii e produrre opposti risultamenti. Se di fatti ogni culto possibile esteriore non è che un complesso di atti esteriori che da noi si fanno per esprimere i no-

Digitized by Google

ARTICOLO V.

Della influenza degli oggetti ricordati nei quattro precedenti articoli in rapporto alla prevenzione dei reati.

51. —Ora, considerato quanto di sopra si è stabilito intorno alle idee che concepir si debbono di ciò che dicesi saviezza della legislazione, piena soddisfazione al merito civile, massima forza esecutiva, e vera Religione, non v'è chi non vegga quale sia la grande influenza che tutte queste cose esercitano sul novero dei reati, da'quali può essere attristata una civile società (49).

52. —Dissi che una savia legislazione non fa che copiare la natura, e descrivere i veraci rapporti degli uomini fra loro. Questo fatto importantissimo deve produrre, per necessità delle cose, un bene sociale; e quindi una piena approvazione per parte di tutt' i componenti la società. Ciò è della maggiore evidenza. — Il bene prodotto rifluisce sopra ciascun individuo, e ciascun individuo, disaminando le cose, trova giuste le leggi esistenti—E per l'opposto una erronea e cattiva legislazione, siccome produrrà senza fallo un male positivo fra gli uomini, così non può destare in loro che dissaprovazione e risentimento.

53. —Or tali disposizioni di animo non possono non influire potentemente in società sull'aumento; o sulla diminuzione dei reati; perchè da una parte l'approvazione, ch'è l'effetto delle buone leggi, costituisce un novello ostacolo a quei tanti che la natura frappose fra l'uomo ed il reato; e perchè dall'altra la dissapprovazione ed il

(49) A persuadersi del quanto sia grande la influenza della quale qui si parla, ogni savio lettore non deve che col pensiero figurarsi due diverse società, l'una cioè adorna de' suddetti caratteri, e l' altra sfornita de' medesimi. Io son certo ch' Egli a tale spettacolo sarà fortemente sorpreso; perchè non poteva mai pensare di trovarla e vederla tanto verace e di tanta enormezza. Ma così è: l'ordine ed il disordine han differenze prodigiose fra loro.

Digitized by Google

risentimento, che sieguono sempre le cattive leggi dal canto degli uomini, conducono essi stessi tante fiate a delinquere, ed offrono sempre al malvagio una certa ragion giustificativa per i reati, de' quali perviene a bruttarsi (50).

(50) Copiare la natura e descrivere i veraci rapporti degli uomini tra loro, elevandoli a fondamento della legislazione, è certamente stabilire e fermare l'ordine voluto e prescritto da Dio; perchè Iddio è l'Autore Supremo della Natura, ed Egli, facendo le cose quali sono, ne creò pure i rapporti emergenti. Dunque il necessario effetto di una tale legislazione non è, ed esser non può che il bene sociale, cioè il bene di tutti gli uomini viventi nella civile società. Se così non fosse, l'ordine voluto e prescritto da Dio produrrebbe il male, e questo senza fallo è il massimo degli assurdi. Ora, essendo gli uomini ragionevoli per natura; e trovandosi in qualche modo sviluppata la ragione loro per gli altri tanti buoni ordinamenti sociali, che io debbo supporre esistenti; chi sarà fra i medesimi, che non riconoscerà la bontà delle leggi, la loro saviezza e la loro giustizia? Chi mai, godendo con sicurezza i diritti della propria posizione, sentirà duolo per le obbligazioni, che potran sopra gravargli? Chi anzi non sarà soddisfatto di queste come di quelli? E ciò avverandosi quasi di necessità, è mai possibile che l'uomo si ravvolga nel delitto, il quale in ultimo sta nella negazione delle proprie obbligazioni, e nella violazione degli altrui diritti? Come potrà non trovar Egli nel fondo del suo cuore, nella rettitudine de'suoi giudizii, e nella bontà delle abitudini prodotte dai quotidiani concetti della saviezza e della giustizia delle leggi, un formidabile ostacolo, e quasi una insormontabile barriera? E quando in questo stato sia anche possibile il delitto, non sarà esso più raro e men truce sempre? Impugnare questo, è certo impugnare la natura stessa dell'uomo, ed i caratteri che costituiscono l'essenza di esso. — Che se tanto si avvera e debbe avverarsi, quando le leggi son buone e savie, quali effetti di una indole contraria non si avranno là, dove le leggi stesse saranno invece cattive, inopportune, ed ingiuste? Queste non eccite-ranno forse sotto svariati rapporti le individuali passioni, e quindi non saranno forse esse stesse di fatale pretesto per lordarsi nei delitti? Nel nostro Regno, p. e. è prescritto, che i giudizii per divisione di eredità debbano farsi *tutti indistintamente* innanzi ai Tribunali civili, che sono i Tribunali provinciali; e tali giudizii sono e possono essere in modo lunghi ed intralciati, che per l'ordinario, anzi sempre perdurano più anni, e sono alle parti contendenti pesantissimi e dispendiosi all'eccesso, non meno per la lontananza del Tribunale, che per coloro i quali debbono rappresentarle, per la moltiplicità degli atti, e per le strabocchevoli spese di necessità occorrenti. Ora la suddetta sanzione, opposta alle altre, con le quali è determinato che sono proibite le sostituzioni fedecommessarie, e che niuno può essere costretto a rimanere in comunione con chicchessia; producono sempre le seguenti conseguenze; cioè — 1.

Digitized by Google

54.—A tali verità di fatto e derivanti dalla nostra natura, è d'uopo aggiungerne un'altra di non minore considerazione, e che sempre più comprova i tristi effetti delle cattive leggi — Essa è, che siccome fra le virtù vi è una concatenazione, di modo che la esistenza di una ne genera tante altre, così lo stesso inanellamento si avvera nelle cose criminose. Caduto ch'è l'uomo in un fallo, la sua caduta costituisce un germe che lo conduce ad un fallo maggiore.

che aperta una successione di poco valore (e tali sono per la maggior parte, attesa la enunciata provvida abolizione de'fedecommessi) i concorrenti ad essa, o sono costretti contro il proprio voto a rimanere in comunione soffrendo quotidiani dispiaceri, o debbono ottenere dal Cielo, che nel dividersi niun disturbo e niuna quistione sorga — 2. che ciascuno di essi, non trovandosi in siffatte condizioni, debba, o rinunciare alla successione e porsi, bisognoso di tutto, in mezzo ad una strada, o esporsi al pericolo delle domestiche dissenzioni, o da ultimo cedere ai capricci di qualche coerede — 3. che, non volendo abbracciare uno de' suddetti partiti, si vegga coatto a ricorrere al Magistrato, e quindi a subire ed a soffrire tutte le fasi, tutti gl' incidenti, e tutte le spese naturali ed occorrenti nei giudizii di divisione, i quali per l'ordinario, animati dall' interesse, sono sostenuti dall' ira e dal dispetto — 4. che infine, dopo corso siffatto misero destino, e dopo tante pene e tanti rancori inevitabili in simili circostanze e nel giro di più anni; si ritrovi nel *solo possesso astratto* de' suoi diritti, ma nel fatto spoglio dello sperato retaggio e gravato forse d'ingenti obbligazioni, che privano certamente del pane la sua sventurata famiglia. — Ecco i tristi, ma reali risultamenti di una sola cattiva legge. — Ora, io domando, in mezzo a queste dolorose vicende, e con tali funesti conseguenti, credete voi che gli uomini siano e possano essere lieti, tranquilli, rispettosi al Governo, e mossi da morali ed onorati sentimenti; o dovete piuttosto persuadervi, che saranno investiti dalle più dannose passioni, e che trovandosi le più volte nel centro della miseria e della disperazione, perderanno ogni idea di protezione governativa, e quindi malediranno le stesse leggi, gli stessi Magistrati e la stessa giustizia? Ed in questa posizione, con queste idee, e con questi sentimenti potete voi sperare che i reati non crescano? E cresciuti, di chi mai sarà la colpa? — Che mai debbo dir poi, quando considero, che nello stesso nostro Regno (poichè piacemi parlare a preferenza della mia patria) esiste una legge, che lo schiaffeggiato querelante debba pagare le spese del giudizio correzionale da lui animato, se la fatalità, od il sacro riguardo dovuto all'innocenza, non faccia *pienamente* risultare colpevole l'imputato? E le debba pure, ad onta della condanna del querelato, se questi è mai povero? Io tremo al solo pensiero di tutte le tristissime conseguenze di questa legge fatale. — Che posso dire di più? — Spero ch'essa sia abrogata anche prima della pubblicazione di questo scritto.

Digitized by Google

Ora, se una legge è tale, ch'essa, anzicchè ordine e bene; produca male e reati; essa stessa è cagione vera del progresso nel misfare degli uomini delinquenti, come che apparentemente sembri doversi riportare a tutt'altra sorgente (51).

55. — Che se questi effetti derivano dalle buone o cattive leggi, effetti ben più marcati si veggono nascere dal modo con cui nella società si calcola e si usa il merito civile nelle moltiplici e diverse funzioni sociali.

56. — Ed in fatti, soddisfacendosi realmente al merito civile nelle medesime, di necessità si avranno i seguenti risultamenti.

1. Le leggi saranno dalle Autorità fedelmente eseguite; e quindi, nel mentre si vedranno con fermezza guarentiti i diritti di ciascuno, niuno potrà sottrarsi allo adempimento delle proprie obbligazioni (52).

(51) E certamente: poichè per ipotesi la niuna o poca saviezza della legge ha prodotto, che un uomo abbia commesso un reato, egli è chiaro, che questo effetto già nato ci conduce ancora a temere ed a temere con ragione, che lo stesso uomo cada in altri reati con maggiore facilità. Chi una volta, superando gli ostacoli, che a ciascun uomo oppongono le diverse sanzioni esistenti, entrò nella via dei delitti, più facilmente vi torna. È questa una verità di fatto, ma universale e da tutti riconosciuta, perchè sta nella natura umana, che superatosi una volta un' ostacolo, questo perda innanzi a chi il superò una parte della primitiva sua forza. Un reato commesso è un passo dato nel campo dell'abitudine, ed ognun sa che le abitudini giungono a costituire una seconda natura. È stato sempre questo e questo sarà sempre il fondamento delle sanzioni che in tutti i codici penali si leggono relativamente alla reiterazione ed alla recidiva per quella parte, per cui questa si accumuna con quella. Dunque, egli è verissimo, che una cattiva legge non solo è cagione di un reato che avrà potuto *immediatamente* produrre, ma è pure cagione *mediata* di quelli, che conseguitano al primo. — *Les vices e les vertus d'un Peuple sont toujours un effet necessaire de sa legislation.* — Elvezio de l'Esprit, discours 3. chap. 22.

(52) Dato un Governo politicamente forte, quando le Autorità hanno lumi corrispondenti alla carica, probità e fermezza; caratteri ne'quali sta il merito civile; è un impossibile che le leggi non si eseguano: ed eseguite fedelmente le leggi, la vera guarentia di diritti e lo esatto adempimento delle obbligazioni nella società sono necessarie conseguenze.

Digitized by Google

2. Se le leggi ed i regolamenti difettano sotto un qualunque rapporto, saranno senza ritardo migliorati (53).

3. I fatti e le leggi che debbono disaminarsi dalle Autorità per giungere alle loro decisioni, o ad una disposizione qualunque, verranno guardati, discussi, interpretati ed appresi nel loro vero senso; di modo che poi le stesse loro decisioni o disposizioni non presenteranno che il carattere e la fisonomia della saviezza: in poche parole, la giustizia sarà resa sotto tutt'i rapporti nel senso di ragione e di legge (54).

(53) Per quanto voglia supporsi fatta una legislazione con saviezza, con prudenza e con accorgimento, poichè opera umana sempre, avrà certo de' difetti; e dall'altra parte il progresso del tempo e la variazione delle circostanze, insensibilmente debbono produrne degli altri. Ora, s'è un sacro dovere di distruggere per quanto è possibile ed i primi ed i secondi, la sola esperienza potrà essere utile non meno a far noti con precisione i difetti stessi, che per determinare i necessarii e vantaggiosi cangiamenti. Ma chi più delle Autorità potrà mai essere idoneo a consigliarli corrispondentemente al vero bene sociale? Essi trovansi in mezzo ai fatti; ed applicando ai medesimi le leggi, ne osservano il vero sviluppamento, nonchè i veri beni ed i veri mali che ne derivano: esse quindi sono al caso d'illuminare il Governo sulla rettitudine delle une, e sulla inopportunità od ingiustizia delle altre: ed esse in fine, consultando la pubblica opinione, figlia sempre di reali bisogni e di reali poteri, possono ben tracciare la via, onde il Governo stesso raggiunga senza ostacoli e compiutamente il grande scopo del sociale consorzio, ossia la nazionale prosperità. Ma se tutti questi vantaggi sono ineluttabili: poichè *i Re*, come diceva un Ministro di Stato, *sono sventurati stiliti, condannati dalla Provvidenza a menare la loro vita in sull' alto di una colonna senza poterne scendere giammai, e trovansi sempre nella impossibilità di scorgere al pari di noi quello che accade quaggiù;* e poichè quindi le sole Autorità possono avvicinarli al popolo che governano; come mai i suddetti vantaggi si otterranno in fatti e realmente, senza esistere nelle stesse Autorità lumi, probità, e fermezza? L'ignoranza può forse svelare il falso ed additare il retto sentiero? Può forse volerlo l'uomo iniquo e malvagio? L'otterrà forse chi è debole ed incostante?— Il solo merito civile dunque può scovrire i difetti delle leggi, ed ottenerne i salutari miglioramenti.

(54) Non vi è cosa umana, la quale per lo meno non si presenti nelle sue apparenze in duplice aspetto; e ciò non tanto per la proteiformità degli stessi caratteri degli oggetti, quanto per la diversa maniera di sentire e quindi di pensare degli uomini. Intanto però è certo che, dato un qualunque scopo, determinati sono i mezzi a rag-

Digitized by Google

4. Poichè le leggi non possono prevedere tutt'i casi possibili di fatto, e l'umanità esige che un potere discrezionale si lasci a chi deve applicarle; conceduto esso a coloro che son forniti di merito civile, lungi dal risultarne un male, siffatta concessione sarà una seconda garentia per la esatta distribuzione della stessa vera giustizia (55).

5. La macchina sociale sarà più ferma e più solida, o meno soggetta a convulsioni politiche; e solo si avvertirà più rapido quel progresso continuato, voluto da Dio e dalla ragione, verso l'umano perfezionamento (56).

6. L'impunità in questo stato sarà un assurdo, nel tempo stesso che la dolcezza sarà un carattere inseparabile da ogni esecuzione disposta dalle legittime Autorità (57).

giungerlo dalla stessa natura; ond'è che noi di essi solo dobbiamo far uso, se vogliamo realmente vederci soddisfatti. Ora, considerando i fatti umani, che sono il soggetto di tutt'i diritti e di tutte le obbligazioni, e portando l'attenzione alle leggi statuenti su i medesimi, non può affatto dubitarsi che, volendo cogliere il verace senso richiesto e negli uni e nelle altre, sieno indispensabili *onesto volere* e *fermo raziocinio*. Ma questi due caratteri non costituiscono forse ciò che abbiam chiamato merito civile?

(55) Sono due verità incontrastabili — che tutte le leggi positive trovano il loro fondamento nella ragione —; e che ad onta si moltiplichino immensamente le stesse leggi, rimanga sempre nelle Autorità, dalle quali debbono essere applicate ai fatti, un esteso potere discrezionale. Fatale concessione, ma pur vera e necessaria! Dunque chi non vede, che i mali tutti i quali potrebbero derivare dall'abuso del suddetto potere è solo evitabile dalla esistenza del vero merito civile nelle cariche di qualunque specie, e particolarmente nelle cariche politiche e giudiziarie?

(56) Vedi la nota al § 49.

(57) Lo interesse che ha ogni società di avvalersi del merito civile per allontanare la impunità è sommo e della più alta importanza; perchè il male che immancabilmente consegue la impunità istessa è appunto sommo e fatale per l'ordine e per la sicurezza. Chi oggi non sa, che la scienza altamente insegna, che la *certezza* della pena vale assai più dell'asprezza di essa per la prevenzione de' reati; e ciò in gran parte perchè l'asprezza istessa apre la via all'impunità, che allontana ogni bene e produce ogni male? Qui non vi è mezzo termine. Resa una volta probabile la impunità, l'aumento de'reati è immancabile, e tanto più a dismisura, in quanto che le

Digitized by Google

7. Le Autorità costituite non si presenteranno quali nemici de'governati, bensì invece offriranno lo spettacolo, per quanto bello, altrettanto necessario ed utile, di una paterna amministrazione (58).

8. Finalmente il giusto premio individuale annesso alla piena soddisfazione del merito civile, ecciterà quella viva emulazione, ch'è

parti offese, presaghe di essa, sdegnano di reclamare alla giustizia, e ricorrono invece alla individuale privata vendetta. In fine il cattivo esempio di essa tutto corrompe nel consorzio sociale. In poche parole: è minor male l'assoluta mancanza delle leggi punitrici, che la esistenza dell'impunità; d'onde può trarsi, che la esistenza del merito civile è tanto necessaria nella magistratura penale, quanto quella delle stesse leggi punitrici.

(58) Governare i popoli, non è un dire dal canto de'Governanti: *Voi servite e quindi è d'uopo che così modelliate le vostre azioni e la vostra condotta.* Questo linguaggio, grazie alla Provvidenza, nelle moderne società non ha più luogo, e finì di usarsi col finire della barbarie. Ogni Governante oggi dice invece ai suoi sudditi: *Pel vostro utile e per la vostra felicità è necessario che questa via si apra e si batta. Io non vi sono che di regola, e trattasi solo del vostro interesse; e se voi mi ubbidite, ciò non fate che pel vostro meglio.* Dunque in questi termini stando le cose, è della più alta evidenza che di altro non trattasi, se non d'illuminare gli uomini in rapporto ai veraci loro interessi; perchè da una parte l'uomo per natura non agisce e nè può agire che in vista del proprio bene, e dell'altra, potendosi per volere di Dio solo nell'ordine rinvenire il vero bene, il solo errore può menarlo ad agire in contradizione di tutt'i buoni ordinamenti sociali. Ora, a raggiunger lo scopo degli stessi ordinamenti, lungi dall'essere necessario di costringere a forza di timore e quasi con ferrea catena ad eseguire le leggi ed ogni disposizione delle costituite Autorità, io credo invece che il comando sì, ma paterno comando, e comando manifestato con ragionevoli motivi sia assai più opportuno e conducente, quando i comandati trovansi già nella potenza di calcolare e di definire il carattere delle loro azioni. Persuadiamoci; la forza che genera ubbedienza solo per timore, non dà che il bene momentaneo, cioè quello che dura tanto, quanto l'azione della forza istessa, e si lascia sempre dietro un orribile e funesto vuoto; nel mentre che la forza di persuasione anima, vivifica, nobilita, rende prospere le nazioni, e prepara un più lieto e più brillante avvenire. Ma se queste cose son vere, chi non vede che un Governo qualunque non potrà essere utilmente servito che dal solo merito civile? Sì; le Autorità fornite di reale merito civile, coi loro lumi, con la loro bontà, e con la loro prudenza sapran colpire la intelligenza, sapranno affezionarsi i cuori, sapran lusingare l'amor proprio, sapranno infine rendere vergognose le sregolate passioni senza irritarle; e quindi per opera loro si avranno nella cosa pubblica i più utili risultamenti. Ma se le stesse Autorità tali non sono, anche a

Digitized by Google

l'anima di tutte le virtù sociali ed il germe fecondissimo di ogni bontà (59).

57. — Ora questi tanti fatti ed altri di simil natura, ineluttabilmente derivanti dalla piena soddisfazione al merito civile produrranno gli stessi effetti (e senza dubbio con maggiore estensione) che ho già visto nascere dalla saviezza delle leggi; cioè produrranno un vivo contento in mezzo alla massa virtuosa de' cittadini; un forte timore negli animi de' malvagi; ed un generale rispetto per le leggi, pel Governo, e per tutte le Autorità costituite: e quindi per necessità di natura vi saranno:

1.° Minori cagioni portanti gli uomini ai reati.

2.° Maggiori ostacoli e fisici e morali innanzi agli uomini stessi per giungervi.

3.° Migliori mezzi pratici per prestar riparo al danno seguito dai reati già nati, il che costituisce una novella sicurezza anche nel tempo futuro.

fronte delle buone leggi, un Governo nulla potrà sperare di bene, e tutto dovrà temere di male: e ciò è chiarissimo, sol che si avverta agli effetti che sogliono nascere dalla ignoranza e dalla malvagità, nonchè dal dispotismo, che di entrambe è compagno indivisibile.

(59) Ho scritto nel §. 37 e nella nota corrispondente, che le cariche non debbano darsi come premio, bensì solo in vista delle corrispondenti capacità, e quindi darsi solo a coloro che si veggono forniti di merito civile. Ma, avverto, ciò non fa che le stesse cariche non sieno, e talune particolarmente, di sommo onore; che non diano ricchezze con svariati altri beni; e che perciò non risveglino nella maggior parte degli uomini le ambizioni e i desiderî di possederle; perchè, s'è vero che le cariche non si debbano dispensare qual premio per un'azione qualunque meritoria, concedendosi invece e solo alle correlative capacità, egli è vero altresì che le cariche istesse producano sempre ai loro possessori ricchezze ed onori. Che anzi appunto perchè son vere le suddette cose, l'una di ragione e l'altra di fatto, se la prima vien posta ad esecuzione, deve di necessità derivarne una forte emulazione fra gli aspiranti; e questa emulazione, poichè trattasi di acquistar merito civile, cioè probità, lumi e fermezza di animo, è utilissima sotto molti aspetti in rapporto agl' interessi sociali. Ond' è che sempre più si fa chiara la necessità di concedere le cariche al solo e reale merito civile, il quale, se non si premia con esse nel fine del Governo, si acquista per lo desiderio di posseder le medesime.

Digitized by Google

Dunque la piena soddisfazione al merito civile produrrà in ultimo risultamento una consolante diminuzione di reati (60).

(60) Non può affatto dubitarsi, che delle suddette cose, cioè da una savia legislazione, e dalla piena soddisfazione del merito civile, debbano nascere nella massa del popolo un verace contento ed un sommo rispetto per le leggi, pel Governo e per tutte le Autorità; come del pari dagli stessi fonti deriva nella classe de' malvagi un vivo e forte timore. Ma data l'esistenza di tali sentimenti, sarà egualmente certa la diminuzione de' reati; perchè, producendosi questi da sentimenti diametralmente opposti, è impossibile che nascano dove quelli sono. La idea di reato non inchiude forse quella di un forte sentito bisogno, e quindi quella di un verace scontento? Ove stanno innanzi al malvagio ed ai delinquenti il rispetto e la venerazione per le leggi, pel Governo, e per le Autorità? Come dirsi che gli uomini siano compresi da timore, quando essi, superando ogni barriera opposta dalle quattro esistenti sanzioni, coi fatti dimostrano non curanza e disprezzo per esse? Nè qui si dica, che i fatti giornalieri dimostrano il contrario, perchè tutto dì scorgiamo consumarsi de' reati da tanti che pure abbiam visto per l'ordinario contenti, rispettosi e timorosi ad un tempo per quanto vi ha di più sacro nella società — Ciò è vero senza dubbio. Ma più cose sono ad avvertirsi ed a considerarsi sull'oggetto. Da prima; poichè realmente è un impossibile la *contemporanea esistenza* in dati individui della determinazione ad un reato, e della contentezza dell'animo e del rispetto e del timore delle leggi e delle Autorità governative; è sempre a conchiudersi, che i delinquenti al momento della consumazione del reato, non siansi trovati occupati da' suddetti sentimenti, cioè nè da contentezza e nè da rispetto o da timore per le stesse leggi e per le stesse Autorità: per lo che con ragionevole fondamento può sostenersi che gli stessi sentimenti non siano stati tanto forti da non permettere che gl'individui se ne fossero spogliati in qualche momento della vita. Dunque; rimanendo sempre i principii stabiliti; i fatti dedotti in contrario non hanno altra forza che di consigliare ad accrescere sempre più con tutt' i mezzi praticabili la comune contentezza, nonchè l'universale rispetto e l'universale timore delle leggi e delle Autorità. Così, in ragione che tali sentimenti acquisteranno maggior forza, ed in ragione che diverranno più vigorose le correlative e conseguenti abitudini, diminuirà la possibilità di delinquere— In secondo luogo, perchè solo straordinariamente e per momenti gl'individui delinquenti sarebbero lontani dagli enunciati sentimenti, i loro delitti non potrebbero esser mai nè così truci e nè così spaventevoli, come quelli che si consumano da chi fu per l'ordinario disperato, e che calpestò sempre e le leggi e le Autorità. — Infine la sollecita rinascente soddisfazione, che solo per momenti mancò, il salutare timore delle leggi e delle Autorità e l'onorevole rispetto per loro, ritornando ben presto ad occupare l'animo di coloro che solo per straordinarie circostanze deviarono dalla carriera del-

Digitized by Google

58 — Ma quali fatti diversi; e quindi quali opposti effetti non germoglieranno là dove lungi dall' essere apprezzato e soddisfatto, sarà invece negletto e calpestato il merito civile?

59 — In questa infelice nazione — le leggi non saranno che un nome vano — l'ignoranza ed il venale e dispotico capriccio terranno il luogo loro — i fatti che debbono servir di base a tutte le decisioni ed a tutte le disposizioni saranno male appresi e travolti — le più fiate queste decisioni e queste disposizioni non acchiuderanno che vessazioni ingiustissime — la macchina sociale, scossa per tante funeste cagioni, sarà sempre in pericolo, e questo sarà tanto più grave e spaventevole, per quanto più saranno i mezzi adoperati dalle cattive Autorità, unica sorgente della rovina esistente — l'impunità sarà frequentissima, come pure quotidiana sarà la oppressione della semplice innocenza — la invidia terrà il posto della virtuosa emulazione, e quindi la gelosia del potere si eleverà in ogni dove col suo lurido aspetto — la società in fine non sarà più un consorzio di fratelli intenti tutti al vantaggio della gran famiglia, sibbene sarà un campo di battaglia, in cui gli uomini combattono gli uni contro gli altri, e dove non sta che la rovina di tutti. — Qual torrente di delitti non deve nascere da questa terribile situazione? (61).

la virtù e della giustizia; riconsolano e riassicurano fortemente la società, col dimostrare certo e verace il pentimento degli sventurati delinquenti — Dunque il merito civile pienamente soddisfatto; spandendo da per tutto contentezza di animo, rispetto e ad un tempo timore per le leggi, pel Governo e per le Autorità; è certo che ispira l' adempimento ai proprii doveri; e perciò è potente e vale a diminuire sensibilmente i reati.

(61) La esperienza di tutt'i tempi e di tutte le nazioni, ch' è maestra terribile e salutare ad un tempo della vita umana, comprova ad evidenza la verità dello spettacolo da noi presentato. Più volumi potrebbero scriversi sull'oggetto coi fatti alla mano, e la dimostrazione delle mie assertive darebbe vita ad una delle più utili opere. Ma, essendo io in questo momento nella circoscritta sfera di note, non posso che appellarmi alla coscienza di coloro che, versati filosoficamente nel Foro ed esaminatori intelligenti degli svariati fenomeni sociali, posson dare in rapporto a questo rilevantissimo punto un esatto e vero giudizio. Ricorderò solo, a proposito dell'ignoranza de' Magistrati, ciò che tanto saviamente scrisse Tarpin = *Dans les mains d'un Magi-*

Digitized by Google

60 — Ma è un argine forte alla fatale consumazione de'reati anche ciò che appellai *massima forza esecutiva.*

61 — Quando l'uomo delinque ha sempre dinanzi la speranza di sottrarsi dal giudizio e dalla pena; e siffatta speranza è alimentata di certo dalla idea che manchi nel Governo e nelle Autorità quella energia e quella forza, che fan certa la esecuzione delle leggi. Il suo cuore, nel momento in che bruttasi nel fango del delitto, si lusinga sempre di andare impunito, o per lo meno di soffrire una pena minore di quella sanzionata, la quale dovrebbe essere sempre maggiore del vantaggio sperato dal delitto istesso. Se così non fosse, forse la storia non sarebbe la narrazione precisa di delitti, e gli uomini sarebbero assai più sicuri ed assai più felici nel godimento dei loro diritti.

62 — Ben dunque io diceva, che grande sia la influenza che spiega sulle azioni degli uomini una massima forza esecutiva esistente in una società; perchè questa ineluttabilmente distrugge nel cuore umano la idea di una proporzionata impunità, e l'uomo senza di essa raramente corre a misfare (62).

63 — Finalmente grandissimo è il bene che la esistenza di una vera Religione produce in rapporto alla prevenzione de'reati; e questo è della massima evidenza.

64 — Se di fatti la vera Religione riconosce per suo Autore e supremo Legislatore Iddio; se i suoi principii sono diretti a fermare nella società la pace ed il reciproco rispetto fra gli uomini, corroborando le istituzioni sociali relative a quest' oggetto; se Es-

strat superficiel, et borné, qui ne saisit que la lettre de la loi, le glaive de la justice n'est que le fer d'un assassin — (Vedi l'opera intitolata La Francia illustrata o il Plutarco francese) — Intanto non so e non voglio astenermi dal supplicare in questo luogo i Governanti in nome dell'ordine e della umanità, perchè, dimenticati una volta i *colori politici*, che valgon solo a mantener vive le animosità de' partiti, e quindi ad accrescere sempre più le miserie di tutti; frughino, per elevarli alle cariche dello Stato, unicamente coloro che sono *veramente* probi e virtuosi, *realmente* illuminati, e *sinceramente* amatori del pubblico bene e della vera prosperità nazionale.

(62) Vedi la nota 57 di questo articolo.

Digitized by Google

sa parla a tutti nel fondo de' cuori, e nel mentre promette un premio al virtuoso, minaccia una pena al malvagio; e se in fine gli uomini son persuasi, che la sanzione religiosa non si sfugge, e che innanzi ad essa è un assurdo non meno la impunità, che la mancanza del premio meritato: non vi è chi non vegga di quanto esser deve potente la forza religiosa per ritirar l'uomo dalla carriera de' delitti (63).

(63) Sì: la sola follia e la sola irreligiosità possono sconoscere il grandissimo vantaggio che la Religione ed in particolar modo la vera nostra Religione ha sempre prodotto e sempre produrrà in tutt' i tempi e presso tutte le nazioni in rapporto alla prevenzione de' reati. Perchè, se la Religione ha per capo Iddio, se impera sui cuori, e se i comandi Suoi, che han per sanzione una eternità di bene o di male, son diretti non meno a rafforzare e migliorare le istituzioni sociali, che ad allontanar gli uomini dagli stessi malvagi pensieri; egli è ad evidenza ineluttabilmente vero, che la stessa Religione deve veramente, prodigiosamente e costantemente influire sulle azioni degli uomini; e quindi, se non estirpare, diminuire assai nella società il novero de' reati. E questo effetto si avrà per essa con tanta maggior sicurezza, per quanto più le opere divine sono migliori delle umane, per quanto più vale il regolamento de' pensieri a fronte di quello delle sole azioni esterne, e da ultimo per quanto la sanzione divina è più certa, è più potente della sanzione politica. Che anzi si deve, senza esitare, dire essere tanta la potenza della Religione per distruggere i reati, che senza di essa non solo la società sarebbe riboccante di ogni delitto e di ogni nefandezza, ma sarebbe ancora dai suoi cardini inevitabilmente distrutta. Con tutta ragione l' Abate d' Eymar, nel proporsi per base della Costituzione di Francia l'augusta Religione del Cristianesimo, eloquentemente diceva = *Questo articolo racchiude un diritto sublime, in quanto esso proclama un tribunale superiore, il solo che possa agire sui pensieri secreti, il Tribunale della coscienza e della Religione — È importante di sanzionare, non dico l' esistenza di tal verità, ma ancora la necessità di riporre incessantemente sotto gli occhi degli uomini un principio, col quale debbono nascere e morire. Esso è la salvaguardia ed il primo interesse di tutti; e sarebbe funesto che ogni uomo non ne fosse penetrato* = (d' Eymar, Membro dell' Assemblea Costituente nella seduta de' 23 Agosto 1789) — E con pari bellezza e verità il Chiarissimo Sig. Clermont in quella stessa seduta aggiungeva = *La legge non punisce che i delitti ed i delitti provati. La Religione sola reprime e i delitti più occulti e i desiderii medesimi attentatori dei diritti degli altri. Gli uomini che non si sono uniti in società, che per mantenere l' eguaglianza de' diritti tra l'ineguaglianza de' mezzi, non meglio potevan collegarsi tra loro, che per un modo santo ed indissolubile* = Ma chi potrebbe muover dubbio su questo? Fu tale e

Digitized by Google

65 — Conchiudo dunque questo articolo col ritenere, che realmente i quattro risultamenti di sopra notati di una ben costituita società, nonchè potenti, potentissimi sono a contenere l'uomo nella sfera de' suoi doveri — Oh quale delizioso spettacolo mi si offre, immaginando una nazione, in cui esista una savia legislazione, in cui il legislatore soddisfaccia pienamente al merito civile, in cui le leggi ed il prescritto dalle Autorità abbiano una massima forza esecutiva, e presso cui finalmente una vera religione sollevi e rallegri la misera umanità! Sì, questo spettacolo è tanto delizioso per quanto vero, e senza tema d' inganno dinanzi ad esso io veggo fuggire e dileguarsi nel campo della disperazione il nemico dell'uomo, il delitto.

tanta l' onnipossente influenza della Religione sulle azioni e sui costumi degli uomini, che tutt' i Legislatori di ogni età e di ogni popolo posero grandissima importanza nelle leggi relative alla medesima. Che anzi tali leggi furon sempre le prime in tutt' i Codici; ed i fondatori stessi delle Religioni, come osserva il nostro Raffaelli (Nomotesia penale tomo 3 pag. 44) *si presero sempre una cura d' istituire nelle Religioni medesime dei riti perenni e visibili agli occhi di tutti, che rammentassero di continuo i doveri di ciascuno verso il Creatore del mondo, verso i Governi, e verso i loro simili; e che eccitassero gli uomini all' esercizio delle virtù* = Così praticarono Licurgo in Sparta, Salone in Atene, Numa in Roma, e così anche tutti gli altri nella Persia, nella Siria ed in ogni altra Nazione, in cui o siasi istituita una novella Religione, o siansi alla già esistente portate fondamentali modifiche — Ma per quanto sia realmente utile la Religione per la prevenzion de' reati, come per ogni altro bene sociale, due avvertenze è indispensabile che si facciano sull' oggetto. La prima si è, che non debba affatto confondersi la religione con la superstizione, perchè egli è certo, e la storia l'ha sempre dimostrato, che se quella arreca i più grandi vantaggi, questa trasporta gli uomini ai maggiori delitti, ed essa sola è capace di porre la società intera nelle più deplorabili situazioni — La seconda poi è, che onde la Religione produca realmente quei beni che sono annessi alla di lei divina natura, non basta lo stabilirla e proclamarla, ma è d'uopo che il Governo la usi pel vero bene degli uomini, e ch'egli stesso si mostri e sia religioso, e ciò realmente e senza ipocrisia: perchè gli uomini son tali per natura, che da una parte non possono affatto rinunciare all'inesauribile desiderio di esser felici, e dall'altra si fan trasportare e manodurre più dall'esempio che dalle nude ed infedeli parole. Vedi la nota 1.ª del lib. 1.° e precisamente all'introduzione.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Norme perchè la Società civile aver possa realmente i suddetti caratteri.

66 — Ma quali norme può la scienza dettare, perchè il Governo sia fregiato di quei nobili caratteri, che sono naturalmente i generatori degli enunciati risultamenti, e che quindi rappresentano ed esprimono il sommo de' beni pei Governanti, pei Governati, per tutti?

67 — Gli uomini, risponde la scienza, non avrebbero d'uopo di cosa alcuna, *se un Dio potesse direttamente governarli:* essi in questo felicissimo caso non dovrebbero che ciecamente obbedire, e tranquillamente godere dell'avventuroso loro stato. Ma, poichè sulla terra non stanno che uomini, e Dio non parla loro che col linguaggio del sentimento, congiunto a quello della ragione e della esperienza (64); la scienza istessa dice:

(64) Si presenterebbe qui il destro di disaminare e discutere la grande quistione non meno dell'antica, che della moderna filosofia, cioè, se gli uomini, e quindi più specialmente i Nomoteti, debbano trovare la norma delle loro azioni e dei loro atti legislativi, o nella legge morale e nel dovere, o nel senso morale, od in fine nel principio della vera utilità. Ma siffatta discettazione è di troppo rilievo onde qui farsi per incidenza; e d'altra parte esigerebbe uno spazio assai più esteso di quello che può offrire una nota. Io dunque in questo luogo, nel mentre esprimo la speranza di trattare un sì importante argomento in un' altra opera, mi limito a dichiarare — 1.° che Iddio esiste e che il creato tutto da Dio procede — 2.° che la esistenza di Dio esige di una necessità assoluta il massimo ordine nel creato istesso — 3.° che quest'ordine inchiude la idea di stabiliti rapporti fra le cose create tutte, e perciò non meno tra gli uomini e le medesime, che tra gli uomini stessi — 4.° che questi rapporti, parlandosi esclusivamente degli uomini, sono costituiti pel nostro bene, di modo che le leggi loro osservandosi, non può derivarne che la nostra maggiore felicità possibile in questa terra e nell'altra vita — 5.° che la nostra felicità possibile di questa terra e dell'altra vita non può sperarsi che nella esecuzione perfetta delle leggi nascenti dai suddetti rapporti — 6.° che ogni nostra cura debba esser diretta a conoscere i veri e

Digitized by Google

1.° Che il tutto dipende dalla natura delle leggi fondamentali ed organiche di uno stato (65).

negli rapporti esistenti fra noi e le cose create tutte, ed in particolar modo tra noi e gli altri uomini—7.° che fisico è il nostro commercio con la intera natura, e nè altro può esservene, e che quindi non possono da noi conoscersi gli stessi suddetti rapporti, che alla base del sentimento del proprio ben essere, ch'è potentissimo ed indistruttibile in noi, mercè i fenomeni che all'urto degli oggetti esterni si avverano nella nostra sensibilità, calcolati dalla nostra ragione, ossia dal complesso di tutte le nostre facoltà intellettuali in vista non del momento, bensì della intera carriera della nostra esistenza, col soccorso dei germi, ossia delle predisposizioni delle prime virtù sociali e religiose dalla natura provvidamente poste nel nostro cuore, le quali a mano a mano ricevono nella Società il maggiore desiderabile sviluppamento — 8.° che così facendosi, noi possiamo bene arrivare a determinare ed eseguire i precisi e reali voleri di Dio, i quali solo possono produrre la nostra vera e duratura felicità — 9.° che in fine ogni altra via è capricciosa, erronea, od almeno di grave pericolo, e rovinosa sempre: ond'è, che gli uomini ed i legislatori, unicamente coi suddetti principî e con le suddette norme, debbono regolare i loro atti e formare le leggi pei loro governati. — E quali altri principî, e quali altre norme potrebbero consultarsi e seguirsi? Tutt' altro può certamente servire a rischiarare ed a raffermare; ma sempre là stanno i veri e reali fondamenti della morale e della politica. Ogni diversa norma che questa non sia, sarà sempre sentimento egoistico, ed in pari tempo capriccioso e d'incertissimo buon risultamento: e quindi è che io, supponendo nei contradittori, qualunque essi siano, un principio veracemente religioso, veracemente morale, e veracemente sociale, debbo con ingenuità e con franchezza confessare di non comprendere affatto i dettati loro, ad onta di lunghe e seriissime meditazioni sull' oggetto fatte nella calma delle passioni, e quando mi son veduto investito solo dall'interesse di conoscere la verità.

(65) Le leggi fondamentali, dice Romagnosi, formano un mandato governativo *cautelato* per quanto un popolo sa e può fare. (V. detta opera della civ. filos. parte 1. lib. 5 cap. 2.° §. 7.) Esse di fatti sono quelle prime leggi con le quali vengono determinati i rapporti fra i Governanti ed i Governati, e quindi mercè loro sono misurati in un modo generale i poteri de' primi ed i diritti de' secondi nel seno della Società. In poche parole, le leggi fondamentali consistono nella Costituzione degli Stati. — Le leggi organiche poi sono precisamente quelle, che il potere legislativo, di già costituito, sanziona fin dai primi momenti per gittare le basi indispensabili allo sviluppamento, secondo i diversi oggetti interessanti, degli svariati sistemi governativi, mercè il complesso de' quali si può solo animare la grande macchina sociale, e darle vita, movimento e stabilità. — Ma premesse queste nozioni intorno alla natura ed al carattere delle leggi fondamentali ed organiche; potrà forse sembrare strano

Digitized by Google

2.° Che le prime nella origine loro debbono essere il parto dei lumi nazionali liberamente espressi (66); e le seconde, conseguenza

il dirsi che; ad ottenere in una Società qualunque una savia legislazione, una piena soddisfazione al merito civile, una massima forza esecutiva, ed una vera religione; il tutto stia nelle stesse leggi fondamentali ed organiche: e quindi più strano ancora, che in loro si debba rinvenire il primo mezzo preventore de' reati. Se però bene a dentro si voglia considerare la cosa, si vedrà chiaro, che siccome la fermezza e la stabilità, non che la prima e somma bontà di un edifizio sono sempre e principalmente ottenute, quando le fondamenta di esso sono ben gittate e ben costrutte, facilitando in pari tempo esse medesime ogni altro pregio successivo; così pure lo stesso effetto si avvera nelle Società e nei Corpi politici mercè le leggi fondamentali ed organiche, perchè appunto queste leggi, secondo che sono realmente buone o cattive, fan sì che la sapienza o l'ignoranza, la probità o la malvagità creino una legislazione, stabiliscano le Autorità, e diriggano i sentimenti e le abitudini del popolo. E certamente; se la cosa si avverasse in una Nazione qualunque a norma de'suoi veraci interessi; come mai potrebb'essa non vedersi fregiata dei quattro suddetti caratteri? Come non sarebbero nel suo seno più rari ancora i delitti? — Egli è vero che la sapienza governativa procede dall' azione lenta del tempo, e nè mai può esser data da un popolo ai suoi direttori: ma egli è vero altresì, che con le buone leggi fondamentali si tolgono tutti gli ostacoli alla nascita, ai progressi, ed all'azione della sapienza medesima; il che è per se stesso un grandissimo risultamento. Dall'altra parte poi si assicura, per quanto si può, la *buona fede*, la quale dà sempre, se non i migliori effetti che si possono escogitare, i migliori effetti almeno che si possono sperare. Aprite la storia di tutte le Nazioni e di tutt'i tempi, e voi sarete forzati a persuadervi delle suddette verità: che anzi troverete, che ogni prosperità, e fin la esistenza dello stato è dipesa per lo più dal carattere delle suddette leggi, e che appunto perciò i popoli si son sempre agitati pel miglioramento delle medesime.

(66) Ed in effetti, riportando le nostre considerazioni alla ipotesi della prima epoca di una società, ed a quella in cui una società già retta o con Governo monarchico assoluto, o con un Governo monarchico-costituzionale e rappresentativo, si trasformi in una repubblica; le leggi fondamentali non possono stabilirsi e sanzionarsi che per volontà espressa o tacita del popolo intero della nazione, di cui parlasi; quella che, nel caso di una espressa dichiarazione, può manifestarsi, o direttamente, dando ciascuno l'individuale sentimento, o per mezzo di mandatarii, ai quali vien dato il diritto di formare dette leggi fondamentali e sanzionarle. E poichè il mandato si dà o dovrebbe darsi sempre a coloro che più valgono per sapere e probità; per questo appunto si è detto, che le stesse leggi debbono essere il parto de' maggiori lumi nazionali. Ecco l'origine ed il carattere delle così dette costituenti, delle quali abbiam vista la esistenza in varii parti di Europa in questi ultimi tempi: ed anche in questo modo surse in Francia l'ultima

Digitized by Google

quasi di quelle, debbono essere la prima creazione della sapienza legislativa (67).

3.° E che le medesime, per la loro conservazione, è necessità che sieno garentite dalla maggiore possibile responsabilità di colui che ardisse farsene infrattore (68).

Queste norme, in rapporto all'oggetto di che trattasi, posson dirsi bastevoli nello stato attuale di civiltà.

Repubblica. Qui però è d'uopo osservarsi che, quando parlasi di un popolo di già governato, e trattasi o del solo passaggio da un Governo monarchico-assoluto ad un Governo monarchico-rappresentativo, o di dare in quest'ultimo una estensione maggiore alla sfera di diritti della rappresentanza nazionale; il miglior partito, per la maggiore generale utilità, è quello, che le leggi fondamentali si trasformino e si sanzionino dal potere legislativo di già esistente. Così ogni cangiamento potrà esser con potenza e con sapienza preparato; così lo stesso cangiamento, iniziato dalla generosità e dall'amore de'Principi pei loro popoli, sarà sempre l'effetto vero e reale dell'acquistata civiltà, e l'espressione sincera del progresso fatto dagli uomini nel campo della civiltà istessa; così saranno evitate quelle rivoluzioni politiche, che sono tante catastrofi assai terribili per l'umanità, e che realmente non van mai disgiunte da una iliade di spaventevoli mali; così sarà conservata la legge della *continuità*, che Iddio impose, per l'ordine del creato, non meno al mondo fisico, che al mondo morale ed intellettuale; e così da ultimo saran preparati senza verun sagrifizio novelli futuri cangiamenti e pel popolo di maggiore utilità. — Oh! quanto pianto; oh! quante sventure si sarebbero allontanate, se questo cammino si fosse sempre battuto nelle Società. Siano dunque i popoli più docili e più moderati; e siano i Re ed i Governi più illuminati, più cedevoli e non mai spaventati da quel progresso che, voluto da Dio, deve *necessariamente* effettuirsi, e che realmente protegge gl'interessi ed estende i vantaggi di tutti.

(67) Che le leggi organiche debbano esser le prime a farsi dal potere legislativo, io già l'ho detto nella precedente nota, quando di esse ho dichiarato la natura ed il carattere. Ed in vero; se le leggi civili, penali, amministrative, commerciali, ed in una parola la legislazione deve attuarsi fra i cittadini per dirsi realmente costituita una società; in qual modo potrà ciò farsi senza l'esistenza delle leggi organiche, mercè cui siano create le Autorità, specificati gli attributi, determinate le giurisdizioni, e stabilite le basi cardinali della loro attività? Può rendersi giustizia senza l'organizzazione di Tribunali? Può amministrarsi un Municipio, una Provincia senza la istituzione delle Autorità municipali e provinciali?

(68) Vedi la nota 42.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Se le enunciate cagioni dei suddetti caratteri siano sempre identiche, o vadano sempre soggette a modificazioni.

68 — Una savia Legislazione; una piena soddisfazione al merito civile; una massima forza esecutiva; ed una vera Religione sono dunque caratteri che realmente acchiudono in loro stessi la maggiore possibile virtù preventiva de' reati; e che aver debbe ogni civile società, la quale utilmente e con potenza irresistibile agir voglia per tale importantissimo oggetto su tutti coloro, da cui vien composta.

69— Una savia legislazione risveglia la bella idea di una perfetta determinazione di tutt'i veri diritti, e di tutte le vere obbligazioni ch' esistono ne' componenti e fra i componenti di una società qualunque sotto tutt' i rapporti e tutte le relazioni — Una piena soddisfazione al merito civile ci assicura il possesso della maggiore possibile sapienza e della maggiore possibile probità in tutti coloro che destinati sono a fare, che inalterabilmente siano rispettati i già dichiarati diritti, ed in corrispondenza osservate le già imposte obbligazioni — Una massima forza esecutiva guarentisce la vera e reale potenza e delle leggi e del Governo—Da ultimo una vera Religione; parlando questa al cuore un linguaggio in sommo grado imponente e non mai inefficace, nel mentre, seguendo il suo celeste scopo, guida i popoli verso i loro destini immortali; corrobora nel tempo stesso ed afforza le sopra indicate potenze sociali, animandole e loro facilitando immensamente il conseguimento del particolare loro fine (69).

(69) Piacemi qui, in rapporto al carattere ed all' effetto che produce la Religione nella Società, di riferire le parole dell'Arcivescovo di Parigi, le quali furono indiritte nel 1849 con particolare lettera al Direttore del giornale di Francia intitolato il *Monitore Cattolico* = La religione, scrivea il dotto Prelato Monsignor Sibour, occupa

Digitized by Google

70 — Questi caratteri sono di certo invariabili non meno nella loro natura, che relativamente all' oggetto che si propongono ; perchè, essendo nozioni astratte e qualità morali , e solo in astratto considerandole, si debbono concepir sempre al punto della loro perfezione: e quindi, siccome sono lo scopo costante e perenne de' comuni desiderii in ogni tempo, in tutt' i luoghi e sotto qualunque rapporto ; così dobbiamo a tutt' uomo occuparci per aver di loro la idea più giusta e più adequata (70).

71 — Ma perchè questi stessi caratteri, pratticamente parlando e guardando nel fatto le cose , non sono che felici e necessarii risultamenti delle leggi fondamentali di una società qualunque ; è d' uopo disaminare, se le medesime , come cagioni dei caratteri e-

« nel mondo un posto superiore alle forme politiche. Essa non porta alcun colore, non « adotta nessuna opinione esclusiva. Destinata a guidare i popoli verso i loro destini « immortali li prende per mano con amore , senza inquietarsi delle condizioni in cui « si trovano rapporto alla loro esistenza sociale e temporale. Non è già che resti stra- « niera o indifferente a quei movimenti interni, che presso tutte le nazioni notano il « progresso e la caduta dell'incivilimento. No, senza dubbio; ma essa non concorre allo « sviluppo progressivo e vitale , oppure non combatte il lavoro di dissoluzione e di « morte, che con la predicazione delle grandi verità che ha ricevuto dal Cielo , e la « cui perfetta applicazione farebbe anche sulla terra la felicità degli uomini, e forme- « rebbe lo stato politico e sociale lo più perfetto — La Chiesa, ch'è la società religio- « sa organizzata quaggiù, non fa altrimenti. Essa stabilisce le fondamenta immutabi- « li della sua costituzione divina a petto a tutte le costituzioni umane , di qualunque « forma esse sieno. Per essa, il governo che le è proprio , debbe durare fino al ter- « mine de'secoli; deve però abbracciare l'universalità della famiglia umana sotto tut- « te le latitudini ed in tutt'i gradi della civiltà. Essa si rannoda al selvaggio, nel mez- « zo della sua tribù, come col capo di una grande nazione. La Chiesa vede a tempo « a tempo fiorire nel suo seno delle monarchie e delle repubbliche. Da otto secoli lo « spettacolo delle rivoluzioni le è familiare. Ma essa non ha congiunti i suoi destini ai « destini mutabili di un paese..... Appena , dopo una rivoluzione, l' ordine è ricosti- « tuito in uno stato, la potestà pubblica, conservatrice di quest'ordine , viene riceno- « sciuta e rispettata dalla Chiesa , fatta astrazione da ogni quistione di diritto che « può trovarsi implicata in questi avvenimenti , che accompagnano la caduta o l'ele- « vazione degl'impèri » = Vedi il giornale di Napoli il *Tempo* dei 22 Gennaio 1850, anno II.° n.° 276.

(70) La invariabilità pe' suddetti caratteri è della maggiore evidenza: perchè quan-

Digitized by Google

nunciati, siano esse pure invariabili, od invece, per l'oggetto stesso che si propongono, vadano soggette a modificazioni, senza perdere in alcun modo il carattere di una verace, comeche relativa, bontà (71).

72 — Tale quistione per la sua soluzione non ha mai presentato, e nè presentar può la menoma difficoltà. Essa pertanto si offre a noi sotto due rapporti, cioè nel rapporto di fatto e nel rapporto di ragione.

73 — Nel rapporto di fatto, non si deve che aprire la storia per essere istruiti che tante fiate i suddetti utili effetti siansi visti luminosamente esistenti presso diverse nazioni, anche con diverse leggi fondamentali governate; e che gli effetti istessi, prendendo il carattere di cagioni, abbiano sempre prodotto la universale prosperità e conseguentemente la diminuzione de'reati (72).

do si considera la legislazione nella sua saviezza, il merito civile nella sua piena soddisfazione, la forza esecutiva nel suo massimo grado, ed in fine la Religione nella sua verità; non può esservi nella nostra mente che un concetto astratto e perfetto di tali caratteri, e quindi necessariamente invariabili. Ed in fatti; se per poco voi supponete variabile o cangiato in menomo modo il suddetto concetto, voi perciò stesso l'avete di già distrutto, e ciò che prima esisteva, più non esiste — È questa la natura delle nozioni astratte e morali.

(71) Dopo aver riconosciuta la invariabilità dei quattro caratteri superiormente disaminati; potrà sorprendere la quistione che qui si eleva per sapere, se le leggi fondamentali di uno Stato qualunque siano variabili o pur no. Ma ogni sorpresa sarà dileguata, quando per poco voglia riflettersi che, parlando io degli stessi suddetti caratteri, li ho considerati nell'apogeo, dirò così, della loro natura, e quindi non ho fatto che determinarli per potervi aspirare; nel mentre che, discorrendo qui delle leggi fondamentali, io disamino tutte le leggi fondamentali possibili, e quali precisamente possono esistere nel fatto: quando voglia calcolarsi ancora, che le stesse leggi fondamentali non sono che mezzi, i quali, in rapporto al fine ultimo della prosperità nazionale, non hanno in loro medesimi una bontà assoluta, ma sono buoni o tristi a seconde delle diverse concrete circostanze: e quando infine si consideri, che si tratta in questo luogo delle leggi fondamentali non per dimostrare la bontà di una determinata cosa, ma solo a fine di prescegliere, fra tanti che se ne offrono, il mezzo più idoneo e più conveniente per giungere ad un dato scopo.

(72) Certamente furon felici i tempi dell'antica Repubblica Romana; ma considerati i tempi di Mario e di Silla, chi potrebbe preferir questi a quelli dei buoni e

Digitized by Google

74 — In riguardo poi al dettato di ragione non vi è chi non vegga, che le leggi fondamentali, dalle quali nasce presso le nazioni la precisa esistenza de' Governi, possono essere varie, e che anche ad onta della loro varietà posson pure e sempre partorire gli stessi vantaggiosi risultamenti: che anzi è certo che questi risultamenti non si avrebbero in alcun grado quasi mai, ove si volesse conservare in tutt' i luoghi e costantemente la identica forma governativa.

75 — Questa verità è imperiosamente comandata dalla necessità di una *certa e determinata posizione di fatto*, in che posson trovarsi le nazioni, alle quali è d'uopo dare un governo speciale e corrispondente: per lo che si fa naturalmente innanzi a chicchesia, e non vi è alcuno che possa impugnarla.

76 — Gli uomini e le Nazioni non esistono in astratto; esistono bensì gli uomini e le nazioni in concreto. Siffatto stato, ch'è l'unico reale, acchiude di necessità la idea di *certi e determinati* bisogni, come ancora di *certi e determinati* poteri. Dato quindi un popolo qualunque, esso avrà bisogni e poteri a se del tutto individuali, e questi saranno distinti e diversi dai bisogni e dai poteri di ogni altro popolo. Dunque nella reale esistenza di poteri e bisogni *diversi* fra le nazioni e con lo scopo sempre della universale felicità, quella che unicamente tutt' i popoli e tutte le nazioni si propongono in ogni tempo ed in qualsiasi posizione; i mezzi per giungere al medesimo dovranno ancora essere sempre e varii e diversi.

77 — Le leggi fondamentali dei Governi dunque, che costituiscono i Governi stessi, e dalle quali derivano le leggi organiche, e che inoltre producono ancora quei caratteri, che ho riconosciuto per essenziali ad ogni sociale consorzio in rapporto alla prevenzione de' reati; non solo possono variare per le diverse circostanze delle nazioni; ma la loro varietà, dato sempre un identico scopo, e date

savii Imperadori che, fra tanti pessimi, vi furono negli anni alla stessa repubblica posteriori, a quelli p. e. di Vespasiano e suoi successori?

Digitized by Google

sempre diverse circostanze; è anche inseparabile dalla loro medesima esistenza (73).

(73) Chi volesse per poco impugnare tali ineluttabili verità, si mostrerebbe privo di ogni principio di politica, di filosofia, di logica, e fino dello stesso senso comune: perchè, dato un identico scopo e date diverse circostanze di fatto, è della maggior evidenza, che, a raggiunger quello, sia d'uopo usare diversi mezzi e sempre corrispondenti alle stesse suddette circostanze. Un opposto sistema, lungi dall'avvicinarci allo scopo proposto, ci allontanerebbe senza dubbio dal medesimo, e nel progresso del tempo lo farebbe interamente perdere e smarrire. Ciò, ripeto, è della maggiore evidenza. — Ora, s'è vero che tutt'i popoli si propongono la comune e maggiore possibile prosperità: s'è vero che, per raggiungere questo fine, e stanno in Società, e si sono costituiti sotto particolari Governi; se è vero che, per questa loro posizione e per la loro naturale costituzione, hanno avuto ed avran sempre diversi climi, diversi territorii, e diverse produzioni, nonchè diversa sensibilità, diversi temperamenti, diverse inclinazioni e passioni, e quindi ancora diversi gradi nello scibile, nella civiltà e nella morale, ed in generale diversi bisogni e diversi poteri; se è vero altresì che queste istesse varietà originarie e fondamentali col progresso del tempo si moltiplicano sotto svariati rapporti fino a produrre non meno divergenze, che dirette opposizioni di natura, di carattere e d'indole; se è vero in fine che ciascuna delle suddette varietà e circostanze ha una particolare relazione col fine comune e generale della maggiore possibile prosperità: chi non vedrà che, appunto per ottenere questa istessa prosperità, sia indispensabile di battere diverse vie e sempre corrispondenti, per la natura inalterabile delle cose, alla stessa prosperità, ossia allo scopo proposto? E trattandosi di regime di Società, non sono forse le leggi fondamentali le vie principali per lo scopo della prosperità? Come queste dunque possono essere identiche per tutt'i popoli? Come anzi non debbono essere varie e diverse, a seconda della diversa posizion di fatto, per ciascun popolo e per ciascuna nazione? — Persuadiamoci: se si vogliono i popoli felici e contenti; se si vogliono buoni e virtuosi; e se vogliono tenersi lontane le violente rivoluzioni, il di cui solo nome atterrisce e spaventa ogni onesta persona, è d'uopo principalmente che le leggi fondamentali di uno Stato, ossia i Governi siano corrispondenti al grado della reale ed esistente civiltà. Che si direbbe di un padre che volesse educare e trattare i suoi figli egualmente all'età di cinque, di dieci, di venti e di trent'anni? Che si direbbe di un medico che, curando i suoi malati, non avvertisse la loro costituzione, la loro età, il loro sesso, la loro condizione, e le altre tante particolarità che in loro potrebbero esistere? Un rimedio senza discernimento adoprato non cagiona tante volte la morte? Ed egualmente, un non adattato Governo non deve forse produrre corruzione, debolezza, miseria e delitti, anzicchè moralità, fortezza, prosperità e giustizia? La varietà dunque

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Quali e quante siano le varietà possibili ne' Governi, e se possono le medesime, per lo scopo della prevenzione, usarsi indistintamente, o pur no.

78 — Ma se la varietà delle leggi fondamentali e per ciò stesso de'Governi, è una necessità per la natura delle cose e degli uomini; quante saranno siffatte varietà? Potranno forse indistintamente usarsi per lo bene de'consociati, o dovran quelli prendere di necessità l'una forma piuttosto che l'altra, ove agognino di raggiungere lo scopo della prosperità maggiore, e quindi la maggiore prevenzione de'reati? In poche parole: fra tutt'i Governi possibili, quale sarà mai il migliore?

79 — Se si consultano i politici Scrittori ed antichi e moderni, si trova che tutti, basandosi sui fatti e sulla ragione, han riconosciuto e parlato della varietà dei Governi; e tutti ancora, profittando delle cognizioni esistenti, e adattandosi alle condizioni de'tempi nei quali hanno scritto, sono andati nell'avviso di ordinare i medesimi in classi. — Qualcuno li ha principalmente distinti in Governo *Regio*, in governo di *Ottimati*, ed in Governo *Repubblicano* (74) — Altri li ha divisi in *Repubblicano*, in *Monarchico*, ed in *Dispotico* (75)—Altri ancora in *Democrazia*, *Aristocrazia*, e *Monar-*

delle leggi fondamentali, ossia de'Governi non solo è possibile, ma è ancora necessaria per lo conseguimento dello scopo che gli stessi popoli e Governi si propongono.

(74) Vedi Aristotile nella dichiarazione di Persico della filosofia morale e politica lib. 3. cap. 1.° n. 4. 5 — Questo filosofo dice = « È necessario, che quelli che governano siano un *solo*, o *pochi*, o *molti*. E quando ciascun di questi nel governar si « propone il ben pubblico, se è un solo, il governo è Regio, se pochi, è di Ottimati, « se molti Repubblica. Per contrario quando il fine è l'utile proprio, il regno si con« verte in tirannide, l'aristocrazia in fazione di ricchi, la repubblica in governo po« polare. La differenza fra il governo di pochi, e lo stato popolare non nasce dal nu« mero delle persone, ma dalle ricchezze, e dalla povertà, essendo da per tutto i ric« chi pochi, i poveri molti.

(75) Montesquieu de l'Esprit des loix = « Le gouvernement, dice questo gran Po-

Digitized by Google

chia (76) — In fine vi sono stati coloro, che si sono ristretti a dire, che in generale e propriamente parlando, due sono le specie dei Governi possibili, cioè il *Monarchico* ed il *Repubblicano* (77) — Io per me ritengo che i Governi; basando ogni giudizio sul potere di far le leggi, e sul dovere di eseguirle, non che calcolando le condizioni del presente secolo; sono e possono essere o *Monarchici temperati*, o *Costituzionali*, o *Repubblicani* (78).

80 — Diasi il mandato sociale ad una *sola fisica* Persona, ed a questa sola concedasi il potere di fare, sanzionare e promulgare in suo nome e secondo che stimi utile alla comunanza, non meno le leggi organiche, che le altre leggi tutte col dovere in lui medesimo di rispettarle, ed eseguirle; e questa forma di Governo si dirà *Monarchia* — Se invece tutte le suddette funzioni non vengono affidate ad una sola Persona fisica, bensì ad uno o più Corpi

« litico,) repubblicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du « peuple a la souveraine puissance: le monarchique, celui où un seul gouverne, mais « par des loix fixes et èstablies; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et « sans règle, entraîne tout par sa volontè, et par ses caprices. »

(76) G. G. Rousseau, contrat. social. lib. 3 cap. 3 — « Il Sovrano, così si esprime « questo celebre scrittore, può in primo luogo affidare il deposito del governo a tutto « il popolo, ossia alla maggior parte del popolo, cosicchè vi siano più cittadini in ca- « rica, che semplici particolari. A questa forma di governo si dà il nome di *democra-* « *zia* — Ovvero può il Sovrano ristringere il governo nelle mani di pochi, cosicchè vi « sieno più semplici cittadini che magistrati, e questa forma di governo porta il nome « di *aristocrazia* — Può finalmente il Sovrano concentrare tutto il governo nelle « mani di un unico magistrato, da cui tutti gli altri ricevano il loro potere, e questa « terza forma, che è la più comune, chiamasi *monarchia*, o governo reale ».

(77) V. la nuova Enciclopedia popolare, ediz. di Torino t. 6. p. 734, parola *Governo*.

(78) Le divisioni fatte da Aristotile, da Montesquieu, da Rousseau, e dagli Autori dell'Enciclopedia popolare sembrano difettose. Ed in vero quella di Aristotile, oltre al non essere ben precisa nelle due ultime specie, calcola il sentimento de'governanti, nel mentre che i governi possono diversificare solo a rapporto delle leggi fondamentali: — quella di Montesquieu, senza calcolare altro, ha il sommo difetto di porre fra i Governi il *Dispotico*, quando il *dispotismo* è alterazione di Governo e non un Governo legittimo, sebbene per'altro il gran Politico non volle esprimere che un fatto: — quella di Rousseau non merita attenzione, stante che essa parla di potere *esecutivo* e non di potere *legislativo*: infine quella degli Enciclopedisti è monca e trop-

Digitized by Google

morali, i quali vengono costituiti per voto del popolo, questa seconda specie di Governo si chiamerà *Repubblica*—Che se poi si congiungono e si confondono, dirò così, le due cennate forme: dir voglio, se i soprascritti poteri si esercitano congiuntamente, e da un individuo per l' ordinario detto Re, il quale sia sempre riguardato come il capo perpetuo e supremo della Nazione ed abbia ancora il potere di promulgare e far eseguire le leggi, e da uno o più Corpi morali in generale dette Camere, delle quali una sia a tempo e costituita sempre dal popolo, e l' altra a vita e costituita ordinariamente dallo stesso Re; in questo caso il Governo sarà chiamato *Costituzionale* (79).

po ristretta = Ma sarà vera ed esatta quella per me ritenuta? Io credo di sì, come si vedrà nella seguente nota.

(79) Nelle moderne società non più esistono quelle diversità, le quali prendean capo dalla diversità de'diritti di ciascun individuo, di modo che taluni erano schiavi (il che importava la privazione di tanti diritti) e gli altri erano padroni e dominanti con assoluto potere. Oggi tutti gli uomini hanno eguali diritti, cioè i diritti loro, siano originarii, siano derivativi, sono egualmente inviolabili; e considerandoli nelle moderne Società, altre maggioranze non si riconoscono nelle medesime, che quelle nascenti dalle cariche, le quali si hanno nello Stato dalle ricchezze, dall'ingegno dell'intelletto, e dalla bontà del cuore: ma le cariche non sono che delegazioni della intera Società, ond' è, che in questa sola stanno realmente i diritti ed i poteri delle Autorità: le ricchezze danno solo maggiori piaceri; l'ingegno desta solo maggiore rispetto; e la bontà ispira solo maggior confidenza, ed amore più forte. I diritti però restan sempre come sono, cioè egualmente forti ed egualmente sacri per tutti. Il diritto del povero in rapporto alla sua capanna è tale, qual'è il diritto del ricco relativamente alla sua magione. Essendo dunque tali le condizioni degli uomini nelle moderne Società; e ritenuto come principio fondamentale, che i Governi non sono che l' effetto della imperfezione e debolezza umana, ed un *mezzo necessario* per ottenersi dagli uomini stessi la loro maggiore prosperità; è gioco-forza conchiudere, che tutt' i governi possibili vanno a ridursi ai tre sopra cennati, comecchè ognun d' essi sia realmente variabile nel fatto, e possa anzi riconoscersi, come che non trovisi sempre nello stesso punto di un certo e determinato spazio: perchè, qualunque forma utile di Governo voglia idearsi, essa porterà sempre il carattere di uno de' medesimi: e se tanto non si avverasse, la ideata forma, lungi dal raggiungere lo scopo universale proposto, di conseguente necessario menerebbe alla distruzione di ogni diritto, alla guerra, ed alla universale miseria. Io mi sento avvilito ed inorridisco, quando penso, che in questi ultimi tempi vi siano stati uomini, che, seguendo lo slancio della loro fervida immaginazione, siano

Digitized by Google

81 — Ma se, a pensamento di tutti gli Scrittori, generalmente tre sono le specie *principali* di governo delle Società; di gran numero sono le specie che realmente nel fatto si avverano: perchè, variando sempre le circostanze individuali di un determinato popolo, di modo che per risultamento si ha, che quelle di uno non sono mai quelle di un altro, il Governo proprio pel primo non può con precisione esser tale pel secondo; nè quello proprio per quest' ultimo può dirsi adatto per l'altro; e così progressivamente decider si deve per tutte le esistenti nazioni.

82 — Volendo dunque parlare con esattezza, è d' uopo conchiudere; che moltissime siano le specie di governo; e che torni sempre vano il desiderio tendente a farne una vera e reale numerazione — Questa verità è di fatto, e trova il suo solido fondamento nel gran sistema dell' universo.

83 — Intanto è mai nella libertà dell'uomo e dei popoli di scegliere un anello qualunque della gran catena esistente? Dir voglio; può *capricciosamente* stabilirsi un governo *qualunque* per una *data* Nazione?

84 — La risposta negativa è nella natura delle cose, e sta in quelle stesse ragioni che fan nascere la varietà de' governi. Se così non fosse, questa varietà non esisterebbe, ed unico sarebbe il governo presso tutt'i popoli e presso tutte le nazioni (80).

85 — Persuadiamoci. Se l'Autore di tutto il creato fè dono all'uomo della libertà, di questa non può Egli godere, che relativamente alla sua posizione di fatto ed alla scelta di uno scopo qualunque. Ma in rapporto ai mezzi, di cui deve far uso perchè, trovandosi in

andati dietro a funeste utopie, ed abbiano parlato del *Socialismo* e del *Comunismo* come forme di Governo possibili a realizzarsi.

(80) Ed in vero, niuna plausibile ragione potrebbe farlo variare; che anzi se si variasse, poichè si farebbe in contradizione della esistente e concreta posizione di fatto, andrebbe immancabilmente perduto lo scopo proposto, ed inevitabile sarebbe la rovina economica e morale della nazione che al novello Governo si soggettasse.

Digitized by Google

quella, possa giungere a questo, è stato e sarà sempre inviolabilmente sottoposto alle leggi costanti della natura. Non che vana, stolta sommamente sarebbe l'ardita idea di volersene sottrarre; e quando anche di un sol passo piaccia all'uomo deviare dal sentiero segnato, irremisibilmente sarà colpito dalla fatale sanzione di quelle (81).

86. — Dunque siffatta assicurata verità fa con franchezza dedurmi, che non è dato agli uomini, se vogliono essere e giusti e felici, di determinare a *capriccio* la forma del loro governo, ma che invece debbono sottoporsi a quello, che vien comandato dalle loro circostanze di fatto (82).

87. — Ciò dicesi precisamente ubbidire alla legge della *opportunità*, e questa legge per l'uomo è tanto sacra e tremenda ad un tempo che, non rispettata, è irrefragabilmente perduta anche la più lontana speranza di conseguire lo scopo proposto. Senza la conservazione di lei, è vana la idea della prosperità nazionale; che anzi ogni legge, lungi dalla possibilità di prevenire i reati nel seno della società, non sarà che la fatale cagione, come che inosservata dal volgo e dalla ignoranza, de' reati medesimi — Ma nei presenti tempi,

(81) Sono leggi antecedenti della natura: = *che l'arsenico uccida* = *che la temperanza conservi e prolunghi la nostra vita* = *che la bontà di cuore acquisti l'altrui amore e confidenza* = Ora non sarebbe forse folle e vanamente tale colui che, cibandosi di arsenico, vivendo in mezzo alla intemperanza, disprezzando tutti, e tutti malmenando ed ingannando, volesse vivere lungamente, ed essere rispettato ed amato da tutti?

(82) Piacemi riportar qui un passo del maggiore de'moderni scrittori politici italiani, che molto varrà a chiarire la verità che qui si annuncia = « La forza dell'amor « proprio degli uomini è come quella della gravità. Esso produce la fermezza ed il « comodo, ordinata in una maniera; la rovina ed il disagio, ordinata in un'altra. Pre« dicare la probità e la virtù del cittadino e la giustizia de'magistrati, senz'armoniz« zare convenientemente i poteri, e senza conformar l'arte di governare alle leggi « dell'interesse prodotte dalle indeclinabili circostanze delle cose, egli è lo stesso che « comandare ad una macchina, o mal formata, o sconcertata dal tempo, di eseguire « movimenti ordinati senza porvi mano — Romagnosi: introduz. allo studio del dirit« to pub. Trattato 2.° osservazioni e ricerche prel. §. 284.

Digitized by Google

ed in particolare per la nostra Italia, quale sarà mai la migliore forma governativa, per ottenere i quattro suddetti caratteri, o, ch'è lo stesso, la prosperità nazionale, e quindi la maggiore possibile prevenzione de' reati? Io per me non esito ad affermare, che sia il Governo Monarchico temperato e guarentito (83).

CONCHIUSIONE GENERALE

88 — Deve dunque, dopo ciò che si è detto nella presente Sezione, ritenersi per certo e per dimostrato:

I. Che nella stessa costituzion sociale, ossia nello stesso Governo debba riconoscersi il mezzo primo e massimo preventore de'reati.

II. Che possa dirsi di essersi questo mezzo utilmemte adoperato sol quando il Governo è tale, che dia per risultamento: 1. una savia legislazione: 2. una piena soddisfazione al merito civile: 3. una massima forza esecutiva: 4. una vera religione.

III. Che queste quattro felici caratteristiche siano sempre la conseguenza delle leggi fondamentali di una civile Società qualunque; e che queste, per essere ottime od almeno tali in rapporto allo stato in che trovasi la Società istessa, debbano essere state in origine liberamente stabilite dai maggiori lumi nazionali, e poste quindi ad esatta esecuzione guarentita da certa ed inevitabile risponsabilità.

IV. Che in fine le stesse leggi fondamentali, dalle quali vengono caratterizzati i Governi, siano varie; che quindi prudenza detti di

(83) Dico *temperato* per escludere l'assoluto, avendo già superiormente notato, che la Monarchia assoluta, ossia la dispotica non sia realmente un legittimo Governo, ma la corruzione di ogni giusta ed utile forma governativa. Ed aggiungo *guarentito*, perchè senza un ritegno estraneo, reale e positivo, tutte le cose rientrerebbero nell'assoluto e libero volere del Governante, ed allora facilmente si ritornerebbe al *dispotico*. Felici quei Sovrani, i quali pienamente liberi nel comandare corrispondentemente alla vera prosperità nazionale, trovassero solo un ostacolo insormontabile innanzi al voler loro quando, mossi da inganno o da errore, comandassero cose opposte ai determinati diritti, e per ciò stesso al pubblico bene.

Digitized by Google

rispettar sempre, nello scegliere, la legge della *opportunità*; e che per le moderne Società il più proprio Governo sembra che sia il *Monarchico temperato e guarentito* (84).

Sezione II.

De' mezzi estrinseci per la prevenzione de' reati.

89— Ho avuto occasione di dire più volte, che il reato sia un male; e questa verità, siccome è per se stessa evidentissima, così è del pari incontrastabile e da tutti riconosciuta. Essendo di fatti indivisibile dal cuore dell'uomo il sentimento della propria conservazione e quello ancora di migliorarsi al più alto grado ed in tutti i modi possibili, sarebbe mai dato di riguardare come bene o solo come cosa indifferente ciò che si oppone alla nostra conservazione ed al nostro miglioramento?

90 — Ma alla suddetta verità, che da un folle solo potrebbe negarsi, è d'uopo aggiungerne un'altra di maggiore importanza per l'oggetto che trattiamo, e che forse, come che sia egualmente certa, non passa innanzi a tutti senza pericolo d'incontrare opposizione. Essa è, che lo stesso reato nell'ordine naturale produce realmente male, e forse anche principalmente, a chi n'è l'autore.

91 — Se così non fosse, dovrebbe dirsi, che in rapporto al mondo morale la natura non abbia fatto leggi, e che lo abbia del tutto abbandonato al cieco disordine; perchè siccome nel sistema fisico si avvera sempre, che chi calpesta le leggi di quello inevitabilmente si assoggetta a conseguenze tristi e dolorose; così, ove legge vi sia nel morale sistema, è necessità che un male reale soffra l'infrattore di essa (85).

92 — E poichè l'uomo nel seno della Società in cui vive ha indi-

(84) Vedi la nota precedente.

(85) Vedi la nota 3. nell'introduzione al lib. 1.°

Digitized by Google

spensabilmente quattro principali rapporti, cioè verso la Natura, verso il Culto religioso stabilito, verso il Sovrano, e verso il Popolo; il male che Egli deve attendere dal reato cui giunge, non è che l'effetto, o della sanzion naturale, o della sanzion religiosa, o della sanzion politica, od in fine della sanzion popolare (86).

93 — Ma, posta la esistenza in ogni uomo del sentimento della propria individuale conservazione e del proprio individuale miglioramento, è dato forse pensare, che il reato si commetterebbe, quando anche si conoscesse, e con particolarità nel momento dell'azione e senza il menomo adombramento, la sua reale natura? Io credo fermamente di no: che anzi veggo che sosterrebbe un assurdo chiunque dicesse il contrario. L'uomo non è libero in rapporto alla sua felicità; per lo che presentato a lui un'oggetto capace a renderlo felice o infelice, deve per necessità di natura desiderarlo od abborrirlo, secondo che gli si offra sotto l'aspetto di bene o di male (87).

(86) La cattiva salute dell'intemperante, la brevità della vita del medesimo in confronto della durata della vita goduta dagli altri che tali non furono, sono immancabili effetti della sanzion naturale — Il rimorso che nasce nel nostro cuore dalla ricordanza di aver fatto il male, e quindi il timore sempre crescente, e la speranza sempre diminuente in rapporto ai mali ed ai beni di ogni carattere, che possono godersi in questa e nell'altra vita, son pure svariate conseguenze delle sanzioni naturali, religiose e popolari = *Benchè suscettibili di distrazioni in ragione del potere*, dice Gioja, *ciò non ostante confessano, Tiberio di sentirsi l'animo lacerato; Nerone di non trovar nè pace e nè sicurezza, dopo di aver uccisa la propria madre; Teodorico di veder sorgere contro di se il fantasma di Simmaco ingiustamente sacrificato ai suoi sospetti; e Ludovico il Pio di essere inseguito dalla idea del Duca Bernardo, barbaramente sacrificato all'ambizione de' suoi figli.....* Trattato del merito e delle ricompense lib. 1.° sez. 3. cap. 5. nota 7.ª

(87) Questa proposizione potrà esser censurata da taluni, perchè ho letto in moltissimi libri, che se l'uomo non è libero in rapporto alla felicità ed al bene in generale, lo è però sempre relativamente al bene in particolare. Noi possiamo, dicono essi, ben rinunciare ad un bene che nel fatto ci si offre, quantunque non mai alcuno possa dire di volere il male, o di odiare e fuggire il bene generale, essendo realmente fatta la nostra natura in modo, ch'è un impossibile di rinunciare al sentimento della propria felicità — Io convengo che sia impossibile di soffocare il senti-

Digitized by Google

94 — E se tutto questo è vero ; non sarà forse vero del pari, che mancato negli uomini il volere di giungere ad un reato qualunque,

mento della propria felicità; ma se questo è vero, trattando della felicità e del bene in generale, credo ancora che sia più vero, anzi verissimo, quando ci si presenta nel fatto ed in concreto un oggetto sotto l' aspetto di bene interessante la felicità ; perchè in ultima analisi il bene generale ed astratto non è che un concetto della nostra mente , e solo il bene in concreto e particolare , o meglio individuale è quello che realmente ci riguarda. Sarebbe dunque un grave errore il dire , che noi per natura siamo liberi , in rapporto a questo ch' è il solo bene esistente , nel mentre che no 'l saremmo a riguardo del bene in generale, che non è esistito, e che non mai potrà esistere — Nè vale il dire che ciò è contrario alla quotidiana esperienza, in quanto che tutto dì si avvera, che dagli uomini si rinuncia ad un bene per abbracciarne un altro, ed anche senza questa preferenza ; e spesso pure si rigetta per sottostare allo stesso male. Ciò può forse sembrar vero , ma realmente così non va la cosa. E da prima, è d'uopo osservare, che per noi il bene ed il male non sono negli oggetti esteriori, ma invece stanno nel nostro interno, e con precisione nella nostra maniera di sentire; che anzi l'intiero creato, *in rapporto a noi*, val tanto per quanto sentiamo.Se noi non sentissimo, certo il creato pure esisterebbe, perchè Iddio lo ha fatto, e la sua esistenza non dipende affatto da noi ; ma *per noi in questo caso* che mai sarebbe lo stesso creato? Così noi vediamo spesso, che sia felice l'ultimo degli uomini, e misero il primo de'Re; e così pure si è visto, che uomini , per conquistarsi il bene supremo del Cielo, si sono astenuti dal godimento di tanti beni terrestri, e si sono invece sottoposti alle più terribili pene. Quindi è, che dovendosi tutto calcolare a seconda del sentire, non mai potrà dimostrarsi la nostra libertà col dire, che taluno rinuncia al possesso di un oggetto che vien da altri considerato come bene per ottenerne un altro che si riguarda nell'universale come un bene minore od anche come un male: perchè quegli forse , sentendo diversamente dagli altri , in sè fa giudizii opposti e contrarî, onde poi di necessità anche in senso opposto desidera e vuole. E così riman sempre certo e sempre più dimostrato che se noi fuggiamo un oggetto per acquistarne un altro, ciò facciamo solo, o per allontanarci da un male, o per ottenere un bene maggiore, il quale cangia il bene minore in cosa indifferente, ed anche in male, in quanto manca di quel tanto di bene che si contiene nel bene maggiore. Dunque, se un oggetto a noi si presenterà come bene sotto tutt'i rapporti, di modo che in quello istante niun altro oggetto abbia innanzi a noi medesimi la fisonomia di un bene maggiore, sarà un impossibile di allontanarci da esso, e noi in rapporto al medesimo non saremo veracemente liberi. Ma, a scanso di ogni equivoco, avverto che io qui per *sentire* non intendo quel semplice sentire che si ha immediatamente all'orto di un oggetto esterno, ma invece quel giudizio che dagli uomini si dà delle cose dietro i calcoli della ragione, la quale certamente bilancia non solo gl' interessi e la felicità del momento,

Digitized by Google

perchè riconosciuto da loro per un male effettivo e reale, mancheranno ancora le azioni, le quali, pei caratteri che hanno, debbono da ogni savio legislatore appellarsi reati? Non può esservi il menomo dubbio. La condotta prattica degli uomini è sempre corrispondente ai loro voleri, e questi trovan pure il germe loro nelle acquistate cognizioni. Senza queste, non possono generarsi volizioni, e senza volizioni non possono esistere azioni esteriori (88).

95 — Ora dunque, e dietro le esposte verità, nascenti dalla stessa umana costituzione, sembra della maggiore evidenza che, volendo un legislatore ottenere al maggior punto possibile la prevenzione de' reati, debba Egli volgere principalmente le sue cure alla di-

ma anche gl' interessi e la felicità estensiva a tutta la vita ed alla stessa vita futura: ond'è che quando si soffre un male presente, perchè esso deve a nostro giudizio partorire beni più grandi in paragone; se quello soffriamo volontariamente, ciò non è un abbracciare il male, ma invece un volere il bene maggiore. Dunque, non solo noi non siamo liberi in rapporto al bene in generale, ma no 'l siamo neppure relativamente al bene particolare, ed in concreto da noi ritenuto come tale, ossia come il maggiore possibile. — Non saremo noi dunque liberi? Certo, che lo siamo: ma la nostra libertà, trattandosi d'azioni esterne, consiste nel *non avere alcun ostacolo per agire in ogni modo possibile*, e trattandosi di atti interni, la stessa libertà non trovasi che nel *potere che abbiamo di portare la nostra attenzione sopra i diversi oggetti possibili, onde conoscerli pienamente*, e quindi abbracciar quelli che più crediamo opportuni per la nostra felicità. Ma conosciuti che sieno, cessa ogni libertà, e saremo costretti ad abbracciarli od a fuggirli, secondo che saranno stati considerati da noi come un bene che felicita, o come un male che ne rende infelici. — Chiedo scusa al mio lettore, se troppo estesa ho fatto questa nota, ma chi considera nel fondo il mio sistema in rapporto ai mezzi preventivi, ben si avvede della necessità che ne ho avuta. Vedi la nota 3. nell'introduzione al 1°. lib.

(88) Chi per poco è versato nella Ideologia e nella Psicologia, ben vedrà quanto sia vera e reale la descritta progressione, e come da essa derivino tutte le nostre azioni esteriori; ond'è, che ad avere le medesime di un carattere lodevole, cioè giuste e morali, d'uopo è di volgere ogni attenzione e cura al regolamento delle potenze tutte dell'anima. Se le conoscenze nostre sono incomplete od inesatte; se quindi i desiderii sono immorali ed intemperanti, o se da ultimo le volizioni, corrispondenti sempre a quelle ed a questi, sono triste e malvagie, come sperare nulla di bene nella condotta esterna e sociale?

Digitized by Google

rezione delle conoscenze e delle volizioni de' suoi governati, o ch' è lo stesso, è d'uopo che il pensier della *educazione* di questi sia in lui il primo ed il prediletto, anzi il pensiere fondamentale di tutto il sistema sociale. Sì, la scienza igienica in rapporto ai reati, ed in particolare quella parte d'igiene pura, che ha per oggetto la determinazione de' mezzi estrinseci per la loro prevenzione, non si stancherà mai di ripetere — che chi vuole ottenerla con felice successo, non debbe che educare il popolo; — che se la educazione è propria e conveniente a tal fine, immancabile e certo sarà il miglioramento del popolo istesso; — che anzi in esso si vedrà disseccato il germe del delitto, e prosperato sempre quello delle più belle virtù; — che per l'opposto, ove educazione non v'abbia o non sia qual' esser deve, vana tornerà ogni lodevole speranza; — che in questa deplorabile situazione la malvagità umana sarà sempre più crescente; — e che da ultimo gli stessi mezzi adoperati per diminuire il novero de' delinquenti, si convertiranno in tante potenti cagioni per farlo e più esteso e più terribile — Sì, lo ripeto, la scienza e Dio medesimo, da cui quella si parte, fan sentire con tuono perentorio e tremendo a tutt'i legislatori della terra — *Educate con serietà e virtuosamente il vostro popolo, e voi lo avrete virtuoso e felice. Se la educazione sua non curerete, o se la medesima non sarà corrispondente ai veraci principii di morale e di giustizia, esso sarà miserabile e malvagio, e voi stessi sarete vittima de' vostri errori* (89).

(89) Per dimostrare quanto importi la Educazione relativamente alla prevenzione de'reati, io debbo solo ricordare: — che gli uomini nell'agire non sono investiti che dal sentimento della propria felicità, la quale unicamente fa muoverli e li pone in azione: — che questo sentimento, compagno loro perenne ed indivisibile, fa sì che presentatosi loro un oggetto qualunque sotto l'aspetto di bene o di male, debbano di necessità e corrispondentemente abbracciarlo o fuggirlo; — e che in fine il delitto per gli uomini stessi che vi giungono, sia naturalmente un positivo male. — Questi principii sono ineluttabilmente veri, e dietro le cose dette in varie precedenti note, mi lusingo che niuno possa dubitarne. Ora, conseguenza degli stessi principii si è, che gli uomini non possano delinquere, che per effetto di un errore, e che solo per effetto dell' errore istesso possano odiare e fuggire la giustizia e la virtù; perchè,

Digitized by Google

96 — Ma queste voci, come che vere e fondamentali, non esprimono che il vivo slancio di un cuore innamorato del vero bene del-

dandosi il delinquere, o l'abborrimento del giusto e delle azioni virtuose senza di esso, si darebbe l'avveramento di quello, che si è asserito e dimostrato impossibile, cioè, che gli uomini volessero il proprio male e sfuggissero il proprio bene, il che costituisce il maggiore degli assurdi nella economia della umanità. Dunque, l'essere malvagio o virtuoso, l'avvilirsi e l'infangarsi nel delitto, od il conservarsi nella via della rettitudine e della giustizia, non è in ultima e vera analisi, che un affare d'intelligenza; e con tutta ragione può ritenersi come una verità incontrastabile, che se gli uomini conoscessero pienamente, sotto tutt' i rapporti ed in tutti gl'istanti della loro vita, la reale natura delle cose, essi non si macchierebbero mai nel delitto, e la stessa loro vita non sarebbe che il complesso di azioni giuste e virtuose. Ne volete una pruova di fatto esistente sotto i vostri occhi ed in tutt'i luoghi? Considerate, io vi prego, ogni qualunque siasi paese, ed osservate da chi generalmente si commettono i delitti. Voi troverete che i delinquenti per l'ordinario stanno fra i contadini e coloro che sono di una miserabile condizione; e che rarissime volte si consumano misfatti dalle classi comode, civili e più elevate nella Società. E perchè tanto si avvera? E chi no 'l vede? Certamente perchè le persone civili sono educate ed istruite, nel mentre che i miseri contadini, da un lato hanno maggiori spinte a delinquere dal bisogno e dalla miseria, e dall' altro sono ignoranti, pregiudicati e pieni nella mente di fatalissimi errori. Se un uomo istruito riceve un torto ed un'offesa, mille vie legittime si presentano al suo pensiere per ottenere giusta soddisfazione, corrispondente riparo, e dirò pure desiderata vendetta; ond'è ch'Egli non risponde al suo nemico col delitto, sibbene prende il cammino della giustizia e dell' ordine. Ma se nella stessa circostanza si trova un infelice contadino; poichè privo in tale istante di ogni risorsa derivante dalla sua intelligenza; che altro potrà fare se non aver ricorso alla sua fisica forza ed alle armi micidiali? Oh! quante cose potrei qui aggiungere, se non mi fosse vietato dalla indole di una nota. — Pure, in grazia del suolo natio, mi permetto di portare innanzi un fatto da me per molti anni costantemente osservato. Nella mia Patria, ch'è Gioja in Abruzzo, e che conta circa 2500 abitanti, i contadini, per felice inclinazione e per avventurosa particolare emulazione, sono quasi tutti istruiti nel leggere e nello scrivere, ed han tutti, per effetto di natura e di arte, bastantemente sviluppata la loro ragione. Or bene; in detta mia patria i delitti sono rari, e rarissimi sono i misfatti: nel corso dell'anno pochissime sono le querele correzionali e di semplice polizia, e passano replicati lustri prima che un omicidio si avveri, ed a memoria d'uomo niun misfatto crudele e proditorio si è mai verificato. E tutto ciò, nel mentre che in altri paesi a poca distanza posti, ove però niuna istruzione esiste ed i contadini sono presso

Digitized by Google

la umanità. La sapienza però ha un dovere assai più preciso e, lungi dal contentarsi di generici consigli, è d'uopo che scenda a determi-

che tutti involti nella più crassa ignoranza, si verifica l'opposto, in quanto che in essi moltissime sono le querele correzionali in ciascun anno, spessissimo si avverano de' misfatti, e frequenti pur sono misfatti atroci e crudeli. E come sarebbe solo possibile il contrario? — Dunque, se si delinque, ciò si avvera solo per errore, ossia per mancanza d'intelligenza. Dunque, se la intelligenza umana si coltiva, diminuendosi con tale coltura gli errori, il novero de'reati dovrà essere anche minore; e di tanto sarà più ristretto e minore, di quanto più la intelligenza si afforza, si rischiara e si sviluppa. Dunque, poichè tali caratteri e progressi nella intelligenza non possono ottenersi che con la educazione ossia istruzione; con questa sola, od almeno principalmente con questa si ottiene un grandissimo vantaggio in rapporto alla prevenzione de'reati. Dunque, l'Educazione e la Istruzione portate al grado maggiore possibile di perfezionamento costituiscono un'assoluta necessità nel consorzio sociale, ed il più santo de'doveri nei Governi, essendo anche verissimo, che ai soli Governi è data la potenza di ottenere gli enunciati utili effetti. Dunque, se i Governi non si adoperano a tanto con ogni più sincera premura e con tutte le loro forze, si mostrano da una parte inconseguenti con loro medesimi, perchè vogliono la diminuzione de'reati, puniscono per tal fine, e poi trascurano per lo fine istesso il più nobile, il più dolce ed il più efficace de'mezzi; e dall'altra parte sono manchevoli ai loro più rigorosi doveri e sono anche ingiustamente crudeli. Nè vale il dire, che la istruzione fa gli uomini rivoltosi. Ciò è una vera bestemmia, figlia della bassezza e della viltà; perchè la istruzione deriva ed è voluta da Dio, e d'altra parte ci pone al caso di conoscere le leggi e l'ordine stabilito nel creato da Dio medesimo, ed è certamente il maggiore degli assurdi dire che la conoscenza dell'ordine conduca al disordine. Sapete voi chi forma gli uomini rivoltosi? Io per me francamente asserisco, che tanto male in gran parte deriva dalla incompleta, mezzana e cattiva istruzione; ond'è che i Governi tanto più aumenteranno questa terribile genia, per quanto più inceppano, avviliscono e rendono subdola la stessa istruzione, la quale poi in ogni conto la forza del secolo dà e diffonde. E sono altamente sorpreso della illusione di qualche Governo in rapporto a quest'oggetto, perchè nel mentre ama conservar l'ordine ed essere di carattere civile, nobile ed umano, sembra ne'fatti di temere delle scienze, e dei cultori di esse, e non si avvede che il suo procedere conduce direttamente ad un fine opposto, e contrario. Persuadiamoci (ed io parlo principalmente pel bene del mio paese) oggi ogni Governo dev'essere civile, leale e franco: completa, franca e leale dev'esser pure la pubblica educazione ed istruzione; e gli uomini di un vero merito civile debbono stimarsi, apprezzarsi, e porsi in particolar modo alla direzione della pubblica istruzione. Se ciò non si fa, io preveggo mali maggiori di quelli ch' esistono, e generalizzato all'estremo il delitto.

Digitized by Google

nate particolarità, stabilendo prima le idee cardinali sull' oggetto di che trattasi , e passando poi da queste a tutti quei subordinati principii, il di cui svolgimento conduce allo scopo bramato. — Io quindi, dopo di avere annunciato, che tutt'i mezzi estrinseci della Igiene Pura relativi ai reati si riducono alla educazione dei governati, tratterò di essa facendo tutte quelle disamine , le quali sono relative all'oggetto della Prevenzione — Pertanto vedrò nei due seguenti capitoli: — quale sia la idea generale che aver si debbe della educazione : — e di quale carattere debba esser quella ch' è nel dovere di dare ogni Legislatore ai suoi governati per prevenire i reati.

CAPITOLO I.

Idea generale della Educazione e sua definizione.

97 — *Educare*, parlando in un senso astrattissimo, importa dirigere un Essere qualunque, col proponimento di portarlo ad una data posizione. E quindi, scendendo alla reale esistenza delle cose, *Educare* significa agire su di un Essere qualunque in modo tale da voler portare in esso lo sviluppamento massimo de'suoi poteri, giusta la naturale possibilità della sua costituzione.

98 — Intanto, per la proprietà della nomenclatura, e per la gran differenza ch' esiste fra gli Esseri esclusivamente fisici, e gli Esseri fisico-morali, è osservabile che, trattandosi de' primi , l' azione su di essi si dice, ora *coltivare*, ora *lavorare*, ora *forbire* , ora *amministrare* ec., secondo che si tratti di tali oggetti , piuttosto che di altri; e che, solo quando si parla de' secondi e particolarmente degli uomini, si usa con precisione la parola *Educare*.

99 — Da educare deriva *educazione* (90). Però quest' ultimo vo-

(90) Educazione *è parola che deriva dal latino* educo (tiro fuori), *quantunque in quella lingua esista il corrispondente in* educatio, *dal verbo* educo, *essendo canone filologico, che le idee morali prendono nomi traslati dalle percezioni fisiche; e se noi attentamente consideriamo l' essenza della educazione , non possiamo a*

Digitized by Google

cabolo non si usa sempre ad esprimere una sola idea come il primo, il quale sotto qualunque aspetto dice sempre *dirigere*; che anzi si usa a determinare diverse idee, secondo che si dirige la nostra attenzione in un qualunque determinato modo, e secondo che noi vogliamo esternare le une piuttostochè le altre, o queste piuttosto che quelle. Ora, di fatti, la voce *educazione* si adopera *per dinotare lo effetto prodotto da un sistema di azioni, spiegato sempre ad ottenerlo:* ora serve *a precisare il vero carattere di una data persona, o di una data classe di persone, e non meno nel senso di lode che nel senso di biasimo:* ed ora in fine *determina tutto il complesso di quei precetti che la ragione dà agli uomini per migliorare i loro costumi, ossia le loro azioni e le loro abitudini alle stesse relative.*

100 — Al nostro proposito dunque, ed in questa parte della scienza igienica relativa ai reati, prendiamo la parola *educazione* nell'ultimo senso; e quindi astrattamente parlando, possiam definirla per *lo complesso o sistema di tutti quei precetti, i quali; attesa la naturale indole umana e l'attuale sua posizione di fatto; ove si mettano ad esecuzione ed in pratica perennemente, per loro stessi han la potenza di allontanare abitualmente gli uomini dai reati* (91).

meno di riconoscere affinità tra l'atto morale di sviluppare le facoltà umane, espresso da questa, e l'atto fisico di cavare qualche oggetto da cosa che lo contiene: onde si ravvisa in tale denominazione quella sapienza degli antichi, che sapeva cogliere in modo tanto sintetico il valore delle cose. Infatti la filosofia, dopo di aver mostrata la natura dell'uomo, considerati gli oggetti della cognizione, indicato il fine ultimo, cui deve tendere (operando in compagnia de' suoi simili); tutta si raccoglie in ultimo nell'applicazione di tali dottrine alla formazione dell' uomo secondo la sua alta destinazione; il che vale a mostrare come si pone in atto quello che in lui sta in potenza, cioè il modo con cui si educa. Pertanto la teorica della educazione, traendo i suoi principii dalla filosofia considerata nel più lato senso religioso, fisico-logico e morale, deve pur muovere da essa, quando voglia farsene ben solide le basi — Nuova Enciclopedia Popolare stampata in Torino nel 1845, tomo V. pag. 108, parola *Educazione*.

(91) Bacone definì in generale la Educazione — *l'arte di formare il cuore, lo spirito ed il corpo.* = Cabanis = *l'arte delle impressioni e dell' abitudine* = E Rollin

Digitized by Google

101 — Ma spieghiamo brevemente questa definizione.

I. Dissi dunque, che la *Educazione sia il complesso od il sistema di tutti quei precetti*: perchè, essendo la Educazione una parte della scienza che dà norme per la prevenzione de'reati, essa non può risvegliare che la idea di un sistema di tutta la scienza complessivamente riguardata: e perchè ancora questa parte della scienza non si compone di un sol precetto o di pochi, ma di tutti quei precetti che, nel mentre sono convergenti al desiderato scopo, è dato all'uomo d'investigare e rinvenire (92).

II. Aggiunsi: *i quali, attesa la naturale indole umana e l'attuale sua posizione di fatto;* in quanto che è, e sarà sempre ineluttabilmente vero, che in tutte le scienze morale-pratiche regolatrici degl' individui, la naturale costituzione umana e la reale posizione nel fatto esistente sono ed esser debbono le uniche basi per raggiungere ogni scopo bramato. Se per poco da queste tentiamo discostarci, ogni desiderio sarà fallito nel suo oggetto; vane torneranno tutte le nostre speranze; e se anche dopo lunghi errori insistiamo per esser soddisfatti, è d' uopo in ultima analisi consultarle e seguirne i dettati. Persuadiamoci una volta: poichè siamo uomini e viviamo una vita reale, certo è che la nostra natura e la nostra attuale reale esistenza sono le basi ed i mezzi sicuri che possono condurci al possesso di ogni bene ottenibile. Qualunque altra guida consultar si voglia, non può che ravvolgerci nell' errore, e quindi produrre gravissimi mali (93).

= *l'arte di condurre e di dirigere lo spirito* = Senza pertanto voler fare alcuna osservazione sopra le riportate definizioni, ogni lettore si avvedrà che noi non potevamo adottarle in questa nostra scienza.

(92) Vedi la nota 7 all'introduzione del 1. libro.

(93) La cosa è chiarissima, ed a persuadersene basta solo considerare le necessità nelle quali ci troviamo in ogni dì nello interno delle nostre famiglie. Ditemi; vi è stato mai, o vi sarà mai un padre che tratti ed educhi i suoi figli con norme del tutto identiche in tutte le loro diverse età? Si diporterà egli in modo identico con tutt'i suoi stessi figli senza punto aver riguardo alla indole speciale che ciascuno sortì dalla natura? Niuno certamente vi sarà che l'affermi; che anzi niuno vi sarà che non

Digitized by Google

III. Scrissi ancora: *ove si mettano ad esecuzione ed in pratica perennemente*: perchè appunto solo all'applicazione pratica *e perenne* è data la produzione del desiderato scopo; perchè d'altra parte la stessa pratica applicazione può sola palesare la rettitudine, o la fallacia dei precetti che si danno per l'ottenimento dello scopo medesimo; e perchè in fine, a giustificare od a condannare i precetti stessi, non basta la esperienza di una o poche volte, bensì è mestieri che di continuo quelli si eseguano, e che i felici risultamenti sempre si veggano (94).

lo negli, dichiarando il contrario. Dunque in generale la educazione deve di certo trarre i suoi principî dalla costituzione fisico-morale degli uomini, la quale è identica per tutti; ma non per questo non deve poi adattarsi alle speciali condizioni di ciascuno, sia che si tratti di un individuo solo, sia che si parli di una intera nazione. La Pedagogia vorrebbe forse un tal regolamento, e senza dubbio amerebbe fondarsi sopra generali ed inalterabili precetti; ma essa non ha prodotto, nè produrrà mai alcuna cosa di bene, e nè la saviezza legislativa può lodevolmente seguire i suoi dettati.

(94) Delle cose umane in rapporto alla società non può decidersi *a priori*: la sola esperienza può farci conoscere la bontà o malvagità pratica di esse. A ragione quindi può dirsi, che il tempo sia, in generale, quello che per lo più manifesta la verità intorno al carattere delle azioni, che può comprovare i principî, e legittimare i sistemi relativi agli uni ed alle altre. Una istituzione qualsiasi dunque non può definirsi per buona o trista, se non quando, attuata, porge per lunga pezza e costantemente utili o dannosi risultamenti. E c' inganneremmo a partito, o saremmo in grave pericolo d'ingannarci, se credessimo, che il saggio dell'applicazione di essa, fatto per una sola volta e per momenti conservato, ci mettesse nella posizione e nel diritto di giudicarne rettamente: perchè la momentanea riuscita, buona o trista che siasi, può essere realmente derivata da mille estranee eventualità, senza che per tale risultamento possa alcuna cosa conchiudersi di positivo e di vero. Ed infatti, quali invenzioni mai sono state, nella loro origine, perfette e tali da fornire fin dal loro nascere i maggiori possibili vantaggi? Se, anzicchè insistersi sopra di esse, si fossero abbandonate, di quanti utilissimi prodotti non saremmo attualmente privi? — Ora, volendo io definire la Educazione, ch'è pure una istituzione ed un sistema di principî, per la influenza che ha in rapporto ai reati, era ben necessario di considerarla nella sua perfezione, e quindi d'indicare quella posizione, in cui è d'uopo che sia per giudicarla rettamente; e tale *posizione* è costituita di certo dalla *pratica* e perenne sua applicazione, poichè questa può, il più il delle volte, rivelare se è corrispondente allo scopo.

Digitized by Google

IV. Finalmente stabilii, che i precetti da darsi in un sistema di Educazione nella igiene sociale, *debbono per loro stessi aver la potenza di allontanare abitualmente gli uomini dai reati*: e ciò costituisce il fine unico della Educazione nella igiene sociale criminale. Quando i precetti dati non menassero per la loro natura a conseguire questo tanto desiderato e tanto vantaggioso scopo, potrebbero forse consigliarsi dalla scienza igienica relativa ai reati? Ed a qual pro siffatta Educazione per la società e per gli uomini che la compongono? — Se dunque la enunciata *potenza* è carattere integrale della Educazione, la quale si propone appunto la direzione degli uomini nella via del giusto, dovea essa con precisione determinarsi nella definizione della medesima (95).

102. Che se poi da ultimo la Educazione vuole guardarsi nella sua pratica applicazione; in questo caso dirò, che essa sia — *l'arte di formare lo spirito ed il cuore degli uomini, di modo che i medesimi abitualmente si tengan lontani dalla esecuzione de' reati* (96).

103. Ma poichè la pratica applicazione è propria dei governanti, in quanto che loro si appartiene in gran parte il diritto di comandarla, ed agli Scrittori è solo permesso d'investigare ed annunciare i principî nel senso astratto e scientifico; io non posso parlare della Educazione come arte, ma unicamente come scienza, e tanto più che a quella deve sempre e costantemente servire di fondamento e di base la scienza istessa.

(95) Questo requisito costituisce l'essenza della Educazione, ossia l'essenza dei principî, il di cui complesso anima un sistema di tanti precetti proprî a tener lontani gli uomini dai reati: perchè se si spogliassero i principî istessi della *potenza*, di che è parola, che altro mai loro rimarrebbe? Se esso quindi non si fosse espresso, avrei peccato in modo positivo e cardinale, e la definizione sarebbe evidentemente difettosa, non volendosi far altro col definire, che determinare e dichiarare la natura della cosa definita.

(96) Vedi la nota 91 di questa Sezione.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Carattere speciale della Educazione governativa per la Prevenzione de' reati

104 — Dissi nel principio della presente sezione, che il reato reca per se stesso un male; che il male principalmente ricade sopra chi lo commette, e che questo male deriva, o dalla sanzion naturale, o dalla sanzion religiosa, o dalla sanzion politica, od in fine dalla sanzion popolare — Ho pure stabilito nel proseguimento, che la Educazione in generale sia il complesso di precetti, i quali han la potenza di allontanare abitualmente gli uomini dai reati.

105 — Ora, queste cose premesse, la prima verità che si offre, e che deve pur servire di base e fondamento a tutte le altre, si è; che i precetti della Educazione, qualunque essi sieno, non possono essere diretti che a migliorare le condizioni dello intelletto e della volontà, e ciò precisamente li rende della più alta importanza; perchè nel mentre da una parte nobilitano il governo degli uomini; dall'altra con sicurezza promettono i più utili risultamenti, essendo certissimo che appunto le suddette due facoltà, e sole esse portano gli uomini stessi ad agire in un modo piuttosto che in un altro (97) — Destinato lo intelletto a svelare all' uomo i veri e reali

(97) L'uomo è un essere intelligente e capace di moralità, e solo quando agisce con intelligenza e libertà può chiamarsi a rispondere delle sue azioni esternamente criminose. Di qualunque azione, come che dannosissima, quando sia fatta senza intelligenza e senza libertà, non può essere affatto e con giustizia imputato; e rettamente, perchè in quest'ultimo caso egli non deve considerarsi e non è realmente, che una materiale cagione, come lo sarebbe un albero che crollando schiacciasse un infelice viandante. E dall'altra parte è pure certissimo, che la volontà sorretta e guidata dall'intelligenza, è quella che unicamente produce nell'uomo tutte le sue indefinite azioni. Dunque con fondamento si è ritenuto, che la Educazione debbe volgersi esclusivamente a migliorare le condizioni de'poteri morali degli uomini, estendendo la loro intelligenza, e con questo mezzo guidando indirettamente la loro volontà. A dir vero anche

Digitized by Google

caratteri delle cose, esso precisamente è quello che gli pinge e schiera dinanzi tutt' i mali, da cui sarebbe immancabilmente gravato per virtù di tutte, o di qualcuna almeno delle suddette sanzioni, se giungesse ad azioni criminose: e quindi esso è pure, che fa determinare la nostra volontà ad astenersi dalle azioni istesse (98)— E parimenti; siccome la volontà di un uomo può essere con impe-

tutti gli altri mezzi usati sempre nel consorzio sociale, e così i premi e le pene, sono pur essi diretti allo stesso scopo, di modo che potrebbe forse dirsi, che fra questi ed i precetti della Educazione non vi sia alcuna differenza. Ed in fatti anche il profondo Romagnosi scrisse, che tutti i mezzi governativi in una Società si riducono ad un gran sistema di *Educazione* e di *Tutela*, d'onde può trarsi, che anche i premi e le pene costituiscono parte della stessa educazione. Tutto questo è in realtà vero, perchè gli stessi codici rimuneratori o punitori non possono acchiudere che precetti diretti alla intelligenza e volontà degli uomini per fare che si commettano certe date azioni e che si allontanino dal commettere certe altre. Ma chi vuol considerare le cose sotto tutt'i rapporti, ben può avvedersi che, ad onta delle suddette identità di scopo e di mezzi, vi è pure segnatamente differenza per la natura di questi ultimi: perchè, ad esempio, trattandosi delle avvertenze contenute ne' suddetti codici, vi è un fonte di beni o di mali, dirò così, artificiali; nel mentre che tutt'i precetti di qualunque sistema di educazione non sono che consigli sforniti di ogni sanzione politica, ma che intanto promettono tutt'i beni naturali, e sono potentissimi, aprendo la via del maggiore possibile ben essere anche nel seno della società.

(98) Tutto ciò che qui è detto in rapporto alla grandissima, anzi assoluta influenza che ha l'intelletto sulle nostre azioni, vale a sempre più dimostrare quello che dissi ne' §§. 93, 94 e 95 e nelle note correlative ai medesimi. Sì, io lo trovo assolutamente vero. In noi tutta la forza sta nell' intelletto; poichè quando questa potenza ha pronunciato un formale giudizio sul carattere delle cose, la volontà non può che seguirlo, corrispondentemente all'invincibile sentimento della propria felicità, il quale con vera necessità la trasporta a seconda del giudizio stesso. Penso che qui potrà qualche lettore oppormi la tanto ricevuta quanto antica massima: *video meliora, proboque, deteriora sequor*. Ma questa massima non regge al martello di una critica sana e filosofica, perchè se potrà forse esser vera, considerandosi il giudizio altrui relativamente agli oggetti presentati come buoni, o come dannosi, essa è assolutamente erronea e falsa, quando si riferisce al giudizio di quello stesso, che trovasi nella posizione della scelta, essendo assolutamente impossibile ch' Egli preferisca ciò che ha considerato come il male maggiore, o che posterghi ciò che ha riconosciuto come il bene più grande. In poche parole, conchiudo, che le determinazioni della volontà e quindi le azioni esterne sono sempre subordinate alla cognizione dello intelletto; e

Digitized by Google

to trasportata dalle vive passioni (come che però ed in ultima analisi ciò derivi sempre dall' intelletto) non meno verso il vero bene, che verso il vero male; così le passioni stesse, quando siano sregolate e volgentisi verso reati, sono ad esso uomo di ostacolo, perchè si soffermi a scorgere con serena attenzione i caratteri delle azioni; ed il suo intelletto, in rapporto ad essi, ingannato ; e riagendo, se così può dirsi, sulla volontà medesima col presentarle come bene ed utili quelle azioni che sono realmente cattive e nocive; fa sì che le medesime si debbano quasi di necessità eseguire. E quindi è pur vero, che ove, agendo sempre sull' intelletto, si distrugga l'errore, sarà fiaccata la forza delle stesse sregolate passioni : l' uomo dovrà agire rettamente, e le azioni criminose nella sua pratica condotta sono, e saranno in tal caso un assurdo, o precisamente un morale impossibile (99).

106 — Dunque i precetti acchiusi in un sistema di Educazione

perciò credo che ragionevolmente il Lallebasque definì la volontà esecutiva, per *la funzione motrice, con cui eccitiamo i nostri organi verso uno stato trascelto.*

(99) Che sono mai le passioni? Dato dall'intelletto un giudizio; se è mai relativo ad una qualche azione, questa si vorrà o non si vorrà, e quindi, nella non esistenza di ostacoli esteriori, si farà o non si farà a seconda dello stesso giudizio. Ma l'eccitamento destato ne' nostri organi è certamente vario, secondo che la *volontà esecutiva* lo produce o dietro un giudizio dato sopra beni e mali creduti ordinarii, o dietro un giudizio dato sopra beni e mali creduti di grandissima importanza in rapporto alla nostra felicità, od in fine dietro una moltitudine di successivi giudizii sempre uniformi e producenti in noi una vera abitudine. Ora, io avviso, che appunto nella seconda e terza ipotesi stian descritte quelle che diconsi precisamente *passioni*. Le passioni dunque non sono, se non *quel vivissimo interesse che in noi nasce, ponendo in tempesta il cuore, o da un giudizio dato per cose sommamente credute importanti per la nostra felicità, o da una moltitudine di giudizii in noi medesimi produttrice di una reale abitudine.* E quindi è, che le passioni stesse son lodevoli o biasimevoli giusta che i giudizii da cui furon prodotte sono stati relativi a cose dell' uno o dell' altro carattere. Ma qualunque siasi il loro carattere, le azioni conseguenti impropriamente si diranno derivate e prodotte dalle passioni; perchè esse sono in realtà l'effetto sempre de' giudizii precedenti : e quindi *trattandosi di azioni criminose*, non possono essere che il risultamento dell' errore : ond' è sempre più dimostrato, come si disse, che se questo si distrugge, quelle saranno un vero impossibile.

Digitized by Google

debbono tutti volgere la loro forza ed agire *direttamente* sulle cognizioni degli uomini, ed *indirettamente* sopra i loro voleri. Dunque essi hanno tutti e possono solo avere una forza morale tendente ad istruire sulla vera natura delle cose, e da siffatta istruzione derivano le determinazioni degli uomini stessi, e queste poi producon sempre azioni corrispondenti.

107 — Datemi un uomo qualunque: fate che il medesimo da prima non abbia dinanzi a se alcun ostacolo che gl' impedisca direttamente di acquistare delle date cognizioni; fate pure che neanche alcun ostacolo indiretto si frapponga per l'enunciato fine, distruggendo l'errore, e così *dirigendo* tutte le passioni che sogliono violentemente trasportarlo; istruite poi questo stesso uomo con evidenza e completamente sopra la vera natura delle azioni criminose; istruitelo dei mali inevitabili e nascenti dalle ricordate quattro sanzioni contro chi ne provoca il rigore con la sua malvagia condotta; istruitelo ancora nell'identico modo sul vero carattere delle azioni lodevoli; e voi lo avrete tantosto allontanato dalla esecuzione di quelle, ed avvicinato alla pratica di tutte le morali e sociali virtù. Per lui non vi sarà bisogno di codice penale; per lui i magistrati saranno un inutile peso allo Stato; per lui le carceri non saranno giammai aperte; Egli in somma sarà l'uomo fedele ai suoi doveri, e rispettoso agli altrui diritti.

108 — Questi salutari effetti poi non sono chimerici, come taluno ha preteso: sono anzi effetti reali, figli della stessa nostra natura, e voluti da Dio medesimo, contro cui pronuncierebbe orribil bestemmia chiunque ardisse sostenere l'opposta sentenza (100).

(100) E sarebbe certamente una mostruosa idea quella di credere, che Iddio non voglia la coltura della nostra intelligenza al maggior grado possibile, e che a tale coltura debbano corrispondere effetti contrari, od anche non derivarne quelli di un massimo perfezionamento, tanto ansiosamente sperati. Tutto ciò che si fa da Dio deve ricevere il suo sviluppo, e la sola assertiva dell' opposto acchiuderebbe il maggiore degli assurdi, siccome calpesterebbe le sue leggi chi volesse sostenerla. Gli uomini sono, nella realtà loro, Esseri intelligenti, e come tali debbono estendere al maggior grado la loro intelligenza sotto tutt'i rapporti per conoscere appunto le leggi di Dio,

Digitized by Google

109 — Ma, come che veri i suddetti principî e gli enunciati risultamenti; essendo individuali e le conoscenze e le passioni; per ottener quelli pienamente, la Educazione dovrebb'essere anche individuale.

110 — Questa specie di Educazione però è un impossibile per un legislatore; perchè avendo egli dinanzi a se la intera popolazione, od almeno le grandi classi e non mai gl' individui che le compongono; non gli è dato dalla sua stessa posizione di dirigere le individuali facoltà. E se anche a queste dovrà giungere la sua azione, ciò avverrà sempre in un modo indiretto e mediato; e la sua stessa azione presenterà un carattere diverso e particolare nella sua intrinseca natura.

111 — Deve dunque ritenersi, che diversa sia la Educazione individuale dalla Educazione governativa; e che la diversità loro deriva da tre cagioni principalmente.

I. Nel mentre la prima deve direttamente occuparsi di oggetti particolari, e dei veri e reali caratteri delle particolari azioni e delle

osservarle, e trarne quindi per se i più salutari risultamenti, tanto in questa vita che nella vita futura ed eterna. In poche parole: dalla sola enunciata coltura possono attendersi religione, giustizia, virtù, pace, ordine e felicità, e, senza di essa, l' uso di ogni altro mezzo sarà sempre vano e dannoso. Ma sapete perchè gli stolti son capaci di fare il panegirico della ignoranza e dell'abrutimento, e d'inveire contro ogni progresso d'istruzione, di coltura e di educazione? Perchè da prima sono stolti essi medesimi, e questa è la potissima ragione; perchè essi inoltre illusoriamente credono che la ubbidienza alle Autorità ed alle leggi si possa solo ottenere, quando si comanda ad uomini rozzi ed ignoranti; e perchè in fine l' uso del bastone e de' ferri è assai più facile e spedito del carico della istruzione e della educazione, le quali, a dir vero, se da una parte sono utilissime all' umanità, dall' altra esigono pensieri, cure e travagli energici e costanti. Ma la loro via è fallace: donde ne son sempre derivati in ogni società i più gravi mali, e la universale infelicità, cagione ed effetto della ignoranza e della miseria di tutti. Oh! quanto gli uomini, con la istruzione e con la educazione, sarebbero più giusti più buoni e più felici di quello che oggi sono, dirò così, sotto la sola pressione de' ceppi e de' ferri. Diciamolo francamente: le pene non sono che quasi un inutile strazio, e forse son cagione esse stesse d'immoralità e di depravazione; — e d'altra parte è vera stoltezza lo attendere e lo sperare il tutto da loro.

Digitized by Google

particolari passioni di ogni genere e di tutt'i caratteri; la seconda non può scender mai a questi dettagli, ed è d'uopo che si contenti solo di un' azione generale, indiretta, e mediata.

II. Nella educazione individuale il pedagogo; dopo aver conosciuto il temperamento, la indole, e le forze fisiche e morali di chi vuol educare; deve a questi dati proporzionare la sua azione, e come che in rapporto alla moralità delle azioni e delle passioni non possa fare alcuna transazione, pure è d'uopo che diriga le sue cure a sviluppare nel suo alunno i poteri che ha, giusta il fine nascente dalla posizione sociale del medesimo.—Ma nella educazione governativa due soli sono i grandi dati, i quali debbono unicamente tenersi presenti, cioè *il massimo perfezionamento umano; ed il grado reale di coltura, in cui trovasi la nazion governata*: ed in vista di questi dati generali, l'uno di ragione e l'altro di fatto, il legislatore deve tutto tentare, modificando le passioni esistenti, ed aumentando l'attuale coltura sotto tutt'i rapporti, per migliorare in tutti i possibili modi la nazione istessa, e per fare che sempre più si avvicini al massimo grado proposto di coltura e di bontà.

III. In fine, laddove la educazione individuale cessa, allorchè l'uomo giunge a quell'età in cui s'incomincia ad essere attore nel gran teatro della umana società, la educazione governativa è perenne, continuata, e perpetua.

112 — Ora, stabiliti i caratteri della educazione governativa, che è appunto quella di cui debbo qui occuparmi; e ritenute ancora tutte le idee sviluppate di sopra intorno alla educazione in generale; è facile determinare la natura e la indole dei precetti, che dalla medesima vengono imperiosamente svelati e prescritti, onde raggiungere lo scopo proposto, cioè la prevenzion de' reati.

113 — Ma quali precisamente son questi precetti, ossia quali sono mai i mezzi che la educazione governativa, come parte della scienza igienica, prescrive per ottenere la prevenzione de' reati?

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Precetti della Educazione governativa per la prevenzione de' reati.

114 — Senza dubbio; vi è sensibile differenza fra la educazione individuale e la educazione governativa considerandole in rapporto alla prevenzione de' reati. Ad onta però di siffatta evidente differenza, in ultimo risultamento, identico è il soggetto sopra cui debbono far cadere le loro azioni, unico è lo scopo loro, e gli stessi mezzi hanno entrambe in loro potere; perchè trattasi sempre dell'uomo; perchè trattasi sempre del miglioramento morale e politico del medesimo; perchè infine i mezzi non stanno che nella direzione delle sue facoltà e de' suoi poteri.

115 — Ora; se la economia delle facoltà e dei poteri degli uomini è tale che, conosciuto un oggetto qualunque, si desidera o si abborre necessariamente secondo che si è conosciuto per un bene o per un male; se in conseguenza di queste prime funzioni gli uomini stessi, o si muovono per ottenerlo, o fan di tutto per allontanarlo; e se d'altronde, parlando de' reati, questi sono un preciso male, od una vera cagione di mali per chi li consuma: egli è chiaro che un legislatore otterrà senza fallo il suo scopo, cioè la prevenzion de' reati, ove porti i suoi governati allo stato di poter conoscere, e di conoscere realmente i veri caratteri delle cose e delle azioni.

116 — La indicazione dunque de' mezzi realmente esistenti nei legislatori per portar gli uomini a questo stato, è l'oggetto di cui debbo in questo luogo occuparmi.

117 — Ma poichè in ogni opera governativa, come peraltro suole accadere in ogni specie di opere, è d'uopo da prima togliere gli ostacoli che si oppongono al suo perfezionamento, e poi determinare i mezzi proprii a compirla; io dividerò questo capitolo in due articoli; trattando appunto nel primo degli ostacoli che esister possono per gli uomini in rapporto al conseguimento della reale cono-

Digitized by Google

scenza delle cose e delle azioni, con la indicazione de' mezzi propri i a distruggerli; e disaminando nel secondo le veraci vie che debbono calcarsi per giungere ad essa, ed ottenerne felici risultamenti.

ARTICOLO I.

Degli ostacoli che si oppongono agli uomini per lo acquisto della cognizione dei veraci caratteri esistenti nelle cose e nelle azioni in rapporto al nostro bene; e dei mezzi proprii a distruggerli.

118 — Si è detto fin dall'antichità e si sente in ogni giorno ripetere, che l'uomo sia per sua natura proclive a far male; e che ad onta che ei vegga il bene e l'ottimo ancora, abbracci sempre il male, e fino il peggiore.

119 — Io stimo, siccome già notai in altro luogo, falsissime e l'una e l'altra di queste due massime. L'uomo quando nasce non è naturalmente nè buono nè tristo. Egli non porta dalla natura che il sentimento della propria felicità, e le ispirazioni della ragione, la quale, sviluppandosi con la età, se da una parte approva e conforta il sentimento di questa felicità, dall'altra è capace di far conoscere e consigliare i confini di essa prescritti dalla stessa natura nella convivenza sociale. Ond'è, che la natura nol fece nè tristo e nè malvagio; ed è certamente assurda l'asserzione, che gli uomini nascano quasi scelerati, e che in ogni tempo veggano il bene, e siano ciò non ostante e pressochè sempre seguaci del male; che anzi può invece dirsi in qualche modo esser verissimo l'opposto; cioè che gli uomini siano naturalmente buoni, e che seguano sempre il bene, e fuggano sempre il male (101).

(101) Questa ultima assertiva è stata già dimostrata nella nota alla conclusione generale— Che poi gli uomini non nascano malvagi, anzi, che naturalmente siano buoni; io credo che ciò, ad onore della umanità, possa dimostrarsi mercè varii evidentissimi fatti. Ed in vero; come che il sentimento della nostra individuale felicità sia indefinito, ed astrattamente parlando, non abbia confini; pure egli è certo che in con-

Digitized by Google

120 — Nè qui si dica, che il mio giudizio sia retto sol quando si considera l'uomo scevro e libero da ogni violenza, e nello stato non-creato e nel fatto sia lo stesso sentimento e finito e confinato, perchè realmente finiti e confinati sono i bisogni nostri; ond'è che noi tutto dì vediamo, che quando l'uomo ha pensato a se stesso, volge sempre i suoi pensieri e le sue affezioni verso oggetti esteriori, e spesso in modo straordinario e sorprendente. Dunque, il cuore umano è fatto dalla stessa natura per amare e non per odiare; e se odia anche spesso, niuno è che non sappia derivare tale tormentoso sentimento da qualche eventuale cagione, e precisamente da un qualunque male, che l'oggetto del suo odio potè arrecargli; onde la differenza è manifestissima, perchè il sentimento dell'amore è naturale in lui, e quello dell'odio, dirò così, è tutto arteficiale. E poichè gli uomini al primo loro scontro si riconoscono somiglianti sotto moltiplici rapporti, e la somiglianza tra loro è maggiore di quella che mai possano avere con ogni altra specie di Esseri; è naturale che la simpatia e la benevolenza siano anche maggiori fra loro medesimi, a fronte di quella possano sentire in pro di ogni altra cosa creata. Nè qui si dica, che tutto questo si osserva non per la primitiva natura degli uomini, bensì solo per conseguenza della educazione e della loro abituale convivenza; perchè tali simpatia e benevolenza noi la scorgiamo tutto dì nei piccoli fanciulli appena usciti dalle fasce, e quando non ancora han risentito gli effetti della stessa educazione e della stessa abituale convivenza. Chi mai non ha visto l'impeto con cui i bambini si veggono, si festeggiano, e si abbracciano al primo loro incontrarsi? — In ogni conto, se la società e quindi la stessa educazione che in essa precisamente si ha, sono per loro stesse cose naturali; gli effetti loro dovran riputarsi anche tali, come che mediatamente dalla natura derivino. Di più; essendo gli uomini forniti di ragione, cioè del complesso di quelle facoltà, mercè cui può giungersi alla conoscenza dell'ordine stabilito nel creato, essa in proporzione del suo sviluppo, che dalla esperienza si ottiene, fa ben vederci, che noi non possiamo esser felici senza rispettare la felicità altrui; perchè appunto in tale reciproco rispetto sta quella cagione di ordine, che solo può produrre il benessere universale fra gli uomini stessi, giusta l'immutabile volere di Dio. Da ultimo, se il contrario di ciò che sostengo fosse vero; come mai si sentirebbero quotidianamente chiamati pazzi tutti coloro che altri offendono senza una positiva cagione? Questo universale sentimento non è forse la conseguenza della idea primitiva ed anche universale, che gli uomini per natura non possano nè fare, e neppur solo volere il male degli altri? E con ciò non si dice forse, che gli uomini sono naturalmente buoni? E questo universale concetto da ultimo non è forse rafforzato da quella ripugnanza e da quegli ostacoli che ognuno sente sempre nel suo cuore, ogni qualvolta si accinga a mal fare? Dunque, ben a ragione può conchiudersi, che gli uomini, lungi dall'essere naturalmente tristi e malvagi, sono invece e buoni e cordiali, e che i medesimi solo per corruzione e per eventuali cagioni possono farsi scelerati.

Digitized by Google

male di sua natura; ma che tale esser non possa, allorchè si giudica dell' uomo quale vittima delle passioni, e di tutta la schiera di quei vivissimi sentimenti che vengono in lui prodotti da svariate cagioni, e dai quali a forza sembra Egli trascinato a seguirne l'impulso: perchè anche in quest' ultima infelice posizione, ciò che ho di sopra detto, non sarà men vero in fatto, e nè meno conveniente ai principii del retto e della morale (102).

121 — Che sono mai le passioni sregolate? Quale azione spiegano precisamente tutti quei vivi sentimenti, che pare trascinino l'uomo a misfare? Rispondo con Pitagora: che le une e gli altri non sono che vetri colorati: ond'è, che siccome questi nascondono i naturali colori, e ci presentano gli oggetti quali essi vetri sono; così quelli ci alterano la conoscenza de' veri caratteri delle cose e delle azioni, e sotto la loro malefica influenza, noi stimiamo un male ciò che realmente per noi è un vero bene; e quindi ancora crediamo un bene sol quello ch' è omogeneo e corrispondente alla passione ed al sentimento, da cui siamo investiti, come che sia realmente per noi medesimi un verissimo male.

122—Dunque, non sono le dette passioni ed i ripetuti troppo vivi sentimenti quelli che ci portano al male; perchè essi non agiscono direttamente sulla nostra volontà, sibbene sul nostro intelletto, e l'azione loro è quella precisamente di occultare, in rapporto al nostro

(102) Gli uomini allorchè nascono, come già si è dimostrato, sono proclivi al bene. Dunque le passioni scelerate, dalle quali possono essere investiti, sono cose sopravvenute, accidentali, e dirò anche momentanee nel corso della loro vita. Dunque, per esse non possono cangiar di natura, e se furono proclivi al bene fin dalla culla, lo saran sempre anche in mezzo alla tempesta degli affetti malvagi. Guai alla umanità se così non fosse! Una volta che gli uomini cadessero in braccio ad una prava passione, in qual modo potrebbero più uscirne? E perduta così anche per disgraziato accidente la loro primitiva natura, come poterla più riacquistare? Lo impero attivo e perenne delle facoltà tutte costituenti la ragione, a che più servirebbe? Gli uomini dunque sono sempre inclinati al bene, e tali anche quando sono predominati dalle passioni malvage. Da qui il rimorso ed il nobile pentimento, e da qui pure il continuo ritorno dall'errore alla verità, dal cattivo al giusto operare. In poche parole; gli uo-

Digitized by Google

reale bene, i veraci caratteri delle cose e delle azioni (103).

123 — È stata questa la ragione che mi ha fatto riguardare le stesse passioni e gli stessi sentimenti con le cagioni loro di cui parlerò, come *ostacoli* all'acquisto della cognizione dei veraci caratteri delle stesse cose e delle stesse azioni. Ed è questa pure la ragione, per cui tratterò prima di essi, e dei mezzi atti a distruggerli, e poi di tutt' altro che, nella mira sempre di prevenire i reati, i legislatori far debbono per istruire i loro governati.

124 — Ma quanti e quali sono questi ostacoli? Se non m' inganno; essi sono moltissimi, indefiniti, ed immensamente complicati. Farei quindi opera vana e sempre imperfetta, se volessi tentare di tutti numerare. E di fatti; se tali ostacoli si trovano naturalmente là, dove stanno ignoranza ed errore; chi potrebbe aver tanta potenza da vedersi al caso di numerare tutte le cagioni dell' una e dell' altro?

125 — Felicemente però la impossibilità di enumerare tutt' i suddetti ostacoli non porta con se la impossibilità ancora di usare i mezzi proprii a distruggerli, e di possedere veramente la potenza di rimediare ai mali che si andrebbero a produrre; perchè egli è certo, che tutt'i mezzi i quali possono diminuire e che in effetti diminuiscono in qualunque modo generale l' ignoranza e l' errore nella nostra specie; han per ciò solo la potenza pure di abbattere e distruggere tanti altri elementi, che in opposto caso sarebbero egualmente di forte e dannoso ostacolo alla conoscenza dei reali caratteri delle cose e delle azioni (104).

mini, vittima delle passioni, sono come i corpi i quali, come che tendano sempre al loro centro, sono talvolta e per via trattenuti da forti ed estranei ostacoli. Questi distruggono forse la tendenza che hanno tutt'i corpi di gravitare verso il loro centro? Mai no certamente. Dunque, neppure le scellerate passioni son potenti a distruggere la naturale tendenza che gli uomini hanno al bene per volere di Dio. Che anzi avviso, che ove ciò non si avverasse, inutilmente si parlerebbe di morale, perchè gli uomini sarebbero quasi sempre cattivi, ed invano ed ingiustamente si chiamerebbero in questo fatale caso a rispondere della cattività loro.

(103) Vedi la nota al §. 105.

(104) Per esempio; se lo studio delle nostre facoltà interne viene stabilito e rego-

Digitized by Google

126 — In ogni conto poi ; scrivendosi quest' opera per determinarsi tutt' i mezzi , dei quali i legislatori debbono far uso a fine di estirpare, od almeno diminuire i reati; ed in realtà non potendo gli stessi legislatori portare la loro azione sopra tutti gli ostacoli esistenti in rapporto alla educazione ed alla istruzione (mezzi potentissimi e dirò anche unici per detto scopo) in un modo speciale, diretto, e dissociato; che anzi, ove il facessero,producendo mali maggiori; è cosa conveniente di ristringere ogni ricerca ed ogni discettazione solo a quelli che più facilmente possono definirsi, e che nel tempo stesso sappiamo rechino con la loro esistenza gravissimo danno (105).

lato in un modo proprio e conveniente ; esso non solo farà istruita la gioventù intorno a questa parte dello scibile umano,e quindi l'allontanerà da moltissimi errori relativi alla medesima; ma influirà ancora ed immensamente per lo perfezionamento sotto svariatissimi altri rapporti , come che mediati e lontani possano sembrarci i vantaggiosi risultamenti. È chiaro dunque, che le più fiate un solo passo dato per uscire da una determinata specie d'ignoranza o di errore, ingenera l'acquisto prodigioso d'infinite altre verità produttrici sempre di grandissimi beni : ond'è che questa felice condizione ci compensa bastevolmente della nostra limitata natura, e quasi ci dispensa dal bisogno della esatta enumerazione di tutt' i nostri possibili errori, i quali son potenti a condurci a misfare; e nel tempo stesso ci fa esser lieti sol che *francamente* e *sinceramente* si pensi e si operi in qualunque modo per l' ottenimento della sociale perfezione.

(105) Ogni legislatore ha innanzi a se le masse e non gl' individui, e lungi dall'essere un pedagogo, che guida il suo allievo, e che ne regola direttamente e materialmente ogni azione ed ogni passo ; Egli esamina la natura dell' uomo , la indole ed il carattere della nazione che governa,i tempi e le circostanze esistenti quando promulga le leggi; e quindi con sapienza dall'alto del trono fa sentire la sua voce all'universale, e su questo influisce in un modo straordinariamente prodigioso.E ciò che più desta sorpresa ed ammirazione si è , che nel mentre l'apparenza dimostra considerare e sanzionare a riguardo di un sol'oggetto, la sua azione in realtà si estende a molti, e produce in mezzo alla società ed in pro de' governati i più utili effetti. E così appunto è d'uopo persuaderci, che a prevenire i reati non è necessario sempre che il legislatore prenda di mira e rimuova quelle cagioni che sembra li producano immediatamente ; che anzi in fatto di legislazione relativa ai reati spesso si avvera, che quando più si risalisce a cagioni remote dai medesimi , tanto più il legislatore vedrà soddisfatti

Digitized by Google

127 — Gli ostacoli dunque, di cui possono e debbono seriamente occuparsi i legislatori, onde la Educazione produca quindi gli sperati effetti in rapporto alla distruzione ed alla prevenzione de' reati, possono ridursi a dieci specie, e sono con precisione quei nascenti

1.° Dalla miseria,
2.° Dalla manuale pubblica elemosina e dalla vagabondità,
3.° Dalle ingiustizie,
4.° Dalla cattiva salute,
5.° Dall' abuso de' liquori,
6.° Dalla periodica emigrazione,
7.° Dal Celibato e dalla Poligamia,
8.° Dai matrimonii intempestivi,
9.° Dal concubinato,
10.° Dalla superstizione in materia religiosa.

Brevemente parlerò di tutti questi ostacoli in dieci distinti paragrafi.

§. I.°

Degli ostacoli nascenti dalla miseria.

128 — Io per miseria intendo *quello stato in cui l'uomo, per necessità di sua umana esistenza, ed anche della sua sociale condizione,*

e coronati di successo i suoi desiderii ed i suoi nobili conati; perchè così agendo, si agisce sulle fondamentali origini, si modificano le vere sorgenti, e come che l'azione legislativa paia giunga indirettamente frammezzo alla Società per la prevenzione dei reati, essa, ove sia il vero prodotto de' savii principii governativi, riuscirà senza fallo efficacissima e produrrà vantaggiosissimi risultamenti. La storia di tutt' i tempi e di tutte le nazioni è zeppa di esempii parlanti a tale riguardo, ed essa non solo c'istruisce, che tante fiate una sola savia legge è capace di diminuire immensamente i reati, ma ci dimostra ancora, che per l'opposto una cattiva legge è capace pure di quasi crearli fino a rimenare in seno alla barbarie l' infelice popolo. Oh quanto è delicato e tremendo questo pensiero! Il filosofo che l' ha, spesso è costretto a piangere, vedendo come talune leggi, fatte per ottenere un bene materiale, che in ultima analisi si cangia in vero male, sono la sola cagione del pesantissimo accrescimento de' reati.

Digitized by Google

è gravato da bisogni, relativi alla ricchezza, in modo che, o non può Egli distruggerli coi mezzi i quali sono in sua balìa, o vedesi almeno privo della possibilità di accrescere i suoi poteri al di sopra de' bisogni stessi (106).

129 — Da questa idea fondamentale traggo;

1.° Che si debba dir miserabile non solo colui, il quale non abbia un pane necessario a trarre innanzi i suoi giorni, nè mezzo alcuno per procacciarlo; ma anche quello infelice che, o non trovi come porre a profitto il suo ingegno ed il suo potere, od abbia lo stesso pane unicamente perchè soggetta la sua persona e la sua famiglia a penose fatiche in tutt'i giorni, in tutte le ore di ciascun giorno, e forse anche nel tempo in cui par che riposi la stessa natura (107).

(106) Da questa definizione, o meglio da questa descrizione della miseria, ognuno vedrà, che io in questo luogo non considero la miseria in tutt'i sensi comunemente intesi, ma nel solo senso relativo alla ricchezza materiale; e che, in questo senso considerandola, do ad essa quella estensione la quale, bilanciato ancora il desiderio in tutti gli uomini esistenti di migliorare la propria condizione, è capace di produrre e produce in effetto una infelicità, ed un vero e positivo scontento. Questa specie di miseria dunque non è assoluta, ma relativa; e nel mentre può esser varia e diversa a seconda della varia e diversa condizione degl'individui contemplati, in rapporto all'effetto, è sempre identica, in quanto che sempre produce infelicità e scontento.

(107) Io qui pongo nel novero de' miseri tre classi di persone, cioè — 1°. Coloro che non hanno un pane, onde trarre innanzi i loro giorni, nè mezzo alcuno per procacciarlo, cioè che non hanno nè proprietà, nè professione, nè arte, nè mestiere di sorta. 2°. Coloro che nel mentre avrebbero un ingegno od un potere qualunque legittimo per lucrare lo stesso pane ed il vorrebbero ponendo quello in uso nel fatto e realmente, non hanno però mezzo alcuno per occuparsi. 3°. Coloro in fine che hanno questo pane, ma che l'hanno a sola ed unica condizione di sottostare di continuo e perennemente a penosi travagli. — E tutti costoro sono di certo miseri nel nostro senso, nel senso cioè, di essere impossibile in loro una tale tranquillità e soddisfazione, ed una tale contentezza, quale ogni uomo ha dritto a godere nella convivenza sociale. Ed in effetti; senza parlare della prima categoria, per la quale la cosa è troppo chiara; chi potrà dire di non vedere la miseria nelle due ultime condizioni? Sia un uomo, quanto si possa desiderare, del più alto ingegno; ed abbia Egli il verace e fermo volere di porlo ad uso per sè ed in pro de' suoi simili e della

Digitized by Google

2.° Che sia pur tale quell'individuo che, avendo una proprietà od una industria qualunque, la quale, nel mentre esige tutt'i suoi capitali, tutte le sue opere ed ogni suo travaglio, non possa poi viver nella sua condizione coi prodotti dalla medesima nascenti (108).

3.° Che sia egualmente misero l'impiegato il quale, nel mentre, per lo adempimento de' doveri annessi alla sua carica non può

società intiera, a che avrà l'uno e sarà nobilitato dall'altro, se la sua posizione sociale gli terrà chiusa ogni via inesorabilmente? I suoi meriti in tale rincontro, il sentimento di averli, ed il nobile e fermo proposito di usarli, non costituiranno forse per lui, in mezzo al reale bisogno di un pane, un fonte più largo di pene e di tristezze, e per lui di tanto maggiore, di quanto la sua intelligenza e la sua immaginazione sono e più estese e più vive? E dall'altra parte, l'animo ed il cuore di chi *sempre* è gravato sotto il peso di travagli e fatighe, potranno mai esser tranquilli e felici? La sua vita invece non sarà forse una ferrea ed interminabile catena di sofferenze e di dolore? E così, essa non sarà pure sensibilmente e crudelmente abbreviata?

(108) Vivere senza miseria non è certamente il trarre innanzi i suoi giorni coll'avere un pane indispensabile alla vita. Questa condizione è di un'assoluta necessità naturale per tutti gli uomini in generale. Ma gli uomini della Società non hanno le sole *naturali necessità:* per essi esistono pure le *civili*, e queste sono le più fiate, anzi dirò sempre le veramente reali, urgenti e tormentose. Ecco perchè io sopra diceva, che la miseria al nostro proposito ed in questo luogo non dovea mai considerarsi in un senso assoluto, ma solo relativo. Egli è chiaro dunque che anche misero può appellarsi quel cittadino che fornito di una proprietà o di una industria qualunque, e che coltivando l'una, e soddisfacendo all'altra ne' modi proprii e convenienti, non possa, ad onta di tutto questo, arrivare a distruggere i bisogni della sua sociale condizione; perchè in ultima analisi quegli stenti e quelle sofferenze cui trovansi condannati quei contadini, che hanno a grave stento il solo pane per prolungare la loro infelice vita, quegli stessi stenti e sofferenze appesantiscono la sorte de' proprietarii e degl'industriosi posti nella enunciata posizione; che anzi, tutto considerato, senza dubbio si troverà che questi ultimi sono di necessità più infelici de' primi. Nè vale il dire, che arrestando gli slanci della loro immaginazione, e restringendo la sfera de'loro desiderii, potrebbero essi ben vivere con tranquillità e felicemente. Questo ragionare par vero e fondato; ma gli uomini debbono giudicarsi quali sono realmente e generalmente nel fatto, e non quali si vorrebbe che fossero. Quando essi sono nati in un determinato stato, e nel medesimo educati, è impossibile, senza supporre un vero eroismo, che con tranquilla rassegnazione e con vera contentezza dell'animo si soggettino a continue privazioni in rapporto a quei comodi, i quali si godono da chi ebbe in sorte lo stato medesimo. Ma gli eroi son pochi, e la esperienza

Digitized by Google

di altro occuparsi, non possa poi sostenersi nel suo *grado* e nella sua *decenza* col solo soldo della carica istessa (109).

4.° Che da ultimo debbano gli uomini reputarsi anche miseri, quando, in qualunque condizione si trovino, veggano innanzi a loro spenta ogni speranza di uno stato migliore (110).

quotidiana dimostra, che la umanità in generale non si sublima, battendo con ardire e fortezza le vie della tanto difficoltosa, quanto bella virtù; e che ogni Legislatore, per ben giudicarla, considerar la deve nel suo ordinario carattere. Ora, quando gli uomini non posson trarre dalle loro proprietà ben coltivate, e dalle loro industrie ben dirette quelle soddisfazioni che, secondo il loro stato, son per essi tante necessità; egli è certo che il dolore sarà associato ai loro giorni, e che quindi in tal caso gli uomini stessi bene potran dirsi e miseri ed infelici.

(109) « Basterà, *dice Bentham a riguardo degl'impiegati*, per metterli al coverto « del bisogno, di somministrar loro il necessario fisico? Nò. Se non vi è una certa « proporzione tra la dignità di cui un uomo è rivestito, ed i mezzi di sostenerla, è « in uno stato di sofferenza e di privazione, perchè non può corrispondere a ciò che « si attende da lui e rimanere a livello della classe ch'è chiamato a frequentare. In « una parola, i bisogni crescono cogli onori, ed il necessario relativo varia colle con- « dizioni. Mettete un uomo in un posto elevato senza dargli di che mantenersi, quale « ne sarà il risultamento? La sua dignità gli fornisce un motivo per far male, e la « sua potenza gliene dà i mezzi » — Trat. di leg. civ. e pen. tom. 3°. cap. 8°. — Vedi pure lo stesso Bentham, Teor. delle pene e ricomp. tom. 3°. lib. 2°. cap. 7°. — E ciò che dice questo dotto ed analitico Scrittore è contestato dal fatto. — Immaginate un giusto, nobile e virtuoso Magistrato. Egli per adempiere con esattezza ai proprii doveri, per amministrare con decoro la giustizia, ed affinchè tutti partano contenti di lui dal suo Tribunale, è d'uopo che sia di continuo occupato in tutt'i giorni, di modo che gli sia pure impossibile di pensare a trarre onoratamente un denaro da qualunque altro onesto fonte, all'infuori del soldo concesso alla sua carica. Or bene: se questo soldo non è bastevole a sostenere e ad educare la sua famiglia con decenza e convenienza, siccome la condizione in cui trovasi esigerebbe, il detto Magistrato non sarà forse un misero? Potrà Egli vivere tranquillo e contento?

(110) Se la Società fosse tale, che gli uomini viventi in essa avessero quanto loro bastasse, giusta la propria condizione, a trarre innanzi i giorni senz'avere neppure la speranza di migliorarla in un modo qualunque legittimo; la Società istessa sarebbe per tali uomini il vero letto di Procuste, e ne nascerebbe inevitabilmente, ch'essi si riguarderebbero come miseri anche in mezzo alla soddisfazione degli attuali reali bisogni; e quindi si vedrebbero da prima indifferenti e quasi sopiti, e poscia contri-

Digitized by Google

130 — Quando i suddetti stati si avverano ; e là , dove la umana condizione a sì fatti confini si trova, la miseria n'è la inseparabile e lurida compagna. L'uomo allora non può più conoscere la realtà della natura. Ogni dettato di educazione è posto in non cale, e tutta la forza della naturale bontà è perduta. Un velo tenebroso nasconde i veraci caratteri delle cose e delle azioni; e l'errore, anche in rapporto al proprio verace bene, sarà l'unica guida nella sua pratica condotta. Il bene sarà riguardato come male ; il male sarà definito per un bene ; ed il reato , cagione funesta della umana infelicità, sarà la necessaria conseguenza di tali strani giudizii. Sì, l'uomo stesso in questa fatale situazione , dimenticando quello che

stati ed infelici. Nè ciò sarebbe cosa strana ad avverarsi ; che anzi sarebbe cosa naturalissima. Gli uomini non solo hanno il sentimento di conservarsi, al che si soddisfa coi mezzi proprii a distruggere i positivi bisogni dell'attualità ; ma hanno ancor quello di migliorare la loro sorte, qualunque mai siasi; ed esso è indifinito, e spinge sempre i desiderii di tutti al campo dell'avvenire. Questo sentimento poi , siccome si trova universale, e si vede sorgere non meno nel cuore del ricco e del povero, del debole e del potente, del fanciullo e dell'adulto, dell' ignorante e del dotto; così devesi anche conchiudere, che esso sia una necessità per gli uomini tutti, che sia voluto dalla natura, e che perciò sia garentito da un vero ed indistruttibile diritto. Quale altro fondamento hanno mai tutti gli altri diritti, i quali da tutti ed anche dai più schifiltosi son riconosciuti senza il menomo dubbio? In fine è a notarsi, che la esperienza di tutt'i secoli e di tutte le nazioni dimostra, che quante volte è mancata la possibilità,od anzi la probabilità di migliorare la propria sorte,nulla potendo fare o sperare sotto questo rapporto, le genti sian tornate ben presto nella primitiva barbarie. Alla energia è successa la indolenza, al desiderio è subentrata l'apatia, all'attività l'ozio ed il torpore, e conseguenza di queste novelle condizioni sono state sempre l'ignoranza e l'impotenza. Ben dunque io diceva, che gli uomini son pure miseri, quando innanzi a loro non sta alcuna possibilità,e quando nel loro cuore è morta ogni speranza di migliorare il proprio destino, ed il quadro delle aspettative non esiste per loro; perchè il soffocamento dei sentimenti naturali, la distruzione delle forze ricevute da Dio, e la privazione quindi di un diritto sacro ed ineluttabile, non possono che produrre e miseria e vera infelicità — *Tous les biens*, dit M. Bentham, *pris ensemble, que sont-ils en comparaison de l'espérance seule? Elle donne la vie et le mouvement au monde morale; elle remplit les jours et les annès, dont les plaisirs n'occupent que des instants fugitifs* — Theorie des Pein et des récomp tom. 2°. pag. 234. ch. 5.

Digitized by Google

udì tante volte di bene e di morale, non vedrà più — che l'invadere il patrimonio alieno — che l'ingannare ne' contratti e nel commercio — e che la violazione de' doveri della propria carica siano non meno un male altrui ed un male pubblico, che un reale male anche a sè stesso; ma dirà invece — che il bisogno, cui fa maggiore la punta immaginazione, rende legittimo ogni passo — che tirannia sarebbe d'impedire ch'Egli il desse — e che è nella prudenza di guardare più al presente che al futuro. Quale rovinoso sconvolgimento nelle idee e nei giudizii! Quali reati non debbono emergerne!! (111).

(111) La descrizione di sopra fatta dei tanto deplorabili, quanto necessarii effetti della miseria è una debolissima immagine di quello che realmente si avvera nella Società. E chi volesse negare tali funesti risultamenti, darebbe indubitato segno, o di essere ignorante fino alla deficienza dello stesso senso comune, o di essere bugiardo e mentitore; perchè non vi è città, non vi è paese, non vi è villaggio, in cui non si abbia l'occasione di osservare quasi quotidianamente le funeste conseguenze della miseria. Quanti contadini, solo perchè premuti da questa, dimenticano i buoni precetti dati loro dai genitori, dai parrochi e dai giornalieri esempii delle pene che colpirono i delinquenti, e giungono al furto da prima, e poscia agli assalti nelle pubbliche strade, e ad ogni altro misfatto! Quanto è immenso il numero delle fanciulle le quali, quantunque nate con istinti di pudore, di rettitudine e di onestà, perchè spinte in origine dalla miseria, si riposano su i gradini della più vile abbiezione, e s'imbrattano poi, annodando anche altri al fatale loro destino, nelle più nere e più detestabili nefandezze! Quante Autorità, solo per sopperire agli urgenti bisogni delle proprie famiglie, tradiscono il Sovrano e le leggi, opprimendo coloro che furono al loro governo affidati! Quanti Magistrati in fine, unicamente per la stessa fatale vicenda, vendono favori, allorchè non dovrebbero che rendere esatta ed imparziale giustizia!! — In poche parole; la miseria ed il bisogno, nel mentre soffocano quella voce dei buoni sentimenti, che suole naturalmente elevarsi nel cuore di tutti gli uomini viventi nella società, sono i due grandi successori dei vizii e quindi ancora dei più neri misfatti. — « Un uomo privato dei mezzi a sussistere, dice il gran filosofo-politico Bentham, è « spinto col più irresistibile de' motivi a commettere tutt'i delitti, coi quali può prov- « vedere ai suoi bisogni. Dove questo stimolante esiste, è inutile il combatterlo col « timor delle pene; perchè ve ne sono poche che possono essere più grandi, e niuna, « che a ragione della sua certezza e della sua lontananza, possa comparire egual- « mente grande, che la sofferenza di morir di fame. Non si può dunque guarentirsi « dagli effetti della indigenza, se non che procurando il necessario a coloro che non

Digitized by Google

131 — Nè questi dolorosi effetti debbon destare la più lieve sorpresa. Gli uomini (e ne hanno ben diritto nella civile società) vogliono vivere nel miglior modo possibile alla loro posizione di fatto: e quindi non solo avere il puro necessario, ma vedere ancora innanzi a loro una lusinghiera prospettiva. Questo sentimento è naturale, indistruttibile, e, come già diceva, è sostenuto ancora da un sacro diritto; e quantunque gli uomini stessi veggano da una parte e facilmente si persuadano, che, a conseguire un tanto bene, sia d'uopo usare delle proprie forze e dei proprii individuali poteri; eglino dall'altra debbono esser sicuri di ottenerlo, quando fanno tutto quello che loro comanda e permette la stessa loro enunciata posizione. Se quindi non l'ottengono, nè avrebbero potuto ottenerlo ad onta del loro vivo interesse, e del coscienzioso loro attaccamento al completo disimpegno dei doveri annessi alla condizione in che trovansi; è necessità di natura, e sta nella indole ordinaria della umana economia; che traveggano e cadano nell'errore, giudicando delle cose e delle azioni; e che nel tempo stesso, in mezzo alle loro illusioni, vadano a trovare il desiderato e necessario bene anche nel campo del reato (112).

« lo hanno » — Trattato di leg. civ: e pen: tom. 3. cap. 5. n°. 3°. sez. 2. — E lo stesso Scrittore, parlando degl'impiegati aggiunge poco dopo. = « Astrazione fatta « dalla felicità degl'individui, l'interesse del servizio esige, che gl'impiegati pubblici « sieno al coverto del bisogno in tutti gl'impieghi che danno loro i mezzi di acqui- « stare per vie pregiudizievoli. Si sono veduti nascere in Russia i più grandi abusi « in tutte le amministrazioni per la insufficienza di salarii. Quando gli uomini, pres- « sati dal bisogno, abusano del loro potere, divengono cupidi, concussionarii e ladri, « il biasimo deve dividersi fra loro ed il Governo, che ha posto questo ostacolo alla « loro probità, Metteteli tra la necessità di vivere e la impossibilità di sussistere « onestamente, essi devono riguardare la estorsione come un supplemento legittimo, « tacitamente autorizzato da coloro, i quali l'impiegano. » Loco cit. cap. 8. — M. de Lannay, amministratore generale di Federico II° diceva a questo gran Sovrano per indurlo ad aumentare il soldo a taluni impiegati delle dogane. — *Il y a Sire, une maxime bien essentielle, que l'on perd trop facilment de vue, surtout en matière d'administration; c' est qu'en général les hommes ne demendent pas mieux que d'être honnêtes, mais qu'il faut, toujours leur en laisser la possibilité.*

(112) Tutte le cose dette in questo paragrafo e nel testo e nella nota, sono certa-

Digitized by Google

132 — È dunque principale dovere di ogni ben costituita Società di distruggere le cagioni della miseria, e con esse la miseria istessa. Non intendo già dire, che la Società debba dare all'uomo un pane, e chiamarlo in ogni giorno a mensa imbandita: ciò farà ed è dovere che faccia solo in rapporto all'impotente (113). Ma in riguardo agli altri tutti, se tanto non debbe fare, è d'uopo, è necessità però che niun provvedimento possibile trascuri, da cui sorger possa per felice risultamento; — che la coltura delle proprietà non sia inceppata e corrisponda alle speranze concette dall'industre agricoltore; — che le imposte alle proprietà stesse siano pagate solo da coloro che ne hanno una quantità soprabbondante all'assoluta necessità della propria sussistenza; e sieno sempre pagate in un modo più gravoso progressivamente e proporzionatamente al mag-

mente del più alto interesse, e debbono esse richiamare la più viva attenzione dei Governi. Ma non vorrei che, male interpetrando le mie idee, si credesse pensar io che, ad allontanare tanti funesti mali, si dovessero abbracciare i principii del *Comunismo* e del *Socialismo*, de'quali si ha qualche esempio nella remota antichità, de'quali tanto elogio fece nel passato secolo l'Abate di Mably (de la législation, ou Principes des loix), e dei quali a dì nostri si è tanto parlato, si parla, e forse si parlerà ancora per lungo tempo. Io detesto il *Comunismo* come una istituzione non meno pazza che scelerata e rovinosa; e riguardo il *Socialismo*, considerato in rapporto al Governo, cioè che il Governo debba attuarlo, come una vera utopia. Quando dunque ho detto, che la miseria è uno de'più forti ostacoli per ottenere utili risultamenti da un buon sistema di educazione; quando ne ho scritto gli sconfortanti e perniciosi effetti; quando ho richiamata l'attenzione de' Governi sopra di essa; io non ho fatto che reclamare l'esatto adempimento di quei doveri che ha, per volere di Dio, ogni costituito e legittimo Governo, e dai quali posson solo derivare felici conseguenze, attuandosi un savio sistema di educazione, e quindi ancora la più rassicurante prevenzione de'reati.

(113) La cosa a tale proposito è chiarissima. Se difatti un uomo esiste e trovasi nella fisica ed assoluta impossibilità di lucrarsi un pane qualunque, non avrà Egli dritto a reclamarlo per conservarsi? E se lo ha, contro chi potrà sperimentarlo, se non contro quella stessa Società che tante obbligazioni avrebbe potuto imporgli nel caso fosse stato nel fisico potere di servirla e di esserle utile? — Bentham nel citato luogo dice = *È la Umanità che prescrive di trovare occupazioni pel sordo, pel cieco, pel muto, per lo storpiato, per lo impotente, per lo infermo.* — Sarebbe stato meglio che avesse detto = *è il Dovere, che prescrive di nutrire tali Esseri.*

Digitized by Google

gior valore di quelle, cioè delle stesse proprietà. Così solo si otterrà veracemente, che gli uomini con egual modo contribuiscano al mantenimento della società, ch'è istituzione di comune necessità ed utilità; — che il commercio ed ogni altra industria sian liberi e scevri di ogni ostacolo; — che ogni cittadino abbia dinanzi a sè aperte larghe vie per occuparsi corrispondentemente ai suoi poteri, e quindi i mezzi ancora per soddisfare ai proprii bisogni;—che l'impiegato trovi il suo decente sostegno nel soldo annesso alla carica che sostiene; — e che da ultimo tutti veggano spuntare, innanzi ai loro nobili conati, la fondata speranza di un migliore avvenire (114).

133 — Questi provvedimenti ed altri di simil carattere stanno, come già si accennava, nella sfera de' più sacri doveri di ogni ben costituita Società. Se quindi non si adottino, e, per effetto della non esistenza loro, la pungente e gigante miseria costituisca un forte ostacolo ad ogni sistema di pubblica educazione; chi meraviglierà che la medesima non produca gli sperati salutari effetti? Chi rimarrà sorpreso che gli uomini giudichino male delle cose e delle azio-

(114) L'oggetto e lo scopo di quest'opera non mi permettono disaminare e discutere tutt'i provvedimenti sociali, i quali debbono adottarsi da un savio Governo, affinchè i suddetti vantaggiosi risultamenti ed altri di simil carattere si ottengano, ed affinchè quindi, facendosi essi medesimi positive e forti cagioni, potentemente influiscano alle conseguenze di un savio sistema di educazione, ed in ultimo alla salutare prevenzione de' reati. Per me basta in questo luogo di aver osservato e ricordato che il medesimo stato, in rapporto alla ricchezza materiale, ha una potentissima forza per dirigere in un modo o in un altro le nostre facoltà, e per modificare corrispondentemente i nostri naturali sentimenti e le nostre naturali inclinazioni; che la miseria fa bene spesso cadere in errore in rapporto al giudizio da darsi alle cose ed alle azioni; che la medesima quindi, producendo per sua natura scontento ed infelicità, neutralizza per l'ordinario e distrugge tutto quel bene che potrebbe a ragione aspettarsi da una buona e savia educazione; e che da ultimo i Governi, riconoscendosi nel preciso dovere di prevenire i reati, debbano distruggerla od almeno diminuirla con tutt'i mezzi possibili alla condizione in che trovasi la Nazione cui comandano. Ed infatti, nel mentre è certo, che i mezzi da usarsi per conseguire il suddetto scopo sono diversi e varii a seconda della vera e reale posizione di fatto di una Nazione qualunque; chi non sa che l'enumerarli e disaminarli sotto tutt'i rapporti sia oggetto preciso della Politica Economia?

Digitized by Google

ni? Chi potrà ad essi imputare le loro stesse mancanze?—Se volete gli effetti, fate liberamente agir le cagioni. La educazione; sia anche ben fondata e ben diretta; troverà sempre un potente ostacolo nella miseria. Distruggetela e sperate con fiducia.

§. II.

Degli ostacoli nascenti dalla manuale pubblica elemosina e dalla vagabondità.

134—Doloroso quanto necessario ed inevitabile effetto della miseria gravante un corpo sociale, si è la esistenza nel medesimo della *elemosina manuale pubblica* e della *vagabondità;* perchè gli uomini che non hanno un pane, ed a cui non è dato di ottenerlo per impotenza personale, o per qualunque altra cagione incolpabile, son costretti a stendere, umili ed avviliti, le scarne mani al ricco che passa o che gode in superba casa, affine di commoverne il cuore ed avere il frutto della destata compassione.

135 — Ma questo stesso effetto della miseria, cioè la stessa elemosina manuale, e la stessa vagabondità sono esse pure ostacoli forti ad ogni buon sistema di educazione, e quindi cagioni di dannosi reati. Ed in fatti:

1.° Se coloro che trovansi nella dura posizione di chiedere per le vie e per le porte il pane, debbon prima superare le forze della contrastante natura, e poi, vinti dalla fame, perdono man mano il naturale pudore fino ad essere per loro un' assoluta indifferenza la vita di accattoni; qual educazione potrà farli risorgere dalla contratt' abbiezione, e quindi impedire le funeste conseguenze della medesima, la quale inevitabilmente conduce ad azioni dello stesso carattere? L'uomo avvilito nel seno della società e nella convivenza cogli altri uomini, è quasi impossibile che si volga a virtù, ad on

Digitized by Google

ta di qualunque riscossa; e per le già possedute abitudini, è quasi sempre disposto a misfare (115).

2.° L'ozio dall'altra parte, in cui vivrebbero naturalmente gli elemosinanti, li farebbe sordi od almeno restii a qualunque dettato o precetto di educazione; perchè gli oziosi e gli abituati a vivere del pane somministrato dalla compassione, han lentezza nel corpo, debolezza nella mente, e mal volentieri si assoggettano a quei travagli, che son compagni inseparabili di tutte le virtù sociali proprie a far conseguire beni e prosperità. Il reato poi, come che nel-

(115) Il sentimento della conservazione, che naturalmente si trova nel cuore di ciascun uomo, si converte nella civile società in *amor proprio*. Noi quindi, spinti ed urtati dal medesimo, non solo vogliamo il procacciamento delle cose utili e di tutt' i possibili vantaggi, ma sopra modo desideriamo ancora, che gli uomini coi quali conviviamo, sieno a conoscenza della nostra felice posizione; e questo desiderio è sì gagliardo e sì forte in quasi tutti gl'individui della nostra specie, che più facilmente si rinuncierebbe al reale possesso delle utili cose, anzichè alla soddisfazione derivante dalla idea che altri conosca il nostro avventuroso stato. Sì certamente: se gli uomini anelano di essere perfetti nelle arti, di giungere a scovrire gli arcani più profondi e più occulti delle scienze, e di riuscire felici in tutte le agognate intraprese; e se per tutti questi riguardi si assoggettano e durano le più dolorose fatighe per anni, per lustri, e dirò pure per l'intero corso della vita; tutto ciò essi fanno principalmente perchè mossi dal desiderio intensissimo di essere in una luminosa posizione nella Società, od almeno di sfuggire l'altrui disapprovazione e l'universale disprezzo. In poche parole: gli uomini nelle loro belle azioni sono universalmente mossi, diretti e sostenuti dall'*amor proprio;* ed ogni Legislatore, determinando un sistema di savia educazione, non può a meno di fondare le sue speranze sul soccorso derivante dalle spinte dell'*amor proprio* di tutti coloro, cui il sistema istesso dev'essere applicato. Senza tale soccorso di fatti, ogni conato tornerebbe vano, tutto sarebbe torpore ed inerzia, e quindi lutto e miseria. — Ora, gli uomini che siansi tanto vilmente prostrati fino a chiedere per le vie, per le porte, innanzi al pubblico, e tante fiate con avanzata petulanza un pane per vivere un giorno, e forse una sol'ora senza punto pensare al tempo futuro, questi uomini, dico, avendo superata ogni barriera elevata dalla sanzion popolare, ed essendo privi di ogni menomo pudore, quale *amor proprio* possono essi sentire? E nella completa privazione del medesimo, di qual forza possono essere in rapporto a loro i dettati di un qualunque sistema di educazione? Ed in fine quale sanzione, tranne *quella de' ceppi*, potrà una volta sola ritenerli dal misfare?

Digitized by Google

la sola apparenza, offrendo una risorsa e più facile e più sicura, li carezzerebbe di più, e quindi essi, posponendo ogni consiglio de'buoni principii, più facilmente vi cadrebbero (116).

3.° Che se tanto si offre al pensiere, parlando degli elemosinanti; simili effetti debbono notarsi a riguardo de'girovaghi e vagabondi. Questi Esseri sciagurati, come non hanno proprietà ed industria, così son pure privi di morale e di ogni rastro di onore: che anzi, ignoti nel paese in cui per momenti dimorano, fuggono, a mala pena possono temere di essere conosciuti, e vanno a fermarsi là, dove neppure il loro nome sia manifesto ad alcuno. In poche parole: essi vogliono viver sempre fra quegli uomini, i quali nulla sanno della loro nascita, della loro condizione, della loro indole, del loro carattere, e di quanto altro costituisce lo stato di ogni onesto cittadino; e ciò affine di essere più liberi e più sbrigliati nei loro portamenti. Ma qual'educazione può mai giungere a costoro e migliorarli? La loro essenza non starà forse nel delinquere? (117).

4.° Ma se questi tristi effetti possono notarsi derivare dalla esistenza dell'elemosina manuale e della vagabondità in rapporto agli stessi elemosinanti e vagabondi; perniciosi effetti pure producono le identiche cagioni nella morale e nel carattere in generale di tutti i componenti la società. Ognun sa, e la maggior parte per propria esperienza, quale e quanta sia la petulanza degli accattoni nelle vie de'paesi, delle città e delle Capitali specialmente, e quali mezzi, ad onta che siasi per natura e per fatto generosi, debbano usarsi tante fiate onde esserne liberati. Tali incontri e tali vicende, in tutt'i giorni ripetuti, non possono a meno di produrre, da una parte odio e dispetto, e dall'altra prima dolore, e poi apatìa e germi della più vergognosa crudeltà: e quindi ancora il paralizza-

(116) Questo carattere degli elemosinanti, come che possa sembrare identico a quello disaminato di sopra, pure nella sua realtà è diverso, perchè quello è l'effetto di una corruzione morale, e questo deriva solo da contratte abitudini.

(117) La cosa è troppo chiara per aver bisogno di comento.

Digitized by Google

mento, od almeno la diminuzione della forza naturale di tutt'i mezzi esistenti in un savio sistema di educazione (118).

5.° In fine, gli elemosinanti ed i vagabondi, in mezzo alla società, offrono sempre un esempio di corruzione, ed uno spettacolo non solo doloroso e desolante, ma anche tale da destare nell'universale un certo odio contro il Governo, il che sempre lo snerva in qualche modo, e lo debilita in tutte le sue funzioni (119).

136 — L'Elemosina dunque e la Vagabondità sono, senza il menomo dubbio, veri e reali ostacoli ad ogni possibile sistema di edu-

(118) Considerando il nostro Essere e la nostra economia, non si può a meno di riconoscere e persuadersi: 1°. che le buone naturali inclinazioni moltissimo influiscono ai felici risultamenti della educazione: 2°. che la ripetizione quotidiana di determinate sensazioni sul nostro spirito costituiscono reali abitudini e cangiano quindi la nostra primitiva natura, per lo che, ove quelle accennino a tristi sentimenti, le naturali e buone inclinazioni si cangiano in tristi e perverse. Se dunque le continue occasioni prodotte dalla manuale quotidiana elemosina costringono gli uomini a soffocare ne'loro cuori i naturali sentimenti di pietà e di compassione, e ad essere invece abitualmente sordi, apati, e crudeli verso le miserie del proprio simile fino a riguardarle con indignazione e disprezzo, non diverranno forse gli stessi uomini crudeli? E se tanto si avvera, quali ostacoli non troverà ne' suoi progressi l'educazione per l'insegnamento e diffusione de'buoni principii? E se tanto avverrà, chi mai potrà sostenere, che in questa posizione non saranno più numerose e maggiori le difficoltà per la prevenzione de'reati?

(119) Una delle più numerose classi esistenti in qualunque società è ordinariamente e fatalmente quella che per menare innanzi i suoi giorni, ha indispensabile bisogno di sottoporsi a continuati e durissimi travagli; e spesso, anche ad onta di questi, vive ancora nel seno della miseria e del dolore. Se quindi questi infelici vedranno spesso e quasi di continuo al loro fianco gli elemosinanti, i quali, riposandosi in un ozio beato, han pure quel pane che loro costa tanti sudori; chi ne assicura che non siano tentati a seguirne l'esempio? Che anzi, chi non sarà certo, che molti di loro lo seguiranno? La esistenza dunque della elemosina manuale nelle pubbliche vie sarà fonte perenne di scandalo e di corruzione, e, col non distruggerla, non si farà che sempre più aumentarla. Ma l'aumento di essa in una Società qualunque non offrirà forse un doloroso spettacolo? Le industrie, l'agricoltura ed il commercio non rimarranno forse colpiti? Le funzioni, dirò, quasi tutte del Governo non si vedranno forse inceppate?—La cosa è di tale evidenza, che non abbisogna di apparato di pruove, e basta aprire un sol libro di storia per esserne persuaso.

Digitized by Google

cazione; e quindi sono germi ancora eccitanti, o per lo meno, disponenti in generale alla consumazione de' reati. Dunque, a far diminuire questi col soccorso di una savia educazione governativa, è indispensabile da prima distruggere la esistenza di quelle per mezzo di tutt'i poteri sociali adoperati con vigore e con accorgimento.

137 — Ma quali mezzi potrebbero realmente con utilità usarsi per l'oggetto? Dovran forse darsi agli Elemosinanti ed ai Vagabondi case, fondi, animali, industrie, onde tenerli fermi, e distruggere così lo spettacolo della loro miseria? Sarebbe forse convèniente di ripetere questi atti di generosità anche quando avessero Essi sciupate con ogni sorta di vizii le cose una volta di già ricevute?

138 — Siffatte inchieste sono indegne di un pensatore, e di chi anela sinceramente al miglioramento della umanità. Ma se tanto non debbe farsi, io credo però, che l' elemosina manuale e la vagabondità scomparirebbero dal consorzio sociale, od in ogni conto, a mala pena se ne avvertirebbe la esistenza:

1.° Se i poveri storpiati, infermi o in qualunque modo malsani ed impotenti ad ogni specie di travaglio, avessero ricovero e fossero *umanamente* e *caritatevolmente* mantenuti a pubbliche spese in diversi stabilimenti, che ogni Governo dovrebbe erigere in ciascuna Provincia o Dipartimento (120).

(120) Questo dettato, o meglio il dovere di conservare gli storpii, gl'infermi, i malsani, ed in generale tutti gl'impotenti con la piena soddisfazione ai necessarii bisogni della vita, sorge dai principii fondamentali e regolatori di ogni civile società; perchè tutte le civili società stanno per assoluto volere di Dio, e per loro essenza sono di *reciproco soccorso;* ed ingiustizia naturale sarebbe negar questo a qualunque uomo, quando si trovi nella vera impossibilità di conservarsi da se. Ed in fatti, gli uomini tutti non sono forse sospinti a ricovrarsi nel seno della civile società, come nella naturale loro stanza, per sopperire alle loro impotenze nello stato d' isolamento e selvaggio? E questa civile società che rappresenta il complesso di tutte le forze individuali, e ch'è perciò di un potere forte e prevalente, non tradirebbe forse il suo mandato, se, posto un membro di essa nell'assoluto bisogno, gli negasse l'opportuno soccorso? — Vedi il Romagnosi nell'Assunto primo del diritto naturale §. VIII e IX. — Vedi pure il lib. 1.° sez. 1.ª cap. 1.° — Si avverta qui, che nel caso in esame, non si deve affatto cercare, se lo stato d' impotenza sia o no *incolpabile;* perchè qualun-

Digitized by Google

2.° Se i poveri e vagabondi, sani, robusti ed atti ad una occupazione qualunque profittevole, fossero avvertiti per ben tre volte, con determinato intervallo di tempo, a procacciarsi il vivere col lavoro cui potessero addirsi (121).

3.° Se gli stessi vagabondi (elevandosi in questo caso a reato la mendicità e la vagabondità) fossero sottoposti a regolare giudizio; e quindi fossero ancora puniti nel senso preciso della legge, quante le volte, non ostante gli enunciati paterni avvertimenti, menassero i giorni loro siccome vissero per lo passato (122).

4.° Se nel giudizio suddetto si concedesse il diritto di dimostrare che, ad onta delle *assidue ricerche*, non potettero es-

que siasi mai stata la cagione che abbia prodotta la esistente impotenza di un uomo, e derivi anche dal delitto, il soccorso non può, nè deve mai negarsi. La sola circostanza da assodarsi è la veracità e la reale esistenza della infermità, della malsania, ed in generale dell'assoluta impotenza.

(121) La mendicità e la vagabondità (siccome sarà pure dimostrato nella seguente nota) sono certamente delitti in una ben costituita società; ma tali debbono definirsi solo quando e l'una e l'altra sono improbe; perchè moltiplici e svariatissime circostanze ed innocenti tutte possono ridurre l'uomo a tale stato, e sarebbe una ingiusta crudeltà di riprovarlo e punirlo non appena osservato; tanto più ch'esso per sè stesso è al sommo misero ed infelice. L'avvertire dunque più volte e a dati intervalli i mendici e vagabondi è un agire prudentemente, è un far sentire la voce dell'amore e della ragione ad uomini, il di cui rinsavire, e la di cui persuasione molto interessa alla Società, è un allontanare l'errore, che menerebbe ad una ingiustizia; ed è in fine un preparare la pubblica approvazione alla pena, qualora in seguito si fosse nella imperiosa necessità di punirli.

(122) Il primario e fondamentale diritto degli uomini nel consorzio sociale è la individuale *sicurezza*, perchè senza della medesima, tutt'i beni suscettibili di godimento sarebbero perfettamente inutili. Ma tale *sicurezza*, parlandosi qui solo nella relazione cogli altri uomini, può esser distrutta non solo dal reato, ma anche dalle cagioni portanti *certamente* al medesimo, giusta l'ordinario corso delle cose. Dunque ogni Governo ha il diritto ed il dovere di elevare a formale delitto, e quindi punire anche le suddette cagioni, e perciò la mendicità e la vagabondità, perchè tanto timore ispira un vero delitto sociale nella precisione del termine, quanto ne ispira la esistenza delle cagioni di esso, e perciò la mendicità e la vagabondità che destano sempre timore e spavento per ogni sorta di delitti.

Digitized by Google

si trovare mezzi corrispondenti alle loro forze per procacciarsi un pane necessario alla loro sussistenza (123).

5.° Se, ove riuscissero fatalmente felici in siffatta dimostrazione, i Magistrati decisori fossero nel rigoroso dovere non solo di pronunziare la loro innocenza, ma ancora di rinviarli all'Autorità economica, la quale dovrebbe essere obbligata di somministrar loro il lavoro per *un anno intero*, e quindi corrispondentemente i mezzi di sussistenza (124).

(123) Se da una parte si ha dritto ed è giusto di punire, ove realmente esistano, la mendicità e la vagabondità, dall'altra è assolutamente indispensabile che le medesime, per meritar pena, siano *colpabili*, perchè senza tale carattere ogni punizione acchiuderebbe una manifesta ingiustizia ed una spaventevole crudeltà. Dunque bisogna che la stessa mendicità e la stessa vagabondità siano *reali e senza scusa*. Ma per conoscere, se questi due dati esistano o pur no, quale mezzo più naturale, meno erroneo e più efficace di un giudizio regolare e simile a quello che si fa per ogni altro delitto? E poichè agli accusati per ogni altro delitto, p. e. per un omicidio vien concesso dimostrare di averlo consumato solo per la propria difesa, o dietro provocazione; perchè mai quelli non potranno provare di essere stati, solo per vera necessità, mendici e vagabondi? Nel contrasto dell'accusa e della difesa, libere entrambe, non sarà forse la verità il risultamento ordinario? E questa verità non è forse il solido fondamento di ogni giustizia?

(124) Ordinariamente il risultamento de'giudizii penali, qualora l'accusato si riconosca non colpevole, si è quello di pronunciarsi la di lui innocenza, prosciogliersi da ogni vincolo e mettersi in piena libertà. Nulla di più potrebbe farsi, tranne l'azione pei danni ed interessi contro chi lo calunniò. Ma pei reati di mendicità e vagabondità vi dovea essere necessariamente la particolarità determinata a questo numero, cioè l'invio de'mendici e vagabondi, nel caso di riconosciuta innocenza, alle Autorità economiche, onde avere dalle medesime il lavoro per un anno; perchè in questo caso i suddetti miseri si troverebbero dopo il giudizio in una *incolpabile impotenza*. Ed infatti: la vera e riconosciuta impossibilità in taluno di trovare il lavoro, non lo pone forse alla pari di coloro che sono malsani, infermi e storpiati? E se per questi il Governo trovasi nel preciso dovere di nutrirli, perchè non dovrà essere obbligato di far quello travagliare a pubbliche spese? La cosa non ammette dubbio ed è della più alta evidenza. Tale obbligo però ho voluto confinare ad un solo anno, perchè nel periodo di questo tempo probabilmente son potute cangiare le circostanze che fecero trovare gli stessi mendici e vagabondi nella impotenza di ottenere da per loro il lavoro, e quindi i mezzi di sussistenza; ed è ben giusto che il Governo si sgravi di un peso in riguardo a taluni, per poterlo più facilmente soffrire a riguardo di

Digitized by Google

139—Considerando coscenziosamente gli enunciati provvedimenti, sarà impossibile di non ritenerli come parti della più bella giustizia; nè alcuno vi sarà, il quale non vedrà gli utili risultamenti che da loro dovrebbero nascere immancabilmente. E dall'altra parte, ognuno sarà pure persuaso, che un savio e benefico Governo non potrebbe a meno di non usarli, senza calpestare le leggi fondamentali di ogni civile sociale consorzio, e senza mancare con pubblico danno ai più sacrosanti doveri (125)

altri infelici. La prestazione del lavoro per tutta la vita, o per un tempo indeterminato sarebbe troppo gravosa per la società, potrebbe essere immeritata, e quindi indoverosa sotto svariati rapporti, e forse menerebbe pure a fatali conseguenze.

(125) Ognun sa quali quistioni siansi elevate sul *diritto al lavoro* in questi ultimi anni, ed ognuno pure conosce quale sia stata in Francia, sull'oggetto, la sentenza de'più grandi e de'più eloquenti Pensatori di quella Nazione. La più parte di essi si avvisò, che vi fosse dovere dal canto del Governo senza esservi però il corrispondente dritto da quello de'singoli cittadini, i quali avessero dichiarato di essere nel preciso bisogno di lavoro. Questa opinione, a dir vero, mi sembra molto strana, perchè non so concepire la esistenza di un perfetto dovere da una parte, senza ritenere dall'altra la esistenza del diritto corrispondente. Ma checchè siasi del pensare de'filosofi politici della Francia intorno a questo diritto, io trovo che lo riconosce e lo proclama, fra tanti, anche il nostro Romagnosi. Ecco come si esprime questo gran filosofo — « A fine di erigere in delitto l'oziosità ed il vagabondaggio non basta il « proibirli sotto sanzione penale, ma conviene renderli senza scusa. Ma per renderli « senza scusa è necessario di prestare lavoro pagato a chi ne domanda. — Dunque « è necessario che l'autorità pubblica, o presti tali lavori pagati, o indichi mezzi « certi e concreti onde ottenerli. — Chiunque dopo tale stabilimento rimane ozioso « e vagabondo, debb'esser riputato ozioso e vagabondo senza scusa. — Chiunque « ruba con tali soccorsi può essere costituito reo di furto inescusabile. — Si ponderi « bene la forza di questa qualificazione, e si troverà quanto sia importante sì per la « prevenzione che per la punizione del più frequente e del meno evitabile dei de- « litti. — Allora si semplifica la legislazione; allora si prevengono quelle occasioni « a delinquere, che non poterono esser tolte dall'ordinamento economico generale; « allora i delitti provocati per difetto di sussistenza vengono al massimo segno pre- « venuti; allora la maggior parte delle cure della pubblica vigilanza cessa per se « medesima, non quanto alla necessità, ma quanto alle moltiplici cure per rintrac- « ciare gli autori ed i complici di questi delitti. — Ma allora del pari si compie in « tutte le sue parti la legge fondamentale dell'associazione propria delle popolazioni

Digitized by Google

§. III.

Degli ostacoli nascenti dalle ingiustizie.

140—Si è detto sempre, che la giustizia sia il primo bisogno dei popoli: e sapientissimo fu certo colui che il primo riconobbe tale fatto morale nella umana natura. La vita morale degli uomini viventi nel seno del civile consorzio, sta certo nel tranquillo godimento de'loro diritti. Allorchè essi dunque, turbati nel leggittimo possesso de' medesimi, rinvengono in tutti gli agenti di una Società e

« agricole e commerciali. La prestazione di lavoro pagato dal pubblico non è che un « *complemento* a questa legge d'altronde sì soave per l'umanità e sì raccomandata « dalla stessa religione. — Nè dobbiamo temere che ciò importa *molte difficoltà*, e « *molto dispendio*; imperocchè tutte le volte che le cose siano d'altronde ordinate a « dovere, il numero dei ricorrenti per aver lavoro non sarà che quello che *soprava-* « *vanza* alle private esigenze. — Sarà dunque *assai piccolo*, e andrà sempre sce- « mando a proporzione che tutte le parti ed i rispettivi individui vanno acquistando « il *valor sociale* altrove ricordato. La spesa dunque sarà sempre *tenue* e compen- « sata dai fatti lavori. Ma quando anche dovesse esser *grave*, essa per lo meno « dovrebbe riguardarsi tanto doverosa, quanto quella degli eserciti. In fatti, se gli « eserciti ci difendono da nemici esterni lontani, e che ci assaltano allo scoperto, « gli stabilimenti di cui parliamo ci difendono da nemici interni e vicini che ci as- « saltano di soppiatto e sempre ci tengono in una penosa ansietà ». — Romagnosi, Genesi del diritto pen. §§. 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103. — Ma con quel sommo rispetto che si deve a sì profondo Scrittore, osservo, che mi sembra troppo forte l'obbligo nel Governo di dar lavoro a qualunque povero o vagabondo che si presenti a richiederlo. Ciò potrebbe portare all'esaurimento delle forze nazionali, ed il Governo potrebbe essere quasi di trastullo di una classe di persone, la quale, se da una parte ha dritto ad esigere il soccorso della Società intera, dall'altra questo suo diritto, nel fatto e nell' esercizio, dev' essere confinato da una *incolpabile necessità*. E fu appunto per constatar questa in un modo certo ed ineluttabile e per determinarla ancora, che io escogitai: — 1°. il triplice avvertimento che l'autorità debbe fare con accorgimento e carità e con la indicazione in concreto di un probabile lavoro: — 2°. la dimostrazione in giudizio della *vera impossibilità* di trovarlo: — 3°. la durata di un anno del concesso lavoro. — Il savio lettore determinerà de'due concetti qualsia il più giusto e migliore.

Digitized by Google

di un Governo individui che con la maggiore illuminatezza, con deciso volere, e con forza prevalente rendan loro la primiera felice condizione; senza fallo essi medesimi riacquisteranno la perduta pace; e non solo saran colpiti da viva gioja per la ottenuta soddisfazione, ma la certa sicurezza di rinvenirla sempre in ogni bisogno, porterà al colmo la gioia istessa (126).

141 — Ma se viva, intensa, ed inebriante è la gioja che nasce dal rendimento della giustizia, quali esser non debbono i tetri senti-

(126) Posta la convivenza sociale civile e quindi il Governo, è della più alta evidenza, che in questa situazione non è dato ad alcuno di farsi giustizia da se, o, come suol dirsi, con le proprie mani. Ciò costituirebbe sempre una riprovevole violenza, quando anche in fatto si avesse realmente una completa ragione: perchè da una parte nelle quistioni di qualunque natura fra due contendenti, è d'uopo, onde le passioni non prendano il posto della ragione, che un terzo sempre le risolvi, e questo terzo si è la intera società, ossia il Governo, e dall'altra verrebbe sconvolto dai suoi fondamenti l'ordine sociale, se l'arbitrio privato decidesse le insorte contese. È questa la origine, ed è questo il motivo impellente per la costituzione di tutte le Autorità civili, penali, amministrative, commerciali; e di ogni giurisdizione, le quali si veggono stabilite in ogni ordinato Governo, e dal giudizio delle quali si deve sempre, e per assoluta necessità dipendere, affine di conservare i proprii diritti, e di riacquistarli, allorchè una privata forza qualunque li attenta o calpesti. Ora, premesse tali cose; s'è vero che l'astratto nulla vale realmente, bensì il solo concreto ed il solo fatto; e che le leggi, ove si distacchino dalla loro esecuzione, non sono che formole generali ed inutili accozzamenti di parole; ognun si persuade di leggieri, che tutt'i nostri beni e tutt'i nostri mali veramente dipendono dalle Autorità, secondo che nell'applicazione in fatto delle leggi, faranno o nò la *giustizia*. Io quì per giustizia intendo *la* vera *applicazione delle leggi dietro la* reale *cognizione della* verità *de' fatti per quanto all'uomo* probo *e* savio *è concesso*. E principalmente da questo fatto *cardinale*, in ogni civile società, deriva il massimo de'beni, la *sicurezza*, ossia quel sentimento che ci fa certi di essere al coverto di ogni attentato in rapporto ai nostri diritti, e di avere a nostro favore una protezione ed una forza sempre prevalente contro chiunque ardisca violarli. E di fatti, data una ben regolata società, non costituisce forse la sicurezza de'nostri diritti il rappresentante, dirò così, del godimento di ogni bene? Non è forse il godimento medesimo? Che altro può mai desiderarsi? Ben dunque scrissi che la giustizia sia per gli uomini la più grata soddisfazione ai loro bisogni nel seno della società, e che l'esatto rendimento della medesima li faccia veramente ed in sommo grado felici.

Digitized by Google

menti che, per necessità di natura, si elevano nel cuore umano, quando la giustizia è calpestata, e quando si trovano rifiuto, derisione, e disprezzo in coloro medesimi, dai quali il pubblico ha diritto di attendere soccorso e protezione? La mia immaginazione non giunge a vedere un caso, in cui l'uomo, per mali sociali, possa essere più fortemente agitato. Il rinvenire di fatti una seconda oppressione là dove si reclama per la distruzione della prima, e soffrir quella solo per opera di chi dovrebbe sollevare da questa, è per natura cosa dolorosissima; e d'altra parte ha questo di particolare, che nel mentre, ricevendo ingiuria da un privato, sorge nel nostro cuore la speme di ottenerne riparo; la sola disperazione accompagna l'offeso, allorchè fu quella arrecata da chi ha in se il prevalente potere. È cosa vana l'occultarlo, e chi nol dice tradisce il proprio dovere. Il male che nasce dalle ingiustizie sociali, ossia dalle ingiustizie delle costituite Autorità è maggiore di quello che apportano gli stessi malfattori annidati sulle tenebrose montagne. Se il pubblico vede in questi i suoi terribili nemici, prevede almeno i loro misfatti, e quindi, come che a grande scapito de'suoi interessi, è quasi sempre nella felice posizione di poterli evitare. Ma come evitare i colpi derivanti dalle ingiustizie delle legittime Autorità, se a queste è d'uopo ricorrere per la riparazione di ogni torto, e chi nol fa, avvalendosi del proprio braccio, è dalla legge punito? D'altra parte quantunque gli assassini siano in aperta guerra con gli onesti cittadini, essi vengono sempre perseguitati dalla pubblica forza, e debbono in ogni momento tremare di essere sorpresi. La pena del capo è certa ed irrevocabile contro di loro. Per l'opposto poi le Autorità trovano un appoggio nella stessa pubblica forza, la quale pende dai loro voleri, e ad essa precisamente commettono con dritto la esecuzione delle proprie ingiustizie. In fine, debbo osservare pel nostro proposito, che gli effetti prodotti dalle ingiustizie non si restringono ai soli offesi, ma si estendono anche in rapporto a coloro che godono delle ingiustizie istesse; perchè se i primi rimangono fortemente addo-

Digitized by Google

lorati, i secondi, per necessità di natura, si elevano al più insultante orgoglio (127),

142—Ora, nella esistenza di questo caos morale, non è dato sperare dai provvedimenti di una savia educazione. Gli uomini così addolorati e così insuperbiti non possono giudicar bene e rettamente delle cose e delle azioni. Ad onta che siano essi educati, la educazione loro è di continuo minata, ed è necessità che in fine perda ogni forza innanzi al terribile urto delle ingiustizie.

143 — Son dunque costretto a dire ai Governi — *Se voi volete riportare i felici risultamenti di una savia educazione, pensate prima ad estirpare il germe infernale delle ingiustizie. Siano queste nelle vostre Società un impossibile, un assurdo. Sappiate, che senza ta-*

(127) La cosa è chiarissima, perchè i danni ed il dolore prodotti dalle ingiustizie sono sempre proporzionati ed in ragione diretta de'beni e de'piaceri che si ottengono dal vero rendimento della giustizia istessa; e se sommi son questi, siccome nella nota precedente dimostrai, anche quelli debbono essere tali nel caso inverso e contrario. — Ma è inutile ogni dimostrazione teoretica, allorchè i fatti giornalieri sono eloquenti abbastanza. Chi non sa i mali funesti, gravissimi, e le più fiate irreparabili di una infelice famiglia, la quale vien colpita da una ingiustizia civile e più ancora da una ingiustizia penale? — Figuratevi una numerosa famiglia composta di un padre virtuoso e venerando, di una madre casta e religiosa, e di molti figli di diverso sesso e di diversa età, e tutti, per la educazione ricevuta, forniti di ottimi principi. Era essa morale, giusta e pietosa per le altrui sventure e miserie. Era agiata, generosa, e felice viveva circondata dalla benevolenza di tutti e dalle universali benedizioni. Pertanto, il fatale colpo di una non più edita ingiustizia ha distrutto in un istante e con un terribile giudicato ogni contento, ogni gioja e lo intero complesso di tutt'i beni, de'quali aveva tranquillamente e per molti anni goduto. Un maligno usurpatore, affacciando chimerici dritti, e corrompendo i magistrati decisori, o profittando della loro crassa ignoranza, le ha tolto ogni proprietà, e l'ha ridotta allo stato della più deplorabile miseria. — Ditemi, quale spettacolo doloroso non è mai questo? L'immaginazione potrebbe forse idearne uno più tetro? Eppure, qualche fiata sta tutto questo nei fatti avverati, ed eccone le funeste e terribili conseguenze. Quel padre venerando, pel profondo dolore, è rientrato nella eternità. Quella devota madre, disseccando pel continuo e disperato pianto il fonte delle lacrime, è rimasta interamente cieca, e solo col pane della compassione trae innanzi i suoi giorni. Dei figli maschi, il primo, dopo aver battuto per qualche anno le luride vie di tutt'i vizii, si è in fine congiunto ad una comitiva di masnadieri, ed ha già sulla forza espiato

Digitized by Google

li precedenti vantaggi, ogni vostro tentativo per educare i popoli sarà frustrato. La pianta della educazione e la pianta delle ingiustizie non possono sorgere nello stesso terreno, e quando anche vi sorgano, la prima sarà dalla seconda distrutta.

144 — Nè può la cosa andare in diverso modo per effetto della nostra naturale economia:

1.° Perchè, essendo gravissimi i mali che producono le ingiustizie, essi invadono totalmente la nostra sensibilità; e l'intelletto, non potendo avere che basi corrispondenti, si occupa solo delle idee correlative. Ogni cosa estranea quindi è leggermente calcolata, ed i precetti ed i consigli della educazione, da prima feriscono poco, e poscia per effetto delle novelle abitudini contratte, vengono interpetrate a rovescio (128).

i suoi gravi misfatti; il secondo, prescelti a compagni uomini dissipati e giocatori, si è reso lo scandalo del paese, ed è in braccio ogni dì alla più tremenda disperazione; ed il terzo, rotto ad ogni bassezza e viltà, si è fatto per vivere, l' ontoso commerciante delle proprie germane ravvolte per necessità nelle più dissonoranti sozzure. Quale spaventevole, ripeto, e deplorabile spettacolo !... Eppure, i suddetti individui erano stati nobilmente educati, i loro cuori erano formati a virtù, i loro sentimenti spiravano morale e giustizia, e le azioni loro destavano in tutt'i giorni la universale ammirazione. Ma qual forza di virtuosa educazione, di elevati sensi e di onesto carattere poteva star salda e vincitrice a fronte di una crudele disperazione? E dall'altra parte, chi mai fu cagione unica e sola di tanta sventura, di tanti mali e di tanti delitti? Non fu forse l'avverata infernale ingiustizia? Ah! così non fosse, o fossero almeno rari i casi di vergognose ingiustizie nella Società! — Ma persuadiamoci una volta per sempre. Se vogliono condursi gli uomini al bene ed alla rettitudine, è d'uopo incominciare dal non far loro il menomo torto per qualunque ragione questo nascer possa; è d'uopo anzi incominciare dal rispettarli veracemente in tutt'i loro diritti; è d'uopo in fine che essi abbiano sicurezza e vera libertà.

(128) Gli uomini sono di certo forniti delle facoltà di sentire, di attendere, di paragonare, di giudicare, di volere liberamente, e di liberamente operare; e quando le cose non escono dall'ordinario corso loro, di modo che tranquillamente possano far uso delle stesse loro facoltà; gli uomini medesimi in questi casi, dopo aver ricevuto delle sensazioni dagli oggetti esterni, vi attendono, le paragonano fra loro, le giudicano, e quindi si determinano sempre pel loro meglio; ond'è che, per l'ordinario, colgono il vero bene a seconda del grado della loro educazione ed istruzione.

Digitized by Google

2.° Perchè gli uomini sono per natura tali che credono e si fan persuadere più dai fatti, che dalle parole. Se quindi i fatti degli agenti del Governo hanno il carattere della malvagità e sono ingiusti verso i governati, potranno questi con le parole conservarsi o farsi buoni ed indursi a seguir la giustizia? Non saranno invece dal pessimo esempio ed a viva forza condotti a calpestare ogni principio di bontà e di morale, ed a perderne anche la idea? (129).

Ma, se nell'utile corso di queste funzioni una straordinaria sensazione li colpisce; questa da una parte è fortissima per l'importanza sua in rapporto alla felicità di quelli, e dall'altra commove ad indignazione e dispetto. Allora naturalmente si concentra ad essa ogni attenzione, per lo che intorno a tutte le altre cose, mancando la necessaria avvertenza, mal si riflette, mal si giudica; e quindi, ingannati dalle apparenze, si prende il male per bene, si vuole e si desidera quello per questo, e le azioni, per essere sempre corrispondenti ai giudizii ed ai voleri, non offrono che il doloroso spettacolo di azioni dannose, immorali, malvage ed anche delittuose. E l'educazione ricevuta? E l'istruzione che dava tante risorse, e che tracciava nella condotta il retto sentiere?... È inutile lusingarsi: esse saran vane e perdute a fronte di scosse che invadono direttamente, e che son potenti a farci cadere in braccio ad ogni errore, e ad ogni delitto. È questo il corso inalterabile della natura. — Ed in questo senso diceva pure Benthan = « Ogni progresso nell'amministrazione della giustizia, tende a « diminuire la forza degli appetiti vendicativi, ed a prevenire gli atti di animosità « privata ». Trattato di legislazione civ. e pen. tomo 3°. cap. 5°. n. 1°.

(129) Piacesse a Dio che tutti gli uomini viventi in una Società potessero essere e fossero realmente in modo tale istruiti da conoscere, per virtù e propria forza, le cose, il loro vero andamento, le vere loro relazioni, i loro veri interessi. Ma ciò è stato, è, e sarà sempre un impossibile, perchè la maggior parte degli uomini modella ordinariamente la sua condotta ed i suoi costumi sulla condotta e sui costumi degli altri, e con particolarità, di coloro che trovansi in una sfera più elevata negli ordini sociali. Ora le persone alle quali di continuo il popolo volge lo sguardo, sono appunto le Autorità destinate a far eseguire le leggi, e principalmente guarda ed osserva quelle le quali; per avere il sacro deposito della giustizia ed il carico della inalterabile conservazione de' diritti di ciascuno; considera come i suoi difensori, e quasi come persone celesti, predilette da Dio, e da Dio sulla terra mandate per sollevare la misera e debole umanità. Se dunque queste, anzicchè adempiere scrupolosamente e con dignità al gran dovere che hanno, si offrissero invece al pubblico come immorali; e le ingiustizie di frequente profanassero il tempio di Astrea; quale sorpresa non desterebbero da prima, e di quale tristo esempio non sarebbero dappoi? Mentre le Autorità ed i Magistrati, facendosi gioco di ogni giustizia e di ogni virtù, diguaz-

Digitized by Google

3.° Perchè; essendo gli uomini in società appunto per conseguire i vantaggi della giustizia; e considerando che i vantaggi vengono realmente nonchè distrutti, convertiti in male da quei medesimi che dovrebbero produrli, ossia dagli agenti del Governo; debbono essi, per necessità di natura, disprezzare non solo gli agenti stessi ed i loro comandi, ma anche tutte le leggi emanate dal Governo, che a quelli conferì il potere (130).

145 — In questo caos morale dunque, quale istruzione e quale educazione dar si potrebbe con vantaggio al popolo infelice? — Ma quali rimedî al torrente di tanti e sì funesti mali? Come fare, perchè la giustizia parli di continuo ai cuori delle costituite Autorità, affinchè di continuo diriga i loro passi, e affinchè le ingiustizie sia-

zassero sulla sventura dell' oppresso e del misero; chi mai potrebbe più sentire nel suo cuore ostacolo alcuno per opprimere e frodare? — Vedi sopra lib. 1.° introduz. Nota 1.

(130) Dissi e dimostrai nella nota 126 della presente sezione, che tutt' i nostri beni, nella civile società, dipendono dalla sicurezza di poterli godere e di goderli realmente, e che realmente siffatta sicurezza dipende dalle costituite Autorità. Ora questo ineluttabile vero, come che non possa da tutti analiticamente dimostrarsi, è però dalla parte del popolo, che ha un grado di civiltà, sentito e conosciuto: ond' è, che quando le Autorità non adempiono al loro sacro ed importante dovere, ognuno naturalmente perde quel rispetto che loro sarebbe dovuto; che anzi le disprezza e fortemente si sdegna non meno contro di loro, che contro il Governo, il quale fu mal diretto nella scelta, e che, o non avverte, o non cura i loro errori e le loro aberrazioni. Ed il volgo stesso, perchè reputa sempre savie e sempre giuste le Autorità che lo comanda; e perchè non può a meno di essere scosso tante volte dai terribili effetti delle ingiustizie, giudica e riguarda come tele di ragno le leggi tutte; e quindi, perduta ogni morale, non pensa che all' impunità, per correre sfrontatamente la via del misfare, e di ogni più atroce delitto. Bisognerebbe chiuder gli occhi, bisognerebbe sconoscere completamente le lezioni della giornaliera esperienza, e bisognerebbe anche rinunziare al comune buon senso, per non osservare tanti funesti risultamenti, e per non decidere ch'essi sono gli effetti naturali e necessarii delle ingiustizie. — Bene a ragione scriveva il Genovesi, che *le leggi tanto son leggi, quanto sanno e vogliono i Magistrati* (loc. citato). Per locchè può senza tema di errore conchiudersi che se i Magistrati non fanno, o non vogliono far la giustizia, non vi sia più, a rigore, nè Società, nè Governo, ma solo artata anarchia e quotidiani soprusi.

Digitized by Google

no realmente in una società qualunque un impossibile, un assurdo?

146 — Io non posso quì fare un'analisi completa intorno ai mezzi conducenti a tal fine, e non mi è dato di scendere quì a particolari dettagli sopra questo importantissimo oggetto. Tanti provvedimenti che potrebbero forse consigliarsi, han d'uopo della opportunità; ed io non espongo che principî generali. Intanto sono persuaso che assai si otterrebbe; che le ingiustizie sarebbero a gran pena conosciute; e che la educazione, liberata da siffatto terribile ostacolo da esse nascente, le distruggerebbe essa medesima del tutto; ove i Legislatori:

1.° Investissero del potere e dell' autorità di amministrare la giustizia uomini forniti del massimo merito civile, indistintamente prendendoli da ogni classe di cittadini (131).

(131) Ho detto già altrove cosa debba intendersi per merito civile, ed ivi ho pur detto e dimostrato, che appunto all' esistenza delle persone fornite di questo merito nelle svariatissime cariche indispensabili in un Governo qualunque sta evidentemente congiunta la stessa esistenza della società, senza che possa temersi il menomo de' mali e sempre colla certezza di ottenere, con questo solo mezzo il maggiore de' possibili beni (Vedi la nota art. 2. cap. 1. sez. 1.). Ora aggiungo che da tutto questo può facilmente dedursi, che l'ammissione esclusiva del merito civile in ogni sorta di cariche, non solo costituisce per se medesima uno de' principali mezzi preventori dei reati; ma serve ancora potentemente a distruggere un potentissimo ostacolo, quale sono le ingiustizie di ogni specie, e per ottenere felici risultamenti da un savio sistema di educazione, quello che radicalmente previene i reati stessi. E per verità; se il vero merito civile, il quale si esige in tutte le Autorità costituite, sta con precisione in un fondo massimo di morale, e nel vero possesso delle cognizioni teorico-pratiche indispensabili per l' esercizio della carica occupata; con tali dati saran mai possibili le ingiustizie? Cadrebbe di certo in assurdo chi volesse solo asserirlo. Pura morale, estese cognizioni corrispondenti alla carica, ed ingiustizie nell'esercizio di queste sono cose contradittorie. Nè a tanto si oppone il frequente avveramento degli errori in ogni sorte di affari; perchè da prima gli errori sono la necessaria e fatale conseguenza della umanità; e per secondo i medesimi, ove realmente siansi avverati, ad onta di un vero merito civile, lungi dal produrre risentimento, dispetto ed indignazione fra gli uomini, destano invece compatimento e rassegnazione, sentimenti sempre innocui, e qualche fiata utili ancora. L'errore non è malvagità, bensì solo una mera bontà ravvolta nell' inganno. Se questo inganno non si conosce dal pubblico, esso medesimo

Digitized by Google

2.° Dessero agl'impiegati un soldo bastevole a farli vivere con le loro famiglie onestamente e con quella decenza ch'esigono, e la loro individuale posizione, e la posizione di fatto della società (132).

3.° Rendessero indipendenti gl'impiegati stessi nell'esercizio della loro carica, di modo che altra influenza non avessero di speranza o timore, che quella nascente dall'adempimento, o dalla offesa de' proprî doveri (133).

4.° Soggettassero i medesimi a strettissima vigilanza di determinate Autorità. Queste Autorità per siffatta vigilanza dovrebbero essere *specialmente* ed *unicamente* istituite. Esse poi dovrebbero

sarà lodato, ed il suo prodotto sarà ritenuto per un atto di giustizia; per lo che utili saran sempre le stesse ingiustizie: che se poi l'errore sarà disvelato, anche in questo caso darà pure un qualche vantaggio, perchè in mezzo al rincrescimento universale, farà che ognuno, affine di evitarlo nel tempo avvenire, si studii di essere e più istruito e di maggiore accorgimento. In somma, per conchiudere, dico, che le ingiustizie, quelle cioè veramente tali, non possono mai avverarsi, ove trattisi di operazioni e di atti derivanti dal vero merito civile; e che per conseguenza, affinchè si evitino, questo solo deve di assoluta necessità occupare le cariche tutte.

(132) Quel sommo interesse che ha un Governo qualunque di allontanare le ingiustizie di ogni sorta per lo bene de' governati, quello stesso interesse consiglia ad ogni savio legislatore di dare agl'impiegati soldi tali, che, nel mentre non aggravino troppo pesantemente la società, soddisfino a' bisogni loro corrispondentemente al grado, in che trovansi collocati. In diverso caso, considerata in generale la indole degli uomini, dovrebbe essersi quasi certo della corruzion loro, e quindi delle loro ingiustizie. Persuadiamoci: il bisogno è il gran suasore de' mali, e chi vuole che questi non abbiano esistenza, è d'uopo che quello distrugga (Vedi la nota del §. 1. art. 1. cap. 3. sez. 2. lib. 1. di questa seconda parte) — Dall'altro canto, nè al Sovrano, nè ai governanti può giungere increscevole una certa larghezza ne' soldi, e specialmente a favore di quelli che vengono investiti di gelose cariche; perchè saran sempre sommi i vantaggi che si ritrarranno da questo necessario dispendio; ed è poi un preciso dovere per ogni Governo, che coloro i quali consumano ogni lor tempo, ogni loro pensiere, e dirò pure, la stessa loro vita nell'esercizio di una carica qualunque, abbiano, a riguardo della medesima, quanto basti, non solo per vivere congiuntamente alla loro famiglia, ma anche per conservarsi in quella decenza, ch'è propria della loro posizione sociale.

(133) Vedi la nota 42. art. 3. cap. 1. sez. 1. lib. 1. di questa seconda parte.

Digitized by Google

prendere le loro basi non meno dalla pubblica voce, che dai reclami dei particolari cittadini; ed in fine, nel mentre dovrebbero avere il dovere di giudicare sui medesimi e rapportare al Governo la esistente pubblica opinione in riguardo a tale oggetto, sarebbe pure indispensabile di obbligarle a pubblicare per le stampe le loro risoluzioni e decisioni contenenti i reclami stessi, le giustificazioni, e le cagioni che fecero emanarle (134).

(134) Dissi nella nota 42 di questa 2. parte, che due caratteri erano indispensabili per ogni Autorità nello esercizio delle proprie funzioni, cioè la *indipendenza* e la *responsabilità*. Ora perchè quest' ultima, senza offender quella non sia di semplici parole, ma sia invece reale e di fatto, chi non vede la necessità di porre in uso un mezzo, la di cui esistenza costituisca una pruova ineluttabile della stessa sua *realtà* in ogni momento nell'esercizio di ogni funzione? Ma quale mezzo più efficace, quanto quello della istituzione di un' Autorità la quale, nel tempo stesso che da una parte si occupa *solo* a vegliare le altre Autorità tutte, riferendo il loro andamento sotto ogni rapporto al Governo, che ha il dritto a prendere economicamente le convenevoli misure; dall' altra trovasi nel più rigoroso dovere, non solo di giudicare le ingiustizie che particolari cittadini con diritto le denunciassero; ma anche di pubblicare con le stampe le loro decisioni contenenti i reclami ricevuti, le giustificazioni dei denunciati e le ragioni che fecero emanarle? Tutte queste cose regolarmente procedenti, non genererebbero forse ne' cuori di tutti la più cara persuasione, che le ingiustizie non vi sarebbero, o sarebbero immancabilmente punite? E mancando la speranza d' impunità nelle Autorità tutte; che anzi esistendo in loro la certezza di essere in triplice modo punite per ogni ingiustizia, cioè *economicamente* dal Governo; *legalmente* dalla decisione dietro formale giudizio pronunziata; e *popolarmente* dalla pubblicità della stampa; come mai potrebbero più esistere Autorità che volessero abusare del loro potere in un modo qualunque? Per temersi lo avveramento delle ingiustizie, anche a fronte delle suddette precauzioni, le quali si vedrebbero pure congiunte nel nostro sistema ad altre molte convergenti allo stesso identico scopo; dovrebbe dimenticarsi del tutto la natura umana, o darsi a questa una impronta diversa ed opposta. Dall'altra parte, la vigile Autorità e la Suprema, dirò così, di tutte le Autorità, essa medesima si troverebbe vincolata da forza onnipossente ogni qual volta fosse tentata a favorire, contro il vero, taluno; perchè il Governo, il giudizio renduto con forme legali, e la pubblicità della stampa, sarebbero rivisori e critici ad un tempo l'uno degli altri, e non permetterebbero mai uniformemente, che la morale ed il diritto fossero senza tema calpestati. La *responsabilità* dunque e la *indipendenza*, coll'enunciate misure, sono abbastanza garentite; e quando per questi caratteri vi è guarentia, con fondamento vi è molto a sperare.

Digitized by Google

5.° Dessero ad ogni cittadino il diritto di reclamare per una ricevuta ingiustizia (135).

6.° Disponessero che l'impiegato qualunque, dichiarato colpevole di una ingiustizia, sottostar dovessse alla destituzione, alla pena stabilita dalle leggi penali, ed al sarcimento di ogni danno ed interesse (136).

7.° Sancissero finalmente, che il danneggiato da una ingiustizia ottenesse la indennizzazione o dal colpevole, o dal pubblico tesoro in caso d' impotenza di quello (137).

(135) Non vi è nazione che trovasi nel cammino della civiltà, in cui non sia tale diritto concesso ad ogni particolare cittadino. Ma se il diritto si trova sempre ed in ogni dove concesso; non sempre, anzi raramente si vede realizzato con facilità e nel fatto. È stata dunque cosa utile di qui richiamarlo come un diritto sacro e della maggiore necessità in ogni ben costituito Governo. Il diritto di reclamare contro una ingiustizia, senza dubbio diminuisce la tentazione di farla.

(136) Della maggiore equità sono le notate tre misure. E vaglia l'onor del vero: l'ingiustizia che un'Autorità qualunque consumasse contro un infelice cittadino, sarebbe un vero reato; che anzi sarebbe un reato tanto più pericoloso ed allarmante, per quanto più quella avrebbe avuto un dovere più sacro in paragone di ogni altro privato cittadino, di non violare le leggi, e di aspirare ancora, con l'esercizio del suo potere, a farle da tutti rispettare. Ora, qual cosa più naturale che la stessa Autorità, con la sua destituzione, sia privata di quel mandato che con tanta gelosia l'era stato affidato, e di cui con tanta sua vergogna si rese indegna? Potrà mai dolersene? Per chi mai la stessa destituzione non sarà di vero rincoramento? Dall'altra parte; poichè l'ingiustizia è un vero reato, e poichè un giudizio formale assicurò della sua esistenza e della reità di una data Autorità; perchè non dover questa punire, siccome ogni altro pivato cittadino che venne trovato colpevole? Ed in fine, se la punizione soddisfa la Società, e non il privato che fu vittima dell'ingiusto oprato di una costituita Autorità, il risarcimento de' danni ed interessi non è forse la conseguenza necessaria dello stesso ingiusto operato, che per legge naturale obbliga l'autore in pro dell'offeso? — Dunque giustissime sono le tre enunciate conseguenze; e poichè le dimostrai utilissime ancora pel desiderato scopo, ogni principio nè domanda la completa applicazione.

(137) Questo dettato potrebbe sembrare troppo avanzato e forse anche ingiusto a qualche lettore. Eppure, niun dettato è più giusto e più ragionevole di questo. Ditemi: un Governo qualunque ha veramente la obbligazione di chiamare alle cariche uomini adorni di una eminente probità e forniti di estese cognizioni corrispondenti alle cariche stesse? Niuno ne dubita. Ma con tali doti sono mai possibili le ingiusti-

Digitized by Google

146 — Quando i suddetti provvedimenti ed altri secondarii, ma dello stesso carattere, verran posti ad esecuzione, sarà tolto uno de' maggiori ostacoli alla pubblica educazione, ed ai buoni e felici risultamenti di essa in rapporto alla prevenzione de' reati.

§. IV.

Degli ostacoli nascenti dalla cattiva salute.

147 — Guardata la umana economia, e considerati gli elementi che la compongono, siam costretti dalla forza de' fatti a persuaderci, che fra quella e questi vi è una continuata e massima influenza.

148 — E siccome alla tristezza ed alle pene dell'anima siegue la macerazione, e tante fiate anche la completa disorganizzazione del corpo; così ed in pari modo si avvera che, quando questo non trovasi nello stato normale che da natura fu largito, o per difetto individuale originario, o per eventualità sopravvenuta, la capacità di quella sia evidentemente alterata. Le sue facoltà di sentire, di attendere, di giudicare e fino quella di volere perdono la loro naturale energia. Le sensazioni nell' enunciato stato non sono più le immagini precise di ciò che realmente sta al di fuori di noi: l' atten-

zie? No certamente. Dunque, se ingiustizie *punibili* vi sono state, certo è che il Governo ha mancato al proprio dovere; e se ha mancato al proprio dovere, perchè non deve rispondere delle sue mancanze in pro di colui che fu dalle medesime colpito? È vero che un Governo non è un Dio, che si presume sempre savio e sempre buono, e che può senza volerlo ed anche col maggiore accorgimento ingannarsi; ma appunto per questo ed a vista della umana imperfezione, si dice che il dispendio debba cadere sullo Stato, ossia su tutt'i governati, riguardandosi la cosa come una disgrazia ed una sventura comune; chè certo gli errori nella scelta degl' impiegati sono reali sventure, e non sarebbe mai giusto che, nati quelli per colpa od almeno per fatto di chi rappresenta gli associati tutti, cadessero queste solo ed esclusivamente sopra coloro, contro cui le ingiustizie furon commesse. Se un torrente devasta una strada pubblica, od un ponte che serve al passaggio di tutti, non si fanno forse queste opere a spese comuni? Or bene: le ingiustizie non sono che un torrente morale: tutti dunque debbono soffrire egualmente.

Digitized by Google

zione non è ferma: i giudizî sono erronei; ed i voleri, conseguenze de' medesimi, si offrono ora deboli, ora capricciosi, e le più fiate contrarî ai nostri veraci interessi.

149 — Ora, se appunto la cattiva salute è lo stato anormale del nostro corpo vivente, la esistenza di essa in un individuo deve di necessità generare:

1.° Una diminuzione, non meno relativamente alle fisiche forze, che in rapporto alle forze morali, di quella capacità naturale, che avrebbe avuta, ove fosse stato di una ferma e valida sanità (138).

(138) Dire che le malattie diminuiscono le forze fisiche dell'uomo che n'è gravato, è lo stesso che dire cosa puerile. Ma è degno di osservarsi, che certe date malattie lasciano sempre, nell'individuo che le soffre, un germe il quale non solo estende i suoi tristi effetti a tutto il corso della vita del medesimo, ma si trasfonde ancora nei suoi discendenti, ed attacca ben di sovente le facoltà morali. Questo effetto è tanto prodigioso, quanto fatalmente conosciuto e dimostrato. E vaglia il vero: se i figli possono considerarsi come una trasfusione del sangue dei genitori, ove questo sia corrotto, quelli debbono di necessità portare in loro il germe della corruzione; e quindi risentire tutte le conseguenze di essa; ond'è che bene scrisse il Venusino Poeta = *fortes creantur fortibus et bonis;* = il che importa che nel senso contrario i genitori fiaccati e deboli non possono produrre che Esseri della stessa natura. E dall'altra parte; come che non possa rendersi di tal fatto piena ragione; egli è certissimo che la influenza del nostro stato fisico sul morale, siccome ancora del nostro stato morale sul fisico sia grandissima; e tale verità è oggi universalmente ritenuta nonchè da'dotti, dalla comune degli uomini eziandio. Ora dunque è fuori dubbio, che la cattiva salute debba produrre ordinariamente una sensibile diminuzione di quelle morali capacità, che in diverso caso si avrebbero naturalmente. E per recarne qui innanzi un fatto parlante, io domando: quali terribili conseguenze di ogni genere non derivano dai mali sifilitici? Questi mali che si colgono nel fonte stesso del piacere, attaccano la vita nel suo centro, e se non la distruggono, per l'ordinario violentemente la rendono sempre di tanto inattiva, debole ed imbecille, che meglio sarebbe la togliessero del tutto. Essi fan sì che l'uomo, parte ed immagine della Divinità, sia sprofondato nell'avvilimento e nell'abbiezione. Le fisiche forze si prostrano, l'attenzione s'indebolisce, la memoria si fiacca, e l'ingegno spesso al genio congiunto si spegne. Al desiderio di vivere ed al piacere della vita, per essi, succedono noja, dolori e disperazione. In poche parole: questi terribili mali, nel mentre cangiano in

Digitized by Google

2.° Una noja ed una quasi odiosità d'intraprendere e più di perseverare in tutto ciò ch'è indispensabile per migliorare ed accrescere la enunciata naturale capacità; e quindi una minorazione ancora della stessa capacità posseduta (139).

3.° Una erroneità quindi nei giudizî che mai faccia su i reali caratteri delle cose e delle azioni; e perciò anche di quello che potrà essergli consigliato pel suo meglio (140).

pianto ed in lutto quanto prima rideva nel mondo; mozzano, anzi distruggono in pari tempo tutte le utili capacità; e quello che più rileva si è, ch'essi non si fermano in coloro che per fatto proprio li colsero, ma spingono la loro malefica possanza fino ai più tardi nepoti. Ed ahi! sventurata gioventù! Tu che per natura saresti il simbolo della fortezza e la speranza della patria, tu; vittima per l'ordinario sei di questi tremendi e schifosi mali; e perdendo ogni pregio, non offri che lo spettacolo di commiserazione. Sì, miserabile gioventù, io ti compiango. Ma in mezzo a tanto duolo pur mi consola la speme, che i Governi nella loro saviezza vogliano sollevarti, e persuadersi una volta, che nella sola tua energia stanno tutt'i loro beni. — Dunque ben si diceva, che la cattiva salute diminuisce le capacità umane e fisiche e morali.

(139) Certamente gli uomini tutti portano dalla stessa natura delle *capacità*, ossia *predisposizioni* ed *attitudini*, e spesso più per alcune date cose od azioni che per alcune altre; e fin dai primi anni una tale osservazione è universale e costante in rapporto a tutt'i fanciulli. Ma se ciò è vero da una parte, egli è pure verissimo dall'altra, che queste istesse capacità ed attitudini vogliono essere esercitate, e, dirò, quasi coltivate. E siccome coll'esercizio e colla coltura possono subire il più bello ed il più utile sviluppamento, così senza l'uno e l'altra rimangono inceppate, e forse ancora vanno del tutto perdute. — Dunque l'apprendimento e l'esecuzione di quanto può condurli nell'attuale loro condizione ad un miglioramento qualunque esigono taluni atti, ripetizione di questi atti, e senza fallo perenni conati. Ma se è indubitato che gli stessi uomini sono naturalmente indolenti, e che questa loro naturale indolenza cresce o diminuisce in ragione della maggiore o minore vita ed energia che trovansi negl'individui; non vi potrà essere alcuno il quale non vegga, che la inferma e cattiva salute, non solo conserva, ma accresce sempre più la stessa naturale indolenza, la noja che di necessità ne conseguita, ed una positiva odiosità per tutto ciò che dovrebbe farsi e di continuo farsi, affine di migliorare le nostre capacità tutte; e, per conseguenza, la sola florida salute vale ad estendere queste istesse nostre capacità; perchè se nella inferma e cattiva salute vi è senza dubbio minor vita e minore energia, ammirabili, sorprendenti saranno queste negli uomini sani e robusti.

(140) Tutto questo non è che l'effetto necessario della nostra natura; poichè quando

Digitized by Google

150 — Questi effetti che di necessità si avverano, parlando d'individui, debbono di conseguenza esistere ed osservarsi ancora, guardando le masse, i popoli e le nazioni; perchè le masse, i popoli e le nazioni non sono che individui moltiplicati; e perchè nelle specie non possono rinvenirsi che le caratteristiche realizzate negl'individui che le attuano.

151 — Evidentissimo è dunque che la cattiva salute di un popolo costituisca un sensibile e forte ostacolo per l'ottenimento di tutti quei vantaggi i quali, in rapporto alla prevenzione de'reati, possono sperarsi dalla pubblica educazione.

152 — E quì naturalmente, come che in termine generali, dovrei discendere dalle considerazioni di già enunciate di fatto e di ragione, alla discussione de'mezzi, che possono e debbono usarsi da'Governi e da'Legislatori per allontanare al maggior grado possibile la cattiva salute. Ma se ciò far volessi, oltre che avrei bisogno quasi di un volume per ben eseguirla, farei cosa inutile, essendo per opere insigni già connsciuto quanto è relativo a tale importante oggetto. Dall'altra parte poi troppo mi scosterei dallo scopo di questa opera la quale, trattando degli ostacoli ai buoni risultamenti di un savio sistema di educazione, è contenta di solo richiamare sopra di essi l'attenzione legislativa.

153 — Dirò solo dunque, che da prima tutt'i buoni e savî Governi debbano seriamente occuparsi ad usare nelle particolari posizio-

ci troviamo per fatto in quella inferma posizione nella quale, per aumentarsi la naturale indolenza e quindi la noja e l'odiosità contro ogni principio di attività ed energia s'inceppano e quasi si perdono quelle capacità che da Dio ci furon largite; le nostre azioni non possono essere che l'effetto della ignoranza e dell'errore, e quindi esse medesime, le più fiate, immorali e criminose. Come noi potremmo in tale stato giungere al possesso della verità, se lo scovrimento di questa esige un forte volere, un conato, un'azione, e se nell' uomo malsano e valetudinario tutt'è debolezza ed ignavia? E quando l'uomo non ha in suo possesso il vero, e deve dall' altra banda porsi necessariamente in azione, che altro sarà la sua guida, se non l'errore, guida sempre rovinosa e sempre fatale?

Digitized by Google

ni de' governati tutti quei mezzi che si riconoscon potenti, perchè l'umana naturale salute non solo non si perda, ma si rinvigorisca ancora; e che in secondo luogo debbano con pari sollecitudine curare che le popolari malattie siano esse *endemiche*, sieno *epidemiche*, siano solo *contagiose*, vengano estirpate, o per lo meno diminuite al maggior grado possibile, attaccandole vigorosamente, non meno nella loro origine, e nel loro sviluppamento e progresso, che nelle cagioni loro. In poche parole; è dovere strettissimo di ogni Governo, se vuole raggiungere il suo scopo, e se non vuole essere inconseguente e contradittorio a se stesso, di usare tutt'i mezzi possibili, e non meno igienici che curativi di ogni specie, facendo tesoro in quest'oggetto di sì alto interesse, delle cognizioni fisiche e mediche, e della nobilissima cooperazione de' migliori e più dotti professori sanitarî (141).

§. V.°

Degli ostacoli nascenti dall'abuso dei liquori.

154 — Chi è già persuaso, che la cattiva salute costituisca un ostacolo al felice risultamento di una premurosa e pubblica educazione, di leggieri si persuaderà pure, che anche l'abuso di liquori si opponga allo stesso risultamento. Se in fatto realmente sempre si avvera, che uno de' necessarî effetti derivanti da tale abuso, è appunto la stessa cattiva salute, si cadrebbe in una vergognosa con-

(141) Ecco come si esprime un nostro moderno medico scrittore parlando della Igiene pubblica. « Se avverrà mai che gli uomini tocchino il colmo della civiltà, essi « senza niun dubbio terranno i morbi come pubbliche calamità, e come pubblico il « bisogno di curarli: gl' insipienti detrattori della medicina spariranno, ed i medici « messi nel giusto posto che lor conviene nella pubblica amministrazione, giunge- « ranno a far godere i grandi frutti che dar può l'arte loro. » Lanza Nosologia positiva, tomo 1.° pag. 602.

Digitized by Google

traddizione se sostener si volesse non esistere l'enunciata opposizione.

155 — Ma non è questo il solo motivo per cui si debba dire, che l'abuso de' liquori si noveri fra gli ostacoli alla pubblica educazione, perchè, oltre agli effetti nascenti dalla cattiva salute, i quali sono comuni, come che mediatamente, all'abuso istesso; questo produce per sua particolare malefica forza gli altri seguenti:

1.° Nell'attualità dell'abuso de' liquori l'uomo perde l'uso della sana ragione, non potendo più egli nè conoscere il presente, nè ricordare le cose passate, nè a quelle ed a queste annettere le future; per lo che non solo non può in quello stato essere istruito e governato in qualunque modo per lo adempimento de' suoi doveri, ma anche le norme di già apprese si rendono allora vane ed inutili.

2.° Nella stessa attualità, e quando anche si oppponga che non siasi del tutto perduto l'uso della ragione, l'uomo in questa infelice condizione, non che moralmente avvivato, è fisicamente spinto: ond'è che, nel mentre si sente quasi trasportato verso tutto ciò che è disordine, si trova al tempo stesso nella impossibilità di essere raffrenato, e dai dettati della più bella educazione che abbia forse ricevuta, e da quelli stessi che gli uomini in ogni giorno hanno occasione di sentire nel sociale consorzio, e per effetto di cui si fanno tante volte prudentissimi.

3.° Gli uomini abituati all'abuso de'liquori cessano in generale dall'essere solerti per ogni doverosa funzione; che anzi anche per le cose più importanti, offrono un'apatica e mortifera indifferenza.

4.° In fine, dato l'abuso de'liquori nel seno della società e delle famiglie; oltre al perdersi quel rispetto, ch'è tanto necessario nel vivere civile e massime fra i superiori ed inferiori, e che perduto, rimane estinto il fuoco animatore di ogni educazione e di ogni istruzione; si spegnono le più care affezioni; frequentemente si convertono ancora in odio e capitali rancori; spesso all'esercizio delle virtù subentrano i vizî di ogni sorta, più spesso alla ricchezza ed all'abbondanza succedono la povertà e la miseria; e sempre lo spetta-

Digitized by Google

colo che si offre, comechè tante fiate in mezzo al riso ed alla gioja, non dà che un fatale e terribile esempio.

156 — Dunque gravissimi sono i mali nascenti dall' abuso de' liquori per la pubblica educazione. Dunque questo abuso costituisce uno de'più forti inceppamenti ad ogni onorevole e possibile miglioramento; che anzi apre invece la via ad ogni nefandezza, e spesso quasi trasporta a lordarsi de'più dannosi misfatti. Dunque massimo debb' essere l' interesse di tutt'i Governi per distruggerlo ed estirparlo (142).

157 — Ma è questo fatalmente uno di quegli ostacoli contro i quali, tranne la stessa educazione e la stessa istruzione, i Governi posson poco, ed intorno a cui, nello spiegare la loro azione, debbono essere prudentissimi per non produrre mali maggiori (143).

(142) Niuno vi è certo che non conosca i mali e spesso i più terribili mali, i quali nel seno delle famiglie e della società si producono dall'abuso de' liquori; ond'è che recarne in mezzo la pruova, sarebbe lo stesso che assumere la dimostrazione di cosa notoria, e che in ogni giorno fatalmente si offre sotto gli occhi di tutti. Eppure, chi il crederebbe? non sono mancati di coloro che han fatto l'elogio della ubbriachezza, e di nazioni presso le quali la stessa ubbriachezza si è tenuta in alto pregio. Dario I. si ebbe elogio nel suo sepolcro, perchè bene seppe avvinarsi nel tempo di sua vita. Athen. lib. 10. cap. 9. — Il Re Filippo fu lodato da alcuni presso i Macedoni per essere valentissimo a reggere all' eccesso del vino. *Plutarco in Demost. pag. 852.* — Il giovane Ciro pretese esser preferito al suo fratello nel trono per essere più forte bevitore. *Lo stesso Plutarco Id.* — « Vi sono delle nazioni tartare, dice Melchiorre « Gioja, che fanno voto d'ubbriachezza; e la ventesima favola dell'Edda ci dice, che « gli Scandinavi andavano boriosi, allorchè potevano bevere molto vino. Chardin ci « assicura, che un Giorgiano, se non si ubbriaca a Pasqua ed a Natale, non è riguar« dato come cristiano, e viene scomunicato. » *Del merito e delle ricompense lib. 1. sez. 5. cap. 2. §. 2.* — Ma i documenti di questi e di simili popoli, dice con molta rettitudine il nostro Raffaelli (*Nomotesia penale tomo 2. pag. 120*), e ripeto ancor io, non vagliono per sottrarre l' ubbriachezza dal ruolo de' vizii dell' intemperanza; che anzi, aggiungo, che ne sia il maggiore, il più dannoso e ad un tempo il più degradante; perchè, se gli altri vizii producono solo certi dati mali ed avviliscono; la ubbriachezza li suole produrre tutti, e togliendo l'uso della ragione, toglie all'umanità quanto ha di bene, e la pone in grado de' bruti.

(143) Se la sventura umana ha condotti taluni fino ad encomiare lo stato più misero dell'uomo, voglio dire la ubbriachezza; molti per l'opposto, commossi senza dub-

Digitized by Google

158 — Ad ogni modo, io credo che, per lo scopo desiderato e senza timore veruno, debbano adottarsi tutte quelle misure governati-

bio dall'idea di reali e grandi mali, i quali ordinariamente derivano dalla medesima, sono giunti non solo a biasimarla quale vizio pernicioso e miserando; ma anche a proporre che debbasi punire come reato ed esser come tale noverato meritevolmente nel codice penale. Volle anzi Epitteto, che a doppia pena si assoggettassero coloro, che nello stato di ubbriachezza avessero delinquito. Ma se la prima opinione merita disprezzo, e debbe essere considerata come il segno più certo della nostra corruzione; non è perciò da accogliersi la seconda. E vaglia l'onor del vero; poichè le pene sono un male esse medesime, e si usano nei civili consorzii solo quando la necessità l'impone, e solo quando il male di essa è minore di quello prodotto dal reato contro cui è sanzionata, come mai potrà punirsi la ubbriachezza? Si potrà mai conoscere la vera connessione esistente fra lo stato di ubbriachezza ed il reato in esso consumato? Come mai si distinguerà la ubbriachezza colposa dalla dolosa, od anche da quella semplicemente casuale? Quale sarà il mezzo per numerare e sceverare i gradi di una ubbriachezza qualunque? Sarà mai possibile di risapere con certezza se l'individuo ubbriaco lo sia per la prima o seconda volta, od invece lo sia per effetto di una quotidiana abitudine? — Tutte queste cose, per seguire veramente i dettati della giustizia, dovrebbero essere di necessità assodate: ma poichè non è dato di poterlo ottenere col punire l'ubbriachezza, non si farebbe che nuotare in mezzo agli errori; quelli che produrrebbero le più fiate mali maggiori degli stessi reati. Che se poi vorremmo soffermarci a considerare le ricerche che dovrebbero farsi, ed i passi che sarebbero di assoluta necessità per giungere al giudizio finale di condanna, o di assoluzione, noi ci vedremmo ravvolti in mali inevitabili e superiori sempre ad ogni bene che dalle pene potrebbero derivare. Sarebbe necessario di turbare la pace di quasi tutt'i cittadini, perchè niuno potrebbe dirsi al coverto di una maldicenza. Spesso i cittadini più onesti sarebbero esposti alla calunnia di un uomo da trivio; più spesso sarebbe in pericolo la domestica pace, anche di onorate famiglie, per detti di chi appena fu degno di un pane per quotidiani e vili servigi; e sempre il timore signoreggerebbe gli animi di tutti per lo vigile spionaggio, la di cui esistenza sarebbe indispensabile allo scoprimento di siffatto reato. In poche parole: la società intiera sarebbe in ogni istante nella più dolorosa convulsione, od in fine si punirebbero, o fatti non veri, o gl'innocenti pei rei, od in tutt'i casi gli stessi rei non mai giustamente — Anche Francesco 1.° Re di Francia pubblicò nel 1635 il seguente editto, estensivo a tutto il regno. — *Ogni uomo, convinto di essere ubbriaco, per la prima volta sarà condannato al carcere ed a pane ed acqua; la seconda sarà frustato; la terza lo sarà pubblicamente; in caso di recidiva verrà bandito e gli saranno tagliate le orecchie.* — Ma a tal decreto Le Grand d'Aussy soggiunge = *Quando un Sovrano promulga una legge qualunque, deve almeno esaminare da prima, se ella è tale che possa farla osservare. Forse nel giorno stesso in cui Fran-*

Digitized by Google

ve le quali, osservati i termini della giustizia, e rispettata la individuale sicurezza, possano ottenere per risultamento:

1.° Che nelle cantine, ed in generale nei luoghi pubblici in cui si vendono vini ed altri liquori (tranne però i caffè) non si facciano giuochi di sort'alcuna.

2.° Che gli stessi cantinieri e gli stessi venditori trovino un interesse fortissimo, che dalle leggi, e dai regolamenti debbe essere creato, di allontanare i giuochi medesimi dai luoghi cui esistono (144).

3.° Che sia riguardato come un giuoco d'azzardo dalle leggi proibitive, e quindi dalla pubblica opinione, il così detto giuoco della *morra*

4.° Che ogni cittadino goda per un anno della esenzione di una parte qualunque, determinata prima dalle leggi, di qualche im-

cesco I.° promulgò la sua, più di ventimila persone s' ubbriacavano in tutta l'estensione del regno. Histoire de la vie privée des François, tom. 3. pag. 320 — Ogni prudenza legislativa dunque, comecchè si ritenga la ubbriachezza per un vizio, enorme sommamente e dannoso, consiglia a non noverarla fra i reati nel codice penale: il male della pena sarebbe maggiore del male del delitto. Nè questo pensiere si oppone a quello che ne han detto politici sommi e profondi giureconsulti, che anzi è unisono a quanto ne hanno scritto. Può leggersi al proposito Bentham.

Ecco come risponde il nostro Raffaelli a coloro che possono pensare in un senso contrario. — « Nè mi si opponga che, col sottoporre l'ubbriachezza alle pene, sia tra « possibili lo evitare alcun maleficio, cui l'eccessivo bevere dia causa qualche volta. « Perciocchè con riguardo sì rigido dovremmo allogare ne' codici delle pene le uma- « ne passioni tutte, che de' delitti sono le ordinarie sorgenti. Gli amori, le gelosie, le « ambizioni, le avidità del guadagno, e cento altre simili si farebbero innanzi per ac- « crescere i volumi della penale sanzione. E poi, trovandosi utile che l'ubbriachezza, « convertita in maleficio, sia prevenuta innanzi che vi s'incorra, le mense de' citta- « dini a buon dritto potrebbero circondarsi d'armigeri per numerare i bicchieri ed « impedirne l'eccesso. » — Nomotesia penale tomo 2. sez. 2. titolo 3. pag. 120.

(144) Le leggi p. e. in generale potrebbero disporre che fosse proibito ne' dì festivi ogni trattenimento nelle cantine, e poi per eccezione potrebbe, e quasi premio, permettersi a riguardo di quei cantinieri i quali avessero date ripruove continue di non aver mai tollerato di giuocare nelle loro cantine. Questo sarebbe un creare un interesse per l'ubbidienza al prescritto dalle leggi.

Digitized by Google

posta civica, ove presenti il certificato rilasciato dalle Autorità di cui si parlerà nell' appendice di questa seconda parte e dimostrante, che nè egli nè alcuno di sua famiglia siasi mai nel corso dell'anno ubbriacato.

5.° Che niuno possa ottenere una carica qualunque onorevole, o lucrosa, senza presentare, tra i requisiti esatti, il certificato delle stesse suddette Autorità testificante la medesima cosa, ma relativo non al solo anno, sibbene a tutto il tempo passato.

6.° Che,da ultimo,nei giudizi penali sia sempre necessario per gli accusati di presentare lo stesso certificato; e che i Magistrati decisori debbano sempre calcolare il carattere del medesimo per la determinazione, *nella loro latitudine*, delle pene sanzionate dalle leggi (145).

159 — Ma tutti questi provvedimenti produrranno realmente l' effetto desiderato? Guardato lo stato presente relativo all' oggetto in disamina, io veggo certissimo un miglioramento, e veggo pure, che la loro associazione alla potenza formidabile di una felice pubblica educazione, porterà il miglioramento stesso al maggior grado possibile. In ogni conto, come che poco si voglia sperare, è sempre dovere dell' Autorità governativa di fare quanto sta nel suo potere per estirpare un vizio fatale alla pubblica educazione, e quindi di grandissima influenza per la prevenzione de' reati.

(145) Ottenuti tutti gli enunciati risultamenti mercè apposite leggi ed analoghi regolamenti; se non si vedrà estirpato l'abuso de' liquori, e quindi il vizio della ubbriachezza, una sensibile temperanza man mano si avrà certamente nella massa del popolo: ed una volta che il popolo sarà nella via di una lodevole temperanza, non potrà a meno di migliorare sempre più, perchè tutte le altre utili sociali istituzioni verranno di continuo in suo soccorso, e conoscendo esso alla fine la reale utilità di quella virtù, la seguirà volenteroso, e nè potrà discostarsi da essa. In ogni conto, e quando anche poco o nulla sperar si potesse dai savii preventivi provvedimenti, un Governo non potrà mai, senza mancare ai proprii dovrei, permettere o solo tollerare con profondo silenzio un abuso vergognoso e fecondo sempre di funeste e terribili conseguenze.

Digitized by Google

§. VI.

Degli ostacoli nascenti dalla periodica emigrazione.

160 — Io intendo per *emigrazione periodica* quella, per effetto di cui la maggior parte degli uomini di un dato paese, ad oggetto di lucrar pane con le proprie braccia e con la propria industria, si conduce sempre in un altro ed anche fuori del territorio nazionale per una o più stagioni dell'anno (146).

161 — Ritenuta questa idea, si rimarrà forse sorpreso e meravigliato; perchè io, riguardando tale emigrazione come un forte ostacolo alla educazione pubblica, e quindi ancora come un ostacolo per la prevenzione de' reati; dia consiglio ai Governi d'impedirla ad ogni patto; perchè attacchi il commercio, ch'è l'anima di ogni società; perchè tenti distruggere una sorgente di ricchezza; e perchè da ultimo mostri desiderio che la classe de' contadini, quella cioè che in gran parte vive con la stessa emigrazione, rimanga miserabile e quasi schiacciata sotto il peso di una deplorabile indigenza.

162 — Quale inganno, se così si pensasse! Il mio cuore non può aprirsi che ál desiderio del bene, e la misera gente è sacra per esso. Ma appunto per effetto di questi nobili, per quanto necessarî sensi,

(146) Nello stendere questo articolo, e nel far voti per lo impedimento della periodica emigrazione, io ho considerato principalmente l'emigrazione che nel nostro Regno massime negli Abruzzi, si avvera in ogni anno, sia portandosi i contadini nel territorio Romano, sia trasferendosi nelle Puglie, quelle le quali sono, sì tanto estese, che quasi sempre i paesi in cui avvengono, rimangono spopolati e deserti. Ognuno quindi ben si avvede, che io non ho inteso parlare di quelle emigrazioni che, a cagion di commercio presso tutte le nazioni, e più di sovente presso le più civilizzate si avverano in ogni tempo. Queste sono indispensabili per ogni specie di ricchezza, ed anzicchè essere contrarie ad ogni buon sistema, ne sono invece la dimostrazione, ed immensamente favoriscono non solo lo stato economico delle nazioni, ma anche la civilizzazione e quindi la stessa morale. Tutto questo può dimostrarsi con la maggior evidenza; ma uscirei dal mio scopo e fuori i confini di quest' opera se io il facessi. Rimando quindi coloro che avran talento di esserne persuasi agli Scrittori di politica economia.

Digitized by Google

credo indispensabile la cessazione della periodica emigrazione della classe in particolar modo de' contadini ; perchè, se da una parte non vi è bene che possa mettersi in paragone alla morale e alla sicurezza, le quali di necessità sarebbero da quella distrutte; dall'altra è certo, che un savio Governo non può ora diffettar di mezzi nel suo interno per fare che tutti i cittadini, in corrispondenza alla loro condizione , vivano agiatamente senza bisogno della stessa emigrazione (147).

163 — Che poi questa emigrazione sia dannosissima alla pubblica educazione , e quindi anche alla morale ed alla prevenzione dei reati , non vi è chi nol vegga per le seguenti riflessioni.

1.° I due sessi per legge di natura, siccome debbono unirsi, così anelano la union loro, e congiunti che sono in matrimonio, contraggono ancora delle abitudini corrispondenti a tale stato. E poichè, guardata la umanità di fatto e coi suoi caratteri ordinarî, è quasi impos-

(147) La morale non sta che nel complesso di tutti quei precetti negativi o positivi, i quali, derivando direttamente da Dio, e contemplando anche i nostri interni pensieri, costituiscono tutta la sfera de' nostri doveri verso noi, verso gli altri uomini e verso Dio medesimo. Quindi dicesi morale quell' uomo che a questi doveri completamente adempie; e quindi la nostra sicurezza esiste solo quando gli uomini, coi quali conviviamo, sono nella realtà loro morali. È vero che nel consorzio civile sono precisamente le leggi penali che hanno per oggetto la nostra sicurezza; ma per questa nulla si otterrà dalle medesime, o per lo meno solo pochissimo, se la immoralità predomina nella massa del popolo. Ora io credo di non aver mal giudicato, quando ho scritto, che a fronte della morale e della sicurezza è necessità porre in non cale qualunque altro bene, se mai quelle non potessero coesistere con questo. Ma siffatta incompatibilità non è vera, che per effetto di colpa e di mancanza dal nostro canto; perchè il sommo Facitore dispose in modo le cose, che chi è savio, morale, giusto, è pure ricco, tranquillo e felice: ond'è che se nel fatto qualche fiata il contrario si avvera, ciò non può derivare, che dalla inosservanza di quei doveri, che lo stesso Facitore ne prescrisse. Noi dunque dobbiamo sempre ed in ogni caso seguire i dettati della morale; e scorgendoci infelici, dobbiamo solo pensare a ritirarci dalla falsa via nella quale, come che per altro riguardo, sventuratamente ci troviamo. Lo impedimento dunque della periodica emigraziane produrrà sempre del bene, ed è perciò che in qualunque ipotesi debbe sempre prescriversi.

Digitized by Google

sibile non soddisfare alle medesime per molto tempo, ed in particolar modo quando si reiterano periodicamente le divisioni e le assenze in ogni anno ed in più stagioni dell'anno; la fedeltà in questi casi non sarà più l'ornamento dei talami, ed i maritati, in disprezzo del giuramento nuziale, si avvolgono in novelle reti di amore.

2.° Questo fatale effetto, se facilmente debbe avverarsi in rapporto all'uomo, sarà sempre, siccome più dannoso, così ancora più probabile relativamente alla donna; perchè, se il primo tradisce mosso dal bisogno naturale, dalle contratte abitudini, dalle quotidiane fatiche che accrescono il desiderio del riposo e del piacere, dalle continue occasioni che gli si presentano, dalla varietà di novelle bellezze, e dal trovarsi per l' ordinario in luoghi dove niuna conoscenza gli è di freno; la donna senza dubbio rimane in più critica e pericolosa posizione. Investita essa degli stessi bisogni dell'uomo, e più fortemente ancora per la sua costituzione fisico — morale, priva nel tempo stesso di ogni vigilanza, soggezione o timore, e premuta anche il più delle volte dalla indigenza; come potrà campare dagli sventurati pericoli, in mezzo ai quali, debole, sola e misera, è costretta a vivere i suoi giorni? Ed oh! quali funestissime idee quì si affacciano alla mia mente, pensando al carattere che possono avere alcuni de'seduttori, ed ai mezzi dei quali probabilmente debbono avvalersi!...

3.° Gli enunciati tristi effetti saran di necessità cagione di altri più tristi e più sventurati prodotti — Gli affettuosi vincoli conjugali si presenteranno deboli e slargati; che anzi saran per l'ordinario convertiti in catene di odio e disprezzo, cagione sempre di scandali vergognosi, e qualche fiata anche di orribili misfatti. Diminuito sarà l'amore pei figli; diminuita la loro educazione; ed invece ammorbati ne' loro teneri cuori dal necessario pessimo esempio. La religione stessa poi, tanto potente a formar l'uomo nella via della rettitudine sociale, perderà la sua benefica forza, non meno pei genitori, che pei figli e per tutt'i membri delle famiglie. In poche parole, tra conjugi separati e disgiunti, tutto sarà travolto, ogni bene

Digitized by Google

sarà convertito in male, ed ogni lusinghiera speranza sarà cangiata in fondato timore.

4.° Quando anche non si attenda ai suddetti morali deplorabili effetti, la educazione de' figli sarà naturalmente monca, debole e tale da eccitare ragionevoli timori in quei paesi, ne' quali si avvera la periodica emigrazione : perchè, se da un lato le famiglie rimarran prive quasi in tutto l'anno dei capi che per la più parte debbon supporsi vigorosi ed imponenti ; dall' altro le derelitte madri non avranno la forza di dirigere, ed, all'occasione, di raffrenare convenientemente i figli stessi. Quale imponenza e quale direzione potrà sperarsi da una donna, che, debole per natura e più debole per tenerezza , è necessitata a volgere il pensiero e le azioni a tante cose varie, moltiplici e pesanti ?

5.° Una quotidiana osservazione ed una fatale esperienza dimostrano che tutti coloro , i quali periodicamente emigrano , consacrano varî e molti giorni di quei che precedono la partenza , allo scialacquo ed alla dissolutezza ancora, arrogandosi essi il perdono di ogni trascorso in grazia delle fatiche alle quali stanno per sottoporsi : ed allorchè si restituiscono alle loro case , vivono gli stessi giorni per qualche tempo quasi a rinfranco di patiti travagli. Questo costume, se da un lato è inevitabile, dall'atro è perniciosissimo non meno alla pubblica educazione, che allo stato economico delle famiglie;perchè gli emigrati reduci ai loro paesi non avranno alcun freno nell'agire,e l'esempio loro sarà ben presto comunicato alla intera popolazione, la quale acquisterà tali deplorabili abitudini , che poi staran salde anche a fronte di qualunque cotraria forza; e perchè il ritratto dai loro travagli sostenuti in terra straniera sarà assorbito e dall' ozio cui si abbandoneranno prima della partenza , e dai vizî nei quali si avvolsero dopo il loro ritorno (148).

(148) La derivazione di tutti gli enunciati mali dalla periodica e temporanea emigrazione potrà sembrare a qualche lettore di troppo esagerata. Eppure, la cosa è realmente così, ed io, nato e vissuto negli Abruzzi, me ne sono pratticamente convinto; che anzi nell'esercizio già compito di 37 anni di professione di Avvocato presso la Gran Corte criminale di Aquila, sono stato costretto a persuadermi, che moltissi-

Digitized by Google

164 — Attesi dunque i suddetti mali, che sono gravi in loro stessi e che di necessità producono altre consimili sciagure, funeste sempre al bene sociale; la emigrazione periodica non si deve permettere in una ben costituita società; che anzi deve riguardarsi come uno de'forti ostacoli alla pubblica educazione, ed all'attuazione di ogni altro mezzo che mai un savio Governo potesse porre in uso per la prevenzione de' reati. E tutto questo, tanto più fortemente debbe dirsi, per quanto che la stessa emigrazione, nel mentre produce i suddetti gravi mali nel paese degli emigrati, è la dimostrazione più evidente della miseria e della infelicità di quel Regno e di quella contrada in cui vanno ad impiegarsi le di costoro braccia (149).

165 — Ma sento quì ripetermi con maggior forza quello che già previdi.— Si dovrebbe dunque, dirassi, disseccare un fonte perenne di ricchezza, e precludere a tanti miseri e bisognosi la via del sollievo, che loro si apre dinanzi col lavoro che vanno a rinvenire in terra straniera? Quale male vi è, che chi non ha pane nel proprio paese lo vada a trovare in altro luogo, lucrandolo sempre con modi onesti e legittimi? Non sarebbe una vera crudeltà di porre gl'in-

mi reati e spesso orribili misfatti hanno avuto origine da cagioni, ora prossime ed ora remote, esistenti solo per l'avverata emigrazione. Ma indipendentemente da questi fatti, de'quali, per lo sensibile di loro carattere, si sono potute assegnare le radicali cagioni; quanti altri se ne debbono supporre nati per effetto delle cagioni medesime, come che oscure ed ignote? Ed oltre a questi, chi potrà mettere in dubbio una funesta influenza in generale sulla immoralità di costumi? E se questa sola esiste, non dovrebbe forse un savio Governo darsi ogni opera per distruggere, od almeno per diminuire al maggior grado possibile la periodica emigrazione?

(149) È una verità di fatto, e riconosciuta da tutti gli Economisti politici, che la popolazione migliora la terra, e che la terra accresce la popolazione. Ora quando in una nazione vi è bisogno di braccia straniere per coltivare la terra, è cosa certissima che in essa sonovi difetti o governativi, o morali, o economici, ed anche amministrativi per qualunque siasi ragione. Così con fondamento può dirsi, che nel contiguo Stato Romano, avverandosi sempre in esso il bisogno e la necessità di una grande concorrenza di gente straniera per coltivarne il territorio, marcabili difetti debbono esistere per effetto de' quali sia scarsa la popolazione e non bastevole all'estensione del medesimo. Vedi Romagnosi. Introduz. allo studio del dritto pub. trattato 2°. §. 348.

Digitized by Google

felici contadini nella condizione di Tantalo, il che certo si avvererebbe, quando potendo essi ottenere un bene in un estraneo luogo, non vi si potessero portare?

166 — Tutte queste cose, dette in linea di obbiezione, non sono affatto reali. Io convengo senza dubbio che, ritenute le cose nella condizione e nello stato presente, l'impedimento della emigrazione, nel mentre priverebbe di una qualche ricchezza, niun compenso recherebbe, e forse la stessa morale e la stessa sicurezza ne scapiterebbero. Ma quando io sostengo che un Governo qualunque non debba permettere la emigrazione nel senso di sopra espresso, io suppongo che il Governo istesso, investito da forte volere per ogni possibile bene de'governati, *sinceramente*, *saviamente* ed *energicamente* adempia a tutti quei doveri che dalla natura vengono imposti ad ogni Legislatore, e nella di cui esecuzione sta la salute degli Stati e delle Nazioni. È inutile che io enumeri quei siffatti doveri: ognuno li conosce, e quando sol si volesse attendere a quanto è detto nel corso di quest'opera, la quale per altro, guardato il suo scopo, non può estesamente abbracciar tutta la scienza nomotetica e governativa, essi quasi completamente si vedrebbero descritti. Si soddisfi dunque a quanto vien comandato dalla stessa natura, suprema legislatrice dell'umanità e dell'intero creato, ed allora si vedrà: 1.° che la emigrazione periodica ci riporta alla barbarie, ed è perciò un danno come la barbarie stessa: 2.° che il poco bene che produce è un nulla a fronte dei gravissimi mali che da essa derivano alla morale, alla educazione ed alla prevenzione de'reati: 3.° che lo stesso poco bene si deliguerebbe per intero, sarebbe un puro nulla, e si convertirebbe anche in male positivo, sotto ogni rapporto, quando un savio Legislatore animasse nel proprio regno tutte quelle risorse che dalla natura furono largite: 4.° che in conseguenza non avrebbe il carattere di savio Governante, nè si meriterebbe le lodi dell'universale colui che, o non adempisse a tutt'i doveri nella cui esecuzione è riposta la felicità de'governati, o, adempiendovi, non proibisse ad ogni patto la periodica emigrazione.

Digitized by Google

§. VII.°

Degli ostacoli nascenti dal Celibato e dalla Poligamia

167 — Ma se gravi sono i mali nascenti dalla periodica emigrazione, mali maggiori derivano senza dubbio dal *Celibato* e dalla *Poligamia* in rapporto alla pubblica educazione ed alla prevenzione de'reati. Nè ciò sta nella semplice e nuda assertiva; che anzi non vi è assunto che possa con maggior evidenza dimostrarsi.

168 — Da prima sono a notarsi le tre seguenti verità di fatto naturale, cioè:

1.° Che la specie umana sia tale da conservarsi a perpetuità indefinitamente.

2.° Che la conservazione della medesima esiga di necessità la unione di due sessi.

3.° Che il desiderio per questa unione sia in generale violentissimo in tutti gli uomini (150).

(150) Questi tre fatti non sono che la espressione de' voleri della natura. Il primo è fondamentale nel sistema dell'universo; e siccome è una legge naturale *nell' ordine di fatto fisico-morale*, produce dal canto nostro un imperioso dovere giusta i dettati *dell' ordine di ragione*. Il secondo poi è una necessità di mezzo in rapporto al primo, di modo che riguardasi come indispensabile alla perpetua conservazione della specie umana, e costituisce esso pure un dovere. In fine il terzo non serve che ad assicurare la esecuzione perfettissima dell' uno e dell'altro. Moltissime cose potrebbero qui considerarsi: ma da una parte sarebbe necessità di andare assai per le lunghe, e dall' altra mi porrei di certo al di fuori de' confini di quest' opera. Non sarà peraltro discaro di leggere sull'oggetto un passo, de' frammenti di Ocello Lucano, uno de' più antichi filosofi il quale così scrisse = « Egli è d'uopo a prima giunta di accordare « che noi non dobbiamo avvicinarci alle donne prendendo per iscopo il piacere, ma « bensì la generazione de' figli. Egli è certo che le potenze, gli organi e i desiderii « che furono dati agli uomini dalla Divinità, non furono loro accordati per il piace- « re, ma per la durevole conservazione della stirpe umana, e per perpetuarla indefi- « nitamente. Siccome era impossibile che l' uomo nato mortale avesse parte ad una « vita divina, perchè l' immortalità non poteva essere il retaggio dell'umanità; così

Digitized by Google

169 — Chi dubitar volesse di questi tre fatti cardinali, sostenendo non esser veri, o non derivar dalla natura, o non presentarsi sempre come predominanti, mostrerebbe d' ignorare le prime, le maggiori e le più evidenti verità di fatto esistenti nella natura umana; e sia per semplicità, o sia anche per malevolo pensiere, darebbe segno di chiuder gli occhi a tutto quello che di continuo si avvera nella umanità e fra gli uomini.

170 — Due altri fatti si sono pure osservati, e si riterranno sempre per veri. Questi sono:

1.° Che il matrimonio, ovvero la esclusiva e legale unione di un sol uomo ad una sola donna, che giustamente appellasi *Monogamia*, sia favorevolissimo non meno alla conservazione, che alla moltiplicazione della specie umana; e sia nel tempo stesso normale condizione sotto ogni rapporto, corrispondente pienamente a tutt'i fini della natura (151).

« Dio ha stabilito questa immortalità rendendo continua e perenne la generazione. È « dunque d' uopo fissare da principio che la propagazione non è stata stabilita per il « piacere. = Oltre a ciò è necessario di considerare che l' uomo, nell' ordine delle « cose che lo riguardano, ha un rapporto diretto coll' ordine dell' universo; e però « formando parte di una famiglia, d'una città, egli deve supplire a quello che ivi va « mancando, se egli non vuole operare contro la società, la politica e la Divinità. La « gente dabbene crede esser buona cosa che non solamente le famiglie, ma eziandio « le più grandi città della terra sieno popolate, specialmente di buoni cittadini, per« chè l'uomo è l'animale più dolce e migliore di tutti. » — *Dell'universo*, cap. 4. — Ma indipendentemente dalla considerazione di tutto ciò ch' esigono le leggi della natura, osservando il solo fatto universale e costante in tutt' i tempi e presso tutte le nazioni, con fondata ragione può ritenersi, che il desiderio di due sessi sia cosa violentissima e tale da essere assolutamente impossibile di estirparlo, e quindi necessario a calcolarlo in ogni sistema di legislazione. Così le leggi positive rispettando le leggi naturali, anzi seguendole, non frustrate ne' loro effetti, e questi saran sempre produttori della proposta felicità.

(151) Io non saprei fare del matrimonio un elogio e più bello e più grato di quello che ne ha fatto un moderno Scrittore Alemanno. Stimo dunque riportar qui come giacciono i suoi pensamenti sull'oggetto. — Egli scrive — « Ciò che pruova essere la « Monogamia naturale dell'uomo, è il vedere il numero degl'individui presso a poco « eguale in entrambi i sessi, e principalmente che esso solo rende possibile l'istitu« zione di una società fondata sulla vicendevole stima e la conoscenza degli umani

Digitized by Google

2.° Che riescano in sommo grado contrarii a tutt' i fini della stessa natura, non solo il Celibato, e quindi la *Pantogamia*, ossia

« dritti, l'educare i ragazzi in modo da renderli veri uomini, e in generale il dare un « libero volo alle facoltà più eminenti della nostra specie. Nei legami del matrimonio « i cuori a poco a poco insiem si confondono; all'amore che gli avea dapprima avvici- « nati, si uniscono l'abitudine di essere insieme, i comuni interessi, la divisione delle « pene e de' piaceri, e la tenerezza pei figli, che i due sposi reciprocamente si devo- « no, e che riguardano quai continui testimonii della loro affezione. Con questi mezzi « spesso anche l'amore si manifesta in matrimonii, a cui non avea presieduto; per- « ciocchè quello che l'umana natura racchiude di buono, di amabile e di stimabile, si « manifesta in ogni individuo, finchè le circostanze non destino le odiose sue passioni; « allorchè per tante occasioni ci si presenta di formare con alcuno amichevoli ragioni, « giungiamo tosto a convincerci non esser egli nè sì cattivo, nè sì disgradevole quan- « to ci sembrava da lungi. I nobili sentimenti sono come le fisiche impressioni; c'in- « gannamo spesso credendo amare un individuo, mentre, propriamente parlando, « non amiamo in lui che la specie. L'amore può nascere in tal guisa principalmente « nella donna, come quella ch'è meno individuale, più pieghevole, che sente più « forte il bisogno di amare; se non ama il suo sposo in altra guisa, a lui si affeziona « almeno come padre de' suoi figli. Anche l'uso moderato dei piaceri rende l'amore « più intimo, giacchè la sola sazietà genera il disgusto. Il mistero che gli avvolge ac- « cresce l'interesse, e siccome il pudore dovè cedere all'amore, siccome l'uno niente « più ha da poter all'altro ricusare, fra loro si stabilisce la più stretta intimità. — Si « vede ognora che l'uomo è diretto, nel suo modo di sentire, di pensare e di agire, « da quelli coi quali ci vive. Tale assimilazione dev' essere ancora più forte nel ma- « trimonio, in cui la donna e l'uomo sono continuamente insieme, in cui due vite si « confondono in una sola. Tale armonia si osserva in fatti negli sposi felici, e quando « l'analogia delle fattezze fu uno dei moventi dell'amore, essa diviene ancor più sen- « sibile dopo qualche anno di unione, a segno che gli sposi potrebbero talora essere « riguardati come fratello e sorella. — In tale intimità, la tenera madre sopporta più « facilmente la perdita dei figli che non quella dello sposo. Gli usi e le leggi medesi- « me consacrano un legame delle anime, che si estende oltre i limiti della vita; il Sa- « cerdote della Chiesa Greca non può nuovamente ammogliarsi dopo la perdita della « consorte, facoltà egualmente vietata nella China alle donne di ragguardevole con- « dizione. La morte nelle fiamme, a cui si assoggettano le donne nel Malabar, non « fu dapprima che l'effetto dell'entusiasmo di una donna; ma avendo essa trovato un « assenso, si volle imitarla, e a poco a poco essa acquistò il dominio del costume. I « popoli più nobili della terra vissero nella Monogamia, ed il concubinato, sostituito « alla Poligamia, non predominò che nelle epoche di decadenze delle nazioni. Presso « tutt'i popoli celebri, il matrimonio fu riguardato come una cosa sacra, consagrato

Digitized by Google

la libera unione de' due sessi, la quale avverasi per l'ordinario nel celibato stesso, ma anche la Poligamia (152).

171 — E questi due fatti stessi sono anche della maggiore evidenza; e basta solo enunciare il *Celibato*, nonchè la *Poliginia* e la *Poliandria* che sono le due specie della Poligamia, per persuadersi, che questi stati cozzano direttamente con la probabilità, o anzi con la sola speranza di ottenere felici risultamenti da qualunque sistema di pubblica educazione in rapporto alla prevenzione dei reati. E la ragione fondamentale si è che, essendo gli stati di cui è parola, contrarii ai voleri della natura, e la prosperità umana non potendo trovarsi congiunta che alla completa esecuzione di quelli, sarebbe

« con cerimonie religiose, e contratto per tutta la vita. Ma come dunque si osservano « aberrazioni del carattere proprio dell' umanità, retrogradazioni verso la condizione « degli animali; così pure il matrimonio non è che una unione temporale a Camboja « a Calicut, in alcuna delle Isole Canarie, e presso i Penarii del Brasile » — Burdach: trattato di fisiologia tradotta dal Dottor Levi tomo 1. pag. 406 §. 253.

(152) Ognuno sa che il Celibato consiste nel non essere l'uomo e la donna uniti con vincoli legali e legittimi; quindi il Celibato esiste anche quando l' uomo o la donna siano uniti ad una o più donne, ad uno o più uomini in un modo illegittimo e illegale, cioè in contradizione delle leggi della società, nella quale vivono. Nulla dunque importa che lo stesso uomo e la stessa donna usino delle donne o degli uomini vagamente, od anche convivono in tollerate permanenti unioni fra loro. La Poligamia poi non è che legittima unione di un uomo a più donne, o viceversa di una donna a più uomini, prendendo nel primo caso lo speciale nome di *Poliginia*, e nel secondo quello di *Poliandria*. Il Celibato può essere *laicale* o *religioso*, secondo che si avveri o in un secolare che ha la libertà di disporre di se a piacere, o in un individuo dedicato a quel culto religioso che lo prescrive. Lo stesso Celibato quindi è sempre, o *volontario* o *forzoso*, comecchè possa essere anche volontario nella sua origine. — Noi vediamo continuamente avverato ed esistente il Celibato nelle nostre società, e tanto il *laicale* che il *religioso*, e non meno il *volontario* che il *forzoso*. Lo stesso non può dirsi della *Poligamia*, ossia della *Poliginia* e della *Poliandria*, perchè il dritto e l'uso di siffatte unioni sono rarissimi nell'Europa. Ma checchè possa dirsi della esistenza del fatto de' tre sopradescritti stati, egli è certissimo che in generale sono tutti contrarii alle mire della natura, in quanto che tutti si oppongono allo scopo della riproduzione della specie, e la *Poliandria* più che la *Poliginia*, ed il Celibato più dell'una che dell'altra. Sull' oggetto potran leggersi tutti gli Scrittori di Legislazione e di Fisiologia, ed in particolar modo il nostro Filangieri ed il sopra citato Burdach nello stesso luogo.

Digitized by Google

certo un assurdo che la identica prosperità, la quale principalmente deriva dalla sicurezza di non essere offeso nelle possedute proprietà di ogni specie, si dovesse veder sorgere dagli stati medesim. Ricordiamoci che innanzi alla Natura tutto è ordine; che nelle cose tutte sta sempre una disposta concatenazione; e che per conseguenza, disprezzate comunque le leggi di quella, non è dato sperare bene sotto ogni altro rapporto (153).

172 — Ma che poi per speciali cagioni, il Celibato, la Poliginia e la Poleandria siano di fortissimo ostacolo alla pubblica educazione, e quindi aprano una largissima via ad ogni specie di reati, non vi è chi possa dubitarne (154).

1.° Perchè il Celibato, o che sia volontario, o che sia

(153) È un fatto costante ed osservato presso tutte le nazioni, che nei paesi nei quali si avvera di più il Celibato, la pubblica morale sia meno lodevole, e là si avverino sempre maggiori disordini. Il Celibato produce il mal costume, fa concepire spavento pel matrimonio, e quindi fa sempre più estendere il Celibato stesso: è questo un funesto e troppo deplorabile circolo. Ecco perchè valenti Scrittori hanno osservato che le truppe permanenti sono una delle cagioni della pubblica immoralità. — Ma oh! forse questa sola causa del tanto esteso Celibato in ogni classe di persone: ben altre ve ne sono e forse più funeste e più terribili ancora — Vedi il prelodato Filangieri.

(154) È mio dovere di avvertire in questo luogo, che quando io parlo del Celibato, e lo dichiaro altramente dannoso e funesto, non intendo affatto aver riguardo al Celibato religioso, che dalla Chiesa è ordinato per certe condizioni di persone. Questa specie di Celibato prescritta dalla nostra santa Religione ha venerabili fondamenta, ed ognuno che è vero cattolico deve rispettarlo e riconoscerlo per utile. Tale io pure lo stimo; perchè la congiunzione di una bella purezza, figlia dell'astinenza del godimento di certi piaceri mondani, all' esercizio di funzioni religiose e quasi divine, desta veramente una profonda venerazione. Però vorrei un' avvertenza maggiore sulla età, sulla educazione, e sul carattere di coloro di entrambi i sessi, che si dedicano al culto divino ed all'esclusivo pensiero delle cose religiose. Quanti scandali e quanti mali con siffatta avvertenza non si potrebbero allontanare? La stessa religione e la stessa morale non verrebbero forse a vantaggiare, ad onta che un numero assai più ristretto si potesse forse avere di coloro che servono al culto religioso ed alla tranquilla meditazione de' chiostri? Io con rispetto e timidezza dico queste cose; ma sinceramente penso che tutti gli uomini sennati e veramente religiosi debbano pensare nel modo istesso.

Digitized by Google

forzoso, o che si ritenga nato nella sua origine dalla violenza e dalla seduzione; innanzi alle terribili spinte della natura non può produrre nella società che vaghe unioni, stupri, adulteri, sodomie, lenocini; e tutte queste mostruosità staranno anche a fronte di ogni forza contraria che spiegar possano e le leggi ed un regolare sistema di pubblica educazione. In rapporto al Celibato forzoso ed esistente per violenza o per seduzione, la conseguenza da noi dedotta è della maggior evidenza, acchiudendo in loro stesse tali due cagioni il germe di ogni male. Relativamente poi al Celibato volontario, comecchè l'odio per esso venga ordinariamente a svilupparsi in epoca più remota, non è per questo men certo; mentre la volontà umana cangia di continuo nelle sue determinazioni, ed a fronte degl'incitamenti naturali predominanti, la perseveranza è quasi un impossibile (155).

(155) Immaginate per poco una città popolosa, nella quale esista estesamente il Celibato. Poichè sarà sempre vero, che l'amore de' due sessi predomini ad onta di qualunque vincolo, si avvererà quivi inevitabilmente la esistenza di troppo frequenti e vaghe unioni, e vi saranno ancora in grandissimo numero delle criminose amicizie, comecchè tollerate dalle leggi. Nel prosieguo di tempo, le une partoriranno di necessità mali e fisici e morali interminabili, e le altre, non sostenute che dall' interesse del piacere, diverranno noiose; e per l' abitudine della vita di amore, il loro termine segnerà il principio di attaccamenti novelli. Accadrà per questi la stessa fase: e quindi, trovandosi gli uomini e le donne sempre più solleticati dalla immaginazione la quale loro rappresenta, che il godimento delle bellezze più ritrose e di quelle in particolare che sono per legge nell' esclusivo altrui possesso, sarebbe di maggior grado più tenero, più commovente, più lusinghiero, e più desiderabile; ardiscono assalire le onestà più rispettabili, ed anche a quei talami che per tutt'i rapporti dovrebbero riguardarsi come sacri ed ispirare la maggiore venerazione. Neppure i chiostri saran salvi, e la stessa forza della religione, la quale dovrebbe spaventare in certe date occasioni, perde ogni vigore, e forse non fa che inorgogliare più stoltamente coloro che per soddisfare ai loro pravi piaceri, si fecero di Lei vergognoso e terribile gioco. Ma in questo infelicissimo stato come non dovran vedersi avverati i stupri, e adulteri e sodomie, e lenocini ed incesti ancora? Piacesse a Dio che non fossero vere tutte le sopra descritte cose: ma io temo forte, che esse non sieno, che la narrazione di una dolorosa istoria, e che questa istoria sia unicamente l'effetto, data la natura nostra qual' è, dell'istesso Celibato esistente. — Ora la educazione qual forza potrebbe avere in mezzo a

Digitized by Google

2.° Perchè le altre suddette mostruosità che sono, dirò pure, mali naturali in loro stessi; presentando nel corso loro necessarie ed indifinite cagioni di smodato e punito orgoglio, di frenetico avvilimento, di mortificata vanità, e di amorosa gelosia; menano a spezzare prepotentemente ogni specie di freno, ed innanzi a loro, la verità, la morale e la educazione sono nomi del tutto vani, e vengono quelle di necessità disprezzate (156).

tanta corruzione, e nella infame laidezza di sì nefandi costumi? I giovani tutti non sarebbero forse ingannati? E quindi riguardando essi il matrimonio come sorgente di dispiaceri e di avvilimento, non si allontanerebbero sempre più da esso? I fanciulli non seguirebbero forse il loro esempio, immedesimandosi a poco a poco e giornalmente negli stessi sentimenti e negli stessi costumi? Gli adulti ed i vecchi qual forza potrebbero avere sopra gli uni e sopra gli altri, ricordando specialmente che essi furono già quello che i medesimi sono attualmente? — Quì dunque conchiudo ripetendo, che in siffatta posizione vano sarà ogni sistema di educazione, e quindi inutile e vana ancora ogni speranza di prevenzione de' reati.

(156) Poniamo per una ipotesi la esistenza della Poliginia, o della Poliandria presso un popolo qualunque. Quali saranno le inevitabili conseguenze? E chi potrebbe non prevederle? Poichè nella poliginia un uomo dovrebbe convivere con due o più donne, e soddisfare conseguentemente ai bisogni di tutti e sotto tutt' i rapporti; da prima ogni sodisfazione non sarebbe tale, che a metà; perchè probabilmente mancherebbero all' uomo e le forze fisiche ed il potere morale. Necessaria quindi una certa scontentezza, e quindi un mal'umore, un odio e forse anche disprezzo e dispetto. Ma tutto questo anche nel caso in cui l' uomo stesso usasse una perfetta uguaglianza nel distribuire fra le sue donne i suoi favori. Ma come questa perfetta eguaglianza potrebbe a lungo conservarsi? Le parzialità, i favori di ogni specie dispensati con disuguaglianza, la differenza de' gradi di amore a ciascuna delle donne compartiti, tutto questo ed altre cagioni molte dello stesso carattere, sarebbero inevitabili per effetto della natura umana. Ora come mai in mezzo ad esse potrebbero esistere la pace, la tranquillità, e l'armonia, che sono di un'assoluta necessità, perchè si ascoltino i dettati di una savia educazione, e si seguano fedelmente nella prattica condotta? La cosa sarebbe assolutamente impossibile: che anzi io veggo che vi sarebbero di continuo odio, disprezzo, dispetti, ingiurie e fino delitti veri e forse anche atroci; perchè egli è certissimo, che l'orgoglio delle donne postergate, il loro avvilimento insopportabile, la loro vanità vivamente colpita, tutte queste cose ed altre simili non potrebbero condurre che a siffatti risultamenti. Che se tanto dovrebbe avverarsi nella esistenza della Poliginia, maggiori e di più alto rilievo dovrebbero essere le tristi conseguenze

Digitized by Google

3.° Perchè il Celibato, la Poligamia, e le stesse mostruose conseguenze da essi derivanti, naturalmente producono anche la mancanza totale, ed almeno una sensibile minorazione di tutte quelle domestiche virtù, e di tutte quelle legittime affezioni, le quali sono di un immenso soccorso non meno alla privata che alla pubbblica educazione (157).

4.° Perchè in fine negli stati medesimi la vigoria e la sanità

nelle ipotesi della esistenza in una nazione della Poliandria; perchè ognun sa, che sotto svariati rapporti essa è certamente più dannosa assai della Poliginia. Ed in vero; se in qualche nazione di Europa esiste la Poliginia, non troviamo presso alcun popolo la legale ed autorizzata esistenza della Poliandria: il che dimostra che è assolutamente contraria alla natura umana per molti riguardi.

(157) Che tutto ciò che qui si annuncia andrebbe ad avverarsi senza il menomo dubbio, ove il Celibato, la Poliginia e la Poliandria fossero esistenti, non credo che alcuno possa dubitarne: perchè i suddetti stati non possono produrre affatto virtù di qualunque specie; che anzi per loro essenza debbono portare alla minorazione di esse, ed anche a più fatali conseguenze. — Ora se le private famiglie debbono riputarsi come i semenzai ed i santuarii delle Società, perchè queste appunto di quelle si compongono; le virtù ed i vizii che sono nel seno delle case de' particolari, sbucciano inevitabilmente e quasi impetuoso torrente in mezzo al consorzio sociale. Le società sono di reciproco soccorso, e le medesime sono di tanto meno imperfette, per quanto più i componenti di esse sono giusti, rispettosi, e cordiali. Ogni sistema di pubblica educazione si propone nel suo scopo di renderli tali, e di farli sempre più avanzare nella via della virtù. E qui ognun vede che onde possa raggiungersi l'enunciato fine, sia indispensabile, che non solo non restino attraversate le misure di educazione da forze contrarie e prepotenti; ma che invece vengano a coadjuvarsi in tutt' i modi possibili nel corso loro e nel loro sviluppamento. È principalmente di un' assoluta necessità che la materia o meglio i soggetti che vogliono e debbono dirigersi, si trovino suscettibili e disposti a riceverne l'impulso. Ma se i membri delle private famiglie sono diffidenti, apatici, dissamorati, divergenti nelle loro mire e tutti con mire sempre egoistiche, o confinate solo dalle idee e dai desiderii de' contrasti, degli odii, e de' materiali piaceri; di quale soccorso mai possono essere le stesse private famiglie ad un qualunque sistema di pubblica educazione? Quali ostacoli invece non opporranno ad esso quotidianamente e con progresso sempre crescente? E con questi dati, quale prospero avanzamento può sperarsi? Quali tristi conseguenze, non dovranno per l'opposto derivarne?

Digitized by Google

debbono soffrire,e quindi emergerne tutt'i mali che abbiamo notati come conseguenza necessaria della cattiva salute (158).

173 — Tutte queste cose vere in loro stesse e derivanti dalla umana natura, non debbono, giova quì ripeterlo, essere di ostacolo ai principî religiosi ed in particolar modo a quei della nostra religione, che è l'unica vera; perchè in rapporto ai medesimi potentissime ragioni e di un carattere tutto particolare persuadono a portar sull'oggetto formale eccezione, la quale è di sua natura ed utile e santa nel tempo stesso (159).

147 — Ma quali misure dovrebbero i Governi adottare in rapporto a siffatta materia?

175 — Relativamente alla Poligamia nelle sue specie considerata, la cosa non presenta la menoma difficoltà. Costituendo essa un male sociale sempre tale evidentemente; l'unica misura che debbe prendersi da ogni savio Governo, è quella di non tollerarla, di proibirla ad ogni patto e con la maggiore energia.

176 — In rapporto poi al Celibato è d'uopo procedersi con maggiore circospezione, comunque questa sia richiesta non da un minor desidesio di estirparlo, sì bene solo dal pericolo che si potrebbe incontrare, e ch'è sempre saviezza evitare di produrre, cioè, maggiori mali di quelli che vogliono allontanarsi. È miserabile certamente la condizione della umanità, devendo le mille fiate riguardare come beni anche i veri mali per non esser gravata da mali maggiori. Ma non è dato a noi cangiar la nostra sorte, ed è una necessità assoluta di sempre regolarci secondo quello che siamo per natura e nel fatto (160).

(158) Da quanto si è detto è facile la deduzione, che ove esistono il Celibato, la Poliginia e la Poliandria, la salute degl' individui debba soffrire, e forse più di quello che si potrà credere. Ora assai si disse per dimostrare che la cattiva salute sia di ostacolo alla pubblica educazione. — Veggasi l'intiero §. 4.° di questo articolo.

(159) Vedi sopra la nota 154 di questo paragrafo.

(160) Egli è vero che lo scopo delle pene sia quello di prevenire i mali tutti derivanti dalle libere azioni degli uomini, e che per conseguenza debba farsi di tutto per

Digitized by Google

177 — Ad ogni modo io avviso che i Governi, per restringere di quanto è possibile la circonferenza del Celibato, potrebbero con reale utitilità disporre:

1.° Che gli uomini si dovessero cominciare a riguardare come viventi nel Celibato solo quando, giunti all'età di anni trenta, non prendessero moglie (161).

allontanare quelli nascenti dal Celibato: ma è d'uopo pensar pure che, tendendo ed agendo per detto scopo, bisogna ben guardarsi dal produrre con le pene stesse mali maggiori, od anche eguali, perchè producendo mali maggiori, lo scopo ottenuto sarebbe contrario alle nostre mire, e producendone degli eguali, sarebbe per lo meno inutile. Che si direbbe di quell'agricoltore, il quale si contentasse di raccogliere dal suo campo tanto grano quanto ne gittò sotterra, seminando? Proibendo assolutamente e direttamente il Celibato, si userebbe una cauzione e si violenterebbe la libertà umana, la quale per la naturale padronanza, deve essere intangibile nelle scelta del proprio stato. L'uomo e la donna si troverebbero contro il proprio volere in una condizione, cioè nel matrimonio, i di cui doveri sono numerosi e di sommo rilievo; ed ai medesimi certamente si mancherebbe. Sarebbero forse uniti per tutta la vita Esseri i quali, pel loro naturale odio ad ogni specie di unione, sarebbero sempre in mezzo ai rumori, ai disprezzi, e quindi soggetti a tutte le conseguenze di questi sentimenti. I figli sarebbero trascurati. Le leggi stesse sarebbero considerate come la ingiusta cagione delle loro sofferenze ecc. — In poche parole: i mali, nel caso di una diretta proibizione del Celibato, sarebbero moltissimi e tutti di grave momento. — Dunque, è cosa vana di pensare ad allontanare con una legge diretta ed assoluta il Celibato, siccome è conveniente che si faccia per la Poliginia e per la Poliandria. — Ma qui potrebbe forse domandarsi: nelle grandi città per lo meno sarà cosa utile la tollerata esistenza delle case di piaceri? Forse, e sempre per allontanare mali maggiori, deve rispondersi affermativamente. Ma io non posso a meno di qui osservare, quante poche cure presso di noi si usano per rendere questi luoghi meno immorali, meno indecenti e meno dannosi per la gioventù, la quale col godimento istesso del piacere coglie fatalmente le maggiori sventure per mali schifosi, che la conducono alle più deplorabili malattie, alla incapacità per quanto potrebbe fare di bene e di grande, ad una troppo precoce vecchiezza, ed anche alla morte istessa. Quest'oggetto non può raccomandarsi abbastanza ai Governi; ed io dico che non debbe a tal proposito guardarsi a dispendio in rapporto a detti luoghi, i quali è d'uopo che si rendano dilettevoli al maggior grado possibile: ed aggiungo, che non mai l'onestà fu tanto necessaria, quanto lo è nel trattarsi di quest'oggetto, e quanto è d'uopo ch'esista nelle persone le quali hanno il carico della vigilanza sopra le pubbliche case di piaceri.

(161) Io parlo qui del Celibato, per dir così, criminoso, e sopra di cui è d'uopo

Digitized by Google

2.° Che le cariche onorevoli ed individualmente utili non si concedessero che a questa età; e che, dato un merito eguale, dovessero per le medesime esser sempre preferiti i conjugati (162).

3.° Che per l'opposto alle cariche pesanti e gravose dovessero i Celibi essere sempre in preferenza chiamati (163).

4.° Che i conjugati fossero esenti dall'obbligo di concorrere a formar parte de' corpi d'armata, i quali peraltro dovrebbero essere ristretti al maggior grado possibile, guardati e lo stato sociale ed i rapporti con le estere Nazioni (164).

5.° Che ogni uomo il quale avesse quattro figli maschi, godesse del dritto di farne educare uno gratuitamente ne' pubblici Convit-

richiamare l'attenzione legislativa per allontanarlo. Ora è cosa chiarissima, che doveva determinarsi un'epoca, nella quale possa dirsi cominciare ad esser tale. L'età di trent'anni mi sembra appunto quest'epoca, perchè moltissime ragionevoli circostanze, sia di salute, sia di economia, sia di altro rapporto, possono vietare sino alla medesima, di prender moglie, e talune possono costituire assai lodevoli motivi, e forse anche un assoluta impossibilità. Qui debbo avvertire, che parlo solo del Celibato degli uomini; perchè siccome le donne debbono sempre attendere la richiesta degli uomini; così loro non può farsi alcuna imputazione se non passano a marito.

(162) Ogni lettore comprende già, che questa idea e la seguente non sono presentate che per lo scopo indiretto di allontanare o diminuire almeno la esistenza del Celibato. Pertanto, niuno potrà impugnare la giustizia della preferenza de' conjugati, perchè questi, nel mentre contribuiscono con più mezzi al bene della società, sono gravati per lo stesso matrimonio di maggiori pesi. — Le cariche, a dir vero, non sono una ricompensa; ma il Legislatore deve in un modo *secondario* guardare nel distribuirle anche alle conseguenze che son relative alle Persone, le quali ad esse si chiamano.

(163) Qui domina la ragione inversa della precedente; e dall'altra parte i Celibi sono sempre meno occupati pei proprii affari, e quindi le cariche pesanti sono sempre meno gravose per loro, di quello che lo sarebbero per i conjugati.

(164) La cosa è per se stessa chiara: il condurre un uomo ammogliato sotto le armi, è lo stesso che gittare nella disperazione ed in un abbandono rovinoso, sotto molti rapporti, una intera famiglia. Che poi gli eserciti debbono essere per quanto più è possibile, ristrettissimi, e questa una verità da tutti riconosciuta, e da tutti gli Scrittori proclamata. Il Celibato, necessario peraltro, delle truppe, quali danni non produce? Vedi Filangieri, fra gli altri Scrittori sull'oggetto.

Digitized by Google

ti dello Stato, e che questo diritto dovrebbe stendersi a due ed anche a tre in proporzione del numero de'figli (165).

6.° Che in ogni Comune si stabilisse un fondo proporzionato alle sue rendite, per dotarsi in ogni anno un numero prudentemente determinato di giovanette, prendendosi queste dalle famiglie che, o non avessero affatto, od avessero una rendita minore di una data somma indicata dalla prattica saviezza legislativa; e facendo sempre che la sorte decidesse la preferenza (166).

7.° Che da ultimo nei giudizî penali i magistrati decisori dovessero sempre calcolare la circostanza di essere l'accusato o Celibe o ammogliato, per avvalersi, in parità di posizione, a pro di quest' ultimo della latitudine dal Legislatore loro concessa in rapporto alla pena (167).

178 — Io vorrei dire di più sopra questo oggetto, perchè mi sempra importantissimo. Ma ben mi avveggo che i mezzi migliori per distruggere; od almeno sensibilmente diminuire il Celibato, possono meglio trovarsi nel guardare e disporre le cose in concreto; e che in opera qual'è la presente, basta enunciare la idea — Conchiudo dunque pregando i Legislatori ad osservare con serietà: se la educazione prosperi più dove il Celibato è prediletto, o là dove l'ardente gioventù anela al matrimonio: e se i reati siano più in questo che in quel popolo.

(165) Ciò non ha bisogno di dimostrazione: si farebbe così un lusinghiero invito al matrimonio, e la società ne trarrebbe grandissimo vantaggio. Oltre a questo, è cosa chiara che le sofferenze, in rapporto alla intensità, sono maggiori sempre pei conjugati: quindi la minorazione della durata, conduce a stabilire l'eguaglianza fra diversi delinquenti dello stesso reato.

(166) Questa disposizione ritoglierebbe tante fanciulle oneste dalle necessità di gettarsi nelle lordure, e d'altronde favorirebbe sempre più il matrimonio di quei giovani, i quali per la loro indigenza non san risolversi ad abbracciarlo.

(167) Le conseguenze della pena quasi sempre si estendono sopra quelli che hanno un vincolo qualunque col condannato. Ora non è forse giusto che la medesima si diminuisca in qualche modo a considerazione della innocente famiglia? Ogni diminuzione poi a tal riguardo costituirebbe sempre una degradazione della classe de'Celibi.

Digitized by Google

§. VIII.

Degli ostacoli nascenti dai matrimoni intempestivi

179 — La Poligamia ed il Celibato allontanano evidentemente i vantaggi che potrebbero sperarsi dal sistema di una savia educazione, e da quello di una Igiene sociale relativa ai reati, e gravissimi sono i mali da essi derivanti. Ma, come che meno sensibili, son pure gravi senza dubbio i mali ch'emergono dai *matrimoni intempestivi*, cioè di quelli che son tali o relativamente alla sola donna, o relativamente al solo uomo, od anche in rapporto ad entrambi.

180 — Con precisione io intendo per *Matrimoni Intempestivi*, e quelli che si contraggono tra persone che presentano per età una somma ineguaglianza, e quelli che si conchiudono da individui o troppo vecchi o troppo giovani (169).

181 — Ora, così determinate le idee, ognun vede che siffatte unioni, non solo mandano per loro natura fallite le speranze che, a giusta ragione, farebbe concepire il *matrimonio* proprio e conveniente, in rapporto alla educazione e quindi alla prevenzione de' reati, ma debbono ancora di necessità dar vita a forti ostacoli per la stessa educazione e per la stessa prevenzione. E per portare sull'oggetto un completo e pieno convincimento, basteranno le poche seguenti considerazioni.

1.° Gli uomini non sentono sempre in tutto il corso della loro vita gli stessi piaceri e gli stessi dolori. Quello che piace in un

(169) Plutarco, parlando appunto del fine del matrimonio voluto dalle leggi di Solone, ed osservando i tristi effetti derivanti da'matrimonii de'vecchi, dice = Non vuolsi ammettere nella Città così fatto disordine, nè è da permettere che si facciano tali « congiungimenti, che sono fuori di stagione e spiacevoli, e che non hanno nè le ope« razioni, nè il fine che al matrimonio conviene: ma ad un vecchio che prenda per « moglie una giovane, potrebbe dir benissimo un qualche prudente sovrano o Legi« slatore ciò che fu detto a Filottete: *Misero, sei dunque in età da nozze?* = Plutarco nella vita di Solone; trad. del Pompei, ediz. di Napoli del 1824 pag. 39.

Digitized by Google

anno, si odia in un altro; e ciò che in un tempo disprezzossi, ora costituisce forse la miglior parte del nostro ben essere. I desiderî quindi, le inclinazioni, gli amori, e le avversioni non sono sempre identici e gli stessi. Dato dunque un matrimonio contratto fra due individui di una età sensibilmente diversa, questo matrimonio, lungi dal produrre tra i conjugati una tranquilla e dolce armonia, fondamento a tutte le virtù e perciò ad ogni bene possibile; non può a meno di far sviluppare e crescere fra loro ed in mezzo al dispetto, il germe della discordia, dell'avversione e di un agire senza misura divergente. In questa posizione di cose, quali ostacoli non deve incontrare qualunque sistema di savia educazione?

2.° Che se poi vuole riflettersi che rarissime volte sogliono queste unioni essere accompagnate dalla decorosa fedeltà; sarà giuocoforza persuadersi, che anche i mali che abbiamo visto derivare dalla Periodica Emigrazione e dal Celibato, debbono rattristare le famiglie e la Società per la mala augurata esistenza dei Matrimonî Intempestivi.

3.° La pubblica educazione è di certo diversa dalla educazione individuale e privata, come dicemmo; e per questa, a parlar con proprietà, la società non deve *direttamente* agire. Ma, ad onta di ciò, niuno potrà negare, che la privata educazione sia il più solido fondamento della educazione governativa; che questa grandissimi effetti, ed in bene ed in male, possa attendere da quella; e che perciò la Società debba ad ogni patto, come che in un modo *indiretto*, fare che la medesima abbia un carattere proprio e corrispondente. Ora questo carattere appunto sarebbe fuori la sfera delle giuste speranze che potrebbero naturalmente fondarsi sopra i convenienti matrimonî, ove questi fossero contratti fra individui, dirò così, di tenera età. Costoro senza dubbio, anzicchè poter dirigere, ammaestrare ed educare i loro figli, han d'uopo essi medesimi di direzione, di educazione, e di ammaestramento.

4.° Finalmente, che pure gravissimi mali debbano conseguire dai matrimonî senili, egli è ciò della maggior evidenza. Dapprima;

Digitized by Google

unioni e matrimonî siffatti, o non potranno donar prole per difetto di potere, ed in questo caso essi sono inutili e strani ; o il potranno ancora in rapporto al fisico potere , ed in tale ipotesi i figli avranno di necessità la funesta dote dei padri, cioè la debolezza; per lo che da questa deriveranno naturalmente tutt'i mali della cattiva salute. — In secondo luogo; se è certo che, a dare una savia educazione privata, vi è d'uopo di una certa vigoria di spirito e di corpo, e di una forte e perenne attenzione , egli sarà certo pure , che tali doti saranno un impossibile nella età avanzata e senile. I prodotti dunque di questa saranno privi della detta educazione,e la privazione sarà tanto più funesta per loro, per quanto più essi, crescendo , ne avranno un bisogno maggiore. — Da ultimo ; dovendo gli stessi figli rimaner per l' ordinario assai presto privi di loro genitori , per l'ordinario ancora si troveranno, nella età più pericolosa, soli , abbandonati , e nel difetto di quanto sarebbe necessario a prepararli per ben vivere nella società e per profittare de' vantaggi della educazione governativa.

182 — Queste considerazioni, spero, saran potenti a dimostrare il mio assunto , cioè , che i Matrimonî Intempestivi costituiscano ostacolo tale per la pubblica educazione da doversi con ogni sollecitudine allontanare. In questa materia le legislazioni passate han quasi solo calcolata la fisica potenza, come se la Società avesse bisogno di uomini a guisa di funghi, e non di uomini, innanzi a cui potessero aprirsi tutte le vie possibili, onde essere utili a sè ed all' intero corpo sociale.

183 — A distruggere dunque l' ostacolo nascente dai Matrimonî Intempestivi, si dovrebbero emanare le seguenti disposizioni legislative.

1.° Che gli uomini non possano contrarre matrimonio prima degli anni ventiquattro, e le donne prima degli anni diciassette.

2.° Che gli uomini e le donne non possano neppure contrarlo, allorchè i primi abbiano oltrepassata la età di anni cinquantasei, e le seconde quella di anni quarantacinque.

Digitized by Google

3.° Che fra coloro i quali vogliono contrarre matrimonio non possa esservi differenza maggiore di anni quindici, se l'uomo è più avanzato della donna; nè maggiore di anni dieci, se la donna è più avanzata dell' uomo.

184 — Chi vorrà seriamente riflettere su questa importante materia, e chi vorrà calcolare i grandi mali che son sempre derivati e che di continuo si avverano nella Società per effetto dei Matrimonî Intempestivi; non troverà, spero, irragionevoli le proposte disposizioni (170).

(170) Io sono certissimo che non possa esservi alcuno, cui venga talento di negare la derivazione, dai matrimonii intempestivi, di tutti quei mali, che si sono in questo paragrafo enunciati: tanto forte è in me la convinzione della realtà e della universalità de'medesimi. Che se pure io m'ingannassi, ed alcuno vi fosse cui piacesse di opporsi alle cose dette sull'oggetto; io non farei che invitarlo a gittare anche un fugace sguardo a quello che di continuo si avvera in ogni paese, ed in particolar modo nelle popolose Città, dove per l'ordinario la morale è più debole, o dove il calcolo egoistico è assai più profondo e raffinato. A prima giunta vedrebbe, che molti matrimonii, sia per vedute d'interesse, e sia per riparare ad errori giovanili, che gli stessi genitori han quasi provvocati colla loro poca accortezza ed anche rilasciatezza, si contraggono in tenera età, recandosi dietro innumerevoli e forse irreparabili sventure; che molti altri si avverano fra persone disparatissime di età, in modo che poi, indipendentemente dalla ordinaria mancanza di prole, le famiglie non offrono che il doloroso spettacolo di odio, di dispetto, d'immoralità, di scandali, ed anche di atroci delitti; e molti in fine nascono, quando non dovrebbe pensarsi che a scendere in pace e con tranquilla rassegnazione al sepolcro. Io vidi, sono già varii anni in Aquila, città di Abruzzo nel regno di Napoli, contrarre un matrimonio fra una signora di settantacinque anni, ed un uomo di cinquanta. Vi fu bisogno della Polizia, onde liberarli, quando dalla Chiesa si riportavano in casa, dalle pubbliche derisioni e dagl'insulti che più centinaia di ragazzi loro facevano. Quale scandalo per la pubblica morale! — Ma sarà di legislativa convenienza il fare delle prescrizioni sull' oggetto? Le cose da noi proposte saranno tali da meritare di essere abbracciate? Io non saprei perchè non possano proibirsi i matrimonii fra persone di molto dispari nella età, e fra individui avanzatissimi negli anni, quando da una parte non possono negarsi i grandi mali, che ne nascerebbero, permettendosi, e nella salute pubblica e nella pubblica morale; e quando dall'altra si trovano in tutte le legislazioni analoghe leggi per confinare i matrimonî nella tenera età. Perchè debbe aversi riguardo ai soli maleficii, i quali alla fin fine possono scuotere le stesse parti direttamente interessate per essere una volta allontanati, e non i

Digitized by Google

§. IX.

Degli ostacoli nascenti dal concubinato.

185 — Si può definire il Concubinato : *la coabitazione abituale di due persone libere di sesso diverso, non unite in matrimonio, e che si comportano come marito e moglie.*

186 — Potrà taluno rimaner sorpreso, osservando, che io ponga questo stato, come che vergognoso in se stesso, fra gli ostacoli alla pubblica educazione ed alla prevenzione de' reati, e che quindi richiami contro di esso l' attenzione legislativa. Si dirà forse : non è inattaccabile la libertà naturale ? Si potrà alcuna volta, senza tirannide, recare alla stessa libertà il menomo inceppamento , quando ad altri non si noccia? E potendosi solo avverare il Concubinato fra persone non vincolate in alcun modo legale, sarà mai possibile che rechi il più lieve danno ad alcuno ?

187 — Tali domande e tali ragioni sono più speciose, che di un reale ed imponente fondamento ; che anzi, ove siano ponderate, ben presto saran ritenute per ingannevoli e fallaci. Ognuno sa certamente che la libertà è cosa santa ed inviolabile , e chè quando con essa non si reca alcun danno, è d' uopo rispettarla. Ma ognun conosce pure che da una parte la libertà non sia precisamente un diritto in se stessa , bensì una condizione del diritto , e che debba quindi rispettarsi solo quando questo diritto esista ; e dall' altra che

mali morali che corrompono il cuore , e che non lasciano mai la speranza di un tale ravvedimento? Da ultimo mi sembra cosa certa che due idee fondamentali debbano campeggiare in fatto di matrimoni. La prima è che dagli sposi possa nascer prole, e prole sana e robusta, e la seconda ch'essi offrano una garentia di una savia privata educazione in rapporto alla stessa loro prole sia coll'esempio, e sia con una positiva direzione. Ora credo che a queste due idee plausibilmente si venga a soddisfare coll'enunciate prescrizioni senza peraltro portare un violento attacco a quella libertà di cui è sempre giusto, che gli uomini godano tranquillamente ed anche dalla parte delle leggi ove una reale necessità non consigli una qualche restrizione.

Digitized by Google

ogni diritto debba calcolarsi solo nello stato di Società: che questa fra i tanti suoi doveri, abbia pur quello di condurre, per quanto è possibile, al perfezionamento gli uomini consociati, sia con modi diretti, sia con modi indiretti, e che l' opporsi, od il solo non concorrere al medesimo contenga una vera offesa al corpo sociale (171).

(171) A persuadersi con suprema tranquillità della niuna forza delle fatte obbiezioni, e del solido fondamento di quanto ho detto, ad esse rispondendo, basta solo riandare per poco le idee della fisica attività dell'uomo, e quella del diritto, della libertà, dello stato sociale, dello scopo di questo; e quindi, ritenuti gli effetti naturali del Concubinato nel seno della società, dedurne le necessarie conseguenze. L'uomo senza dubbio, considerata la sua naturale costituzione, ha la potenza fisica di agire in indifiniti modi e questi, ora conformi alla ragione, ed ora in opposizione, più o meno, alla stessa. Ma come che ciò sia vero, egli è pure incontrastabile, che solo nel primo caso si dirà di agire con dritto; perchè alla ragione appunto è dato da Dio di guidare, giusta gli eterni ed immutabili rapporti delle cose, il cieco sentimento; e, fuori de' consigli di essa, naturalmente parlando, non vi può essere che la sola brutale forza. Ogni diritto dell'uomo dunque sta in una forza regolata, e quando Egli agisce corrispondentemente alla medesima, in qualunque modo si faccia, sorge negli altri uomini il dovere di rispettarlo — Ora, così determinata la idea del dritto, spunta naturale quella libertà la quale non consiste, che nella esenzione degli ostacoli in rapporto all'azione che l'uomo fa con dritto; ed essa, nell' ordine di ragione, essenzialmente esiste nell'esercizio di ogni diritto. Sarebbe un assurdo ed un controsenso il supporre un diritto senza di essa, o supporre essa medesima senza l'esistenza del diritto. — Dunque con tutta rettitudine si disse, che la libertà non sia essa stessa un diritto, ma solo una condizione del diritto. Dunque per decidersi, se la libertà umana sia inattaccabile, e se ad essa si rechi il menomo inceppamento, è gioco-forza da prima conoscere, se si agisca con diritto. Ma la società civile, nella quale gli uomini han trovato il vero loro stato naturale non ha forse per supremo suo scopo la *conservazione ed il maggiore possibile perfezionamento umano?* Ogni Governo quindi, destinato a battere e col più alto vigore, la via conducente a tale scopo, non agirà forse con diritto, quando con azione indiretta e senza apportare altri mali, aspira ad estirpare il Concubinato, il quale come si vedrà, produce, almeno nell' attuale condizione degli uomini, mali precisi e di grave momento? E se agirà con diritto, potrà mai accadere che con le sue misure, tratte sempre dal fondo della prudenza legislativa, attacchi la vera libertà, cioè quella che è sempre congiunta ai diritti, e che è la sola rispettabile e santa? Non si vedrebbe colpita invece la sola licenza, che è sempre dannosa per chi vi giunge, per gli uomini tutti, e che un Governo non deve affatto mirare con una fredda e colpevole indifferenza? La cosa mi sembra della più alta evidenza.

Digitized by Google

188 — Da' prima è dunque chiaro, che l'annoverarsi fra gli ostacoli alla pubblica educazione il Concubinato, non è cosa da recare sorpresa: nè il consiglio di estirpare il medesimo dalle civili associazioni può portare il menomo attacco alla umana libertà.

189 — Entrando poi alla disamina della rettitudine delle nostre assertive, credo debbano farsi preliminarmente le seguenti osservazioni di fatto, cioè:

1.° Che il Concubinato, per la sua essenza, nelle attuali società, e fra i presenti popoli inciviliti, non imponga alcun obbligo legale a coloro che vivono in questo stato; di modo che ciascuna delle parti può dividersi ogni qual fiata il voglia senza che l'altra possa utilmente reclamarne alle leggi ed ai Magistrati (172).

2.° Che i figli, i quali nascono da tali unioni, non abbiano affatto i diritti de' figli legittimi, bensì solo quelli de' figli naturali (173).

(172) Poichè il Concubinato è uno stato non comandato, nè autorizzato, e nè anche solo permesso dalle leggi sociali e civili, non può esser fondamento di alcun dritto perchè ci si trova. Quindi ognuno che vi è, può ben cessare di esservi a suo piacimento, e non avendo potuto per esso contrarre obbligazione veruna. Il solo piacere fu l'iniziatore del Concubinato; e quindi lo stesso solo piacere dei concubinarii o di un solo di essi, ne regola l'andamento e la durata. Però debbo avvertire, che tutto questo è ben detto, quando si parli dei concubinarii fra loro; ma non lo è, quando si parli dei terzi in rapporto ai medesimi, perchè i terzi debbono sempre rispettarli come Esseri i quali, comunque si trovino in uno stato immorale e colpevole, non sono però in delitto, ne recano ad alcuno una individuale offesa.

(173) Le moderne legislazioni non presentano esempio in contrario. Esse, è vero, non negano una qualche protezione ai figli naturali, per la compassione verso Esseri che niuna colpa ebbero al loro nascimento, ma questi non sono mai eguagliati ai figli legittimi, e nel mentre han bisogno di un solenne riconoscimento, succedono solo in parte alla eredità de' genitori, ed or più or meno, a seconda de' casi, ed in proporzione della varia concorrenza di altri coeredi di una diversa classe. In generale la sola legittimazione per susseguente matrimonio, pone i figli naturali alla pari de' figli legittimi. Presso qualche popolo vi è pure la legittimazione per rescritto del Principe (Vedi le LL. CC. del nostro Regno). Ma ognun vede che non vi è legislazione la quale non esprima, come che in modo indiretto, la sua disapprovazione alle unioni solo naturali; come non vi è morale, la quale non soffre per esse.

Digitized by Google

3.° Che i Concubinarî ed i figli loro siano notati a dito in mezzo alla società, e che la pubblica opinione li riguardi come esseri disonorati (174).

190 — Ma di questi fatti che sono universali presso tutte le nazioni, e che un Sovrano non potrebbe non rispettare, quali saranno le necessarie conseguenze? — Se non vado errato immancabilmente si avrà:

1.° Che in generale siffatte unioni avranno brevissima durata, e che, finite le prime, con facilità si passerà alle seconde, alle terze, e più oltre ancora (175).

2.° Che i Concubinarî, corrotti nè cuori, avranno pur corrotto il costume, e che tale corruzione sarà diffusiva anche a tutti co-

(174) Uno sguardo solo che per poco si volga sopra la concreta condizione dei Concubinarî, ed in particolare de'figli loro, profondamente ci persuadiamo della verità dell'enunciato fatto. Una gentile ed onesta Signora con mal umore riceve in casa un'altra, benchè dello stesso rango, la quale nel concubinato viva, ed assolutamente vergogna di associarsi a lei nei pubblici luoghi. Lo stesso uomo concubinario (benchè cogli uomini la pubblica opinione sia sempre più indulgente in queste cose) difficilmente troverà a stringere un'amicizia fra le oneste persone. I figli poi nati dal concubinato, in generale parlando, si trovano sempre in assai peggior situazione. Chi mai permette ai proprii figli di avere a compagni Esseri così sventuratamente macchiati? Chi mai li riceve nelle conversazioni e nelle particolari società? Chi mai loro darà una figlia od un figlio in matrimonio? In qualunque occasione, non viene forse ricordata a loro, in segno di disonore, di onta e di disprezzo, la colpa de' natali che ebbero, benchè essi del tutto innocenti? — Ora un savio legislatore è d'uopo che ascolti il grido del comun pensare; e, rispettoso innanzi alla pubblica opinione, la quale in questa occasione sarebbe perfettamente uniforme anche alle leggi della natura e dell'ordine morale, deve farsi un sacro dovere di secondarla e di renderla per quanto è possibile sodisfatta: ond'è che io sono ben contento di quanto scrissi e nella nota e ne' numeri precedenti.

(175) E chi noi vede? Le unioni di concubinarî ordinariamente nascono per la sola soddisfazione de'sensi. Questi si stancano nell'abuso che si farà di essi, e tanto più, per quanto più forte furono le prime caldezze. Alla stanchezza vien presso la noja, e quindi la indifferenza, e da questa ben facilmente si passa al disprezzo ed all'odio per l'oggetto da prima fortemente amato. E quindi ancora, essendo ne'cuori di coloro che vissero nel concubinato sempre rinascenti il desiderio de' sensuali piaceri, debbono di necessità e progressivamente allacciarsi in novelle simili società. Quale deplorabile spettacolo per la educazione e per la morale! Quali spaziose vie non si aprono pel delitto fra queste svariate piante d'inganni e di seduzioni, di amplessi e di abbandoni, e tutte consacrate al solo brutale piacere!

Digitized by Google

loro, coi quali potranno consumare in tempo avvenire le stesse ed identiche lordure (176).

3.° Che l'avvilimento in cui essi si trovano in mezzo alla società, li terrà lontani dal consorzio di coloro, i quali più si distinguono pei nobili sentimenti, per morale e per virtù (177).

4.° Che questo distacco non potrà produrre che più estesa e più bassa corruzione, la quale, senza fallo, sarà comunicata a tutte le persone di famiglia ed a quelli coi quali avranno contatto ed amicizia (178).

(176) Se il Concubinato è uno stato contrario alla Religione, alla civile natura degli uomini, alla onorevole opinione, ed in qualche modo alla stessa legge politica; è cosa chiarissima che i concubinari debbono essere corrotti nel cuore, e dirò pure malvagi: perchè i suddetti quattro oggetti costituiscono appunto le quattro sanzioni, col di cui rispetto e con la di cui osservanza gli uomini sono giusti e morali; e coloro che ad essi si oppongono ed accennano anche a disprezzarle coll'avvolgersi sempre nel fango della sola vita brutale, non possono avere in generale ed anche sopra gli altri oggetti, che un immorale sentire; donde di necessità gli erronei giudizii ed i tristi desiderii: e ciò tanto più, in quanto che (i fatti quotidianamente il dimostrano) nelle famiglie de' concubinari regna per ordinario il disordine e la disperazione, che poi conducono ad ogni strettezza ed ai maggiori bisogni, e questi quasi di necessità corrompono il cuore. E se in questi individui il cuore è corrotto sotto svariati rapporti, quali dovranno essere i loro discorsi, le loro conversazioni, ed in generale la loro condotta ed i loro costumi? Ed il solo loro convivere, nel seguire con altri per le stesse relazioni, non dovrà essere per i medesimi di un pestifero contagio?

(177) Vedi sopra la nota 174.

(178) Siccome gli uomini, quando sono virtuosi, vengono spinti sempre più ad esser tali dalla stima e dal rispetto universale che loro tutti con trasporto tributano, e dagli altri sommi vantaggi, di cui godono nel consorzio sociale; così per l'opposto gli uomini viziosi e disonorati, e quindi anche i concubinari, per l'antipatia e contrarietà che di continuo osservano nel pubblico a loro riguardo, debbono essere sempre più avviliti, ed in pari tempo trovarsi in quelle circostanze che son potenti a sprofondarli nell'abisso della malvagità. È cosa dimostrata dai fatti; che come colui che si pose una volta nella via della virtù, e per alcun tempo vi rimase, è menato facilmente innanzi per essa; così pure si avvera, in senso opposto, per chi da quella si scostò e si diede in braccio al disonore ed al vizio; che anzi il cammino di questo pel sentiere di ogni abbiezione, è più sdrucciolevole e più precipitoso sempre. Il denaro fa denaro, si dice popolarmente, e la povertà non produce che maggior povertà. La stessa cosa si avvera nelle virtù e ne' vizi. Dunque i concubinari, bruttati di tutt'i vizi, naturali al loro stato; ed avviliti nella pubblica opinione, col tempo diverranno sempre più viziosi, ed il loro disonore sarà

Digitized by Google

5.° Che gli uomini nel Concubinato viventi, certi della poca morale delle donne cui si uniscono, saran sempre dubbiosi in rapporto alla prole che sarà nata, e quindi rare volte avranno essi per la medesima affezione e tenerezza.

6.° Che questa apatia, non che la precarietà in cui sono sempre i Concubinarî facilmente produrranno, che la prole istessa, o venga da loro del tutto abbandonata, o sia per lo meno poco curata (179).

7.° Che in fine la esistenza del Concubinato nella Società costituirà sempre un pessimo esempio; e che perciò quelli i quali sono poco virtuosi, e che poco sentono il pregio dell'onore, prescegliera nno di essere piuttosto Concubinarî che conjugi, concedendo

ognor più crescente. Ed ogni carattere sarà ben presto trasfuso a tutti della famiglia, ed a coloro coi quali convivranno. — L'avvenimento del contrario sarebbe quasi un miracolo.

(179) Ogni uomo che si propone di contrarre un matrimonio si studia con ogni potere a rinvenire ed ottenere una donna non meno bella e ricca, che educata, onesta e per quanto è possibile, virtuosa. E ciò fa, perchè pensa che essa dovrà essere in questa vita la sua perpetua compagna; che essa sarà il ceppo della sua sperata prole; e che questa, alle di lei cure, dovrà essere esclusivamente affidata negli anni di un maggiore bisogno. Ed, ottenutala, ogni cura porrà affinchè corrisponda ai suoi virtuosi desiderî; e quindi gelosamente la terrà, nutricandola coi più lodevoli esempî sotto ogni rapporto, ed inspirandole i più dolci ed affettuosi sentimenti. Ora tale marito, nella sua felice posizione, non potrà a meno di riguardare la ottenuta prole qual parte di se stesso, e qual pegno dell'amore della sua consorte: e quindi dal canto suo, le incantevoli tendenze, le affettuose cure, e le maggiori premure per ogni più bella educazione, saranno senza misura prodigate. Ma se tanto si avvererà naturalmente nel caso di un legittimo matrimonio, non avverrà forse il contrario trattandosi del concubinato? L'uomo, nel trovarsi una concubina, sarà Egli guidato dagli stessi principî? La potrà forse rispettare come rispettato avrebbe la donna che gli fosse stata legittima moglie? Avrà forse per lei gli stessi virtuosi sentimenti, e le stesse nobili cure? Si crederà mai egualmente amato, e la crederà nel modo istesso fedele?... Bisognerebbe ignorare quanto in ogni giorno si avvera presso tutt'i popoli inciviliti, per poterlo affermare. Ma se tutto questo è impossibile che accada; se anzi deve accadere il contrario; e se di necessità l'uomo dubiterà forte a credere che la prole nata nel concubinato sia sua; sarà impossibile pure che egli possa amarla. Una mano di gelo raffredderà il suo cuore e sarà di continuo trattenuto nelle tenerezze e nelle premure per essa. Non la educherà quindi; che anzi l'abbandonerà, e la infelice prole, isolata, senza guida, senza appoggi e circondata dall'universale disprezzo, si troverà ben presto in mezzo al vortice della Società con la disperazione nel cuore. Ora quali speranze potranno far concepire Esseri di tale natura, ed a tale stato ridotti?

Digitized by Google

il Concubinato una piena sbrigliata libertà, ed imponendo il matrimonio forti obbligazioni (180).

191 — Ora premesse tutte queste cose, vi sarà più taluno che si opporrà a riconoscere nel concubinato un forte ostacolo alla pubblica educazione? Chi invece non dirà che esso ne sia uno de' primi, e che la sua esistenza in una società dimostri, con la maggiore evidenza, la deplorabile condizione della Società istessa, e l'incessante pericolo di frequenti delitti?

192 — Sì certamente: in quel popolo dove esiste con estensione e si tollera il concubinato; dove in conseguenza quasi si permette che tanti e sì numerosi individui vivano licenziosamente e nella corruzione; dove di necessità debbono esservi altri individui che rimangon soggetti al contagio della corruzione istessa; dove in fine e quelli e questi si trovano in una specie di avvilimento in mezzo alla società, la quale è di continuo contaminata dal pessimo esempio della loro condotta; in questo popolo, dico, la pubblica educazione deve trovare nel concubinato un fortissimo ostacolo; e quindi là stesso men potente ancora dev'essere l'azione sociale relativa alla prevenzione de' reati.

193 — Ma quali rimedî a tanti mali? La risposta non può esser dubbia. Il Concubinato, essendo un gran male per qualunque Società, sarà sempre un dovere per questa che si studî a distruggerlo. Però, poichè ogni Legislatore, adempiendo ad un dovere, non deve calpestarne altri, e fra più mali da allontanarsi, si deve sempre decidere pel maggiore, ad onta che con dispiacere soffra pure l'esistenza de' minori; e poichè in siffatta complicazione di doveri e di

(180) Egli è vero che le obbligazioni nascenti dal matrimonio sono care, tenere, incantevoli, e tali che portano quasi all'entusiasmo le anime nobili ed i cuori ben formati; per lo che in rapporto a questi, l'esempio del concubinato non può destare che indignazione. Ma nella Società non tutti son forniti di tale pregevole carattere; e la maggior parte degli uomini non ha in se stesso forza bastevole per respingere vittoriosamente e sempre la tentazione de' vizî, i quali, come che nella sola apparenza, han pure il loro incanto e son pure capaci d'infondere lusinghe. Un pessimo esempio quindi quali danni non potrebbe produrre?

Digitized by Google

necessità, è d'uopo che sempre si consulti la *concreta posizione* del popolo che si governa: io in quest'opera nulla posso determinare di dettagliato e preciso. I rimedî opportuni sono varî e di vario carattere, e possono utilmente usarsi or gli uni or gli altri. Tutto dunque dipenderà dalle particolari circostanze di una Nazione qualunque; e quindi non vi è che la pratica prudenza legislativa, la quale possa sull'oggetto convenientemente disporre.

194 — Conchiudendo dunque, dico:

1.° Che essendo il Concubinato un gran male nella società, debba farsi tutto il possibile affine di estirparlo, od almeno confinarlo alla più piccola sfera che si potrà.

2.° Che per tale scopo, riconoscendosi per convenienti nel fatto, possano usarsi tutt'i mezzi *indiretti*, i quali si trovano indicati nei paragrafi precedenti, ed ogni altro ancora che dalla pratica sapienza legislativa potrà escogitarsi.

3.° Che se negli estremi casi si possa giungere anche a misure coercitive, queste debbono usarsi con moltissima prudenza, e debbono aver sempre il carattere di *precauzione*, e non mai quello di pena propriamente detta.

§ X.

Degli ostacoli nascenti dalla superstizione.

195 — Ed eccomi a parlar brevemente della Superstizione, ch'è l'ultimo fra gli ostacoli alla pubblica educazione, i quali da un savio legislatore si debbono preliminarmente distruggere, se vuole ottenere il suo scopo in rapporto alla prevenzione dei reati.

196 — La religione, senza dubbio, siccome è il balsamo celeste della vita di ciascun individuo, è pure il baluardo più forte de' popoli per sorreggersi e conservarsi nel sentiero della giustizia e della virtù. A fronte di essa è nullo ogni altro pregio, e senza di essa va smarrito ogni umano sapere. Guai interminabili a quella nazione

Digitized by Google

che, folle, sperasse trarre innanzi la sua vita priva dell'appoggio della religione, la quale, nel mentre ha fede ne'cuori nacque da Dio, ed a noi venne dal Cielo.

197 — Ma per quanto sacra e per quanto bella ed utile sia la Religione in ogni Società qualunque; per altrettanto è vana, disprezzabile e dannosa la Superstizione. Tranne la buona fede ed il pio sentimento che fa nascerla, nulla v'ha di comune fra questi due enti; che anzi il carattere ed i prodotti di essi sono di una natura contraria ed opposta (181).

198 — Stimo dunque di poter dire consistere la Superstizione *in quella idea di sentimento religioso, la quale, derivando da una falsa opinione della Religione, si pasce e si delizia nel fatto di falsi giudizi e di pratiche contrarie alla stessa Religione; e spesso ne conduce pure all'odio di coloro, che gli uni e le altre, o non curano, o disprezzano.*

(181) Al proposito mi contenterò di riportare qui quello che ha scritto un nostro Nazionale, dotto ed erudito Autore della Nomotesia penale = « Ma se la Religione « è adorabile, *egli dice*, ed è la salda tutela de'beni sociali, non siavi chi sotto a « quel manto confonda Superstizione, la funesta nemica degli Stati e degli Uomini « e la generatrice de' mali spaventevoli. Fu essa questa larva insidiosa, che con- « dusse i Sciti e Persiani, ed Arabi, e Fenicii, e Cartaginesi e Bretioni, ed antichi « Galli e Svevi ed Ispani, e le tante classi de'Selvaggi dell'Americhe, ad onorare « de' falsi Numi coi sacrifici più folli e più temerari delle vittime umane, senza « riguardo nè a sesso, nè ad età, nè ad innocenza. Fu essa questa corruttrice della « morale degli uomini, che menò gli Assirî a definire lodevole ed a comandarlo « ancora, che necessariamente ogni donna dovesse prostituirsi una volta in sua « vita con uomo straniero nel tempio di Venere, e che a fallo anche più lordo « condusse nelle Americhe gli abitanti di Collasuyu, adoratori del Montone bianco, « che prostituivano le loro figliuole prima di darle in ispose, e le abbandonavano « ancora ad ogni sorta di dissolutezze. Fu Superstizione che spinse i Tebani all'ec- « cesso di uccidere tutt'i Focei, e dar luogo alla guerra, che chiamarono sacra, « punire quei miseri dell'aver coltivato dei terreni appartenenti in Tebe ad uno dei « suoi Dei. E fu Superstizione che nella calamità di una fame pubblica, gittò gli « Egiziani nell'atroce follia di cibarsi a preferenza di carne umana per non uccidere « animali bruti, di cui avevan sacra la venerazione. E chi potrebbe scorrere su « questo articolo le istorie antiche e talune anche recenti, senza che l'anima ne « risentisse ed abominio e raccapriccio »!!! — Raffaelli. Nomot. pen. tomo 3°. pag. 42.

Digitized by Google

199 — Deve dunque ritenersi per vero, che la Superstizione :

1.° Nasca dall'eccessivo desiderio di essere religioso, e da falsa opinione della Religione.

2.° Consista nel fatto in falsi giudizii ed in pratiche vane e contrarie alla stessa Religione.

3.° Produca per l'ordinario odio contro coloro che gli uni e le altre o disprezzano o non curano (182).

(182) La soprascritta definizione, a dir vero, è più una descrizione che una vera definizione. Pure io ho stimato dinotare così la natura della Superstizione, affine di non omettere alcuno de'suoi caratteri, ritraendola qual'è nell'uso comune e nel linguaggio ordinario de'popoli. E da quale altro fonte può attingersi la vera ed esatta idea delle cose e delle parole, da cui quelle sono espresse? — *Nell'eccezione usuale de'termini i più generali vi ha sempre*, dice M. Guizot (Cours d'histoire moderne, première leson) *più di verità, che nelle definizioni apparentemente più precise e più rigorose della scienza... Le definizioni scientifiche sono in generale assai più ristrette e per questo solo, nel loro fondo, meno vere del senso popolare dei termini.* — Seguendo quindi l'uso popolare in rapporto al senso della Superstizione, è d'uopo avvertire che la medesima, come che sia sempre relativa alla Religione, riguarda però una *data* Religione, e non la Religione in generale. Quella pratica, che può essere Superstiziosa in una Religione, può non esser tale in un'altra. È d'uopo pure avvertire, che non nelle *sole* idee false religiose consiste la Superstizione, ma nei giudizî sulle cose, attribuendo erroneamente taluni effetti a talune cagioni, ed anche nelle pratiche che da quelli tante volte derivano. *Allorchè volevasi conoscere l'avvenire o decidere un affare dal V. al X°. secolo*, dice Gioja (Del merito e delle ricomp. lib. 1°. Seg. 2. §. 4. pag. 157. nota 3.) *si entrava in una Chiesa durante il divino ufficio, o si apriva a caso il libro della Scrittura: il primo versetto che si sentiva recitare, o la prima linea che si presentava al guardo, era una predizione infallibile: questa era la sorte dei Santi* — In fine deve notarsi, che la Superstizione di necessità esige la idea ed il desiderio di esser religioso, ed il Superstizioso di buona fede crede di esser tale. Quando questo elemento manca, vi è empietà e non superstizione, — Ora, premesse le suddette avvertenze, egli è chiaro che non bisogna confondere la Superstizione con le false Credenze, col Pregiudizio, coll'Empietà, e che il solo Fanatismo Religioso possa dirsi anche Superstizione al massimo grado elevata, stranissima e funestissima nel suo carattere e nelle sue conseguenze. Un Turco che crede al Corano, non è certamente Superstizioso in rapporto alla nostra Religione, comecchè egli la consideri ben diversamente da quello che è in realtà. Quando Felice Stermelin, che nel secolo XV. era l'uomo più dotto della Svizzera (come dice lo stesso Gioja) credeva che la *lettera N* fosse un gran preservativo contro la peste; Egli era involto non in una Superstizione, non in una falsa Credenza Religiosa, ma solo in un pregiudizio popolare. — I mali orribili che per tanto tempo hanno straziata la misera umanità, non sono stati che l'effetto miserando di un fanatismo Religioso.

Digitized by Google

200 — Ora, poste queste cose come cardinali nella idea complessa della Superstizione, è necessità conchiudere che, esistendo essa in un popolo, debba derivarne :

1.° Che le false opinioni religiose, ed in conseguenza la stessa Superstizione vadano per l'ordinario ad aumentarsi nel numero e nell'interesse in ragione del tempo che scorre ; perchè il desiderio sommo che hanno gl'invasi da Superstizione di esser religiosi, spingendo ognor più a novelle idee ed a novelle pratiche, e trovandosi essi ravvolti nella ignoraza e nell' errore, il progresso di esse non può essere che spaventevole (183).

2.° Che i giudizî e le pratiche dei Superstiziosi, quando anche nell'origine potessero immaginarsi innocui e solo vani, col progresso del tempo possono prendere e spesso han preso il carattere e le tinte di azioni realmente dannose.

3.° Che la esistenza ne'cuori di false opinioni religiose, cioè della Superstizione, debba combattersi coi moderati e veri principî religiosi, od almeno di tali false opinioni diminuire la possanza.

4.° Che ove esista la Superstizione in una parte del popolo, il disprezzo da un lato e l' odio dall' altro si debbano in ogni giorno sempre più aumentare fino a cangiarsi in manifeste inimicizie ed in odî gravissimi.

(183) Questa conseguenza, ove novelle circostanze eventuali non l'allontanino, è immancabile, necessaria; perchè le umane cognizioni, gli umani giudizî e gli umani desideri costituiscono nel loro progresso una catena, gli anelli della quale nascono gli uni dagli altri ; e se i primi sono erronei e superstiziosi, i secondi e gli ulteriori non possono essere che dello stesso carattere. Come mai di fatti può dirsi possibile, che giudicando ed agendo solo sulle basi ed in conseguenza di errori e superstizione, non siano i novelli giudizii e le novelle azioni erronei e superstiziosi egualmente? L'effetto è sempre corrispondente alla causa; e come un torrente s' ingrossa e s' impregna sempre più di quegli elementi che nel suo passaggio trova; così anche la superstizione, derivando dalla ignoranza e dall'errore e da questi soli elementi guidata, di necessità col tempo deve farsi maggiore e più spaventevole nel suo carattere. Ma, grazie alla Provvidenza, il campo non è mai tutto incolto e corrotto, e la verità ha tanta potenza, che comunque possa essere in un giorno avvilita ed opposta, nell' altro risorge, e spandendo i suoi raggi, si estende e grandeggia, fino a distruggere le tenebre dell'ignoranza e dell'errore — È stato sempre questo il corso delle cose, e sempre sarà tale.

Digitized by Google

201 — Ora, poichè la Educazione in ultima analisi si riduce a condur gli uomini al possesso della verità od a fare che corrispondentemente a questa, agiscano nel corso di loro vita; poichè la sola Religione in questo difficile cammino, sostiene e sorregge la misera umanità: e poichè infine è un assurdo che, nella esistenza degli odî fra gli uomini, possa esservi rettitudine nella loro condotta: la Superstizione, che nasce dalla ignoranza, che si pasce di menzogne, che pratica cose inconcludenti e spesse fiate dannose, e che fomenta la odiosità; la Superstizione, diceva, debbe costituire necessariamente un fortissimo ostacolo alla pubblica Educazione; e quindi alla Prevenzione de'reatì.

202 — Se così non si giudicasse, dovrebbe dirsi; che in mezzo alle menzogne ed a pratiche uniformi ed assurde; che senza l'appoggio della vera Religione; e che là, ove gli uomini sono agitati da odî e da inimicizie, le quali per credersi doverose innanzi a Dio non han confini; possano esistere rispetto, pace ed universale felicità. Ma chi sarà tanto stolto da pensare in tal modo?

203 — Che se poi si volesse per poco gittare uno sguardo al fatale libro della storia, noi non solo saremmo persuasi del buon fondamento delle suddette assertive; ma saremmo ancora compresi da orrore al conoscere quanto innocente sangue siasi sparso nel mondo dalla Superstizione, e di quanti terribili mali sia stata essa sola cagione.

304 — Ma stendendo un tenebroso velo, per onore della umanità e della stessa Religione, sopra tali miserande sventure, è meglio indicare qualche mezzo proprio a distruggere la Superstizione; e quindi a far più probabile le sperate conseguenze di una savia Educazione.

205 — Io dunque dico prima, che quest'ostacolo alla Educazione sarà principalmente vinto dalla stessa Educazione; perchè la Superstizione non è, che un ammasso di pregiudizî, e questi si dileguano innanzi ai lumi. — Intanto però, per l'interesse della cosa, e per-

Digitized by Google

chè i risultamenti sieno più felici, ogni legislatore dovrebbe ancora disporre:

1.° Che i maestri de'fanciulli in tutt'i Comuni dovessero in un giorno determinato di ciascuna settimana esclusivamente occuparsi solo ad infondere nè teneri cuori de'loro discepoli i veri e semplici principî della Religione, ma anche a sbarbicare dai loro cuori medesimi qualunque pregiudizio, e con particolarità religiose, se vi si fosse di già impigliato.

2.° Che i Parrochi anche, in un giorno determinato dovessero avere nelle Chiese la esclusiva occupazione.

3.° Che i medesimi ne' confessionili usassero la maggiore avvertenza possibile, perchè ogni penitente sapesse ben discernere i veri principî religiosi dai pregiudizî e dalle pratiche della Superstizione: e perchè conformandosi sempre più in quelli, si attenessero da queste, le quali dovrebbero altamente biasimarsi.

4.° Che le stesse pratiche superstiziose, ove fossero pubbliche, dovrebbero essere precisamente proibite sotto sanzione penale.

5.° Che in fine per cura del Governo si scrivesse periodicamente in ogni settimana un giornale, il quale fosse esclusivamente diretto a smascherare ed a svellere tutt' i pregiudizî, tutte le superstizioni, dimostrandone il brutto, le assurdità, ed i danni reali che da essi sono in ogni tempo derivati, e che sott'ogni rapporto ne potrebbero ancor derivare.

206 — Se con tutti questi mezzi ben diretti e ben usati non si giungesse ad istirpare interamente nel popolo tutt' i pregiudizî ed in particolar modo i religiosi, si farebbe almeno tanto da vedere arrestato il progresso de'medesimi, e da non dover temere la influenza di essi in rapporto alla pubblica Educazione ed alla Prevenzione de' reati.

Digitized by Google

OSSERVAZIONE GENERALE A TUTT'I §§. PRECEDENTI

207 — Se dopo le cose dette fin quì relativamente agli ostacoli alla pubblica Educazione, io credessi di aver tutto esaurito, sarei senza fallo e con ragione redarguito da ogni lettore; perchè, in verità, un savio sistema di pubblica Educazione da molte altre cagioni può essere ancora inutilizzato nei suoi risultamenti; e perchè, a distruggere quegli stessi che si sono di sopra enumerati, ben altri rimedî possono essere indicati. Ma, appunto perchè sarebbe meritato un siffatto rimprovero, io amo di protestare quì espressamente e dire; che mia intenzione non fu quella di fare la esatta e completa enumerazione di tutti gli ostacoli possibili, e di determinare per ciascuno di essi tutt'i rimedî che è dato usare, pel suo scopo, ad un savio legislatore. Questa impresa che, a dir vero, sarebbe desiderabile, non è mai ottenibile, parlando in generale ed in astratto, e solo con difficoltà somma si potrà forse nel fatto portare a compimento. Io quindi, con lo scrivere qualche cosa su questo argomento, ho meno inteso ad esaurire la materia, che a mostrarne la importanza, ed a ricordare ai savî Nomoteti; che, volendo veramente prevenire i reati ed ottenere il sacrosanto scopo della prevenzione con la educazione del popolo, sia da prima necessario distruggere tutte le cagioni le quali ne paralizzerebbero gli effetti; che non facendo eglino tanto, nulla possono sperar dalla Educazione; ma che debbono ben guardarsi in questo caso di considerare come inutile la stessa Educazione (la quale rimarrà sempre potentissima pel miglioramento degli uomini, ove sia ben adoperata) e di riporre la lor fiducia in altri mezzi. Essi nulla di buono in questi stessi mezzi troverebbero; e d'altronde, disperando dello scopo, offenderebbero la Divina Provvidenza, la quale ha di certo dato all'uomo il potere di prevenire in gran parte i delitti, siccome gli donò il potere di far molto per conservar sana e robusta la sua fisica costituzione.

Digitized by Google

ARTICOLO II.

Dei veri mezzi consigliati e dettati dalla Educazione Governativa per la prevenzione de' reati.

208 — Determinando in questo luogo quali siano i mezzi, di cui debbe far uso ogni Governo se vuole veramente prevenire i reati, stimo cosa necessaria ed utile di osservare, che io quì già suppongo l'adempimento completo di quello che superiormente si è detto.

209 — Ed in vero: quando il Corpo sociale non fosse organizzato come comandano la umanità, la ragione, e Dio sopra tutti; quando non esistesse una savia legislazione, non si soddisfacesse pienamente al merito civile, non fosse nel Governo una massima forza esecutiva, ed una vera Religione non rallegrasse il consorzio comune; quando la miseria da una parte, e le ingiustizie dall'altra lacerassero il misero popolo, e la cattiva salute e la superstizione l'opprimessero; quando l'elemosina manuale pubblica, l'abuso de' liquori e la periodica emigrazione fossero un approvato costume; quando il celibato, i matrimonii intempestivi, ed il concubinato fossero non che tollerati, rispettati; quando tutti questi mali, diceva, ed altri di simil natura gravassero perennemente sul dorso di una infelice Nazione; quali speranze potrebbe far concepire un qualunque savio sistema di pubblica educazione? Vana di certo sarebbe ogni opera, e stoltezza somma l'attendere in queste deplorabili circostanze anche i più deboli ed i più lontani risultamenti (184).

(184) È questa una verità di sì alta evidenza, che io credo non abbia bisogno di apparato di pruova: basta di averla annunciata, perchè ogni lettore ne sia colpito e persuaso fino a sentirsi completamente tranquillo sopra di essa Pure in rapporto alla stessa non ho mancato di osservare in varii luoghi di quest'opera, che ogni Società ed ogni Governo non presentano che un Corpo morale, le di cui parti sono connesse tra loro in modo, che ove alcuna di esse difetti e sia deturpata, per effetto di un malefico contagio che si

Digitized by Google

210 — Ma dato dunque che tutto fosse conforme all' ordine di ragione, e che a tutto si fosse provveduto, quale dovrebb' essere il sistema di una savia educazione governativa?

211 — Poichè trattasi di risultamenti che debbono avverarsi nell'uomo, e che dall'uomo solo debbon pure ottenersi, sembra che l'azion del Governo non debba esser diretta, che a conservare e migliorare il corpo, lo intelletto ed il cuore degli uomini; infatti, dove de' governati lo intelletto è illuminato, il cuore è retto, ed il corpo è forte ed energico, ivi sarà pure ordine ed universale felicità. In tre parti quindi si dividerà il presente articolo, trattandosi nella prima dei precetti diretti a conservare e migliorare il corpo; nella seconda di quelli diretti a perfezionare il cuore; e nella terza degli altri diretti ad accrescere i lumi della mente degli uomini. Nei tre seguenti paragrafi dunque si tratterà della Fisica, della Morale e della Intellettuale Educazione, col determinarsi di tutte la necessità ed i precetti per lo scopo della prevenzione de' reati.

sviluppa e rapidamente si comunica, l'intero Corpo ne rimane offeso e vulnerato. Ogni sistema dunque di leggi, fatte per qualunque Società; poichè le stesse leggi hanno fra loro una certa relazione, e le une influiscono sulle altre per effetto di reali rapporti delle cose; è di assoluta necessità, che sia armonico nelle sue parti le quali tutte debbono essere convergenti allo scopo ultimo di quello. Se ciò non si avvera, oltre al male derivante direttamente dalla parte difettosa, paralizzata rimarrà l'azione di qualche altra, onde altri mali si accresceranno ancora, e così progressivamente l'una influendo sull'altra, si avrà da ultimo in difetto l'intero sistema, e ben presto se ne sentiranno le dolorose conseguenze. Così la mancanza del merito civile nelle cariche tutte renderà inutile una savia legislazione; così la miseria paralizzerà gli utili effetti che potrebbero attendersi da una buona Educazione ecc. Qui però debbo avvertire, che quando parlo del pieno e perfetto adempimento ai proprii doveri in rapporto alle diverse istituzioni o funzioni sociali, non intendo pretendere una *perfezione razionale assoluta*, quale in astratto può ben immaginarsi; ma solo quella pienezza e quella perfezione concreta ottenibile nelle reali circostanze; perchè certamente niuna Nazione può sottrarsi dalla necessità della propria posizione di fatto, e ciò che forse potrà farsi nel governare un popolo, non potrà effettuarsi nel governarne un altro. Basta dunque che si faccia il possibile con reale verace interesse pubblico, e si usino tutt'i mezzi che si hanno anche per progredire nella via della civiltà, perchè un governo si riconosca adempiente ai suoi necessarii doveri di ragione.

Digitized by Google

§. I.

Dei precetti relativi alla Educazion Fisica.

212 — La sanità, la forza e la energia del corpo costituiscono l' effetto immediato di una savia fisica Educazione. Ma detti caratteri son essi medesimi vera e potente cagione per allontanar gli uomini dalla via de' reati ; e ciò è manifesto sol che si voglia considerare la nostra reale natura.

1.° Perchè i bisogni e la poca capacità a poterli soddisfare conducono spesso gli uomini ai reati, e gli uomini sani, forti ed energici, nel mentre hanno minori bisogni, sono ancora più potenti ad estirparli e distruggerli (185).

(185) Gittate uno sguardo sopra la classe de' contadini ; essi con lunghi, perenni e penosi travagli a mala pena giungono ad ottenere quanto basti al sostenimento loro e delle loro famiglie. Certamente,se questi saran sani e robusti, poco avvertiranno le dure fatiche, alle quali sono ogni giorno sottoposti; che anzi tutto riderà intorno a loro, e nel mentre niuna molesta sensazione avranno fatigando , nel mangiare sentiranno la maggiore possibile soddisfazione , ed il riposo ed il sonno loro saran tali, che forse niun altro bene potrebbe soffrirne il paragone. Tolti i prestigi derivanti dalla cupidigia, dall'ambizione e da ogni altra vanità della grandezza umana, i quali spesso e forse troppo spesso sono attossicati nel corso loro fino a condur gli uomini qualche fiata per disperazione in braccio alla morte; i reali piaceri dei contadini, sani,robusti, ed energici, destano invidia anche nei cuori de' potenti. Ora, tali contadini non cadranno nei delitti, e specialmente se un tal quale sviluppamento della loro ragione impedirà di essere in qualche occasione sopraffatti ed ingannati sulla definizione degli stati diversi dal loro. — Ma supponete per l'opposto che gli stessi contadini siano mal sani e deboli , quali ne saranno le legittime , anzi le necessarie conseguenze ? Il travaglio per loro sarà pesantissimo , e quindi meno esatto , più ritardato e sempre interrotto— Da ciò l'aumento dei bisogni ordinarii, e la diminuzione de' mezzi a soddisfarli. Intanto crescerà e sarà più intenso il desiderio di una vita riposata ed agiata, mentre la stessa mancanza delle forze, gliene fa sentire la necessità ed il bisogno, ed i giudizii conseguenti sul loro stato e quello degli altri saranno erronei e fallaci. E poichè dall'altra parte *apparentemente* sembra agl'infingardi che la via del delinquere sia più breve e più spedita a conseguire ciò che può dare una vita più riposata e

Digitized by Google

2.° Perchè l'ozio d'ordinario è il padre generatore di tutt'i mali, ed a quest'ozio più facilmente si abbandonano gli uomini mal sani, deboli ed infingardi, che gli uomini forti e vigorosi i quali, oltre ad essere per lo più d'animo generoso per effetto della loro fortezza e della loro vigoria, prontamente si slanciano a tutte le fatighe ed a tutte le pene che soglion precedere in questa misera terra il procaccio ed il possesso de' beni (186).

3.° Perchè i reati han sempre origine e cuna fra i tetri pensieri, nel dolore e nel lutto che ne sono cagione, o per lo meno occasione; ed in questi stati rarissime volte si trovano la sanità, la fortezza e l'energia (187).

4.° Perchè mancando la sanità, la forza, e l'energia, gli uomini si degradano, e si annullano ancora i mezzi da prosperare nelle scienze, nelle arti, e nei mestieri tutti, e nell'agricoltura; le quali cose, nel mentre sono basi perenni di felicità, allontanano certamente gli uomini stessi dal misfare (188).

più comoda, quasi di necessità son trasportati ad infangarsi nel misfatto e nel delitto; ed una volta che se ne siano lordati, la loro corruzione crescerà sempre più, e si dilargherà tanto fino a spaziarsi per tutto il campo della umana malvagità. — Sono queste verità tali di fatto e di ragione, che il dubitarne sarebbe una vera follia.

(186) Dunque, la sanità, la forza, e la robustezza naturalmente allontanano gli uomini dall'ozio, e perciò da una delle più ricche sorgenti di vizii e di delitti. E poichè le stesse personali qualità fan loro sembrare cose quasi di sollievo i travagli e le fatiche, ben volenterosi li abbracciano, e vi si abituano gradatamente in modo, che l'esserne priti costituisce per loro uno stato di pena e di sofferenza. Or, come tali uomini, considerato l'ordinario corso delle cose, potran cadere in delitto? E se vi cadranno quanto più raramente di quello che non avverrebbe, se fossero malsani, deboli ed infingardi?

(187) Questa verità di fatto è dimostrata da quanto di sopra ho detto, ed in altri luoghi ancora.

(188) Abbiamo avuto occasione di dirlo più volte. Il misfare non è nella natura e nell'ordine dell'umanità, bensì è un'accidentalità, è l'effetto dell'ignoranza e dell'errore, sta solo nello stato di corruzione, e si genera dai bisogni qualche volta reali, e spesso fittizii ed immaginarii. Ma se le scienze, le arti, i mestieri tutti, e l'agricoltura potentemente concorrono a distruggere l'ignoranza e l'errore, ad accrescere i poteri degli uomini sulla natura intiera, a moltiplicare tutt'i mezzi di ogni possibile ben

Digitized by Google

213 — Ma che mai può, e che deve mai fare un savio Governo per donare e diffondere nel generale de' suoi governati sanità, fortezza, ed energia? — Su questo argomento, allorchè si trattò della Miseria, della Cattiva Salute, del Celibato, del Concubinato, e dei Matrimoni Intempestivi ecc., considerati tutti questi oggetti come ostacoli alla pubblica Educazione; molte cose furon dette, ed in questo luogo non è mestieri ripeterle. Ma poichè è certo pure che la Educazione fisica egualmente che la morale faranno sempre per la loro stessa natura giganteschi progressi, ove bella e fiorente sia la Educazione intellettuale (189); io credo che i Governi, quando sono volti direttamente a far prosperare la fisica costituzion degli uomini, non debbano che;

1.° Promuovere nel popolo, coi mezzi che possono esser consigliati da una pratica prudenza, tutti quegli esercizii i quali per loro stessi valgono a conservare e ad accrescere la naturale sanità e fortezza.

2.° Curare affinchè tutte le opere dei classici Scrittori sulla pubblica salute siano diffuse in mezzo al popolo per quanto più è possibile fino a giungere a percuoter gli orecchi della più remota e vile abbiezione; e disporre ancora che le opere stesse siano i manuali de' giovinetti ne' pubblici stabilimenti, e che i rettori e precet-

essere, e a formare lodevoli abitudini; è giuoco-forza conchiudere, che esse pongano gli uomini nella via della giustizia e della virtù, e quindi siano potentissime ad allontanare i reati. Dunque, conservando anzi migliorando gli uomini nella loro fisica costituzione, nella loro sanità e nelle loro forze, perciò stesso si tende indirettamente alla prevenzione de' reati, perchè si aumentano tanti mezzi, che, pei reali rapporti delle cose, si fan cagioni produttrici di quelle condizioni, e di quegli stati ne' quali gli uomini non trovano alcun incentivo pei delitti, e sono invece sospinti al rispetto per la giustizia, ed allo amore per la virtù. In poche parole: una buona e savia Educazione produce sanità, robustezza, e forza. La sanità, la robustezza e le forze fanno ordinariamente conservare la naturale bontà, e nel mentre dispongono gli uomini all'esercizio delle virtù, li allontanano dai delitti.

(189) Ciò sarà ripetuto e dimostrato da qui a poco, e precisamente quando tratterò della Educazione intellettuale.

Digitized by Google

tori loro ne facciano in ogni dì e ad ogni occasione la spiegazione e l'elogio.

3.° Fare che si pubblichino periodicamente, a minori intervalli possibili, dei giornali contenenti l'analisi di tutt'i fatti, di tutt'i principî e di tutte le teoriche relative a quest'oggetto, dimostrando sempre con la maggiore chiarezza; che immensi vantaggi derivano dalla sanità, dalla fortezza, e dalla energia; e che sommi ed intollerabili mali seguono gli opposti caratteri.

214 — Queste cose, congiunte a quelle altrove dette, nonchè a quanto si troverà nel terzo paragrafo del presente articolo, daran forti motivi a sperare, che i cittadini possano essere quali si vorrebbero in rapporto alla loro fisica costituzione.

§. II.

Dei precetti relativi alla morale educazione.

215 — La morale degli uomini, prendendo il vocabolo *morale*, nel senso che quì a noi fa d'uopo, non è che il sentire ed il distinguere sempre e prontamente il bene dal male, nonchè il praticare o l'uno o l'altro con le nostre azioni in rapporto ai doveri verso Dio, verso noi ed i nostri simili: o più brevemente, la morale è il carattere delle volizioni e delle azioni relative ai doveri tutti degli uomini; e quindi la stessa morale sarà buona o cattiva, a seconda dello stesso carattere (190).

(190) Indipendentemente dal senso che ho qui dato alla parola *morale*, questa ha pure diversi altri significati. Ora di fatti si prende nel senso di *legge* ch'emana direttamente da Dio; ora nel senso di *scienza*, ora per *cosa* distinta da tutto ciò ch'è fisico, ora per *essenza* o *conseguenza* di un dato fatto o di un dato racconto, ed ora in fine *aggettivamente* nel senso di *qualità*. Così noi diciamo = *La* MORALE *comanda la tale cosa, che non si comanda dalle leggi positive* = *Lo studio della* MORALE *è il più necessario per gli ecclesiastici* = *Tutto il* MORALE *degli uomini* = *Questa si è la* MO-

Digitized by Google

216 — Le azioni buone dunque e le tristi; gli atti virtuosi ed i reati non possono essere per l' ordinario che l' effetto della morale degli uomini. Dunque le azioni di questi saran sempre conformi al carattere di quella. Dunque la nostra felicità sociale del tutto pende dal carattere della nostra morale (191).

217 — Ora in conseguenza di siffatte verità, parrebbe a taluno che in questo luogo dovessi richiamare in me tutte le forze possibili, affine di dare ai Nomoteti molti, veri, e vantaggiosi precetti per lo miglioramento e per la perfezione della morale degli uomini, perchè appunto quì si tratterebbe da vicino e direttamente dello scopo della Igiene sociale relativa ai reati. Migliorare e perfezionare, si dirà, la pubblica morale, è lo stesso che migliorare e perfezionare il cuore degli uomini; e quando in una Società qualunque il cuore de' cittadini è perfetto nel senso dell' ordine di ragione, i reati sono un impossibile morale, e l' ordine sarà inalterabile e fermo: si crederà quindi, ripeto, che io quì molto e con estensione debba dire sulla educazione morale degli uomini.

218 — Eppure, ad onta sia verissimo che dalla morale degli uomini derivi appunto lo stato o soddisfacente o tristo di una società

RALE *ossia moralità di tale fatto o di tale racconto = Il mondo fisico ed il mondo* MORALE — Io però in questo luogo uso la parola *morale* solo per esprimere il carattere delle nostre volizioni ed azioni; perche qui il mio oggetto non è che quello di parlare di precetti utili a migliorare con la educazione le stesse volizioni e quindi le azioni, che ne sono le necessarie conseguenze.

(191) Io intendo per felicità sociale quella che gli uomini viventi nella società si procacciano con le loro libere azioni; ed ho detto *felicità sociale*, perche la felicità degli uomini in questo mondo da indefinite circostanze dipende, ed io quì non parlo che di quella, la quale ha origine, carattere ed estensione dalle sole azioni libere degli uomini medesimi. Se un uomo è infelice per infermità naturale, o per effetto delle tante e diverse sventure che gravano la misera umanità senza il suo libero concorso a produrle, quale influenza in rapporto ad esse potrà mai spiegare la morale educazione? Dunque, questa educazione, non avendo per oggetto che la *sociale* felicità degli uomini, raggiungerà siffatto scopo, migliorando e perfezionando il cuore, ossia la sede, dirò così, delle nostre volizioni e dei nostri desiderî, od, in una parola, la nostra morale.

Digitized by Google

in rapporto al numero dei reati, il mio avviso non è precisamente quale forse si potrà credere; che anzi invece stimo doversi dir poco sulla Educazione che appellasi esclusivamente e direttamente morale, ossia su quella che si occupa solo e con diretti precetti a migliorare il cuore degli uomini. Nè ciò deve recar sorpresa. Io riguardo la educazione morale degli uomini, egualmente che la fisica loro educazione come un effetto necessario di altra più potente cagione. E siccome, efficacemente agendo su questa, stimo darsi utile e vantaggiosa direzione a quelle; così penso pure, che niente o poco potrà farsi in rapporto alla educazion fisica e morale, ove non si attenda con serietà alla stessa cennata cagione: e questa precisamente e completamente sta nella istruzione intellettuale (192).

(192) Potrà recar meraviglia a qualche lettore la mia assertiva; e quindi potrà definirsi per inconsiderato e forse anche per assai rovinoso il mio proponimento; perchè, nel mentre in tutt'i tempi, presso tutte le nazioni, ed in ogni paese le maggiori cure si son sempre volte alla morale educazione, onde si è vista la terra quasi sempre ricoverta di pubblici e privati stabilimenti, creati per sì nobile oggetto; io oggi, in mezzo a tanto movimento, ardisco dire, che i felici risultamenti nell' umanità, in rapporto alla morale, dipendano pressocchè interamente dalla intellettuale educazione, ossia dai gradi della istruzione. Ma le sorprese e le meraviglie cesseranno ben presto, sol che attentamente si vogliano considerare le cose.— È vero o pur no, che nel mondo fisico e morale, per essere e l'uno e l'altro una creazione Divina, esista un ordine sorprendente, massimo, ed inalterabile? È vero o no, che questo stess'ordine esista negli uomini, e non meno fra loro, che nei rapporti che tutti hanno col creato intero? È vero o no, che ogni bene ed ogni male, ogni virtù ed ogni vizio, ogni atto di giustizia ed ogni reato, in rapporto agli uomini medesimi, consistono tutti nella conformità o difformità delle loro azioni all'ordine esistente? È vero o no, che Dio medesimo, per condurre gli stessi uomini all'esecuzione dell'ordine, da una parte diede loro un indefinito amor proprio, che sempre ed irresistibilmente li costringe a ricercare, agendo, l'individuale bene essere; e dall' altra li fornì di facoltà tali da conoscere nella loro pratica condotta la felicità ottenibile giusta le leggi del suo ordine, facendo loro ritrovare nel fatto ed al di là del medesimo solo infelicità e miseria? — Negare queste verità e questi principî sarebbe lo stesso che far man bassa sopra tutte le scienze morali pratiche, e tutto distruggere con un colpo, rimanendo in mezzo a profonda oscurità ed a foltissime tenebre. — Ora, quando gli uomini saranno virtuosi o viziosi? Quando saranno giusti e delinquenti? Quando, per conseguenza necessaria, saranno felici o miseri? — La risposta non soffre replica. — Gli uomini saranno vir-

Digitized by Google

219 — Dico dunque che i legislatori, direttamente agendo sul cuore degli uomini affine di migliorarlo e perfezionarlo, non debbano fare altro che;

1.° Studiarsi d' infondere coll' orrevole ministero de' Sacerdoti ne' cuori de' cittadini, e con maggior cura in quelli de' fanciulli e de' giovinetti, i puri e veri principî della religione, e particolarmente quelli che son relativi ai doveri sociali sotto tutt' i rapporti o che almeno più da vicino riguardano i medesimi. Gli uomini veramente religiosi sono veramente morali; e dove gli uomini son tali, non v' ha d' uopo di codice penale (193).

tuosi, giusti e felici, quando completamente conosceranno l' ordine delle cose da Dio stabilito; e per l'opposto saranno viziosi, delinquenti e miseri, allorchè vivranno nell'ignoranza; e quindi in essa nuotando, nella loro pratica condotta, avranno di necessità per compagno indivisibile e funesto lo errore. E ciò evidentemente, perchè; di necessità agendo essi sempre in vista del proprio ben essere, e dovendosi, per ottenerlo, anche di necessità confinarsi ai limiti da Dio prescritti, il che vien loro rivelato dal fatto costantissimo ed inalterabile in tutt'i luoghi ed in tutt' i tempi; è cosa indubitabile, che ogni risultamento non da altro penda che dalla retta od erronea conoscenza delle cose e dell'ordine loro — Ecco perchè con somma ragione si è sempre ritenuto, che una perfettissima intelligenza non potrebbe mai peccare, e sarebbe un assurdo sostenere il contrario. Dunque il tutto dipende dalla conoscenza — Dunque la educazione intellettuale è la fondamentale e da essa possono esser quasi misurati i risultamenti dell' educazione fisica e morale, che sono state e saran sempre accessorie e subordinate; e quindi i vizî e le virtù, i beni ed i mali degli uomini. — Ma qui debbo avvertire, e ciò affine di allontanare anche il menomo equivoco; che io non intendo togliere ogni influenza alla educazion fisica, e alla educazione morale, contribuendo anche queste al perfezionamento degli uomini, e quindi alla diminuzione de' reati; sia perchè esse tendono e proclamano gli stessi principî e le stesse verità di ordine; sia perchè sempre più dispongono gli uomini medesimi alla conoscenza loro; e sia in fine perchè facilitano la stessa conoscenza. Ma dico solo, che in ultima analisi tutto si risolve nella vera ed abituale conoscenza delle cose e del vero loro ordine, perchè in fine gli stessi principî di morale e d'igiene fisica saranno eseguiti con profitto reale sol quando se ne conosca la bontà di essi. E per conseguenza le maggiori cure debbono sempre riservarsi per la intellettuale educazione, senza il progresso della quale, ancorchè molto si pensi alla fisica ed alla morale istruzione, non si avranno che barbarie, superstizioni, delitti e miserie. Io mi appello alla storia, e con maggiore speranza di persuasione io mi appello alla quotidiana esperienza.

(193) Ma, gioverà sempre più il ripeterlo, in questo ministero i Sacerdoti debbono

Digitized by Google

2.° Disporre che non meno nelle private, che nelle pubbliche scuole e nei pubblici stabilimenti venga proibito, pei ragazzi e pei giovanetti, l'uso di ogni Storia; e che invece vengano usate le scelte biografie degli uomini grandi, distinti e di merito, non solo in rapporto alla religione ed allo scibile, ma anche in rapporto ad ogni patria e sociale virtù (194).

ad ogni patto far intendere, per quanto è possibile, ai fanciulli la ragionevolezza e la vera utilità de' precetti che loro insegnano. Senza tale spiegazione e dimostrazione i più nobili conati torneranno per lo più vani e qualche fiata anche noceveli, perchè la vera religione e tutto ciò ch'è onesto potrà facilmente cambiarsi e commutarsi in superstizione ed in pregiudizî — La sola morale di ragione è utile e sempre sicura nei suoi effetti.

(194) Io per me sono e sarò sempre persuaso che, anche in questo mondo, le azioni buone o malvage abbiano sempre una conveniente retribuzione, per effetto dell'ordine universale stabilito da Dio in tutte le cose; e quindi ho creduto e crederò anche sempre, che gli uomini virtuosi son felici, ed infelicissimi gli uomini malvagi e perversi; parlando peraltro non della felicità apparente ed estrinseca, che spesso illude ed inganna; ma principalmente di quella interna, ossia della vera e reale felicità. Ma la storia la quale, nel mentre è la narratrice de' fatti umani, dovrebbe essere ancora la indagatrice delle cause e delle vere conseguenze loro, tanto in rapporto a chi li soffre, quanto in rapporto a coloro che ne furono gli autori; è stata mai tale? No certamente, e forse manca in realtà il potere per essere quale si vorrebbe e quale dovrebbe, perchè le determinazioni e la vera felicità stanno nell'interno nostro; e nel nostro interno rarissime volte è dato di leggere con chiarezza. Ed a questa naturale deficienza di potere è d'uopo aggiungere le passioni di parte, le quali non solo travisano sempre la natura ed il carattere delle azioni; ma ne commutano anche gli effetti e le conseguenze; onde il bene spesso si pinge qual male, ed il male spesso qual bene; e più spesso ancora, profittando delle vane apparenze, si proclama felice il malvagio e misero il virtuoso — Quindi è che la maggior parte delle storie posson dirsi il complesso delle narrazioni proprie ad esaltare il vizio e a deprimere la virtù; e l'unico vantaggio forse che può da esse trarsi, e certo si è sempre tratto, è quello di acquistare l'arte di prevenire i mali che potrebbero derivarci dall'altrui scelleranza; ma essa pure le più fiate non sta che nel maneggio de' raggiri selvagi e scellerati ancora.—Ora, premesse tali cose, e come che non possa disconvenirsi che le Storie, anche come sono in generale, che si leggano e si meditino per utile scopo dagli uomini savî, adulti e già fermati ne' loro principî e ne' lori costumi: quale filosofo e vero filantropo potrà mai giudicare ch'esse siano anche utili pei giovanetti, per quelli Esseri cioè che non hanno nè una lunga esperienza, e nè un senno stabile e formato; e che d'altra par-

Digitized by Google

3.° Proibire negli stessi luoghi e pei giovani medesimi la lettura de' libri immorali, osceni, ed anche di tutti quelli, che son potentemente valevoli a far nascere ne' teneri cuori passioni estreme e troppo violenti (195).

te sono fervescenti nelle loro passioni e nei loro concetti? Ingannati e fallaci quasi sempre ne' loro giudizi, non sarebbero essi per lo più affascinati dall'apparente felicità del delitto, e dalle frequenti oppressioni della giustizia e del merito? — Parlandosi dello studio della Storia, merita di essere qui riportato un passo, fra le tante cose che dice sull'oggetto il celebre Elvetico Schmidt = « La Storia, nel modo che la conosciamo, ci fa il racconto di alcune virtù, e di una infinità di delitti: ci offre essa « il più sovente lo spettacolo della virtù che soffre, e del vizio che trionfa: ci stordisce con la descrizione continuata di guerra, di stragi e di crudeltà di ogni specie. « Finalmente, parlandoci solo della infelicità dei popoli, sembra piuttosto la satira « del genere umano, che una narrazione vera degli avvenimenti di essa. Se giungiamo « ad un'epoca, in cui sembri che i popoli respirino e gustino qualche felicità, questi « luoghi di riposo sono così rari, che si perdono immediatamente nei deserti che siamo obbligati a trascorrere. Sarebbe egli necessario di mettere fra le mani degli « uomini bennati queste farragini di orrori? Quali esempi mai potrebbero eglino scegliere fra questa folla di scellerati per la maggior parte illustri? La sola istruzione « da darsi agli uomini, facendo questi racconti funesti, sarebbe di dir loro: vedete il « numero enorme di sciocchezze commesse dai vostri antenati? Siate più saggi. Ma « vi bisognano eglino degli anni di uno studio secco di fatti stravaganti, per apprendere una verità sì comune? » = *Principi della legislaz. univers. tom. 4.° cap. 5 pag. 40* — Ma tutti questi pericoli, quasi inevitabili nella lettura delle Storie, si vedrebbero certamente allontanati da loro con la lettura delle biografie degli uomini grandi e distinti, e tanto più, per quanto migliore fosse la scelta delle biografie medesime, che a tale oggetto dovranno essere appositamente scritte. La proscrizione dunque della Storia nell'insegnamento, e l'accettazione in esso della lettura delle biografie degli uomini illustri, non potranno che favorire i conati della morale educazione, migliorando il cuore e perfezionando i principi tutti che lo sogliono muovere.

(195) Niun dubbio può cadere in rapporto alla proibizione della lettura de'libri immorali, perchè ognun comprende che i giovanetti non istruiti ancora delle tristi conseguenze della immoralità, per cui merita di essere abominata; e d'altra parte effervescenti nelle passioni, quasi di necessità rimarrebbero infangati nella perversità de'libri che leggessero. Ma dubbio può sorgere relativamente a quei libri che, senza essere immorali, son capaci di eccitare fortissime passioni. Eppure il tutto ben considerato, non si può non riconoscere la utilità della loro proibizione; perchè la continua esperienza insegna che le estreme passioni in mezzo alla società, sono sempre perico-

Digitized by Google

4.° Elevare a reato e quindi punire la pubblicazione per le stampe di tutt' i libri veramente immorali (196).

5.° Invigilare, perchè nei teatri ed in tutt'i pubblici spettacoli vengano rispettati i principî di religione, di morale, e di ogni lodevole buon costume; e tutto questo non meno con le produzioni esposte, che in ogni altro modo (197).

6.° Curare che uomini saviissimi, dottissimi e conoscitori del cuore umano abbiano il carico governativo:—1.° di scrivere le suddette biografie, e tutti gli altri libri che servir dovrebbero per la educazione de' fanciulli e de' giovanetti, e che dovrebbero essere i catechismi ed i manuali perpetui della intera popolazione — 2.° di scrivere tutte quelle opere che fossero mai necessarie per ismascherare e distruggere qualunque errore che si vedesse radicato nella condotta religiosa e morale degli uomini, od anche nelle sole opere degli Scrittori pubblicate per le stampe — 3.° di scrivere un periodico giornale, e frequente per quanto più possibile fosse, dimostran-

lose. Il mondo ideale è diverso dal mondo reale, e coloro che troppo vivamente s'investono di quello, rarissime volte si trovano felici in questo; non mai il fatto corrispondendo alla idea. Dico questo anche per propria fatale esperienza; e moltissimi ho visto infelici nel mondo, ad onta che fossero sott'ogni rapporto buoni, sol perchè, passando dagli stabilimenti di educazione alla grande e concreta società, non trovarono nel fatto realizzabile ciò che dai libri avevano appreso. Le utopie in somma sono evitabili per non farci miseri ed infelici.

(196) Dico *veramente* immorali, perchè, ove tali non fossero, lungi dall'ottenere un bene individuale e sociale, si produrrebbero mali gravissimi, privando la gioventù della lettura di molti libri che potrebbero accrescere le loro cognizioni, e quindi perfezionare il loro cuore e la loro morale.

(197) Non vi è governo che, nell'attuale civiltà, non sia vigile per tale importantissimo oggetto. Ma pure non si può a meno di osservare con dolore nei moderni teatri che, quantunque severa sia la censura sotto taluni rapporti, e spesso troppo severa e qualche fiata anche ingiusta e nocevole ad ogni ben inteso interesse; sia poi in rapporto a taluni altri assai di frequente larga e rilasciata. Quanti motti e quanti atti si sentono e si veggono sulle scene contrarii ai buoni costumi e ad ogni principio di buona morale! Quante azioni turpi e dirò ancora scandalose si veggono portate sulle scene, e sono tollerate solo per lo cieco applauso ricevuto dalla bassa gente, che poi, senza neppure avvedersene, rimane sempre più contaminata e corrotta !!

Digitized by Google

do sempre i grandi vantaggi che derivano dalla virtù, ed i sommi mali che sarebbero la inevitabile conseguenza del vizio, della immoralità e della effettuazione dei reati di ogni carattere.

7.° In fine comandare che tutt'i cittadini, particolarmente i giovanetti ed i fanciulli, in un giorno di ciascuna settimana, fossero obbligati in ogni paese a sentire la voce de' sacerdoti, che loro rammentassero e spiegassero i doveri religiosi, nonchè i doveri sociali. E qui son costretto dal grandissimo interesse della cosa ad avvertire, come che in altra circostanza si sia pur detto, che quei Sacerdoti i quali a tanto son destinati, dovrebbero avere carattere quasi celeste sotto tutt'i rapporti, perchè, ove non l' avessero, il risultamento sarebbe più dannoso che giovevole, e la società dovrebbe quasi temere di sua esistenza.

220 — Ma è tempo oramai che io entri a parlare della Educazione intellettuale, cioè di quella da cui credo dipenda quasi interamente ogni bene sociale, e la maggiore possibile prevenzione dei reati.

§. III.

Dei precetti relativi alla Educazione intellettuale.

221 — *L'uomo,* ha scritto un moderno profondo pensatore, *non può acquistare lo impero del mondo che con la forza divina della intelligenza. La scienza è la chiave che gli apre l'interno dell'universo, e che lo rende padrone delle leggi e delle forze che lo reggono.* Queste verità son tali, che non potranno distruggersi per umano diverso pensare, e trovano sempre la loro applicazione, non meno in rapporto al mondo fisico, che relativamente al mondo morale (198).

(198) Chi fosse vago di leggere con vero e sorprendente per quanto breve dettaglio i vantaggi che producono le scienze, ed i mali funesti ne' quali s'involgono gli uomini per effetto della loro ignoranza; può leggere, fra le altre, la giudiziosa, dotta, ed eruditissimi opera del *merito* e delle *ricompense* di Melchiorre Gioia al lib. 1 ° cap. 1. e 2.° Vedrà quivi quanto sia importante il coltivar quelle, e l'allontanarsi da questa, ad

Digitized by Google

222 — Quel legislatore dunque (volendo qui parlar solo dell'oggetto di questo lavoro) che si propone veder circoscritto e ristretto nella sua nazione il novero dei reati, è d'uopo che educhi il suo popolo; e la Educazione principalmente non sta che nello estendere la sfera della intelligenza del medesimo. Un popolo di criterio ed intelligente è, solo per questo, un popolo morale e virtuoso; e se forse non sarà nelle sue forme fisiche colossale ed atletico, conserverà senza dubbio una salute florida e sana al maggior grado possibile. — Per l'opposto, se gli uomini per difetto di educazione vivran nelle tenebre della ignoranza, deplorabili malattie porteran sovente nella loro società il flagello e l'esterminio; l'animo loro sarà oppresso da una infinità di errori; ed il loro cuore sarà quotidianamente vittima delle più vili e violenti passioni. — L'abbiezione quindi, il tradimento, la crudeltà, ed ogni vizio congiunti ai più enormi e detestabili misfatti, saranno i compagni inseparabili della loro vita e della loro esistenza (199).

onta di quanto scrissero Rousseau, Smith, e lo straordinario Napoleone, per i quali lo stesso dice; *ch'Essi che negarono ai travagli intellettuali il titolo di produttori, possono somigliarsi all'agricoltore Egiziano, il quale, facendo uso delle acque del Nilo, negasse il concorso delle sorgenti.*

(199) Ecco come al proposito si esprime il celebre scrittore del passato secolo sig. Schmid — « Si dice che l'opinione governa il mondo, vale a dire, che il primo motore delle nostre azioni egli è la cognizione delle regole vere o false della nostra condotta. Noi operiamo bene, se conosciamo le regole conformi alla verità: operiamo male, se non sappiamo i nostri doveri, o se le regole che gli determinano sono erronee. In questa maniera si viene a confessare la necessità della istruzione, e la impossibilità di governare gli uomini, o di condurli alla felicità altrimenti che coll'illuminarli. I lumi sono indispensabili all'uomo in società per farlo operare secondo la sua natura. Tutt'i suoi rapporti cogli esseri che lo circondano, impongono ad esso il dovere il più rigoroso d'istruirsi. Senza le cognizioni non avrebbe potuto nè riunirsi in società, nè occupare il posto che gli è assegnato nella creazione, nè esercitare l'impero sulla natura che gli è destinato. Per poter corrispondere alla sua sublime vocazione, l'uomo è dotato della perfettibilità e per supplire alla sperienza limitata dell'individuo, egli è l'erede dell'esperienza di tutt'i secoli. Disubbedirebbe egli alle leggi eterne, se non profittasse di questi vantaggi; ed il gasti-

Digitized by Google

223 — Nè queste son vane assertive: che anzi son dettati e di fatto e di ragione, divenuti verità indubitate; ed ormai debbono esse aver tanta forza nei nostri calcoli sociali, quanta ne hanno gli assiomi nelle scienze matematiche:

1.° Perchè l'istoria di tutte le nazioni n'è stata e ne sarà sempre una pruova luminosa ed irrefragabile; e quando i fatti sono moltissimi, e tutti in un modo decisivo dimostrano la medesima cosa, la sola follia puo dubitarne (200).

« go della sua disubbedienza sarebbe necessariamente la perdita della propria felici-
« tà.. .. La cura di favorire e di perfezionare l'istruzion pubblica è uno de' principali
« doveri del legislatore, e forse anche l'unico, poichè tutti gli altri si riducono ad in-
« pegnare il popolo coi mezzi di ogni sorte, a seguire le regole di una buona condot-
« ta.... L'uomo non può infrangere le leggi eterne dell'ordine, e non può divenir cat-
« tivo, se non s'inganna sopra i suoi veri interessi. « — Citata opera tomo 4.° cap.
« 1.° e 2.° pag. 5. 6. 7. — Ed al proposito avea pur detto Bacone = » Ci si obbietta
« che le lettere distruggono il rispetto dovuto alle leggi ed all'autorità; ma io rispon-
« do che ciò è una vera calunnia, e che una simile accusa non ha il menomo grado di
« probabilità; perchè chiunque osa pretendere che una cieca obbedienza liga più for-
« temente di un amore rischiarato dal proprio dovere, deve nel tempo stesso dirsi
« certo, che un cieco il quale si conduce per mano, cammini con maggior sicurezza
« di chi in pieno giorno fa uso de' propri occhi « = Della dignità ed accrescimento
« delle scienze lib. 1.° »

(200) Debbo dimostrare tale assertiva? Io credo di no: perchè da una parte tenterei una cosa pressocchè impossibile, scrivendo particolarmente una nota; e dall'altra farei una cosa superflua, essendo verissimo, che la dimostrazione di essa trovasi in ogni storia di qualunque tempo e di qualunque nazione. Chi mai leggendo la narrazione de' fatti passati di tutt'i popoli, non si persuade a prima giunta e con la massima acquiescenza, che i tempi de' barbari sono stati sempre i tempi delle violenze, delle atrocità, e dei delitti i più orribili, e che questi mali sono sempre diminuiti là, dove la civiltà ha fatto sentire i suoi benefici influssi? Ma ciò che oggi è presente e colpisce i nostri sensi, domani sarà cosa passata e diverrà oggetto della storia: ond'è che se esaminate le società viventi, ben giudicherete e delle passate e delle future. Ora non trovate voi forse in generale consumarsi i reati, ed in particolar modo gli atroci, dall'infima classe del popolo, e da coloro che non ebbero mai istruzione e coltura? Tranne qualche caso straordinario e sventurato, trovate voi mai che gli uomini scienziati, dotti, ed in generale istruiti si lordino nel fango del delitto? Vero è che la storia non ha presentato e nè mai presenterà nella massa un popolo dotto e scienziato, onde poterlo credere quasi incapace di misfare; ma egli è un vero altresì che se il pieno svi-

Digitized by Google

2.° Perchè gli Scrittori di ogni età, conoscitori del cuore umano e dei risultamenti ottenuti dai diversi sistemi, e d'altra parte indifferenti ad ogni opinione, e solo solleciti del bene dell'umanità; tutti proclamano coltura ed estensione di lumi, ove si voglia, migliorando la società, restringere il novero dei reati (201).

3.° Perchè questi, cioè i reati, non possono realmente aver esistenza, che per effetto di un bisogno qualunque dall'uomo sentito, cui non si possa o non si sappia, senza delinquere, soddisfare; ond'è che, migliorandosi ed estendendosi le conoscenze, si deve di necessità avverare, o che si giunga lecitamente alla soddisfazione del bisogno stesso, o che nasca in tutti una piena persuasione della propria naturale impotenza, sia morale, sia fisica; ed una tranquilla rassegnazione ai decreti della natura, ossia di Dio, che confinò i nostri poteri, e che ad ogni patto vuole essere obbedito, e contro cui vanamente si cozzerebbe (202).

luppo della ragione è quello che allontana i dotti dal misfare; si avvererà in tutt'i tempi e presso tutte le nazioni che ogni grado di coltura della ragione stessa produrrà sempre una diminuzione di reati, e questa sarà sempre maggiore o minore a seconda del diverso grado di quella: e quindi lo stesso popolo sarà più disposto a delinquere, secondo che sarà più o meno ignorante, e più o meno ravvolto nell'errore In fine chi non sa, che siccome sono bastevoli le sole naturali cognizioni ed anche simili a quelle de'barbari per commettere de'reati; così pure una mediocre coltura può ben sostenerli nella via della virtù e de'doveri? — Vedi Bentham nel trattato di legisl: civ: e pen: tomo 3.° cap. 2.°

(201) Vedi lo stesso Bentham nella dett'opera luogo citato. — Vedi Brissot De Warville, teoria delle leggi crim: vol. 1. pag. 41 a 107. — Vedi Dufriche de Valagi, leggi pen: Alencon 1784 pag. 183 a 242. — Vedi Filangieri tomo 4.° lib. 4.° parte 1.ª cap. 2.° — Vedi Giacomo Leopardi, saggio sopra gli errori popolari degli antichi, cap. 9.° del sole pag. 117 — Vedi infine le opere insigni di Ferguson e di Condorcet.

(202) Deve però avvertirsi, che parlandosi qui di *bisogno*, non si vuole con tale parola esprimere solo un bisogno proprio e naturale alla umana economia, giusta le immutabili leggi del creato: ma anche una necessità qualunque sentita dal cuore di un delinquente, e per effetto di cui realmente delinque, ossia anche quella necessità ch'è solo generata, dirò così, dalla posizione nella quale l'uomo volontariamente si pone, allorchè delinque, e che sta unicamente nel suo sentire. Ed è chiarissimo che

Digitized by Google

4.° Perchè d'altra parte gli stessi reati, per la natura medesima dell'uomo; considerato specialmente nella odierna civiltà e nei suoi moltiplici rapporti; sono un reale e positivo male per chi vi giunge, non potendo affatto sfuggire i colpi di tutte, o di qualcuna delle sanzioni cui siamo sottoposti. — Ciò sta e con precisione deriva dall' ordine eterno e dalla stessa giustizia di Dio. Potrebbe quindi con fiducia ritenersi che, data una perfetta conoscenza delle cose, delle azioni e di tutt'i rapporti di esse, ed atteso il sentimento vivissimo e predominante da cui gli uomini sono sempre ed in ogni istante trasportati verso il proprio ben essere, gli uomini stessi non possano naturalmente misfare. E comunque questo principio, a dir vero, sia astratto, di modo che non possa trovare in concreto, per difetto di *base* corrispondente, la sua completa applicazione; sarà pure certissimo che il novero dei reati in un popolo si presenterà sempre in ragione inversa del grado dei lumi del popolo stesso (203).

5.° Perchè questo effetto deve avverarsi anche nel rapporto, che i reati trovano la loro esistenza nell' errore e nel fascino delle

la istruzione e le conoscenze possono assai influire alla distruzione dell'una e dell'altra specie di siffatti bisogni: perchè, o i bisogni sono naturali e proprî alla umana economia, ed in questo caso l'istruzione e le conoscenze varranno a svelare le vie oneste e legittime per soddisfarli, o sono fittizî e di sola immaginazione, ed in tale ipotesi la stessa istruzione e le stesse conoscenze, essendo potenti a diminuire le passioni ed a scovrire gli errori, rafforzeranno i consigli della ragione, e porteranno nel cuore dell'uomo la ferma persuasione, che sia un gran male la soddisfazione di essi; e quindi lo allontaneranno da essi medesimi, facendoli, dirò così, innocentemente, anzi virtuosamente evaporare. Così la istruzione e le conoscenze distruggeranno la miseria e perciò i bisogni che ne conseguirebbero, ed i reati ai quali, senza di quelle, si giungerebbe: e così pure la stessa istruzione e le stesse conoscenze ammolliranno il cuor dell'uomo sdegnato, e gli svelleranno quel focoso risentimento che l'avrebbe condotto ad inveire contro il proprio nemico.

(203) Vedi sopra il n.° 3.° con la corrispondente nota nella introduzione di questo 1.° libro.

Digitized by Google

passioni; e che gli errori fuggono e le passioni si diminuiscono e si moderano là dove la ragione è più sviluppata (204).

6.° Perchè quegli ostacoli morali, che provvidamente la stessa natura fa spuntare nel cuore umano, allorchè si vuol commettere un reato, sono di necessità, presso un popolo culto, incivilito ed intelligente, maggiori di quelli che sarebbero presso un popolo ignorante, rozzo e pregiudicato (205).

7.° Perchè in fine le bellezze della virtù, la quale distrugge nel nostro cuore ogni germe malefico e scellerato, son tanto più incantevoli per noi, per quanto più è estesa la sfera delle nostre conoscenze, e queste non fanno che renderci più pieghevoli, più docili, e più disposti all'obbedienza, a differenza dell'ignoranza, la quale ci fa sempre più sediziosi e capricciosamente innovatori (206).

(204) Vedi sopra la nota 199 ed altri luoghi di quest'opera.

(205) Nel mentre Dio ha donato all'uomo il libero arbitrio, di modo che può egli agire sempre a seconda del suo piacere; gli ha nel tempo stesso posto dinanzi alcuni ostacoli che tentano di attraversargli il cammino, ogni qualvolta si volga a batter la via del misfare, e questi sono le sanzioni naturale, religiosa e popolare. La prima gli svela i mali inevitabili che son congiunti, nell'ordine della creazione, al reato; la seconda lo avverte dello sdegno che incontrerà, consumandolo, innanzi alla giustizia di Dio; la terza gli dimostrerà la indignazione dei suoi concittadini; e tutte lo atterriscono con le loro terribili minacce. Tali sanzioni poi sono l'effetto dell'ordine delle cose, ed il naturale risultamento delle relazioni esistenti fra l'uomo così fatto e gli oggetti che lo circondano, fra lo stesso uomo e Dio, e fra lui e gli altri uomini tutti. Or non vi sarà alcuno che non si persuada, che i reati si consumeranno più o meno a seconda della maggiore o minore forza di dette sanzioni sul cuore dell'uomo. Ma quali mezzi saran potenti ad accrescere la benefica forza delle stesse sanzioni se non la istruzione e le conoscenze le quali, ponendolo sempre più a portata di scovrire il vero ordine e le reali relazioni fra gli esseri tutti, gli manifestano le necessarie conseguenze delle di lui azioni?

(206) La virtù per la stessa natura delle cose sta nel punto opposto al reato; e come questo è nel disordine, è quella nel massimo ordine. Ma se la istruzione e le conoscenze allontanano l'uomo sempre più dall'uno; e se le medesime debbono all'altra anche sempre più avvicinarlo; e quindi, o che si conosca essere i mali il risultamento del disordine prodotto dal reato, o che si avverta essere i beni l'effetto dell'ordine seguito

Digitized by Google

224 — Ma quali mai potranno essere i mezzi, di cui è d'uopo si serva un legislatore per rettificare, accrescere, e portare al più alto grado possibile i lumi de' suoi governati? Dovrà Egli essere il precettore di ciascuno de' suoi sudditi? La sua influenza, in rapporto ad oggetto di tanto rilievo, dovrà esser diretta od indiretta?

225 — Io credo che quì convenga fare preliminarmente le seguenti riflessioni.

1.° Allorchè si dice ch' è necessario per la prevenzion de' reati e per la felicità universale il miglioramento intellettuale e la estensione de' lumi nel popolo, non s' intende già che tutti debbano divenire dotti, scenziati, e nè ancora che il governo, qualunque siasi, debba occuparsi per la istruzione di ciascuno in qualche parte dello scibile umano. Ciò sarebbe una pretensione strana, impossibile, e senza dubbio anche dannosa. La coltura desiderata in rapporto alla totalità del popolo, ed a cui ogni legislatore deve volgere le sue cure per ottenerla in tutta la massa dello stesso suo popolo, è quella sola che consiste nella capacità di distinguere il vero bene dal male vero, e di diportarsi nella sua pratica condotta e maniera di vivere corrispondentemente ai suoi veri interessi (207).

dalla virtù, come che i mezzi siano diversi, la conseguenza sarà sempre unica, cioè la diminuzione de'reati « — È fuori di ogni disputa, dice lo stesso Bacone, che le arti « addolciscono i costumi, e rendon pieghevoli gli animi ai comandamenti; e che per « lo contrario l'ignoranza ci fa amanti della propria opinione, refrattarii e sediziosi. « E per l'istoria è questa una cosa fuori dubbio, perchè si osserva che i tempi d'igno« ranza e di barbarie sono ancora i tempi de'trambusti, delle sedizioni e de'grandi rivolgimenti — Vedi nel luogo citato.

(207) Nè questa cognizione è molto difficile, di modo che ne fosse impossibile, od anche assai difficoltoso lo acquisto per lo maggior numero degli uomini; che anzi è cosa certissima che nelle nazioni civilizzate in qualche grado, sta essa naturalmente in tutti; e che anche un ristretto artificiale sviluppamento della ragione, sarebbe bastevole a tanto bene. A persuadercene, basta considerare qual'è nel fatto il basso popolo di ogni nazione, nel seno della quale stia già un certo grado di civiltà, ad onta che niuna speciale educazione od istruzione siagli stata data. Quale de'nostri contadini difatti non sa, che non possa uccidere, che non possa rubare, che bisogna rispetta-

Digitized by Google

2.° Il sapere, la capacità umana del sapere, la umana intelligenza possono rassomigliarsi ad uno stagno di acqua. Siccome in questo si avvera che, facendosi dall' alto cadere nel mezzo di esso un gran sasso, il moto dato alla parte percossa si estende e si comunica naturalmente a tutta l'acqua esistente, onde di questa niuna goccia rimane nella primitiva inerzia; così con precisione procede la cosa anche nel campo dello scibile umano. Dato quindi che in una scienza qualunque si scopra un gran principio, la cognizione di esso, od almeno la sua prattica applicazione, e quindi tutte le conseguenze che dovrà produrre, giungeranno ben presto, e ben presto saran diffuse in tutta la massa del popolo; e ciò, dirò pure, anche senza il menomo impulso governativo. I conseguenti lumi del principio scoperto, e perciò i suoi benefici risultamenti saranno universali; e questo progresso è l' effetto necessario di quella disposizion naturale che sta nel cuore di tutti gli uomini di sapere e di migliorare, sapendo, la propria condizione; di quel contatto che esiste fra gli uomini viventi nella società, e di quella necessaria influenza che gli uni esercitano sugli altri (208).

3.° La coltura delle scienze delle arti ha d' uopo in generale

re le Autorità, e che le pene sono indispensabili? E chi a lui lo ha insegnato? — E della suddetta facilità poi ci persuade anche la stessa giustizia di Dio, perchè appunto, essendo Dio giustissimo e ad un tempo sapientissimo, ove gli uomini non potessero scovrire con facilità somma la via della rettitudine, e distinguerla con la stessa facilità da quella del delitto, non potrebbe punirli delle loro mancanze, siccome realmente li punisce. Di lieve fatica dunque sarebbe l'istruzione popolare, purchè fosse verace, piena d'interesse e costante; ed essa servirebbe più per portare un avanzamento, ed un certo raffinamento alle cognizioni del bene e del male e de'loro veri interessi, che per creare in loro le stesse cognizioni che, o la natura infuse in ciascun uomo, o per le quali la stessa natura diede ad ognuno tali attitudini e tali facoltà, che a svilupparle in tutti, relativamente ai suddetti oggetti, basta la sola esistenza e la sola convivenza fra loro.

(208) « Le idee emesse, dice il prelodato Gioja, si diffondono per la società, investono tutte le teste, animano tutt'i cuori, rendon vigorose tutte le braccia, dirigono tutt'i lavori, e concorrono così alla produzione di ogni bene, come la luce ed il calore del primo pianeta » — *Dell'opera.*

Digitized by Google

della maggiore possibile libertà. Senza questo beneficio la stessa coltura, o sarà sepolta e distrutta, o produrrà, nel suo sviluppamento, interminabili mali. Allorchè quindi si tratta di aumentare la estensione delle cognizioni umane, e di far progredire lo intelletto verso il suo perfezionamento, un savio Governo qualunque, non solo non deve frapporre ostacoli; ma deve invece accorrere nel miglior modo che crede e con tutt' i mezzi che sono in suo potere, affinchè si raggiunga il suddetto scopo al maggior grado possibile (209).

(209) Grandi obbiezioni potrebbero quì presentarsi; e forse da qualche lettore si faranno non appena sarà letto questo numero; e forse sarò io considerato da qualcuno come sostenitore in questo luogo di principî erronei e rovinosi. Ma tutto calcolato, è necessità assoluta di persuadersi che la *verità*, in cui solo certamente stanno *l' ordine*, *la giustizia ed il bene universale*, non può ottenersi che in mezzo alla libertà del pensare e dello scrivere; e che il Governo, esistente solo per detti fini, tradirebbe sempre la sua missione, ove in qualunque modo e *veramente* inceppasse o solo non favorisse lo sviluppamento dell'intelletto umano: e dico *veramente*, affinchè non si confonda l' *inceppamento* con la *indiretta direzione*, quella che ogni Governo ha diritto, anzi dovere di dare, ed affinche l' intelletto de' governati più rettamente e più sollecitamente si sviluppi e progredisca verso il suo perfezionamento. Ed in vero; poichè gli uomini, nel mentre naturalmente aspirano a conoscere la verità, sono per natura capaci di errare nel ricercarla; con evidenza può dedursi che il solo contrasto ed il solo attrito delle opinioni possono quella produrre; e questo attrito e questo contrasto non possono di certo esistere là dove non vi è libertà di pensare e di scrivere; per lo che senza di essa è vana la speranza di conseguirla. Nè deve temersi che questa libertà possa nuocere ai costumi, alla Religione, ed allo stesso Governo, perchè non potendo supporsi che in una Società costituita per la felicità universale, e ben regolata siano tutti, od anche la maggior parte amanti delle turpitudini, irreligiosi e nemici del proprio Governo; se da una parte sorgeranno degl' individui a depreziare tali sacri oggetti, non mancheranno dall' altra degli energici atleti, i quali senza tema escano a combattere per difendere gli oggetti stessi, e nè sarà dubbia per questi ultimi una gloriosa vittoria. La verità quindi più luminosa sorgerà dalla lotta, e la libertà di pensare e di scrivere alla fine produrrà, che i costumi si depurino, la religione si raffermi nei cuori di tutti, ed il Governo stesso venga ad essere più consolidato. Ecco come considera la cosa, riflettendo sulla costituzione inglese, il nostro universale e celebre Storico sig. Cantù=La liberta di tutto pensare e dire in politica come in reli« gione, dava e arditezza nell'esame, e intelligenza comune degl'interessi politici, ed « indipendenza ad affrontare qual si fosse soggetto; ma insieme toglieva che trop-

Digitized by Google

226 — Ora premesse queste idee fondamentali, ed affinchè realmente si effettuì il maggior possibile sviluppamento intellettuale

« po si radicassero le idee settiche e sovversive, e i progetti sconsigliatamente ge-
« nerosi, perchè non avevano l'attrattiva del divieto e della persecuzione, e perchè
« venivano messi alla riprnova del dibattimento e della pratica, non solendosi crede-
« re prima di esaminare. Ridotte le opinioni a non avere il sostegno della forza, ma
« solo delle ragioni, agli attacchi sorgeano robusti oppositori, massime fra il clero,
« non disonoratosi, come in Francia, colla persecuzione giansenistica: e così la veri-
« tà trovava armi pari, oltre il vantaggio che gode sempre un' opinione antica » =
Storia di cento anni: *Gran Brettagna — Era giorgiana* — Io non voglio negare, che nei funesti tempi di politici rivolgimenti la libertà di pensare e di pubblicare per le stampe i pensieri e gli scritti possano produrre gravi mali, e la età nostra ne somministra uno irrefragabile pruova. Ma come le nazioni giungono a sì dolorose circostanze? Sorgeranno esse senza grave colpa de' Governi? Le rivoluzioni le più fiate non esprimono forse gravi bisogni de' popoli? Perchè non prevenirle? In ogni conto è certo, che le stesse dolorose circostanze sono assai rare; che momentanei sono sempre gli sconcerti; e che la sola legge repressiva, la quale certo deve esistere contro chi pubblicamente offende il pudore dei costumi, calpesta la santità della Religione, e calunnia la bontà del Governo, e che certo nei tempi passeggieri di tempesta può spiegare un rigore maggiore; sarà bastevole, non che a contenere, a distruggere ogni male. Perchè, io domando, in Inghilterra, e presso altre nazioni la libertà di pensare e di scrivere non produce quegli sconcerti, che tanto sogliono esagerarsi? Gli uomini non sono uguali per tutt'i luoghi ed in tutt'i tempi? — Mi si dirà, che questi popoli hanno altra civilizzazione. Ma io rispondo, che noi pure l'abbiamo, e che ben si riconoscerebbe, ove non si considerassero solo i momenti di trambusti e d'innovazioni. Dall' altra parte, perchè voi non civilizzate? Forse non siam capaci noi di civilizzazione? E non fummo una volta più civili degl' Inglesi e di ogni altra nazione? Chi mai ha il dovere di civilizzare, e chi mai può condurre il popolo a sì felice condizione? Non è forse il Governo? Potrà questo presentare le sue mancanze ed i suoi difetti per spogliar gli uomini di un diritto sacro, ineluttabile, e che dalla natura fu concesso per produrre solo il massimo de' beni, quali è appunto il perfezionamento dell'intelligenza, della morale, dell'economia, del commercio, e della stessa religione nel suo pratico esercizio? Qual prudenza legislativa sarebbe quella che proibisse la confezione del pane, solo perchè alcuni fornari il fecero pessimo? — Nè qui ci si replichi, che non si si è mai proibito il pensare, lo scrivere e lo stampare; ma che solo si è disposta la *preventiva censura*, il che suona una *direzione*, e non una *proibizione*. Perchè tanto è *proibire*, quanto è *obbligare a sottoporre* i propri pensieri e scritti alla censura di un individuo il quale, nel mentre è capace di errare come ogni altro uomo, e spessissimo è pure ignorante e pregiudicato, *capricciosamente*, i-

Digitized by Google

in una nazione, che già trovisi nel grado di una ordinaria civiltà, sembra necessario:

1.° Che nella Capitale della stessa Nazione si costituisca un Congresso permanente composto dal fior fiore de' più dotti in tutte le scienze. Questo Congresso dovrebbe aver per oggetto e per fine.

A. Di discutere e di determinare i primi primi principî, i quali servono di base al conseguente sviluppamento non meno delle scienze, che di ciascuna scienza fisica o morale, o fisico-morale, invitando tutti gli Scrittori a seguirli.

B. Di conoscere, disaminare, approvare, o disapprovare in tutto od in parte le opere scientifiche, le quali possono essere pubblica-

nappellabilmente e senza alcuna responsabilità può rifiutare il permesso della stampa di un'opera qualunque, e forse spesso di un'opera che arrecherebbe grandissimi vantaggi e alla società ed agli uomini. E se a questi naturali effetti della censura si aggiungono quelli che vengono da essa prodotti per la sola idea e cognizione della sua esistenza, in quanto che moltissimi per timore di essa, o non scrivono, o gittano alle fiamme gli scritti loro, sarà gioco-forza conchidere, che in realtà *proibire e sottoporre a censura* sono cose quasi del tutto identiche. Che anzi tante volte si avvera, che la censura apporta più male della stessa assoluta proibizione di scrivere e stampare. Così, dato che la censura permetta la stampa di un opera zeppa di errori in materia di morale, di politica e di religione, poichè alla medesima non sarebbe dato di opporsi, non potendosi presumere, che la stessa censura permetta la stampa di due opere opposte e cozzanti, il risultamento necessario sarebbe il trionfo dell'errore e della perfidia. Quali terribili conseguenze ciò non produrrebbe! Quali realmente non ne produce! Considerate quante opere ora si trovano proibite. Certamente, se queste non si fossero stampate o surrettiziamente, o in paesi ove esiste la libertà della stampa, noi saremmo privi di esse. Ora, ad onta del male che possono contenere, il male della privazione di esse non sarebbe stato immensamente più grave? In fine, non voglio trascurare di considerare, che la stessa proibizione genera i desiderî, e che tante volte esse sola vale a dar credito a quelle opere le quali, stampate con libertà, e lette senza divieto, sarebbero state il giorno dopo della pubblicazione di esse gittate nel disprezzo e nell'obblio. Poichè dunque gli uomini tanto possono per quanto sanno, ed un inceppamento qualunque al sapere produce sempre impotenza, il che senza replica sarebbe sempre un male, conchiudo che la libertà di pensare, di leggere, di scrivere e di stampare deve ritenersi per un bene sotto ogni rapporto, che realmente il produce, e che i governi non possono e non debbono sull'oggetto, che *indirettamente dirigere*, il che vedrò più appresso cosa precisamente importi.

Digitized by Google

te da qualunque Scrittore, sia nazionale, sia estero, in ogni anno, e di far noto con le stampe il ragionato giudizio, proponendo al Governo il premio meritato dagli Scrittori della propria Nazione, e l'ammissione di qualcuno di essi a far parte dello stesso Congresso.

C. Di comporre e di pubblicare per le stampe non solo tutt' i libri, che dovrebbero servire d' istruzione nei Licei, nei Collegi e nelle Scuole circondariali e comunali in rapporto alle scienze ed alle arti, ma anche quei catechismi di morale, di legge, di agricoltura, e di arte, che sarebbe necessario si consigliassero ad essere il manuale di ogni cittadino (210).

(210) Allorchè molti individui, agognando di giungere ad una identica meta, battono la stessa via, e ricevono il plauso od il biasimo a seconda che affrettano o ritardano il corso, non può che nascer fra loro una viva emulazione, la quale più prestamente farà giungerli alla proposta meta. Ma, se gli stessi individui, anzichè pensare a battere con vigore e celerità la identica strada, battessero vie diverse, e facessero di continuo lotta fra loro per trasportare gli emuli nel proprio cammino, essi, o non progredirebbero affatto, o si avanzerebbero solo lentamente verso la stessa proposta meta.— Ora, tanto si avvera nel sistema delle scienze, ed a questa sorte vanno incontro gli uomini scienziati. Quando essi non sieguono lo stesso sistema, quando ciascuno s'innamora fortemente del suo, quando, anzichè riguardare con diffidenza i proprî principî, ritenendoli per veri e rettissimi, non faticano che per attaccare e distruggere i pensamenti altrui; quando, io diceva, così procedono gli studî delle scienze, nulla potrà sperarsi, ed accadrà che, trionfando nella opinione generale or l'uno, or l'altro de'cozzanti sistemi, niun progresso si avvererà, o per lo meno sarà lento e quasi nullo. Lo stabilimento dunque nella capitale di ogni Nazione di un Congresso scientifico, che abbia il carattere per me determinato e le funzioni di sopra espresse, non potrà che; distruggere le difficoltá, le quali senza di esso s'incontrerebbero nella via del progresso; porre i dotti sotto la stessa bandiera; metterli nella identica via; volgerli allo stesso scopo, e convergendo tutte le forze dello intelletto umano, condurlo con passi giganteschi al suo perfezionamento. Dall'altra parte, quale emulazione, e quale energia non infonderà nell'animo degli scrittori il pubblico ragionato giudizio del Congresso sulle opere loro, l'elogio ed il biasimo, l'approvazione o disapprovazione, e senza precidere le speranze degli altri, l'ammissione di qualcuno allo stesso Congresso? Infine, di quale purezza non saranno, e quale utilità non produrranno i libri tutti composti dalla sapienza del Congresso, che si spargeranno di continuo per tutta la Nazione, che saranno i manuali di ogni cittadino, e che serviranno particolarmente per lo insegnamento non meno *dottrinale* che *preparatorio* nei Licei, nei Collegi, nelle -

Digitized by Google

2.° Che nella stessa Capitale vi sia una Università, la quale, seguendo le tracce del Congresso scientifico, e battendo lo stesso cammino, esponga i principî della scienza dal medesimo determinati, guardati nel punto più elevato, e sublime, li dilucidi, li porti a chiarezza, e li faccia derivare dal sistema dell' universo, dalla natura dell' uomo, e da tutt' i suoi possibili rapporti. — Nel tempo stesso ciascun Professore dovrebbe esporre la filologia e la istoria della scienza che detta, dimostrando, come i diversi sistemi abbiano influito al progresso od al ritardo della scienza istessa, come quello adottato debba condurre alla perfezione, o come almeno debba sempre rendere più aperta e spedita la via per giungere ad essa.

3.° Che in ciascuna città capitale di Provincia vi sia un Liceo, e quivi i Professori debbano erudire la gioventù nella lingua latina e greca, e nella correlativa letteratura; nonchè negli elementi di filosofia, di matematica, e negli elementi filosofici di tutte le altre scienze fisiche e morali, comprendendovi tutt' i rami della medicina, e della legislazione, senza per altro potersi opporre od anche solo dipartire dai principî fondamentali discussi e determinati dal Congresso scientifico della Capitale dello Stato.

scuole circondariali e comunali? Io per me, sotto tutt'i rapporti, nella istituzione di detto Congresso veggo i maggiori possibili vantaggi per le scienze, per li costumi, per la Politica, per la Morale, e per la Religione. Non posso però qui ommettere di fare una osservazione importantissima ed è, che la influenza esercitata dal Congresso nella pubblica opinione in rapporto ai principî, alle idee, al merito delle opere e degli scrittori non debbe avere il menomo sentore di coercizione qualunque: e, tranne la obbligata esecuzione dei progetti dell'insegnamento nei Licei, ne'Collegi, nelle scuole circondariali e comunali, e l'obbligato uso nei suddetti stabilimenti de'libri dal Congresso composti, tutto deve spirare una piena, completa ed assoluta libertà. In poche parole: l'esistenza del Congresso nella Capitale, e la esistenza dei Licei, Collegi e scuole costituiscono quella *indiretta direzione*, di cui ho parlato nella nota precedente, e perciò il seguire le idee ed i principî di quello, e l'erudirsi in questi, dev'essere cosa tutta *spontanea* dal canto de'cittadini, non volendo il Governo che spiegare una *morale ed indiretta influenza, consigliando solo, e solo invitando*, o, per meglio dire, aprendo solo una via ch'egli crede conducente al desiderato scopo del perfezionamento, ma lasciando a tutti una *piena libertà* di batterla o pur no.

Digitized by Google

4.° Che in ciascun Distretto di ciascuna Provincia si apra un Collegio, nel quale i convittori, che potranno esser solo dello stesso Distretto, vengano istruiti nella lingua patria; nei principî di letteratura corrispondente; nella geografia; nella storia col sistema delle biografie; in qualche parte della storia naturale; ne' primi elementi di filosofia e di matematica; e da ultimo in qualche lingua moderna, che potrebbe esser la Francese.

5.° Che in tutt'i paesi che sono il centro delle funzioni circondariali si stabiliscano delle Scuole per tutte le arti, per l'agricoltura e pel commercio; ed in queste Scuole, dovendo essere naturalmente numeroso il concorso, dovrebbero usarsi i catechismi, dei quali sopra si è parlato, e dovrebbe adottarsi il sistema del mutuo insegnamento.

6.° Che da ultimo in ogni Comune vi siano delle Scuole per imparare ai fanciulli a leggere e scrivere (211).

(211) In questo luogo, come ogni lettore avrà già visto, è stesa e descritta la tela del pubblico insegnamento, la quale tutto comprende quanto v'ha dall'alfa all'omega di tale interessantissimo oggetto. E come che solo per cenno tutto indicato, chiaro rifulge il bisogno dal canto del Governo di disseminare la istruzione in tutt'i punti della Nazione, confinandola peraltro e restringendola a seconda che si eleva e si avvicina a quella di *perfezionamento*. E non potrebbe essere diversamente regolata la cosa; perchè se il bisogno di toccar l'apice nel sapere umano sta in pochi per la elevatezza della loro sociale posizione; e se quello di erudirsi nella parziale scienza sta in molti per rispondere degnamente alle diverse funzioni cui possono esser chiamati nella svariata complicazione degli affari e bisogni sociali: di certo il bisogno di apparare gli elementi delle scienze stesse trovasi in moltissimi, e quello di conoscere la propria lingua, e quello di saper leggere e scrivere trovasi in tutt'i componenti di una società qualunque civilizzata. Ecco il perchè, nel mentre si vuole che le scuole di leggere e scrivere siano diramate in tutt'i punti del territorio nazionale, si restringe l'insegnamento in ragione della sua elevatezza fino a rinvenirsi nella sola capitale l'Università, che è la sola, nella sua istituzione, perfezionatrice di tutte le scienze e di tutt'i principî delle medesime. Comprendo bene, che io in questo luogo avrei dovuto scendere ad un maggiore e più diffuso dettaglio per infondere una tranquilla e completa persuasione; ma da una parte io facendolo avrei oltrepassato i confini prescritti dalla natura dello scopo di quest'opera; e dall'altra avrei tentato di far quello ch'esigerebbe un volume intero, e ch'è impossibile di farsi nel largo di poche note. A me basta

Digitized by Google

227 — Ma già sento levarmi contra con grandissimo clamore la voce di qualche finanziere. Dirà egli; che la esecuzione del sistema proposto esigerebbe immenso dispendio; che verrebbe con esso ad esaurirsi la ricchezza nazionale; che lo Stato sarebbe ridotto a povertà; e che in fine siano le cose proposte una melanconica utopia.

228—Bestemmie orribili! infelici pensieri! errori madornali!— Senza dubbio il dispendio sarebbe grande e forse anche grandissimo, quando uomini pensatori ed innamorati della umanità mettessero in pratica applicazione le idee per me solo cennate. Ma che perciò?

A. — Da prima io dico che non debbe guardarsi a dispendio, allorchè si tratta di distruggere, od almeno diminuire assai il novero de'reati; allorchè le mire son dirette a migliorare la morale degli uomini; ed allorchè gli effetti conseguenti che dovrebbero non che sperarsi, attendersi di necessità, sarebbero il reciproco rispetto fra i cittadini, la pace, l'ordine e l' universale felicità. A fronte a questi sacrosanti fini niun calcolo debbe farsi; essi debbono cercarsi ed ottenersi ad ogni patto, e quando anche si dovesse giungere a miseria.

B.—In secondo luogo questi timori non possono prevedersi che da chi mentisce o da chi si trovò almeno in verissimi errori: perchè il timore del dispendio si dilegua innanzi alla fondata speran-

in fine di aver dimostrato che la prevenzione de' reati vuole assolutamente l'aumento della istruzione al maggior grado possibile, essendo per natura cozzanti *scienza* e *delitto*, di modo che dove vi è l'una, non può esservi l' altro, e dove vi è questo, deve dirsi non esservi stata quella —Che se il pieno sviluppo della ragione è quello che allontana i dotti dal misfare; si avvererà in tutt' i tempi e presso tutte le Nazioni, che ogni grado di coltura della nazione istessa produrrà sempre una diminuzione de' reati, e questa sarà sempre maggiore o minore a seconda del diverso grado di quella: e quindi lo stesso popolo sarà più o meno disposto a delinquere, secondo che sarà più o meno ravvolto nell'errore. In fine chi non sa, che siccome sono bastevoli le sole naturali cognizioni, ed anche simili a quelle de' barbari, per commettere de' reati; così pure una mediocre coltura può ben sostenere nella via della virtù e de' doveri? — Vedi Bentham nel trattato di legislaz. civ: e pen: tomo 3.° cap.2.°

Digitized by Google

za del risparmio, il quale nascerebbe di necessità dalla consolante diminuzione delle gravissime spese occorrenti per le istruzioni criminali, pei giudizî correlativi, e per la esecuzion delle pene. Se per poco si facesse il calcolo delle ingenti spese, che ogni Governo è costretto a fare per questi oggetti: ben facilmente si vedrebbe che esse supererebbero di molto quelle occorrenti per la pubblica istruzione, da cui le prime sarebbero in gran parte e senza fallo distrutte.

C. — In terzo luogo, se da una parte vuol calcolarsi in qualunque modo il dispendio occorrente per completare e porre in uso il sistema di pubblica istruzione; è d'uopo dall'altra pur considerare le ricchezze maggiori, che la maggiore e più sviluppata intelligenza produrrebbe indubitatamente nella massa del popolo: ond'è, che niuno aggravio più pesante, nel caso e nella posizione di una felice pubblica istruzione, porterebbe una qualunque novella imposizione, che mai per l'oggetto si credesse indispensabile.

D. — In fine non posso a meno di osservare che guardando lo stato attuale delle cose, si trova una grandissima sproporzione fra le spese che sarebbero necessarie per la istruzione, la quale in ultimo risultamento presenterebbe tanti consolanti vantaggi, e quelle che inutilmente e forse anche con danno positivo si fanno nelle presenti società. Perchè non distruggere queste, anzicchè incontrare ostacoli a far quelle?

CONCHIUSIONE GENERALE

229 — Conchiudo dunque — che il fine della estirpazione, od almeno della diminuzione dei reati si ottiene *principalmente* col mezzo della Educazione — che questa non possa produrre i suoi benefici effetti, senza toglierle dinanzi *tutti gli ostacoli* che si frappongono al suo progresso — che essa, calcolata l'azione del Governo, stia in *particolar modo* nello sviluppamento della intelligenza degli uomini — che siffatto sviluppamento possa ottenersi con sicu-

Digitized by Google

rezza e rapidamente col sistema per noi determinato — e che da ultimo tale sistema non possa incontrare difficoltà che nel *solo volere*, e che lungi dall'ammiserire la finanza di uno Stato, sia invece capace di renderla più *avventurosa*, più *ricca*, ed assai più *potente*.

LIBRO SECONDO

DELLA IGIENE SOCIALE MISTA RELATIVA AI REATI.

230 — Della più alta importanza per la universale felicità è il fine della Igiene sociale relativa ai reati. Questa scienza quindi non può contentarsi di dare alle Società ed ai Governi i soli precetti, dei quali sotto svariati rapporti si è fin quì ragionato. Essa invece è costretta ad estendere oltre le sue viste; e come che non si allontani e non possa allontanarsi dagli uomini, si studia però di porre a profitto novelli caratteri ch'Eglino pur hanno, per l'ottenimento completo dello scopo desiderato. Dir voleva, che la scienza igienica, affine di diminuire il novero de'reati, non solo consiglia ad usare i mezzi che stanno strettamente congiunti alla direzione delle facoltà degli uomini; ma vuole altresì che fin si creino de' mezzi i quali, comunque estranei ed inesistenti nella intrinseca loro natura, e siano del tutto artificiali, li colpiscano tuttavolta, e potentemente valgano a produrre il medesimo effetto della stessa Educazione.

231 — Questi mezzi sono appunto il *Premio* e la *Pena*. Ed in vero il Premio e la Pena, nel mentre sono di politica invenzione, cioè della Società e de'Governi e non giungono agli uomini per conseguenza naturale della effettuazione del carattere delle loro azioni, vengono usati nel fine di allontanare gli uomini stessi dai reati, e potentissimi riescono a tanto necessario e nobile scopo.

232 — A completare adunque il presente lavoro, ch'esaurir deve tutti gli oggetti della Igiene sociale relativa ai reati, appunto di queste due cose e distintamente è d'uopo parlare: ed in effetti par-

Digitized by Google

lerò di quello e di questa nelle tre seguenti sezioni; cioè; Nella prima del *Premio*: Nella seconda della *Pena:* Nella terza dell' Uno e dell'Altra tra essi paragonati.

Sezione I.

Del Premio.

233 — Varie cose debbono conoscersi e considerarsi nel trattare esclusivamente del Premio, cioè:

1.° La sua genesi e la sua definizione.

2.° Gli utili effetti che produce nelle Società in rapporto alla prevenzion dei reati.

3.° La determinazione delle azioni degli uomini degne di Premio, e la divisione di esse.

4.° La classificazione de' Premî.

5.° Il pratico magistero per dispensare i Premî.

Parlerò di tutti questi oggetti nei seguenti cinque capitoli separatamente.

CAPITOLO I.

GENESI DEL PREMIO IN SOCIETA': IDEA GENERALE DEL MEDESIMO: SUA DEFINIZIONE.

234 — Ho detto più volte nel corso di quest'opera, che un'azione buona, per effetto del sistema della Natura, e per effetto della stessa giustizia di Dio, devè, a chi la fa, produrre bene; e che parimenti un'azione cattiva non può che portar male a colui che la esegue.

235 — Tale fatto verissimo, costante, universale, e nascente dalla stessa Natura, ove ad esso fosse congiunta in noi la cognizione completa della realtà delle cose, menerebbe di necessario conseguente a dimostrare la inutilità del Premio, e con particolarità del Premio dato con lo scopo di prevenire ed allontanare i reati; perchè, essendo sempre predominante nell'uomo il sentimento della sua pro-

Digitized by Google

pria felicità, *naturalmente* si allontanerebbe Egli dal reato, e nella sua condotta non seguirebbe che il dettato della giustizia. Un agir contrario sarebbe impossibile, e quindi l'idearlo un assurdo.

236 — Per altro tutto ciò, come ognun vede, supporrebbe una generale perfezione; cioè una perfezione concreta nell'organismo sociale, una perfezione in tutte le azioni della Società e del Governo, ed una perfezione da ultimo nei governati, in virtù della quale dovrebbero questi costantemente e completamente conoscere la natura delle cose e delle azioni.

237 — Ma in rapporto agli uomini, e per somma loro sventura questo stato, che sarebbe l'immagine della celeste beatitudine, non si trova, nè è dato sperarlo sulla bassa terra. Quì invece gli uomini stessi sono assai imperfetti, ed altro loro non è concesso, che di affaticarsi a conoscere sempre più come debbano diportarsi in Società, nello scopo di uniformarsi al maggior grado che potranno ai voleri del Creatore; minorare la loro attuale miseria; affine sempre più di vivere nel miglior modo possibile. In una parola, gli uomini per loro natura in questo mondo sono *imperfetti e perfettibili indefinitamente* (212).

(212) Vedi la nota del N. 21. pag. 20. nel principio di quest'opera. — Quì si potrebbe solo agitar la quistione, se la specie umana sia capace di un progresso *indefinito*, senza per altro poter mai raggiungere, la perfezione, onde avverrebbe che l'uomo più convenientemente dovrebbe dirsi un *Essere migliorabile*, anzi che un *Essere perfettibile*: o pure sia *limitato*, in modo che giunto ad un certo punto di minore imperfezione, non gli fosse concesso di andare più oltre, ed invece si trovasse nella necessità di tornare indietro. Ma per la medesima son troppo angusti i confini di una nota. Quindi mi è dato di quì solo osservare, che non possiamo, a dir vero, addentrarci negli arcani della Natura, e perciò la quistione sopraccennata sarà sempre insolubile per noi. Pure, ragionando sui dati conosciuti, sembra che il progresso indefinito sia una verità da ritenersi per incontrastabile: perchè, in qualunque stato di miglioramento voglia l'uomo supporsi, Egli sempre sentirà il bisogno di andare innanzi, e di ottenere una maggiore felicità. I desideri dell'uomo non han confini, sorgono sempre, e si agitano di continuo per l'acquisto di novelle cognizioni, e questo solo basta a far conchiudere, che l'uomo stesso non ha una destinazione confinata. Perchè la Natura gli avrebbe dato questo immenso desiderio, e questa brama sempre crescente di novelli acquisti, senza che mai sia essa soddisfatta? Si avrebbe voluto mai prender gioco di lui? Ma questo pensiere non è forse

Digitized by Google

238 — Ora come da questi caratteri prendon solo capo ed origine le idee ed i nomi di giustizia e d' ingiustizia, di merito e di demerito, di vizio e di virtù, di bontà e di malvagità, di dovere e di diritto, di reato e di pena, e di altre qualità ancora; così appunto dai medesimi caratteri deriva la idea del Premio; e soli essi possono farne concepire la esistenza: perchè diversamente nulla potrebbe a noi riportarsi come alla sua vera cagione, e niuna differenza esisterebbe fra tutte le nostre possibili azioni. Ed in questi casi, come si potrebbero realmente concepire le idee di scopo, di direzione, e quindi di Premio? (213).

239 — Questa è precisamente la origine remota e la genesi del

disonorevole e cozzante colla idea grandissima della Perfezione divina?— Nè qui si dica che la storia delle Nazioni dimostra che, giunte esse ad un certo grado di civiltà e di perfezione, de' cataclismi o fisici o sociali le abbian ricondotte indietro e ad un grado di quasi barbarie. Ciò è quasi del tutto vero. Ma appunto perchè i soli cataclismi o fisici o sociali han fatto indietreggiare la condizione umana, dobbiamo per questo stesso ritenere che, senza tali straordinarissimi avvenimenti, gli uomini avrebbero sempre più progredito innanzi. E chi assicura che detti cataclismi vi saran sempre? Il ragionamento deve basarsi sopra il corso ordinario delle cose, e non sopra ciò che può solo accidentalmente avvenire. Dunque, supposto detto corso senza tali straordinarii accidenti, il progresso umano sarà sempre crescente in un modo indeterminato ed indefinito — Dall'altra parte si è sempre osservato, che, anche in mezzo ai cataclismi, rimane sempre un addentellato cui si ricongiunge la novella civiltà, e nel corso di questa gli uomini sogliono trovarsi e più energici e più spediti. Per ordinario poi le sventure sociali sogliono essere parziali; ond'è che, se una Nazione torna indietro, le altre sempre si avanzano nel corso loro; per lo che può dirsi a ragione che la civiltà progredisce sempre, senza che possa dirsi dove precisamente andrà a fermarsi. Questo almeno possiam noi, dire, poggiandoci alle nostre conoscenze: perchè, comunque nella mente del Creatore siano già segnati i confini del progresso umano, a niun uomo è dato di scorgerli e determinarli.

(213 La cosa è della maggior evidenza. L'uomo può volgersi verso la perfezione e migliorarsi realmente solo mercè la intelligenza e la libera volontà. Dunque, la perfettibilità inchiude queste facoltà e questi poteri. Dunque, l'uomo stesso, se è un Essere perfettibile, è perciò appunto un Essere capace di direzione, un Essere imputabile in rapporto alle sue azioni: un Essere suscettibile di merito e di demerito, ed in fine un Essere pure degno di Premio e di Pena, i quali stimoli son potenti a volgerlo verso la stessa Perfezione, ed Egli può volgervisi solo perchè perfettibile. Dunque, se nella mente dei Legislatori, ed in generale degli uomini è sorta la idea del Premio, ciò è nato dal che gli uomini stessi sono realmente perfettibili, e perchè il Premio è veramente un mezzo, atteso alla loro natura, per condurli al loro possibile Perfezionamento. È questa la genesi la origine prima del Premio nella mente degli uomini.

Digitized by Google

Premio nella mente nostra. Ma poichè, volendo in fatto dirigere gli uomini al completo adempimento de' loro doveri, alla stessa virtù, è per conseguente necessario divergerlo ancora dalla carriera de' reati; la quotidiana esperienza e durata per secoli ha sempre dimostrato che non sia bastevole l'uso di tutte le altre possibili forze; le Società ed i savî Governi hanno immaginato il compenso, le largizioni, ed il Premio. Così gli uomini si dirigono anche più facilmente ai cennati sublimi scopi; e così pure si allontanano con maggior probabilità dagli stessi reati. Ecco la origine prossima e fondamentale dell' uso del Premio nelle Società e nei Governi (214).

240 — La idea generale del Premio dunque sta nella *concessione di un bene, che tale sia pure nella pubblica estimazione, per un azione qualunque meritoria.* Così, in mezzo al volgo, vien detto Premio quel pallio che nelle feste suole concedersi a chi è più celere nella corsa. Così pure era stimato Premio quella corona che, nei tempi andati, la Regina de' tornei poneva sul capo del vincitore nelle lotte e ne' combattimenti.

241 — Ma questa idea è troppo grezza per una filosofica definizione, e segnatamente incompleta ed indeterminata per l' oggetto

(214) Conosciuta la natura dell'uomo, le ragioni del suo operare, le sue facoltà, i suoi poteri, ed i mezzi come volgerlo al suo miglioramento, le Società ed i Governi, fin dalla più remota antichità usarono, a dir vero, il Premio; ma questo; come che sempre un bene produsse, meno però ne'casi ne'quali di esso si abusò, destinandosi a ricompensare anche i più detestabili vizii; non fu mai usato con lo scopo di diminuire i reati, e ciò non si fece generalmente per doppio motivo; val dire, e perchè si credè la pena più propria per tale oggetto, e perchè si stimò che coll'uso de'premii a sì fatto riguardo vi sarebbe stato d'uopo di tesori inesauribili. Oggi non si riceve più in generale la prima idea; ma ad onta di questo, e forse per una creduta impossibilità, niun Governo ha stabilito un Codice rimuneratore, a fine di allontanar gli uomini dai reati. Io mi studierò di dimostrare in seguito quanto male siasi fatto col non usare i premi anche per la prevenzione de'reati, come in realtà siano essi per l'oggetto potentissimi, e come possano adoperarsi senza portar la rovina degli Stati, anzi felicitando questi sotto ogni rapporto. Intanto basti quì di avvertire, che i Governi trovansi nell'assoluta necessità di adoperare il sistema rimuneratore, ed anche prima del sistema penale, perchè questo, da secoli e secoli usato, si è mostrato sempre insufficientissimo al suo scopo.

Digitized by Google

esclusivo, di che la Igiene sociale relativa ai reati deve occuparsi. Ad onta quindi che debbano ritenersene i fondamenti, è d' uopo considerar la cosa con maggiore profondità; e quindi definire il Premio anche con maggior precisione.

242 — Io dunque direi che al nostro proposito potrebbe definirsi il Premio — *Quel bene estrinseco, nè conseguente necessario delle stesse azioni degli uomini, che ogni Governo, col fine della prevenzione de' reati e come mezzo capace ad ottenerla, quantunque in un modo assai indiretto, deve promettere e concedere a chi de' governati faccia cosa straordinariamente utile e relativa sempre al maggiore possibile perfezionamento* — E da questa definizione, o meglio descrizione seguitano naturalmente le seguenti considerazioni, cioè:

1.° Che il Premio sia un bene, ossia una cagion di piacere, diverso ed indipendente da quei beni che naturalmente trovansi nelle azioni buone ed oneste. I beni di questa seconda specie sono Premi *artificiali*, che sono beni unicamente aggiunti dall'uomo a quelli esistenti nella stessa natura delle cose (215).

2.° Che i beni, di qualunque carattere essi siano, per esser Premi nel nostro senso, debbono esser sempre determinati e concessi dal Governo. Quando i beni son promessi e dati dai privati, come che sono beni, sono per questo anche premi; ma non saran perciò quelli de' quali in questo luogo da me si ragiona, e che io intendo precisare; perchè i privati possono concedere un

(215) La lunga vita, la sanità e la energia nelle forze sono certamente beni e sono veramente i premii naturali della sobrietà, della continenza e della moderazione de' piaceri e de' travagli; e queste specie di premii si trovano congiunte ad ogni azione buona, onesta e fatta giusta l'ordine della Natura; siccome per l'opposto alle azioni cattive, disoneste e disordinate si trovano congiunti i dolori e le pene. Ma i suddetti beni non sono quelli de' quali si parla nella definizione o descrizione del Premio; perchè questo non è nei beni naturali, che costituiscono le necessarie conseguenze delle azioni, ma invece negli *artificiali*, cioè in quelli che i Governi aggiungono ai beni naturali, affine di più facilmente ottenere alcune determinate azioni utilissime alla Società per loro stesse, e per gli effetti prodigiosi che producono in rapporto alla diminuzione dei reati. Perciò nella definizione si disse essere il Premio — *Quel bene estrinseco, nè conseguente necessario delle stesse azioni degli uomini.*

Digitized by Google

bene qualunque che sarà sempre un premio, nel mentre che i premî dati dai Governi non saran tali, se non sian misurati con saviezza in rapporto allo scopo proposto: e perchè i privati, premiando, non mirano che al passato, cioè ai servizî ricevuti; laddove i Governi debbono con essi sempre mirare a produrre l'effetto voluto nel tempo futuro. E per queste ragioni si disse nella definizione— *col fine della prevenzione dei reati* (216).

3.° Che gli stessi beni abbiano nella posizione attuale dei governati *la capacità di allontanare i medesimi dai reati stessi.* E quì è d' uopo ritenere, che la idea di detta capacità si desta sulle basi delle forze e del modo generale di pensare e di agire degli uomini, ed in particolare dei governati; e si calcola sopra le cose già fatte, che vengono premiate. — Così con un potere ed un mezzo tutto estraneo in apparenza alle azioni criminose, si allontanano indubitatamente gli uomini dalle medesime, aumentando il buon volere e l'energia per la produzione delle cose utili e tendenti all'universale perfezionamento. I premî senza dubbio costituiscono un mezzo indiretto ad allontanar gli uomini dai reati; ma ognun sa di essere le forze *indirette* più potenti, per l'ordinario, delle stesse forze *dirette*; e dall'altra parte qual forza diretta ha mai la Società per lo conseguimento di tanto scopo? (217)

(216) Un padrone ch'è stato ben servito da un suo domestico, nel licenziarlo per decrepitezza, o egli morendo, gli assegna un mensile appuntamento. Un cittadino, avendo ricevuto un gran servizio da qualcuno, dà a questo per ricompensa una somma qualunque. In questi due casi ed in altri simili si trova di certo la idea di un premio; ma questo premio è solo misurato dal grado de' servigi e forse più dalla generosità del donatore, il quale considera solo il passato e non pensa affatto al futuro. Nei premii però che debbono dispensare i Governi, affine d'incitare gli uomini alla virtù ed a produrne cose massimamente utili, e quindi ad allontanare sempre più gli uomini dai reati, è d'uopo muovere unicamente dalla idea del futuro, di modo che essi furon misurati più dallo scopo che si propongono di raggiungere, che dalla realtà de' fatti e dalle azioni premiate. Quindi gli stessi Governi debbono considerare principalmente la maniera generale di pensare; perchè se un piccolo premio basta a condur gli uomini dove si vuole, di tal natura dev'essere e non di maggiore entità; ad onta che questa maggiore entità fosse richiesta dalla natura e dal carattere de' fatti premiati. Tanto nel premiare, quanto nel punire i Governi debbono solo calcolare la precisa e vera necessità in riguardo al fine che si propongono.

(217) Poichè due sono certamente le molle che son capaci a metter l'uomo in azione

Digitized by Google

4.° Che i Premî debbano dal Governo dispensarsi ai soli suoi governati. Se così non fosse, oltre che un'azione potrebbe esser premiata da molti Governi nel tempo stesso, ogni Governo si troverebbe ben tosto nella infelice posizione di non poter più premiare per l'esaurimento dei reali poteri. D'altra parte, nè il Governo *dovrebbe* premiare un suddito non suo; nè questi *potrebbe* chiedere il premio; perchè quello non ha diritto su questo; nè questi diritto verso di quello; giacchè il primo non ha il dovere di migliorare i cittadini che fan parte di altri corpi politici; nè costoro hanno il diritto ad esser perfezionati da ogni civile società (218).

5.° Che ogni Governo sia strettamente obbligato a premiare le cose degne di premio. Il non farlo sarebbe un mancare manifestamente al proprio dovere; perchè il premio è un mezzo potentissimo per la sicurezza e per la perfezione degli uomini nella so-

cioè il Piacere ed il Dolore, due pure sono i mezzi, de'quali possono i Governi far uso, nel fine di allontanare gli uomini dai reati, il Premio e la Pena. Non è possibile idearne un terzo: la volontà umana, necessaria per ogni imputabile movimento, non può essere determinata, che da uno de'suddetti due stimoli. E questi due mezzi sono entrambi *indiretti*, in quanto che, nel mentre niuno di essi vale a *direttamente* allontanare gli uomini dai reati, producono però entrambi *indirettamente* sì nobile e salutare effetto, facendo l'uno rinvenire il dolore nelle necessarie ed inevitabili conseguenze del reato, e facendo l'altro sentire il piacere in quelle azioni le quali di necessità escludono la patrazione del reato stesso. *Direttamente* non si potrebbe produrre lo stesso scopo, che vincolando le forze fisiche, ed i fisici movimenti degli uomini. Ma questo mezzo, indipendentemente dall'essere impossibile nella sua esecuzione per la prevenzione de'reati, a nulla varrebbe per migliorare gli uomini, perchè questi si migliorano solo col riformare i desideri e quindi le determinazioni della volontà; e non mai col vincolare le loro forze fisiche. In fine questo fisico costringimento porterebbe di necessità, che si rendessero impossibili anche le azioni utili e virtuose, e che il legislatore attentasse contemporaneamente ai più sacrosanti diritti, il che ripugna, e costituisce un assurdo.

(218) Ed in vero, se un individuo che avesse fatta cosa degna di premio, potesse presentarsi ad ogni Governo affine di essere premiato; Egli non ometterebbe di ottenerne tanti, quante sono le Nazioni. Ed in questo modo tutti diportandosi, ne nascerebbe che ogni Nazione a tutti precisamente dovrebbe dispensar premii. Ma ciò, nel mentre sarebbe cosa puerile, inconseguente, e dannosa, produrrebbe ben presto l'esaurimento dei più ricchi tesori. Con ciò per altro non vuole asserirsi che un Principe, un Re, una Nazione non possano premiare un'azione sommamente utile e meritoria di un uomo, che sia suddito di un altro Principe e di un altro Re, e che ad altra Nazione appartenga: ma si dice solo che il premio, che potran dare, e che dandolo in sommo grado li onora, avrebbe solo il carattere de'premii di privati.

Digitized by Google

società; e questi oggetti sono i soli che legittimano la esistenza dei Governi (219).

6.° Che i premi debbano darsi solo per azioni *straordinariamente utili*, cioè tali, che portino il carattere di merito *distinto* ed *eminente* sotto un rapporto qualunque di bene. Chi adempie solo ai proprî doveri; chi si presenta solo qual buono ed onesto cittadino; chi conosce solo le scienze; chi solo esercita bene e lodevolmente un'arte ed il proprio mestiere; chi finalmente non fa che avvalersi de'modi conosciuti nell'agricoltura e trarne le ordinarie utilità; Egli, benchè meritevole di approvazione e di lode innanzi alla Società ed innanzi alla pubblica opinione non è per questo degno di un premio governativo. Questo premio, il ripeto, si deve unicamente a coloro che per vie straordinarie e quasi non battute affatto, acquista per la società e per li componenti di essa i maggiori vantaggi e novelle grandissime utilità (220).

(219 Gli uomini non solo sono forniti di ragione, da cui vengono spinti all'osservanza dell'ordine e delle leggi. ma sono anche rivestiti di svariate passioni; mercè la esistenza delle quali spesso si trovano al di fuori del retto sentiere. E la esistenza appunto di queste fè sorgere la necessità dei Governi. Dunque i Governi son destinati da una parte a raffrenare e dirigere le stesse malefiche passioni. e dall'altra a produrre nella massa dei cittadini la maggiore possibile sicurezza; e quindi ad ottenere la più felice conservazione, ed il più rapido perfezionamento Dunque gli stessi Governi sono nel sacro dovere di usare tutt'i mezzi per raggiungere un tanto scopo; e quando sia possibile, prima quelli che non hanno in se alcun male; poscia i meno dispendiosi. e solo da ultimo quei che, comunque abbiano un qualche male nella loro intrinseca natura. è questo però sempre minore al male che son potenti ad allontanare. Ora, se consultando la essenza loro ed i reali effetti che possono produrre, i premi sono valevolissimi a spingere gli uomini alla virtù ed alla produzione di cose utilissime, e quindi a generare sicurezza, felice conservazione, e rapido perfezionamento, i premi stessi debbono per dovere sacro adoperarsi dai Governi per la prevenzione dei reati, ed essi in preferenza delle stesse pene; perchè i premi producono *piaceri* e le pene producono *dolori*, e certamente è miglior partito raggiungere il voluto scopo col primo, che col secondo; e nè alcuna prudenza legislativa potrà mai consigliare ad agire in un modo diverso.

(220) E di fatti, non potrebbe da prima concepirsi come potesse ritenersi, che un uomo avesse diritto ad esigere dalla Società il premio per un'azione, cui fosse giunto per effetto di una positiva obbligazione sia naturale, sia civile. Adempimento di obbligazioni ed esigenza di premio per azioni volute da quella. sono cose cozzanti e contradittorie. Quando si adempie alle ordinarie obbligazioni naturali, si ha il premio naturale annes-

Digitized by Google

7.° Che in fine, se non si debbono a quelli i quali avran fatto quanto si è di sopra enunciato, ove non voglia distruggersi la maggica forza del Premio ed anche convertirla in vero male; molto meno gli stessi Premi si dovranno per cagioni *onorate dal solo capriccio, dalla sola vanità e dal solo corrotto costume.* E chi non ricorda i tanti mali gravissimi patiti dai popoli e dalle Nazioni per l'abuso fatto de' Premi, e per essersi voluto questi concedere alla viltà, al vizio ed al delitto ancora? (221).

253 — Conchiudendo dunque, sembra che intorno ai caratteri essenziali, ed alla concessione del Premio possano ritenersi le seguenti massime, cioè:

1.° Che il Premio presenti un bene, il quale può essere di qualunque specie, ma sempre diverso da quello che naturalmente deriva dalle stesse buone azioni.

so alla sanzione della Natura, o ssia del Creatore; e quando si soddisfa ai doveri sociali, la pubblica approvazione e l'universale rispetto, congiunto alla perenne sicurezza, stanno in luogo di premio.

(221) « Ad ottenere, dice il nostro Raffaelli, che i premi producano la loro solida utilità, è richiesto che mai essi non debbano concedersi per causa altra qual siasi, fuori « quella della sola virtù. Dati per impulso del capriccio ove manchi la causa del merito, « degradano di pregio; e debile e povero rende l'elateria dell'eccitamento; oltre all'in- « giusto gravame de' Popoli, quando i premi sian dati in beni reali. E che diremo de' pre- « mi concessi ai vili, ai turpi servizi ed al vizio, ed al crimine ancora perchè si commet- « ta? Un giuocatore di palle, qual era Aristonico, onorato di una statua in Atene! Un mi- « mo, qual era Pilade, guiderdonato da Augusto del titolo di Decurione! I delatori ono- « rati di premi diversi, prima da Silla, e poi da alcuni de' Cesari! Ai delatori stessi fin « conferito il Sacerdozio da Domiziano! Fin la carica di Console attribuita da Caligola « al suo cavallo! Fino i tempi e gli altari innalzati da Adriano all'impudicizia di Anti- « noo! -- Qual lordume al premio de' soccorsi vitalizi nella Locusta famosa venefica, « mantenuta a spese del pubblico erario! Qual colpo fatale al pregio della nobiltà nelle « Spagne, quando Filippo II. la promise a chi uccidesse il Principe d'*Orange*! — Qual « fremito della Natura nel leggere elevato da' Triumviri alla carica d'Edile il figlio d'An- « nalis, per aver accusato suo padre, che era proscritto! — Dove trovare un esempio « più spaventevole e più esiziale ad ogni onore di premi — Eppure vi ha un Vicerè di Na- « poli, che dopo aver dichiarato incapaci di ogni onore ed ufficio i congiunti de' rei di « ricatto fino al quarto grado, sancì, che i figli o fratelli carnali de' detti delinquenti, ove « consegnassero in potere della Regia Corte vivi o morti i loro fratelli, i loro padri col- « pevoli, fossero stati abilitati a godere ed esercitare i detti uffici ed onori. Oh atroce « spavento!!! » —*Nomotasia pen:* tom. 3. pag. 242.

Digitized by Google

2.° Che questo bene si prometta e si conceda dal Governo ai suoi governati.

3.° Che questa promessa e questa concessione costituisca uno strettissimo dovere dal canto del Governo.

4.° Che lo stesso bene abbia la capacità di allontanare i governati dalle azioni criminose, volgendoli al maggiore possibile perfezionamento.

5.° Che venga in fine concesso solo per cose straordinarie fatte e veramente e grandemente utili alla Società ed ai componenti di essa.

CAPITOLO II.

Utili effetti che produce il Premio nella Società relativamente alla indiretta prevenzione dei reati.

244 — Ma è realmente utile il premio a prevenire i reati? Come questo salutare effetto si sviluppa col premio, ed in quale estensione? L'attuazione quindi del sistema de' premî è doveroso e necessario? — Ecco di che brevemente ed in un modo generale mi occuperò in questo capitolo.

245 — Considerata nel fatto la natura dell'uomo, il suo modo di pensare, le sue invincibili inclinazioni, e la pratica sua condotta; deve ognun persuadersi, come tante volte si è detto; che egli è sempre e di continuo spinto ad allontanare da se ogni male, ed a ricercare ogni bene possibile; che ciò si avvera per effetto necessario delle inalterabili leggi del Creatore, cui piacque di così formarci; e che le istorie di tutt'i tempi e di tutte le nazioni non fanno che convincerci sempre più di tali ineluttabili verità (222).

246 — Ora; se da una parte gli uomini son tali; e se dall'altra il Premio costituisce un bene per gli uomini stessi; questi, promesso che sia quello da un Governo, non solo dovran desiderarlo, ma

(222) Queste verità sono state dimostrate in vari luoghi di quest'opera; per lo che sarebbe senza pro e nojoso il ripeterle.

Digitized by Google

dovran pure far di tutto ed anche addoppiare lo slancio della loro naturale energia, affine di giungere al reale possedimento di esso. E quì è d'uopo considerare, che l'addoppiamento delle forze affine di conseguire il Premio, di cui in questo luogo si parla, è naturale e condizionatamente necessario: perchè questo Premio nel tempo anteriore si offre e si mostra sempre ed evidentemente come un bene; il che non sempre si avvera con la stessa energia in rapporto ai premî naturali, cioè alle conseguenze delle buone azioni sociali, quando siamo in ispecie, intorno ai veri caratteri delle medesime, nella ignoranza e nell'errore; e perchè ogni premio, per la sua stessa indole, apporta a chi l'ottiene anche i beni che stanno in generale nella esecuzione delle stesse buone azioni, e senza dubbio, sempre con maggiore certezza (223).

(223) Attuandosi in una Nazione qualunque il sistema de'premî, è necessità che vi sia un codice rimuneratore, nel quale vengano con particolarità e precisione descritti non meno i premî da dispensarsi, che le azioni virtuose, le quali di quelli debbono essere onorate. Queste descrizioni e queste promesse poi costituiranno senza dubbio tante leggi, che dovrà ritenersi che saranno inviolabilmente eseguite con prontezza, imparzialità e giustizia. E dall'altra parte, lo stesso suddetto Codice dovrà esser pure proclamato, pubblicato, e portato nei modi più solenni alla conoscenza di tutt'i governati. Senza l'intervento di tutte le suddette condizioni vana ed inutile sarebbe sotto ogni rapporto l'attuazione del sistema de'premî, e niuna sinistra imputazione potrebbe perciò al medesimo farsi. Ciò è naturale e chiarissimo senza apparato di pruove. Ora, come gli uomini viventi nelle ordinate civili società sono certi e fino al sommo grado persuasi; che ciò che hanno è loro proprietà; che questa è sacrosanta al pari della loro vita e della loro libertà; che niuno può attentare a questi diritti; che l'attentare ai medesimi costituisce un reato; che i reati sono severamente puniti; e che la pena dà a tutti una quasi piena sicurezza ed una tranquilla esistenza: così pure sarebbero certi ed evidenti i premî decretati per le straordinarie virtù, e chi meritolli sarebbe tanto sicuro di ottenerli, per quanto sicuro sarebbe di ottenere giustizia sotto qualunque altro rapporto. Dunque, nella mente degli uomini, posta l'attuazione del sistema de'premî, il conseguimento di un bene sarebbe della più alta evidenza, essendo i premî ed i beni cose identiche, o, per lo meno, quelli necessarii produttori di questi. E poichè il bene nascente dai premii non sarebbe che la giusta ricompensa delle azioni virtuose, le quali esse stesse acchiudono naturali beni, con tutta ragione io conchiudeva, che per gli uomini sia una imperiosa necessità quella di addoppiare le naturali forze nello scopo di meritare ed ottenere i premii. E come di fatti potrebbe non avverarsi la suddetta necessità, quando è la natura che trasporta violentemente l'uomo verso il suo bene; e quando questo bene addoppiato si trova nei premii?

Digitized by Google

247 — Ma; poichè il premio si dà solo a colui che fà cose straordinarie, ossia cose che segnatamente menano gli uomini innanzi nella via del perfezionamento; poichè ciò importa, come dalle cose dette può trarsi, aumentare di molto lo sviluppamento delle umane facoltà, cioè di sentire, di conoscere, di volere, e di agire; poichè conseguenza di questo progresso in mezzo alla Società sono l'aumento delle cognizioni e de' poteri, la diminuzione dei bisogni che non possono soddisfarsi, e l'addrizzamento de' desiderî giusta le leggi della natura; e poichè da ultimo i reati (nel mentre si consumano per effetto di bisogni nei quali gli autori loro si trovano, e dai quali non sanno o non possono virtuosamente liberarsi) sono sempre e sotto svariati rapporti un reale e vero male per gli autori medesimi; per tutte queste ragioni, io diceva, egli è certo, che il Premio, cagion principale di tanti prodigiosi effetti, valga potentemente ad allontanare in modo indiretto gli uomini dalle azioni criminose; e tanto più, per quanto sarà più grave il carattere della loro criminosità (224).

248 — Sono queste verità ineluttabili; ed il contrastarle è un impossibile; perchè essendo esse fondate sulla nostra natura e sopra gli esistenti e necessari caratteri della nostra costituzione; per distruggerle, dovrebbero cangiarsi e la stessa nostra natura, e la stessa nostra costituzione, il che non è dato di potersi effettuare dalla umana potenza.

249 — Di più: essendo il Premio un bene, il quale può ottenersi solo col seguire i dettati delle virtù, tutti coloro che vengon mossi dal desiderio del premio stesso, non possono bruttarsi nel fango dei reati. Virtù e reati sono cose contradittorie, le quali quasi sempre e quasi di necessità si escludono rispettivamente. D'altronde, la stessa occupazione, in cui debbono essere quelli che agognano il premio, costituisce un mezzo possente, benchè sempre indiretto, per tenere i medesimi lontani dai reati istessi (225).

(224) Anche queste verità sono state copiosamente dimostrate in altri luoghi di quest'opera.

(225) Ho detto poco sopra nella Nota 223 di questo libro, che gli uomini naturalmente

Digitized by Google

250 — In fine lo spettacolo ridente dei vantaggi conseguiti dagli uomini premiati ispira agli altri più potentemente il desiderio del Premio, e quindi con maggior forza son essi diretti per la via della virtù, e con maggior forza ancora ritratti da quella del misfare (226).

addoppiano le loro forze, onde conseguire i beni che producono i premii, e che questo stesso rende gli uomini virtuosi, stante che il premio si dà solo alla virtù. Ora, ripetendo quì la identica verità, aggiungo, che lo stesso ardente desiderio di conseguire i premii allontana gli uomini dai reati. E come no? Se ogni reato non è che un'azione contraria alla giustizia, per ciò stesso è molto più contrario alla virtù, essendo la virtù una qualità dell'animo umano di gran lunga più nobile della giustizia. Chi è solo giusto non fa che adempiere ai suoi perfetti doveri; ma chi è virtuoso nobilmente trascende questo confine e va al di là della sfera degli stessi proprii doveri. Ma *virtù* e *reato* son termini generali, e nel fatto e nella pratica condotta può benissimo avverarsi, che un cittadino sia giusto e virtuoso pure nel rapporto ad una data classe di azioni, nel mentre che può essere anche delinquente in relazione ad altre di un diverso carattere. Ecco perchè mi vidi costretto nel presente numero a dire che le *virtù ed i reati quasi* sempre e *quasi* di necessità si escludono rispettivamente. Ad ogni modo però sarà sempre certo, che le occupazioni nelle quali è d'uopo che sia l'uomo, il quale agogna e travaglia per l'acquisto di un premio; se non lo allontanano precisamente da tutt'i reati, lo dispongono almeno a contrarre inclinazioni ed abitudini, che in fine dovran migliorarlo in tutt'i sensi, e quindi fargli avversare ogni specie de'reati. Un artefice può senza dubbio essere eccellentissimo nella sua arte, può in questa distinguersi, può superar tutti, può travagliare immensamente per meritare premii, e può nel tempo stesso avere qualche vizio, che lo trasporta poi a delinquere sotto altro rapporto: ma, ad onta di ciò sarà sempre certo, che il punto di onore, di necessità sentito da lui relativamente alla sua professione, che la pubblica opinione, i cui suffragi Egli desidera, che il plauso stesso, il quale dalla medesima riporta, e che in fine i vantaggi tanti ottenuti dalla eccellenza della sua arte, daran forti probabilità a credere, ch'egli riconosca il suo parziale traviamento, e si riponga in tutto nella via della rettitudine. Chi per poco considerar voglia l'animo umano non disconverrà certo da tali deduzioni, perchè sapendo che il tutto dipende dai bisogni e dall'amor proprio, saprà pure che, col possesso di una virtù qualunque, si diminuiranno gli uni, e si modificherà l'altro nel senso sempre dell'onore e della rettitudine.

(226) Se uno de'motivi maggiori moventi gli uomini ad agire in certi dati modi è appunto quello derivante dalla imitazione, siccome in tutt'i giorni vediamo, niuno potrà dubitare dell'effetto prodigioso che dovrà necessariamente produrre lo spettacolo de' premi, e de'beni che ne derivano ai premiati, e delle universali ansietà per conseguirli. Come il vizio ingigantito in una Società farà per l'*esempio* fatali progressi fino a generalizzarsi nel maggior numero dei componenti la Società istessa; così per l'esempio medesimo nascente dall'attuazione del sistema de'premi, si avvererà per necessario conseguente, che gli uomini si emuleranno fra loro, e che quindi cresceranno sempre più le virtù, ed in proporzione diminuiranno i reati. La cosa è assai evidente.

Digitized by Google

251 — Dunque sotto quattro rapporti il Premio produce utili effetti relativamente alla prevenzione dei reati :

1.° Fa conoscere più chiaramente, col maggiore sviluppamento delle facoltà umane, i veri caratteri delle cose e delle azioni, e quindi, attesa la natura degli uomini, allontana sempre più in loro la possibilità di delinquere.

2.° Con lo stesso maggiore sviluppamento delle umane facoltà accresce i poteri e diminuisce i bisogni in rapporto al nostro ben essere; ed in tal modo distrugge le principali cagioni che guidano gli uomini ai reati.

3.° Dà ai desiderii ed alle forze degli uomini che vogliono conseguirlo una direzione verso la virtù, e perciò li spinge, per una via opposta a quella che conduce a misfare.

4.° Con lo spettacolo de'vantaggi conseguiti dagli uomini premiati, infonde negli altri un desiderio maggiore; e quindi da una parte addoppia la loro energia per battere la via della virtù e dell'umano perfezionamento, e dall'altra restringe e diminuisce le inclinazioni che sogliono condurre ai reati.

252 — Che se finalmente mi si domanderà: qual sia mai la estensione de'suddetti utili effetti che il Premio produce nella società e fra gli uomini : io risponderò ; che ciò non può con precisione determinarsi senza conoscere lo stato concreto e di fatto di una Società qualunque; e che, astrattamente parlando, ed in generale può solo dirsi : — *che la probabilità degli utili effetti del Premio in rapporto alla prevenzione dei reati è in ragione diretta della estimazione che si fa dal Pubblico del Premio istesso* — avvertendosi che la estimazione suddetta può esistere per moltiplici e svariate ragioni.

253 — Fate dunque che la Nazione sia per quanto più è possibile incivilita; fate che i componenti di essa abbiano delle emozioni per l'onore; fate che sentano il bisogno della pubblica opinione; fate in fine che il Premio, non meno col suo valore intrinseco, che con la saviezza nel promettersi e nel concedersi, sia dai medesimi altamente stimato, e non temete di fondare sopra di esso le più lusin-

Digitized by Google

ghiere speranze in rapporto alla prevenzion dei reati (227).

254 — Dunque, tutte le virtù risultanti dalle operazioni esteriori degli uomini; che, elevandosi dalla sfera comune ed ordinaria, luminosamente si offrono alla vista del Pubblico; che pei loro speciali caratteri colpiscono in un modo particolare l'attenzione del Pubblico istesso; e che in fine arrecano una grande e marcata utilità, per effetto della quale si rendono appunto straordinarii: tutte queste virtù, diceva, considerati lo esempio e la prevenzione dei reati, è necessità che siano premiate in ogni ben costituita Società: e ciò perchè l'attuazione di un sistema di operazioni capaci, per loro natura, a far raggiungere con maggior facilità e quasi con certezza lo scopo inportantissimo della enunciata prevenzione dei reati, costituisce un sacro dovere dal canto del Legislatore; nè questi può legittimamente minacciar pene, senza prima adottare quel-

(227) Parmi già di sentire, che qualche lettore, sorpreso e meravigliato, qui dica; che dovendosi da un Governo soddisfare a tutt'i dati stabiliti e descritti in questo numero, la prevenzione dei reati si dovrebbe ai medesimi riportare, piuttosto che alla forza del Premio. E senza dubbio l'avanzamento degli uomini nella civilizzazione, la lora delicatezza nel sentire il punto di onore, e la loro emozione innanzi al pubblico suffragio, sono condizioni potentissime, per effetto delle quali gli uomini stessi si allontanano dal misfare. Ma che perciò? Da prima, non veggo giusta la sorpresa e la meraviglia per i dati che io avverto dover precedentemente esistere, per conoscere e determinare la forza del Premio, che sostengo esser grandissima. Perchè ben da ognuno si sa che ogni farmaco, affin di osservare e fruire de'suoi salutari effetti, è d'uopo che sia apprestato in certi dati tempi, e l'individuo, cui si somministra, abbia certi determinati caratteri, e si trovi in una certa data posizione, È certissimo che il pane nutrisce, e che potentemente sostenga le forze della vita. Ma lo stesso pane, perchè sviluppi la sua benefica potenza, perchè anzi non produca male invece di bene, non esige forse che l'individuo il quale se ne ciba sia nello stato di sanità ed abbia pure altre molte condizioni? — *Le caractère d'un peuple est le climat moral, qui tue ou vivifie les semences du bien.* Bentham: théorie des peines et ricompenses, cap. 16 — Dunque, vane e puerili sarebbero le osservazioni opposte sull'oggetto. Dall'altra parte io dico, e credo dirlo col massimo fondamento che, oltre agli effetti naturali e salutari in rapporto alla prevenzione de'reati, che nascerebbero dai richiesti dati, ben altri e di gran lunga maggiori se ne otterranno coll'attuazione del sistema de'Premii, e certo avverrà che questi, o ben poco lasceranno a produrre dalle pene, che costituiscono l'ultimo mezzo preventore dei reati, o gran forza almeno daranno ad essa per raggiungere completamente il loro scopo; e nell'uno e nell'altro caso sempre gran bene si ritrarrà dal sistema de'premii.

Digitized by Google

lo, e senza averlo riconosciuto per impotente a raggiungere lo stesso scopo nella sua pienezza (228).

255 — Nè ciò deve sorprendere alcuno, od anche destar la idea che la Società non si trovi realmente nel preciso dovere di premiar tante virtù, quante possono presentarsene in mezzo ad un popolo incivilito — L' uomo adempie ai suoi perfetti doveri. È questo il punto medio nella estesa catena delle azioni, e chi trovasi in esso non può aspirare che alla pubblica approvazione, ed a quel bene che sta nella stessa natura delle azioni. Se però agli estremi della catena stanno appunto ed il Delitto e la Virtù, come mai punendosi quello, non vorrà questa premiarsi, se per la sua eccellenza eccede i confini ordinarii? La disuguaglianza in questo caso, e nel senso

(228) Io ho già dimostrato quale e quanta utilità produrrebbe l'attuazione del sistema de'premii in rapporto alla prevenzione de'reati. Dunque, per ciò stesso è chiaro, che i Premii influiscono per la migliore possibile conservazione, per la maggiore possibile sicurezza, e pel più rapido perfezionamento umano: perchè prevenendo i reati, si genera in tutti coloro, che potrebbero esserne colpiti, una fiducia ed un sentimento di pace e di tranquillità; e perchè col volgersi gli uomini verso la virtù, si perfezionano nella loro natura e nel loro carattere. Ora, se ciò è vero, sarà pure di certo verissimo, che l'attuare il sistema de'premii, onde ottenere gli enunciati importantissimi beni, è un preciso dovere di ogni Governante, in quanto che solo in questo trovasi la ragione della esistenza di tutt'i Governanti della terra, e questi tradirebbero la loro veneranda missione se, essendo ineluttabilmente certo, che i premii giovano pel loro scopo, non li usassero per ottenerlo. Nè varrà il dire, che altri mezzi di maggior facilità e di maggior potenza rinvengonsi nel sistema penale, per lo che, questi usandosi, possono quelli trascurarsi. Chi mai ha decretata la preferenza degli uni e la postergazione degli altri? Dall'altra parte; poichè il premio pel suo intrinseco carattere produce piaceri, come che ad acquistarsi si esigano studio e fatiche; e poichè le Pene arrecano dolori, non dovrebbe forse quello preferirsi a queste? Chi potrebbe mai consigliare che nella esistenza di due mezzi potenti entrambi a raggiungere un dato scopo, si dovesse prescegliere il più duro ed il più dispendioso? In fine, da che il mondo è mondo si è sempre punito e non perciò son cessati i reati; che anzi se diminuzione nei medesimi si osserva, confrontati i tempi passati ai tempi presenti; essa non si deve affatto riportare agli effetti prodotti dalle pene, bensì ad altre estranee e diverse cagioni. Dunque, o debbono usarsi entrambi indistintamente, in modo che congiunti insieme questi due mezzi facilitino sempre più l'ottenimento del desiderato scopo; o l'attuazione de'Premii dev'essere sempre preferita al sistema delle Pene. E di tutto questo naturale conseguenza si è, che non usandosi i Premii per la prevenzione dei reati, illegittima sia la pratica del sistema delle Pene, ed ingiusto, od almeno non savio quel Governante, che queste applicando per l'oggetto, non tiene

Digitized by Google

contrario alla virtù, sarebbe sempre disonorevole. Che anzi, se disuguaglianza ricever si dovesse, essa dovrebbe esistere solo a vantaggio della virtù, tra perchè è meglio raggiungere lo scopo col premiare, che col punire, e perchè gli effetti del premio, in rapporto allo stesso scopo della prevenzione, sono più probabili di quelli che attender si possono dalle pene (229).

256 — Vero è, che nel formare un codice rimuneratore si debbono incontrare moltiplici difficoltà, che certamente non si offrono nella compilazione di un codice penale; perchè, essendo i reati non altro che azioni con le quali si calpestano i diritti degli uomini, possono dal Legislatore in astratto e precedentemente dividersi, individualizzarsi e numerarsi; e tutto questo non può farsi in rapporto alle virtù per la loro stessa natura, avendo esse un carattere determinabile solo in concreto e dopo avverate, per figura esse solo in un immenso campo senz'argini e senza confini, e sempre spaziandosi nel medesimo con impercettibili gradi (230).

conto di quelli. Comprendo bene, che queste idee e questi principii saran poco intesi e forse saranno anche disprezzati da qualcuno. Gli uomini abituati a conoscere, che per secoli e secoli si sono sempre perseguitati i reati con le sole pene, e sempre con pene più atroci, quanto quelli furon più gravi; non potran certo vedere gli effetti prodigiosi de'Premii, e forse le cose per me dette in quest'opera saran considerate come una melanconica utopia. Ma si dica quel che si vuole. I giudizii umani non son potenti a cangiare la natura delle cose, ed un giorno forse verrà, in cui si vedrà esistente e chiaro quello che oggi sembra impossibile e tenebroso.

(229) Ciò verrà specialmente dimostrato nella sezione 3. cap. 1. di questo secondo libro.

(230) E di fatti, portando le vostre considerazioni sopra un codice qualunque penale di una incivilita Nazione, voi troverete nel medesimo tante classi di reati per quante sono le specie de' dritti, o per meglio dire tante classi di reati per quante sono le specie degli oggetti del diritto, il quale è cosa astratta, semplice e non soffre divisione di sorta. Voi vedrete distinta la società dalla famiglia e dagl' individui. Voi vedrete considerata la prima nelle sue moltiplici e diversissime relazioni, ed enumerati quindi, a seconda delle medesime, i tanti attentati che contro di quella si possono consumare. Voi vedrete protetta la seconda coll' analisi di tutt' i reati che son potenti a sturbare la pace e la tranquillità domestica, e che traggono la loro origine dai diritti e dai doveri, cui gli uomini hanno e godono nel seno delle proprie case. Voi infine vedrete minutamente distinte tutte quelle cose che gli stessi

Digitized by Google

257 — Ma tale stato di cose se da una parte può imporre al Legislatore la necessità di non scendere ad individualizzare ciascuna virtù, di contentarsi di una generale classificazione, di affidare ai Magistrati decisori un esteso potere discrezionale, e da ultimo di essere più vigile e più vigoroso per superare le difficoltà e gli ostacoli che nel pratico magistero dovranno incontrarsi maggiori; dall'altra non può e non deve mai produrre che le stesse Virtù straordinarie non siano in modo alcuno e sempre ed indistintamente premiate. Il rimedio in questo caso sarebbe peggiore de' mali che vorrebbero allontanarsi, e dolorose sarebbero le conseguenze in rapporto all'umano perfezionamento ed alla prevenzione dei reati (231).

uomini apprezzano nella loro individualità, la vita p. e., l'onore, la libertà, le ricchezze, e troverete creati tanti reati e tante pene, per quante sono le cose istesse. In poche parole; in un codice penale tutto è analisi, ed ogni analisi trova il suo fondamento nella natura delle cose, le quali, nel mentre sono individuali e distinte; hanno un diverso e preciso valore, di modo che si può ben decidere quando debba usarsi la sanzione penale, e si possono ben calcolare, anche astrattamente parlando, i diversi gradi della sanzione istessa richiesti dalla necessità ed uniformi alla giustizia. Ma tutte queste analisi, e tutte queste distinzioni è impossibile che possano farsi in astratto e precedentemente in riguardo ai premi: perchè le Virtù che debbono premiarsi, siccome vedremo, o che siano *inventive*, o che consistano in una *utile e straordinaria eccedenza nello adempimento ai proprî doveri*, non possono con sicurezza nè prevedersi come nasceranno, nè precedentemente misurarsi nel vero loro grado, onde stabilire un analogo e proporzionato premio, ed è d'uopo contentarsi di una generale divisione in rapporto solo agli effetti. Tutto in questa materia è quasi sempre concreto, e debbono attendersi i fatti individuali per poter tutto determinare. Chi potrebbe prevedere le invenzioni, cui il genio dell'uomo potrà giungere, la loro estensione e la loro utilità? E se in generale può stabilirsi un premio per ogni mestiere e per ogni arte, chi mai si fiderebbe determinare in astratto il momento in cui incominciare dovesse la distinzione che appunto richiamerebbe il premio stesso? Tali precisioni, a dir vero, sono assolutamente impossibili in siffatta materia. Ad onta però di queste impossibilità, l'attuazione del sistema de' premî è indispensabile e doverosa in ogni ben costituita Società, ed è d'uopo far di tutto, perchè da essa si tragga il maggiore possibile vantaggio. Nella censura e nella Polizia si hanno forse le classificazioni e le precisioni di un Codice penale? No certo: eppure si usano e spiegano esse quotidianamente la loro energia per l'ordine sociale, spesso con immensa utilità. Or bene: si attui il sistema de' premi nel miglior modo che si potrà; ed io sono certissimo che si otterranno grandissimi vantaggi in rapporto alla prevenzione dei reati, e quindi per questo mezzo di molto si avanzerà pure l'umano perfezionamento.

(231) Io mi lusingo che ogni lettore indifferente troverà meno forti le difficoltà che i

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Carattere delle azioni degli uomini degne di Premio, e loro divisione

258 — Ma quali azioni saran degne realmente di un Premio? — Potranno le stesse azioni dal Legislatore dividersi, e come? — Di quante specie saranno mai i Premii?— Con quale pratico magistero verranno essi dispensati?—Ecco quanto rimane a disaminare nella presente sezione; ond'è che di tali oggetti mi occuperò partitamente,ed in questo e nei seguenti due capitoli.

259 — Dissi che il Premio non è, che un *bene promesso e concesso*, *in vista della prevenzione dei reati*, *per azione in qualunque modo ed in sommo grado utile all'umano perfezionamento*. E tutto ciò di certo risveglia la idea delle Virtù straordinarie e sublimi.

260 — Dunque debbono premiarsi tutte quelle azioni, le quali producono, in generale, alla Società una utilità grande e straordinariamente tale, di modo che la loro produzione risvegli la idea di Virtù vere, sublimi e straordinarie (232).

fanno al sistema de' premi.dopo che avrà conosciuto tutto quello che debolmente saprò esporre in quest'opera intorno a sì interessante oggetto. Legga però senza prevenzione, e non pensi che sia impossibile una cosa *solo* perchè non si è fatta mai.

(232) Li dissi già sopra. Uomo giusto è colui che perfettamente adempie ai suoi doveri, siccome la giustizia non è che la perfetta conformità delle azioni degli uomini ai loro doveri; avvertendosi peraltro, che il vocabolo Giustizia in questo luogo si usa nel senso il più generale, di modo che si può confondere con la *Rettitudine*, e comprendere, senza eccezione,ogni specie di dovere che hanno per natura gli uomini tutti.Ora, determinato questo punto, siccome già pure osservai, la Virtù ed il Reato trovansi nei lati opposti al medesimo; perchè, se il reato in generale sta nella violazione de'nostri doveri, la Virtù rinviensi nel maggior bene che si vuole e che si effettuisce al di là dell'esigenza degli stessi nostri doveri. Ma siccome la Società non può caratterizzare per reati, e nè quindi punire ogni sorta di violazione, e ciò per moltissime ragioni, in altro luogo di quest'opera disaminate; così neanche l'è dato di determinare per premiabili ogni qualsiasi Virtù. Questo sarebbe un eccedere senza necessità ed un crearsi innanzi al volere una vera impossibilità nella esecuzione. Però, a tal proposito gran differenza esiste fra i Reati e le Virtù pel campo della loro riconoscenza, e ciò fu pure dimostrato in una delle precedenti note.L'aver detto dunque in generale, che debbano premiarsi le sole Virtù *vere*, *sublimi* e *straordinarie*, è stata una pura necessità, siccome necessità è pure che nel solo fatto si giudichi, se esse esistano, o pur no, e se abbiano il carattere degno di Premio.

Digitized by Google

261 — Tutte queste Virtù od azioni virtuose possono essere considerate, o in rapporto alla loro origine ed al loro intrinseco carattere, o relativamente agli effetti vantaggiosi che producono nella Società (233).

262 — Nel primo aspetto sono, o *Pratiche*, od *Inventive*, giusta che esse o consistono nella maggiore estensione, e meglio direi, nella quasi perfezione delle Virtù comuni ed ordinarie fra gli uomini sociali, di modo che si rendono straordinarie solo pel grado elevato cui giungono, o stanno nella pura creazione e si debbono riguardare come il prodotto ed il parto di un Genio felice e quasi portentoso. Così la virtù di Oppio romano sarà annoverata fra quelle denominate *Pratiche*, e quella di Ienner bene starà fra le virtù precisamente *Inventive* (234).

(233) Le divisioni che si fanno nelle scienze de'loro oggetti non prendono origine da vanità di analisi, e da puerile capriccio; esse invece vengono consigliate ed imposte dalla reale necessità di raggiunger lo scopo che si propongono le scienze istesse; perchè da una parte senza di esse tutto sarebbe confusione, e l'umano ingegno si smarrirebbe ad ogni passo, e dall'altra mercè il loro soccorso si acquista una chiara idea di tutte le parti, si distinguono le medesime con la maggiore possibile esattezza, e nell'applicazione evidentemente si veggono le naturali conseguenze, e quindi con la massima facilità si ottengono i desiderati effetti. Ma onde questa facilità sia vera e reale, è d'uopo che ogni divisione parta dalla stessa natura delle cose, e dallo scopo proposto; e che produca un reale e vantaggioso effetto. Il lettore giudicherà, se quelle che per me si faranno delle Virtù e de'premî sieno realmente tali dopo che le avrò esaminate nelle seguenti note.

(234) Dalla stessa enunciazione che ho fatta delle Virtù *Pratiche* ed *Inventive*, ben facilmente si vede; che esse sono in realtà Virtù; che sono premiabili; che si distinguono segnatamente le une dalle altre; e che tale divisione che io ho fatta di esse, era indispensabile per precisarsi la dovuta maniera di premiare una data virtù, secondo che la medesima si appartenga all'una od all'altra delle due classi. Un uomo che fa di bene più di quello che stia nella sfera de'suoi doveri, non è forse un uomo virtuoso? E colui che nel campo delle virtù si avanza oltre l'ordinario, non è forse anche premiabile? È mai possibile di confondere le virtù che stanno nell'eccedere i proprii doveri, ma sempre nel cammino e nella direzione de'doveri stessi; e quelle che sono inventive e di pura creazione del genio? Infine sarà mai dato di premiare tutti coloro che si mostreranno adorni di Pratiche Virtù? Non sarà forse necessario di premiar solo il più distinto; anzicchè tutti? E per l'opposto trattandosi di *virtù Inventive*, il Premio non dovrà forse concedersi a quanti ne saranno degni, senz'avvertire al numero di essi? E se questo è vero, chi non vede la necessità che si avea di dividere e di distinguere le Virtù *Pra-*

Digitized by Google

263 — Nel secondo aspetto poi tutte le Virtù premiabili siano Inventive, ed anche solo Pratiche, potranno essere, o Umanitarie, o Nazionali, o Provinciali, o Distrettuali, o Circondariali, o Comunali, secondo che gli utili effetti che producono, giovano, o a tutto il Genere Umano, o a particolari Nazioni, o a sole Provincie, o a soli Distretti, o a soli Circondari, od in fine a soli Comuni (235).

tiche dalle Virtù *Inventive*? La divisione dunque per me fatta è tratta dalla natura delle cose, ed è utile, anzi necessaria, sotto svariati rapporti, per l' attuazione del sistema de' Premii.

(235) Se utile e necessaria fu la divisione delle Virtù in *Pratiche* ed *Inventive*, molto più utile e molto più necessaria si è la divisione, di cui è parola in questo numero; perchè, se le Virtù nello stato sociale sono tali appunto per la utilità che arrecano, e se le medesime si debbono premiare solo per fare che gli uomini si avanzino sempre più verso di esse e così allontanarli dal reato ed avvicinarli ancora al desiderato perfezionamento, tutto ciò esige indispensabilmente che le stesse Virtù si distinguano e si dividano per gli effetti che producono. Così potranno conoscersi i veri caratteri di esse; così potranno sceverarsi le une dalle altre; così sarà dato distinguere le maggiori dalle minori; così sarà possibile di proporzionare i Premii alle Virtù; e così da ultimo il Pubblico sarà al caso di dare agli uomini virtuosi e premiati quel grado di stima, di cui sono realmente meritevoli. Ora la divisione delle Virtù in Umanitarie, Nazionali, Provinciali, Distrettuali, Circondariali e Comunali fa conoscere e vedere certamente i diversi effetti che producono le stesse Virtù, e quindi apportano tutt' i sopra indicati vantaggi. Ed in fatti, allorchè dico p. e. che un uomo è adorno di una virtù umanitaria, ed un altro di una virtù nazionale, ed un terzo di una virtù solo provinciale, si potran mai confondere questi tre individui? Chi non vedrà a prima giunta, che il primo ha prodotti maggiori vantaggi ed è più meritevole del secondo, e questi del terzo? Potrà essere in ciò erroneo il giudizio del Pubblico? Questo non accorderà forse i suoi suffragi e la sua stima a seconda del diverso grado di merito? Nella dispensazione de' Premii con la suddetta divisione delle Virtù, non potrà forse ottenersi una giusta ed esatta proporzione, senza della quale tutto sarebbe confusione, e si avrebbero mali, anzicchè beni? Egli è vero che solo nel fatto ed in concreto si può conoscere, se una delle Virtù appartenga ad una o ad un'altra specie, e che del pari, come vedrassi, solo ne' giudizii possono determinarsi i premii per ciascuna di esse; ma ciò si avvera per una necessità insuperabile, perchè è un impossibile alla scienza umana di sapere quali virtù si possano avverare nel fatto, e di quali caratteri possano andare adorne, siccome per conseguente è pure impossibile di determinare in astratto ed in modo completo i diversi premii che possono dispensarsi ed il grado loro. Quì la cosa dipende del tutto dai fatti individuali circondati da parziali circostanze, e di questi fatti è dato decidere solo ai giudici e non ai Legislatori. Ma che perciò? Queste difficoltà non debbono farci abbandonare il sistema de' Premii, e se non si avrà il bene come mille, si avrà come cento, ma il bene sarà sempre certo. Nel sistema penale non si avverano forse, come che in un grado minore, gli stessi inconvenienti? Non debbono i soli giudici decidere, se nel fatto esista realmente il reato quale dalla legge fu descritto? Non decidono essi fino ad un certo

Digitized by Google

264 — Siffatte divisioni delle Virtù sono da prima nella stessa natura delle cose; perchè realmente le *Virtù Pratiche* sono ben distinte per la loro origine e pei loro caratteri dalle *Virtù Investire*; e perchè la sola follia potrebbe sostenere che tutte le stesse Virtù arrecano agli uomini gli stessi identici vantaggi, considerate la loro sfera e la loro estensione — Secondariamente erano indispensabili a farsi, in quanto che senza di esse gli uomini virtuosi sarebbero egualmente tali, comparirebbero con identico merito ed indistinti innanzi al sociale consorzio, e le difficoltà per dividere i premî e per attuare il sistema de' medesimi sarebbero realmente insuperabili.

E tutte queste cose si vedran chiare e dimostrate nei due seguenti capitoli.

CAPITOLO IV.

Classificazione de' Premî.

265 — *Tutto ciò ch' è suscettibile di produrre piacere o scemare dolore*, scriveva Melchiorre Gioja, *può essere oggetto di ricompensa*. E ben pensava il nostro dotto ed analitico Italiano; perchè, non essendo il Premio altro che un bene, non può esso trovarsi che nelle cagioni producenti piaceri, od anche in quelle sollevanti da' dolori, nel qual caso si avverano, in ultima analisi, pure piaceri.

266 — Ora, se è così, saran tante le classi de' Premi, per quante sono le specie de' beni, ossia le cagioni de' piaceri. Sotto tale rap-

punto la gravezza di questo? Non hanno forse un potere discrezionale, che si determina solo con la loro coscienza, coi loro lumi, e con la loro religione? E la stessa cosa non si avvera forse nell'applicazione della pena che ha diversi gradi, e questi sempre una certa data estensione? Or bene: per questi inconvenienti, che inconvenienti sono senza dubbio, quale Nazione si è risoluta ad abbandonare l'uso del sistema penale? — Dunque solo pei Premii, per alcuni inconvenienti, che forse col tempo potran pure distruggersi, od almeno diminuirsi, si dirà essere un sistema inattuabile? Si pensi con indifferenza, anzi col desiderio di ottenere ad ogni patto il bene, ed un giudizio opposto sarà indubitato.

Digitized by Google

porto quindi sembra quasi impossibile di classificare i Premî che possono concedersi, attesocchè, calcolate anche le esenzioni da'mali, numerosissime, anzi indefinite, sono le vie da cui possono all'uomo giungere piaceri.

267 — Ad onta però di tutto questo, poichè la cagione de' piaceri è quella della sottrazione dei dolori, costituenti tutti un certo stato dell'anima nostra che è unico sempre, ed ora sono riposte in un oggetto che fisicamente percuote i nostri sensi, ed ora si trovano in ciò che sembra un oggetto tutto morale; gli scrittori dividono i Premî in *materiali* ossia *reali*, in *morali*, ed in *misti*, i quali ultimi risultano in qualche modo dal composto de' primi e dei secondi.

268 — Ed il prelodato sig. Gioja, proseguendo la sua impareggiabile analisi, suddivide i Premî materiali in quelli consistenti in *beni mobili*, ed in quelli che stanno in *beni stabili;* ed i Premî morali in quelli che si acchiudono *nei segni che vanno ad adescare la vanità passando per mezzo dell'udito*, ed in quelli che stan riposti *nei segni che vanno ad adescare la vanità passando per mezzo della vista* (236).

(236) Ecco come precisamente si esprime il sig. Gioja — «Tutto ciò che è suscettibile «di produrre piacere, o scemare dolore, può essere oggetto di ricompense. Le ricompense «devono dunque essere ridotte a due classi — 1. Concessione di piaceri, ossia beni — 2. Sottrazione di dolori, ossia mali — La prima classe si suddivide in tre specie — 1. Specie, «*beni materiali*, (*beni mobili od immobili*) = 2. Specie, *beni immateriali* e che adescano i sentimenti — 3. Specie, *beni misti*, ossia diritti civili e politici, che divengono » mezzi per acquistare beni materiali ed immateriali, e che quindi sono bramati dall'interesse e dall'ambizione — La seconda classe si divide essa pure in tre specie: — 1. Specie, esenzione dagli *aggravii materiali*: — 2. Specie: esenzione dagli *aggravii immateriali*, e che offendono la Vanità e la Religione: — 3. Specie, esenzione da *aggravii misti*, e che sono ostacoli all'acquisto di beni materiali ed immateriali, e che perciò si «oppongono all interesse ed all'ambizione» — E più sotto, parlando delle ricompense «onorifiche, dice = «Le ricompense onorifiche, in onta della loro indefinita varietà, possono «essere ridotte a due serie — La prima contiene *quei segni o quelle sensazioni che vanno ad adescare la vanità, passando per mezzo dell'udito* — La seconda contiene «*quei segni o quelle sensazioni che vanno ad adescare la vanità, passando per mezzo della vista*» = Gioja del Merito e delle Ricompense lib. 2. Sez. 1. Art. 1. cap. 2. «art. 2 cap. 2.

Digitized by Google

269 — Ma tutte queste divisioni, da una parte sono di poco basate sulla realtà, e dall'altra sembra che niuna formale utilità recano al pratico magistero de' Premi; e questa utilità è quella che debbe ottenersi anche dalle loro divisioni. Tutto ciò poi è della più alta evidenza;

1.° Perchè i Premi, come che consistono in oggetti assolutamente materiali, producono sempre gli stessi effetti de' Premi morali, tostocchè gli stessi oggetti come premi vengon dati; e nel modo stesso i premi che diconsi del tutto morali, le più fiate apportan pure un bene materiale. Come dunque distinguerli? — Non saranno essi per la più gran parte di natura misti?

2.° Perchè le diverse specie de'Premi, create con le sopra cennate divisioni, non danno alcuna precisa determinazione in rapporto alla loro grandezza, alla loro estensione, ed al loro effetto innanzi al pubblico ed all'universale giudizio. Un premio detto materiale può essere ora maggiore ed ora minore a fronte di un premio appellato morale, e viceversa, senza che si possa dire in astratto, che l'uno piuttosto che l'altro meglio convenga alla tale o tale altra virtù, Di quale utilità è dunque la suddetta divisione? (237).

(237) Per esempio: il fondo Tuscolano è certamente un bene materiale. Pure, s'esso sia dato per premio, sarà in pari tempo un bene morale, perchè ogni premio è di necessità tale. Dunque, al più, i premii così detti *materiali* saranno sempre *misti*; e quindi non sta nella natura delle cose e nella loro realtà la divisione, di cui qui è parola. — Ma indipendente da questa considerazione; qual utile dette divisioni possono arrecare nella scienza e nella pratica applicazione? Noi abbiam bisogno, in materia di ricompense, ossia di Premii, di una divisione tale, che valga a facilitare la proporzione fra le Virtù ed i Premii, e che nel tempo stesso sia pur potente a facilitare l'espressione del vero e reale merito degl'individui innanzi al Pubblico. Così sarà attuabile il sistema de' Premii, e così solo questo sistema potrà produrre nel consorzio sociale utilissimi effetti. Ora, se nelle menzionate divisioni le specie loro non presentano alcuna notabile differenza, riducendosi tutte ad essere di natura *mista*; e, quello che più importa, non offrono marcatamente alcuna varietà di grado, potendo essere ciascuna di loro e minore e maggiore d'intensità a seconda delle circostanze, le stesse divisioni sono precisamente inutili, e non valgono nè per proporzionare le ricompense al vario merito, e nè per dichiarare al Pubblico coi loro proprii caratteri il diverso grado di stima che debbe accordarsi a quelli che le ottennero. Al più, esse possono soltanto servire per fare con maggior facilità un catalogo di tutt'i possibili premii. Ma ciò potrà essere utile solo nel fatto e

Digitized by Google

270 — Niuna classificazione potrà dunque farsi de' Premi? No: se mal non mi appongo, quest'assertiva non è fondata sulla realtà; e d'altra parte ci priverebbe di quel bene, che realmente può trarsi da una qualche divisione. Opino invece che sia indispensabile una divisione nei Premi; ma essa debbe essere fondata sopra diverse basi; ed ecco le mie idee sull'oggetto.

271— I Premi non sono che la ricompensa alle straordinarie Virtù. Queste, come già nell'antecedente capo ho detto, non sono tutte uguali; che anzi, quasi fossero raggi di luce, i loro benefici effetti ed il loro splendore, nel mentre sono grandi e vivi nei punti loro vicini, si scemano in ragione della lontananza fino a distruggersi e dileguarsi interamente: ed anche prima di tale distruzione, gli stessi loro effetti su gli uomini, in mezzo ai quali si appalesano, sono più o meno marcati, secondo che le stesse virtù sono più o meno grandi.

272 — Ora, se convenevole ed utile si è trovato di dividere le Virtù in classi, traendo ragione appunto dai maggiori o minori, e dai più o meno estesi effetti che esse producono nella Società, e perciò le ho con precisione divise in *Umanitarie*, *Nazionali*, *Provinciali*, *Distrettuali*, *Circondariali*, e *Comunali*; più giustamente e più utilmente si possono dividere i Premi nello stesso ed identico modo; perchè, data la divisione de' Premi nelle su cennate classi, ed essa fatta pel motivo di sopra indicato, sarà più facile la distribuzione dei Premi medesimi: ciascun Premio concesso annunzierà senza equivoco al Pubblico, ed in ogni circostanza, il vero grado di lode e di gloria acquistato dagli uomini virtuosi: d'altra parte tale divisione troverà in qualche modo sempre la sua base nella realtà delle cose.

273—I Premi dunque saranno, o *Umanitarii* o *Nazionali*, o *Provinciali*, o *Distrettuali*, o *Circondariali*, od in fine solo *Comunali*, secondo che saranno promessi ed accordati per le Virtù relative e corrisponden-

nella determinazione de' medesimi, che i Magistrati rimuneratori dovran sempre fare, e non in legislazione, dove vi è d'uopo di principii, e di astratte classificazioni.

Digitized by Google

ti, cioè il Premio sarà e si dirà Umanitario ove sia promesso e concesso per una Virtù Umanitaria; sarà e si dirà Nazionale, se sia stato promesso e dato per una Virtù Nazionale; e così degli altri.

274 — La idea di questa classificazione fu tratta da me da quella divisione, che trovasi delle pene, quasi in tutte le moderne legislazioni, per effetto della quale sono esse o *criminali*, o *correzionali*, o di *semplice polizia*. E di fatti, nel mentre questa divisione è fatta per determinare in un baleno la gravezza dei reati, mira a stabilire ed a facilitare le fondamenta e lo sviluppamento della competenza de' varii magistrati che debbono giudicare dei reati medesimi. La divisione per me presentata dei Premi non offre gli stessi identici vantaggi? — La cosa è chiara di per se, e non va soggetta, se non m'inganno, al menomo dubbio (238).

CAPITOLO V.

Pratico magistero per dispensare i Premi.

175 — Ora premesse le suddette classificazioni, non meno delle Virtù, che dei Premi; e passando a disaminare, in rapporto a questi ultimi, il pratico magistero che è d'uopo tenere, perchè la loro distribuzione non solo non sia di ostacolo al conseguimento dello scopo ultimo e bramato, ma essa stessa concorra a facilitarne il possesso; io credo che in questo luogo mirarsi debba solo a produrre:

1.° Che le Virtù straordinarie sian sempre premiate.

2.° Che *le sole* Virtù, e le sole Virtù *straordinarie* sian premiate.

(238) Che anzi io credo, che la divisione che si fa quì de' Premii sia assai più giusta, ed assai più ragionevole di quella che trovasi presso le moderne legislazioni delle Pene; perchè, nei mentre la gravezza e la divisione delle Pene è tratta e derivata dal vago pensiere del Legislatore, ed esse poi servono a specificare la gravezza dei reati; le ricompense, ossia i Premii sono invece classificati dietro le già fatte classificazioni delle Virtù, e tali classificazioni sono basate sopra i diversi reali effetti, che le moltiplici virtù producono di bene e di utile nel seno del sociale consorzio. Quale differenza!... Essa è quella stessa che esiste fra il *reale* e l'*ideale*, fra il *determinato* ed il *vago*, fra la *sensazione* e la *immaginazione*.

Digitized by Google

3.° Che le stesse virtù sian premiate con una giusta proporzione.

4.° Che in fine i Premî dati *esprimano a capello* non meno la *specie*, che il *grado* delle Virtù, per le quali si son concessi (239).

276 — La determinazione di questi quattro oggetti nel pratico magistero dei Premî è della più alta importanza; perchè niun sistema potrà mai essere utile e vantaggioso, ove *cumulativamente* e *pienamente* non si soddisfaccia ai medesimi. Fate che le Virtù meritorie possano per qualunque difetto del magistero non esser premiate: fate, e sia anche di lontano, che si offra al vizioso la speranza che dovrebbe infondersi nel *solo* cuore dell'uomo virtuoso; fate che il capriccio e non la eterna giustizia segga nei Collegî rimuneratorî: fate in ultimo che i dispensati Premî con *precisione* non palesino al Pubblico il grado di stima e di lode che accordar si deve agli uomini premiati; e voi per queste cagioni, od anche per una sola di esse, sarete privi di quei salutari effetti, che tanto influirebbero all'umano perfezionamento, e perciò di conseguente anche alla prevenzione dei reati. — E d'altra parte, se realmente il pratico magistero de' Premî è costituito in modo, che tutti si conseguano i sopra indicati oggetti, mirabilmente progredirà la pubblica morale, e perciò di gran lunga si vedran diminuiti i reati.

277 — Ma in qual modo deve un savio Legislatore costituire il pratico magistero de' Premî, perchè si possan veder soddisfatte le concepite speranze? Ecco il mio debole pensiere sull'oggetto.

278 — Ogni Legislatore, volendo premiare le Virtù, onde con tal mezzo spingere i suoi governati al maggiore possibile perfezionamento, e così allontanarli dai reati, dovrebbe con apposita legge sanzionare:

1.° Che tutte le Virtù straordinarie, sia *Pratiche* od *Inventive*, sia *Umanitarie*, *Nazionali*, *Provinciàli*, *Distrettuali*, *Circondariali*,

(239) La necessità di questi quattro effetti, che animano quattro distinti precetti, è giustificata bastevolmente dalle cose di sopra discorse sulle virtù e sui Premii — Vedi i capitoli precedenti.

Digitized by Google

od in fine solo *Comunali*, dovessero essere tutte e sempre premiate (240).

2.° Che nei Comuni si dovesse in ogni anno concedere un sol Premio per ciascuna classe di Virtù pratiche riconosciute per comunali, e dar si dovesse a chiunque più si distinguesse; di modo che sempre *un* individuo e sempre un *solo* individuo dovesse essere in ogni Comune ed in ogni anno premiato per ciascuna classe delle sopra indicate Virtù (241).

3.° Che per le virtù pratiche non Comunali, ma di altra specie, e per tutte le *Virtù Inventive* si dovessero concedere, senz' alcuna limitazione, tanti Premi quanti fossero gl' individui riconosciuti degni di Premio relativamente ad esse (242).

(240) Qui debbo fare una osservazione generale, che per altro ogni lettore da per se stesso potrebbe comprendere, quando anche non si facesse. Io ho diviso le Virtù ed i Premii in Umanitarii, in Nazionali, in Provinciali, in Distrettuali, in Circondariali ed in Comunali, perchè l'Umanità abbraccia l'intera specie umana ed ogni Stato è Nazione; e perchè lo Stato, in cui la Provvidenza fè nascermi, è diviso in Provincie, in Distretti, in Circondarii ed in Comuni: ma ciò non toglie che ogni lettore possa fare col suo pensiere la divisione delle stesse Virtù e degli stessi Premii, adattandola alla divisione che si troverà fatta nel territorio del suo proprio Stato. La differenza non sta che nei nomi, e la realtà è sempre identica.

(241) Questa disposizione, restringendo assai il numero dei Premii da dispensarsi in ogni anno nei Comuni, produce, fra gli altri, due utilissimi effetti. Da prima; poichè le Virtù Comunali son tutte Pratiche, ed esse, ove si volessero tutte premiare sarebbero di gran numero, si presenterebbero in questo caso insormontabili difficoltà, perchè realmente è impossibile che un Comune, od anche uno Stato abbia tanta ricchezza da poter premiare tutte le Virtù Pratiche Comunali e di ogni grado. Ond'è, che premiandosi una sola Virtù Pratica fra le tante della stessa specie che, in generale parlando, meriterebbero Premio, viene sommamente a facilitarsi l'attuazione del sistema rimuneratore. In secondo luogo, con la stessa disposizione si commove più fortemente l'attività umana pel progresso delle Virtù, perchè ogni uomo deve superare moltissimi uomini per giungere ad ottenere il Premio, e questo fa sì, che ciascuno debba in sommo grado raddoppiare le sue premure e le sue fatighe per conseguirlo. In diverso caso, la naturale inerzia, ch'è sempre un grande ostacolo, arresterebbe gli uomini ai primi passi verso le Virtù, facendoli contentare di ogni piccolissimo premio; ed allora da una parte non si otterrebbe il vero progresso; e dall'altra, come già si è detto, si creerebbero vere e reali impossibilità.

(242) La massima di ragione e di dovere si è, che ogni Virtù di qualunque natura dovrebb'esser sempre premiata; nel modo stesso che ogni reato vedesi punito. Ma per motivi urgenti e potentissimi ho detto, che per le Virtù Pratiche Comunali un solo Pre-

Digitized by Google

4.° Che quindi nel pubblico tesoro vi fosse un fondo, il maggiore possibile, destinato esclusivamente a far fronte al dispendio necessario per la concessione di tutt' i Premî, esclusi solo i Premî Comunali.

5.° Che per questi Premî Comunali si stabilisse nel patrimonio di ciascun Comune un fondo, che pure esclusivamente a tale oggetto servir dovesse, e fosse anche il maggiore possibile, guardata la sua posizione in rapporto a tutti gl'introiti ed a tutti gli altri esiti anche indispensabili.

6.° Che i Premî Comunali, sempre in un anno precedente alla reale concessione, dovessero determinarsi dal Corpo Municipale di ciascun Comune, proporzionatamente ai fondi di già stabiliti per l' oggetto, calcolandosi taluni pel loro valore morale congiunto al loro valore materiale, e tali altri pel solo valore morale; onde nelle varie circostanze potersi adequatamente dispensare (243).

7.° Che le altre specie di Premî per le altre diverse Virtù, dovessero essere abbandonate al criterio de' Tribunali rimuneratori,

mio si dovesse stabilire per ciascuna classe di Virtù. Ora, non militando gli stessi motivi per le altre specie di Virtù Pratiche, e più per le Virtù Inventive, perchè certamente non potrebbero essere molte, e perchè inoltre non potrebbe escogitarsi nè il loro carattere e nè il grado loro, non è d'uopo ricorrere alla menzionata restrizione; che anzi è doverosa necessità di ritornare al principio generale, il quale è, come già si disse, che ogni virtù sia distintamente premiata.

(243) La precedente annuale determinazione de'Premii è necessaria per doppia ragione; e perchè l'attività umana trovi uno stimolo maggiore nella vera e reale esistenza de'Premii, quello che forse sarebbe minimo, ove non vi fosse che la semplice astratta promessa; e perchè siano allontanati degl'intrighi e delle parzialità, le quali sarebbero probabili nel caso che i Premi si dovessero determinare dal Corpo Municipale dietro la conoscenza delle Persone che li avessero meritati.—Essa poi deve esser fatta nel senso che si possano dispensare Premii materiali e Premii morali, in quanto che fra le persone da premiarsi vi possono esser coloro che, per la loro condizione sono di certo più adescati dall'esclusivo utile, che dall'onore; e coloro che sono lusingati più da questo che da quello. Un contadino p. e. non agogna che ad accrescere i mezzi per sostenere la sua povera famiglia, ed egli certamente è mosso più dall'utile materiale, che dall'onore. Ma se trattasi di un gentiluomo, questi che trovasi già nell'agiatezza, anzicchè agognare lo stesso utile materiale, aspira invece con maggior trasporto ad ottenere un Premio che lusinghi la sua vanità.

Digitized by Google

non meno per la quantità, che per la specie e per la qualità, calcolato dai medesimi tutto in concreto, giusta le Virtù degne di Premio, il grado di Virtù, ed il carattere delle persone da premiarsi (244).

279 — Dovrebbe inoltre lo stesso Legislatore costituire in tutta la estensione del suo regno dei Tribunali destinati alla pratica concessione de' Premi.

280 — Questi Tribunali dovrebbero esistere nei Comuni, nei Capi-Distretti, nei Capi-Provincie, e nella Capitale della Nazione: dovrebbero appellarsi Tribunali Rimuneratori, e quindi Comunali, Distrettuali, Provinciali e Nazionali: ed ai componenti loro dovrebbe assegnarsi un soldo proporzionato per tutto il tempo delle loro funzioni (245).

281 — Il numero dei Giudici di ciascun Tribunale Rimuneratore Comunale sarà di undici individui; di quindici il numero dei componenti il Tribunale Distrettuale; di nove il numero de' componenti il Tribunale Provinciale, ed in fine di ventuno il numero de' componenti il Tribunale Rimuneratore Nazionale (246).

(244) Vedi la soprascritta nota 242 — È certamente una sventura di dover abbandonare al criterio del Magistrato rimuneratore la determinazione del Premio, sia per la quantità, che per la stessa qualità. Ma è l'assoluta necessità che impone silenzio su tale oggetto ad ogni Legislatore, trattandosi di virtù, le di cui specie ed i di cui gradi è impossibile di potersi prevedere: per lo che bisogna rassegnarsi e contentarsi di quello che si può realmente ottenere. Del resto non potran mai mancare alla sapienza legislativa i mezzi opportuni per aver sufficienti guarentie e per assicurarsi dell'avvedutezza e della morale de'Magistrati rimuneratori, e quindi della somma giustizia e della imparzialità nella dispensazione dei Premii.

(245) L'esistenza de'Tribunali Rimuneratori è necessaria in tutt'i punti della Nazione; perchè la giustizia per commovere ed appagare deve farsi sentire e vedere in ogni dove; perchè il bene prodotto dalle virtù non colpisce di lontano quanto da vicino, e nè di lontano si potrebbe dare su di esse un esatto giudizio; e perchè in fine le moltiplici svariate circostanze, il di cui calcolo tanto deve influire per la giusta determinazione de'gradi delle virtù e de'Premii non potrebbero conoscersi che da quei Magistrati, i quali stanno sulla faccia de'luoghi, dove le medesime esistono. Il soldo poi agli stessi Magistrati rimuneratori è indispensabile. Ogni occupazione dev'essere rimunerata, ed è giusto che i medesimi trovino un compenso nella perdita del tempo che tolgono ai loro particolari interessi. Così le proprie funzioni si eserciteranno con impegno, e così pure si avrebbe il diritto di esigere da loro la maggiore esattezza.

(246) Io ho stimato, considerando le circostanze della mia patria, di fissare così il nu-

Digitized by Google

282 — I Tribunali Rimuneratori Comunali dovrebbero tener quotidianamente le loro sedute, che sarebbero pubbliche, nei primi due mesi di ciascun anno, e dovrebbero applicarsi a decidere su i Premi meritati nell' anno precedente — I Tribunali Rimuneratori Distrettuali dovrebbero tener quotidianamente le loro sedute anche pubbliche nei due mesi consecutivi a quelli, nei quali avrebbero esercitate le loro funzioni i Tribunali Rimuneratori Comunali, coll' intervallo sempre di un mese fra la fine de' primi due mesi, ed il principio degli altri due. — I Tribunali da ultimo Rimuneratori Provinciali o Nazionali dovrebbero essere permanenti, tenendo le loro sedute anche in pubblico, e periodicamente in certi dati giorni di ogni settimana (247).

283 — Indipendentemente dai suddetti individui, fra i quali vi sarà un Presidente, vi saranno pure in ciascun Tribunale due altri Componenti; e di questi, l'uno potrebbe chiamarsi il *Protettore della Virtù*, e l' altro il *Critico della Virtù*.

284 — Nelle pubbliche discussioni di ogni Tribunale Rimuneratore i suddetti due Componenti dovrebbero esser destinati, l' uno a presentare al Collegio come virtuoso e degno di Premio un dato individuo qualunque, e l' altro a contrastare l' affacciata pretensione, potendo per altro, o annuire alla medesima, ove la trovasse fondata e giusta, o, contrastandola, proporre un altro individuo qualunque come degno di Premio (248).

mero de' Magistrati rimuneratori. Ma la cifra che qui si legge non è inalterabile, potendo variare giusta che meglio si crederà. Ciascun legislatore poi in questa bisogna potrà regolarsi coi dettati della sua sapienza ispirati dai particolari della Nazione che governa.

(247) Ho stabilito solo due mesi per la dispensazione de' premi comunali e altrettanti pel giudizio di appello in rapporto ai medesimi, perchè questo spazio di tempo può esser sufficiente, e perchè la economia esige la maggiore possibile restrizione. Ho poi determinato che i primi due mesi di ciascun anno servano alla suddetta dispensazione, ed i seguenti due mesi al giudizio di appello coll'intervallo sempre di un mese; affinchè l'acquisto del premio meritato non soffra ritardo; affinchè il giudizio di prima e seconda istanza sia subito espletato; ed affinchè il mese d'intervallo possa comodamente destinarsi all' invio de' processi delle Comuni ai Capi-Distretti.

(248) Per la giusta dispensazione de' premi è indispensabile un giudizio — Giudizio

Digitized by Google

285 — Le funzioni degli stessi due Componenti in ogni Comune dovranno riguardarsi come permanenti, dovendo essi, oltre a quanto si è detto nel precedente numero, invigilare scrupolosamente ed in un modo più preciso di quello abbiano bisogno gli altri per un retto giudizio; onde poter quindi al Tribunale, l' uno proporre le persone da premiarsi, e l'altro osservare in contrario sulle persone istesse.

286 — La vigilanza, di cui sopra è parola, non dovrebbe essere negli *altri* Tribunali Rimuneratori domandata a veruno dei Componenti in particolare, ritrovandosi tutti nell' obbligo stretto di conoscere, per quanto è possibile, lo stato delle cose e delle persone onde adempiere fedelmente al proprio dovere nei giudizî da rendersi (249).

importa dibattimento fra due o più persone contrastanti; e quindi naturalmente sorge la idea de'rispettivi difensori delle medesime. Così ne'giudizi che si fanno pei reati presso tutte le Nazioni incivilite troviamo sempre un individuo che accusa, ed un altro che difende l'imputato; e questo sistema è certo il più proprio a dar trionfo alla Verità, la quale con eguale interesse vuole la difesa della società, e la difesa del privato. Ora gli stessi principî debbono dominare nel giudizio in rapporto ai Premî, perchè altamente interessa che la Virtù e la *sola* Virtù sia sempre premiata. Ed in vero, se la Virtù non fosse premiata, o se congiuntamente ad essa fosse premiato il Vizio, od anche il niun merito reale, perduto sarebbe lo scopo de' Premii; ed anzicchè bene, si vedrebbero nascere gravissimi mali. Dunque convenevole ed utile è la istallazione, presso i Tribunali Rimuneratori, del *Protettore* e del *Critico* della Virtù, avvertendo come questi nomi trovino la ragione della loro esistenza nelle stesse loro funzioni; perchè realmente il Protettore della Virtù è incaricato a scovrirla nella sua modestia, a proclamarla, a sostenerla, ed a farla convenientemente premiare; ed il Critico della stessa Virtù ha per l'opposto il dovere di notare ogni impurità che in essa creda esistente, di denudarla e toglierle quanto avesse potuto improntare dall'ipocrisia ed impostura; avvertendo peraltro, che in Lui sta pure il preciso obbligo di annuire al voto del Protettore della Virtù, se la giustizia il vuole, come ancora di presentare altro individuo; e ciò nel mentre darà una soddisfazione maggiore al premiato, accrescerà la facoltà del giudizio e la sicurezza della sua rettitudine.

(249) Allorchè si parla di Virtù e di Premii Comunali, la cosa è ristretta ad un piccolo cerchio; le Persone che possono adornarsi di quelle ed acquistare questi, sono per lo più permanenti nei Comuni, ed è dato di osservarli sempre nella loro morale, nella loro condotta, e nelle quotidiane loro operazioni. E poichè la cognizione di tutte queste particolarità può moltissimo influire ad un retto giudizio, ed i Giudici che debbono

Digitized by Google

287—Tutt'i giudizî dei Tribunali Rimuneratori dovrebbero essere pronunciati a maggioranza di voti, che sarebbero dati in secreto.

288 — Ogni giudizio sui Premî dovrebbe avere un doppio grado di giurisdizione, di modo che non potrebbe dirsi finito ed irrevocabile, che dopo esaurito quello di seconda istanza, qualunque si fosse il carattere della prima sentenza pronunziata (250).

289 — Trattandosi di giudizî intorno a Premio di Pratiche virtù Comunali, esso dovrebbe sempre aver principio con una dimanda motivata e ragionata del Protettore della virtù, il quale potrebbe chiedere e dimostrare che un dato individuo meritasse Premio per una data specie di virtù, e la suddetta dimanda dovrebbe sempre es-

pronunziare il medesimo non sono rivestiti delle loro funzioni, che per soli due mesi, la vigilanza del Protettore e del Critico della Virtù dovea rendersi permanente, perchè così Essi saranno al caso di conoscer tutto, di tutto tener conto esatto e scrupoloso nella discussione, e da ultimo di pienamente informare i Giudici decisori. Ma quando si tratta di Virtù Pratiche non Comunali, o di Virtù solo Inventive e quindi de' Premii corrispondenti, la cosa ha naturalmente una diversa fisonomia; perchè le Persone che possono aspirarvi non sono note; perchè, atteso ciò ed anche per la lontananza loro, naturalmente sfuggono ad ogni quotidiana vigilanza; perchè le funzioni de' Giudici sono qui permanenti; e perchè ogni cognizione necessaria si può e si deve nel modo stesso acquistare da tutt' i Componenti il Tribunale Rimuneratore. Dunque sembra ed è in realtà sott' ogni rapporto conveniente assai, che anche nei Comuni il Protettore ed il Critico della virtù siano permanenti. Così potranno completamente istruire i Giudici, che negli stessi Comuni sono temporanei, e che per solo due mesi di ciascun anno durano nelle loro funzioni.

(250) Nei giudizii ordinarii, tanto civili che penali, vi è stato e vi sarà sempre il doppio grado di giurisdizione, ma se il litigante soccombente si acquieta alla decisione del Tribunale di prima istanza, non si giunge a quello di seconda, e la stessa decisione pronunciata ha la sua completa esecuzione. In poche parole; il secondo grado di giurisdizione è stabilito in diritto; ma lo sperimento di esso dipende dalla volontà del privato soccombente. Quando trattasi di affari civili, se chi perde si acquieta, è raggiunto completamente lo scopo del giudizio; e se trattasi di affari penali, poichè il condannato non si duole, la di costui acquiescenza persuade tutti della giustizia della condanna e della pena, e perciò la decisione pronunciata produce i desiderati effetti. Lo stesso sistema non poteva adottarsi in quello della Giustizia rimuneratrice, perchè la medesima esercita il suo potere pel solo pubblico interesse; ond' è che la sola verità può sodisfarlo, ed ogni minima deviazione dalla medesima può esergli al sommo nocevole. Trattandosi poi di premi, l' acquiescenza del premiato sarebbe un puro nulla, Qual premiato, benchè ingiustamente tale, non si acquieterebbe? Forzoso è dunque il secondo grado di giurisdizione, e sembra sotto ogni rapporto che tale esser dovea.

Digitized by Google

ser disaminata, e se il volesse, anche contrastata dal Critico della virtù, il quale nel caso di opposizione potrebbe proporre altro individuo per lo stesso oggetto.

290 — Se niuno poi fosse degno di Premio a giudizio del Protettore e del Critico della virtù; in questo caso il Tribunale Rimuneratore potrebbe dissentire dai medesimi e dare il premio a chiunque stimasse; ma in questo stesso caso il suo giudizio potrebbe avere effetto sol quando fosse renduto ad unanimità, niun conto facendosi di una maggioranza qualunque (251).

291 — Dietro quindi la pubblica discussione il Tribunale dovrebbe in segreto pronunziare la sentenza, o facendo diritto, o rigettando le inchieste del Protettore o del Critico della virtù, e nel caso di concessione dovrebbe pure determinare il preciso Premio per lo individuo proposto. Che se in ogni conto lo stesso Tribunale, sia uniformemente al giudizio del Protettore e del Critico della virtù, sia col dissentimento dei medesimi, decidesse non doversi dispensare alcun premio, dovrebbe allora in pari tempo ordinare una funzione di lutto.

292 — Pronunciata pertanto la sentenza; quegli, le di cui dimande fossero state accolte, sia il Protettore della virtù, sia il Critico della virtù, od in ogni altro caso lo stesso Protettore della virtù dovrebbe inviare lo intiero processo al suo collega del Tribunale rimuneratore distrettuale, e questi provocherebbe da tale Tribunale un secondo giudizio sullo stesso oggetto.

293 — Questo secondo giudizio dovrebbe farsi nel modo medesimo, con cui si fece il primo, con la sola differenza, pel caso in cui fosse stato in prima istanza concesso un Premio, che in questo se-

(251) Da quanto è detto in questo numero e nel precedente, si raccoglie che tutto si è ideato per allontanare un risultamento contrario alla verità, sia per deferenza od odiosità, e sia anche per semplice ignoranza. Ed in fatti, onde questo gran male si avverasse, dovrebbe esservi colpa volontaria od involontaria non solo nel Protettore e nel Critico della Virtù, ma anche nello intero Tribunale. Ma in questo caso si ridurrebbe la cosa ad un grado di sola possibilità, il che dalle umane forze non può affatto evitarsi, ed è necessità assoluta di non calcolarlo.

Digitized by Google

condo giudizio dovrebbero i due in predicato pel premio essere ammessi a presentare delle memorie scritte: e dovrebbe quindi il sudetto giudizio terminare, o coll' accoglimento delle dimande del Protettore della virtù, o coll' accoglimento di quelle del Critico della virtù, od in fine coll' approvazione della sentenza emessa dal Tribunale di prima istanza in difformità dello stesso Protettore e dello stesso Critico della Virtù.

294 — Finalizzati così tutt' i giudizî relativi ai Premî Comunali, vi dovrebbe essere in ciascun Comune un giorno di grave sontuosità, cioè o di festa per dispensarsi i Premî, o di lutto per ispirare a tutti sentimenti di dolore, non essendovi stato alcuno degno di premio, e sentimenti di virtuosi proponimenti per l' anno futuro.

295 — Trattandosi poi dei Premî meritati per virtù Inventive o per virtù Pratiche ma Umanitarie, o Nazionali, o Provinciali, o Distrettuali, od anche Circondariali, i giudizî dovrebbero cominciarsi ed espletarsi nei modi seguenti.

296 — Da prima ogni giudizio relativo alle virtù suddette potrebbe aver principio, o per effetto di una formale dimanda di Premio, che un individuo, per una virtù qualunque, potrebbe avanzare al Protettore della virtù del Tribunale della Provincia cui appartiene, o perchè lo stesso Protettore della virtù, conoscendone qualche cittadino della Provincia adorno, lo stimasse degno di un Premio (252).

297 — Nell' uno e nell' altro caso lo stesso Protettore della virtù dovrebbe fare al Tribunale provinciale dettagliata e ragionata relazione sulla cosa con precisa dimanda della dichiarazione della esi-

(252) Questa facoltà potrebbe darsi forse anche a ciascun Giudice del Tribunale rimuneratore perchè, trattandosi di Tribunali provinciali o nazionali, tutt' i loro componenti hanno, come già si disse, l' obbligo della perenne vigilanza, e perchè ciascuno può realmente avere quelle notizie che ad altri forse mancheranno. Però gli stessi Giudici dovranno sempre volgersi al Protettore della virtù ed a lui comunicare ciò che sanno, di modo che a questo solo sia dato di aprire un giudizio di Premio. Questo procedimento è nella regolarità delle cose.

Digitized by Google

stenza nel dato individuo d' una determinata virtù degna di un determinato Premio; ed il Tribunale, in sua assenza, in sessione segreta e con apposita deliberazione, resa sempre a maggioranza, dovrebbe decidere se si dovesse o pur no andare innanzi per la concessione del domandato Premio.

298 — Negativamente risolvendo la quistione il Tribunale; il Protettore della virtù dovrebbe essere obbligato à produrne reclamo innanzi al Tribunale rimuneratore nazionale, dal quale in un senso diffinitivo ed irrevocabile e con le stesse formalità usate dal Tribunale provinciale, dovrebbe decidere sull' oggetto.

299 — Che se poi il Tribunale provinciale avesse pronunciato in un senso affermativo, o la sua contraria deliberazione fosse stata annullata dal Tribunale Nazionale; in questi casi lo stesso Tribunale Provinciale dovrebbe disporre che l' intero processo si passasse al Critico della virtù, onde potesse Egli conoscere tutte le inchieste del Protettore della virtù e contrastarle, se così stimasse nella sua coscienza e col suo criterio.

300 — Fatto ciò e fra un discreto termine, il Protettore ed il Critico della virtù dovrebbero presentare a ciascun Giudice le rispettive ragionate memorie in istampa; e dopo anche un altro discreto termine dovrebbe aver luogo innanzi al Tribunale Provinciale la pubblica discussione, che verrebbe appuntata dal Presidente dello stesso Tribunale, il qual Presidente aprirebbe pure i suddetti termini, e ne fisserebbe la durata.

301 — Questa pubblica discussione, fatta nei modi più solenni, dovrebbe cominciare con la semplice narrazione della virtù, di cui si trattasse, pronunciata dallo stesso individuo che pretendesse il Premio; od invece dallo stesso Protettore della virtù, qualora il premiabile non si fosse presentato, o non avesse fatto per Premio veruna dimanda. Quindi, dovrebbero parlare nel proprio senso ed il Protettore della virtù ed il Critico della medesima. Da ultimo il Tribunale passerebbe a decidere in segreto, in un modo generale, sulla concessione del Premio, e con sentenza a maggioranza, ove

Digitized by Google

vi fosse dissonanza nei pareri in rapporto alla stessa concessione.

302 — Se decidesse per la negativa, il Presidente, pubblicata prima la sentenza, dovrebbe chiudere la pubblica discussione, facendo l'elogio dell'individuo che si sarebbe dovuto premiare, palesando l'universale dispiacere per la ricusa data a lui del Premio, e prodigandogli lusinghieri auguri per l'avvenire intorno alle sue virtù (253).

303 — Decidendo poi per l'affermativa, il Presidente istesso, nel pubblicare la sentenza, dovrebbe determinare un giorno, nel quale in pubblica discussione ed alla presenza del Protettore e del Critico della virtù, e dell'individuo dichiarato degno di premio, ove fosse presente, si dovrebbe discutere sul determinato Premio da darsi.

304 — A questa seconda discussione dovrebbero prender parte attiva i soli Giudici. Ognuno di essi dovrebbe con apposito scritto arringare sull'oggetto, ed a seconda del personale libero sentimento. Il Presidente dovrebbe esser l'ultimo a ragionare; ed Egli, dando il suo avviso, dovrebbe pubblicare il partito della maggioranza, e, nel caso non vi fosse, o dovrebbe farla col suo avviso, od il suo avviso istesso dovrebbe avere la preponderanza sopra tutti gli altri pareri. In fine, chiuderebbe sempre la pubblica discussione con analogo discorso sull'accordato Premio.

(253 Colui che credendosi possessore di una qualunque straordinaria virtù, inoltrò domanda per ottenere un premio; e più ancora colui, che dal Protettore della Virtù fu spontaneamente indicato come degno di esser premiato; costoro, diceva come che non siano state accolte le domande relative dal Tribunale rimuneratore, certo debbono esser sempre Persone rispettabili. Ora, rimandarli bruscamente con una sentenza negativa, seguita da profondo silenzio in rapporto al loro merito, sarebbe senza fallo una sconvenienza: e d'altronde si gitterebbero quasi nell'avvilimento, dal quale difficilmente potrebbero più uscirne. Quali mali non deriverebbero da tale procedimento. Dunque, la prescrizione, con cui s'impone al Presidente del Tribunale rimuneratore, di far l'elogio di colui, al quale fu negato il premio, di esprimere il dispiacere sentito per la pronuncia della negativa sentenza, e di fare all'individuo risultato gli auguri più felici per il tempo futuro, è sempre un onorare la virtù, è sempre un infondere coraggio a chi alla medesima agognò, incitandolo a proseguire nella nobile direzione, ed è sempre un produrre, sott'ogni rapporto, felici risultamenti.

Digitized by Google

305 — Dietro tutte queste cose il Critico della virtù, cui sarebbe subito passato lo intiero processo composto:

1.° Della dimanda del cittadino che chiese il Premio, o della sua semplice narrazione.

2.° Delle dimande del Protettore della virtù.

3.° Delle osservazioni del Critico della virtù.

4.° Della deliberazione del Tribunale Provinciale indicata nel numero 301.

5.° Delle arringhe dei Giudici fatte nella discussione, di cui è parola nel numero 304.

6.° Del discorso del Presidente, che acchiuse anche la manifestazione della decisione del Tribunale.

7.° In fine delle osservazioni sopra tutto dello stesso Critico della virtù:

dovrebbe rimetterlo al Protettore della virtù presso il Tribunale rimuneratore Nazionale.

306 — E questi, proponendo la cosa al Tribunale Nazionale, dovrebbe sostenere la già pronunciata sentenza del Tribunale Provinciale. Dovrebbe altresì il Critico della virtù fare le sue osservazioni. Ed in ultimo lo stesso Tribunale Nazionale con la maggiore solennità possibile, con le stesse formalità, e con gli stessi modi indicati pel Tribunale Provinciale, dovrebbe o negare o concedere il Premio, e sarebbe pure in sua facoltà di concedere un Premio diverso da quello concesso dal Tribunale Provinciale.

307 — Un apposito giornale dovrebbe annunciare al Pubblico la sentenza di questo Tribunale Supremo: che anzi il giornale istesso dovrebbe riportare tutto quello che in detto Tribunale si fosse detto, o si fosse avverato.

308 — Finalizzato così il giudizio del Tribunale Nazionale, si dovrebbe dispensare l'ottenuto Premio con una gran festa: che anzi dal Governo potrebbe determinarsi un giorno di ciascun anno, in cui si dovessero dispensare tutti i Premi concessi in tutto il territorio della nazione nell'anno precedente. Così la festa sarebbe gene-

Digitized by Google

rale, e potrebbe farsi con la maggiore solennità, dovendo essa esser diretta ad accendere sempre più per la Virtù gl' individui componenti la Società.

309 — Sono queste le mie poche idee sul Pratico Magistero dei Premî. Con esse pertanto io non intendo di aver tracciata una stabile procedura per condurre in fatto le teoriche relative a tale oggetto. Ogni Governo, adattandosi con saviezza alla sua attualità, potrebbe rinvenire e determinare forme più precise, e modi più corrispondenti alla sua individuale e concreta posizione. Mio pensiere invece fu quello solo di stabilire alcuni principî fondamentali ed indispensabili ad ogni Pratico Magistero de' Premî; di dare del medesimo una idea generale di fatto; di provare in fine — che il sistema de'Premî non è nna melanconica utopia — che le impossibilità immaginate son false — che la esistenza de' Tribunali Rimuneratori è cosa facilissima a realizzarsi — e che da ultimo la sua stessa esistenza offrirebbe alla Società il più dolce spettacolo, ed infonderebbe in tutt' i cuori le più lusinghiere speranze, le quali poi, per effetto della loro natura in rapporto alla umanità, verrebbero sempre ed immancabilmente seguite dai più felici risultamenti.

310 — Ma già veggo esser d'uopo di abbandonare tante piacevoli idee, per passare all'analisi di quelle che attristano il nostro cuore: dir voglio che, avendo esaurito tutto quello che è relativo esclusivamente ai Premii, è necessità che mi occupi di ciò che esclusivamente riguarda le Pene, il che farò in tutta la seguente sezione.

Digitized by Google

SEZIONE II.

Della Pena

CAPITOLO I.

Idea generale della Pena e sua definizione

311 — Tutte le cose discorse fino a questo momento, senza fallo, potentemente valgono a tener gli uomini lontani dai reati. Pure questo effetto, solo in un modo indiretto da esse deriva, e la mente legislatrice, nell'ordinarle, svolge solo la catena de' beni, ed un fine più lontano e più generale si propone. Ma oltre alle dette cose, v'ha pure qualche mezzo in natura, che col dolore colpendo la umanità, direttamente produce lo stesso effetto; che anzi questo è il vero e finale suo scopo. Tale mezzo è appunto la Pena. Se quindi la scienza igienica relativa ai reati si occupò di quelle, caratterizzandole per mezzi, come che indiretti, conducenti alla prevenzione de' medesimi, le numerò e ne determinò la intrinseca forza; è d'uopo che anche su questa si versi, comunque ogni savio Legislatore per sola necessità debba usarla (254).

(254) Una buona Costituzione sociale, un Governo di ragione, nel quale rifulgano, quasi luce vivissima, savia legislazione, piena soddisfazione al merito civile, massima forza esecutiva, e vera religione; una provvida educazione scevra e libera nel suo naturale sviluppamento da ogni ostacolo distruttore od almeno inceppatore di quei salutari effetti, che ne sarebbero la necessaria conseguenza; e da ultimo un premio dato alla virtù nei modi proprii e convenienti; tutte queste cose sono senza il menomo dubbio potentissimi mezzi per allontanare gli uomini dai reati, e per contenerli nella retta via de'doveri morali e sociali. Ed in vero; ove gli uomini senz'adombramento e chiaramente conoscessero, per effetto di educazione, il vero bene, quello che loro la Natura ha unicamente concesso in questa terrena vita; ove acquistata tale conoscenza, non fossero divertiti dal corso naturale, e neanche trattenuti in qualunque modo dal seguirlo; ed ove invece al medesimo fossero sospinti anche da un artificiale interesse creato dal sistema de' premii; non si potrebbe di certo rinvenire una ragione, per la quale gli stessi uomini avessero a lordarsi nel

Digitized by Google

312 — La Pena dunque, che è antica tanto, quanto il delinquere degli uomini; che si è usata sempre presso tutt' i popoli a qualunque regime soggetti ; che è stata in ogni tempo il fonte della vendetta e delle grazie; che ora ha destato lo spavento nei piccoli ed abbietti, ed ora la derisione ed il disprezzo nei grandi ; che spesso ha colpito il colpevole, ma che spesso ha pure schiacciata la misera e nuda innocenza; che nello scopo è stata quasi sempre diretta ad estirpare i reati ed a migliorare la razza umana, ma che solo per momenti ha fatto quelli cessare, e quasi mai ha resa questa e più morale e più buona, perchè pressocchè sempre con difetto minacciata od applicata: questa pena, io diceva, come che al filosofo nel suo carattere e nella sua fisonomia si offra storicamente come un essere proteiforme, non è stato che un mezzo doloroso usato sempre, almeno apparentemente, per diminuire fra gli uomini e nella società i reati (255).

misfare. Il loro bene sta nella rettitudine e nella virtù ; ed il loro male trovasi sempre nel delitto. Perchè dunque, conoscendo il tutto, dovrebbero allontanarsi da quelle, ed a questo avvicinarsi? Pure, perchè la Umanità è troppo esposta ad ingannarsi per la sua naturale debolezza ; perchè le passioni offuscano la ragione ed impediscono di acquistare la vera cognizione delle cose e delle relazioni loro; e perchè in conseguenza assai spesso il male ci sembra un gran bene, ed il bene un gran male, ne deriva frequentemente, che non si ascolti affatto la voce della saviezza, della vera felicità, e che con impeto sfrenato spesso si corra in braccio al delitto. E poichè in realtà e per natura due sono le nostre molli motrici e governative, cioè il piacere ed il dolore; essendo il primo impotente a raffrenare l'uomo malvagio nel corso del delinquere, è d'uopo, anzi è un' assoluta necessità di far ricorso alla molla del dolore, ossia alla Pena, che lo produce. Se ciò non si facesse e se la pena dai Legislatori non si usasse, che diverrebbe mai il consorzio sociale? Il sentimento del ben essere e della individuale sicurezza potrebbe più allietare il cuore degli uomini? Per l'opposto, il timore e lo spavento non l'opprimerebbero di continuo, e fino a sopire, anzi a distruggere tutte le operose ed utili facoltà ? Dunque, l'uso della Pena in ogni qualunque Governo è non solo consigliato, ma anche imperiosamente comandato da un' assoluta necessità, quella che per gli uomini costituisce una legge suprema, e quindi la stessa Pena è un vero mezzo preventore, e la scienza igienica penale non può a meno di determinarne la natura ed i caratteri.

(255) Scorrete la storia di tutt' i tempi e di tutte le Nazioni. Voi potrete trovare che dei Legislatori o per ignoranza o per odio siano andati assai lungi dal bene definire i reati, e che quindi spesso abbiano caratterizzati per tali delle azioni indifferenti, e

Digitized by Google

313—Ma questo concetto della Pena esprime piuttosto il risultamento di tutto quello che si è fatto per lo passato, ed anche in mezzo allo errore, che la manifestazione del complesso di tutti quegli elementi, i quali debbono consultarsi, e direi pure concatenarsi, perchè n'esca fuori, quasi benefica luce, la vera idea della Pena, di quella cioè che deve usarsi nello stato sociale; che i savii Legislatori, nonchè per diritto, per sacro dovere debbono minacciare contro i delinquenti, facendola poi realmente applicare nei fatti occorrenti, e che per sua natura mostrasi capace a produrre utili effetti in rapporto all' ordine ed alla pubblica tranquillità (256).

314—Volendo quindi indicare e definire appunto in questo senso

qualche volta anche quelle che sono virtuose: ma non troverete giammai, che le pene siansi minacciate per tutt' altro che pei reati. Si è voluto sempre salvare l'apparenza; e d'altronde in astratto non si è mai sentito odio per la personalità, bensì solo per qualche specie di azioni; ond' è che queste si son potute snaturare, ma la pena si è sempre sanzionata contro i reati. E se nel mondo vi sono state ingiustizie e crudeltà contro la innocente individualità, esse si sono avverate sempre nei fatto e coi giudizii, i quali senza dubbio per l' ordinario sono stati la garentia dell' innocenza e della verità; ma spesso assai fatalmente e ad onta delle serbate formalità, sono stati ancora vilissimo istrumento della vendetta e della tirannide.

(256) La società civile; il governo; lo scopo di quella e di questo; le forze loro; i loro mezzi; i rapporti che hanno cogli uomini ed in particolare coi governati; la natura e le facoltà de' medesimi; le loro relazioni; tutte queste cose esigono imperiosamente anche l' uso della Pena, siccome di sopra già dissi. Ma se questo è un vero, sarà pure verissimo che la stessa pena, nella sua natura e nel suo carattere, non dev' essere quella ch'è stata, e tale quale la storia ce l' offre nei varii tempi e nelle diverse nazioni; ma come deve prendere origine e vita dalla necessità, così è d' uopo che venga conformata giusta i morali sociali rapporti, e modellata sempre sui principii di giustizia e moderazione. Se la sua idea sarà tratta da questi fonti, e quindi attuata corrispondentemente ad essi i risultamenti saran sempre felici per lo bene sociale. Nè vale il dire, che la mancanza di civilizzazione, che la rozzezza, che la barbarie, e che in fine le stesse sole politiche circostanze possano qualche volta autorizzare ad emanciparsi da tali principii. No, questo non sarà mai vero. Potrà la Pena essere senza dubbio più o meno rigorosa a seconda delle varie circostanze e dell' attuale bisogno: ma ciò non farà mai che la Pena stessa abbia una natura ed un carattere diverso da quello che prescrivono tutt' i suddetti elementi: e se il capriccio umano invade la potentissima giurisdizione degli elementi medesimi, la conseguenza inevitabile sarà che, lungi dall' ottenere quanto si desidera, cioè il bene e la sicurezza sociale, la stessa Pena, sanzionata ed applicata per allontanare i reati, non farà che sempre più aumentarli.

Digitized by Google

la Pena, è d'uopo da prima avvertire, che non è dato alla scienza igienica sociale consultare e seguire in questa ricerca i modi coi quali la Natura e la Morale si diportano verso gli uomini, che osano infrangere il sistema delle loro leggi, e ciò per la diversità di chi impera, per la diversità dello scopo, e per la diversità dei mezzi (257).

315 — Le leggi della Morale e della Natura vengono da Dio, e Dio stesso direttamente premia o punisce gli osservatori o gl' infrattori delle medesime. Tutto quanto è relativo a queste leggi ispira perfezione, siccome perfettissimo è l' Autore, da cui esse emanano; ed una esattezza matematica sotto tutt'i rapporti rivela ad ogni passo la Provvidenza Divina, e conserva in ogni istante il grande ordine del Facitore di tutte le cose. Ma, essendo l'uomo imperfetto, non ostenterebbe che un vano e ridevole orgoglio, se volesse far oggetto delle sue leggi gli oggetti stessi della Morale e della Natura, e se queste, nel punire particolarmente, volesse imitare e seguire. Quanti errori e quante crudeltà ricorda la storia per effetto di siffatta confusione! (258).

(257) Autore della Natura e della Morale è Dio; autori delle legislazioni sociali sono gli uomini. Lo scopo di quelle è il bene assoluto: lo scopo di queste è un bene parziale e relativo. Le prime han mezzi perfettissimi; le seconde non possono usare che mezzi imperfetti e deboli.

(258) Il profondo filosofo e sventurato politico, Pellegrino Rossi, e con esso molti altri Scrittori ancora, opina, che il Potere sociale ha diritto ad esercitare la giustizia morale, ma con uno scopo ristretto e determinato; ossia per la sola garentia degli elementi che costituiscono l'ordine sociale; e che, esercitando detto diritto della giustizia morale, congiuntamente ad altri mezzi di garenzia, l'affida ad Esseri fallibili ed imperfetti. E quindi prosiegue a dire, che lo stesso Potere sociale può bene, anzi ha tutto il dovere di adoperare, fra certi limiti, il Piacere ed il Dolore, cioè il primo come rimunerazione, ed il secondo come punizione, ma ciò sarà sempre secondo il principio fondamentale della giustizia morale. Ed in fine conchiude. « Così tutto si spiega con una catena di doveri, che derivano ragionalmente gli uni dagli altri: il dovere dell' ordine « morale, quello dell' ordine sociale, quello del potere sociale, e da ultimo quello della « giustizia umana. Il primo è il fine, gli altri sono de' mezzi — La giustizia umana è « dunque una legge naturale, un elemento del sistema morale in questo mondo, come « la gravitazione è una legge del sistema fisico, destinata a contenere i corpi nell' or« bita che è loro tracciata » = (Trattato di diritto pen: Vol. 1. pag. 196 e 97) — E nel

Digitized by Google

316 — Quali dunque saranno i fonti, dai quali potrà solo ottenersi la vera e giusta idea della Pena nello stato sociale? — Io cre-

seguente capitolo, venendo più particolarmente a parlare del sistema penale e della pena, scrive; *che la giustizia morale dev'essere per dovere esercitata anche da chi ha il potere sociale, cioè il potere ed il diritto di conservare l'ordine sociale; che la pena si usa per la espiazione del male commesso dal delinquente, ch'essa quindi sia la retribuzione del male, e che ove diversamente si pensasse, la stessa pena non potrebbe esser mai giustificata.* — Ma, con sommo rispetto al gran Filosofo politico, io credo che nei suoi principii, od almeno in qualcuno di essi, non vi sia quella verità e quella esattezza che sono tanto necessarie in cose di sì alto rilievo = E da prima, come mai può dirsi, che un legislatore umano, nel punire, eserciti la stessa giustizia morale, e che questa debba essere il suo fine? = Autore della legge morale è Iddio, ed Egli non ha certamente bisogno di noi per farla eseguire. Con quale diritto dunque si potrebbe invadere la suprema e divina giurisdizione? = Secondariamente, se lo stesso legislatore umano dovesse proporsi per suo fine la esecuzione della legge morale, dovrebbe *pienamente e lucidamente* conoscere il fine che ebbe l'Ente Supremo nell'effettuare la creazione intera; perchè è certo un assurdo, che si possa chicchessia proporre un fine senza conoscere questo stesso fine in tutta la sua estensione, e nei suoi più intrinseci e minuti particolari. Che sa l'uomo della volontà di Dio in rapporto alle cose create? Conosce forse Egli la essenza delle medesime? = Nè vale qui il dire, che diversamente pensando, la giustizia umana non potrebbe affatto giustificarsi, e che quindi inutilmente si parlerebbe di diritti e di doveri = Senza dubbio; la ragione umana considerata in se sola, isolata, senza relazione, senza base e senza fondamento non può generare le idee di diritto, nè di dovere, nè di giustizia, ed i suoi calcoli non sarebbero che vani ed inutili giochetti. Ma da che la ragione umana, per produrre i suddetti effetti, è d'uopo che sia corrispondente alla legge morale, e dirò pure basata su questa, ossia sulla volontà di Dio, ne verrà forse che i Legislatori umani, che sono la vera espressione della stessa ragione, esercitino la stessa legge morale: e questa si propongano per loro fine? Io credo fermamente di no; perchè diversissime sono le suddette due cose. = Quando si dice che i legislatori umani si propongono per loro fine la esecuzione della legge morale e che, sanzionando pene la esercitano, eglino vengono a porsi in luogo di Dio, corron dietro a quello che non conoscono, ed assai spesso avverrà che credendosi di esercitare ed eseguire la giustizia morale, la legge morale, in fine la suprema volontà del Facitore del tutto; non fanno che calpestarle; ed io per questo mi appello alla storia di tutt'i tempi e di tutte le nazioni. = Ma quando i Legislatori umani; con la ragione coltivata al maggior grado scevra dalle passioni potenti ad ottenebrarla indagano la creazione; quando si persuadono, per ineluttabile dimostrazione, che Iddio esiste; quando veggono che lo stesso Iddio formò gli uomini quali sono nel fatto, ed in particolar modo col desiderio universale in tutti sempre vivo e sempre rinascente in qualunque stato, di conservarsi e migliorarsi indefinitamente; quando dalla loro natura traggono i rapporti che essi per essenza loro hanno; quando dai medesimi veggono scaturire di necessità, che essi medesimi debbono vivere in società, che questa società deve conservarsi ordinata per lo eguale bene di tutti, e che ciò importa anche necessariamente il far leggi e com-

Digitized by Google

do che in tale ricerca debbano ritenersi come fondamentali, equindi calcolarsi come guide sicure le seguenti verità:

1.° Gli uomini sono capaci di una morale direzione verso un dato fine, non meno col presentare dinanzi a loro il conseguimento di un piacere e di un bene, ma anche con la minaccia di un dolore e di un male.

2.° La suddetta capacità, così astrattamente enunciata, affinchè si trovi vera e reale, è d'uopo che i beni promessi ed i mali minacciati siano misurati sul grado e sul carattere della sensibilità, che nel fatto avranno gli uomini, de'quali si tratta.

3.° La stessa capacità è minore o maggiore a seconda del grado degli stessi beni e degli stessi mali, creando sempre questi un interesse proporzionato a fare o non fare una data cosa.

minar pene contro i contravventori: quando dico, nella esistenza di tutte queste cose, di tutti questi rapporti, e di tutte queste necessità razionali, gli stessi Legislatori fanno realmente leggi; e comminano pene, giusta gli stessi rapporti e le stesse necessità, non saranno nel fatto essi esatti esecutori della volontà di Dio? Le loro leggi non saranno fondate sulla legge morale? Essi non eseguiranno forse la medesima per dovere, che in ultima analisi non è che una necessità di ragione? = Però la ragione, qui si aggiungerà, non è sufficiente a se ed i suoi dettati debbono trovar forza, per produrre diritto e dovere, in un altro principio non contingente, ma assoluto, — Io rispondo — E'sufficiente o pur no la ragione a conoscere la esistenza di Dio? Se mi si dirà di no; tutto è finito, perchè quando soggettivamente per noi non esiste Dio, sarebbe stoltezza parlar più di diritto, di dovere, di giustizia ecc. ec. Se poi mi si dirà di sì; in questo caso io replicherò, che come la ragione umana con la conoscenza della creazione e della natura delle cose dimostra ineluttabilmente la esistenza di Dio; così pure, data questa, con la conoscenza delle cose degli uomini, e dei rapporti loro, la stessa ragione può identicamente dimostrare la esistenza dei diritti e de' doveri. In fine, se l'autorità della ragione non può creare, dirò così, diritti e doveri; questi da quale altro fonte potran derivare, che non sia parimenti razionale? — Ecco dunque come la Giustizia umana si giustifica; ecco come Essa è un preciso dovere; ecco come i Legislatori umani, eseguendo i dettati di ragione, debbe dirsi che eseguano la stessa volontà di Dio e la stessa legge morale; e ciò senza che essi si arroghino l'esercizio della medesima, e senza che se la propongano per fine immediato e diretto. = Ho dovuto aggruppare le idee: una nota non permetteva maggior lunghezza; ma, se a Dio piace, spero pubblicare apposito scritto sull'oggetto. Vedrò poi in altra nota, se la pena sia la espiazione del male commesso dal delinquente, e la retribuzione del male pel male — Sulla confutazione del sistema morale, vedi quanto scrisse il sommo Criminalista Mancini contro il Mamiani.

Digitized by Google

4.° La direzione degli uomini però, volendo qui trattare de' soli mali minacciati dalla legge, si ottiene precisamente non meno per effetto della gravezza de' medesimi, che per la certezza in cui quelli saranno di sottostarvi nel fatto, ove agiscano in contravvenzione della stessa legge.

5.° Ogni Legislatore umano, nel punire, non deve proporsi che la estirpazione dei reati nel tempo futuro, di modo che le pene non siano che l'ultima difesa sociale dagli attacchi degli uomini malvagi.

6.° Il male minacciato dev'esser tale, che pei suoi caratteri, attesa la umana natura e la reale posizione di fatto, nel mentre possa, anzi debba persuadere che produca il desiderato effetto, non arrechi sotto ogni rapporto alcun altro menomo male all'ordine sociale.

317 — Queste sei verità, che derivano dalla stessa nostra natura e dal vero carattere della costituzione sociale, menano, parlando nel rapporto legislativo, a poter conchiudere in un modo certo ed irrefragabile.

1.° Che la pena consister debba in un male (259).

2.° Che questo male debba essere innanzi al pubblico essenzialmente morale (260).

3.° Che lo stesso male debba essere realmente tale innanzi alla

(259) Cioè cagione di dolori, e ciò nel modo stesso che il premio si disse consistere in un bene, cioè cagione di piaceri. Si ricordi però qui, che siccome il Premio si ripose non nel bene il quale naturalmente si coglie dalle buone azioni, ma nel bene aggiunto dal Legislatore, e tutto artificiale; così pure la Pena non può stare che in quel male tutto nuovo e tutto distinto dal male che, per la natura delle cose, è conseguenza naturale necessaria delle azioni esternamente criminose.

(260) Questo carattere, che dico essenziale al male della Pena, è della più alta evidenza perchè, ove il male da questa minacciato non fosse *morale* innanzi alla pubblica opinione, lungi dal produrre gli sperati salutari effetti, produrrebbe conseguenze del tutto opposte; ed il Pubblico riguarderebbe la stessa Pena come un altro reato; ed anzichè spuntare nel cuore degli uomini una piena soddisfazione figlia della propria sicurezza, ed un vittorioso interesse ad esser buono, nascerebbero invece dispetto, indignazione e pericoli di novelli reati dal canto di tutti, e particolarmente dello stesso paziente, che per la immoralità del male sofferto, perderebbe gradatamente ogni pudore ed

Digitized by Google

pubblica opinione, di modo che generalmente si creda capace di scuotere la comune sensibilità, e di produrre un dolore (261).

4.° Che sia proporzionato alla gravezza dei reati, desunta dall'allarme che dai reati stessi si calcola doversi produrre nella massa del popolo (262).

ogni ritegno a delinquere. Fate che ora una Pena consista nell'andare una donna interamente denudata, a passeggiar per istrade di Città e frequentate; di certo si dirà che questa Pena acchiuda un male: intanto esso non è morale, perchè la pubblica opinione e la pubblica morale rimarrebbero senza dubbio scandalizzate, e la stessa delinquente, anzichè migliorare, non potrebbe che peggiorare nel suo carattere e ne'suoi costumi.

(261) Quindi può ben dedursi, che non basta alla Pena, ch'essa sia un male positivo e reale per l'individuo che ne vien colpito: è d'uopo altresì che tale sia anche per tutti, perchè appunto tutti sono nella possibilità di delinquere; e se un male si stimasse tale solo da chi positivamente il soffrisse, di necessità ne conseguiterebbe ch'esso non potrebbe servire affatto di freno per la universalità dei governati. E di fatti, il male della Pena cessando di esser tale nei calcoli della mente della generalità degli uomini; come mai la minaccia che di essa si facesse potrebbe esser potente ad allontanare dall'atto criminoso da quella vietato? Parlando di Pena, il solo dolore previsto e presunto può costituirla. Se dunque il male minacciato non sarà un dolore nell'animo di tutti, o, che è lo stesso, non si riguarda come un dolore, qual forza avrà mai per frenare?

(262) Appunto in questo luogo cade in acconcio di esaminare brevemente, se la Pena sia un *male pel male*, siccome dice Pellegrino Rossi e con lui molti altri valorosi Scrittori = E da prima io domando. Si tratta della Pena inflitta dal Magistrato dietro solenne giudizio, o della Pena sanzionata dal Legislatore nel suo codice penale? Se della prima, non vi è quistione, perchè realmente la pena si commina contro un delinquente solo pel reato commesso, e giusta la legge, ed il magistrato non deve pensare ad altro. Ma se la stessa cosa vuol sostenersi in rapporto alla seconda, io, comecchè senta il più profondo rispetto pel filosofo Rossi e per tutt'i suoi seguaci, sono costretto ad oppormi alla loro sentenza; ed è perciò che in questo luogo e nell'ultimo capitolo del 1°. Vol. di quest'opera, ho stimato con Bentham, e nel fondo coi nostri Beccaria e Romagnosi, che la gravezza dei Reati e della Pena debba misurarsi solo dall'*allarme* e solo per provvedere al futuro. Se per ipotesi si desse che un Legislatore si potesse persuadere, che un solo reato fosse possibile fra i suoi governati, penserebbe Egli a punire? Ogni pena che volesse sanzionare sarebbe più giusta? = No certamente: perchè la pena sarebbe vana ed inutile sott'ogni rapporto, e tanto pel tempo precedente alla reale consumazione del possibile reato, quanto pel tempo posteriore alla medesima. Eppure, se la pena fosse assolutamente la retribuzione del male pel male commesso, dovrebbe sanzionar la pena anche pel suddetto caso, e dovrebbe farla ad ogni patto applicare. Questo errore nel definire la Pena è appunto derivato dall'aver voluto attribuire ai Legislatori umani *l'esercizio*, quantunque parziale, della *legge morale*; quello che loro non può affatto affatto concedersi, perchè esclusivamente si appartiene a Dio, il di cui fine, anche in rapporto alla creazione, è sempre assoluto. Ma tolta siffatta attribuzione, la Pena avrà innanzi a

Digitized by Google

5.° Che non ecceda mai i confini prescritti dalla necessità, e, guardato lo scopo della prevenzione de' reati, non acchiuda la menoma violazione degli altri doveri di ogni Legislatore umano (263).

6.° Che sia minacciato con associazione di misure tali, che nella massa del pubblico si generi, alla occasione de' fatti occorrenti, l' assoluta certezza della sua *inevitabilità*, della sua *giustizia*, e della sua *efficacia* ed *umanità*, destando sempre in tutti una piena soddisfazione, e la idea della propria individuale sicurezza (264).

7.° Che abbia parimente, per quanto è possibile, una grande graduazione, onde nella sua applicazione possa adattarsi alla individualità di coloro che dovranno, per reati commessi, esserne gravati (265).

tutti il suo vero carattere, e non più si dirà essere la retribuzione di un male per un male = Vedi il detto ultimo capitolo del 1.° Volume.

(163 Essendo legittimo lo stato sociale, conseguenza naturale è che sia legittimo anche tutto ciò che detto stato necessariamente esige. Quindi è che la Pena, perchè necessaria allo scopo della conservazione dello stesso stato sociale, è pur essa legittima. Ma è da avvertirsi, che essendo lo scopo speciale della Pena la prevenzione dei reati; siccome vedrassi nel capitolo seguente, se i Legislatori per ottenere il medesimo debbono usare tutti i mezzi possibili, e ciò è senza dubbio una verità; non possono però mai, per conseguirlo, mettersi in opposizione all' azione di tutti gli altri mezzi, i quali è pure strettissimo dovere di usare per raggiungere sotto altri rapporti la enunciata conservazione dello stesso stato sociale. La conservazione dello stato sociale è lo scopo generale ed ultimo che comprende tutti gli scopi parziali delle varie branche di un Governo, e questi debbono esser sempre a quello subordinati. = La cosa è assai chiara: del resto sarò costretto a tornare da qui a poco sullo stesso argomento.

(264) Gli enunciati quattro caratteri costituiscono la vera Pena, e nel tempo stesso la fanno veramente utile e soddisfacente. E di fatti: se voi la fate *evitabile*, la legge penale non sarà forse un freno, che per i piccoli scellerati; se sia *ingiusta*, cioè non contenuta nei confini della necessità, e nè minacciata od applicata contro i reali contravventori della legge; anzichè essere un rimedio contro i reati, sarà essa stessa un vero reato: se manchi di *efficacia*, perchè debole a resistere al torrente della malvagità, vanamente si spererà lo scopo proposto: e se in fine sarà *inumana*, desterà orrore, anzichè quella salutare universale soddisfazione, che produce il dolce sentimento della propria sicurezza.

(265) Indefinite sono le circostanze che possono variare la gravezza dei reati, ed è impossibile in astratto di prevederle ed enumerarle. Quindi impossibile è pure per un Legislatore di sanzionare pei reati medesimi pene perfettamente corrispondenti. La cosa è chiarissima. Ma ciò che non può farsi da un Legislatore, può ben farsi, al-

Digitized by Google

318 — Son questi i caratteri in generale della Pena, ed essi mi sembrano tanto essenziali, che ove un solo ne mancasse, io credo che non potrebbe più dirsi Pena sociale, cioè mezzo giusto e conveniente ad estirpare i reati; ma che invece, dileguata ogni speranza di bene, fosse un tormento vano e cagione vera di novelli reati.

319 — Ora, ritenuta in generale della Pena quella idea che è il risultamento dei suddetti caratteri, e volendo meglio distinguere le cose, stimo di poterla definire sotto tre speciali rapporti, cioè nel rapporto della sua *Minaccia*, nel rapporto della sua *Applicazione*, ed in quello della sua *Esecuzione*.

La Pena come minaccia è — *Un male, morale innanzi al Pubblico, necessario, capace di scuotere la umana sensibilità, contro gli autori di un determinato reato dal legislatore minacciato in un modo proporzionato alla sua gravità.*

Nella sua applicazione, può definirsi — *Il male che, dietro legale giudizio ed a termine di legge, vien dal Magistrato comminato contro chi è stato dichiarato colpevole di un determinato reato.*

Ed in fine, guardata nella sua esecuzione, non è che — *Il reale concreto patimento di un dato male, cui si assoggetta taluno per effetto di condanna contro di lui legalmente ed irrevocabilmente pronunciata.*

320 — Le suddette tre definizioni acchiudono con evidenza tutto l'essere della Pena guardata nei diversi suoi aspetti, e ne determinano gli svariati caratteri; di cui la sua natura è capace, il che importava stabilire in questo luogo (266).

meno in gran parte, da un magistrato, il quale disamina i fatti avvenuti. Se però la pena non è assai graduabile, come farà Egli per usare la sua capacità, ed il suo naturale potere? La maggiore adunque possibile graduazione è assolutamente necessaria.

(266) Non mi trattengo a dilucidare le suddette tre date definizioni, perchè il di loro sviluppo sta già nelle cose fin qui dette nei numeri precedenti, di cui sono quelle una necessaria conseguenza.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Dello scopo della Pena

321 — Ma quale sarà l' oggetto e lo scopo della Pena nello stato sociale? — La risposta a tale inchiesta trovasi chiara ed ineluttabile nelle date definizioni e nelle cose dette precedentemente ad esse; perchè ognun che voglia con attenzione considerarle, vi rinviene quanto basti per determinare il fine della Pena. Pure, a meglio fermare e sviluppare le idee occorrenti, ho stimato occuparmi esclusivamente di tale oggetto in questo luogo.

322. — E da prima è d'uopo qui richiamare a mente e ritenere come inconcusse e fondamentali le seguenti verità del diritto naturale e del pubblico diritto; cioè:

1.° Che lo stato sociale per gli uomini sia indispensabile al conseguimento della felicità cui incessantemente aspirano ; di modo che, solo considerando questo stato, si possa ragionare dei diritti e delle obbligazioni,e quindi stabilirne ancora tutte le teoriche relative alle scienze morale-politico-legislative.

2.° Che questo stato sociale sia il solo , in cui mostrandosi nel suo pieno lume la naturale eguaglianza degli uomini, eminentemente si sviluppino quella potenza e quella libertà che Dio ai medesimi concesse, ed in cui osservandosi la comune giustizia sotto lo impero della ragione, si effettui e si ottenga il loro maggiore possibile perfezionamento.

3.° Che però, attesa la umana debolezza, esista la necessità assoluta dei civili Governi, dai quali, nella supposizione che essi siano quali nell' ordine di ragione esser debbono, può solo sorreggersi l'ordine sociale, dichiarando con evidenza e giustizia i diritti di ciascuno, illuminando ognuno su i veri individuali interessi, tutelando tutti con eguale protezione, e da ultimo premiando i virtuosi e punendo i delinquenti.

Digitized by Google

4.° Che realmente questi civili Governi siano e si mostrino in tutt' i loro atti (e ciò per effetto di rigorosa obbligazione nascente dal diritto necessario di natura) quali vengono prescritti dall'ordine morale di ragione, onde in società evitare ogni male e conseguire ogni bene possibile, cioè la più felice conservazione congiunta al più rapido perfezionamento umano, per quanto vien permesso dalla posizione di fatto del popolo di cui voglia parlarsi.

323—Ed a queste fondamentali considerazioni, a fine di conoscere dimostrativamente il vero scopo della Pena, è d'uopo aggiungere la precisa determinazione del significato della stessa parola *Scopo*: perchè senza tale determinazione, la confusione nelle idee sarebbe inevitabile, e quindi inevitabili pure sarebbero le inconseguenze e gli errori.

324 — La parola *Scopo* dunque sembra che inchiuda tre idee; cioè quella di un Essere che agisce; quella di un dato campo o di una data materia su cui si agisce; ed in fine quella di una data direzione, o di una voluta meta cui dall'essere attore si desidera giungere. Può dunque astrattamente ed in generale definirsi lo scopo, per *quella meta cui l'uomo, nel fare una data azione, si propone di giungere.* Dunque lo Scopo non è *che la meta proposta.*

325 — Ma anche quì, per porre in maggiore evidenza tale concetto, e per trarne le giuste conseguenze relativamente all' oggetto in disamina, più cose ancora conviene avvertire, e queste sono le seguenti.

1. La determinazione dell' azione, di cui vuol conoscersi lo Scopo, ossia il Fine, è tanto indispensabile che, senza di essa, si avvererebbe l' assurdo di ricercare un termine senza sapere di qual movimento: e quindi la ricerca di uno Scopo qualunque acchiude e suppone per essenza la idea di un'*azione*, e precisamente di una *determinata azione* dell' uomo — Nella mente umana ogni azione ha il suo preciso e particolare Scopo: ond'è, che questi due estremi

Digitized by Google

sono relativi e connessi fra loro, ed è impossibile concepir l' uno senza supporre l' altro (267).

2.° Lo Scopo vero di una data azione qualunque non può essere che la meta proposta da chi la fa. Con ciò si vuole escludere dal poter essere caratterizzati per Iscopo di un' azione gli effetti non voluti, ma che, per la concatenazione esistente fra le cose tutte dell' universo, possono nascere dall' azione istessa (268).

3.° Non solo non possono caratterizzarsi per Iscopo di un'azione gli effetti che nascono solo per la enunciata concatenazione fra gli Esseri del creato; ma nol possono neppure quegli effetti intermedii, i quali si avverano fra l'azione voluta e l' ultima meta desiderata, e che servono quasi di scala per giungere alla meta istessa. E parlando con proprietà, i primi riterranno il nome ed il carattere di *effetti*, come che indirettamente prodotti, ed i secondi il nome ed il carattere di *mezzi*, conoscendosi lo *Scopo* solo nella meta proposta,

(267) L' uomo è un Essere intelligente, ed è fornito di una libera volontà la quale, dietro i calcoli appunto della intelligenza, si determina ed agisce pel suo creduto meglio. Quindi solo quando le azioni sono l' effetto di determinazioni illuminate e libere posson dirsi sue. Dunque ogni azione dell'uomo, ossia ogni azion sua è diretta ad ottenere un fine, e questo è l' oggetto con cognizione e liberamente voluto, ossia è lo Scopo, nella di lui mente dell' azion sua. Dunque veramente, siccome ogni azione esige uno Scopo, così la esistenza di uno Scopo suppone un' azione, cui lo stesso si riferisce. Dunque dette due cose, *azione e Scopo* sono relative e necessarie.

(268) È un sacro e giustissimo principio in diritto penale, che le Pene sono personali al solo delinquente, perchè se Egli fu solo nel delinquere, è giusto che solo pur soffra; e sarebbe cosa barbara e feroce far soffrire altri ancora per lui. Eppure punendosi, per delitto commesso, un Padre di famiglia (coi ferri a vita p. e. od anche a tempo) che solo con le sue fatiche alimentava la sua tenera famigliuola; chi potrà pensare che questa non soffra, e forse ancora di più dello stesso delinquente, sotto svariati rapporti? Intanto si volle mai il soffrire di lei? Che non farebbe la Società per far bere il calice amaro al solo delinquente, e sollevare tanti miseri innocenti? Ma tanto è = Noi non possiamo cangiare la natura degli esseri, e nè le loro naturali e necessarie relazioni; e vincolati da quella divina catena che tutte allaccia le cose dell' universo, dobbiamo sottostarvi. Ma non per questo lo Scopo del Magistrato nel punire un delinquente è meno relativo ed esclusivamente tale al solo delinquente; e quindi gli effetti dolorosi della enunciata infelice famigliuola non può dirsi che abbiano costituito lo Scopo ed il fine dello stesso Magistrato. Essi invece sono nati solo per conseguenza della connessione dei rapporti fra la stessa famigliuola e lo stesso delinquente punito, e quindi sono unicamente effetti necessarii, ma non affatto voluti. La cosa non ammette il menomo dubbio.

Digitized by Google

che nella mente dell' attore non può riguardarsi che come un bene.

4.° Detta meta però di una data azione, della quale a ragione si appella Scopo, non deve poter essere il termine finale di altre azioni, perchè la varietà delle azioni dipende dalla varietà del fine cui sono dirette, e quindi non sarebbe caratteristico; che anzi sarebbe in modo tale indeterminato, da nulla poter produrre in vantaggio della scienza. Se ogni Scopo suppone una *data azione*, fatta unicamente per raggiungerlo, l'azione istessa non deve poterne conseguire altro; diversamente l'operato andrebbe al di là del voluto (269).

326 — Ed importantissimo è il fare tali osservazioni e lo stabilire le cennate distinzioni, perchè, ripeto, e particolarmente nelle ricerche morali, indagando lo Scopo di una operazione, o di una scienza qualunque, spesso si avvera che si confondano con esso, o l' *effetto* generalissimo materialmente riferibile ad ogni altro atto umano, o gli *effetti* che nascono solo per la suddetta esistente connessione, o gli altri che sono unicamente *mezzi* per giungere al vero fine proposto: e questa confusione può condurre, come tante fiate ha condotto, ad erronee e dannose conseguenze.

327 — Pertanto così precisate, e così confinate le idee in rapporto al significato di ciò che dicesi *Scopo* astrattamente contemplato; non rimane, ricercando quì lo Scopo della *Pena*, che avvertire, considerarsi la medesima solo come minaccia legislativa; perchè, in rapporto alla sua *applicazione* ed alla sua *esecuzione*, lo Scopo è diverso, e si riduce al dovere che hanno i Magistrati di obbedire alla legge penale positiva, la quale, nel mentre comanda agli uomini di condannare dietro solenne giudizio chi fece un' azione da essa proibita, impone agli altri di realizzare le pronunciate sentenze fatte irrevocabili contro coloro che ne furono colpiti.

328 — Ora dunque, quale sarà mai lo Scopo proprio ed esclusivo della Pena nella Società, considerata nella sua intrinseca natura e come minaccia legislativa? Esso non si rinviene, nè in altro si può rinvenire, che nella *Prevenzione* dei reati. — Ponetevi con la im-

(269) Ciò sarà dimostrato da quì a poco nel N. 342.

Digitized by Google

maginazione nel posto di un Legislatore; riconcentratevi con serietà in tale novella posizione; consultate tutt' i doveri e tutt'i diritti che per effetto della medesima vi sono imposti e conceduti ; fate che innanzi al vostro pensiere si presenti questo essere astratto e morale denominato *Pena*; risolvetevi a volerlo usare per lo bene sociale in un modo qualunque; studiate l'effetto che potreste e che dovreste da esso sperare unicamente; e voi sarete costretto a persuadervi, che la sola Prevenzione dei reati è ottenibile dalla Pena, e che questa sola *Prevenzione* potete proporvi con la minaccia della Pena istessa (270).

(270) Io qui realmente mi figuro di vedere un legislatore, che per la prima volta ascenda al Trono e che per la prima volta giunga al Governo di un popolo qualunque. Egli è sano di mente ed ha retto il cuore. Il primo suo pensiero è quello di render felice il suo popolo sotto ogni rapporto. È questo il suo ultimo scopo e sta fitto nel più profondo del di lui cuore.— Non desidera altro, e nè altro può desiderare, perchè sa bene che in questo solo stanno la sua potenza e la sua gloria. Ma Egli vede, che lo scopo della felicità è troppo vago. Agendo, non potrebbe ad esso, come a faro di salvezza, volgere con precisione gli atti suoi, poichè per volerlo conseguire direttamente, li perderebbe senza fallo. Egli dunque considera con serietà i suoi governati: disamina i loro diversi rapporti e calcola i conseguenti loro bisogni. Divide quindi il suo Governo in tante branche per quante sono le specie de' bisogni medesimi; Le distingue nel suo pensiere, ed assegna a ciascuna i proprii e precisi confini, proponendosi anche per ciascuna di esse un campo distinto di azioni e reazioni. Tutto ciò fa in modo però, che queste azioni e reazioni non siano realmente disgiunte e ne portino a conseguenze e a fini opposti; che anzi da savio e buon Legislatore vuole che convergan tutte al fine ultimo e generalissimo, qual'è la prosperità e felicità di tutt' i suoi governati. Ecco quindi che Egli crea e distingue i diversi ministeri p.e. quello delle civiche provvisioni, quello delle finanze, quello degli affari esteri, quello della forza armata, ed in fine quello della giustizia. Certamente in ultima analisi tutti questi rami tendono nella sua mente allo scopo del benessere universale; ma, come che niuno nella sua esecuzione possa trovarsi in contradizione degli altri, ciascuno ha il suo scopo speciale, e lo stesso legislatore, nell' emanare sanzioni relative a ciascuno di essi, non fa che pensare a questo solo, ad onta che sia certo, che così operando, soddisfaccia pure a quello. Egli dunque, quando trattasi di una branca speciale di Governo, non può avere che lo scopo speciale di essa. Così questo proponendosi, quello pure consegue, e ciò per la natura stessa delle cose. Ma Egli medesimo, versandosi intorno ad una sola branca nel miglior modo possibile, rispetta con la sua azione i confini delle altre. Se questo rispetto non avesse, si opporrebbe alla sua fondamentale missione; edificherebbe, e distruggerebbe ad un tempo; il che implicherebbe un assurdo e lo farebbe cadere in vergognosa contraddizione. Ora, io domando: è savio, è ragionevole, è di dovere questo procedere? E chi può negarlo? Dunque se la cosa è tale; quando un Legislatore farà il codice penale, il suo scopo speciale non potrà

Digitized by Google

329 — Nè qui si dica, obbiettando, che vanamente si stabilisca come scopo della Pena la prevenzione dei reati; che questa *Prevenzione* si procuri anche con tutti gli altri mezzi igienici di già superiormente indicati; e che la stessa Pena, indipendentemente dalla Prevenzione partorisca pure *la più felice conservazione ed il più rapido perfezionamento umano*, il che costituisce lo scopo generale del diritto pubblico. Perchè, comunque da una parte tutto ciò sia vero, non è però men vero dall'altra, che nel primo caso nasca la prevenzione dagli altri mezzi igienici, non perchè un Legislatore li usi propriamente per produrla, ma solo per conseguenza di quella connessione, di cui sopra si è parlato; e che nel secondo la sola *Prevenzione* dei reati sia l'ultimo effetto proposto caratteristico della legislazione penale, come che questa indirettamente produca ancora la più felice conservazione ed il più rapido perfezionamento umano.

330 — Invano pure sembra che si dica, per distruggere la sopra annunciaia teorica, che la prevenzione dei reati non sia *l'espressione rigorosa dello scopo della giustizia penale*; che la medesima, la quale è la giustizia assolutamente applicata ai fatti sociali potrebbe esser *menata fuori dei limititi della stessa giustizia assoluta onde ella emana*; e perciò relativamente alla misura della Pena, *non vi sarebbe più quistione*; che quel governo, il quale ritenesse come scopo delle leggi penali la sola prevenzione dei reati, sarebbe *nel diritto ed anche nel dovere di usare ogni sorta di mezzi per conseguirlo*; e che da ultimo se la cagione primitiva e diretta, che animasse il Legislatore nel punire, stesse nel male che volesse prevenirsi, *sa-*

essere che la *prevenzione de' reati*, in che sta la pubblica sicurezza, ed esclusivamente questo, come che poi questo stesso scopo, per la natura delle cose, tenda al fine generale e produca pure effetti al medesimo corrispondenti. Se così ragionar non si volesse, si dovrebbe cancellare la idea, nelle diverse scienze, di ogni scopo speciale, e tutto riferir si dovrebbe allo scopo generalissimo = E poichè, ogni scienza è diretta alla felicità degli uomini, questa potrebbe essere scopo di tutte. Ma chi mai ha ragionato in tal modo? = Dunque ben si disse, che lo Scopo della Pena nella mente legislatrice sia la Prevenzione dei reati.

Digitized by Google

rebbe mestieri di conchiudere che a rigore la pena potesse essere inflitta indifferentemente all'innocente ed al colpevole (271)

331 — Tutte queste cose, se non m'inganno, e col massimo rispetto al celebratissimo filosofo Pellegrino Rossi; come che senza dubbio siano assurdità le più evidenti che è dato all'uomo di poter immaginare; non sono però vere, e fanno al principio della prevenzione malfondate ed ingiuste imputazioni (272).

(271) Son questi i pensieri di Pellegrino Rossi: ma giova trascrivere le sue vere espressioni — « La giustizia umana, egli dice, è un elemento dell'ordine sociale: « la giustizia assoluta, un elemento dell'ordine morale. Lo scopo della giustizia « assoluta sta nel di lei proprio adempimento; ella è perchè ella è = Lo scopo della « giustizia umana è esteriore e limitato — È ancora la giustizia assoluta; ma la giu- « stizia assoluta applicata solamente alle violazioni de' nostri doveri verso degli altri, « in quanto queste violazioni turbano sensibilmente l'ordine sociale. = Applicandosi « a' fatti sociali, non deesi proporre uno scopo che può menarla fuori de' limiti della « giustizia assoluta ond'ella emana. Il prevenire i delitti, si dice, è un diritto del go- « verno. E più che un diritto, è un dovere. Ma è mestieri di compiere i doveri con un « mezzo qualunque o pure con un mezzo legittimo? Il padre ha il dovere di nudrire i « suoi figliuoli: ma potrà egli nutrirli rubando, quanto bene egli potesse così meglio « nutrirli che colla sua fatica? = Il cittadino ha il dovere di obbedire alla legge, ma « dee obbedire ad una legge iniqua, ad una legge che gl'ingiungesse di prostituire la « sua prole? = Il governo ha il dovere di prevenire i delitti: ha egli però diritto ad « ogni sorta di mezzi? Ei dunque potrà, se ha abbastanza di catene e di custodi, far del- « le liste di sospetti ed inviarli a' pubblici lavori: potrà ritenere nelle sue galere tutt'i « condannati che hanno scontata la loro pena e non offrono complete garentie di loro « rigenerazione: che non potrà egli? Si riscontrino i fasti della tirannia — La repres- « sione de' delitti con la pena non è adunque legittima se non a condizione che la pena « si applicherà a'rei, ed a'rei soltanto. = Ma qual pena? Come prima si trapassi di un « jota il male meritato, non avvi più giustizia: si ricade nel sistema dell'interesse = Si « è dunque, e al più al più, la pena meritata = Ma onde proviene direttamente il « diritto d'apportar la pena? = Proviene dal male che vuolsi prevenire, o veramente « dal male commesso dal colpevole? = Se la cagione primitiva e diretta sta nel male « che vuolsi prevenire, è mestieri conchiudere che a rigore la pena può essere inflit- « ta indifferentemente all'innocente ed al colpevole = Parimente, ove trovasi la mi- « sura della pena meritata? Nel male che si ha da prevenire, o nella natura e gravità « del delitto commesso? Se nel male che si ha a prevenire, non è più quistione di « giustizia; la giustizia non ha altra misura che la natura e la gravità del delitto » = *Trattato di diritto penale tom.* 1 *cap.* 13 *pag.* 200.

(272) Pellegrino Rossi dopo aver detto quanto si trova riportato nella precedente nota, aggiunge con meraviglia nel cap. 2.° del 2.° tomo di dett'opera = *Che è uno scopo unico, finale, assoluto e ad un tempo subordinato ad un principio superiore ed in-*

Digitized by Google

332 — E da prima; io convengo col Sig. Rossi, che la giustizia umana non debba proporsi uno scopo che possa *menarla fuori de'limiti della giustizia assoluta ond'emana*: che anzi aggiungo, che queste due giustizie, prescindendo dalla diversa estensione dello scopo che si propongono, e dalla diversità de' mezzi che hanno , sono la stessa e medesima cosa. Nella realtà , o meglio nella materialità delle cose non esiste certamente la giustizia. Questa non è che un concetto della nostra mente derivante dalle relazioni dell'uomo con Dio e cogli altri uomini, secondo l'ordine morale di ragione. Ond'è che, consistendo essa nella conformità a tale ordine, ed in rapporto a noi nella sola cognizione di tale conformità ; relativamente alla sua intrinseca indole ed alla sua essenza è , e dev'essere sempre unica ed identica. Come mai dunque la giustizia umana potrebbe conservare la sua natura ed il suo carattere, ove per poco si opponesse alla ginstizia assoluta?

333 — Ma data la verità ineluttabile di tale concetto, io, a dir vero, non so comprendere come il prelodato filosofo sia stato costretto a conchiudere, che un Legislatore nel punire, proponendosi l'esclusivo scopo della prevenzione de' reati , possa per questo solo *esser menato fuori de'limiti della giustizia assoluta*: che per questo istesso non vi sia *più quistione di giustizia in riguardo alla misura della pena*; che si debba permettere di *punire anche l'innocente;* e che a conseguire la desiderata prevenzione *possano usarsi tutt'i mezzi fisici che si credono, o siano proprii per l'oggetto* (273).

violabile? — Ma la sua meraviglia si troverà intempestiva, ove le cose siano intese nel senso per me esposto; ed ogni lettore che profondamente pensi, troverà che in fine la quistione sarebbe di parola, ove si escludessero le due proposizioni realmente erronee, e nocive del Rossi, cioè che i legislatori sociali *esercitano la giustizia morale*, e che la pena sia *il male retribuito pel male* — Vedi la nota precedente.

(273 L'economia nello spendere è certamente un dovere per ciascun uomo. Ma questo dovere non esige che tutti gli uomini, ad onta che abbiano una eguale ricchezza spendano con egual misura; e sarebbe cosa ridicola il dirlo; perchè certamente l'uomo scapulo spende meno dell'uomo ammogliato, e questo anche meno di chi ha moglie, figli e genitori cadenti. Così, ad onta della disuguaglianza dello spendere, si diranno esser tutti egualmente economici. E perchè ciò? Certo perchè, quando si tratta di dovere di

Digitized by Google

334 — È vero o no, che un Legislatore, minacciando una pena col fine di prevenire i reati, debba rispettare *contemporaneamente* e *rigorosamente* tutti gli altri suoi sublimi doveri? È vero o no, che i qualunque mezzi preventivi che possa usare lo stesso legislatore, non debbano opporsi agli stessi doveri, che anzi debbano convergere con lo scopo loro? E se tutto ciò è vero, come mai vorrà dirsi, che debba o possa avverarsi, ch'Egli sia menato fuori de' limiti della giustizia assoluta? Ciò è sotto ogni rapporto impossibile: che anzi allorchè si ottiene realmente per mezzo della pena la prevenzione di un qualche reato, questa non fa che rafforzare i principii della eterna giustizia nel corpo sociale e fra gli uomini.

335 — E di fatti la prevenzione de' reati non è che la distruzione e la estirpazione del germe del disordine, cioè della ingiustizia nella società; e chi tale germe distrugge, non fa che ravviar gli uomini al sentiere della giustizia; e come che questa, ottenuta dalla pena, non sia che esteriore, essa è sempre bastevole per la società; e dall' altra parte è sempre probabile che le buone abitudini esteriori conducano anche alla rettitudine interna.

356 — Che poi il legislatore, il quale minacci la pena col solo scopo della prevenzione de' reati, debba *contemporaneamente e rigorosamente rispettare* tutti gli altri sublimi suoi doveri; ciò deriva dalla natura ed essenza dello stesso suo carattere, nonchè dallo stesso titolo che gli dà il diritto di minacciarla, e di farla realmente applicare e soffrire: perchè, o egli, prima di sanzionare il codice

economia, si deve sempre aver riguardo agli altri doveri, che gravano sopra le persone di cui si parla; sapendosi bene che le medesime per adempire al dovere dell'economia, non possono omettere l'adempimento degli altri doveri imposti dalla propria condizione, e quindi non possono tutti nel fatto con egual misura spendere, come che siano poi egualmente economici. La cosa è ovvia e triviale — Ora applicando queste idee alla nostra disamina, ognun vede l'equivoco per effetto del quale il celebre Pellegrino Rossi ha date le enunciate interpretazioni al principio della Prevenzione. Egli l'ha visto come usato da chi niun altro scopo avesse e niun altro dovere, nel mentre che un Legislatore qualunque ha molti scopi speciali e molti doveri, e senza dubbio gravissimi pel loro carattere; e quindi è di assoluta necessità che, soddisfacendo ad uno di essi, non calpesti gli altri, e nè faccia sorgere innanzi a se alcun ostacolo per lo adempimento loro.

Digitized by Google

penale, avrà provveduto a quanto prescrivono i principii santissimi del pubblico-politico-naturale diritto; ed in questo caso (non potendo cadere in contradizione con se stesso) benchè minacci le pene con lo scopo di prevenire i reati, pure questo scopo sarà sempre subordinato a tutte le altre viste di morale giustizia, e di politica saviezza; o Egli, senza nulla aver fatto precedentemente di quanto esige lo stesso pubblico diritto, vorrà usar delle pene, minacciandole contro i voluti delinquenti; ed allora la pena, lungi dall' essere un atto di legislazione preventivo, sarà invece essa medesima un atto illegittimo, un abuso di potere, un vero delitto.

337 — Ma se ogni legislatore, per essere nel diritto di punire, è d'uopo che abbia prima fatto tutto quello che è necessario per conservare e perfezionare i suoi governati, conformemente alla sua posizione di fatto; e se è indispensabile ancora, che con le pene, nel mentre si aspira a prevenire i reati, si debba arrecare solo quel male che è conciliabile con tutti gli altri diritti degli uomini viventi nella società; come mai (dato che tanto si faccia) il signor Pellegrino Rossi ha potuto scrivere; che il punire con lo scopo della sola prevenzione distrugga ogni misura di pena, ed autorizzi il Legislatore *ad usare ogni mezzo possibile, e quindi ad incatenare e mandare ai pubblici lavori quanti più individui possa, a ritenere nelle galere i condannati come che abbiano finita la pena, ed a colpire anche gl' innocenti*? Tutti questi fatti suppongono essi mai un legislatore giusto e savio sotto tutti gli altri rapporti, o suppongono invece un tiranno?

338 — Vero è che, conciliando le pene con tutti gli altri diritti degli uomini, non si può sempre ottenere la totale ed assoluta prevenzione, la quale si otterrebbe, ove si ponessero gli uomini nella *fisica* impossibilità di eseguire dei reati: ma ciò, se da un lato pruova che gli umani poteri sono limitati, e che noi dobbiamo sottostare alla necessità di natura; dall'altra non può mai autorizzare, per ottenere un' assoluta prevenzione, a calpestare il menomo dei diritti degli uomini. Se tanto si pretendesse, si cadreb-

Digitized by Google

be in manifesta contradizione, e si autorizzerebbe la tirannia. Fra gli uomini e per gli uomini il maggior bene, cui è dato aspirare a ciascun di loro, è quello che può ottenersi conciliando la posizion di fatto, nella quale si trovano per effetto de' voleri veramente sovrani della inalterabile natura. Ogni altra speranza tornerà sempre vana; e se l' orgoglio umano vorrà ancora estendere le sue pretensioni, non si avranno che delitti e miserie.

339 — Che se in fine dalla disamina del principio della *prevenzione* si vuole per poco passare a discutere quello ritenuto dallo stesso filosofo, mi sembra che le cose superiormente stabilite, rimangano sempre più afforzate e dimostrate.

340 — Dice dunque Pellegrino Rossi — *Il suo* (giustizia penale) *scopo essenziale e diretto si è lo ristabilimento dell' ordine sociale leso e turbato, in uno de' suoi elementi, da un delitto.. . Gli effetti naturali della giustizia penale sono l' istruzione, lo spaventamento e l' emendazione* — in un altro luogo aggiunge — *Perchè la legge penale ? Perchè volere che si faccia giustizia? Per conservare e proteggere l' ordine sociale: Noi l' abbiamo dimostrato nel libro primo. Si è questo lo scopo finale, ed il principio della legittimità della giustizia umana* (274) — E tutto questo dice il prelodato Scrittore, dopo aver combattuto il principio ed il concetto della prevenzione, che Egli ha riguardato, giusta si è di sopra osservato, come contrario alla giustizia assoluta e morale.

341 — Ma io domanderei ; di quale ristabilimento di ordine sociale vuole parlarsi ? Di quello che è relativo al tempo trascorso, o di quello ch' è relativo al tempo futuro ? Se del primo ; ogni mezzo legislativo, di qualunque natura voglia idearsi, sarebbe vanamente usato, perchè il passato non è, nè esser può in potere di alcuno. Se poi s' intenderà parlare di quello relativo al tempo futuro, poichè questo effetto si può ottenere *solo* col fare che non si avverino quei reati, dai quali, giusta l' esperienza, l' or-

(274) Pellegrino Rossi: *Trattato di diritto pen.* tom. 1° cap. 13, pag. 202, 203, tom. 2° cap. 2° pag. 180. Edizione di Napoli del 1832.

Digitized by Google

dine sociale venne turbato; esso non sarebbe che una vera *prevenzione*. E qui è giusto di osservare che impropriamente anche in quest' ultimo senso si parlerebbe di ristabilire l' ordine sociale, ma invece si dovrebbe parlare *d' impedire il progresso del disordine*.

342 — Guardandosi poi la cosa sotto altro rapporto, può ognuno rilevare, che il voluto scopo del ristabilimento dell' ordine sociale non sarebbe tampoco caratteristico ed avrebbe il difetto di una troppo estesa generalità. Anche le leggi e la giustizia civile si propongono di ristabilire l' ordine, quando richiamano gli uomini allo adempimento delle obbligazioni che per natura hanno, o che da loro sono state contratte, e che quindi sono abnegate; per lo che lo scopo del ristabilimento dell' ordine sarebbe comune anche alle leggi civili; e forse la stessa cosa si potrebbe pur dire di ogni altra disposizione legislativa. A tutto questo si deve aggiungere, che la idea di ordine, come troppo generale, così è pure troppo vaga e troppo incerta; di modo che troppo variatamente potrebbe definirsi tra gli uomini, e questo inevitabilmente condurrebbe a funeste conseguenze (275).

243 — Che se in fine vogliano considerarsi i naturali effetti, di cui discorre lo stesso filosofo signor Rossi, cioè *la istruzione*, *lo spaventamento e la emendazione*, chiaro si vedrà, che i primi non sono che l' effetto immediato e morale della pena, e che ben può dirsi il mezzo esistente nella natura dell' uomo posto in attività per portarlo alla Prevenzione, ossia all' allontanamento dei reati, e che l' ultimo acchiude esso medesimo la idea precisa della prevenzione, come che parziale e relativa al solo colpevole, contro cui si è eseguita una pena legalmente pronunciata. Cosa è mai la emendazione, se non il cangiamento del colpevole carattere dell' uomo, in quello di osservatore dell' ordine e delle leggi? E ciò che è mai

(275) La ineluttabile pruova di questa assertiva sta quasi in tutt'i libri, in tutt'i giornali, e forse anche in tutti gli atti governativi che si sono pubblicati e promulgati dal 1848 in poi presso tutte le nazioni di Europa. La parola *ordine* rappresenta il vero Proteo de' tempi moderni.

Digitized by Google

se non la prevenzione ottenuta, cioè la sicurezza che chi fu colpevole pensi a non più esserlo nel tempo futuro?

344 —Sembrami dunque dimostrato, che data una savia legislazione, lo scopo del legislatore nel minacciare la Pena, sia la Prevenzione, come che possa produrre e produca altri effetti ancora, dei quali alcuni sono egualmente utili alla società, e altri servono solo di mezzo allo stesso scopo della prevenzione.

CAPITOLO III.

Del diritto di punire nel Sovrano (276).

345 — Ho visto cosa sia la pena nelle civili Società, e l'ho definita nel suo triplice aspetto. Ho disaminato pure quale esser convenga lo scopo che i Legislatori, quelle governando, possano e debbano proporsi nell'usarla.

346 —Ora è necessità dimostrarne non meno la legittimità, che

(276) Un distinto Scrittore del nostro Regno ha dichiarato di rimaner sorpreso dei termini usati nel proporsi e risolversi la quistione relativa alla pena, con cui nella società sono colpiti i delinquenti; perchè, anzicchè discutersi del *dritto*, si sarebbe dovuto invece parlare del *dovere* di punire. *Il Legislatore che scrive una pena*, egli dice, *il magistrato che la infligge; la mano che materialmente la esegue, adempiono un penoso dovere, non ispiegano l'esercizio di un diritto.* — Ma, con rispetto al signor Lanzilli, non sembrami nè giusta, nè conveniente la sorpresa da cui si dichiara investito. Il Sovrano, ossia il Capo di una Nazione, nel minacciare la pena, non è mosso immediatamente da un dovere, sibbene da quella facoltà, ossia diritto, per la quale può solo compiere esso dovere: e per questo fa solo ciò a che lo costringe una fatale necessità, e che vale come di mezzo necessario per raggiungere il suo doveroso scopo, cioè la felice conservazione, e per quanto può, il miglioramento del suo popolo. Dunque il Sovrano non ha il dovere di punire. Il solo suo dovere è di volgere la Nazione alla maggiore felicità possibile; e se Egli comanda ed attua il magistero penale, lo fa solo perchè questo è un mezzo necessario al conseguimento di quello. Se, p.e., si ha il dovere di portarsi in Roma, e per andarvi, deve di *necessità* passarsi, *puta*, per Rieti; sarà forse ben detto, che si abbia il dovere di portarsi anche in quest'ultima città? No, con proprietà parlando, perchè, trattandosi di doveri, si mira sempre allo scopo finale: il transito quindi per Rieti non è che un mezzo necessario per portarsi in Roma, ossia per adempiere al proprio dovere. Lo stesso però non può dirsi in riguardo al diritto di punire, perchè, dandosi in ipotesi nel fatto legislativo la minaccia e la comminazione delle pene, è a discutersi sempre ed è a sapersi, se esse siano o pur no minacciate ed applicate con diritto: e questo è precisamente quello che si fa da tutti gli Scrittori, che trattano di tale argomento.

Digitized by Google

la origine. I reggitori delle civili Nazioni, qualunque siasi la forma del Governo, hanno essi realmente il diritto di punire? Se l'hanno; come mai giunge nelle loro mani un sì tremendo e salutare potere? — Ecco due importantissime dimande che, a dir vero, si compenetrano fra loro, alle quali conviene quì rispondere adequatamente, ed intorno a cui è d'uopo d'infondere nell'animo de' leggitori la più tranquilla persuasione.

347. — Potrei da prima già dire: quale assunto volete voi che io dimostri, quando in tutt' i tempi e presso tutt'i popoli, qualunque siano state le vicende loro, e nei Governi della più lagrimevole barbarie, ed in quelli della più avanzata civiltà, si è sempre e costantemente punito? Sarebbe mai stato possibile che, nella non esistenza di un tale diritto, nessun popolo avesse, anche una sola volta, cacciato un grido, e fosse stato pur cupo e sommesso, per opporsi in nome delle avvilite Nazioni a tanta vergognosa ed universale oppressione? L'uso del punire, così antico, così generale, e così costante senza il menomo reclamo mai, non porta forse con se medesimo la più luminosa pruova di essere esso solo e giusto e legittimo? (277)

348 — Tutto ciò, a dir vero, sembra assai logico, ed io asserendolo nella dimostrazione dell'origine e della legittimità del diritto di punire, potrei per tutta pruova appellarmi al gravissimo titolo

(277) Per quanto io sappia, il solo filosofo inglese Ower ha voluto dimostrare, che l'uomo non potesse andar soggetto a pene e ricompense fattizie; e che le semplici conseguenze naturali del proprio fatto gliene fornissero adequate retribuzioni. Ma, in rapporto a tale opinione, io non saprei dir meglio di quello che ha scritto il prelodato Sig. Lanzilli. «L'errore di questo grand'uomo, dice il suddetto Scrittore, avrebbe dell'inconcepibile, se non ve l'avesse trascinato il prestigio di un error più grave, col quale sembra negare ai fatti umani ogni principio di libertà — Io non torrommi briga di confutarlo; perchè laddove Sir Ower la pensi, com'è verisimile, diversamente da quel che dice, sarebbe affatto inutile il dimostrargli una verità, della quale divide la persuasione con tutti gli uomini di buon senso. Ove all' opposto si attenesse di buona fede al suo principio, non saprei comprendere come si abbia data la pena di proporre dei nuovi sistemi sociali, e tener discorso di pene e rimunerazioni ad uomini che, anche volendolo, *non avrebbero la libertà* di piegare al suo ragionamento. » — *Lanzilli: Teorica della Legislazione sviluppata sulle basi di un novello principio, vol. 2, pag. 10* — Non sono forse giuste e sensate tali riflessioni?

Digitized by Google

della storia e dire; ciò basta. Ma poichè nell'età moderne e particolarmente nel tempo in che viviamo, questo assunto è stato profondamente discusso dai più celebrati Scrittori di cose politico-penali; e poichè vario è stato pure il pensar loro, di modo che potrebbe quasi dirsi di essere ora dubbio quello stesso che per tanti secoli si è ritenuto come certo ed incontrastabile; non posso dispensarmi di richiamare sopra di esso l'attenzione dei giovani studiosi, discutendo almeno i pensamenti altrui, ed esponendo sull' oggetto anche la mia qualunque siasi opinione (278).

349 — Che dunque dirò io? Per me sta che il pensiero del nostro filosofo italiano Gio: Domenico Romagnosi sia tale, che valga a persuadere pienamente ed ineluttabilmente, non meno della legittimità del diritto in disamina, che della sua vera origine (279)

(278) A dir vero, siccome già ho detto nella precedente nota, a mala pena qualcuno e forse niuno con serietà ha scritto, che i Sovrani, sia che si volesse da loro esercitare un diritto, sia che si vedessero nella necessità di adempiere ad un rigoroso dovere, non debbano mai punire. Ma se tanto non si è osato di sostenere con vera convinzione, ben si è quistionato, e tuttora si quistiona sull'origine della pena, e pel modo di riconoscerla legittima. Chi le dà culla nella vendetta il di cui sentimento stima necessario alla natura umana. Chi la riporta ad un contratto formato dagli uomini all'entrare nello stato sociale. Altri come la esecuzione della legge morale affidata a ciascun uomo dalla stessa natura. Ed altri in fine diverse origini pure danno ad essa. Ma ciò che rileva sopra tutto si è, che ognuno, disapprovando gli altrui sistemi, si riconcentra nel proprio concetto, e solo in questo vede la vera origine, e la ineluttabile legittimità della pena. Ora, come innanzi a tanta varietà conservare profondo silenzio? Questo non accennerebbe forse a ritenuta incertezza? E la incertezza nella scienza, trasfusa ai giovani studiosi, quali tristi conseguenze non produrrebbe anche in rapporto alla stessa esistenza del diritto di punire?

(279) Il sistema di questo gran filosofo sull'oggetto che io ho abbracciato, e di cui mi sono fatto debole sostenitore, trovasi sviluppato nella sua opera, che ha il titolo *Genesi del Diritto penale*. Ora prego ogni mio lettore, e con particolarità prego i giovani dedicati allo studio delle scienze morali, legislative e politiche, a meditare profondamente detta opera, dopo peraltro aver meditato sull'altra, che ha il titolo di *Assunto primo della scienza del dritto naturale*. Essi ne raccoglieranno sommo vantaggio e con particolarità i secondi, i quali in dett'opera non solo troveranno la dimostrazione più luminosa delle teoriche dell'autore sull'origine e sulla legittimità del *diritto di punire;* ma avranno anche il destro di accrescere le loro cognizioni in rapporto alla scienza di cose morali e politiche, e di abituarsi ad essere logici ed esatti ragionatori.

Digitized by Google

350 — Egli, questo profondo politico, considerando gli uomini nello stato selvaggio, e ciò ipoteticamente e solo per la pienezza dell'analisi, incomincia dall'osservare qual'è nel fatto la nostra natura; e ritenendo che l'uomo, o meglio tutti gli uomini *indistintamente, egualmente e per effetto necessario della loro costituzione* siano dotati dell'amor di se, e portati tutti a ricercar senza posa la propria individuale felicità, ne conchiude, che per essi tale irresistibile tendenza costituisca un vero diritto.

351 — E posto tale diritto, che è precisamente il diritto della *Conservazione*, e riconosciuto ancora fra gli uomini medesimi quello della *eguaglianza*, che deriva dalla loro *simile costituzione*, e dalla *universalità* nel fatto della enunciata tendenza, ne conchiude la esistenza dell'altro diritto in ciascun uomo di rimuovere e di allontanare da se *qualunque ostacolo*, che dagli altri uomini frappor si potesse al godimento della stessa conservazione, purchè però l'ostacolo medesimo non fosse o *giusto*, od anche solo *necessario* (280).

(280) Che gli uomini tutti abbiano una identica costituzione, ed una identica anima, è cosa che non soffre il menomo dubbio, come che si osservi una indefinita gradazione nelle individuali organizzazioni e nelle individuali morali facoltà degli uomini medesimi. E fuori dubbio è pure, che gli stessi uomini sentano tutti un identico desiderio della propria felicità, ad onta che svariatissimi siano gli oggetti, ai quali nel concreto lo stesso desiderio si volga. Ora dati per evidentemente veri questi due fatti, la di cui universalità dispensa da ogni pruova, è gioco — forza conchiudere; che gli uomini tutti abbiano il diritto della propria conservazione; che questo diritto sia eguale in tutti; e che quindi abbiano tutti egualmente l'altro diritto dell'individuale difesa. Sono queste deduzioni reali, che senza il rossore della mensogna non possono affatto impugnarsi. Dio autore supremo del creato, che mai sarebbe nel pensiere di chi dicesse il contrario? Avrebbe Egli potuto e voluto nella sua infinita sapienza, e nella sua immensa bontà, così costituir gli uomini, e loro concedere universalmente un tanto forte desiderio, cui non è dato resistere; ed a loro medesimi negar poi la facoltà ed il diritto di conservarlo e difenderlo? Però, essendo gli uomini fatti quali sono nella loro esistenza, ed essendo Dio qual'è nella sua essenza; se da un canto evidentissimi ed ineluttabili dobbiam dire i suddetti diritti; dall'altro non possiamo a meno di ritenere che essi perdino ogni forza e cessino di esser diritti quando un'*assoluta necessità* loro si opponga, o quando la *stessa giustizia* che li animò, li trabocchi nel nulla. Dire l'opposto, sarebbe un essere contradittorio a sè stesso, e sostenere l'assurdo. Come mai potrebbe in un uomo esistere un dritto, quando un'*assoluta necessità* costringe un altro a calpestarlo? Il diritto non è, che una forza regolata, ma se, per una necessità *incolpabile*

Digitized by Google

352 — Così il nostro filosofo si fa strada a dimostrare negli uomini la esistenza di quello stato in cui, distrutto per la posizion delle cose ogni esercizio di diritto, non si hanno che forze materiali cozzanti fra loro; e dall' altro nel quale gli stessi uomini si veggono forniti, a fronte e contro di altri uomini; *del diritto della propria individuale difesa.*

353 — E dimostrato questo diritto, che ha per fondamento la *necessità*, e per sostegno una *legittima superiorità*, la quale sorge nell'aggredito contro il suo aggressore per la ingiustizia dei di costui atti; e dimostratolo fino a poter ritenere per giusta anche la uccisione dello stesso aggressore, lo confina, e nello stesso aggredito ed in coloro che fossero concorsi a difenderlo, al solo momento dell'aggressione; di modo che, questa cessata per qualunque cagione ed anche per la morte dell'aggredito, all' istante è quello dileguato, non perdendo l'aggressore il diritto alla difesa ed alla vita, che solo a riguardo dello aggredito, e nella sola attualità della ingiusta aggressione (281).

nella sua origine, ed assoluta nella sua natura, un'altra forza egualmente regolata con quella si cozza, il risultamento morale del contrasto non può essere, che l'annullamento di ogni idea di diritto, rimanendo solo l'effetto materiale delle due fisiche forze cozzanti. E così pure: se *giustamente* si calpesti un altrui diritto, come mai si dirà proseguire lo stesso dritto ad esser tale, senza ravvolgersi alla più assurda delle contradizioni? Ognuno sa che la collisione di due diritti senza la distruzione di entrambi, od almeno senza la distruzione di uno di essi, è cosa assolutamente assurda. Dunque le cose dette al proposito dal Romagnosi non sono che verità.

(281) Dato all'uomo il diritto della propria individuale conservazione, e quindi anche quello della propria individuale difesa, di che nella precedente nota ho fatto parola; se suppongasi che tali diritti vengano ingiustamente attaccati nel fatto, sorge tosto l'assoluta necessità di concedere a chi li gode l'altro diritto di respingere la forza con la forza fino a paralizzarla; e ciò quando anche potesse avverarsi solo con la distruzione dell'ingiusto aggressore. Se quest'ultimo diritto non si concedesse, i primi sarebbero inutili, vani, anzi sarebbero e non sarebbero al tempo stesso; il che implica assurdo e contradizione. E di fatti, a che varrebbero i dritti e della conservazione e della difesa, se nel fatto poi non potessero guarentirsi con tutt'i possibili mezzi senza riguardo veruno, trattandosi di un ingiusto attentato? Ma se tanto è vero da un lato, dall'altro sarà pure verissimo che lo stesso diritto sorga sol quando esista una vera *necessità*, e che debba esser sempre confinato al *solo momento* della difesa. Tali due casi di restrizione sono associati da siffatta evidenza, che ove non si ammettessero, sarebbe assurdo

Digitized by Google

354 — Quindi è che tutte queste cose, le quali si avverano nello stato d'insociabilità, prosiegue Egli, non sono bastevoli a produrre il diritto penale nei civili Governi, e nè l'esaminato diritto di difesa può dirsi essere lo stesso che il diritto di punire:

1.° Perchè il diritto penale, o diritto di punire deve appartenere, se esiste, alla intera società, e per essa al Governo stabilito; nel mentre che il diritto di difesa nello stato selvaggio non si ha che dal solo aggredito, e da coloro unicamente che al suo soccorso possono essere stati chiamati.

2.° Perchè nello stato selvaggio, cessata l'aggressione o per volontà dell'aggressore, o per fuga, od anche per morte dell'aggredito, cessa pure ogni diritto di difesa; dovecchè nelle civili società il diritto penale ha sempre vigore, ed i Governi hanno il diritto, o meglio sono nell'assoluto dovere di esercitarlo anche dopo il reato, ed anche in tempo assai lontano dalla sua consumazione.

3.° Perchè, se nelle civili società si punisce il reato anche dopo la sua consumazione, e ciò si avvera per l'effetto tristissimo ed immancabile che deriverebbe dalla impunità; questa ragione non sta, trattandosi della difesa nello stato selvaggio, per esservi la comunicazione degli uomini non frequente e solo accidentale.

manifestissimo di parlar più di giusta difesa, ossia di difesa usata con diritto. Che vuol difendersi, e perchè, quando offesa non esiste? E d'altronde se anche esistesse l'offesa, ma essa potesse distruggersi, *puta*, con cinque gradi di reazione, perchè usarne dieci? L'eccesso usato senza necessità non costituirebbe esso medesimo una positiva ed ingiusta offesa? E per questo riguardo chi usasse l'eccesso nella propria difesa, non perderebbe forse quella superiorità di diritto, la quale, siccome è chiarissimo, avea a fronte all'aggressore solo per effetto della giusta difesa contro un'ingiusto attentato? E perduta la superiorità di dritto, la quale inchiude una perdita corrispondente nello stesso aggressore, con quale autorità potrebbe egli arrecargli il minimo de' mali? In fine, la stessa ragione, consociata alla religione, non dice forse ad ognuno, che, potendo allontanare da noi un male di cui ci gravò un ingiusto aggressore, coll'arrecare a lui medesimo un dato male, incorriamo in una positiva ingiustizia, se gli produciamo invece un male maggiore? E non ci dice ancora che, cessata l'offesa per qualunque siasi ragione, ogni male che per essa volesse apportarsi a chi quella produsse, costituirebbe una vera vendetta, quella che è un assurdo possa produrre diritto. Dunque logico, stringente, e sanissimo è anche in questo luogo il ragionamento del Romagnosi.

Digitized by Google

355 — Ed è quì che lo stesso nostro filosofo combatte vittoriosamente, in rapporto al disaminato diritto di punire, le opinioni di Filangieri e di Loke, i quali vorrebbero farlo originare dallo stato selvaggio, dimostrando che in questo stato l'aggressore, per cagione de' suoi ingiusti attentati, non perde in un *senso generale ed assoluto* il diritto alla propria conservazione ed anche alla vita, ma *solo in rapporto all' aggredito*, *e propriamente per gli stessi suoi attentati*; di modo che, salvo una volta lo stesso aggredito, od anche caduto morto pei colpi dell'aggressione, l'aggressore innanzi a tutti torna ad essere rivestito del diritto della propria conservazione: e dimostrando che gli uomini mal si arrogherebbero nello stato selvaggio il diritto di far rispettare ed eseguire le leggi naturali da coloro che volessero infrangerle, o che anche le avessero infrante; perchè, da una parte la Natura, ossia Dio, non ha bisogno di noi per realizzare l'effetto delle sue leggi; e dall'altra è cosa chiarissima che gli stessi inconvenienti dello stato selvaggio sarebbero una ineluttabile pruova, che la stessa Natura volle che gli uomini vivessero nella Società civile, e che a questa abbia stimato condurli appunto con gli stessi inconvenienti proprii ed inseparabili da quel primitivo stato (282).

(282) E di fatti dico, e credo dirlo con ragione, che il trarre il diritto di punire da quello che individualmente si ha contro l'ingiusto aggressore, sia cosa veramente strana — Chi dice individuo, esprime un Essere che rappresenta una unità esistente fisico-morale e reale; un Essere che a guarentirsi dalle offese non deve che pensare a sè solo; un Essere che, offeso una volta, niun giovamento a sè personale può far derivare da qualunque male volesse arrecare od arrecasse al suo offensore; ed un Essere in fine che, cessata per qualunque ragione la prima offesa, difficilmente può temerne una seconda, o almeno ha moltissimi mezzi per evitarla, quando anche egli dopo la ricevuta offesa niun male arrechi al suo stesso aggressore: nel mentre che la Società è un Essere morale, che può venire attaccato non solo nella sua individualità; ma anche in tutti coloro che la compongono; un Essere che se arreca un male al suo offensore, anche dopo l'offesa e con intervallo, guarentisce con esso sempre sè stessa; ed un Essere che, se manda inoffeso lo stesso suo offensore, inevitabilmente proseguirà a dover temere di lui novelle offese. Come dunque nella esistenza di tante diversità e di tanti caratteri opposti, potrebbe sostenersi che, dimostrato negl'individui il diritto di difendersi, ciò basti perchè si conchiuda, che la Società abbia il diritto di punire, facendo

Digitized by Google

356 — Ma dopo combattuto le opinioni di Filangieri e di Loke relative al fondamento ed alla origine del diritto di punire, il Romagnosi passa a dimostrare che lo stesso diritto, impossibile a realizzarsi nello stato di reale indipendenza, o meglio di reale impotenza, si ha positivamente dalla civile società, e quindi ancora per essa dai Governi che la reggono e che la rappresentano.

357 — E da prima egli dice, che gli uomini son fatti per la civile società; che questa costituisca il loro stato naturale; che il vivere in essa sia per gli uomini medesimi un diritto ed un dovere ad un tempo; che dei diritti e dei doveri loro non può parlarsi, che supponendoli e considerandoli in tale stato, al quale furono dalla natura destinati; ed in cui, conservando i diritti assoluti che solo ottengono una più forte protezione con una più ampia estensione, tutt'i loro bisogni possono essere soddisfatti, e tutti i loro poteri ricevere il maggiore possibile sviluppamento (283).

derivar questo da quello? Filangieri e Loke, persuadendosi di tanta diversità anzi di tanta opposizione, vollero ricorrere a dei mezzi conciliativi, creando doveri e diritti affatto inesistenti. Disse il primo che, perdendo l'ingiusto aggressore il diritto alla vita nell'atto dell'aggressione, non possa riacquistarlo dopo che la medesima abbia prodotto il suo effetto, implicando ciò contradizione; per lo che, essendo assoluta nello aggressore la perdita del diritto alla vita, si trovi Egli sempre nel dovere di sopportare le offese posteriori ed anche di altri, e quindi della Società. Ma chi non vede quanto l'eloquente filosofo siasi ingannato? La perdita del diritto anche alla vita dell'aggressore non è assoluta, bensì sempre subordinata alla difesa dell'aggredito, ond'è cosa evidentissima, che, questa cessata, per qualunque cagione, quel diritto solo supito, ed unicamente a fronte dell'altrui difesa, ritorna vigoroso nella sua pristina condizione dopo la cessazione dell'assalto. — Ed il secondo, cioè Loke fa vindice delle leggi naturali tutti gli uomini, e l'argomenta dall'orrore, che tutti sentiamo all'aspetto di un grave misfatto. L'orrore è verissimo, e Dio fu provvido a piombarlo nel cuore umano. Ma altro è sentire orrore per una scelleranza, ed altro è offendere chi vi giunse. Bene dunque ragionava e conchiudeva il nostro Filosofo che il diritto di punire non può mai confondersi, e non mai sorge dalla individuale difesa.

(283) Le verità ricordate in questo numero, e dal nostro Autore distintamente esposte, sono tali, che oggi niuno le impugna, e possono dirsi quasi assiomatiche. E di fatti, dire che l'uomo non sia fatto dalla Natura per la Società, è lo stesso che rinnegare tutt'i caratteri esistenti nell'uomo, i quali di necessità lo chiamano a tale stato. A tal proposito con molta dottrina ha osservato un moderno Scrittore, che = « bandite dalle discipline del diritto le mal fondate ipotesi di uno stato di natura anteriore allo stato sociale « dell'uomo, su le quali fondate aveano i loro sempre vacillanti sistemi quasi tutti i

Digitized by Google

358 — Considera poscia la stessa civile Società; dove per la stessa natura degli uomini deve avverarsi una convergenza delle azioni di ogni individuo al bene di tutti;come una vera Persona morale,alla quale compete il diritto di conservarsi nello stato di aggregazione e di felicità: e quindi nel carattere della stessa aggregazione sociale riconosce tre relazioni che riportate ai termini ai quali si appoggiano, producono tre classi di diritti e di doveri, cioè.

1.° Relazioni, diritti e doveri dell'*aggregato intero* verso ognuno degl'individui.

2.° Di *ognuno* di questi verso tutto l'aggregato,

3.° Di ogni *singolare* verso ogni altro singolare (284).

« Pubblicisti del XVII e del XVIII secolo, convengono finalmente i più giudiziosi filo-« sofi recenti nel ritenere per principio, che lo stato di Società sia il vero stato naturale « dell'uomo= » *Palmieri: Considerazioni sulla pena di morte. parte* 1. *cap.* 2. *pag.* 12. E ritenuta questa verità per ineluttabile, ne viene di necessaria conseguenza ciò che dice il Romagnosi, cioè, che dei diritti e dei doveri degli uomini non possa parlarsi che supponendo e considerando gli uomini medesimi nello stato sociale. Se diversamente si pensasse non si cadrebbe forse nel più vergognoso assurdo? Che mai si direbbe se taluno volesse parlare de'diritti e de' doveri di un maritato, considerandolo nel celibato? La cosa è della più alta evidenza.

(284) La esistenza di una Società qualunque, a dir vero, non comprende nella sua essenza anche la esistenza di un Capo e di un Superiore che la regoli e che quasi in complesso rappresenti coloro che la compongono. Noi possiamo assai bene concepire la esistenza di una Società nella quale tutti sieno eguali nei diritti e nei doveri. Ma concepire in concreto e nel fatto la continuazione della stessa Società è un impossibile ed un assurdo; perchè, dati gli uomini quali sono, essi non possono affatto concepirsi nella loro concreta realità senza errori e senza passioni, e questi errori e queste passioni la sconvolgerebbero, anzi la distruggerebbero nel secondo istante, ove un Capo, un Superiore non la regolasse e non avesse in se il diritto ed il potere di costringer tutti a fare quanto loro conviene per lo bene universale. Solo in questo modo può esistere una Società, sia essa diretta e governata da una sola persona fisica, sia diretta e governata da una Persona collettiva. Ora da tale posizione di cose di necessità deriva (senza considerar qui una Società in rapporto ad un'altra Società) che una data Società politica s'intenderà sempre essa medesima offesa, sia che l'offesa colpisca la persona che governa, sia che colpisca l'aggregazione, e sia in fine che colpisca gl'individui di essa; perchè tutti questi costituiscono appunto la Società, la quale bene a ragione può riguardarsi come una Persona morale. Dunque benissimo il Romagnosi, considerate le suddette cose, determina in tre distinte categorie tutt'i diritti e tutt'i doveri di una Società, e desse sono identica-

Digitized by Google

359 — E premesse tutte queste cose, che io quì ho con somma brevità riepilogate, conchiude, che la stessa civile società ha incontrastabile diritto di difendere e se medesima e tutti gl' individui che la compongono; e questo diritto, tanto con la *minaccia* di un male contro coloro che probabilmente possono attentare alla conservazione e dell'una e degli altri, quanto con la *reale comminazione* del male medesimo contro coloro che col fatto abbiano attentato alla stessa conservazione, ritenuti peraltro i due indispensabili elementi, cioè della *ingiustizia* degli attentati probabili o verificati, e della *necessità assoluta* di poter difendere se e gl' individui congregati, *unicamente* col male minacciato, od anche comminato.

360 — Trova egli poi il fondamento a tale diritto, considerata la natura umana, nella certezza che ove non si punissero gli attentati di già consumati contro la società o che *direttamente* sia stata offesa, o che la sia stata *solo indirettamente* negl'individui che la compogono; essa sarebbe sempre nello stato di essere offesa dai novelli attentati non meno di colui il quale già la offese, che di tutti gli altri componenti l'aggregazione sociale. La impunità dei primi attentati creerebbe *necessariamente* i secondi, di modo che se, nel tempo *anteriore* a quelli esisteva la sola *probabilità* di offese, nel tempo *posteriore* ai medesimi esisterebbe *una vera certezza* di altre offese per parte del primo *offenditore*, ed una *maggiore probabilità* per parte di tutti gli altri consociati: ond'è che la stessa società, col punire, non fa che legittimamente guarentire la sua conservazione, e difendersi per essa non solo contro colui che già la offese, ed a fronte al quale, per gli attentati da lui ingiustamente di già ricevuti, trovasi in un grado di *morale superiorità*; ma anche contro gli altri consociati. E quindi nel magistero penale è necessità scorgere non solo l' esercizio di un vero diritto che hanno per la stessa società i Governi tutti, ma anche lo adempimento di una naturale e sacra obbligazione; e questa tanto naturale e tanto

mente quelle che poi ha riconosciuto esistenti lo stesso Pellegrino Rossi nel suo trattato di diritto pen. cap. XII pag. 183 ediz. Nap. del 1832.

Digitized by Google

sacra, per quanto naturale e sacra è la obbligazione di conservare e difendere la società che governano, e questo diritto e questa obbligazione non sono che *legittima difesa* (285).

(285) Quasi tutti gli Scrittori moderni di ragione pubblica e di ragion penale si discostano da siffatta teorica, e considerandola essi come derivata dal sistema degli utilitarii e tutto politico, la riprovano—A dir vero mi sembra che la medesima con troppa facilità siasi riprovata, e dico ancora, anche senza molto considerarla. E da prima osservo, che calunniosamente, o per lo meno erroneamente si sostiene che il Romagnosi faccia derivare il dritto di punire dal principio della utilità, come dice, fra gli altri il sig. Palmieri nelle citate sue considerazioni sulla pena di morte. È verissimo invece, che Egli lo deduce dall'*assoluta necessità* di difendere il sociale consorzio; ed a persuadersene non si deve che leggere la sua Genesi in più luoghi, quando anche si vogliono trascurare moltissimi altri luoghi delle sue opere, dalle quali gigante e luminosa sorge la stessa idea. Ma, di grazia, io domando ai detti impugnatori: è vero o pur no, che gli uomini siano stati destinati dalla Natura, ossia da Dio a vivere nella società, e che questa società sia il vero suo stato naturale? E quindi, è vero oppur no, che questa società costituisca un Corpo morale, o, che è lo stesso, una Persona morale fornita del diritto di conservarsi e di difendersi da ogni ingiusta aggressione? Inoltre è vero o no, che la stessa società ha bisogno assoluto, attesa la natura degli uomini quali realmente esistono e le passioni da cui sono investiti, di una Potestà Suprema, la quale raffreni, diriga gli associati a seconda del bene universale, difendendo se medesima, l'aggregazione, e gli stessi componenti di essa da ogni attentato? Certamente a tali domande niuno potrà rispondere in un senso negativo. Dunque la conservazione, la difesa della Società e de' componenti di essa è la conseguenza *necessaria* di un diritto sacro e venerando che deriva da Dio medesimo. Ora come mai potrà impugnarsi ai Governatori delle Società il diritto di *minacciare* una pena contro coloro che aggredissero con ingiusti attentati ed in qualunque parte la Società istessa? Questa minaccia esterna e determinata dai calcoli di una savia Legislazione, non sta forse in luogo di quel sentimento interno, che ciascun uomo leggittimamente nutre, cioè che se uno con ingiustizia l'aggredisca, egli lo respingerà coll'apportargli tanto male, quanto basti a difendersi? E se un attentato in fatti si è avverato, o contro la Persona Governante, o contro l'aggregazione, o contro i componenti di questa, come potrà impugnarsi agli stessi Governatori il diritto di difendersi e quindi di far realmente colpir di pena dai Magistrati colui che giunse ad ingiusti attentati? Ma la difesa, si dirà, è tutt'altro che la pena. Quella è immediata, o meglio contemporanea all'offesa, con cui si dilegua: questa perdura anche dopo la cessazione dell'offesa istessa. Ma Dio buono! Se la *minaccia* ipotetica, di cui sopra si fece parola, è legittima, come certamente è legittimo quel sentimento interno, ed anche ipotetico, che per natura ha ciascun uomo pel caso di una offesa; perchè non sarà egualmente legittimo nello stato sociale civile contro una offesa qualunque quella difesa che sta appunto nella pena? Se è certo, anzi certissimo che la *impunità*, dal canto di colui che fu già offensore produrrà *necessariamente* altri attentati; allorchè la società punisce per allontanarli, non si difende forse? L'individuo offensore, e

Digitized by Google

361 — Ora così esposta, benchè troppo brevemente, la teorica del nostro Italiano sulla legittimità del diritto di punire e sulla origin sua; domando, in che mai essa difetta? Si dirà forse peccar di sensismo, e di non esser morale il suo sistema? Ma se esso è fondato sulla natura umana, ed ha la sua base sull'intrinseco carattere della Società, stato per gli uomini da Dio voluto, e se ogni suo elemento costituisce un diritto e da un diritto deriva, io non saprei come posson dirsi sensistici e non morali i principii tutti di questo profondo filosofo: che anzi penso, che essi siano invece retti, giusti, moralissimi fino a quando si dica e dovrà sempre dirsi; che la morale abbia capo da Dio, o meglio sia la stessa volontà di Dio, che è Legge sacrosanta per gli uomini (286).

dimostrato tale per mezzo d'ineluttabili pruove, di che mai potrà dolersi, quando egli *certamente* giungerebbe a novelli attentati, se non fosse punito? Lo stesso, nel momento in cui vien colpito dalla pena, non avrà Egli ancora il carattere di attentatore? E se l'avrà, non si troverà Egli nello stato d'*inferiorità* e nella *perdita vera* del diritto a conservarsi, siccome la Società per l'opposto si troverà a fronte a lui nello stato di *Superiorità* e nel diritto vero di difendersi, offendendolo con una pena? Dunque, se non m'inganno e credo di non ingannarmi, il diritto di punire esiste nei Governatori delle Società, e questo diritto non è che diritto di difesa; e le quistioni e le opposizioni non versano che nelle parole. Io poi avviso che vi sarebbe nel linguaggio maggior proprietà, per esprimere la vera idea, se le leggi penali, anzicchè con tali voci, si nomassero con le altre: *Leggi di pubblica difesa*: ed a tal proposito non voglio omettere di dire, che con soddisfazione somma lessi in fronte alla dotta opera del nostro Carmignani il titolo = *Legge sulla sicurezza sociale*. Dunque inoppugnabile, perchè vera, è la teorica del Romagnosi sul diritto di punire.

(286) Sì: di materialissimo si è giunto ad attaccare la teorica del Romagnosi. Si è detto, *che essa non mira che al bene materiale, al ben essere ed alla felicità degli uomini in questo mondo, senza affatto brigarsi ed aver riguardo al Bene Supremo, all'ordine assoluto*, ed in poche parole, *alla morale*. Ma parliamo chiaro. Conosciamo noi il vero fine per cui Iddio ha creato l'universo intero? Io credo di no, e credo pure che sia un pazzo chiunque dicesse il contrario, cioè di conoscerlo. Quello che noi senza dubbio conosciamo si è, che il creato per essere opera di Dio deve essere ordinato, e l'ordine deve essere ed è non solo nella creazione intera considerata come unità, ma anche nelle tante ed infinite classi di cose esistenti, di modo che la esecuzione dell'ordine di queste, porta di necessità l'ordine universale di quella. Si guardi un orologio, vi sono in esso moltiplici cose di diversa natura e di diversa forma, ma ognuna ha una destinazione diversa dall'altra. Intanto se ogni ruota ed ogni ordegno eseguono regolarmente il moto ad essi assegnato, ne nasce un effetto, cioè la misura del tempo; e ta-

Digitized by Google

362 — Sì: come la società civile è lo stato di perfezione e di felicità in rapporto a quello che piacque a taluni con poco senno appellare stato di naturale indipendenza, ma che era in fatto stato di vera sventura; così i principii di Romagnosi sull' oggetto in disamina possono con tutta ragione chiamarsi principii perfezionatori di quelli derivanti dallo stato selvaggio e d' insociabilità: e se quella costituisce lo stato vero e naturale degli uomini, questi ne rivelano ed eseguono l' ordine e l' armonia esistenti per volere di Dio, e necessarii per lo bene degli uomini.

363 — Ma dicono alcuni — *Il Romagnosi provò l' origine e la esistenza del diritto penale in una società naturale, di eguali ed ipotetica...ma nol provò esistente nella società civile ed ineguale, esercitato, cioè dalla Potestà Suprema che la dirige, il che era il punto finale, e l' aspetto ultimo, anzi unico cui mirar dovea la sua tesi* — Ma ciò che il Romagnosi ha dimostrato, non è forse applicabile identicamente alla Civile Società? O meglio, questa Civile Società non è forse identica a quella, di cui il nostro Autore ha parlato?

le effetto è il risultamento di tutte le funzioni di ciascun elemento particolare. Così accade nell'Universo: ogni specie ha le sue leggi proprie, e sol che ciascuna adempia alle sue senza altro indagare, si avvera quell'ordine che dalla Sapienza Divina fu quasi stampato nelle cose create. Ora, parlando solo degli uomini, unico dovere loro deve esser quello di osservare le leggi proprie della specie umana, derivanti dai fatti costanti ed universali, certissimi senza brigarsi di altro, che così facendo convergeranno colle azioni loro all'ordine del Creatore, e quindi al bene assoluto ed alla morale. Non è ciò vero? Ora la legge degli uomini, generale, ineluttabile e dirivante dai fatti naturali, costanti ed universali, non è forse quella di tendere alla di loro propria felicità, ed al di loro proprio ben essere per quanto permette la loro reciproca convivenza, giusta i dettami dei fatti e della ragione? E se legge è questa della umana specie, la quale trova solo nella società civile il suo stato naturale, non sarà forse vero che, cogliendo tutte le necessarie conseguenze, di cui nelle precedenti note si è parlato, si troverà in fine il diritto di punire solo nella difesa sociale, e dessa identica al diritto istesso? E non sarà vero pure che la difesa medesima conservata e guarentita prende la sua origine dai voleri di Dio, e quindi sarà uniforme anche al bene assoluto, all' ordine dell' universo ed alla morale? Dunque, quando il Romagnosi stabiliva il suo sistema sulle basi della natura umana e del carattere intrinseco della società, lungi dal seguire i principii del veluto materialismo, si uniformava interamente alle leggi universali di ordine divino ed alla più pura morale.

Digitized by Google

La vera Sovranità presso chi realmente esiste? Si ha essa per sè medesima la Potestà Suprema, o piuttosto si ha solo per delegazione, o espressa o tacita, della intera Società? Come mai può dirsi che la Società civile sia una Società d'ineguali, a differenza di quella di eguali considerata dal Romagnosi? Tali semplici considerazioni, come che del più alto rilievo, bastano a rispondere agli autori della suddetta obbiezione (287).

364 — Ma passiamo alle opposizioni poste in campo contro il sistema del Romagnosi dal celebre quanto infelice Pellegrino Rossi. Egli da prima dice — *La difesa non è la giustizia. Queste due cose sono distinte. Le distingue il senso comune, le distinguono tutti gli uomini; nè il senso comune e tutti gli uomini si sono ingannati, perchè difendere e punire sono essenzialmente differenti; e sia che si considerino nel loro principio, sia che si seguitano nella loro azione sarebbe assurdo lo scambiarle. Il diritto della giustizia incomincia, quando quello della difesa è da lungo tempo cessato. Chi si difende è parte, chi rende giustizia è Giudice. Dunque il diritto di difesa non è il diritto penale e la dimostrazione di quello nella Società non è la dimostrazione di questo.*

365 — Ma con rispetto al grand'uomo che le ha scritte, tutte queste cose non sono vere che in apparenza. — Uomo giusto importa un individuo che obbedisce alla legge e che rispetta gli altrui diritti. La qualità astratta quindi di giusto, ossia la giustizia non è che la conformità delle nostre azioni alla legge determinatrice e protettrice dei diritti. Quando dunque la Società si difende, sia *minacciando* un male contro chiunque può con probabilità offenderla, sia con la *comminazione reale* del male medesimo contro colui che positivamente ed ingiustamente l'ha offesa e che con certezza la offenderebbe di nuovo, ove dei già consumati reati rima-

(287) Questa difficoltà, mi sembra, dietro le cose superiormente dette, non esigere ulteriore sviluppamento: solo dirò che se la esistenza della Potestà Suprema è tanto necessaria in ogni Società per quanto è necessaria la esistenza della stessa Società, i diritti competenti a questa debbono assolutamente darsi anche a quella.

Digitized by Google

nesse impunito, poichè e la detta minaccia e la detta consumazione sono fatte con diritto, e non solo nel caso in cui la comminazione succede immediatamente all' offesa, ma anche nell' altro nel quale essa si effettua dopo qualche tempo; la stessa Società con esse si conforma alle leggi; e quindi è giusta, ed esercita un atto di giustizia. Non è ciò vero? Come dunque dire che la *difesa* non è la *giustizia*? — Che se poi il senso comune e tutti gli uomini distinguono la *difesa* dalla *giustizia*, essi ciò fanno atteso che in questo caso per giustizia vogliono intendere non la qualità astratta di sopra indicata, ma la persona che esercita la detta giustizia. Il che sta bene ed in nulla tale distinzione offende il sistema del Romagnosi. Il combattere finalmente il medesimo col dire, che chi *si difende è parte, e chi rende giustizia è giudice*, quasi questo giudice fosse un terzo, è cosa veramente assai strana, perchè anche la Potestà Suprema che nelle civili Società minaccia con la legge le pene, ed anche i Tribunali i quali comminano le medesime nel fatto contro i dimostrati delinquenti, sono parti anche essi come componenti di quella stessa società che diciamo difendersi quando esercita gli stessi diritti.

366 — Insiste però il Rossi contro il Romagnosi, considerando, che *Egli esige il fatto del delitto morale come occasione di punire e non già come cagione di subietto diritto della pena inflitta. Pel sistema della difesa indiretta il prevenire i delitti futuri non è solamente un effetto della pena legale, ma si è ancora il suo scopo finale, ed il suo unico principio esclusivo di giustificazione.* E quindi prosiegue— *È mestieri ringraziar gli autori di queste teoriche, da che vogliono esiger bene la condizione della reità morale del paziente: si è una pura bontà di cuore, ovvero un consiglio di politica, poichè questa condizione non risulta dalle stesse teoriche e fa mestieri per istabilirla che s' invochino altri principii. Se non si tratta che di mostrare al pubblico ciò che si è capace di fare; se non si tratta che di difendersi contro ai colpevoli futuri, mostrando che potrassi far loro troncare il capo, non è strettamente necessario di ben provare la reità del pa-*

Digitized by Google

ziente attuale. Ed in fine conchiude — Ora che cosa è una teorica in cui per istabilire la condizione del delitto morale fa d' uopo ricorrere ad altri principî, che a quelli della teorica medesima? Parlasi di giustizia, quando si afferma che nel delinquente attuale si puniscono i delinquenti futuri? Pur si è tale il sistema della difesa indiretta, poichè àvvi contradizione a favellare di difesa relativamente ad un atto consumato, e ad un uomo che si è preso e disarmato.

367 — Dio buono!! Io non so come da Scrittore e celebratissimo a tutta ragione, siansi potuto fare imputazioni tanto vergognose e tanto condannabili alla più retta ed alla più santa delle teoriche. — Altrove ho di già dimostrato che la *Prevenzione* sia il vero scopo della pena; e là ho pure combattuto gli opposti pensamenti dello stesso Rossi relativi all' oggetto. Dunque; se la prevenzione è l' unico scopo della pena, è necessità assoluta che il reato avverato si debba punire non per sè stesso ed indipendentemente da ogni idea di futuri reati, bensì solo per evitare gli stessi futuri reati, che la *impunità* di quello *senza il menomo dubbio*, produrrebbe. Dunque i reati già consumati sono, al dire del nostro Romagnosi, e per effetto della natura delle cose, *condizione necessaria e causa occasionale* della pena, siccome i reati futuri sono l' oggetto che per mezzo della medesima si vuole schivare. Dunque per punire richiedonsi almeno due reati; uno in *passato*, l' altro in *avvenire*; l'uno commesso dal *puniendo* e l' altro da commettersi dallo *stesso puniendo* contemplato nell' avvenire ed insieme da altri malvagi ancora; e si punisce quello solo per evitare questo. Ma dato tutto ciò che di necessità deriva dalle teoriche della difesa: io non so come mai il Signor Rossi abbia potuto dire che la condizione della *reità morale del punito* entri nel sistema del Romagnosi solo per bontà di cuore, ovvero solo per un consiglio di politica! Che non sia strettamente necessario di far completa pruova della reità del punito, non derivando nè detta *condizione* e nè detta pruova in alcun modo dalle stesse teoriche della difesa! E che basti, secondo esse, solo mostrare ciò che si è capace di fare, il che suona di poter condannare

Digitized by Google

anche l' innocente ! — Forse, per queste teoriche, l' offesa recata o direttamente o indirettamente alla Società e che si punisce, non deve di *necessità assoluta essere ingiusta* ? E se debbe essere ingiusta, come non debbe esservi anche di *necessità assoluta* il concorso di tutti gli elementi di moralità, i quali unicamente possono renderla tale ? Come mai dalle stesse teoriche della difesa può risultare, che anche l' uomo non dimostrato pienamente colpevole, anzi l' innocente medesimo possa esser condannato, quando da esse necessariamente deriva, che il solo *consumatore* del reato possa e debbe essere punito ; e ciò per la *certezza* che ove non lo fosse altri reati commetterebbe; e che, attesa la natura umana, solo per deduzione debbon gli altri malvagi essere spaventati più fortemente di quello che lo erano per la sola minaccia legislativa, persuadendosi essi, in vista della pena realmente comminata contro il delinquente, che se commettan reati, saranno in equal modo puniti ? Il dire poi che, per la natura stessa della difesa, sia una inutile crudeltà ed una contradizione manifesta il punire un uomo di già preso e disarmato, od un uomo pentito del reato da lui commesso, è cosa positivamente strana ed assurda: perchè in rapporto al primo non potendosi sempre tener preso, prigioniere, e disarmato, il che certamente sarebbe cosa contraria a tutt' i principii ed in particolare a quelli che il Signor Rossi dichiara seguire ; i suoi passati reati darebbero sempre certezza di novelli reati, ove rimanesse impunito: e perchè, in rapporto al secondo, il pentimento essendo un atto solo interno, non può e non deve la società calcolarlo: solo Dio è scrutatore de' cuori umani, e solo a lui è dato di rimetter le colpe dietro un vero rinsavire.

368 — E prosiegue ancora lo stesso Signor Rossi contro Romagnosi — *La logica è soddisfatta del suo sistema* ; *ma la ragione* ! *La ragione acconsente mai che si apporti un male presente e positivo, unicamente a riguardo di un pericolo probabile ? Acconsente mai che si apporti questo male sicuro unicamente per procacciarsi un mezzo di futura assicuranza e di un incerto evento ? Ad un uomo questo*

Digitized by Google

male si apporta, ed impertanto non è il fatto che egli ha commesso che vuolsi punire; non vi ci si bada affatto; ma soltanto all' avvenire si pon mente, e sopra altri uomini ignoti e non indicabili si pretende volgere gli sguardi. Che cosa diventa la moralità della pena? Che cosa è l' uomo che si punisce? un mezzo; e l' accusato tra le mani del Potere non è che uno spaventacchio di che si servirà, giusta il grado di timore che avrà per l' avvenire.

369 — Però considerando tutte le suddette obbiezioni, io son costretto a persuadermi, che se il Signor Rossi ha concesso almeno la logica alle teoriche del Romagnosi, neppur questa sembri accompagnare le suddette sue obbiezioni. — Nel sistema della difesa s' intende per *diritto di punire* tanto il diritto di *minacciare* una pena nella ipotesi che si commetta un dato reato, quanto il diritto di farla *realmente soffrire*, ove lo stesso reato sia stato di già commesso; e questo doppio diritto, dirò così, è sempre del Legislatore, non essendo il Magistrato che l' esecutore dei suoi ordini dati con certe determinate condizioni. Ora, o il Signor Rossi, facendo le stesse suddette obbiezioni, considerò la sola minaccia della pena, ed in questo caso io dirò, che ben si può essa fare con diritto, comechè il reato non siasi ancora consumato e trovasi ancora nel grado di sola probabilità, perchè la minaccia nel sistema della difesa sta in luogo di quel *sentimento*, che in ogni uomo *ragionevole* esiste, di respingere con la forza, nel caso di necessità, un ingiusto *attentato*, ed essa ne è solo la moderata e *razionale* manifestazione: o considerò la *reale comminazione* della pena istessa, ed in questa ipotesi, poichè la reale comminazione di essa non si effettua, nello stesso sistema, che *unicamente* contro il *delinquente* che ha commesso un reato, è assurdo di parlar più di *probabilità* di novelli attentati, ma debbe parlarsi invece di sola e vera certezza, quella cioè, che la *impunità necessariamente* darebbe e massime in rapporto allo stesso delinquente. E se tutto questo deriva dalla stessa natura del sistema della difesa, che anzi è l' essenza; come mai la ragione può non applaudire ai principii del nostro Roma-

Digitized by Google

gnosi ? — Dire poi che, secondo questo Scrittore, *non debbe pensarsi che all'avvenire; che non si badi affatto al reato che si è commesso; che nella pena non vi è moralità; e che nel punito sia solo un* MEZZO *ed uno* SPAVENTACCHIO; è falsità tale che, ad onta della celebrità di chi tutte le suddette cose ha pronunciate, non può a meno di scorgersi evidentissima, sol che un leggiero sguardo si dia alle teoriche dello stesso Romagnosi (288).

370 — Nè da ultimo si dica, che dagli Scrittori del sistema della difesa, siccome si rileva penetrandoli addentro nelle loro teoriche, si distrugga nell' uomo la libertà, che è per tutti un fatto di coscienza; e che da loro medesimi si portino le cose a tale, che sia una *necessità* l' esagerazione delle pene; perchè anche queste imputazioni son false, siccome le altre. Se di fatti il diritto alla difesa di necessità esige l' ingiustizia dell' attentato, è assurdo che dai principii basati sulla stessa difesa possa sconoscersi la libertà; e se il fine della prevenzione nella mente legislatrice deve essere subordinato a tutti gli altri suoi doveri, è assurdo pure; e ciò da me fu altrove dimostrato; che, dandosi le pene, possano queste essere esagerate, che anzi è necessità, dirigendo il tutto la esperienza e la ragione, che abbiano la conveniente e giusta moderazione (289).

(289) Non solo il sistema della difesa non distrugge la libertà degli uomini, ma n'è ancora il più formidabile difensore contro chi volle menomamente attaccarla. La società ed i componenti suoi non hanno forse il diritto di conservarsi, e di conservarsi con tutte le proprietà che hanno per se legittimamente acquistate? Niuno può di certo negarlo; siccome niuno pure può negare egualmente; che se qualcuno attacchi senza ragione l'enunciato diritto, in modo che la suddetta conservazione e le suddette proprietà vengano in qualunque modo compromesse; la stessa società e gli stessi suoi componenti abbiano la facoltà, e questa sia legittimissima, di difendersi, e respingere l'ingiusto aggressore, e ciò anche coll'offenderlo quando la necessità lo esiga, e non possano altrimenti ottenere la propria difesa. Ed in questo caso chi ardirebbe sostenere, che la società ed i componenti suoi disstruggano la libertà di colui, dal quale furono ingiustamente aggrediti? Non fu forse lo stesso aggressore, che richiamò col suo ingiusto attentato contro di se l'azion che l'offese dell'aggredito? Come questi, se tanto è vero, può dirsi che offenda la libertà di quello? Si cadrebbe nell'assurdo col solo pensarlo, perchè di certo è cosa evidentissima, che l'ingiusto aggressore offese la libertà dell'aggredito, e non questi quella dello stesso aggressore. Ora, se la Società punendo, non fa che difendersi dagli attentati de' de-

Digitized by Google

371 — Dunque tutte le obbiezioni fatte nel fine di abbattere il sistema del Romagnosi, non valgono, attesa l'assurdità di esse, che a rafforzarlo e a dimostrare sempre più, che col punire i reati non si vuole produrre che la difesa della società e dei componenti di essa, e che, punendo, non si fa che convenientemente e giustamente realizzare la difesa istessa.

372 — E conseguenza necessaria di tutte le suddette cose è pure quella, che lo intero sistema, sul diritto di punire, dello stesso signor Rossi, sia erroneo e rovinoso ne' suoi principii fondamentali. Chi mai ha dato il diritto di colpire di pena un delinquente, quando questa stessa pena non è interamente ispirata nel legislatore, che la minaccia e la fa nel fatto comminare, col fine di *tutelare* nel tempo futuro la Società ed i componenti di essa? Perchè mai punirebbe, se guardasse nel suo scopo il solo passato, e se quindi facesse che nella sua finale direzione la pena non fosse che una pura espiazione? *Il male vuole il male.* Sia. Ma con quale ragionevolezza lo stesso legislatore umano si bandirà per esecutore di questo dettato e di questo principio, *quando nol faccia* per conservare felice la società ed i suoi aggregati, solo ed unico suo dovere? Altro è punire con giustizia quelle azioni criminose, che turbano in qualunque modo la pace e la tranquillità sociale, col fine di non farle più nascere nel tempo futuro; ed altro è punire le azioni medesime solo perchè tristi, e turbatrici dell'ordine, senza aver punto per finale scopo del punire la idea di non vederle rinnovate. Senza questo fine, ripeto, la pena non sarà nelle mani dell'uomo che una vera vendetta. Ove mai ebbero da Dio i Legislatori della

linquenti, e la ingiustizia degli attentati medesimi è la base di ogni punizione nel sistema che sosteniamo; come mai potrà dirsi, che col sistema medesimo si offenda la libertà degli uomini? Evidentissima è la futilità dell'obbiezione; siccome futilissima è pur l'altra, con cui si asserisce, che coi principii del sistema della difesa si vada di necessità incontro alla esagerazione delle pene, perchè, dovendo il legislatore quando fa delle leggi dirette alla prevenzione de' reati, guardare e rispettar sempre tutti gli altri diritti degli uomini, e ciò col più scrupoloso rigore, è impossibile l'avveramento della temuta e proclamata esagerazione.

Digitized by Google

terra il mandato di sopperire ai difetti troppo facilmente supposti nella Legge morale? Dalla forza della verità e da quella di un ragionevole e religioso sentimento sono qui costretto a conchiudere; che il sistema del Rossi (verso cui peraltro sento nell' anima mia sincera venerazione) non è che — *Una ispirazione tanto vana ed erronea, quanto sublime ed orgogliosa*, ed un fonte inesauribile di rovinose conseguenze (290).

(290) *Il male vuole il male* = Io direi invece = *il male produce il male* = e parlando degli uomini particolarmente, aggiungerei = *e principalmente a colui che lo fa* — Ciò è l'effetto necessario dell'ordine universale, ed è vero per la stessa giustizia di Dio. E difatti; se l'ordine universale e la giustizia di Dio comportassero, che all'autore del male, dalla consumazione di questo derivasse bene; per questo solo non sarebbero forse dileguati e distrutti lo stesso ordine universale e la stessa giustizia di Dio? La cosa è della più alta evidenza. Ma dal che tutto ciò sia verissimo, come mai trarre la conseguenza, che un legislatore qualunque possa, anzi debba punire chi fece il male *solo* perchè fu autore del male istesso; e ciò per dare esecuzione al dettato che il *male vuole il male*? Non verrebbe egli, facendolo, ad usurpare i diritti della natura, ossia di Dio, che certo ha tremende ed immancabili sanzioni contro i violatori delle sue leggi? D'altra parte qual interesse dal suo canto per farlo e per farlo con diritto? I legislatori della terra son tali solo per procurare la conservazione ed il perfezionamento de' loro soggetti in questa terra medesima. Ma come ottenere questo scopo, quando essi punissero solo pe 'l passato, cioè pe 'l male fatto, senza punto curare la futura condizione de' loro stessi soggetti? La cosa è inconcepibile; ond'è, che la teorica del Rossi vale solo a rendere più evidente e più degno della nostra considerazion e il sistema del Romagnosi.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Del diritto di punire di morte.

Fatta la dimostrazione, nel capitolo antecedente, che il potere sovrano, ossia la stessa società o chi la rappresenta, abbia il diritto di punire, si eleva per sè stessa la obbiezione: ma *questo diritto è talmente esteso da autorizzare a troncare lo stame della vita?*

Ecco un quesito intorno al quale si sono esercitate le penne dei sommi, e diciamolo pure de' mediocri e financo degli scrittorucci, quasi di tutti i secoli, di tutte le nazioni.

La schiera degli scrittori dividesi naturalmente in due falangi: una tiene alla negativa, l'altra all' affermativa. E siccome il negare il diritto d'infliggere l'estremo supplicio, fa acquistare una certa popolarità, così è agevole il concepire che, sopratutto in questi ultimi tempi, ogni tirone che voleva esordire nel mondo scientifico preconizzato da un certo favore e dal titolo di umanitario, non si è peritato di sostenere *il difetto del diritto d'infliggere la pena capitale.* È un titolo di benemerenza acquistato a poco prezzo; tanto più che chi legge le ragioni di uno de' campioni può dirsi di aver letto le ragioni di tutti.

« Come le pecorelle escon dal chiuso,
« E ciò che fa la prima e le altre fanno
. . . . . .
« Semplici e quete e lo imperchè non sanno.
DANTE — Canto 3 Purgatorio verso 79.

Imprendiamo adunque il doloroso tema. No, no, dicono gli accattoni di popolarità, *la società non ha il diritto di torre la esistenza ad uno de' suoi membri:* può infliggergli qualunque altra pena, eccet-

Digitized by Google

tuato quella che distrugge il primo de' diritti primigenî ed *autonomici dell'uomo.*

La capitale ragione di questo diniego consiste nello affermare che, siccome i membri stessi che riuniti si sono in società non hanno il diritto sulla propria esistenza, così non potevano essi trasmetterlo a chicchessia. Ed il potere che lo esercita, è potere omicida.

Come vedesi di leggieri cosìffatto argomento è più specioso che solido, e quantunque esso appartenesse ad uno de' più benemeriti dell'umanità, Beccaria, pure, invece di adottarlo ciecamente, noi lo teniamo difettoso; e diciamo dell'autore: *quandoque bonus dormitat Omerus.*

Difettoso, perchè implica ne'suoi termini la chimerica esistenza di uno stato naturale anteriore a quello di società; implica la idea di un contratto sociale che non può esistere altrove, eccetto che nella mente vulcanica di Roussau e de' seguaci suoi; implica la pretesa cessione de' diritti, di cui oggi fia puerilità, se non peggio, parlarne con certa serietà. Si sa oramai, che il diritto pubblico tiene come assioma la proposizione, che lo stato naturale dell'uomo altro non sia che lo stesso stato sociale dell'uomo, avvegnachè l'uomo sia, avuto riguardo al suo fisico ed al suo morale, creato essenzialmente per la società. Perlocchè venir fuora con la solita ed oramai nauseabonda dottrina di queste chimeriche idee, importa trarre conseguenze da ipotesi che non esistono nella natura delle cose; epperò viziare radicalmente il raziocinio.

Difettoso sotto un altro aspetto: l'argomento, senza molta fatica, si può ritorcere contro lo stesso Beccaria e coloro che si fanno suoi proseliti. E per fermo, se è vero che la società non può infliggere la morte perchè i membri di essa non hanno il diritto di disporre della propria vita, e per conseguenza quello di trasmetterlo, allora sarà vero altresì che la società non ha il diritto d'infliggere veruna pena. E per dare un esempio: come legitimare il diritto di condannare ai lavori forzati, e ad altre pene afflittive, emacianti, strazianti, se niuno ha il diritto di affliggere, emaciare, e straziare se medesimo? E

Digitized by Google

questo esempio sarebbe applicabile ad ogni altra sorta di pena; e per tal guisa, negando il diritto di punire di morte, si negherebbe nientemeno che lo stesso diritto di punire.

Per non errare in quest' affannosa ricerca fa mestieri rimontare ad altri principii, a principii altrettanto fondamentali che ineluttabili.

Perchè la società ha il dritto di punire? perchè ha il diritto di tutelare la propria esistenza, di difendere la propria tranquillità, di tenere incolume la propria sicurezza. E questo diritto sarebbe vano, se essa non potesse adottare come rimedii ed argini alla invadente cupidigia de' delinquenti tuttociò che possa efficacemente rispondere al diritto di tutela. Da ciò la massima che tanta pena si può e si deve comminare quanto ne reclama la pura necessità. La pena non è il portato della vendetta, non è il male pel male: è il rimedio suggerito dalla ferrea ed ineluttabile necessità.

Perlocchè, laddove ogni altro rimedio tornasse inefficace e non avesse potenza di trattenere la mano de' nefandi dallo insozzare di reati la società, il ricorrere alla pena capitale, quando però questa fosse giudicata efficace ed indispensabile, ei parmi, che sia non meno l'esercizio di un *diritto*, ma la pratica di un *dovere* imprescindibile.

Così cade il capitale argomento addotto *dagli amici dell'umanità*! presentandolo sotto varii aspetti e figure, ma dicendo sempre lo stesso. Così, parmi dimostrato che la proposizione, *il potere sociale ha il diritto d' infliggere la pena di morte* sia compresa nella proposizione generale e complessiva: *il potere sociale ha il diritto di punire.*

Non istarò poi a combattere le *ragioni minori* desunte da questo, che la pena di morte è irremisibile, irretrattabile, irrevocabile ec.; perciocchè tutti questi caratteri non servono ad altro che ad imporre al legislatore l'obbligo della *parsimonia* nell'uso di questa pena, come l'obbligo ne' giudicanti di bene accertarsi della esistenza del fatto colpito da questa pena, e di non emettere il verdetto di provata reità senza avere un convincimento pienissimo, appoggiato a criterio sodo, e diremmo ad argomenti *infallibili*, ove la infallibilità po-

Digitized by Google

tesse essere patrimonio dell'uomo. I giudici debbono ricordarsi che le cautele non saranno mai di troppo: *nulla cunctatio de vita hominum longa est*, direbbe Giovenale.

Ridotta la materia a questa semplicità, il compito de' pubblicisti, senza divagare intorno a questioni divenute oramai nauseanti, dovrebbe esser quello di elevare e risolvere il problema: la pena di morte è dessa necessaria?

Portata la questione su questo terreno si offrirebbe largo campo ai legislatori di meditare questo tremendo problema, e s'imporrebbe l'obbligo alla società di ricorrere a tutti quei mezzi che sono nel disegno della Provvidenza per rendere non necessario il rifugio *all'omicidio legale*. Quanto voi dite al legislatore: *guardatevi di colpire di morte perchè non ne avete il diritto;* il legislatore vi risponde: *se non ho questo diritto, non ho il diritto di punire*. Ma quando voi dite al legislatore: *guardatevi di segnare nel catalogo delle pene l'estremo supplicio, perchè esso non è necessario, e se non è necessario non è quindi giusto*; se il legislatore non è uno di quei tiranni, che versa il sangue umano per la sola voluttà di versarlo, la mano del legislatore sarà trattenuta.

Ecco i miei principii. Oggi che corre il vezzo di acquistare popolarità ad ogni costo, la mia verità tornerà forse poco simpatica a certi schifiltosi. Ma chi scrive non per sè, ma pel bene dell'umanità, deve essere apparecchiato a tutto sacrificare, la stessa popolarità. Fate il bene all'uomo malgrado suo: questa è la mia bandiera.

CAPITOLO V.

De' diversi rapporti sotto i quali dev'essere considerata la Pena, perchè possano disaminarsi tutti i principii relativi ad essa; Minaccia, Applicazione, Esecuzione.

La stessa rubrica apposta al capitolo in disamina ci chiama a dividerlo in tre articoli, quanti sono i rapporti da considerare nella Pena.

Digitized by Google

Articolo I.

Della Pena considerata sotto il rapporto di minaccia.

§. 1.

Dimostrazione che la Pena dev'essere un atto legislativo.

Chi dice *minacciare*, *comminare* suppone da parte della persona, cui s'indirige la minaccia, *sensibilità*, *intelligenza e libertà*, per servirci delle parole dell'immortale Romagnosi. Senza la sensibilità la pena tornerebbe vana ed inefficace, non potendo servire menomamente di antemurale all'azione che s'intende prevenire: senza la intelligenza, l'essere cui si vuole incutere timore ed allontanare dalla perpetrazione di un dato fatto, sarebbe alcun che peggio che ridicolo; sarebbe come dire al più stupido de' bruti opera siffattamente, oppure guardati di operare così o così. Senza la *libertà*, i fatti degli agenti sono *moti*, *non opere*, fatti meccanici i quali vanno sceveri di ogni ombra di imputabilità, così nel foro divino come umano.

Ma questo non basta perchè un castigo possa assumere la denominazione di *Pena*. *Castigano* i genitori, ma non *puniscono*: *castigano* i precettori, ma non *puniscono*; ad effetto che un *castigo* possa portare in fronte il carattere di Pena, è indispensabile che il minacciante sia politicamente rivestito della legittima facoltà di regolare la condotta dei cittadini. E si sa che il solo esercente il potere legislativo possa dirigere le opere de'membri della Società; lo che suona che la *Pena deve essere un atto legislativo*.

Digitized by Google

§. 2.°

La Pena deve essere necessaria e quindi proporzionata al reato.

La dimostrazione di questo assunto è più agevole di ciò che altri non creda. Noi non dividiamo l'opinione di coloro i quali insegnano che la Pena sia la retribuzione del male operato, chè la retribuzione non entra nel dominio del foro umano. Il male pel male non istà nelle nostre dottrine, Noi lasciamo ad un altra vita e ad altro giudice il colpire la immoralità degli atti. Noi neppure opiniamo che un Legislatore di adamina creta possa atteggiarsi a vendicatore della divinità offesa, chè questo atteggiamento sarebbe un atto di tracotanza verso la stessa Divinità. Chi è l'uomo che può misurare i gradi di questa pretesa vendetta? E la Divinità è così povera di mezzi che debba aspettarsi dalle sue creature la vendetta serbata alla Giustizia Eterna? Infine noi respingiamo la idea che la Pena debba *vendicare* la Società offesa. La vendetta, oltre ad essere, come dice Filangieri, una passione, di cui l'atto legislativo vuole andar spoglio, non entra nella economia della refrenazione degli atti.

La Pena è sempre un male. E per quanto la provvocazione del delinquente possa autorizzare al castigo, pure questo, per essere legittimo, deve tornare non avventato, nè *dispendioso*. Allora al male del reato conviene far seguire il male della Pena, quando questo secondo male è assolutamente necessario; lo che fa dimostrato, che la *Pena deve essere necessaria.*

E siccome, nella impartizione della pena il colpire col medesimo grado così un'azione più criminosa (suppongasi l'omicidio), come un'azione meno criminosa (suppongasi una percossa) partorirebbe la conseguenza che il delinquente, a vista della medesimezza della pena, sarebbe allettato a perpetrare piuttosto l'azione più criminosa anzi che la meno criminosa—, nella guisa stessa che quando l'azione più criminosa si colpisce con pena minore dell'azione meno

Digitized by Google

criminosa il delinquente avrebbe interesse a perpetrare piuttosto la prima che la seconda—: così discende come irrecusabile conseguenza, che la *Pena deve essere proporzionata al reato.*

§. 3.°

La Pena deve essere notoria.

Ciò importa, che la comminazione debba essere a notizia della universalità.

Corre questa differenza fra la legge naturale e la positiva, che la prima, opera dell'Eterno facitore, non ha d'uopo di essere promulgata con mezzi esterni, avendola il Creatore inoculata nella coscienza degli uomini di tutti i tempi e di tutte le nazioni, mentrechè la legge positiva, opera degli uomini, ed opera modificabile, non esiste che in forza della legale promulgazione, e dell'uso de' mezzi esterni sensibili ed atti ad ingenerare, per lo meno, la *legale presunzione* che l'atto legislativo sia pervenuto a cognizione di coloro de' quali vuole dirigere le opere. Questo ha fatto ripetere in tutti i tempi ed in tutte le scuole che una legge intanto esiste in quanto sia stata legalmente promulgata. E questo appunto importa che la *Pena deve essere notoria.*

Articolo II.

Della pena considerata sotto il rapporto dell'Applicazione.

La quale epigrafe conduce alla disamina della pruova del fatto meritevole di pena, del criterio del Magistrato decisore, dell'osservanza delle forme nella riunione delle pruove, ed infine della solennità e publicità dell'atto della applicazione della pena. E di questi assunti in quattro separati paragrafi.

Digitized by Google

§. 1.°

Il fatto che merita pena dev'essere provato.

Finchè una data pena non si legga che negli articoli del codice penale, essa non ha altro ufficio che di minaccia. Il Legislatore, ottenuta la promulgazione della legge, vede esaurito il suo compito, e sta. Laddove se il precetto legislativo, dopo il compito del Legislatore, dovesse rimanere *lettera*, tanto varrebbe il non essere stato promulgato. Che sono le leggi, se dietro il potere legislativo, e dietro il potere esecutivo che veglia all' attuazione di esse, mancasse nella Società quel potere che le applicasse in effetti ai diversi casi occorrenti? E questo è il potere giudiziario, sotto qualunque denominazione si voglia considerare. Questo potere rileva il testo della legge, lo confronta col fatto perpetrato, e come ultima conseguenza applica al fatto perpetrato la pena comminata dalla legge:

Abbiamo detto *applica* al fatto perpetrato; abbiamo detto *fatto*. Dunque questo fatto bisogna che si annuncii con tutti i caratteri di una esistenza effettiva. Lo che suona che il fatto cui adattasi la pena *dev'essere provato*.

E quì vogliamo notare di passaggio che la garantia de' cittadini risiede appunto nella necessità della pruova. Un uomo giusto quanto Aristide, timorato quanto Senocrate, non potrà mai temere la minaccia della legge punitiva, sia pur severa ed anche Draconiana. Ciò che deve temere Aristide e Senocrate è la sbrigliatezza del sistema che per avventura condannasse un cittadino senza la debita pruova. Ma quale sarà il criterio dell'esistenza di questa pruova, il vedremo nel paragrafo seguente.

§ 2.°

La pruova dev'esser libera nel cuore del Magistrato decisore.

In tutti i tempi si sono arrabbattati gli scrittori intorno alla pruova de' reati. Vi sono stati di coloro i quali, animati senza dub-

Digitized by Google

bio dal magnanimo desiderio di tutelare i diritti de' cittadini, si sono spinti fino alla teoria della necessità che il legislatore determinasse egli stesso in che dovesse consistere la pruova. Ciò costituisce il sistema della *pruova legale*. Le scuole però non ritardarono ad avvedersi che il determinarsi la pruova dallo stesso legislatore, da un lato sentiva l'impossibile a motivo della svariata e molteplice fisonomia che possono assumere i fatti umani, da un altro lato apriva il campo alle frodi de' calunniatori e denuncianti i quali, riunita la pruova voluta dalla legge, erano sicuri della condanna, malgrado la opposta sinderesi del giudice; e da ultimo la sicurezza cittadina, invece di trarne garentia, veniva sconciamente manomessa. Nel sistema della pruova legale non vi è innocenza, specchiata che sia, la quale non possa periclitare; e non vi è reità, luminosa che sia, la quale non possa sottrarsi al rigore delle pene.

Per queste considerazioni cadde la teoria della pruova legale.

Cadde pure la funesta teoria delle *pruove privilegiate*, autorizzate da certi legislatori per affermare la esistenza di talune specie di misfatti *graviori*. La filosofia si ribellò con tutte le sue forze, contro la insultante teoria di questo satanico privilegio, ed il privilegio svanì.

Tutto ponderato, si trovò non esservi sistema più razionale che lo abbandonare allo arbitrio del Giudice illuminato e coscienzioso la valutazione delle pruove. Nè, per noi, questo sistema era merce nuova, in quanto trovavasi senza ambagi delineata nelle seguenti parole di una delle leggi del Digesto — *De testibus: tu autem* (parlasi del Giudice) *scire debes quanta fides praestanda sit testibus.*

Conseguenza delle mutate cose è la proposizione: *la pruova dev'essere libera nel cuore del Magistrato decisore.*

Digitized by Google

§ 3.°

La pruova deve di necessità raccogliersi ne' modi e con le forme prescritte dal legislatore.

Come il leggitore si sarà avveduto, lo abbandono della valutazione della pruova al criterio del Giudice, è una dura necessità, portato della umana imperfezione. Il legislatore solamente per non urtare negli scogli sollevati da altri sistemi, vedesi costretto di attenersi a quello superiormente significato. Ma il legislatore non si dissimula i pericoli, d'altronde inevitabili, del sistema vagheggiato ed ammesso. Non potendo far altro per la garantia de' cittadini, ricinge di difficoltà, per così esprimerci, la stessa libertà del Giudice decisore. E non potendo dirigere altramente la coscienza del Giudice, solleva argini al costui illimitato potere convettivo; ma argini eminentemente legali.

Questi argini sono i *solenni* prescritti nella compilazione degli atti di Procedura, e nella collezione delle Pruove. Il legislatore allora lascia ai Giudici la libertà del convincimento, quando gli elementi che impongono sulla coscienza del Giudice, sieno raccolti con le *forme* determinate. Come è chiaro, l'adempimento delle forme costituisce il solo carattere non apocrifo della efficacia legale delle pruove. Il legislatore non chiede, nè può chiedere ai Giudici decisori: perchè vi siete convinti in virtù di questi elementi?; ma si crede più che autorizzato a chiedere loro: gli elementi che fanno base al vostro convincimento sono stati essi raccolti colle forme prescritte, le quali solamente possono allontanare il pericolo della inanità, della corruzione, della calunnia, dell'errore, almeno fino ad un certo punto?

E così è venuto la massima, *niuno elemento potersi ritenere dal giudice come determinante del proprio convincimento senza la scrupolosa osservanza delle forme.* E così resta nitidamente assicurata

Digitized by Google

la nostra proposizione: *la pruova deve di necessità raccogliersi nei modi, e con le forme prescritte dal legislatore.*

§. 4.

La Pena deve pronunciarsi pubblicamente, e solennemente, e nei modi determinati dalla legge.

La prima cautela contro la sbrigliatezza del libero convincimento de'giudici, come si è fatto osservare nel Paragrafo precedente, riponesi nella necessità dell'osservanza delle forme. Ciò non basta: il legislatore richiede che il giudizio sia pubblico e solenne. Ora chi può ignorare quale e quanta salutare influenza esercita la presenza del pubblico sulla condotta de'Giudici? Allorchè tutto è svolto alla palese, per quanto il Giudice voglia usare del suo libero arbitrio, troverà sempre una forza di repressione nel fatto di avere avuto a testimone il pubblico assistente alla udienza. Il giudice sente allora che se egli è giudice dell'accusato, sta sopra di lui lo intero pubblico come giudice più formidabile. Ma la solennità e la pubblicità de'giudizî contribuisce altresì al tanto desiderato *esempio*; quando l'applicazione della pena è notoria, è alla faccia del sole, riesce mezzo d'intimidazione a tutti coloro i quali fossero tentati ad imitare il deliquente ne'suoi criminosi attentati.

Questi sono i motivi dell'altro nostro insegnamento, che la *Pena deve pronunciarsi pubblicamente , solennemente e nei modi determinati dalla legge.*

Articolo II.

Della Pena considerata sotto il rapporto della esecuzione.

L'ordine logico della esposizione ci suggerisce la divisione di questo articolo in cinque paragrafi. Passiamo a svolgerli.

Digitized by Google

§. 1.°

Pronunziata la Pena, gli ordini per la sua esecuzione debbono partire da un Magistrato che ne ha dal Legislatore ricevuto il potere.

Chiunque riandi la divisione del potere sociale, e le attribuzioni di ogni ramo del medesimo, intenderà di leggieri:

1.° Che il potere legislativo, approvata e sanzionata la Legge, cessa da ogni ulteriore ingerenza; nè la sua intromissione ne' giudizi sarebbe politica e razionale. Avendo detto Bacone; *si judex in legislatorem transiret, omnia ex arbitrio penderent*, noi siamo autorizzati a dire: se il Legislatore si elevasse a giudice, l'ordine delle istituzioni sarebbe radicalmente viziato.

2.° I Giudici, pronunciata la pena, han compiuto il loro debito, nè l'occuparsi della esecuzione della medesima può menomamente entrare nella sfera de' loro doveri.

Chi dunque attende all' opera della *Esecuzione*, chi veglia, chi ordina? Il Magistrato incaricato dalla Legge di rappresentare la Società, come personificata in lui, nel promuovere le istanze per la repressione de' reati, e la refrenazione de' colpevoli, è quel medesimo che viene rivestito dell'obbligo di condurre fino al termine l'opera sua, vegliando alla esecuzione della sentenza irretrattabile, ed ordinando la esecuzione della pena. Lo che vale quanto il dire che il Pubblico Ministero è colui, che la legge investe del dovere di porgere gli ordini per la esatta esecuzione della pena inflitta dal Potere Giudiziario.

Digitized by Google

§ 2.°

La mancanza degli ordini per la esecuzione della Pena non pregiudica al decorrimento della medesima dal momento della solenne pronuncia.

Con questo paragrafo intendiamo implicitamente stabilire il principio che trattandosi di pene afflittive o privative della libertà pronunciate mentre il colpevole trovasi catturato nelle mani della giustizia, il momento da cui comincia a decorrere la pena è quel momento istesso in cui questa si pronuncia.

La quale avvertenza premunisce chi legge che sarebbe altrimenti laddove fosse il caso, p. es. di pene pecuniarie; altrimenti, laddove fosse l' ipotesi di pene afflittive sì, ma pronunciate mentre il colpevole non trovasi nel potere della Giustizia. Di tal che, per l'applicazione del principio di coevità tra la pronuncia della pena e l'inizio del decorrimento della medesima, richieggonsi la seguenti condizioni:

1.ª Che la pena sia stata pronunciata in forza di una sentenza;

2.ª Che la sentenza abbia acquistato i caratteri di cosa giudicata;

3.ª Che il condannato trovisi detenuto.

In seguito a questi schiarimenti, rendesi naturale la domanda: ma che dirsi se, ad onta di tutti questi estremi, il condannato non sia stato spedito al luogo dell'esecuzione; per esempio, se un condannato ai ferri, non sia stato inviato o al bagno o al presidio, ove siffatta pena si espia? E la risposta non può essere che questa: Il condannato, per ciò solo che è detenuto, s'intende di essere in corso di espiazione di pena, non ostante che il Pubblico Ministero, poco zelante nell' adempimento de' suoi doveri, lo trattenesse in carcere, senza curarsi di spedirlo al luogo destinato. Se la oscitanza del Pubblico Ministero potesse essere un titolo di rincarimento contro il condannato, questi pagherebbe un fio per colpa non sua;

Digitized by Google

e d'altronde si porrebbe nell'arbitrio di un pubblico funzionario di trattenere per anni ed anni un condannato nelle carceri, senza che il tempo di questa prigionia, che pure è pena, potesse mettersi a calcolo.

Questo concetto è senza equivoco rivelato da molti codici delle più civili Nazioni, ne' quali è scritto: *La pena s'intende cominciata ad espiare pei detenuti, dal momento della pronuncia della condanna irretrattabile; e pe' non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva.*

Questo medesimo concetto noi intendevamo rivelare colla epigrafe del paragrafo: *La mancanza degli ordini dell'esecuzione della Pena non pregiudica al condannato pel decorrimento della medesima dal momento della pronuncia.*

§ 3.°

I modi della Esecuzione della Pena debbono essere con precisione determinati dalla Legge.

Questa proposizione è di una evidenza intuitiva. Comminare una pena e non determinare il modo della esecuzione della medesima, vale quando non determinare la pena stessa. Il modo di esecuzione è la espressione della fisonomia della pena, senza la quale s'incorrerebbe nel versatile, nell'arbitrario e peggio. Ponghiamo esempio: se un mal accorto Legislatore dicesse: il fatto *A* è punito di morte, senza avere mai indicato nelle sue leggi come questo supplicio debba essere eseguito: ebbene che avverrebbe? Il Giudice, ossequente alla Legge, condannerebbe alla Pena di morte. Intanto chi porrebbe limiti allo incaricato di fare eseguire questa condanna intorno al modo di esecuzione? Lo squarto, l'aculeo, la croce, il vivicomburio, ogni altro modo efferato farebbe tentazione nell'animo di chi deve ordinare l'esecuzione della morte; e questi, severa-

Digitized by Google

mente parlando non potrebbe sottostare a veruna censura pel fatto di avere preferito piuttosto un metodo anzichè un altro. Basta questo esempio per fare dimostrato che una Pena non è pena, non ha i caratteri di un ente, non accompagnata dalla descrizione del modo di esecuzione. Lo che fa provato il nostro postulato: *I modi della Esecuzione della Pena debbono essere con precisione determinati dalla legge.*

E per non sacrificare alla brevità una delle più salienti conseguenze di questo principio, diciamo: Commette delitto chi nel fare eseguire una pena, adotta un modo di esecuzione diverso da quello determinato dalla Legge.

§ 4.°

Delle Carceri in generale e di quanto è relativo alle medesime, o che si parli di detenuti giudicabili, o che si parli di condannati che debbono espiare la pena.

Il tema delle prigioni ha richiamato in tutti i tempi e presso tutte le nazioni le serie e profonde meditazioni de' filantropi.

La prima cura de' reggitori de' popoli riflette la salubrità delle prigioni, siano luoghi di custodia; siano luoghi di pena.

È un pianto a considerarsi come in diversi stati, e soprattutto presso di noi, questa cura sia stata resupinamente negletta. Tu vedi angusti sotterranei, ove raggio di sol mai non penetra, destinati a servire di ricettacolo a creature che pure sono nate ad immagine e similitudine di Dio. Qualunque possa essere l'interesse della società ad impedire la fuga ai custoditi, ed a restringere la libertà dei condannati, questo non legittima mai la immorale pratica di destinare ai vivi una orribile tomba.

Digitized by Google

Il lamento maggiore che noi moviamo dall'imo dell'animo riguarda la incuria nel vigilare i detenuti, e lo ammassarli insieme senza distinzione di età e di condizione sociale, per cui succede il trionfo di quello immondo vizio che condanna ad una anticipata vecchiezza per turpe giovanezza. Lamentabile è ancora la negligenza nella scelta del vitto, e delle bevande. Per lo più acqua verminosa, pane ammuffito e poche fave costituiscono l'alimento di creature che non hanno perduto ogni diritto al godimento delle naturali prerogative.

Spazio, aria, luce, separazione, vigilanza, acqua pura, cibo sano; ecco ciò che la ragione delle cose reclama, ed ecco quello che noi domandiamo pei detenuti da coloro che tremanti dovrebbero regolare i destini della umanità.

Se non che, noi vorremmo che la carcere destinata come misura preventiva per certi giudicabili fosse del tutto separata e distinta dalla carcere destinata come luogo di pena. I Romani distinguevano la *custodia* dalla *carcere* come pena.

Per effetto di questa separazione si otterrebbe la ragionevole distinzione di trattamento. Il custodito non ha ancora contratto alcun debito *verificato* verso la società. Se la società lo ritiene sotto la sua mano è più nell'interesse della società stessa, che pel fatto del ritenuto. Questi presenta in suo favore la presunzione d'innocenza, titolo che impone alla società eminenti riguardi e paterne sollecitudini prima che sopravvenga una sentenza deffinitiva ed irretrattabile che lo qualifichi colpevole.

Inoltre la confusione de' condannati coi prevenuti mena alla deploranda conseguenza che questi ultimi col contatto, coll'alito, colle iattanze, coll'immoralità confessata dei primi ispirano il sentimento del delitto per tutti i pori. Entrati nella prigione forse innocenti, ne escono apparecchiati a commettere quei delitti di cui hanno inteso recitare l'apologia nelle prigioni.

Queste considerazioni tutte basteranno a persuadere una volta i governanti che la reclamata separazione è richiesta con insisten-

Digitized by Google

za ed a gara dalla ragione, dal diritto, dall'esperienza, dall'interesse stesso sociale.

Da ultimo, sia che si tratti di custodia, sia che si tratti di carcere come pena, il potere sociale è in obbligo di portare tutta l'attenzione, con frequenti visite e con freni acconci ed efficaci, ad effetto che vengano applicate ai trasgressori le pene comminate dal Codice penale e da altre leggi contro tutto ciò che senta di attacco alla libertà individuale.

Di talchè si porrà mente a vegliare perchè si trovi ostacolo:

1.° Alla perpetrazione di ogni arresto arbitrario;

2.° Alla indebita ed illegale detenzione;

3.° Alla indebita ricezione nelle carceri di persone presentate al custode;

4.° All'indebita continuazione di una illegale detenzione;

5.° Alle immorali angarie, o maltrattamenti, o sevizie inflitte da'custodi ai detenuti, ecc. ecc.

§ 5.°

Delle misure governative in rapporto a coloro i quali, per essere finita la pena da cui furono colpiti, vengono a ritornare nel seno della società.

In ordine a questo assunto è superfluo il notare che il Magistrato delegato a vegliare sulla esecuzione delle sentenze, compiuta la espiazione della pena, non deve porre tempo in mezzo per la escarcerazione di chi la pena espiava. Ricordi questo Magistrato che ogni giorno, ogni ora, ogn'istante di più del tempo stabilito nella sentenza è a carico della sua coscienza. Ricordi che un momento di più di carcere, scontata la pena, si traduce in detenzione indebita ed illegale, e nei governi che hanno in pregio la veneranza alle leggi, il Magistrato che viola il suo dovere potrebbe incontrare facilmente il rigore di queste leggi.

Digitized by Google

Ma non è sotto questo punto di vista che noi attendiamo svolgere la rubrica del paragrafo. Essa ci chiama naturalmente a considerare quali debbano essere le garentie che la società debba esigere da chi ha espiata intieramente la pena.

Quanto ai leggieri reati che leggiere pene portarono, la società non mostrasi punto preoccupata, e spera che ai piccoli trasgressori possano essere state efficaci le leggiere pene di già scontate. Non così contro certi misfattori. La società teme a ragione che costoro, trascinati dal mal talente a non vivere che di nefandezze e di soprusi, ritornati in seno al civile consorzio, si abbandonino novellamente a scene di misfatti e di sangue. Per tal guisa la società è in diritto di premunirsi contro i futuri attentati de' pericolosi misfattori. Di quì la teorica della mallevaria e della vigilanza di polizia. Di quì l'obbligo nel Magistrato incaricato dell'esecuzione delle sentenze a partecipare all'autorità, cui è affidata la sicurezza pubblica, che il tale o tale altro merita la vigilanza, nei modi stabiliti dalla legge, e giusta il titolo del reato, e giusta la natura della pena di già espiata.

Abbiamo detto ne' *modi legali* per significare che da una parte la società è in diritto di garentirsi contro i futuri attentati, da un'altra parte è in dovere di non fare pesare la vigilanza sulla persona che vi è soggetta, come un incubo, come una vessazione, come un tratto di efferata tirannide. In questa molestia, se così vogliamo chiamarla, bisogna conciliare la tutela sociale coi riguardi dovuti ad un individuo il quale, avendo espiata la pena, ha saldato il suo debito verso la offesa società.

Digitized by Google

Articolo 4.

Del grave interesse delle cose dette sulle pene in rapporto alla prevenzione de' reati.

Negli articoli primo secondo e terzo ci siamo occupati a di lungo intorno ai caratteri ed ai varii aspetti delle pene, cominciando dalla Minaccia fino all'Esecuzione di esse. Il leggitore accorto si sarà agevolmente avveduto che ogni aspetto offre il lato della prevenzione. La pena si minaccia? questa minaccia mira anzi tutto a rattenere la mano di coloro che volvono in mente un'azione criminosa. La pena si applica? e questa applicazione non infligge il male che nello scopo d'impedire la ricaduta del delinquente, e di raffrenare chiunque si sentisse tentato ad imitarlo. La pena si espia? e questa espiazione non serve ad altro che al salutare scopo della prevenzione. Così la prevenzione è l'ideale del Legislatore, è il voto della società. Così si spiega che ogni legge penale è dettame di garantia.

Nobilissimo è poi lo scopo di prevenire. Come nella scienza della medicina la parte più nobile è la Igiene, così nella Legislazione il magistero più salutare è quello di prevenire piuttosto che di punire i reati.

SEZIONE III.

Del premio e della pena paragonati tra loro.

CAPITOLO I.

Il premio è più utile della pena in rapporto alla prevenzione de' reati.

Dall'idea della incontrastabile preferenza del premio sulla pena, non vorremmo che se ne inferisse l'obbligo nella società di elargire un premio ad ogni doverosa, o anche virtuosa azione. La storia ci ammaestra che quell'uno de' tre Orazii, il quale prima separò e poi

Digitized by Google

spense i tre fratelli Curiazii, rese un eminente servigio a Roma. Eppure la uccisione della propria sorella non fece proclamare la impunità dell'uccisore, quasi in compenso de'servigii renduti.

E se Livio racconta che fu assolto dall'accusa, lo stesso fatto di essere stato accusato, elimina l'idea di compensazione; e se fu assolto, lo fu piuttosto per grazia del popolo romano, *quam jure causae* giusta l'espressione di Livio. Del pari; quel Manlio soprannominato Capitolino per avere strenuamente difeso il Campidoglio contro l'assalto de'Galli, fattosi geloso di Furio Camillo e rendutosi turbolento, venne precipitato da quello stesso Campidoglio, che egli aveva sì strenuamente difeso.

Quando adunque noi diciamo che il premio debba anteporsi alla pena, intendiamo suggerire agli amministratori della cosa pubblica che nulla più contribuisce alla possibile felicità del sociale consorzio, quanto la intelligente distribuzione delle cariche e degli onori. Voi fregiate di nastri e di coniati metalli i petti de'tristi? Ebbene le vostre distinzioni saranno abborrite da ogni cuore che senta i palpiti dell'onestà. Voi elevate a dignità ed a cariche uomini perversi, o ignoranti, o perversi ed ignoranti al tempo stesso? Ebbene, voi contaminate ogni cosa; i tratti d'ingiustizia non saranno più un fenomeno raro, il malcontento s'impossesserà di tutti gli spiriti, e la cieca distribuzione de' vostri premii, invece di prevenire i mali sociali, rendesi la scaturigine di disperati delitti.

Basteranno queste poche linee perchè il sagace leggitore intenda la vera significazione della proposizione che serve di epigrafe al presente capitolo.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Il sistema de' premii è meno dispendioso nella sua attuazione di quello lo sia il sistema applicato delle pene.

La quale proposizione è un corollario legittimo delle cose dichiarate nel capitolo precedente. La pena, perciò stesso che è pena, involve sempre la idea di un male, ed il male perciò stesso che è male, riesce sempre dispendioso. Invece il premio riesce, talvolta produttivo per la società e per chi lo riceve, talvolta assai poco dispendioso per la società e sempre vantaggioso per chi lo riceve, in ogni caso produttore di bene.

Abbiamo detto in primo luogo che il premio riesce talvolta produttivo per la società e per chi lo riceve, e questo succede quando le cariche e gli onori sono equamente distribuiti. La società trova l'utile di una esatta e coscenziosa amministrazione, ed il premiato il lusinghiero emolumento delle proprie onorate fatiche.

Abbiamo detto in secondo luogo che il premio riesce assai poco dispendioso per la società, e sempre vantaggioso per chi lo riceve; e questo succede quando il potere sociale compensa con una distinzione straordinaria, o con un segnalato emolumento alcuni fatti di straordinario e segnalato eroismo. Il piccolo dispendio della società è compensato a mille doppii dall'incitamento che si produce nei cittadini in tutte le future generazioni. Una statua a Colombo, un monumento a Vico, un marmo in Santa Croce di Firenze ai colossi dell'umano sapere, è un piccolo dispendio; ma i vantaggi che ne ritornano non hanno limiti.

Abbiamo detto in ultimo luogo che il premio riesce in ogni caso produttivo di bene, perchè gli esempii con cui si conforta ciò che abbiamo affermato in primo ed in secondo luogo, non accennano che a significazione di bene.

FINE

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE CHE SI CONTENGONO IN QUESTO VOLUME.

Prefazione. 1
Introduzione . . . . . .

PARTE SECONDA

Della Igiene sociale relativa ai reati

LIBRO I. — Della Igiene sociale pura relativa ai reati. 11
SEZIONE I. — Dei mezzi intrinseci per la prevenzione de' reati. . 14
CAP. I. — *Idea precisa della Società e suoi caratteri inseparabili.* . . ivi
ART. I. — *Di ciò che intendesi in generale per savia legislazione* . . 28
ART. II. — *Di ciò che intendesi per piena soddisfazione al merito civile* . 33
ART. III. — *Di ciò che intendesi per massima forza esecutiva* . . . 40
ART. IV. — *Di ciò che intendesi per vera religione* 46
ART. V. — *Della influenza degli oggetti ricordati nei quattro precedenti articoli in rapporto alla prevenzione de' reati.* 52
CAP II. — *Norme perchè la Società possa realmente avere i suddetti caratteri.* 65
CAP. III. — *Se le enunciate cagioni de' suddetti caratteri siano sempre identiche o vadano sempre soggette a modificazioni* . . . 69
CAP. IV. — *Quali e quante siano le varietà possibili ne' governi e se possano le medesime, per lo scopo della prevenzione, usarsi indistintamente o pur no.* 74
Conchiusione generale. 79
SEZIONE II. — Dei mezzi estrinseci per la prevenzione de' reati. . . 80
CAP. I. — *Idea generale della Educazione e sua definizione* . . . 87
CAP. II. — *Diversità di carattere della educazione individuale e della educazione governativa in rapporto alla prevenzione de' reati.* 92
CAP. III. — *Della educazione governativa* 98
ART. I. — *Degli ostacoli che si oppongono nella educazione degli uomini allo acquisto della cognizione de' veri caratteri delle cose e delle azioni in rapporto al nostro bene, e de' mezzi propri a distruggerli.* 99

Digitized by Google

§. I. *Degli ostacoli nascenti dalla miseria.* 104
§. II. *Degli ostacoli nascenti dalla manuale elemosina e dalla vagabondità* 113
§. III. *Degli ostacoli nascenti dalla ingiustizia* 121
§. IV. *Degli ostacoli nascenti dalla cattiva salute.* 132
§. V. *Degli ostacoli nascenti dall'abuso de' liquori* 136
§. VI. *Degli ostacoli nascenti dalla periodica emigrazione* . . . 142
§. VII. *Degli ostacoli nascenti dal Celibato e dalla Poligamia.* . . 148
§. VIII. *Degli ostacoli nascenti dai matrimoni intempestivi.* . . . 160
§. IX. *Degli ostacoli nascenti dal Concubinato.* 164
§. X. *Degli ostacoli nascenti dalla superstizione* 171
— — *Osservazione generale a tutt'i paragrafi precedenti.* 177
Art. II. — *Dei veri mezzi consigliati e dettati dalla educazione governativa per la prevenzione de' reati* 178
§. I. *Dei precetti relativi alla educazion fisica* 180
§. II. *Dei precetti relativi alla morale educazione.* 183
§. III. *Dei precetti relativi alla educazione intellettuale.* . . . 190
Conclusione generale 205
§ *II.* — *Della Igiene sociale mista relativa ai reati.* 206
SEZIONE I. — *Del Premio.* 207
CAP. I. — *Genesi del Premio in Società. Idea generale del medesimo e sua definizione.* ivi
CAP. II. — *Utili effetti che produce il Premio nella Società relativamente alla prevenzione de' reati.* 216
CAP. III. — *Carattere delle azioni degli uomini degni di premio e loro divisione.* 225
CAP. IV. — *Classificazione de' Premi.* 228
CAP. V. — *Pratico magistero per dispensare i Premi* 232
SEZIONE II. — *Delle Pene.* 234
CAP. I. — *Idea generale della Pena e sua definizioni.* 246
CAP. II. — *Oggetto e scopo della Pena nello stato sociale.* 256
CAP. III. — *Del diritto di punire nel Sovrano.* 268
CAP. IV. — *Del diritto di punire di morte.* 289
CAP. V. — *Dei diversi rapporti sotto i quali dev' esser considerata la pena, perchè possano disaminarsi tutt'i principî relativi ad essa* = Minaccia = Applicazione = Esecuzione. 292
Art. I. — *Della Pena considerata sotto il rapporto di Minaccia* . . 293
§. I. — *La Pena dev'essere un atto legislativo* ivi
§. II. — *La Pena dev'essere necessaria e quindi proporzionata al reato.* 294
§. III. — *La Pena dev'essere notoria* 295

Digitized by Google

ART. II. — *La Pena considerata sotto il rapporto dell'Applicazione.* . ivi
§. I. *Il fatto che merita pena dev'esser provato* 296
§. II. *La pruova dev'esser libera nel cuore del Magistrato decisore* . ivi
§. III. *La stessa pruova deve di necessità raccogliersi coi modi e con le forme prescritte dal legislatore* 298
§. IV. *La pena devé pronunciarsi pubblicamente, solennemente e ne' modi determinati dalla legge* 299
ART. III. — *Della Pena considerata sotto il rapporto della Esecuzione.* . ivi
§. I. *Pronunciata la pena, gli ordini per la sua esecuzione debbono partire da un Magistrato che ne ha dal legislatore ricevuto il potere.* 300
§. II. *La mancanza di tali ordini non pregiudica al decorrimento della pena dal momento della solenne pronuncia.* 301
§. III. *I modi della esecuzione della pena debbono essere con precisione determinati dalla legge* 302
§. IV. *Delle Carceri in generale, e di quanto è relativo alle medesime, o che si parli dei detenuti giudicabili, o che si parli de' condannati che debbono espiarvi la pena.* 303
§. V. *Delle misure governative in rapporto a coloro i quali, per avere esibita la pena da cui furon colpiti, vengono a ritornare nel seno della Società.* 305
ART. V. — *Del grave interesse delle cose dette sulle Pene in rapporto alle prevenzion de' reati* 307
SEZIONE III. — Del Premio e della Pena paragonati tra loro ivi
CAP. I. = *Il Premio è più utile della Pena in rapporto alla prevenzion dei reati* ivi
CAP. II. — *Il sistema de' Premii è meno dispendioso nella sua attuazione di quello lo sia il sistema applicato delle Pene.* 309

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google